ATTI

DELLA COMMISSIONE

INCARICATA

DI STUDIARE LE MODIFICAZIONI

DA INTRODURSI

NEL CODICE DI COMMERCIO

DEL

REGNO D'ITALIA

Parte seconda

FIRENZE
STAMPERIA REALE
1872

ATTI
DELLA COMMISSIONE

INCARICATA

DI STUDIARE LE MODIFICAZIONI

DA INTRODURSI

NEL CODICE DI COMMERCIO

DEL

REGNO D'ITALIA

Parte Seconda

FIRENZE
STAMPERIA REALE
1872

Parte II

PROCESSI VERBALI

delle tornate

XXVI a XCVII

Aprile, Maggio e Giugno 1870

Verbale XXVI

Tornata del 20 aprile 1870

SOMMARIO.

111. *Il Guardasigilli apre la seconda sessione ed estende il mandato della Commissione.*
112. *Encomi al defunto Presidente sen.* Caveri.
113. *Riserva di proporre alcuni quesiti alle camere ed ai tribunali di commercio del Regno.*
114. *Deliberazione sulla forma dei processi verbali.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Cabella;
Carnazza-Puglisi;
Cossa;
Lampertico;
Mancini;
Piccoli;
Sellenati;
Ridolfi, Segretario.

111. — La seduta è aperta alle ore 12 e 1/2 p. m. coll'intervento di S. E. il sig. Ministro Guardasigilli comm. Matteo Raeli, il quale, ricordando con nobili parole la gravissima perdita che la scienza e il paese soffersero per l'immatura morte di quell'esimio giureconsulto e cittadino che fu il compianto senatore Antonio Caveri, Presidente di questa Commissione, esprime la convinzione che l'importante incarico sia stato da lui opportunamente affidato al Presidente attuale. — Senza aggiungere parole che possano offendere la modestia di lui e quella dei nuovi membri che ritenne di dover chiamare a porgere alla Commissione il contributo delle loro

cognizioni scientifiche e pratiche, il sig. Ministro con questo solo intende di rendere palese la sua fiducia nel risultato degli studi di essa, col far presente cioè che, nel riprodurre alla Camera dei Deputati il progetto di legge sulle modificazioni all'ordinamento giudiziario e sull'unificazione legislativa, ch'era stato altra volta presentato dal Guardasigilli De Filippo, vi ha riportato come proposta di legge l'emendamento discusso nella tornata del 16 giugno 1869 della Camera stessa, ed ebbe in ciò esclusivamente riguardo alla notoria competenza dei componenti di questa Commissione per lusingarsi dell'ottenimento dei poteri invocati. — Accenna pure il sig. Ministro alla Memoria presentata dal suo collega Ministro di agricoltura, industria e commercio: *Sulle disposizioni da adottarsi per prevenire le simulazioni di avarie generali* (1), ed alla convenienza che l'opera di revisione del Codice di commercio, senza oltrepassare i limiti della necessità, si estenda a tutte quelle parti di esso nelle quali qualche riforma possa apparire necessaria.

Il Presidente esprime a nome proprio e di tutti i componenti della Commissione la sua gratitudine per le parole cortesi pronunciate dal sig. Ministro e fa solenne promessa che i lavori incominciati saranno compiuti colla maggior possibile sollecitudine, ciò che fu pure scopo della interruzione avvenuta nelle tornate della Commissione, durante la quale poterono compiersi importanti lavori preparatori.

112. — Avendo il sig. Ministro preso commiato, il Presidente dichiara che con profondo sentimento di dolore si vede posto nel luogo ch'era sì degnamente occupato da un uomo cui lo legava sincera ammirazione. — Non dissimulando le difficoltà del còmpito assunto, confida principalmente nella cooperazione dei compagni.

Alle espressioni di compianto e di ammirazione per il defunto senatore Caveri si associa il sen. Cabella, che ricorda quanto fosse grande la di lui autorità nel foro e nella cittadinanza genovese, ed il comm. Bruzzo con acconcie parole ne celebra le distinte qualità d'ingegno e di cuore, la grande rinomanza come sommo giureconsulto e l'attiva sollecitudine per i pubblici affari.

113. — Versandosi sull'ordine della discussione, il Presidente accenna di aver rilevato come sia desiderio del Governo che intorno

(1) Vedi **P. IV**, allegato *F*.

alle modificazioni, che si credono necessarie nel libro II del Codice concernente il diritto marittimo, vengano previamente sentite le camere di commercio delle principali città marittime del Regno, e perciò propone che la discussione delle modificazioni da introdursi in quella materia abbia a precedere la determinazione degli argomenti sui quali conviene consultare le camere di commercio ed anche i tribunali di commercio delle principali città marittime; quando se ne saranno avute le risposte egli le presenterà all'esame della Commissione con le sue proposte sulle riforme ed aggiunte che giudica doversi apportare al libro II del Codice vigente.

Dopo qualche discussione, alla quale prendono parte il cons. Sellenati, il dott. Lampertico, il sen. Cabella, il comm. Bruzzo, e l'on. Mancini, la Commissione delibera che in una delle prossime sedute sia compilato un elenco di quesiti sui punti principali che potrebbero essere oggetto di modificazioni nella materia del diritto marittimo, e che lo stesso venga rassegnato al Ministero, affinchè possano essere interpellate le suddette rappresentanze commerciali.

Indipendentemente da ciò, la Commissione procederà all'esame delle modificazioni proposte secondo l'ordine del Codice di commercio.

114. — Sopra proposta del Presidente, la Commissione adotta

1. che la serie dei verbali delle attuali tornate continui con numero progressivo facendo seguito a quelli delle tornate precedenti, e così pure si continui l'ordine progressivo dei paragrafi,

2. che nel volume dei verbali si faccia precedere alla serie di essi un cenno espositivo dei fatti che occasionarono la istituzione della Commissione e l'elenco dei membri di essa in ordine alfabetico,

3. che in una nota aggiunta all'elenco sia fatto un breve cenno consacrato alla chiara memoria del deplorato Presidente comm. Caveri.

Il Presidente annuncia l'ordine del giorno per la tornata di domani, e la seduta è levata alle ore 2 pomeridiane.

Il Presidente
Alianelli.

Il Segretario
Ridolfi.

Verbale XXVII

Prima Tornata del 21 aprile 1870

SOMMARIO.

115. *Proposta di un titolo preliminare di* disposizioni generali.
116. *La disposizione del nuovo art. 1 (89 Cod. vig.) si estende a tutta la materia commerciale.*
117. *Si discute e si approva il nuovo art. 1.*
118. *Si approva il nuovo art. 2.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Cabella;
Carnazza-Puglisi;
Cossa;
Lampertico;
Mancini;
Piccoli;
Sellenati;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 9 e $^1/_2$ ant. colla lettura del verbale della tornata precedente, che viene approvato.

115. — Si procede all'esame delle proposte della Sotto-commissione, che nella tornata del 24 ottobre p. p. (*Verbale* XXIV, n. 106) fu incaricata della redazione dei principii deliberati precedentemente riguardo alle *disposizioni generali*, agli *atti di commercio*, al *conto corrente*, ecc.

Il Presidente, qual relatore della Sotto-commissione stessa, pro-

pone che, in armonia alla deliberazione presa al n. 99 *Verb.*, l'art. 89 del Codice vigente venga, con redazione riformata, collocato in principio del nuovo Codice sotto la rubrica: *Disposizioni generali*, nella formula seguente:

Art. 1. — *Gli affari commerciali sono regolati dalle leggi e dagli usi particolari al commercio e dal diritto civile comune.*

I motivi di siffatta proposta sono i seguenti:

L'art. 89 (1), collocato nel titolo V del libro II, *de'contratti commerciali in genere*, dispone ch'essi sono regolati dalle leggi e dagli usi particolari al commercio e dal Codice civile.

Si è considerato che non basta parlare dei contratti che non sono le sole fonti delle obbligazioni commerciali, e perciò si ritenne che dovesse sostituirsi la parola « *affare* », la quale, come *negotium* in latino, ha un ampio significato, ed in conseguenza di ciò il nuovo articolo dovesse andar collocato nel principio del Codice.

Si è ritenuto ancora che all'espressione « *Codice civile* » dovesse sostituirsi l'altra « *diritto civile* », perchè nel Codice stesso non è certamente compreso *omne jus quo in civitate utimur.*

Si è poi conservata la parola « *usi* » perchè, se si fosse sostituita l'altra « *consuetudini* », si sarebbero esclusi quegli usi i quali, senza avere tutti i requisiti della consuetudine, non sono meno rispettabili, perchè reclamati dal continuato progresso dell'industria commerciale.

Il comm. Mancini osserva che nel corso della discussione del Codice troveranno indubbiamente altre disposizioni che per la loro generale applicabilità a tutta la materia di esso, troveranno opportuno collocamento sotto la rubrica di *disposizioni generali*, sicchè sarebbe opportuno di costituire fin d'ora sotto questa rubrica un apposito titolo.

Intorno a ciò la deliberazione è riservata per quando dall'esame ulteriore sia emersa altra materia da comprendere nel titolo proposto.

116. — L'espressione « *affari commerciali* », usata nell'articolo proposto al numero precedente, dà luogo ad un'altra osservazione del comm. Mancini. — Siccome le leggi commerciali si riferiscono non solamente ai rapporti di diritto derivanti dalle contrattazioni commerciali,

(1) *Art.* 89 *Cod. comm.*: V. P. I, nota (1) a pag. 140.

ma anche alle persone dei commercianti sotto l'aspetto della loro capacità giuridica, o delle conseguenze delle obbligazioni commerciali, si manifesta il desiderio di una formula più comprensiva che escluda ogni possibilità di dubbio.

A questa considerazione si associa il prof. Carnazza-Puglisi, il quale ricorda che l'art. 1 della parte V del Codice del già Regno delle Due Sicilie (leggi di eccezione) dichiarava espressamente che « la legge di commercio riguarda o le persone dei commercianti, » o gli atti di commercio fatti da qualunque persona anche non » commerciante ». Dovendo la disposizione dell'art. 89 essere collocata in fronte del Codice intero e non più del solo titolo relativo ai contratti commerciali, sembra opportuno che vi si accenni che la regola ivi espressa dev'essere applicata tanto agli affari commerciali, quanto alle persone dei commercianti.

In seguito all'osservazione del Presidente, che anche l'espressione proposta non raggiunge pienamente lo scopo cui è diretta, perchè il Codice di commercio regola i rapporti giuridici anche dei non commercianti che abbiano intrapreso atti di commercio, ed all'opposto non regola gli affari puramente civili di coloro che per professione esercitano il commercio, la Commissione accetta la proposta subordinata del comm. Mancini che alle parole *affari di commercio* si sostituisca una formula più generale che accenni senza distinzione alla *materia commerciale*, e respinge la proposta del prof. Carnazza-Puglisi, che la legge si limiti a parlare dei commercianti e degli affari commerciali.

117. — Il comm. Mancini osserva inoltre che nell'articolo ora proposto si lascia intatta la questione relativa alla preferibilità, in caso di contrasto fra loro, delle varie fonti dalle quali possono derivare le norme direttive dei rapporti giuridici nascenti da atti commerciali. La necessità di una gradazione si dimostra facilmente col volgere il pensiero alla moltiplicità delle questioni alle quali può dar luogo il testo dell'attuale art. 89, e, quando si getti uno sguardo a ciò che si è fatto su questo argomento da alcuni dei più moderni Codici di commercio, quali il Codice olandese, il Codice prussiano, e il Codice germanico, sembra che sia impossibile di evitare il bisogno di affrontare le difficoltà che ci si presentano. Senza ciò sarebbe inutile di scrivere in fronte al Codice una disposizione che ha la

pretesa di essere una regola generale, se, per avere poi una norma sulla preferibilità delle accennate fonti giuridiche, converrà sempre ricorrere ad altra norma generale, quale sarebbe quella che la legge speciale prevale alla generale, od altra simile. Mentre non può dubitarsi che ove esiste un Codice di commercio non possa ricorrersi ai dettati dell'usanza commerciale se non nel silenzio del Codice, e che al diritto civile non possa farsi richiamo se non quando la soluzione di un dato rapporto giuridico non possa trovarsi nè nella legge nè nelle usanze commerciali, sembra di tutta opportunità che la legge lo esprima chiaramente per prevenire dannose questioni.

Al concetto del comm. Mancini si associa pienamente il prof. Carnazza-Puglisi, il quale ritiene che la necessità di una precisa determinazione della forza derogatoria delle fonti giuridiche, onde nascono le norme da applicarsi ai commercianti ed alle materie commerciali, si dimostri anche da ciò che, senza tale determinazione, il giudice sarà libero di applicare ad arbitrio l'una o l'altra di esse, senza mai correre incontro alla taccia di avere commesso una violazione di legge. Nè dicasi che possa condurre a conseguenze diverse il dovere la legge commerciale riportarsi alle forme generali dei contratti prestabilite nel Codice civile, imperciocchè ciò non toglie che alle norme di questo sia spesso derogato dal Codice di commercio nel modo stesso che gli usi e le consuetudini vengono a riempiere le lacune di questo.

Il Presidente dichiara ch'egli dubita fortemente se sia opportuno lo esprimere una gradazione fra le leggi e gli usi commerciali, e fra gli uni e gli altri e il diritto civile. Ciò potrebbe star bene se il commercio si esercitasse esclusivamente nel territorio e nelle acque territoriali dello Stato, ma ciò non è, e le terre ed i mari tutti del globo costituiscono una sola piazza di commercio. Sarebbe irragionevole il pretendere che contratti, forse avvenuti nei mari liberi, siano sempre ed assolutamente regolati colle leggi e cogli usi italiani.

Per lui l'articolo in esame non ha altro scopo positivo che di dichiarare il rispetto della legge per gli usi, ed è perciò che alla frase « *Codice civile* » adoperata nell'articolo 89 del Codice attuale si è sostituita nel progetto quella di « *diritto civile* ».

Conchiudendo, dice nascergli il timore che la formula ora proposta sia per accrescere anzichè diminuire le difficoltà.

Nessuna opposizione viene elevata sulla proposta della Sotto-com-

missione, che si adotti nel Codice la espressione « *usi* » anzichè quella di « *consuetudine commerciale* » che, siccome avverte il sen. Cabella, fu respinta anche dalla Commissione redattrice del Codice del 1865 per togliere le controversie che potrebbero essere prodotte dalla confusione possibile col concetto della *consuetudo* del diritto romano.

E relativamente agli *usi*, essendosi promosso il dubbio che possano sorgere delle difficoltà dalla esistenza di certi usi che si mentengono in via di fatto e vengono tollerati, senza che vi si annetta alcun valore giuridico, talchè non possono considerarsi come l'espressione della coscienza giuridica popolare, la Commissione ritiene che non sia il caso di aggiungere nella legge l'indicazione di alcun requisito speciale, ritenendo che non possano mai prendersi in considerazione quegli usi che fossero contestati e che non abbiano a loro appoggio la pacifica accettazione del ceto commerciale del luogo ove sono stabiliti.

Dopo ciò la Commissione non ritiene che convenga di entrare in ulteriori distinzioni fra gli usi speciali ad una data materia, ad un dato territorio, o ad uno o più luoghi determinati, ma, sulla proposta del comm. Mancini, prende solamente appunto della riserva di esaminare, quando si tratterà della materia contrattuale, se e quali norme sieno necessarie per mettere in armonia il principio stabilito nell'art. 9 delle disposizioni generali che precedono il Codice civile, circa l'influenza delle leggi della persona o del luogo sulla validità e sulla forma dei contratti, colle massime ora scritte nel Codice di commercio.

Ritenuto da ultimo che l'espressione generale « *diritto civile* » esprima senz'altra aggiunta il concetto che la Sotto-commissione ebbe in vista di indicare colla formula « *diritto civile comune* », l'art. 1 riesce approvato nei termini seguenti:

Art. 1.

In materia commerciale, dove le leggi speciali sul commercio non dispongano, si osservano gli usi mercantili ed, in mancanza, si applica il diritto civile.

118. — Si passa all'esame delle proposte della Sotto-commissione riferibili al titolo I del Codice di commercio che tratta *dei commercianti*.

L'art. 2 del progetto riproduce l'art. 1 del Codice vigente (1), il quale sufficientemente esprime che la qualità di commerciante non si acquista che colla intenzione congiunta al fatto dell'esercizio abituale e per professione degli atti di commercio: quando la intenzione non è manifestata in modo espresso deve risultare dai fatti e su di ciò la legge nulla può disporre.

Si propone poi di aggiungere il capoverso seguente diretto a spiegare che le persone collettive e le società costituite per esercitare il commercio sono considerate come gl'individui commercianti:

Le leggi e gli usi riguardanti i commercianti valgono parimenti per le società di commercio: valgono ancora per le banche pubbliche entro i limiti del loro esercizio di commercio, salvo le leggi speciali che le riguardano.

Il comm. Mancini osserva che, a togliere le questioni che si moltiplicarono circa il duplice requisito dell'attuale art. 1 del Codice, quello cioè dell'esercizio di atti di commercio e dell'abitualità di esso, si presenta opportuna la formula del Codice germanico (2), il quale combina insieme i due elementi, l'idea dell'esercizio degli atti di commercio e quella della *professione abituale* di esso.

Convenendo poi che il carattere che distingue le società commerciali dalle società civili sia, non già la forma, ma l'oggetto a cui sono dirette, osserva che nella compilazione del Codice germanico il bisogno di comprendere espressamente le banche pubbliche era determinato dalla particolarità di alcune banche pubbliche esistenti in Germania con operazioni rivolte ad oggetti non commerciali.

Perciò, dietro la di lui proposta e sull'osservazione del sen. Cabella, che le banche pubbliche, senza bisogno di altra spiegazione, cadono fra le società commerciali, l'articolo viene accettato nei termini seguenti:

Art. 2.

Sono commercianti coloro che esercitano atti di commercio per professione abituale e le società istituite per esercitare il commercio.

(1) *Art. 1 Cod. comm.*: V. **P. I**, nota (1) a pag. 103.
(2) *Art. 4 Cod. germ.*: V. ivi.

L'osservazione del dott. Lampertico, che l'idea di *professione* contenga in se stessa il concetto dell'*abitualità*, sicchè non abbisogni a rigore l'espressione di quei due elementi, non viene accettata dalla Commissione dietro le osservazioni del Presidente, il quale mette in rilievo come non sia conveniente modificare, ove non lo imponga la necessità, una formula vigente da più di 60 anni in tutte le provincie italiane e sulla quale è ormai stabilita la giureprudenza, e come ogni modificazione possa dar origine a contestazioni che è sempre opportuno di prevenire.

Il Presidente fissa l'ordine del giorno per la tornata pomeridiana e leva la seduta alle ore 12.

Il Presidente
Alianelli.

Il Segretario
Ridolfi.

Verbale XXVIII

Seconda Tornata del 21 aprile 1870

SOMMARIO.

119. *Proposta di eliminare lo distinzione fra gli otti che* sono *e quelli che* si reputano *di commercio (art. 2 e 3 Cod. vig.).*
120. *Si respinge la proposta di omettere o di abbreviore l'enumerazione degli otti di commercio.*
121. *Si approva il n. 2 del nuovo art. 3 (art. 3 n. 1 e art. 2 n. 1 Cod. vig.).*
122. *Si delibera di mantenere la distinzione di cui sopra ol n. 119.*
123. *Si approva il n. 1 id. (art. 2 n. 1 Cod. vig.).*
124. *Osservazioni e proposte sull'ordine dell'enumerazione.*
125. *Si approva il n. 4 id. (art. 2 n. 3 Cod. vig.).*
126. *Si approva con modificazioni il n. 5 id. (art. 2 n. 8 Cod. vig.)*
127. *Si approvano i numeri 6 e 7 id. (ort. 2 n. 2 e 5 Cod. vig.).*
128. *Si approva il n. 8 id. con riserva di rivedere la redazione (art. 2 n. 4, 6 e 7 e art. 3 n. 2 Cod. vig.).*

128 bis. *Proposta di oggiunte nell'enumerazione degli atti di commercio.*

Sono presenti i Signori:
ALIANELLI, Presidente;
BRUZZO;
CABELLA;
CARNAZZA-PUGLISI;
CORSI;
COSSA;
LAMPERTICO;
MANCINI;
SELLENATI;
VIDARI;
RIDOLFI, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

119. — Si procede alla discussione dell'art. 3 del progetto della Sotto-commissione, che comprende gli articoli 2 e 3 del Codice vigente (1).

(1) *Art.* 2 e 3 *Cod. comm.*: V. **P. I**, nota (1) e pag. 100 e 72.

L'articolo 3 del progetto è formulato così:

Sono atti di commercio:

1° Le compre di derrate e di merci per rivenderle sia in natura sia dopo averle lavorate e poste in opera, o anche solo per darle in locazione (*art.* 2, *n.* 1 *Cod. vig.*),

2° Le vendite e le locazioni che il commerciante fa delle derrate e delle merci del suo commercio (*art.* 3, *n.* 1 *Cod. vig.*).

Non è atto di commercio la compra di derrate e di merci fatte per uso di famiglia in proporzione dei bisogni di questa, nè la rivendita che poscia se ne facesse sia in natura che lavorate (*art.* 1, *n.* 1 *Cod. vig.*),

3° Le compre e le vendite delle azioni di società commerciali e di banche pubbliche (*art.* 2, *n.* 17 *Cod. vig.*),

4° Le imprese di somministrazioni e di spettacoli pubblici (*art.* 2, *n.* 3 *C. vig.*),

5° Le imprese di fabbriche e di costruzioni se l'imprenditore provvede i materiali (*art.* 2, *n* 8 *Cod. vig.*),

6° Le imprese di manifatture (*art.* 2, *n.* 2 *Cod. vig.*),

7° Le operazioni di banca (*art.* 2, *n.* 5 *Cod. vig.*),

8° Tutte le obbligazioni contratte in via cambiaria e quelle ad esse assimilate dalla legge (*art.* 2, *n.* 4, 6, 7, *art.* 3, *n.* 2 *Cod. vig.*),

9° Le imprese di trasporti per terra o per acque interne e tutti i contratti correlativi (*art.* 2, *n.* 2 *Cod. vig.*),

10° Le imprese di costruzioni e le compre, le vendite e le rivendite di navi per la navigazione marittima (*art.* 2, *n.* 9 *Cod. vig.*),

11° Le compre e le vendite di attrezzi, arredi, vettovaglie, combustibili o altro per la navigazione (*art.* 2, *n.* 11 *Cod. vig.*),

12° Le spedizioni marittime (*art.* 2, *n.* 10 *Cod. vig.*),

13° Gli arruolamenti di gente di mare a servizio di navi di commercio e le convenzioni per salari e stipendi di equipaggi (*art.* 2, *n.* 13, 14 *Cod. vig.*),

14° I noleggi, i prestiti a cambio marittimo e gli altri contratti riguardanti il commercio per mare (*art.* 2, *n.* 12 *Cod. vig.*),

15° Le assicurazioni marittime anche mutue (*art.* 2, *n.* 15 *Cod. vig.*),

16° Le assicurazioni terrestri a premio: se la cosa assicurata non è oggetto o stabilimento di commercio, l'assicurazione è atto di commercio rispetto all'assicurato soltanto (*art.* 2, *n.* 15 *Cod. vig.*).

Le assicurazioni terrestri mutue sono atti di commercio soltanto se riguardano oggetti o stabilimenti di commercio,

17° Le imprese di commissioni, di agenzie e di uffici di affari (*art.* 2, *n.* 2, 3 *Cod. vig.*),

18° Le operazioni di mediazione (*art.* 2, *n.* 4 *Cod. vig.*),

19° Il conto corrente e generalmente i contratti e le obbligazioni de'commercianti se l'atto stesso non dimostra che non hanno causa commerciale (*art.* 3, *n.* 3 *Cod. vig.*).

Il PRESIDENTE accenna ai motivi che lo indussero a raccogliere in un solo articolo le disposizioni che il Codice vigente distingue in due articoli diversi. Senza disconoscere il concetto direttivo che in ciò fu seguito, egli osserva che per i diversi principj adottati nella materia cambiaria e per la necessità di attribuire la qualifica commerciale anche alla rivendita fatta da chi non è commerciante di una merce comperata a tale scopo, all'art. 3 del Codice rimarrebbe la sola disposizione del num. 3°, che nel progetto costituisce la seconda parte del n. 19° dell'articolo complessivo. Dichiara poi che la Sotto-commissione è disposta a separare quella parte dall'art. 3 per costituirne un articolo separato, ove la Commissione lo ritenga opportuno.

Il sen. CABELLA espone e giustifica il concetto della Commissione del 1865 nel distinguere gli atti di commercio che *sono* tali per loro natura, da quelli che tali si *reputano* per la presunzione derivante dalla qualità personale di chi li contrae e dalle cose che ne sono oggetto, ma la Commissione si riserva di deliberare sulla divisione dell'art. 3 del progetto, quando sieno discusse le altre questioni alle quali può dar luogo.

120. — Il prof. CARNAZZA-PUGLISI, partendo dal concetto che, comunque venga risolta la precedente proposta, è sempre certo che gli atti commerciali si distinguono nelle due specie accennate di sopra, sottopone ai riflessi della Commissione il dubbio se, trattandosi di enumerazione dimostrativa, non basti limitarla a pochi atti di ciascuna delle due specie che contengano in sè i caratteri essenziali d'entrambe, sopprimendo l'esposizione della lunga serie ora indicata, la quale per sua natura tende a divenir sempre maggiore. Così si abbrevierebbe il lavoro, e la enumerazione dimostrativa riescirebbe più perspicua.

Il PRESIDENTE osserva che la proposta sarebbe bensì conforme ai dettati della scienza, ma nell'attuale condizione di cose, dovendosi metter mano ad un Codice già esistente e da tanti anni dominante, non sarebbe lontano il timore che una parziale soppressione dell'enumerazione di cui si tratta potesse esser causa di male intelligenze e di difficoltà, a prevenire le quali può giovare il mantenerla.

Alle idee del PRESIDENTE si associano il comm. BRUZZO ed il

dott. Lampertico, e la proposta è respinta dalla maggioranza della Commissione, avvertendo però il prof. Vidari che, a suo avviso, l'enumerazione avrebbe dovuto omettersi completamente.

121. — Sopra proposta del prof. Vidari la discussione è ora portata sull'idea già manifestata dal Presidente, che anche la vendita di merci comperate da chi non è commerciante con intenzione di rivenderle costituisca un atto di commercio. Sebbene a questa conclusione debba portare anche attualmente l'interpretazione del n. 1° dell'art. 2 del Codice di commercio, ciò diede però luogo a delle questioni, ed il proponente ritiene opportuno che nella revisione del Codice vi si provveda.

Il Presidente, aderendo a questa idea, e nella vista di porre in atto lo scopo del proponente, sottopone il seguente emendamento al n. 2° dell'art. 3 del suo progetto:

2°. Le vendite e le locazioni che si fanno da chi ha acquistato le merci o le derrate a questo scopo.

La Commissione approva, e sopra proposta del comm. Mancini approva altresì che il capoverso del detto n. 2° venga modificato come segue:

Non è atto di commercio la compra di derrate o di merci fatta per i bisogni della famiglia, nè la rivendita che poscia se ne facesse.

122. — Il sen. Cabella, ritornando al concetto seguito dal Codice vigente nel distinguere in due separati articoli gli atti di commercio, propone che si deliberi fin d'ora di collocare in un articolo separato la seconda parte del n. 19° dell'art. 3 del progetto della Sotto-commissione.

La Commissione approva e si fa riserva di stabilirne la redazione definitiva.

123. — Relativamente al n. 3° del detto art. 3 del progetto della Sotto-commissione, il Presidente ricorda il dubbio altra volta elevatosi (1) se la compra o la vendita dei titoli del debito pubblico

(1) Vedi P. I, n. 77 *Verb.*

costituisca un atto di commercio. Ricorda pure che la questione fu agitata anche recentemente dalla giurisprudenza, ed osserva che, introducendo la distinzione fra la compra fatta per iscopo di rivendita, e quella fatta per motivo diverso, potrebbesi adottare una formula che sciogliesse le difficoltà.

Il sen. Cabella mette in luce perchè la Commissione del 1865 abbia compreso tra gli atti di commercio le compre e le vendite delle azioni di società commerciali (art. 2, n. 17°). In esse concorrono due operazioni che hanno carattere commerciale tanto per chi, vendendo, scioglie per parte sua i rapporti che lo legano alla società commerciale, quanto per chi, comprando l'azione, contrae eguali rapporti ed entra nella società. — Ma nella contrattazione dei titoli del debito pubblico di null'altro si tratta che dell'acquisto di un'azione creditoria verso lo Stato, e tale affare comincia allora solo ad assumere carattere commerciale quando nell'acquisto esista lo scopo della rivendita e del conseguente profitto.

Accettando queste idee, il dott. Lampertico osserva che, sebbene, sotto il più vasto concetto della parola *merce*, l'operazione di chi compra titoli del debito pubblico per rivenderli potrebbe forse essere compresa nell'espressione del n. 1° dell'articolo in discussione, tuttavia ciò può dar luogo a grave dubbio. Considerando inoltre che il bisogno di una più esplicita dichiarazione si è manifestato anche alla Commissione che discusse a Norimberga il Codice di commercio germanico, che ne fece esplicita dichiarazione nell'art. 271, sembra all'esponente di dover proporre che al detto n. 1°, come luogo più opportuno del n. 3°, si aggiunga eguale menzione aggiungendovi anche per parità di ragione gli altri titoli di credito circolanti in commercio.

Il prof. Carnazza Puglisi osserva che nelle operazioni aventi per oggetto i titoli del debito pubblico esiste sempre un elemento di speculazione, e quand'anche esse siano fatte per l'investita del proprio danaro e senza scopo di rivendita, si avrà sempre un impiego in cosa suscettibile di variazione, sicchè a quell'affare è essenziale l'idea della speculazione e quindi quella della commercialità dell'atto.

Perciò l'esponente si troverebbe condotto a ritenere che sia necessario di eliminare il requisito dello scopo di rivendita.

Ma sull'osservazione del sen. Cabella, che la variabilità del valore è comune a tutte le merci e che non per questo alla commercialità

di una compera di merci si richiede meno l'intenzione di rivenderle, la Commissione accetta la proposta LAMPERTICO ed approva la redazione del n. 1° dell'art. 3, da lui modificato come segue:

Art. . . .

Sono atti di commercio

1°. Le compre di derrate o di merci per rivenderle sia in natura, sia dopo averle lavorate e poste in opera od anche solo per darle in locazione, e parimente la compra per rivendita di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio.

124. — Avendo accennato l'on. MANCINI al desiderio che nella serie degli atti annoverati nell'articolo in discussione fosse introdotto un ordine diverso, il PRESIDENTE osserva che, meditando sugli esempi di atti di commercio che si leggono così nel nostro Codice che in quelli di altre nazioni, è chiaro che sotto la parola commercio si comprendono così l'industria degli scambi come la manifattrice e quella de'trasporti: sono pure considerati atti di commercio alcuni atti ausiliarii di dette industrie come la senseria: con ciò pare a lui poter giustificare i mutamenti che la Sotto-commissione ritenne di dover operare in quanto all'ordine complessivo, e gli pare che non siasi perduto di vista quell'ordine logico che nella grande varietà dei casi si presentava possibile col raggruppare nei primi otto numeri quegli atti che possono cadere sotto il concetto generale degli scambi e delle manifatture, nei sei numeri successivi quelli relativi ai trasporti, e negli ultimi i contratti coadiutorj al commercio ed i contratti che solo per presunzione ritengonsi commerciali. Fa osservare ancora che nella redazione proposta si è rimosso lo sconcio, che presenta il Codice, di congiungere le imprese di manifatture e quelle di commissioni e di trasporti (art. 2, n. 2), le operazioni di cambio e quelle di senseria (n. 4), ma dichiarasi disposto ad accettare quell'ordine diverso che la Commissione, dopo discussi i singoli numeri, crederà di preferire.

125.— Il n. 4° viene accettato come proposto, cioè nei termini seguenti:

4°. Le imprese di somministrazioni e di spettacoli pubblici.

126. — Nell'intendimento di prevenire le difficoltà che potessero verificarsi nel caso che l'imprenditore somministri *solo in parte* i materiali, il n. 5° viene modificato come segue:

5°. Le imprese di fabbriche e di costruzioni, se l'imprenditore provvede materiali.

127. — Si adottano quindi senza osservazioni i due numeri seguenti:

6°. Le imprese di manifatture.
7°. Le operazioni di banca.

128. — Relativamente al n. 8°, che dice atti di commercio *tutte le obbligazioni contratte in via cambiaria e quelle ad esse assimilate dalla legge*, il comm. MANCINI propone che si adotti una redazione più breve la quale accenni alle *obbligazioni cambiarie*, e si tenga sospesa la redazione della seconda parte fino a che possano con maggior precisione indicarsi le obbligazioni che saranno equiparate alla cambiale.

Il prof. VIDARI propone il dubbio se veramente tutte le obbligazioni cambiarie debbano qualificarsi per atti di commercio. Egli osserva che assai sovente la cambiale funge di mezzo di pagamento nei rapporti contrattuali affatto estranei al commercio. Uno studioso compera dei libri e, non volendo pagarli a pronti contanti, rilascia una cambiale. Ora che abbiamo eliminato il carattere di documento comprovante il cambio traiettizio, ed abbiamo ridotta la cambiale alla condizione di semplice obbligazione letterale, ogni carattere commerciale è sparito, e non vi è quindi ragione perchè l'atto cambiario debba considerarsi per se solo rivestito della natura di atto di commercio.

Il comm. CORSI, non dissimulandosi la gravità della questione, osserva che in appoggio dell'idea accennata dal prof. VIDARI sta il fatto che in Germania la legge di cambio non è compresa nel Codice di commercio, locchè potrebbe spiegarsi con questo, che gli effetti speciali attribuiti alla cambiale siensi ritenuti indipendenti affatto dalla natura di atto di commercio. Se ciò non fosse, potrebbe facilmente accadere che un privato il quale mai fece un atto di commercio, ma rilasciò parecchie cambiali per affari puramente

civili, venisse per ciò solo ritenuto commerciante e sottoposto alle conseguenze che riflettono i commercianti, tra le quali quella del fallimento.

Queste idee incontrano opposizione per parte del PRESIDENTE, del sen. CABELLA, del comm. MANCINI, del cons. SELLENATI, del prof. CARNAZZA-PUGLISI, del comm. BRUZZO e del dott. LAMPERTICO, i quali sostanzialmente osservano:

che la natura commerciale è insita nella qualità di titolo di credito eminentemente destinato alla circolazione, che appartiene indubbiamente alla cambiale;

che il beneficio principale che si ebbe di mira nell'estendere l'efficacia del titolo cambiario consiste nell'aver eliminata ogni distinzione fra i titoli cambiari di natura civile e quelli di natura commerciale, sottoponendoli tutti alle gravi conseguenze della competenza speciale, della solidarietà e dell'arresto personale finchè e qualora quest'ultima istituzione sussista;

che motivi particolari di locale opportunità impedirono che la legge di cambio venisse compresa nel Codice di commercio germanico, il quale però accenna di averla come una sua parte integrante col riferirsi ad essa e nell'art. 2 e nell'art. 305 (1);

che, allo scopo di sopprimere ogni differenza fra il titolo cambiario di natura civile e quello di natura commerciale, venne dichiarata non più necessaria l'indicazione della *causa debendi*,

che infine il pericolo accennato riguardo ad un debitore cambiario per affari puramente civili, o non sussiste perchè difficilmente potrà ritenersi in tal caso l'abitualità dell'esercizio di atti di commercio, o, se sussistesse, sarebbe una conseguenza spontaneamente

(1) Art. 2 *Cod. germ.*: « Da questo codice nulla viene immutato nelle disposizioni della legge di cambio germanica. »

Art. 305 *Id.*: « Per carte amesse all'ordine e cedibili mediante girata (*art. 301-304*) valgono, riguardo alla forma della girata, alla legittimazione del portatore ed all'indagine di tale legittimazione, come pure riguardo all'obbligo del possessore a rilasciarle, le medesime disposizioni che per le cambiali si contengono negli art. 11-13, 36 e 74 della legge generale di cambio germanica.

» Se le carte indicate nell'art. 301 andarono smarrite, si applicheranno, riguardo all'ammortizzazione, le disposizioni date dall'art. 73 della legge generale di cambio germanica. L'ammortizzazione delle carte indicate nell'art. 302 si regola secondo le leggi del paese ».

voluta da chi prescelse quel modo di obbligazione e ne fece uso con tanta frequenza, sebbene dovesse conoscerne le conseguenze, forse perchè volle approfittare di benefici che senz'essa non avrebbe ottenuti.

Il prof. VIDARI soggiunge che in questo modo si confondono i caratteri economici del titolo cambiario colla forma estrinseca e col rigore delle conseguenze che vi sono connesse; ma queste non possono modificare la natura dell'atto, e la natura commerciale è certo indipendente dalla qualità di titolo circolante, se anche la legge francese del 1865 tolse perfino allo *chèque* l'indole commerciale.

A ciò si oppone dal comm. MANCINI che la legge francese è in armonia colla legislazione ivi vigente in affari cambiari ed ebbe per iscopo di costituire per lo *chèque* una condizione eccezionale, e che, nell'argomento di cui si tratta, conviene aver riguardo al carattere determinato dalle conseguenze giuridiche dell'atto cambiario, che hanno appunto per iscopo di attuarne il concetto economico che è quello di costituirne un titolo di credito individuale di sicura efficacia.

Chiusa la discussione, la Commissione approva il n. 8° come proposto e colla riserva accennata dal comm. MANCINI.

128 *bis*. Come oggetto di studio e di discussione, il comm. MANCINI espone il desiderio che nell'enumerazione degli atti di commercio si comprendano gli oggetti seguenti:

1. I pegni e i depositi per causa di commercio o presso stabilimenti commerciali;
2. Le fideiussioni di obbligazioni commerciali;
3. Le imprese editrici, tipografiche o librarie.

Annunciato dal PRESIDENTE l'ordine del giorno per la tornata di domani, la seduta è chiusa alle ore 6 pomeridiane.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI.

Verbale XXIX

Prima Tornata del 22 aprile 1870

SOMMARIO.

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Cabella;
Carnazza-Puglisi;
Corsi;
Cossa;
Lampertico;
Mancini;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 9 $^1/_4$ antimeridiane.
I verbali delle due tornate di ieri sono letti ed approvati.

129. — Per la redazione dei quesiti da proporsi alle Camere di commercio delle principali città marittime del Regno riguardo alle

modificazioni da introdursi nel libro II del Codice, giusta quanto venne deliberato nella tornata del 20 corrente (n. 113, *Verb.*) la Commissione conferisce mandato al PRESIDENTE ed al senatore CADELLA.

130. — Relativamente al num. 9° dell'art. 3 del progetto della Sotto-commissione che, riportando la seconda parte del n. 2° dell'art. 2 del Codice vigente, dichiara atti di commercio *le imprese di trasporti per terra o per* **acque interne e tutti i contratti correlativi**, il PRESIDENTE accenna, che alla generica espressione di *trasporti per acqua* credette di dover sostituire la formula suespressa per distinguere i trasporti, dei quali qui trattasi, dai trasporti per mare, e per far comprendere, evitando ripetizioni, che anche i contratti correlativi a tali trasporti vanno regolati secondo i principj del libro II. Questo bisogno sembravagli determinato dalla considerazione che, essendo in fronte al libro II la rubrica DEL COMMERCIO MARITTIMO e non essendovi fatta menzione, che in un solo caso (art. 449 (1)), dell'applicabilità delle sue disposizioni anche alla navigazione per laghi, fiumi e canali, potrebbe sorgere dubbio rispetto a tutti gli altri.

Ben disposto a sostituire alla denominazione di *acque interne* quella di *laghi, fiumi e canali*, il PRESIDENTE osserva che ogni aggiunta sarebbe superflua, ed ogni dubbio sarebbe levato se la Commissione credesse di adottare l'avviso che la rubrica del libro II potesse formularsi in guisa da comprendervi anche la navigazione per laghi, fiumi e canali. Con ciò si seguirebbe l'esempio di altri Codici che ritennero opportuno di rendere più estesa la rubrica del libro II del Codice francese, e si corrisponderebbe alla necessità di mettere in luce che le norme, le quali debbono regolare il commercio di navigazione non marittima, vanno desunte dalle regole stabilite nel libro II.

La Commissione accede a questa idea, e, dopo una lunga disa-

(1) *Art.* 449 *Cod. comm.*: « L'assicurazione può essere fatta sulle dette cose o sopra parte di esse, unitamente o separatamente.

Può essere fatta in tempo di pace o in tempo di guerra, prima del viaggio o durante il viaggio della nave.

Può essere fatta per la sola andata o per il solo ritorno, o per l'andata e il ritorno; per il viaggio intiero o per un determinato tempo; per tutti i viaggi e trasporti per mare, laghi, fiumi e canali ».

mina delle varie formule proposte, adotta che la rubrica del libro II del Codice debba essere espressa come segue:

DEL COMMERCIO MARITTIMO E DELLA NAVIGAZIONE.

131. — Di conseguenza alla deliberazione precedente, si adottano concordemente i seguenti capoversi dell'articolo in discussione:

9°. Le imprese di trasporti per terra o per acqua;

10°. Le imprese di costruzioni e le compre, le vendite e le rivendite di navi;

12°. Le spedizioni marittime;

14°. I noleggi, i prestiti a cambio marittimo e gli altri contratti riguardanti il commercio di mare e la navigazione.

132. — Accettandosi l'aggiunta della parola « *combustibili* » proposta dal Relatore al n. 11° dell'art. 2 Cod. vig., perchè richiesta dalle attuali condizioni della navigazione, il testo ne rimane, per migliore redazione, modificato come segue:

11°. Le compre e le vendite di attrezzi, arredi, vettovaglie, combustibili od altri oggetti di armamento per la navigazione.

133. — Nello stesso scopo di generalizzare le disposizioni relative alla navigazione si adotta di sopprimere nel n. 13° *prog.* la indicazione « *gente di mare* ». Essendosi poi sollevato dal prof. CARNAZZA-PUGLISI il dubbio se debba conservarsi la duplice dizione « *gli arruolamenti* » e « *le convenzioni per salari e stipendi di equipaggi,* » mentre tali convenzioni, seppur separate, non appariscono che come un supplemento dell'atto di arruolamento, la Commissione, sul richiamo del sen. CABELLA alla relazione che ha la formula attuale coll'art. 343 (1)

(1) *Art.* 343 *Cod. comm.:* « Le persone componenti l'equipaggio sono il capitano o padrone, gli uffiziali, i marinai e i mozzi indicati nel ruolo dell'equipaggio formato nel modo stabilito dai regolamenti.

Il ruolo deve indicare i salari o la parte di utili dovuti alle persone dell'equipaggio. Le altre condizioni dell'arruolamento possono risultare dal ruolo o da convenzioni particolari ».

del Codice, e nella mira costante di non introdurre modificazioni che non siano strettamente necessarie e che possano dar luogo ad erronee supposizioni nella pratica, accetta il capoverso di cui trattasi nei termini seguenti:

13°. Gli arruolamenti di persone a servizio di navi di commercio e le convenzioni per salari e stipendi di equipaggi.

134. — Restano approvati dopo esame, ma senza discussione, i capoversi seguenti:

15°. Le assicurazioni marittime anche mutue;

17°. Le imprese di commissioni, di agenzie e di uffizi di affari;

18°. Le operazioni di mediazione.

135. — Il comm. Mancini avverte che l'inciso del n. 16° del progetto, nel determinare quando l'assicurazione sia atto di commercio per l'assicuratore soltanto, si riferisce alla disposizione dell'art. 91 del Codice, ove è ammessa la possibilità di un contratto avente il carattere commerciale per uno e non per l'altro contraente. Nella riserva di proporre alla Commissione, quando verrà in discussione quell'articolo, la questione se ed in qual modo ciò sia fondato nei principj giuridici, l'on. esponente dichiara di non far ora opposizione all'adozione del presente inciso, purchè però rimangano impregiudicate le deliberazioni da prendersi sull'art. 91.

Con questa riserva la Commissione adotta il seguente capoverso:

16°. Le assicurazioni terrestri a premio; se la cosa assicurata non è oggetto o stabilimento di commercio, l'assicurazione è atto di commercio rispetto all'assicuratore soltanto; le assicurazioni terrestri mutue sono atti di commercio soltanto se riguardano oggetti o stabilimenti di commercio.

136. — Il num. 19° dell'art. 3 del progetto, che giusta una precedente deliberazione (n. 122, *Verb.*) deve formar parte di separato articolo, offre occasione al comm. Mancini di sottoporre ai riflessi della Commissione alcuni dubbi sul fondamento logico e

giuridico della presunzione in esso stabilita e sulle conseguenze che ne derivano. Dopo che nell'articolo 3, che si sta esaminando, la Commissione, per determinare in che consista l'atto di commercio, addivenne ad una esemplificazione dei principali tra essi, l'esponente dubita se logicamente convenga l'accennare alla possibilità che atti, spogli completamente delle caratteristiche che rivestono gli atti enumerati, possano tuttavia assumere la qualifica commerciale per la qualità della persona che li contrae, come se anche il commerciante non si trovasse nella continua necessità di conchiudere giornalmente molti atti puramente civili, come se al cospetto dei principj generali del diritto la condizione di commerciante non costituisse una eccezione alla condizione generale di cittadino, e non reggesse per la prima conseguentemente la norma della interpretazione restrittiva.

Ora poi che, per le modificazioni introdotte nella legislazione commerciale, vediamo scomparire i due primi fra i casi di atti commerciali determinati dalla qualità della persona che li contrae ch'erano enumerati nell'art. 3 del Codice vigente, potrebbesi presentare meritevole di esame il quesito se sussista la necessità di mantenere il terzo.

Ma, pur astenendosi dal portare la discussione sopra un campo sì vasto, l'on. esponente ritiene che la Commissione non debba passare innanzi alla disposizione del detto art. 3, senza dare una soluzione al dubbio se la presunzione per cui si reputano atti di commercio tutti i contratti e le obbligazioni dei commercianti che non portino espressa una causa diversa, possa almeno ammettere la prova del contrario.

Il prof. Carnazza-Puglisi sostiene la necessità che la presunzione di cui trattasi sia conservata nel Codice, e suffraga il suo assunto con argomenti dedotti dallo svolgimento storico della legislazione commerciale e dai principj giuridici per i quali il diritto commerciale, anzichè un *jus speciale*, dee considerarsi come un *jus singulare* che serve di regola generale per quelli che volontariamente ad esso si sottopongono. Lo suffraga pure con esempi desunti dalla nostra legislazione positiva e dalle gravi conseguenze che potrebbero derivare dalle contestazioni sulla natura commerciale delle obbligazioni di donne maritate esercenti il commercio, o di minori abilitati ad esercitarlo.

Il sen. Cabella aggiunge che la presunzione della quale si tratta è necessaria nei rapporti della persona del commerciante e del suo patrimonio, ed è indispensabile nei rapporti dei suoi creditori. La personalità del commerciante si sostanzia nel suo patrimonio, almeno mobiliare, e quindi, quando non siavi una espressa dichiarazione in contrario, quella personalità e quel patrimonio deve senza limite rispondere delle di lui obbligazioni. Nei rapporti poi del commerciante verso i suoi creditori, per la necessaria parificazione di essi dinanzi alla catastrofe del fallimento, e per l'efficacia delle loro azioni, è di suprema necessità che esista una marcata differenza fra le obbligazioni commerciali e le obbligazioni puramente civili, e che questa differenza non possa dar luogo a contestazioni, che sarebbero inevitabili e frequentissime, ove si ammettesse la prova in contrario della presunzione di commercialità delle obbligazioni che non contengono in sè l'indicazione di una causa civile.

Anche il Presidente si associa all'avviso del sen. Cabella. Il concetto di abituale professione di cui si è rivestito il commerciante e le disposizioni speciali ammesse dalla legislazione circa la prova in materia commerciale; la necessità di prevenire e di evitare eccezioni d'incompetenza, di cui le conseguenze sono gravissime anche per le attuali forme di procedura; la opportunità ancora di allontanare ciò che può minorare il credito del commerciante, che sarebbe gravemente pregiudicato ogniqualvolta potesse ingenerarsi nella piazza l'idea che la veste commerciale di ogni obbligazione possa stracciarsi ad ogni momento con una prova di causale diversa; la protezione che, anche in materia civile (art. 1120, 1121 (1) Cod. civ.), è accordata all'obbligazione che risulta dal documento anche senza indicazione della causa; la considerazione che dipende dal commerciante l'esprimere nel documento il titolo non commerciale del credito, e così evitare di incorrere nelle conseguenze che la legge gli addita risultanti dal suo silenzio; il danno enorme che risentirebbe il commercio in generale se le obbligazioni commerciali trasmissibili con girata non fossero circondate

(1) *Art.* 1120 *Cod. civ.*: « Il contratto è valido quantunque non ne sia espressa la causa ».

» 1121 *id.*: « La causa si presume sino a che non si prova il contrario ».

di sufficiente garanzia; tutto ciò induce il PRESIDENTE a portare avviso che la presunzione in discorso non ammetta prova in contrario.

All'opinione espressa dall'on. MANCINI si associa pienamente il prof. VIDARI, e il comm. CORSI e il comm. BRUZZO dividono l'avviso degli opponenti.

Il PRESIDENTE osserva che, poichè una sì grave questione venne sollevata da uomini sì competenti, in seno ad una Commissione legislativa, sarebbe assolutamente inopportuno il lasciarla indecisa, e perciò, essendo l'ora inoltrata, il seguito della discussione è rimesso alla tornata pomeridiana.

La seduta è levata alle ore 12 e $^3/_4$ pomeridiane.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI.

Verbale XXX

Seconda Tornata del 22 aprile 1870

SOMMARIO.

137. *Non si ammette la prova contraria alla presunzione di commercialità dei contratti ed obbligazioni del commerciante (art. 3 n. 3 Cod. vig.) e si approva il nuovo art. 4.*
138. *Si mantiene la determinazione dei libri di commercio che debbono tenersi dal commerciante (art. 16 Cod. vig.).*
139. *Si stabilisce da quando decorra il termine decennale per la conservazione dei libri di commercio (art. 21 Cod. vig.).*
140. *Si formula l'aggiunta deliberata al n. 71,* Verb. *(art. 18, 19 Cod. vig.).*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Cabella;
Carnazza-Puglisi;
Corsi;
Cossa;
Lampertico;
Mancini;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

137. — Si continua a discutere sulla questione, se per la presunzione stabilita nel n. 3° dell'art. 3 del vigente Codice di commercio debbasi ammettere od escludere la prova del contrario.

Il comm. Mancini sostiene che la legge non può aver inteso di escludere la facoltà di dimostrare che, in onta alla presunzione, l'obbligazione è di natura civile. Ciò sarebbe in opposizione coi principj del diritto civile, non meno che colle deliberazioni finora adottate dalla Commissione.

Gli art. 1119 al 1122 (1) del Codice civile regolano le conseguenze delle obbligazioni senza causa, o aventi causa falsa od illecita, e, pur mantenendo la validità del contratto quand'anche la causa non sia espressa, stabiliscono che la causa si presume, ma che è sempre ammessa la prova in contrario.

Sia pure che per parità di principio la presunzione della validità ed efficacia del titolo si accetti anche nelle materie commerciali, sia pure, e con ciò molto concedesi, che per dare al titolo maggiore effetto si mantenga la presunzione della commercialità delle obbligazioni di un commerciante che non additano una natura diversa, avremo sempre che, trasportando nel campo commerciale i suaccennati principj di diritto civile, devesi per lo stesso motivo della parità di trattamento acconsentire la conseguenza, che però resti sempre libera la prova della causa vera dell'obbligazione in contrapposto a quella apparente dall'atto, e che quindi la presunzione di commercialità sia una *praesumptio juris tantum,* e non una *praesumptio juris et de jure.*

Per ammettere una deduzione contraria, per introdurre nel diritto commerciale una innovazione sì radicale, una eccezione sì grave ai principj del diritto civile, occorrerebbe di poter addurre una ragione di pubblico interesse che renda ciò indispensabile. — Ma questa ragione evidentemente ci manca ed abbiamo invece una inesplicabile contraddizione in ciò che, quantunque la prova del contrario sia molto più malagevole nel campo delle prove concesse dal diritto civile, che non in quello delle prove acconsentite nelle materie commerciali, pur tuttavia per queste sarebbe vietata, restando sempre concessa negli affari civili.

(1) *Art.* 1119 *Cod. civ.*: « L'obbligazione senza causa, o fondata sopra una causa falsa od illecita non può avere alcun effetto ».
» 1120 e 1121 *id.*: V. nota (1) a pag. 29.
» 1122 *id.*: « La causa è illecita quando è contraria alla legge, al buon costume o all'ordine pubblico ».

Ma anche le precedenti deliberazioni della Commissione si oppongono, a parere dell'esponente, all'assunto di escludere la prova in contrario alla presunzione di cui si tratta. Nei primi 18 numeri dell'art. 3 del progetto della Sotto-commissione si enumerarono parecchi casi di obbligazioni commerciali desunte dalla natura intrinseca di esse; ma in nessuno di quei casi si è detto di chiudere la bocca a chi volesse provare che un dato affare, proposto come commerciale perchè conforme ai caratteri ivi delineati, riveste invece caratteri diversi per i quali debba uscire dalla serie degli atti di commercio e cousiderarsi come affare civile. Non essendo ragionevole l'adottare una misura diversa per casi corrispondenti, sembra che la Commissione debba trovarsi nella necessità, o di sopprimere la formola rigorosa nel caso di commercialità presunta per la qualità della persona obbligata, o di estenderla anche a tutti i casi di commercialità determinata dalla natura dell'atto.

A queste ragioni l'esponente ritiene doversi aggiungere anche una elevata considerazione di moralità, quella che, ove vogliasi escludere espressamente la prova in contrario, non sarà possibile di far valere le eccezioni di simulazione, di dolo, e quelle desunte dai citati art. 1119-1122 del Codice civile, locchè verrebbe a consacrare fra negozianti, quando sieno coperte dall'espressione di una causa commerciale lecita, le obbligazioni derivanti dalle cause più turpi che sono immeritevoli di qualsiasi protezione della legge.

Avverte ancora che la questione cade essenzialmente su ciò che risulta espresso dalle parole dell'atto, sulla formula con cui fu indicata la causa dell'obbligazione e che non è facile di comprendere come vogliasi fra commercianti introdurre un rigorismo maggiore di espressioni e di formule che nelle materie civili, quando è di fatto che gli affari commerciali avvengono colla celerità loro propria e che gli atti civili possono essere concepiti e studiati a tutt'agio.

Nello scopo inoltre di consolidare il credito del commerciante dovrebbesi agevolare e non render difficile la separazione delle obbligazioni civili dalle obbligazioni commerciali, le quali hanno principalmente per oggetto il di lui patrimonio commerciale. Non omette poi di rammentare che la giurisprudenza francese e patria si è pronunciata nel senso di ammettere la prova, e che quindi la proposta aggiunta di un espresso divieto porterebbe una profonda e radicale innovazione nella condizione giuridica attuale.

E, da ultimo, se il complesso delle disposizioni finora adottate in massima dalla Commissione tendono a rendere più severa la sanzione dell'inadempimento degli obblighi commerciali, non si vede perchè ora vogliansi accrescere i pericoli che circondano il negoziante coll'esporlo a conseguenze che non sono necessariamente connesse all'intrinseca natura dei suoi atti.

Per tutte queste ragioni il comm. MANCINI propone che, sia con espressa riserva, sia con un semplice richiamo alle citate disposizioni del Codice civile, si renda manifesto che la presunzione stabilita nell'articolo in discussione ammette la prova del contrario.

Il prof. CARNAZZA PUGLISI si oppone alle conclusioni del preopinante. Egli osserva che la presunzione di cui si tratta fu adottata anche dal Codice germanico (1), e che gli argomenti addotti non suffragano la tesi che quando un commerciante ha rilasciato una obbligazione senza indicazione di causa diversa e quindi presunta commerciale, egli debba essere ammesso a provare in altro modo che la causa è civile. — Le disposizioni degli art. 1119 e seg. del Codice civile non potevano togliere l'adito alla prova del contrario della presunzione ivi stabilita, perchè essa riguarda nientemeno che l'esistenza dell'obbligazione, ma, nella posizione della quale or si tratta, la presunzione non ha altro effetto che quello di dare all'obbligazione una forma, un carattere esterno che non ne tocca l'esistenza, ma solo le attribuisce una efficacia maggiore. — La legge civile non poteva giustamente vietare la prova della legale inesistenza delle obbligazioni ad onta della presunzione generale di validità, ma la legge di commercio trovasi nella necessità di togliere di mezzo una quantità di questioni che, sebbene dirette a mutar solo la forma delle obbligazioni, recano nondimeno gravissime conseguenze a danno del credito commerciale che tanto abbisogna di essere rinforzato. — Questo saggio intendimento condusse la Commissione ad escludere in materia cambiaria tutte le eccezioni che potessero mettere in contingenza l'efficacia giuridica della cambiale, non ammettendosi neppure la prova della simulazione, perchè si è

(1) *Art. 274 Cod. germ.*: « Nel dubbio si risguardano i contratti conchiusi » da un commerciante siccome appartenenti all'esercizio della sua impresa com- » merciale.

» I chirografi sottoscritti da un commerciante si risguardano come sottoscritti » nell'esercizio del suo commercio, qualora dagli stessi non emerga il contrario ».

temuto di compromettere quella tranquilla fiducia che è condizione essenziale del credito individuale. — Per identità di motivi lo stesso principio deve adottarsi per le obbligazioni commerciali in generale, giacchè il solo ammettere, che possa contestarsi la natura commerciale di esse, espone il possessore a lunghe ed intricate questioni, senz'altro effetto che quello di far determinare qual giudice sia competente a conoscerne, locchè distruggerebbe il credito.

Il sen. Cabella osserva che la questione fu portata dall'on. Mancini in un campo troppo vasto. — La disposizione, sulla quale si discute, suppone l'esistenza dell'obbligazione, e la presunzione ivi stabilita ne riguarda solamente la qualità. Se l'obbligazione non esistesse, se la causa ne fosse illecita o falsa, nessuno certo vorrà precludere al debitore l'adito a dimostrarlo, giacchè la legge dice soltanto che si presume la commercialità delle obbligazioni emesse da un commerciante senza esprimere che hanno una qualità diversa. — Il commerciante è rivestito d'una qualità, che, mentre gli accorda certi vantaggi, lo sottopone nel tempo stesso a certe sanzioni speciali. — Questi vantaggi e queste sanzioni dobbiamo mantenere se non vogliamo nuocere gravemente al credito che è l'anima della vita commerciale.

Il comm. Mancini, replicando alle osservazioni del sen. Cabella, comincia dal prendere atto delle limitazioni che le di lui dichiarazioni apportano all'opinione contraria in quanto non si contesta che alle obbligazioni commerciali si applichino le disposizioni degli art. 1119-1122 del Codice civile, ma osserva che non sempre queste danno fondamento ad una eccezione che distrugga l'esistenza dell'obbligazione. Bensì talvolta ne modificano soltanto la qualità o la causa potendo anche, fra due cause egualmente lecite di un'obbligazione di non contestata validità, variare soltanto la misura degli effetti come se, per esempio, si contendesse pel pagamento di una somma a titolo di deposito, e si opponesse la diversa causa di una compra-vendita per farla dichiarare risoluta colla semplice perdita della caparra. — Se quindi il debitore ha facoltà di opporre una causa diversa, perchè vorremo impedirgli di opporre la causa civile allorchè viene chiamato in giudizio per un preteso titolo commerciale? — Si osservi però che non solo l'obbligato, ma anche il creditore può avere talvolta interesse a sostenere la causa civile dell'obbligazione in luogo della causa commerciale, se, per esempio,

il credito fosse prescritto per la legge di commercio, e non lo fosse per la legge civile. — Nè ciò potrà certamente dar luogo a dubbiezza. Come dunque ricusare la stessa conclusione nel caso opposto?

Agli argomenti addotti dal prof. Carnazza-Puglisi il comm. Mancini oppone che il principio adottato in materia cambiaria costituisce una eccezione per la specialità dell'interesse ch'era connesso alla maggior possibile efficacia del titolo cambiario, e, come eccezione, conferma la regola. — Aggiunge poi che il Codice germanico non esprime il divieto della prova contraria, e che la maggioranza della conferenza di Norimberga accettò la seconda parte dell'art. 274 con riguardo speciale alle obbligazioni scritte, sicchè l'argomento non avrebbe applicazione alle obbligazioni verbali.

Riassume i propri concetti considerando che la questione propriamente suppone il silenzio del contratto circa la causa dell'obbligazione del commerciante. Ora, ben può equipararsi un tal caso a quello in cui la causa sia espressa per la regola *eadem est vis taciti quam expressi.*

Ma se indubitatamente sarebbe lecito all'obbligato far la prova per escludere la causa espressa, e sostituire alla medesima una causa diversa, non si comprende come un eguale diritto ei non possa esercitare di fronte ad un titolo silenzioso.

A quest'ultima osservazione il sen. Cabella oppone che nel caso raffigurato reggerebbe sempre il principio che contro ciò che risulta dal documento non sarebbe ammissibile la prova testimoniale.

Discussa per tal modo completamente la questione, il Presidente osserva che il solo fatto di essersi sollevato un dubbio sì grave sull'interpretazione della disposizione dell'art. 3, n. 3° del Codice vigente, dimostra la necessità di risolverlo con una espressa disposizione di legge, e a tale concetto si associa la Commissione.

La proposta di aggiungere alla formola attuale la disposizione espressa che resta *esclusa la prova in contrario*, solleva il dubbio se possa esserne pregiudicata la questione sull'ammissibilità o meno delle altre eccezioni che toccano all'esistenza od alla sostanza dell'obbligazione, e perciò con una maggioranza di *sei* voti contro *quattro* viene adottata, per un articolo che dovrà far seguito all'art. 3 del progetto della Sotto-commissione, la formula proposta dal prof. Carnazza-Puglisi nei termini seguenti:

Art. 4.

Si reputano atti di commercio il conto corrente, e generalmente i contratti e le obbligazioni dei commercianti. Tale presunzione cessa nel solo caso che risulti altrimenti dall'atto stesso.

138. — Si procede all'esame del titolo II del libro I del Codice di commercio vigente.

Il prof. VIDARI propone allo studio della Commissione il quesito se il sistema adottato dal Codice germ. (1) e più precisamente ancora dal progetto svizzero (2), di lasciare al libero apprezzamento del commerciante il conoscere quali libri sieno necessari per dare un esatto conto dei suoi affari commerciali e della sua situazione finanziaria, non sia preferibile al sistema del nostro Codice di prescrivere in tutti i casi la tenuta di tre libri tassativamente determinati. — Il proponente si manifesta favorevole al primo dei due sistemi ed avvisa che nel Codice debba esprimersi in genere l'obbligo del commerciante di tenere in evidenza lo stato dei suoi affari e della sua sostanza pel motivo che ciò è di suo essenziale interesse, e che colla ingiunzione di certi libri si corre rischio di richiedere più di ciò che è necessario, ovvero di accontentarsi di molto meno di ciò che è indispensabile, secondo la natura dei singoli affari, a raggiungere lo scopo della legge.

Contrario avviso esprime il prof. CARNAZZA-PUGLISI movendo dalle considerazioni che, per adottare un sistema diverso da quello che da tanti anni è entrato nelle nostre abitudini, converrebbe che fosse dimostrato che il sistema stesso è difettoso, mentre invece i tre libri richiesti dal nostro Codice bastano certamente a far co-

(1) *Art.* 28 *Cod. germ.*: « Ogni commerciante è in obbligo di tenere libri dai » quali si possano rilevare completamente i suoi affari di commercio e lo stato » della sua sostanza.

» Egli è obbligato a conservare le lettere commerciali che riceve, ed a trat- » tenere una copia (trascritta od impressa) di quelle che spedisce, ed a regi- » strarle nel copia-lettere per ordine di data ».

(2) *Art.* 18 *Prog. svizz.*: « Tout commerçant est tenu d'avoir des livres qui » rendent un compte exact et complet de ses affaires commerciales et de sa situa- » tion financière ».

noscere ad ogni momento la posizione del commerciante, ed il libro giornale serve specialmente a controllare la condotta del commerciante in caso di fallimento. Osserva inoltre che tanto il Codice germanico, quanto il progetto svizzero erano destinati a reggere un paese sommamente frastagliato nelle istituzioni di diritto e di procedura, e ciò appunto ha consigliato la generalità delle disposizioni adottate, mentre vediamo che il Codice germanico anche nella forza provante dei libri di commercio si rimette in gran parte alle leggi dei singoli Stati che allora componevano la Confederazione (1).

Il comm. Bruzzo si associa alle conclusioni del prof. Carnazza-Puglisi, che non debbasi abbandonare il sistema del Codice vigente, e la Commissione respinge a maggioranza la proposta del prof. Vidari, astenendosi dal votare il comm. Mancini, il quale non potè assistere all'intera discussione.

139. — Si adotta invece dalla Commissione la subordinata proposta del prof. Vidari che si stabilisca con precisione da quando decorra il termine di 10 anni stabilito all'art. 24 (2) per la conservazione dei libri di commercio. — Quell'articolo risulta quindi formulato come segue:

Art. 24.

Il commerciante deve conservare per dieci anni i libri di commercio che è in obbligo di tenere, e le lettere e i telegrammi ricevuti.

Il termine decorre per i libri di commercio dall'ultima registrazione.

140. — Inerendo alla precedente deliberazione (n. 74, *Verb.*) di autorizzare il commerciante a far eseguire l' annua vidima-

(1) *Art.* 34 *Cod. germ. ult. capov.*: « Si giudicherà secondo le leggi del paese, » se ed in quanto i libri di commercio abbiano forza di prova in confronto di » chi non è commerciante ».

(2) *Art.* 24 *Cod. comm.*: « Il commerciante deve conservare per 10 anni i libri di commercio che è in obbligo di tenere, e le lettere e i telegrammi ricevuti ».

zione del libro giornale anche per mano notarile, la Commissione adotta:

a) di aggiungere all'art. 18 del Cod. comm. il capoverso seguente:

È data facoltà ai commercianti di far eseguire la vidimazione del libro giornale anche da un notaio, che deve farne constare l'adempimento nel repertorio.

b) di aggiungere all'art. 19 id. (1) il capoverso seguente:

Lo stesso dovere hanno i notai che avessero vidimato un libro giornale.

La seduta è levata alle ore 6 $1/2$ pomeridiane.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI.

(1) *Art.* 18 *e* 19 *Cod. comm.*: V. P. I, nota (1) a pag. 94.

VERBALE XXXI

Prima Tornata del 23 aprile 1870

SOMMARIO.

141. *Si esaminano le proposte al n. 128 bis,* Verb.
142. *Si elimina dal Codice il capo che tratta* Delle Borse di commercio, *con riserva di collocare altrove alcune disposizioni.*
143. *Si approva una disposizione generale sulle Borse ed altre istituzioni di commercio.*

Sono presenti i signori:
ALIANELLI, Presidente;
BRUZZO;
CABELLA;
CARNAZZA-PUGLISI;
COSSA;
LAMPERTICO;
MANCINI;
SELLENATI;
VIDARI;
RIDOLFI, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 9 e 1/4 antimeridiane.

141. — La Commissione prende in esame la proposta formulata dal comm. MANCINI (n. 128, *Verb.*) di aggiungere all'enumerazione degli atti di commercio:

a) i pegni e i depositi per causa di commercio o presso stabilimenti commerciali;

b) le fideiussioni di obbligazioni commerciali;

c) le imprese editrici, tipografiche o librarie.

Il proponente accenna che il deposito commerciale è rivestito di certi caratteri che lo distinguono sostanzialmente dal deposito di diritto civile, e specialmente il deposito eseguito presso i magazzini generali, o presso altri stabilimenti a ciò destinati per scopo commerciale, fu sempre ritenuto rivestito di carattere commerciale.

E quanto al pegno commerciale sembra che non vi sia dubbio di comprenderlo fra gli atti di commercio, se anche il Codice civile nell'art. 1890 (1) richiama espressamente le leggi commerciali. Salvo di esaminare in seguito le altre proposte, il comm. MANCINI chiede che la prima sia accolta.

Il prof. CARNAZZA-PUGLISI non oppone a che si annoveri fra gli atti di commercio il deposito commerciale, ma dissente dal comprendere nell'enumerazione dell'art. 3 anche il pegno, perchè intorno ad esso si contiene nel Codice un apposito titolo, e perchè, oltre ad essere superfluo, sarebbe anche difficile lo esprimerne in poche parole tutti i caratteri distintivi.

Il sen. CABELLA osserva che nell'enumerazione degli atti di commercio non possono comprendersi i contratti accessori, i quali seguono la natura del principale. Perciò l'esponente dissentirebbe dal comprendervi il pegno, e riguardo al deposito accenna che potrebbe dubitarsi se esso costituisca un contratto commerciale di sua natura, e quindi crederebbe di evitare le difficoltà se, come si è usato in altri casi, si comprendessero fra gli atti di commercio *le imprese di depositi per causa commerciale*.

Questa osservazione del sen. CABELLA porta il comm. MANCINI a considerare che quindi anche la espressione del n. 17° già votato dell'art. 3 del progetto della Sotto-commissione (n. 134, *Verb.*) potrebbe far nascere il dubbio se un solo contratto di commissione sia atto di commercio. Se ciò fosse, si presenterebbe necessario di introdurre al detto n. 17° una qualche modificazione.

Esaminata largamente tale questione, la Commissione delibera che nessuna modificazione sia necessaria in quanto che la locuzione generale che sono atti di commercio *le imprese di commissioni*, ecc. non può escludere che anche un solo affare di commissione commerciale sia per se stesso un atto di commercio.

(1) *Art.* 1890 *Cod. civ.*: « Le precedenti disposizioni non derogano alle leggi ed ai regolamenti particolari concernenti le materie commerciali e gli istituti autorizzati a far prestiti sopra pegni ».

Dovendosi però il comm. Mancini assentare per altro urgente affare, il seguito di questa discussione è rimesso ad altra seduta.

142. — Il capo I del titolo III del libro I del vigente Codice di commercio porta la rubrica *Delle Borse di commercio*.

Il comm. Bruzzo ricorda che nelle conferenze di Norimberga per la discussione del Codice di commercio germanico si elevò il dubbio se le regole relative alle Borse di commercio dovessero comprendersi nel Codice e ne risultò la completa eliminazione di esse. Così si fece a buon diritto perchè, essendo ora cessato il divieto di negoziare le carte di pubblico credito fuori di Borsa, non sembra che sussista alcun motivo per conservare nel Codice quelle disposizioni puramente regolamentari, tanto più che il luogo della stipulazione non dà maggior carattere giuridico agli affari conchiusi in Borsa, e che neppure sempre si fanno in Borsa i corsi degli effetti pubblici. Con questi motivi il comm. Bruzzo appoggia la sua mozione che il capo I del titolo III del Codice venga soppresso.

Il concetto espresso dal comm. Bruzzo è appoggiato dal dott. Lampertico coll'osservazione che tale concetto prevalse anche in altri Codici, ed ottiene l'adesione della Commissione. Solamente in linea subordinata il sen. Cabella fa osservare e si adotta, che le disposizioni degli art. 29 e 30 (1) dovranno tenersi presenti allorchè si tratterà la materia delle prove, e di quella dell'art. 31 (2) la Commissione dovrà occuparsi quando si discuterà la materia dei fallimenti.

143. — Il prof. Carnazza-Puglisi fa osservare che l'abolizione del capo relativo alle Borse di commercio deve operarsi in modo che non faccia nascere il dubbio che quella istituzione sia ora disconosciuta dal Codice, e, siccome molte altre istituzioni esistono in sus-

(1) *Art.* 29 *Cod. comm.*: « Le negoziazioni e operazioni che si fanno alla borsa determinano il corso dei cambi, dei prezzi delle merci, dei premi d'assicurazione, dei noli delle navi, dei prezzi di trasporto per terra e per acqua, degli effetti pubblici e degli altri effetti ammessi a far parte delle liste di borsa ».

Art. 30 *id.*: « Gli agenti di cambio e i sensali, che hanno la qualità di pubblici mediatori, accertano i corsi nelle forme stabilite dai regolamenti ».

(2) *Art.* 31 *id.*: « I commercianti falliti non riabilitati e i pubblici mediatori interdetti o sospesi non hanno ingresso alla borsa ».

sidio del commercio che trovansi regolate da leggi o regolamenti speciali, non sarebbe forse inopportuno che riguardo ad esse venisse fatto un espresso richiamo a quelle disposizioni. In aggiunta a questa considerazione il dott. LAMPERTICO richiama l'attenzione della Commissione all'art. 28 del Codice che richiede l'autorizzazione per decreto reale per l'istituzione di una Borsa di commercio. Qualora l'intero capo del quale si tratta venisseabolito, anche tale disposizione andrebbe a cessare, sicchè sarebbe opportuno che venisse invitato il Ministero di agricoltura, industria e commercio a provocare in separata legge le necessarie disposizioni.

Il PRESIDENTE aggiunge che la proposta del prof. CARNAZZA-PUGLISI di un espresso richiamo del Codice alle disposizioni speciali relative alle Borse produrrebbe anche il vantaggio di far sì, che tali regolamenti non mancassero di base legale nel caso che non riuscisse al Ministero suddetto di ottenere prima dell'approvazione di questo Codice la sanzione legislativa delle disposizioni da emanarsi in seguito alla soppressione del capo I del titolo III in questione.

Il prof. VIDARI si oppone a che, dovendosi nel Codice contenere il solo diritto statuente, eliminata ogni estranea disposizione, sia accolto il richiamo accennato dal prof. CARNAZZA-PUGLISI e dal PRESIDENTE; ma la Commissione, fermo che debba darsi avviso al Ministero di agricoltura, ecc. della precedente deliberazione, adotta a grande maggioranza che fra le disposizioni generali sia compreso il seguente:

Art. . . .

Le borse di commercio, le fiere, i magazzini generali e gli altri istituti che servono al commercio sono governati da leggi o regolamenti speciali.

La seduta è levata alle ore 12 e $^1/_2$ pomeridiane.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI.

VERBALE XXXII

Seconda Tornata del 23 aprile 1870

SOMMARIO.

144. *Si aggiungono nell'enumerazione degli atti di commercio* i depositi per causa di commercio.
145. *Si respinge la proposta di aggiungere anche* i pegni e le fideiussioni per causa commerciale.
146. *Si aggiungono* le imprese editrici tipografiche o librarie.
147. *Si rimette alla Sotto-commissione l'ordinamento del nuovo art. 3.*
148. *Non si accetta l'aggiunto di una disposizione (all'art. 9 Cod. vig.) sulla facoltà della donna maritata non commerciante di fare singoli atti di commercio.*
149. *Si autorizzano i minori commercianti ad alienare i loro beni immobili, modificando l'art. 6 Cod. vig.*
150. *Si modifica di conformità anche l'art. 9 id.*
151. *Si modifica l'ultimo capoverso dell'art. 7 id.*
152. *Si delibera di mantenere secondo l'attuale sistema il capo* · Degli agenti di cambio e sensali.

Sono presenti i signori:

ALIANELLI, Presidente;
BRUZZO;
CABELLA;
CARNAZZA-PUGLISI;
COSSA;
LAMPERTICO;
MANCINI;
SELLENATI;
VIDARI;
RIDOLFI, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

144. — Si continua la discussione sospesa nella precedente tornata relativamente alle aggiunte proposte dal comm. MANCINI all'art. 3 del progetto della Sotto-commissione.

Il comm. Mancini, aggiungendo poche parole per dimostrare che alla fideiussione di obbligazioni commerciali debbono per identità di motivo applicarsi le stesse disposizioni che si adotteranno per il pegno, formula la sua proposta nel senso che si dichiarino atti di commercio: *i depositi e i pegni per causa di commercio e le fideiussioni di obbligazioni commerciali.*

Essendosi chiesta la divisione della votazione, il sen. Cabella, riportandosi alle osservazioni fatte nella tornata precedente (n. 141), propone, riguardo alla prima parte, l'emendamento seguente: *le imprese di deposito per causa commerciale.* L'emendamento è respinto e si approva la seguente aggiunta all'art. 3 in discussione:

... I depositi per causa di commercio.

145. — Ritenuto poi che i contratti accessori seguono la natura del contratto principale, la Commissione respinge, come superflua, la proposta che sia aggiunta una espressa dichiarazione che comprenda fra gli atti di commercio *i pegni e le fideiussioni per causa commerciale.*

146. — La proposta del comm. Mancini che con un altro numero dell'articolo in discussione si dichiarino atti di commercio le imprese editrici tipografiche o librarie è accolta dalla Commissione, la quale approva il seguente inciso:

... Le imprese editrici tipografiche o librarie.

147. — Riguardo al collocamento dei due incisi ora votati, ed in generale all'ordinamento da darsi a tutti quelli che compongono l'art. 3 del progetto, la Commissione delibera di dar ampio mandato ai membri che saranno incaricati della preparazione del progetto definitivo.

148. — La discussione è ora portata all'esame dell'aggiunta proposta dalla Sotto-commissione all'art. 9 del Codice vigente(1). Essa suona:

(1) *Art. 9 Cod. comm.*: « La moglie commerciante può senza autorizzazione del marito dare a pegno, ipotecare ed alienare i suoi beni immobili, salvo quanto alla moglie che sia minore il disposto dall'articolo 6.

Tuttavia i beni dotali non potranno essere ipotecati nè alienati, fuorchè nei casi e nelle forme determinate dal Codice civile. »

La moglie non commerciante può obbligarsi con atti singoli di commercio, purchè autorizzata dal marito, quando l'autorizzazione sarebbe richiesta per un simile atto civile.

Il Presidente fa osservare che l'aggiunta fu proposta perchè si ritenne implicitamente voluta dalla deliberazione presa nel medesimo senso nella 2ª tornata del 12 ottobre 1869 (n. 15, *Verb.*).

Considerando però che in quella deliberazione nulla si è detto che porti la necessità di esprimere tale aggiunta nel Codice, e considerando che allo scopo di essa provvede a sufficenza l'art. 134 del Codice civile (1) combinato cogli articoli 7 e seg. Cod. comm. vig. (2), la Commissione delibera di non inserirla, perchè superflua.

(1) *Art.* 134 *Cod. civ.:* « La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, nè transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l'autorizzazione del marito.

Il marito può con atto pubblico dare alla moglie l'autorizzazione in genere per tutti o per alcuni dei detti atti, salvo a lui il diritto di rivocarla ».

(2) *Art.* 7 *Cod. comm.:* « La donna maritata non può essere commerciante senza il consenso espresso o tacito del marito.

Si presume il consenso del marito quando l'esercizio della professione di commerciante sia pubblico e notorio, salvo che il marito ne avesse fatta espressa dichiarazione contraria da registrarsi nella cancelleria e da essere e rimanere affissa nella sala del tribunale di commercio.

Nei casi espressi nel numero 1 dell'articolo 135 del Codice civile, la moglie per essere commerciante deve ottenere l'autorizzazione del tribunale. Deve ottenerla anche la moglie legalmente separata, se il marito ricusi di darle il consenso, sentito in questo caso il marito, come è disposto dall'articolo 136 dello stesso Codice civile ».

Art. 135 *Cod. civ.:* « L'autorizzazione del marito non è necessaria

1° quando egli sia minore, interdetto, assente o condannato a più di un anno di carcere, durante l'espiazione della pena;

2° quando la moglie sia legalmente separata per colpa del marito;

3° quando la moglie eserciti la mercatura ».

Art. 136 *id.:* « Se il marito ricusi l'autorizzazione alla moglie, o se trattisi di atto nel quale siavi opposizione d'interesse, ovvero se la moglie sia legalmente separata per sua colpa, o per colpa sua e del marito, o per mutuo consenso, sarà necessaria l'autorizzazione del tribunale civile.

Il tribunale non può concedere l'autorizzazione, se prima il marito non fu sentito o citato a comparire in camera di consiglio, salvi i casi di urgenza ».

Art. 8 *Cod. comm.:* « La moglie commerciante può senz'altra autorizzazione del marito stare in giudizio e contrarre obbligazioni per tutto ciò che concerne il suo commercio, e in tale caso, se essa è in comunione di beni col marito

149. — Il professore Vidari richiama l'attenzione della Commissione alla disposizione dell'art. 6 Cod. vig. (1), il quale, mentre autorizza i minori ad ipotecare i loro beni immobili, sottopone a restrizioni la loro facoltà di alienarli. Questa disposizione, oltre di essere in contraddizione coll'art. 9 che accorda entrambe quelle facoltà alla donna maritata commerciante senz'uopo dell'autorizzazione del marito, si risente un po' troppo delle idee che dominavano nel principio di questo secolo circa l'importanza della proprietà immobiliare in confronto della proprietà mobiliare. Le condizioni ora sono mutate sostanzialmente, imperocchè l'importanza di questa oggimai soverchia l'importanza di quella. Perciò l'esponente propone che ai minori commercianti si accordino entrambe le facoltà.

A questa proposta si associa il Presidente, e il comm. Mancini, il quale divide la stessa opinione, deplora che il largo concetto accennato dal prof. Vidari non abbia ancora potuto essere accolto nel nostro diritto civile.

La proposta viene accettata dalla Commissione la quale a grande maggioranza, astenendosi dal votare il sen. Cabella, delibera di sostituire all'articolo 6 attuale il seguente:

Art. . . .

I minori commercianti possono ipotecare ed alienare i loro beni immobili.

150. — Di conseguenza alla deliberazione precedente, l'art. 9 del Codice vigente viene, sopra proposta del sen. Cabella, modificato coll'eliminazione dell'inciso: *salvo, quanto alla moglie che sia minore, il disposto dell'art. 6.*

151. — Relativamente all'ultimo capoverso dell'art. 7 del Codice vigente

secondo il disposto dal codice civile, obbliga eziandio il marito ristrettamente agli utili della comunione.

Essa non è riputata commerciante, se vende al minuto le merci del traffico del marito, ma soltanto quando esercita un commercio separato ».

Art. 9 *Cod. comm.*: V. nota (1) a pag. 45.

(1) *Art.* 6 *id.*: « I minori commercianti possono ipotecare i loro beni immobili. Non possono alienarli se non osservando le formalità stabilite dall'articolo 319 del codice civile ».

Art. 319 *Cod. civ.*: V. **P. I**, nota (1) a pag. 12.

il comm. Mancini, facendo richiamo alle disposizioni degli art. 135 e 136 del Codice civile (1), osserva che il sistema da questo adottato è alquanto divergente da quello del Codice di commercio.

Presentasi quindi opportuno di esaminare:

1° Se nei casi espressi dal n. 1° dell'art. 135 del Codice civile debba mantenersi la necessità dell'autorizzazione del tribunale perchè la donna maritata possa esercitare il commercio;

2° Se debba mantenersi tale necessità anche nel caso del n. 2° dell'articolo stesso.

L'esponente non esita ad affermare che, siccome per entrambi quei casi non concorre il motivo di deferenza al marito per l'armonia interna della famiglia da cui fu essenzialmente determinata la conservazione dell'istituto dell'autorizzazione maritale, sia opportuno di mettere in armonia i due Codici, modificando nel senso stesso il Codice di commercio.

Il comm. Bruzzo, riscontrando una diversità fra i rapporti di diritto regolati dal Codice civile e quelli regolati dal Codice di commercio, avvisa che sia opportuno di mantenere come sta la disposizione dell'art. 7.

Il sen. Cabella espone che quando fu votato nella Commissione del 1865 l'articolo di cui ora si tratta, non erano ancora conosciute, come apparisce dai processi verbali (2), le deliberazioni che vennero poi adottate dalla Commissione speciale incaricata della revisione del Codice civile sull'istituto dell'autorizzazione maritale.

La Commissione adotta a maggioranza di modificare l'ultimo capoverso dell'art. 7 come segue:

Nei casi espressi nei numeri 1° e 2° dell'articolo 135 del codice civile, l'autorizzazione del marito non è necessaria alla donna maritata di età maggiore, ma nei casi espressi nell'art. 136 del codice medesimo è richiesta l'autorizzazione del tribunale.

152. — La Commissione passa all'esame del capo II del titolo III del

(1) *Art. 135 e 136 Cod. civ.*: V. nota (2) a pag. 46.

(2) *Proc. verb. delle tornate della Commissione speciale di coordinamento del Codice di commercio, nomin. con R. Decr. 2 aprile* 1865. — Torino, 1867, pag. 140 e seg.

Codice che tratta *Degli agenti di cambio e sensali,* in assenza del comm. Mancini chiamato altrove.

Il prof. Vidari, nel concetto che il Codice nulla debba contenere che non riguardi il diritto statuente sui rapporti giuridici dei quali tratta, propone che da questo titolo debbano eliminarsi tutte le disposizioni che dovrebbero far parte di leggi speciali, tutte le disposizioni che importano sanzioni penali, e tutte le disposizioni regolamentari.

A questa proposta si oppone il prof. Carnazza-Puglisi per l'opportunità di mutare nel Codice il meno possibile, ed il sen. Cabella osserva che la Commissione del 1865 ebbe per la Legge 2 aprile anno stesso il mandato di coordinare il Codice di commercio albertino con le modificazioni derivanti dalla Legge 8 agosto 1864 sui mediatori e sensali di commercio, e che, contemporaneamente al Codice, compilò lo schema del Decreto 23 dicembre 1865, n. 2672, nel quale intese di comprendere le disposizioni puramente regolamentari.

Il Presidente osserva che il sistema adottato nel 1865 intorno ai mediatori si trova espresso parte negli articoli 32 e seguenti del Codice di commercio, parte nel Decreto 23 dicembre d. a, emanato sulla concorde proposta del Ministro Guardasigilli e del Ministro di agricoltura, ecc. Egli aggiunge che non è possibile di escludere dal Codice alcune fra le disposizioni che ora vi si trovano se prima non si decide in massima di modificare il sistema ora in vigore e non si determina in qual senso debba essere modificato. — Bisognerebbe ancora formulare un nuovo progetto di legge secondo il sistema che venisse adottato ed includervi quelle disposizioni del Codice che debbono conservarsi. — Ma la Commissione ebbe il suo mandato dal solo Ministro Guardasigilli, ed esso riguarda solo la riforma del Codice di commercio, sicchè nello stato delle cose può solo proporre e la Commissione approva che per non turbare l'economia generale della legge e per evitare la necessità di tante separate proposte che potrebbero ritardare il lavoro, non si dia seguito alla mozione del prof. Vidari.

La seduta è levata alle ore 6 pomeridiane.

Il Presidente
Alianelli.

Il Segretario
Ridolfi.

Verbale XXXIII

Tornata del 25 aprile 1870

SOMMARIO.

153. *Si respinge la proposta di prescrivere la durata dell'affissione ordinata dagli articoli 7 e 10 Cod. vig.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Carnazza-Puglisi;
Corsi;
Cossa;
Lampertico;
Sellenati;
Vidari.

La seduta è aperta a ore 3 pomeridiane.

Per impedimento del membro-segretario conte Ridolfi, il prof. Carnazza-Puglisi ne assume le funzioni.

153. — Continuando l'esame delle disposizioni che debbonsi comprendere nel titolo *dei commercianti*, il prof. Vidari fa osservare che secondo l'art. 7 del vigente Cod. comm. (1) il marito, il quale non vuole autorizzare la moglie all'esercizio della mercatura, quando la stessa pubblicamente e notoriamente esercita il commercio, deve farne espressa dichiarazione, la quale deve registrarsi nella cancelleria e ri-

(1) *Art. 7 Cod. comm.*: V. nota (2) a pag. 46.

manere affissa nella sala del tribunale di commercio, ma che nessun termine è determinato per la durata di tale affissione.

Osserva che lo stesso difetto si riscontra nell'art. 10 dello stesso Codice (1) per la revoca dell'autorizzazione, la quale deve egualmente essere registrata nella cancelleria ed affissa nella sala del tribunale di commercio. Perciò propone che si determini il periodo di tempo per il quale deve durare l'affissione ordinata con gli articoli 7 e 10 del vigente Codice di commercio.

A tale proposta si oppone il Presidente facendo osservare, che inutile riesce la determinazione del tempo per cui deve durare l'affissione, mentre incontrastabilmente dal momento della pubblicazione della revoca o della dichiarazione del marito la donna maritata ed il minore cessano di potere esercitare la mercatura.

Una determinazione di tempo per la durata dell'affissione, dice egli, non vale che a far dubitare se la cessazione dell'esercizio della mercatura si avveri giuridicamente al momento della pubblicazione della dichiarazione, ovvero allo spirare del tempo determinato per la durata della pubblicazione medesima; ciò che potrebbe dar luogo a contestazioni ed a contraddizioni specialmente col disposto del Codice di procedura civile.

Risulta infatti dall'art. 844 (2) del Codice di procedura civile che la sentenza, la quale dichiara interdetto un individuo, deve essere pubblicata mediante affissione, eppure non è determinato il tempo

(1) *Art.* 10 *Cod. comm.*: « L'autorizzazione data dai genitori o dal consiglio di famiglia o di tutela al minore per esercitare il commercio, ed il consenso dato per tale oggetto dal marito alla moglie possono in ogni tempo essere rivocati. L'atto di rivocazione è registrato nella cancelleria e affisso nella sala del tribunale di commercio.

La rivocazione però seguita dopo che il minore o la donna maritata abbia già impreso l'esercizio del commercio, non ha effetto, se non mediante approvaziona del tribunale civile, sentiti a porta chiuse il minore e la donna maritata.

La rivocazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, neppure per le operazioni ancora in corso di negoziazione ».

(2) *Art.* 844 *Cod. proc. civ.*: « Le sentenze che pronunziano l'interdizione, o l'inabilitazione, o la revoca dell'una o dell'altra, passate in giudicato, si trasmettono per estratto a cura del ministero pubblico alle cancellerie di tutti i tribunali civili per essere affisse nella sala pubblica d'aspetto, previa trascrizione in registro apposito, che può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, il tutto nei modi stabiliti dal regolamento ».

per cui tale affissione deve durare. Epperò, se un tempo non è determinato per la pubblicità dell'interdizione, per argomento a *fortiori* non può essere determinato alcun tempo per le pubblicazioni volute dagli articoli 7 e 10 Cod. comm. D'altronde gli art. 551, 631 e 719 Cod. comm. (1) forniscono altri esempi della stessa natura ed offrono più valido argomento a che debba respingersi la proposta determinazione del tempo.

A tali osservazioni fanno eco il comm. Bruzzo, il cons. Sellenati e il prof. Carnazza-Puglisi aggiungendo che, nella pratica, la mancanza di tale determinazione di tempo non ha mai fatto sorgere dubbi, nè dato luogo a contestazione, sicchè inutile o dannosa riesce l'introduzione di una nuova disposizione.

Il dott. Lampertico, riconoscendo insieme al prof. Vidari la verità del principio che la capacità all'esercizio della mercatura si acquista o si perde dal minore e dalla donna maritata al momento che l'autorizzazione o la revoca è stata pubblicata, senza tener conto del tempo determinato o determinabile per la durata di tale pubblicazione, fa osservare che però l'affissione voluta dalla legge potrebbe essere frustrata con l'affissione di un momento. Perciò, dividendo l'opinione del prof. Vidari, propone che un termine, anche brevissimo, sia determinato per la durata dell'affissione con la espressa dichiarazione che gli effetti della revoca, come gli effetti dell'autorizzazione, cominciano sempre a decorrere dal primo momento della pubblicazione.

Il comm. Corsi, tuttochè abbia poca fiducia nella pubblicità per mezzo dell'affissione, pure appoggia la proposta del prof. Vidari.

(1) *Art.* 551 *Cod. comm.*, ult. capov.: « Il nome del fallito, e se trattisi di società caduta in fallimento, i nomi dei soci tenuti in solido sono e rimarranno scritti durante la loro vita in un albo affisso nella sala del tribunale che dichiarò il fallimento e nelle sale delle borse di commercio, salvo il disposto degli articoli 631 e 652 ».

Art. 631 *id.*: « Il fallito non colpevole di bancarotta che ha ottenuto un concordato può riprendere la professione di commerciante e far indicare nell'albo dei falliti accanto al proprio nome il seguito concordato: decade da questi diritti e la indicazione anzidetta, se già fatta, sarà cancellata, ove entro sei mesi successivi ai termini fissati per l'ultimo pagamento delle quote ai creditori, queste non siano state intieramente soddisfatte ».

Art. 719 *id.*, ult. capov.: « Il nome del riabilitato sarà cancellato dall'albo dei falliti accennato dall'articolo 551 ».

Ma le osservazioni del prof. Vidari e degli altri che sostennero la sua proposta incontrano l'opposizione del Presidente e della maggioranza della Commissione, la quale considera senza importanza la disposizione che si vorrebbe aggiungere, perchè, quando pure un termine fosse prescritto, non potendo perciò derivarne, secondo l'opinione unanime di tutti i membri della Commissione, che l'autorizzazione o la revoca si possa tenere come non avverata se l'affissione non è durata per il tempo prestabilito, null'altro sarebbesi fatto che introdurre una disposizione senza scopo, o tutto al più diretta a determinare una maggiore responsabilità nel cancelliere.

Messa pertanto ai voti, la proposta del prof. Vidari è respinta a maggioranza.

La seduta è levata alle ore 6 pomeridiane.

Il Presidente
Alianelli.

Il Segretario
Carnazza-Puglisi.

Verbale XXXIV

Prima Tornata del 26 aprile 1870

SOMMARIO.

154. *Si esaminano le proposte relative al contratto di conto corrente e si delibera di richiedere per esso un principio di prova scritta.*
155. *Si ammettono, per le singole operazioni, i mezzi di prova ordinari.*
156. *Si approva l'articolo che determina gli effetti dell'annotazione in conto corrente, salva la formola da adottarsi per il computo degli interessi.*
157. *Si accetta l'articolo concernente la condizione* salvo incasso.
158. *Si adotta la riserva relativa ai diritti di commissione ed alle spese.*
159. *Si approva con modificazioni l'articolo che regola la chiusura del conto corrente.*
160. *Si accetta la disposizione relativa agli interessi degli interessi.*
161. *Si sopprime la proposta determinazione degli effetti del deposito irregolare.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Carnazza-Puglisi;
Cossa;
Lampertico;
Sellenati;
Vidari.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.
L'ufficio di segretario è assunto dal prof. Vidari.

154. — Si procede all'esame del progetto presentato dal Presidente quale relatore della Sotto-commissione incaricata nella 1ª tornata del 22 ottobre p. p. (n. 81, *Verb.*) di redigere uno schema di articoli intorno al *contratto di conto corrente* (1).

Il Relatore espone che, sebbene l'espressione *conto corrente* ac-

(1) V. Allegato *F*.

cenni in generale ad ogni conto aperto tra due persone per qualunque cagione, sia di somministrazioni e pagamenti successivi, sia di deposito vero o irregolare o altrimenti, la Sotto-commissione giudicò che il mandato affidatole riguardasse quel conto corrente, cui accennano gli articoli 581 e 584 del Codice francese di commercio secondo la redaz. del 1807, l'art. 575 della riforma del 1838, gli art. 93, 575 e 578 delle leggi commerciali siciliane, l'art. 688 del Codice di commercio italiano, l'art. 291 del Codice germanico (1) e al quale può aver relazione un frammento del giureconsulto Paolo

(1) Ecco le disposizioni citate:

Art. 581 *Cod. franc.* 1807: « Pourront être revendiquées, aussi longtemps » qu'elles existeront en nature, en tout ou en partie, les marchandises consi» gnées au failli à titre de dépôt, ou pour être vendues pour le compte de » l'envoyeur: dans ce dernier cas même, le prix desdites marchandises pourra être » revendiqué, s'il n'a pas été payé *ou passé en compte courant* entre le failli et » l'acheteur ».

Art. 584 *id.*: « La revendication aura pareillement lieu pour les remises faites » sans acceptation, ni disposition, si elles sont *entrées dans un compte courant* » par lequel le propriétaire ne serait que créditeur: mais elle cessera d'avoir » lieu, si, à l'époque des remises, il était débiteur d'une somme quelconque ».

Art. 575 *Cod. franc. secondo la Legge* 28 *maggio* 1838: « Pourront être éga» lement revendiquées, aussi longtemps qu'elles existeront en nature, en tout ou » en partie, les marchandises consignées au failli à titre de dépôt, ou pour être » vendues pour le compte du propriétaire. — Pourra même être revendiqué le » prix ou la partie du prix desdites marchandises qui n'aura été ni payé ni » réglé en valeur, ni *compensé en compte courant* entre le failli et l'acheteur ».

Art. 93 *Leggi di eccezione Due Sicilie*: « Nel caso che le mercanzie siano » vendute e consegnate per conto del committente, il privilegio espresso negli ar» ticoli 89 e 90 potrà esperimentarsi sul prezzo, qualora non sia stato pagato o » *non sia passato in conto corrente* fra 'l committente e 'l compratore ».

Art 575 *id.*: Conforme all'art. 575 franc. 1838.

Art. 578 *id.*: « Le rimesse in affari di commercio, ancorchè non fatte per servire di provvisione dei fondi alle accettazioni, nè per altra speciale disposizione, saranno rivendicate se sono *entrate in un conto corrente* in cui all'epoca delle rimesse il proprietario non fosse che creditore; ma cesserà di aver luogo la rivendicazione, se a tal epoca egli fosse debitore di una somma qualunque ».

Art. 688 *Cod. comm.*: « Possono parimente essere rivendicate durante il tempo in cui si trovino in natura in tutto o in parte le merci consegnate al fallito a titolo di deposito per essere vendute per conto del proprietario ».

Può essere rivendicato anche il prezzo o la parte del prezzo delle dette merci che non fosse stato pagato in danaro od altrimenti, nè *compensato in conto corrente* tra il fallito e il compratore ».

Art. 291 *Cod. germ.*: Vedi P. I, nota (1) e pag. 104.

(f. 5, § 4 D. *de praescr. verbis*, XIX, 5). Con queste idee esaminato l'argomento, è stato formulato il progetto che ora si sottopone ai voti della Commissione e nel quale, a rimuovere gli equivoci, si è adottata l'espressione *contratto di conto corrente.*

L'art. 1° del progetto è concepito come segue:-

Il contratto di conto corrente non si può provare per testimoni se non quando vi è un principio di prova scritta.

Le singole operazioni fra coloro che sono in relazione di conto corrente si possono provare con quei mezzi che per la natura speciale delle operazioni stesse sono riconosciuti dal diritto commerciale.

Il prof. VIDARI è d'avviso che il contratto di conto corrente debba potersi provare per mezzo di testimoni anche quando non vi sia un principio di prova scritta. Egli ritiene che ciò sarebbe opportuno, primieramente perchè può essere utile al commercio, in quanto che giova sempre il togliere gli impacci e le restrizioni; poi, perchè gli pare conveniente che, come per mezzo di testimoni si possono provare tutti i contratti commerciali, del pari lo stesso beneficio si abbia ad applicare al contratto di conto corrente.

Si obbietta dal PRESIDENTE, essere ben difficile, innanzi tutto, che tra due commercianti intervenga un rapporto di conto corrente senza che una qualche scrittura sia stata spedita e ricevuta. Di più, altra cosa è che la sola prova per testimoni possa bastare a provare le singole operazioni del conto corrente, altra quella che nel modo stesso si possa provare il contratto a cui codeste operazioni si riferiscono.

Alle osservazioni del PRESIDENTE si associano altri membri della Commissione, la quale a maggioranza rigetta la proposta del prof. VIDARI, e convenendo nel principio sancito nella prima parte del primo articolo proposto, ne approva la disposizione concepita come segue:

Art. . . .

Il contratto di conto corrente non si può provare per testimoni, se non quando vi è un principio di prova scritta.

155. — Il capoverso dell'articolo primo non dà luogo a discussione ed è approvato ad unanimità nella formula proposta come segue:

Le singole operazioni fra coloro che sono in relazione di conto corrente si possono provare con quei mezzi che, per la natura speciale delle operazioni stesse, sono riconosciuti dal diritto commerciale.

156. — Si passa a discutere l'articolo secondo del progetto, concepito come segue:

Gli effetti dell'annotazione di una somma o altro valore a conto corrente sono:

1° il trasferimento di proprietà a favore del ricevente, che se ne dà debito, e la novazione dell'obbligazione precedente nei rapporti tra il rimettente ed il ricevente stesso;

2° il rimborso reciproco per via di compensazione fino a concorrenza sull'ammontare totale del rispettivo dare ed avere, *salvo il pagamento del saldo, se vi è luogo, a favore di colui al quale spetta;*

3° il decorrimento degl'interessi sulle somme o valori passati a conto corrente dal giorno dell'entrata, anche se una delle parti non fosse commerciante.

L'interesse sarà calcolato a rate di giorni ed alla ragione commerciale, quando non si è convenuto diversamente.

Dietro mozione del prof. Cossa, il principio dell'articolo proposto viene adottato colla modificazione: *L'annotazione in conto corrente produce:* ecc., perchè più semplice e comprensiva.

Il capoverso 1° si accetta come è proposto.

Sul capoverso 2° una discussione è promossa dal prof. Carnazza-Puglisi, il quale vorrebbe soppresse le parole che accennano a compensazione, in quanto che egli ritiene non essere vero che il conto corrente operi compensazione. Se non fosse così, bisognerebbe dire che ad ogni compensazione ci sia estinzione di conto corrente, poichè la compensazione è appunto un modo di estinguere le obbligazioni; mentre, per lo contrario, gli effetti giuridici del conto corrente continuano sino alla chiusura di esso.

A queste considerazioni risponde il Presidente, osservando non potersi negare che, di fatto, ad ogni partita addebitata od accreditata da quelli che sono tra loro in conto corrente si operi compensazione, poichè appunto si estingue quella corrispondente parte di obbligazioni a cui la somma accreditata o addebitata si riferisce.

Questa compensazione, conchiude il Presidente, non è semplice questione di forma e di calcolo aritmetico.

Anche il prof. Vidari si associa a tali considerazioni, dicendo che, a suo avviso, il conto corrente non è altro che una compensazione corrente.

La proposta del prof. Carnazza-Puglisi non è accettata; ma si conviene di modificare la locuzione del numero 2° come segue: — *il rimborso per reciproca compensazione fino a concorrenza del rispettivo* dare *ed* avere, *salvo il pagamento del saldo, se vi è luogo;* — omettendo le parole — *a favore di colui al quale spetta* — come superflue.

Nel numero 3° il prof. Carnazza-Puglisi propone di sostituire alle parole del progetto: *il decorrimento degli interessi sulle somme o valori passati a conto corrente dal giorno dell'entrata, anche se una delle parti non fosse commerciante*, queste altre: — *gl'interessi sulle somme o valori dal giorno dell'entrata* secondo la valuta, *anche se una delle parti non fosse commerciante.* — La proposta è, in massima, accettata; però si conviene di riservare la deliberazione definitiva ad altra tornata, allo scopo di ponderare secondo il preciso significato tecnico le conseguenze della clausola: — *secondo la valuta.*

L'ultimo alinea dell'articolo è approvato senza osservazioni.

Con riserva quindi di quanto verrà deliberato sul n. 3°, l'articolo è accettato come segue:

Art. . . .

L'annotazione in conto corrente produce

1°. il trasferimento di proprietà a favore del ricevente che se ne dà debito, e la novazione dell'obbligazione precedente nei rapporti tra il rimettente ed il ricevente stesso,

2°. il rimborso per reciproca compensazione fino a concorrenza del rispettivo dare ed avere, salvo il pagamento del saldo, se vi è luogo,

3°. . . . . .

L'interesse è calcolato a rate di giorni ed alla ragione commerciale, quando non si è convenuto diversamente.

157. — Il terzo articolo è approvato senza osservazioni nei termini seguenti:

Art. . . .

L'annotazione a conto corrente di un effetto di commercio od altro titolo s'intende fatta con la condizione *salvo incasso.*

158. — Il quarto articolo è proposto come segue:

L'esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione ed il rimborso delle spese quando ne è il caso.

Il prof. Vidari propone di sostituire alle parole — *quando ne è il caso* — queste altre — *per gli affari che vi si riferiscono.* — La proposta è approvata, e l'articolo viene adottato nei termini seguenti:

Art. . . .

L'esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione, ed il rimborso delle spese per gli affari che vi si riferiscono.

159. — Il quinto articolo del progetto è concepito così:

Il conto corrente è chiuso di diritto nei casi seguenti:

1° *Pel decorrimento del termine convenuto fra le parti, ed in mancanza di convenzione, di quello stabilito dagli usi locali, ed in mancanza anche di questi, decorso un anno dalla prima operazione;*

2° *Per la morte, l'interdizione patrimoniale o il fallimento di una delle parti.*

Per i non commercianti equivale al fallimento il precetto per l'esecuzione sopra beni immobili.

La Commissione accetta la proposta del prof. Cossa, di sostituire nel capoverso 1° alle parole — *pel decorrimento* — queste altre — *per la scadenza* — e di toglierne le parole — *di quello stabilito dagli usi locali, ed in mancanza anche di questi,* — così pure di sopprimere nel capoverso 2° la parola — *patrimoniale.*

Sull'ultimo alinea di quest'articolo, il comm. Bruzzo dichiara, dubitar egli molto se la esecuzione sopra gli immobili si possa equiparare al fallimento, in quanto che ta'uno, per qual si voglia ra-

gione, potrebbe lasciar anche espropriare una parte dei proprii immobili, senza che per questo si possa dire ch'egli sia nella stessa condizione del commerciante che cade in istato di fallimento. Propone quindi la soppressione dell'alinea.

Il Presidente difende la proposta, osservando che chi lascia espropriare i proprii beni immobili dà chiaramente a divedere di non poter pagare, giacchè nessuno vorrebbe ridursi a ciò quando la proprietà sua mobiliare potesse bastare al soddisfacimento delle obbligazioni assunte.

La Commissione però si dichiara a maggioranza per la soppressione dell'alinea, e l'intero articolo risulta approvato come segue:

Art. . . .

Il conto corrente è chiuso di diritto

1°. per la scadenza del termine convenuto fra le parti, ed in mancanza di convenzione decorso un anno dalla prima operazione,

2°. per la morte, l'interdizione o il fallimento di una delle parti.

160. — Il sesto articolo del progetto viene approvato con questo solo che, dietro proposta del prof. Vidari, restano soppresse le parole — *che restasse.*

Tale articolo risulta quindi nel tenore seguente:

Art. . . .

Chiuso il conto corrente, sul saldo dovuto da una delle parti decorre l'interesse a termini dell'art. . . . , anche se in esso fossero compresi interessi.

161. — Il settimo articolo del progetto è concepito nei termini seguenti:

Nel conto corrente nascente da deposito irregolare o da altra causa rimangono ferme le azioni esistenti.

Nel caso speciale di deposito irregolare, le somme producono interesse, ma il deponente ne può disporre nel modo e tempo che vuole, salve le convenzioni contrarie e gli speciali regolamenti degli istituti di credito o delle società depositarie.

Il prof. Carnazza-Puglisi propone la soppressione dell'intero articolo come quello che veramente non si occupa di conto corrente, bensì di deposito irregolare.

Il Presidente dice di aver ritenuta necessaria la proposta dell'articolo surriferito allo scopo che non si credesse che, essendosi stabilite più sopra le norme speciali per il conto corrente, queste medesime si avessero ad applicare anche al deposito irregolare, mentre questo pure si suole significare colla denominazione di *conto corrente*.

La Commissione delibera di sopprimere l'intero articolo come superfluo, in quanto che non è possibile confondere il conto corrente coi depositi che si fanno presso banchieri od istituti di credito.

La seduta è levata a un'ora pomeridiana.

Il Presidente
Alianelli.

Il Segretario
Vidari.

Verbale XXXV

Seconda Tornata del 26 aprile 1870

SOMMARIO.

162. *Discussione generale sul progetto di un nuovo titolo:* Degli institori, fattori, commessi ed altri subalterni di commercio.

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Corsi;
Cossa;
Lampertico;
Sellenati;
Vidari;
Carnazza-Puglisi.

La seduta è aperta alle ore tre pomeridiane. L'ufficio di segretario è assunto dal prof. Carnazza-Puglisi.

162. — Si procede all'esame del progetto della Sotto-commissione relativo al titolo: *Degli institori, fattori, commessi ed altri subalterni di commercio*, formulato come segue:

Art. 1. Il proprietario che prepone al suo negozio un institore od agente, sia per la generalità dell'azienda, sia per un ramo o per singoli affari della medesima, risponde delle obbligazioni che quegli contrasse entro i limiti del suo mandato; risponde del pari civilmente dei delitti o quasi delitti del preposto, per quanto concerne l'azienda a questo conferita.

La capacità giuridica dell'institore od agenti si giudica dalla capacità del preponente.

Art. 2. Quando vi siano più preponenti rispondono tutti solidariamente.

Art. 3. *Il mandato è rivocabile in qualunque tempo; però la morte od incapacità sopraggiunta del preponente non ne portano di per sè la revoca.*

Art. 4. *I particolari incarichi conferiti e gli usi locali determinano le attribuzioni e le denominazioni degli individui chiamati dal principale in sua assistenza o sostituzione nella gestione del suo negoziato. Essi, per quanto agiscono entro la sfera delle loro attribuzioni, non si obbligano in faccia ai terzi, rimanendo solo responsabili rispetto al loro principale.*

Art. 5. *Gli usi locali e le regole generali di diritto determinano, in mancanza di patti speciali, i rapporti fra il principale e gl'institori, agenti od assistenti di negozio, comunque si appellino, per ciò che concerne la loro assunzione in servizio, il loro trattamento e il loro congedo.*

Art. 6. *Dipendono pure dagli usi del commercio i modi, coi quali il principale rende palese l'assunzione in servizio, o il licenziamento d'un institore od agente, per gli effetti giuridici che tali atti hanno rispetto ai terzi.*

Il Relatore cons. Sellenati, a dimostrare i principj direttivi del progetto, riassume il sistema del Codice universale germanico, ed accennando alle disposizioni principali del diritto romano sulla materia, dice che il progetto in esame venne formulato sulle basi di questo a tenore della deliberazione presa dalla Commissione nella 1ª tornata del 23 ottobre p. p. (n. 88, *Verb.*).

Il prof. Carnazza-Puglisi osserva che il progetto in esame non è formulato nè sul sistema romano nè sul sistema germanico; non sul sistema romano perchè l'*institoria actio* induceva l'obbligazione solidale o correale del preponente e dell'institore, e la solidarietà secondo il progetto è stata bandita; non sul sistema germanico, perchè la generalità del mandato supposto nel *procurist*, che costituisce il carattere distintivo di quel sistema, non è affatto riprodotta nel progetto.

Il progetto in esame è la riproduzione dei principj generali sul mandato, i quali si trovano consacrati nel Codice civile ed è quindi inutile di ripeterli nel Codice di commercio.

Il Relatore soggiunge che, non essendosi accettata dalla Commissione l'idea dell'*institore* nel concetto germanico quale *alter ego* del principale, non essendosi ammesso il registro di commercio,

perchè lo si ritenne non conforme alle consuetudini del nostro commercio, ma d'altra parte volendosi pure conservata la denominazione d'*institore* derivata dal diritto romano, la Sotto-commissione si è trovata nella necessità di comprenderla nel Codice e di applicarla a quello fra i rappresentanti commerciali che tiene dal principale il più ampio mandato. Ma le disposizioni del Codice civile, relative al contratto di mandato, non esauriscono l'istituto di cui si tratta, nè tutte possono ad esso applicarsi.

Non potevasi poi ammettere che nel concetto romano dell'institore andasse sempre compresa la solidarietà, se vediamo preposti all'azienda, con tale nome, schiavi, minori, fanciulle, come d'altronde chiamavasi institore anche l'incaricato d'uno specialissimo negozio (*circitor*). Assumendo nell'articolo anche le denominazioni di agente di negozio, di commesso ed assistente di negozio per designare i varii coadiutori del principale, secondo gli usi del commercio, lasciavasi al mandato, più o meno lato, che loro veniva rilasciato, il fissarne le attribuzioni, ed ammettevasi che il mandato possa essere espresso o tacito, ma sempre richiedevasi che in uno od altro dei modi usitati sia manifesto e portato a cognizione del pubblico.

Il Presidente osserva: che egli ha sempre ritenuto e ritiene che per diritto romano il preponente dovea rispondere in *solidum* (per l'intero) delle obbligazioni contratte dall'institore, ma non già che costui fosse obbligato personalmente e come *correus debendi* del preponente, a meno che non concorresse alcun'altra particolarità di fatto che producesse una tale responsabilità, sebbene non ignori che qualche interprete sostiene un'opinione opposta.

Nota però che, siccome non si tratta d'interpretare le disposizioni del diritto romano, nè di trarne lumi per l'interpretazione del Codice in vigore, ma bensì di studiare le riforme da introdurre in questo, egli crede doversi astenere da qualunque sviluppo e giustificazione della manifestata opinione; ed abbandona anche la questione se il *magister navis* nelle convenzioni da lui conchiuse con tale qualità e pei bisogni della navigazione restasse obbligato solidalmente con l'esercitore, e nell'affermativa se ciò debba ritenersi anche secondo il Codice in vigore; ma di ciò a suo tempo nell'esame del libro II. — Ora la questione è di vedere se debbano nel Codice di commercio inserirsi disposizioni sugli institori pei rapporti giu-

ridici che intervengono fra essi ed i preponenti e fra gli uni o gli altri ed i terzi, e se debba statuirsi che restino obbligati verso i terzi stessi co' quali nell'adempimento dell'incarico loro affidato contrattano in nome e per conto del preponente.

Il Presidente crede che questa seconda parte sia subordinata alla prima, la quale, a suo avviso, merita una soluzione affermativa, non parendogli potersi applicare agli affari commerciali tutte e sole le regole del mandato civile, ed invoca l'esempio dello stesso diritto romano e di molte legislazioni moderne, che comprendono speciali disposizioni sugli institori, o come altrimenti sono stati e si vogliano chiamare.

Aggiunge da ultimo che, a suo avviso, quando la Commissione nella tornata del 23 ottobre deliberò di adottare il sistema del diritto romano, come più conforme alle esigenze del commercio italiano, e non quello del Codice germanico, non intese già di escludere tutte le singole disposizioni di questo, nè di accettare tutte quelle del diritto romano, ma volle dire che non si potevano adottare forme rigorose intorno all'atto col quale si nomina l'institore ed alla pubblicità da darsi alle stesse, per le medesime ragioni che avevano consigliato di non adottare il sistema del registro dei commercianti ed altre corrispondenti disposizioni del suddetto Codice germanico.

Il comm. Corsi, tanto in vista delle difficoltà sollevatesi, quanto in considerazione che, nella pratica, il sistema germanico come il principio romano non potrebbero applicarsi senza andare incontro a parecchi inconvenienti, propone la soppressione del titolo, trovandosi già nel Codice civile le norme direttive del contratto di mandato.

Ma la Commissione, in vista delle deliberazioni prese anteriormente e per la considerazione che non si può a meno di tener conto di tali agenti del commercio, respinge a maggioranza la proposta del comm. Corsi, e si riserva di esaminare in altra tornata le disposizioni del progetto.

La seduta è quindi levata alle ore 6 e $^1/_2$ pomeridiane.

Il Presidente
Alianelli.

Il Segretario
Carnazza-Puglisi.

Verbale XXXVI

Prima Tornata del 27 aprile 1870

SOMMARIO.

163. *Si continua la discussione sul progetto di un nuovo titolo:* Degli institori, ecc. *e lo si rinvia alla Sotto-commissione, aggiunti ad essa altri membri.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Cabella;
Carnazza-Puglisi;
Corsi;
Cossa;
Lampertico;
Mancini;
Sellenati;
Vidari.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.
L'ufficio di segretario è assunto dal prof. Vidari.

163. — Continua la discussione sul titolo degli *institori, fattori,* ecc.
Il comm. Cabella osserva che conviene distinguere tra loro le diverse categorie di persone che sussidiano il commerciante nell'esercizio della mercatura, ed accenna principalmente ai rappresentanti delle case estere, ai commessi di negozio, ai commessi viaggiatori, ed a quegli istituti che giovano ad estendere le relazioni delle case commerciali o a renderle più facili, quali sono gli stabi-

limenti filiali, le agenzie, ecc. — Esaminate distintamente le attribuzioni di ciascuna di queste categorie di persone, e di ciascuno di questi istituti, l'esponente conchiude non potersi come che sia confondere alcuno di questi istituti commerciali colla *institoria*, ma abbisognare questa di norme giuridiche speciali. Codesto egli ha voluto dire, allo scopo che l'una categoria di codeste persone non si confonda colle altre, ma ciascuna invece abbia le discipline che le sono particolari.

Il prof. Vidari espone le seguenti considerazioni. Le discipline giuridiche regolatrici dell'institore, secondo il diritto romano, non si possono riprodurre nel nostro Codice di commercio, perchè il concetto romano non risponde più a quello che oggidì si ritiene; l'institore e l'*exercitor* erano ben altra cosa, nè la solidarietà che allora legava queste persone col loro preponente verso il terzo potrebbesi oggi accettare. D'altra parte, la Commissione già deliberò di non voler seguire il sistema del Codice tedesco, per il quale all'institore si accorda una sfera di attività troppo estesa.

Ritenuto quindi opportuno che il nuovo Codice disciplini in qualche modo la materia degli institori, perchè le norme del diritto civile risguardanti il mandato sono troppo anguste e insufficienti per gli affari commerciali, i quali hanno d'uopo che chi li tratta sia fornito di una somma di attribuzioni, maggiore di quella acconsentita dal Codice civile, sostiene, in massima, la convenienza di prendere in esame il progetto della Sotto-commissione.

Il prof. Carnazza-Puglisi combatte le idee sviluppate dal prof. Vidari. Osserva poi che se la Commissione deliberò di non accettare il sistema germanico, intese, in quella vece, di mantenere il sistema del diritto romano. La solidarietà che questo impone all'*institor* ed al preponente rimpetto al terzo, corrisponde agli usi ed ai bisogni del commercio, senza che per ciò sia riconosciuta anche la necessità di pubblicare il mandato conferito all'institore. Anche il Codice di commercio portoghese segue il sistema del diritto romano e stabilisce la solidarietà dell'institore e del preponente rimpetto ai terzi. Conchiude il prof. Carnazza-Puglisi per l'adozione di questo sistema e pel rigetto dell'altro proposto dalla Sotto-commissione, come quello che null'altro fa se non ripetere disposizioni che già sono sancite nel Codice civile.

Il comm. Mancini comincia dallo stabilire la necessità che il nuovo

Codice di commercio abbia ad occuparsi degli institori e delle altre persone sussidiarie all'esercizio della mercatura. Quindi si fa a dimostrare la insufficienza delle disposizioni del Codice civile concernenti il mandato, allorchè si vogliano applicare agli affari commerciali.

Per il Codice civile, continua l'oratore, il mandato deve essere espresso, qualora si voglia autorizzare il mandatario a compiere atti che eccedano la ordinaria amministrazione (art. 1741 (1); epperò il mandatario senza espresso mandato non potrebbe alienare i beni del suo mandante. Ora, che ciò non risponda alle necessità del commercio non è chi non veda.

Per il Codice civile, un minore può bensì assumere un mandato, ma è d'uopo ch'egli sia emancipato; invece, non è eguale il caso di un commerciante il quale può affidare incarichi commerciali anche ad un minore non emancipato, quando egli abbia in quel minore molta fiducia, e lo creda fornito di sufficiente capacità per la buona riuscita degli affari commessigli.

Il mandatario, per il Codice civile, se può transigere, non può compromettere; od almeno, la facoltà di transigere non comprende quella pure di compromettere; la quale disposizione, se è capricciosa molto e nient'affatto giustificabile anche in materia civile, è veramente intollerabile in materia commerciale. Il commercio ha d'uopo di molta speditezza e celerità, e di essere lasciato più libero che si può ne' suoi movimenti. Impacciarlo è rovinarlo.

Ciò detto, l'oratore si propone il quesito, se le disposizioni che si invocano per regolare i rapporti degli institori e delle altre persone sussidiarie all'esercizio della mercatura verso i terzi e verso il preponente, abbiano ad informarsi piuttosto ai principj del Codice

(1) *Art.* 1741 *Cod. civ.*: « Il mandato concepito in termini generali non comprende che gli atti di amministrazione.

Quando si tratti di alienare, ipotecare o fare altri atti che eccedono la ordinaria amministrazione, il mandato debb'essere espresso ».

Art. 1742 *id.*: « Il mandatario non può fare cosa alcuna oltre i limiti del suo mandato: la facoltà di fare transazioni non comprende quella di fare compromessi ».

Art. 1743 *id.*: « Il minore emancipato può essere scelto per mandatario; ma il mandante non ha azione contro il mandatario minore, se non giusta le regole generali relative alle obbligazioni dei minori.

La moglie non può accettare mandato senza l'autorizzazione del marito ».

civile, od agli usi commerciali. Si pronuncia a favore di questi ultimi, ed accenna alla inutilità di tutte le disposizioni del progetto riguardanti gli usi, essendochè già si stabilì in principio del nuovo Codice, che per grado di autorità gli usi commerciali tengono subito dietro al Codice di commercio e precedono il Codice civile. — L'on. Mancini si fa poi ad esaminare partitamente la diversa sfera di efficienza giuridica che bisognerebbe determinare per ciascuna delle categorie in cui si possono classificare le diverse persone sussidiarie all'esercizio della mercatura, e distingue il mandatario generale dall'institore, e l'institore dalla classe che comprende gli agenti di negozio, i fattorini, i commessi viaggiatori, e via via, dimostrando la convenienza che a ciascuna di queste categorie rispondano speciali ed apposite norme giuridiche.

Da ultimo, per quanto concerne la solidarietà, il comm. Mancini, collocandosi da un punto di vista razionale si dichiara favorevole alla solidarietà degli institori, in quanto che, se gli par bene che l'institore abbia ad essere interessato nella buona riuscita degli affari affidatigli, gli pare anche utile e giusto che egli abbia un freno alla arrischiata ed eccessiva smania di fare, a cui per avventura si lasciasse andare, nella propria responsabilità.

Il dott. Lampertico appoggia in massima le proposte del comm. Mancini, e conviene che il Codice civile, per ciò che si riferisce al mandato, mal risponda ai bisogni del commercio. Però è conveniente, che per ciascuna delle persone ausiliarie all'esercizio della mercatura ci sieno speciali discipline, di conformità alla sfera di efficienza giuridica che a ciascuna categoria di esse intendesi acconsentire. Quindi propone, che la stessa Sotto-commissione redattrice del progetto in discussione si faccia a riesaminare il tema di cui si sta trattando, e, tenuto conto delle osservazioni fatte da lui e dall'on. Mancini, presenti un nuovo progetto.

Il prof. Vidari avendo sin da prima dichiarato che egli, *in massima*, accettava il progetto della Sotto-commissione, per ciò solo aveva dato a divedere che quel progetto, così come è stato presentato, non gli bastava, e che però la necessità di nuove e maggiori disposizioni per lui era evidente. Accetta quindi la proposta Lampertico per il rinvio del progetto alla Sotto-commissione.

Anche il sen. Cabella si associa a tale proposta e solo accenna che non gli pare conveniente si mantenga la parola *institore*, nè che

di esso si parli nel nuovo progetto, in quanto che se nel grande commercio l'institore non c'è, nei piccoli è difficile trovarlo.

Il comm. Mancini accetta le proposte fatte. Però osserva al sen. Cabella, che se nel grande commercio sono rari gli institori, ben se ne giova invece, e molto, il piccolo commercio, del quale è pur giustizia avere assai cura. D'altra parte, la parola *institore* ha un tale carattere storico, ed è così caratteristica in commercio, che non c'è pericolo che possa venire fraintesa.

Il Presidente ritiene che la discussione sia abbastanza sviluppata, e giustificando l'operato della Sotto-commissione come quello che era conforme all'incarico ricevuto, osserva che, poichè la questione fu ora portata in un campo più vasto, non solo non oppone, ma anzi accetta la proposta di rinvio, purchè alla Sotto-commissione si aggiungano nuovi membri per rinforzarla.

Il cons. Sellenati è dello stesso avviso.

La Commissione lascia al Presidente la facoltà della scelta dei nuovi membri da aggiungersi, ed a tale uopo vengono da lui designati il sen. Cabella, il comm. Mancini ed il prof. Vidari.

La seduta è levata al tocco.

Il Presidente
Alianelli.

Il Segretario
Vidari.

Verbale XXXVII

Seconda Tornata del 27 aprile 1870

SOMMARIO.

164. *Si modifica la rubrica del titolo V, libro I del Codice vigente.*
165. *Si mantiene l'art. 90 con riserva di quelle indicazioni speciali che occorressero per l'aval'o, e per lo star del credere.*
166. *Discussione sulla proposta soppressione degli articoli 91 e 725 Cod. vig.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Cabella;
Carnazza-Puglisi;
Corsi;
Cossa;
Lampertico;
Mancini;
Sellenati;
Vidari.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.
L'ufficio di segretario è assunto dal prof. Carnazza-Puglisi.

164. — Il Presidente sottopone all'esame della Commissione quella parte del progetto da lui redatto, come Relatore della Sotto-commissione, la quale riguarda il titolo: *Delle obbligazioni commerciali in genere*, facendo osservare come tale intitolazione sia più generica e più conveniente di quella dei contratti commerciali in genere, che si legge in principio del titolo V, libro I del Cod. vig., giacchè vi possono essere delle obbligazioni non derivanti da contratti, e la

Commissione adotta la nuova rubrica del titolo, salvo di introdurvi quelle modificazioni che si credessero più opportune dopo l'esame di tutte le disposizioni nello stesso contenute.

165. — Lo stesso PRESIDENTE propone in seguito che si conservi l'art. 90 del Cod. vig. (1), salvo di fare, ove occorra, le indicazioni speciali relative all'obbligazione dello *star del credere* ed all'*avallo* nei titoli *della commissione* e delle *lettere di cambio.*

La proposta è accolta ad unanimità senza discussione.

166. — Si propone una novella redazione dell'art. 91 (2) nel modo seguente:

« *Se un atto è commerciale per* una delle parti interessate e civile *per l'altra, le obbligazioni che ne nascono sono regolate dal* diritto commerciale per la prima, *e dal* diritto civile per la seconda. »

Questa modificazione porge occasione ad una doppia osservazione del comm. MANCINI, che cioè la disposizione, nel caso dovesse conservarsi, sarebbe ad allogarsi in fine del titolo perchè riguarda tutti gli atti di commercio per i quali sono in esso tracciate le norme generali e che l'art. 91 del Cod. vig. fu una innovazione al Codice di commercio francese ed ai diversi Codici pubblicati in Italia prima del 1865.

L'art. 725 del vigente Codice di commercio (3, in effetti si limita a determinare come conseguenza di un principio generale ciò che era conforme al dettato della legislazione, della dottrina e della giurisprudenza anteriore, cioè la competenza diversa secondo il foro del convenuto; l'art. 91 all'incontro riguarda il sistema delle prove, le

(1) *Art.* 90 *Cod. comm.*: « Nelle obbligazioni commerciali i condebitori si presumono tenuti in solido se non vi è convenzione contraria.

La stessa presunzione ha luogo per il fideiussore anche non commerciante, che guarentisce un'obbligazione commerciale ».

(2) *Art.* 91 *id.*: « Se il contratto è commerciale per uno dei due contraenti e non commerciale per l'altro, le obbligazioni che ne nascono sono regolate dalla legge commerciale o civile, avuto riguardo alla persona del convenuto.

Ma se l'obbligazione dipende da un titolo scritto, la prova della liberazione non è ammessa che a norma del codice civile ».

(3) *Art.* 725 *id.*: « Se l'atto non è commerciale che per una sola delle parti contraenti, quella che promuove l'azione deve convenire l'altra al foro commerciale se questa è commerciante, al foro civile se non è commerciante ».

condizioni di essenza degli atti, il diritto in genere; e la nuova redazione che si vuol surrogare all'articolo suaccennato, esprime anche un altro concetto, cioè quello di voler considerare simultaneamente lo stesso atto regolato da principj diversi.

Or è impossibile che il medesimo atto sia nello stesso tempo governato da principj diversi, è impossibile che una compra-vendita esista e non esista nello stesso tempo, come sarebbe la vendita della cosa altrui, valida con le norme della legge commerciale e nulla secondo le leggi civili. È impossibile che il medesimo atto possa provarsi ora in un modo ed ora in un altro, mentre l'esistenza di un atto va subordinata alla prova, e provato una volta o in un dato modo non è concepibile che possa o debba provarsi un'altra volta od altrimenti. Finalmente essendo stato deliberato che la più lunga prescrizione nelle materie commerciali è di 10 anni, mentre nelle materie civili è di 30, ne verrebbe la mostruosa conseguenza che gli effetti giuridici dello stesso atto e fra le stesse parti sarebbero molto diversi e farebbero esistere e non esistere al tempo stesso l'atto medesimo. Epperò il comm. MANCINI domanda la soppressione dell'art. 91.

Osserva poi che l'art. 725 potrebbe conservarsi migliorandone la redazione, poichè lo stesso verrebbe in certo modo a costituire una applicazione del principio generale sancito nell'art. 10 del Codice civile e della massima *actor sequitur forum rei.*

La proposta del comm. MANCINI non incontra opposizioni per ciò che riguarda la prima parte, quella cioè che debba collocarsi in fine del titolo la disposizione dell'art. 91; non così per la soppressione della disposizione.

Il comm. BRUZZO osserva che colui il quale non esercita la professione di commerciante e non fa atti di commercio deve essere regolato dal Codice civile, come il commerciante o chi fa atti di commercio deve essere regolato dalla legge commerciale. La disuguaglianza, dice egli, deriva dalla diversità delle persone, e l'applicazione di principj diversi ha avuto luogo anche con la disposizione del Codice francese corrispondente all'art. 725 del Codice vigente. L'art. 91 non può, nè deve considerarsi che come una conseguenza del principio adottato con l'art. 725, di cui l'applicazione, anzichè dannosa, è stata utile.

Il prof. VIDARI, trovando esatte ed incontrastabili le osservazioni

del comm. Mancini, crede però che non basti la soppressione dell'art. 91, perchè è necessario determinare se le norme del diritto civile o del diritto commerciale debbano esclusivamente regolare i rapporti di diritto risultanti da un fatto commerciale da una banda e civile dall'altra. Epperò propone non solo la soppressione dell'art. 91, ma anzi l'adozione dell'art. 277 del Codice di commercio germanico (1), il quale per regola generale stabilisce l'applicazione delle leggi commerciali quando l'affare è atto di commercio anche per una sola delle parti. Soggiunge poi che l'art. 725, come perfettamente inutile nella ipotesi dell'adozione dell'art. 277 del Codice germanico, dovrebbe, a suo avviso, totalmente sopprimersi.

Il comm. Mancini crede potersi trovare d'accordo nella sua proposta con l'on. Vidari per quanto concerne l'art. 277 del Codice di commercio germanico in surrogato dell'art. 91 del Codice vigente; però non gli pare che l'adozione di un tale sistema induca l'assoluta necessità della soppressione dell'art. 725, anzi opina che quest'ultima disposizione possa benissimo conservarsi senza mantenere l'altra, molto più che origine della stessa fu la questione alla quale aveva dato luogo la redazione dell'art. 680 del Codice di commercio albertino (2); dice anche poco felice la redazione dell'art. 725, ma crede si possa migliorarla all'oggetto di chiarire l'idea che il commerciante tradotto a foro civile o il non commerciante tradotto a foro commerciale non possano eccepire la incompetenza che in *limine litis*, tutte le volte che trattasi di un atto commerciale da una banda e civile dall'altra.

Il Presidente respinge la proposta Mancini estesa dal prof. Vidari.

Egli sostiene che l'uguaglianza è condizione di essenza del diritto, epperò non potendosi dubitare che vi sieno degli atti commerciali da una banda e civili dall'altra, crede che determinare un'unica

(1) *Art.* 277 *Cod. germ.*: « Le disposizioni di questo quarto libro sono da » applicarsi ugualmente ad amendue i contraenti, rispetto ad ogni affare, che è » un atto di commercio per parte di uno di essi, a meno che da queste stesse » disposizioni non risulti che le loro particolari determinazioni si riferiscono soltanto a quello dei due contraenti, riguardo al quale l'affare è un atto di commercio ».

(2) *Art.* 680 *Cod. comm. Albert.*: « Allorquando l'atto non è commerciale che per una delle parti, quella di esse che avrà fatto atto commerciale potrà essere convenuta tanto avanti il tribunale di commercio che avanti il tribunale civile ».

norma pei rapporti di diritto che ne derivano sarebbe lo stesso che attribuire un privilegio a vantaggio o a detrimento del commercio, secondochè si facesse predominare l'elemento commerciale sull'elemento civile, o questo su quello. Fino a quando esisteranno differenze tra le obbligazioni civili e le obbligazioni commerciali per i mezzi di prova, per la giurisdizione ed altro, ognuno deve rimanere obbligato nel modo che corrisponde alla qualità abituale della sua vita economica.

Osserva inoltre che, nel sistema da lui combattuto, lo Stato, gli stabilimenti pubblici e la maggior parte dei particolari si troverebbero incontrastabilmente assoggettati, per gran parte delle convenzioni che consentono, alle norme del diritto commerciale, ciò che sarebbe contrario alla loro esistenza ed alla manifesta loro volontà.

Scendendo poi all'applicazione pratica delle diverse ipotesi presentate dall'on. Mancini, non trova che per effetto delle medesime esista contraddizione ed impossibilità all'applicazione simultanea delle regole di diritto civile per chi non ha consumato un atto commerciale e delle regole di diritto commerciale per chi ha conchiuso un atto di commercio. — Crede finalmente che qualora potesse sopprimersi la disposizione dell'art. 91 per applicare il principio dell'art. 277 del Codice germanico, la proposta del prof. Vidari dovrebbe accogliersi a preferenza e conseguentemente dovrebbesi sopprimere anche l'art. 725.

Essendo l'ora tarda ed altri membri della Commissione avendo chiesta la parola sulla questione che si discute, il seguito della trattazione è rimandato alla seduta seguente.

La seduta è levata alle ore 6 ½ pomeridiane.

Il Presidente
Alianelli.

Il Segretario
Carnazza-Puglisi.

Verbale XXXVIII

Prima Tornata del 28 aprile 1870

SOMMARIO.

167. *Si modifica il n. 10 del nuovo art. 3 (art. 2 n. 9 Cod. vig.).*
168. *Si continua la discussione sulla proposta soppressione degli articoli 91 e 725 Cod. vig.*

Sono presenti i Signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Cabella;
Carnazza-Puglisi;
Cossa;
Lampertico;
Mancini;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

Si leggono e si approvano i verbali delle due tornate del 22 corrente.

167. — Dietro proposta del sen. Cabella, facendo ritorno alla formula del n. 10° dell'art. 3 accettata al n. 131 del verb. XXIX, e nell'intendimento di togliere i malintesi che potessero derivare dalla espressione *le imprese di costruzioni* ecc *di navi*, mentre anche un solo fatto di tal genere può dirsi *impresa* per la moltiplicità degli

elementi che lo compongono, e costituisce indubbiamente un atto di commercio, la Commissione delibera che debbasi omettere la parola *imprese*, sicchè il capoverso resta modificato come segue:

10°. La costruzione, la compra, la vendita e la rivendita di navi.

168. — Si prosegue quindi la discussione interrotta nella tornata precedente (n. 166, *Verb.*) circa la disposizione dell'art. 91 del Codice vigente.

Il sen. Cabella comincia dal mettere in luce come la Commissione del 1865 di fronte all'art. 680 del Codice albertino abbia posto a fondamento del suo concetto il principio che a regolare la materia controversa si dovesse considerare l'*obbligazione* e non il *diritto;* — come agevole riuscisse così la conseguenza doversi adottare, quanto alla giurisdizione, la norma dell'art. 725; — come, riguardo alle prove, dovesse prendersi di mira la legge che regola l'obbligazione; — e come solo per la prova della liberazione emergesse il bisogno di troncare le difficoltà colla disposizione del capoverso dell'art. 91.

Procedendo quindi all'analisi dei due sistemi proposti dai Membri comm. Mancini e prof. Vidari, l'esponente non esita a riconoscere che il secondo ha almeno il pregio della applicazione logica di un principio sino alle sue ultime conseguenze. Il primo ne scorge la gravità e procura di evitarle. — Ma che non lo possa mai completamente riesce facile il dimostrarlo. Veggasi, a modo di esempio, il contratto di compra-vendita e si consideri quanto di rado nella vita comune quel contratto sia civile per ambe le parti. Ne verrà che la legge civile sarà limitata alle compre-vendite di beni immobili.

E d'altra parte l'esponente non vede gli inconvenienti che si temono dall'essere lo stesso atto regolato da due leggi diverse. — Se di diversa natura sono le obbligazioni che ne derivano, verun danno può recare l'applicazione della legge relativa alla natura di ciascuna di esse.

Nessuno certo degli obbligati potrà lagnarsi di essere tratto dinanzi al giudice cui appartiene per sua natura l'obbligazione che volle contrarre.

E circa la validità dell'atto, un solo esempio di discrepanza fra

le due leggi fu addotto nella vendita della cosa altrui. Ma si badi che la legge parla della vendita e non della compera; che quindi la vendita non sarà mai commerciale se non quando è fatta da un commerciante, e la vendita fatta dal non commerciante sarà sempre un atto civile, sicchè non sarà mai il caso di applicare due leggi diverse.

Circa la prova, nessuna difficoltà può opporsi a che contro il commerciante che vendette la cosa altrui si faccia valere la prova orale e contro il non commerciante debba addursi la prova scritta, salva sempre l'eccezione adottata per la prova della liberazione.

Riguardo agli effetti dell'obbligazione, nessuna difficoltà presentavasi nel sistema del Codice del 1865, ma ora che la Commissione adottò (*Verbale* XIX, n. 73) una prescrizione più breve per le obbligazioni derivanti dagli affari di commercio, si presenta una vera difficoltà, la quale però potrà pure esser tolta se, allorquando si discuterà quella materia, si vorrà la prescrizione più breve limitata ai rapporti fra commercianti e per atti di commercio.

Queste ragioni inducono il sen. Cabella all'avviso che sia da mantenere la disposizione dell'art. 91.

Il Presidente ribadisce le considerazioni ieri addotte circa le dannose conseguenze che deriverebbero dal sistema da lui combattuto.

Intere classi di cittadini e fra queste quella numerosissima dei coltivatori (che tutti lavorano per produrre più che non occorra ai loro bisogni e per farne vendita, la quale avviene di raro ai consumatori direttamente, ma per lo più è fatta a commercianti i quali comprano per rivendere), sarebbero trascinate nella vita commerciale e vi sarebbero pure lo Stato e tutti i corpi morali che continuamente contraggono affari di forniture per provvedere a quanto loro abbisogna.

Il comm. Mancini dopo aver con opportuni richiami chiarito col Presidente e col sen. Cabella che, salve le modificazioni che potessero adottarsi nella formula, il progetto della Sotto-commissione intese solo di meglio spiegare il concetto dell'art. 91 del Codice e quindi un solo sistema sta di fronte a quello da lui propugnato, ed esteso dal prof. Vidari, osserva ad ulteriore appoggio del suo assunto che la questione si riduce a vedere se siavi necessità di mantenere l'applicazione di due leggi diverse allo stesso affare secondo la persona dei contraenti, e se non esistano invece ragioni di giuridica impossibilità ad accogliere tale sistema.

Non può certo dubitarsi che ogni atto debba essere regolato dalle leggi corrispondenti alla sua natura ed è pur certo che dall'applicazione delle leggi commerciali anche ai non commercianti non possono derivare i temuti inconvenienti. Le conseguenze che per le leggi commerciali sono connesse agli atti di commercio si concretano nella giurisdizione, nella solidarietà e nell'arresto personale. — Nel sistema del Codice germanico la regola è soggetta a parecchie eccezioni, e apposite eccezioni dovrebbero dalla legge consacrarsi per non esporre i non commercianti a quelle conseguenze.

Per la giurisdizione già provvede l'art. 725 del Codice di commercio; — l'arresto personale fu da noi abolito, ma dovrebbe, ove non lo fosse, essere escluso per i non commercianti; — per la solidarietà infine l'esponente si propone fin d'ora di riservare a suo luogo una disposizione eccezionale.

Non può parlarsi della conseguenza del fallimento, perchè i non commercianti non vi saranno mai esposti, e quindi nessuno regge degli argomenti coi quali vuolsi sostenere che possano derivare troppo gravi e troppo pericolose conseguenze dal proposto sistema, il quale è un risultato della coerenza indispensabile ad ogni norma legislativa, e tende a rendere possibile un'equa amministrazione della giustizia.

Il sistema contrario ci condurrebbe alla giuridica incompatibilità di due leggi diverse che si trovano talvolta in opposizione fra loro. All'esempio desunto dalla disposizione dell'art. 95 Cod. comm. (1) relativa alla vendita della cosa altrui si oppone che qui trattasi della vendita e non della compera; ma non si pensò che la vendita è sostanzialmente connessa alla compera e che l'una non può giuridicamente essere valida se l'altra è nulla, come accadrebbe pel non commerciante compratore che sarebbe sciolto mentre il commerciante venditore resterebbe obbligato.

Lo stesso dicasi per la determinazione del prezzo nel contratto come elemento necessario alla validità della vendita secondo la legge civile, mentre secondo il Codice di commercio è valida la vendita a giusto prezzo (2).

(1) *Art.* 95 *Cod. comm.*: « La vendita commerciale della cosa altrui è valida. Essa obbliga il venditore a farne l'acquisto e la consegna al compratore, sotto pena del risarcimento dei danni ».

(2) *Art.* 96 *id.*: La vendita commerciale fatta per un prezzo non determinato

La condizione risolutiva stabilita anche per il venditore dall'articolo 97 (1), mentre dall'art. 1512 del Codice civile (2) era limitata al solo compratore, costituì un vero progresso della nostra legislazione e sanzionò un principio già soggetto di gravi contestazioni nella giurisprudenza civile. Ove non si accolga il sistema proposto, si correrà il pericolo di privare il commerciante del beneficio delle disposizioni speciali al commercio tutte le volte, e sono frequentissime, ch'egli si troverà in contratto con compratori non commercianti, o quando il contratto non sia pel compratore atto di commercio.

Riguardo agli effetti ed alle prove delle obbligazioni l'inconciliabilità è manifesta anche nel campo avversario se ivi appunto vedesi necessaria una disposizione eccezionale in materia di prescrizione, e se i legislatori del 1865 si trovarono costretti a regolare diversamente la prova della liberazione, mentre per questa dovrebbesi applicare la stessa regola probatoria che per la obbligazione, poichè la liberazione impone al creditore l'obbligazione di non più ripetere ciò che gli era dovuto.

nel contratto è valida, se le parti hanno convenuto un modo qualunque di determinarlo in appresso.

La vendita fatta per il giusto prezzo è pur valida, e s'intende convenuto per prezzo il valore della cosa in comune commercio.

In questi casi il prezzo è accertato con le mercuriali o con le liste di borsa, e in mancanza per mezzo di perizia.

Se la determinazione del prezzo fu rimessa all'arbitrio di un terzo da eleggersi e le parti non si accordano nella scelta, questa è fatta dall'autorità giudiziaria ».

(1) *Art.* 97 *Cod. comm.*: « Quando nel contratto è stabilito un termine per la consegna della merce venduta, e non è convenuto altro termine per il pagamento del prezzo, la parte che intenda dare esecuzione al contratto, deve offerire all'altra la consegna della merce o il pagamento del prezzo prima della scadenza del termine. In questo caso il contratto si risolve di diritto col risarcimento dei danni in suo favore, se l'altra parte non adempie alla sua obbligazione nel termine convenuto.

In mancanza di tali offerte, lo scioglimento del contratto non può aver luogo che per effetto della clausola risolutiva espressa o tacita ».

(2) *Art.* 1512 *Cod. civ.*: « Trattandosi di cose mobili, lo scioglimento della vendita ha luogo di diritto nell'interesse del venditore, ove il compratore, prima che sia scaduto il termine stabilito per la consegna della cosa, non siasi presentato per riceverla, od anche presentatosi per riceverla, non ne abbia contemporaneamente offerto il prezzo, salvochè pel pagamento di questo fosse stata convenuta una maggior dilazione ».

Accennando da ultimo alle complicazioni che dalla norma dell'art. 91 deriverebbero nel caso di contraenti appartenenti a nazionalità diverse e di conseguente diversità anche nella legge che ne determina la capacità, il comm. Mancini insiste per l'adozione della sua proposta.

La seduta è levata alle ore 1 pomeridiane e il seguito della discussione è rimandato ad altra tornata.

Il Presidente
Alianelli.

Il Segretario
Ridolfi.

Verbale XXXIX

Seconda Tornata del 28 aprile 1870

SOMMARIO.

169. *Si sostituisce al titolo:* Dei commissionari (*Tit. IV, L. I Cod. vig.*) *un titolo:* Della commissione.
170. *Si determina il concetto del contratto di commissione (art. 68 id.).*
171. *Si modificano gli art. 69 e 70 id.*
172. *Si riserva la deliberazione sulla proposta che in un titolo a parte sul mandato commerciale si comprenda la disposizione dell'art. 71 id.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Cabella;
Carnazza-Puglisi;
Cossa;
Lampertico;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane colla lettura dei verbali delle due tornate del 23 corrente e della 1ª tornata del 26 detto che sono approvati.

169. — Non essendo intervenuto il comm. Mancini autore della mozione sull'art. 91, il Presidente ritiene opportuno di sospendere la relativa discussione e richiama invece l'attenzione della Commissione all'esame del capo I del titolo IV, libro I del Codice di commercio, intitolato: *Dei commissionari in genere.*

In relazione alla mozione contenuta nel *Verbale* XXV, n. 100,

ed alla proposta della Sotto-commissione, si delibera che le disposizioni relative ai commissionari verranno trasferite fra i contratti commerciali sotto il titolo: DELLA COMMISSIONE.

170. — Conseguentemente alla deliberazione precedente, si rende necessario di modificare la formula dell'art. 68 (1), e nel concetto di comprendervi le sole condizioni di essenza di tale contratto, senza escludere che possa essere assunto anche da una ragione sociale, ritenendo che l'espressione *committente* escluda il bisogno della clausola *per ordine*, e nell'intendimento altresì di riservare ad altro articolo il far parola della provvigione, viene adottata la formula seguente:

Art. . . .

Il contratto di commissione è quello pel quale una persona fa atti di commercio in nome proprio per conto del committente.

171. Nell'idea che sia superfluo l'esprimere che il commissionario non è tenuto ad indicare al terzo contraente il nome del suo committente, si sopprime la prima prima parte dell'art. 69, e mantenendosi il capoverso, lo si unisce all'art. 70 (2), e se ne forma un solo articolo del seguente tenore:

Art. . . .

Il commissionario è obbligato direttamente verso colui col quale ha contrattato, come se l'affare fosse suo.

Il committente non ha azione contro coloro coi quali il commissionario ha contrattato, nè questi hanno azione contro il committente.

(1) *Art.* 68 *Cod. comm.*: « Il commissionario è colui che fa atti di commercio in suo nome o sotto quello di una ragione sociale, per ordine e per conto di un committente, mediante salario o provvigione ».

(2) *Art.* 69 *id.*: « Il commissionario non è tenuto ad indicare il nome del committente a colui col quale contratta.

Egli è direttamente obbligato verso colui col quale ha contrattato, come se l'affare fosse suo ».

Art. 70 *id.*: « Il committente non ha azione contro coloro coi quali il commissionario ha contrattato, nè questi hanno azione contro il committente ».

172. — Riguardo all'art. 71 del Codice vigente, il quale stabilisce che quando il commissionario agisce in nome del committente si applicano le regole del mandato (1), il comm. Bruzzo considera che in una precedente deliberazione (*Verb.* XXXVI, n. 163) si è riservata la decisione sul punto se debba comprendersi nel Codice un titolo speciale o qualche disposizione intorno al mandato commerciale. Se l'affermativa risultasse prevalente, la disposizione di cui qui si tratta andrebbe compresa in quel titolo, e perciò l'esponente propone che si sospenda la deliberazione anche sull'articolo 71.

Alla proposta sospensiva si associa il prof. Vidari, il quale non vede perchè nel titolo che deve contenere le regole del contratto di commissione debba parlarsi di un rapporto giuridico affatto estraneo a quel contratto.

Il prof. Carnazza-Puglisi non ritiene la necessità di un titolo a parte, essendo pochissime le disposizioni da inserirsi nel Codice intorno al mandato. A di lui avviso la disposizione dell'articolo 71 ed ogni altra relativa al mandato dovrebbe collocarsi in fine del titolo che tratta del contratto di commissione per additare la differenza che corre fra i rapporti di commissione ed il mandato.

Il cons. Sellenati ritiene che l'attuale collocamento dell'articolo giovi a determinare quella differenza, e quindi lo conserverebbe come sta; ma la Commissione adotta la proposta sospensiva.

La seduta è levata alle ore 6 pomeridiane.

Il Presidente
Alianelli.

Il Segretario
Ridolfi.

(1) *Art.* 71 *Cod. comm.:* « Qualora il commissionario agisca in nome del committente, i suoi diritti e doveri anche verso i terzi sono determinati dal codice civile nel titolo *Del mandato* ».

Verbale XL

Prima Tornata del 29 aprile 1870

SOMMARIO.

173. *Si respinge la proposta di sopprimere l'art. 91 Cod., vig. ma si riserva di modificarne la redazione.*
174. *Si modifica l'art. 72 id.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Cabella;
Carnazza-Puglisi;
Cossa;
Lampertico;
Mancini;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle 9 e $^1/_2$ antimeridiane.

173. — Si continua la discussione relativa all'articolo 91 del Codice vigente (n. 166 e 168, *Verb.*).

Il sen. Cabella non vede quale incompatibilità vi sia a che le obbligazioni derivanti da un atto siano regolate da leggi diverse secondo le qualità personali dei contraenti. Ogniqualvolta due persone di diversa nazionalità contraggono in un luogo diverso dal paese di entrambi, ci troviamo in presenza di leggi diverse sulla

capacità, sulla forma e sulla sostanza dell'atto, e questa diversità può complicarsi ancora di più quando debbansi prendere in considerazione anche le leggi del luogo di esecuzione. Non è dunque incompatibile l'applicazione di più legislazioni alle conseguenze di un medesimo atto. Nè incompatibilità può esistere per ciò che si riferisce alla validità dell'atto, giacchè, per principio giuridico il vincolo di una parte induce necessariamente il vincolo dell'altra. Sicchè, se è valida per il commerciante la vendita della cosa altrui, il compratore non commerciante non potrà mai desumerne la invalidità dalla legge civile. E così pure se il commerciante può vendere colla sola indicazione *a giusto prezzo*, il compratore non commerciante non potrà mai opporre la nullità della vendita per mancanza di determinazione del prezzo.

All'incontro nel sistema ora proposto verrebbesi con un tratto di penna a derogare quasi completamente al diritto civile, ed a rendere di diritto comune la legislazione commerciale, giacchè quasi nessun atto della vita ordinaria va esente dal rivestire per una o per l'altra delle parti il carattere di atto di commercio.

Il Presidente aggiunge alle cose già esposte che prima di decidersi ad adottare il sistema del Codice germanico dovrebbe farsi seriamente l'esame se il sistema stesso, il quale poteva forse essere applicato utilmente alle condizioni economiche di quei paesi, e perciò non produsse quegli inconvenienti che egli paventa, fosse del pari opportuno per le nostre condizioni e nello stato attuale della nostra industria. Ed inoltre, nel diritto germanico, la teoria delle prove è comune alle materie civili ed alle materie commerciali, e la procedura di concorso si applica, benchè con lievi differenze, tanto ai commercianti quanto ai non commercianti, e tutto ciò non è fra noi; di tali diversità è pure necessario tener conto.

La latitudine che abbiamo data alla presunzione di commercialità delle obbligazioni dei commercianti estenderebbe ancora di più l'applicazione del diritto commerciale, e gli accennati inconvenienti si renderebbero più gravi. D'altra parte, riguardo alla vendita della cosa aliena, non deve dimenticarsi che la nullità di essa è determinata dal Codice civile nell'interesse del proprietario e del compratore, e non del venditore, sicchè neppure per la legge civile essa può dirsi assolutamente nulla, il che attenua le contrarie osservazioni.

Il dott. Lampertico osserva prima di tutto, che benissimo pos-

sono applicarsi ad un atto diverse leggi, ma sempre quando si tratti di diverso rapporto giuridico, mentre qui si tratterebbe dello stesso rapporto, e soggiunge che in ogni caso, mentre dalle dichiarazioni del sen. CABELLA apparirebbe che ogni qualvolta un atto produce vincolo per una delle parti si debba ritenerne la validità anche per l'altra, tuttavia questa prevalenza non apparisce affatto dalla formula dell'art. 91 attuale, nè da quella modificata dalla Sotto-commissione, cosicchè se una delle due leggi dichiarasse la validità dell'atto e l'altra no, non si saprebbe quale dovesse prevalere.

Il comm. MANCINI soggiunge che l'ammettere che l'esistenza del vincolo per una delle parti produca la validità dell'atto anche per l'altra, equivalerebbe, nella proposta ipotesi, a stabilire una prevalenza del diritto commerciale sul diritto civile, giacchè il primo è meno rigoroso nelle forme. Ma ciò nondimeno v'hanno dei casi in cui, per effetto dei rapporti contrattuali, una delle parti è vincolata per il diritto civile quando non lo sarebbe pel diritto commerciale, come per esempio il venditore non sarebbe più legato in caso di mora del compratore (1), mentre lo sarebbe tuttora pel diritto civile (art. 1512 (2) e 1513 (3) Cod. civ.), l'azione contro il vetturale potrebbe essere estinta col semplice fatto della consegna degli oggetti o col pagamento del nolo per il Codice di commercio (4), mentre dal diritto civile questo modo di estinzione dell'azione non è conosciuto.

La formula pertanto non è esatta e bisogna andar guardinghi nell'adottarla, perchè si correrebbe rischio di assoggettare indebitamente il commerciante alla legislazione civile. Ma, tornando alla questione principale, l'esponente mette in luce come le tendenze degli ultimi studi su questa materia sieno rivolte a favorire il principio da lui propugnato. La questione è di principj, non di pura convenienza di applicazione di norme giuridiche, e quindi non può dirsi che siavi stata per il Codice germanico alcuna influenza di opportunità locale, e delle norme sulla prova, tanto più che nella legislazione germanica la materia delle prove fa parte di un corpo di leggi

(1) *Art.* 97 *Cod. comm.*: V. nota (1) a pag. 80.

(2) *Art.* 1512 *Cod. civ.*: V. nota (2) ivi.

(3) *Art.* 1513 *id.*: V. P. I, nota (2) a pag. 141.

(4) *Art.* 84 *Cod. comm.*: « Il ricevimento degli oggetti trasportati e il pagamento del prezzo di trasporto estinguono ogni azione contro il vetturale ».

distinto da quello che contiene le regole che riguardano la sostanza del diritto.

La norma dell'art. 277 del Codice germanico fu adottata dopo profonda deliberazione di un numeroso consesso di giureconsulti e di negozianti, nè consta che ne sia derivato alcuno dei temuti inconvenienti. Essa fu sostanzialmente formulata anche nell'articolo 204 del progetto svizzero (1) e negli scritti più recenti di diritto commerciale è pienamente giustificata. Nella revisione del Codice italiano non può non aversi riguardo a questi precedenti.

Del resto l'esponente osserva ch'esso non respinge la più estesa proposta del prof. Vidari, ma anzi è disposto ad accettarla in tutta la sua estensione, e solo non ritiene necessario di arrivare a tal punto; crede però che si sarà reso un grande servigio al commercio se, coll'adozione del principio sostenuto da entrambi, si giungerà a sollevarlo dalle pastoie che a null'altro giovano se non a moltiplicare le liti.

Il sen. Cabella fa osservare che dee mantenersi la distinzione fra l'esistenza del vincolo e gli effetti di esso, fra l'obbligazione e le sue consegnenze. Gli esempj addotti non offendono il principio, anzi lo confermano.

Il prof. Carnazza-Puglisi propone che si sopprima totalmente l'articolo 91 perchè le norme generali provvedono a sufficienza, dovendosi sempre applicare a chi fa atti di commercio le norme del diritto commerciale, e le leggi civili a chi fa atto civile, e non potendo accadere che siavi collisione nell'applicazione. Questa idea è però combattuta dal comm. Mancini per riguardo ai dubbi che potrebbero essere originati dal difetto di ogni disposizione e dalla soppressione della disposizione attuale.

Dopo essersi discusso sul modo della votazione e dopo respinta l'altra proposta del prof. Carnazza-Puglisi che dovesse cominciarsi dal votare l'abolizione dell'art. 725 a cui mira il più esteso concetto sostenuto dal prof. Vidari, la Commissione delibera in massima di non accettare la proposta che nei contratti che costituiscono un atto di commercio per una sola delle parti sia applicabile la legge com-

(1) Art. 204 Prog. svizz.: « Les dispositions du présent livre sont applicables » à tous les contrats qui concernent des objets mobiliers, à moins que la loi n'en » ait restreint l'effet aux actes des commerçants ».

merciale anche per l'altra parte, salve le eccezioni che si riputeranno necessarie, e commette al sen. Cabella di proporre d'accordo col Presidente una nuova formula che esprima colla possibile precisione il concetto direttivo dell'art. 91 del Codice attuale.

174. — Continuando l'esame del titolo IV, sospeso nella seduta antecedente, la Commissione delibera di conservare l'attuale art. 72 (1), modificandone, per maggiore esattezza, la formula come segue:

Art. . . .

Il commissionario che non vuole accettare l'incarico, deve nel più breve termine possibile far conoscere il suo rifiuto al committente, e, se questi gli spedì merci od effetti, deve, non ostante il suo rifiuto, farli riporre in luogo sicuro e vegliare alla loro conservazione a spese del committente, finchè questi abbia potuto dare le disposizioni che crede di suo interesse.

La seduta è levata alle ore 12 e $^1/_2$ pomeridiane.

Il Presidente
Alianelli.

Il Segretario
Ridolfi.

(1) *Art. 72 Cod. comm.:* « Il commissionario che non vuole accettare il mandato, ecc. (*come nella formula adottata*). »

Verbale XLI

Seconda Tornata del 29 aprile 1870

SOMMARIO.

175. *Comunicazione ministeriale.*
176. *Nuovo articolo sullo* star del credere *nel contratto di commissione.*
177. *Si conserva l'art.* 73 *Cod. vig. con riserva di decidere se debba accordarsi privilegio anche per le commissioni conchiuse sulla stessa piazza.*
178. *Si mantiene l'art. 74 Cod. vig.*
179. *Si mantiene l'art. 75 id.*
180. *Riserva di determinare, dopo discusso il titolo:* Del contratto di trasporto, *la formula relativa alla parificazione del pegno legale del commissionario al pegno convenzionale.*
181. *Si rimette a dopo l'esame del titolo:* Del pegno commerciale *la discussione relativa alla questione accennata al n.* 177 Verb.

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Cabella;
Carnazza-Puglisi;
Cossa;
Lampertico;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

175. — Il dott. Lampertico espone che in un colloquio avuto con S. E. il Guardasigilli, insieme ai prof. Cossa e Vidari, il Ministro manifestò che, nel dubbio se la Camera dei deputati voglia

accordare il mandato richiestole nel progetto di legge per l'unificazione legislativa riguardo alla pubblicazione del Codice di commercio modificato, sarebbe suo desiderio di poter presentare alla Camera al più presto possibile almeno quella parte del lavoro di revisione che si riferisce alla lettera di cambio, alle società ed ai trasporti, materie sulle quali fu specialmente richiamata l'attenzione generale.

Il Presidente prende atto della comunicazione e si riserva di provocare le opportune deliberazioni tosto che il lavoro sia portato abbastanza innanzi.

176. — Si continua l'esame del titolo IV, capo I del Codice vigente. Il prof. Carnazza-Puglisi propone che, prima della disposizione dell'art. 73, che parla del privilegio del commissionario, debbasi esprimere qualche regola sui rapporti commerciali che derivano dalla convenzione *dello star del credere*. Esaminate le formule proposte dal proponente e dal sen. Cabella, la Commissione adotta la seguente:

Art. . . .

Il commissionario non risponde verso il committente dell'adempimento delle obbligazioni di coloro coi quali ha contrattato, salvo uso o convenzione contraria. Tale responsabilità *(star del credere)* dà diritto ad una provvigione speciale.

177. — Riguardo all'art. 73 del Codice vigente (1), che concerne il privilegio spettante al commissionario per le sue anticipazioni, interessi, spese e provvigione sulle merci delle quali gli fu fatta o promessa da un'altra piazza la spedizione per la vendita, il prof. Vidari

(1) *Art. 73 Cod. comm.*: « Il commissionario a cui fu fatta o promessa la spedizione di merci da un'altra piazza per essere vendute per conto del committente, ha privilegio per le anticipazioni, gli interessi, le spese e per il diritto di commissione sul valore delle merci stesse, se queste si trovano a sua disposizione nei suoi magazzini o in un deposito pubblico, oppure se, non essendovi ancor giunte, può provare per mezzo di polizza di carico o di lettera di vettura la spedizione che gliene fu fatta.

Il privilegio si estende anche alle somme somministrate dal commissionario durante il possesso della merce ».

osserva che negli affari di commercio può accadere benissimo che il contratto di commissione si conchiuda anche sulla stessa piazza, sicchè non gli sembra conveniente di limitare il privilegio al solo caso di spedizione da un'altra piazza. — Ricorda poi che la legge francese del 23 maggio 1863 ha introdotto una rimarchevole modificazione in questa materia, e propone che il privilegio sia esteso analogamente anco nel nostro Codice.

Il sen. Cabella avverte che molte frodi potrebbero commettersi alla vigilia del fallimento, se fosse concesso ai commercianti di accordare, sotto forma di contratto di commissione, un privilegio sopra le merci che tengono nei loro magazzini.

Il prof. Carnazza-Puglisi osserva che in ogni caso non potrebbesi accordare sulla stessa piazza il privilegio dietro la semplice promessa di consegna delle merci, e che la citata legge francese esige pure qualche atto reale di effettuazione della promessa.

Il Presidente, considerando che dalla discussione avvenuta si manifesta la tendenza della Commissione ad ammettere non solo la disposizione dell'art. 73, ma ad estenderla anche, con limitazioni, al caso di commissione conchiusa sulla stessa piazza, e considerando che a ciò si riferisce la disposizione dell'art. 76, interroga la Commissione se sia disposta ad accogliere l'art. 73 con riserva di deliberare sulla proposta Vidari allorchè verrà in discussione l'art. 76 predetto.

La Commissione accetta.

178. — Esaminato l'art. 74 (1) relativo al privilegio del commissionario per il prezzo delle merci comperate per il committente o a lui spedite, la Commissione delibera di conservarlo nel suo tenore attuale.

179. — Riguardo all'art. 75 (2) il prof. Carnazza-Puglisi propone che debba sopprimersi l'inciso: *ove per conto di questo* (del committente)

(1) *Art 74 Cod. comm.*: « Al commissionario che ha comprato merci per conto altrui, spetta il privilegio stabilito nell'articolo precedente, anche per il prezzo pagato o che deve pagare, purchè le merci si trovino a sua disposizione ne' suoi magazzini o in un deposito pubblico, ovvero, se le merci non sono ancor giunte nel magazzino del committente, provi con polizza di carico o lettera di vettura la spedizione che egli ne ha fatta ».

(2) *Art. 75 id.*: « Il commissionario a cui furono spedite merci o che le ha comprate per conto del committente, ove per conto di questo le abbia vendute

le abbia vendute e consegnate, le quali espressioni potrebbero far credere che non siavi privilegio se il commissionario non aveva facoltà di vendere.

Il PRESIDENTE osserva che tal dubbio non può essere cagionato dalla espressione *per conto* del committente, la quale non include menomamente il concetto che vi debba essere anche il di lui *ordine*. Osserva pure che anche l'art. 94 del Codice francese (1) si esprime in generale colla formula *se le merci furono vendute e consegnate per conto del committente* e che non gli risulta che la giurisprudenza vi abbia trovato difficoltà. Perciò propone che l'articolo sia mantenuto nella sua forma attuale.

Il prof. CARNAZZA-PUGLISI ritiene che le difficoltà da lui temute siensi evitate colla disposizione dell'art. 93 del Codice dell'ex regno delle Due Sicilie (2), il quale parla del caso di vendita avvenuta per conto del committente senza includervi in modo alcuno il concetto se e con quale incarico il commissionario le avesse ricevute; ma la Commissione, adottando le idee espresse dal PRESIDENTE, delibera di conservare l'art. 75 come sta.

180. — Procedendosi all'art. 76 del Codice vigente, il PRESIDENTE osserva che la disposizione adottata nella 1ª tornata del 22 ottobre p. p. (Verb. XXI, n. 83), per la quale, ad imitazione dell'articolo 306, n. 3° del Codice germanico, il pegno legale del commissionario deve parificarsi al pegno convenzionale, potrebbe, se necessario, trovare opportuno collocamento nel titolo del pegno; perciò la deliberazione potrebbe riservarsi al momento nel quale si tratterà di quella materia.

Sulla osservazione del prof. CARNAZZA-PUGLISI che il privilegio del commissionario si presenta con una estensione maggiore del semplice pegno, e dietro la considerazione del sen. CABELLA, che il

e consegnate, si rimborsa col prodotto della vendita del montare delle sue anticipazioni, degli interessi, delle spese e del diritto di commissione, con preferenza sui creditori del committente ».

(1) *Art. 94 Cod. comm. franc.* 1807: « Si les marchandises ont été vendues » et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse sur » le produit de la vente, du montant de ses avances, intérêts et frais, par pré- » férance aux créanciers du commettant ».

(2) *Art. 93 Leggi d'eccez. Due Sicilie*: V. nota (1) a pag. 55.

titolo *del pegno* si occupa della specialità del pegno convenzionale, e che sarebbe forse inopportuno di costituire un apposito titolo sui diritti di privilegio derivanti dai vari contratti, la Commissione delibera che la decisione sulla formula da adottarsi debba riservarsi per allora che sarà stata presa qualche deliberazione intorno ai diritti del vetturale e dello speditore.

181. — Procedendosi a versare sul merito dell'art. 76 (1), il quale ha per iscopo di escludere il privilegio per le commissioni conchiuse sulla stessa piazza, e sulla proposta del prof. VIDARI di eliminare il divieto, il sen. CABELLA osserva che la questione si riduce a vedere se debba adottarsi il sistema della legge francese che permette la stipulazione del pegno a voce. L'esame di questa grave questione si connette sostanzialmente alla materia del pegno commerciale, e per ciò l'esponente propone che, salva ed impregiudicata la proposta del prof. VIDARI, la determinazione delle conseguenze del contratto di commissione conchiuso fra commercianti sulla stessa piazza debba sospendersi fino a che siasi deliberato sull'ammissibilità della stipulazione verbale del pegno commerciale. La Commissione aderisce.

La seduta è levata alle ore 6 e $^1/_2$ pomeridiane.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI.

(1) *Art.* 76 *Cod. comm.:* V. P. I, nota (1) a pag. 105.

Verbale XLII

Prima Tornata del 30 aprile 1870

SOMMARIO.

182. *Proposte relative alle facoltà del commissionario nell'esecuzione dell'incarico. In attesa della discussione dei titoli:* dei contratti in genere e del mandato commerciale, *si riservono le questioni concernenti il contratto di commissione.*
183. *Si approvano le modificazioni da introdursi nella prima parte dell'art. 91 Cod. vig.*
184. *Si riserva l'esame del capoverso dell'articolo suddetto e degli articoli 92, 93 e 94, id.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Cabella;
Carnazza-Puglisi;
Cossa;
Lampertico;
Mancini;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 9 e $^1/_2$ antimeridiane.

182. — Il prof. Vidari fa osservare che i più recenti Codici di commercio ebbero cura di determinare con precisione i rapporti derivanti dal contratto di commissione e dal vario modo di esecuzione di esso per parte del commissionario. Ritenendo che quel

sistema sia più opportuno di quello di abbandonare alla giurisprudenza la decisione di tutti i casi che possono verificarsi, propone che nel Codice si comprendano delle disposizioni dirette a stabilire

che, se il commissionario compera a prezzo più basso o vende a prezzo più alto di quello determinato dal committente, egli non possa appropriarsi la differenza, ma debba abbuonarla al committente,

che, se il commissionario vende per un prezzo minore di quello determinato dal committente, debba abbuonarsi a questo la differenza, qualora non si provi che era impossibile di vendere al prezzo determinato e che per tal modo il committente fu preservato da un danno, e

che, se il commissionario compera per un prezzo più alto di quello determinato dal committente, questi possa respingere la compera come non fatta per conto suo, qualora il committente, all'atto in cui gli dà avviso della compera, non offra di abbuonargli la differenza, e il committente, volendo respingere la compera come non fatta per conto suo, debba darne avviso senza ritardo, ritenendo altrimenti approvato l'eccesso della commissione.

Il cons. Sellenati si associa a tali proposte.

Il sen. Cabella dubita se tali disposizioni sieno necessarie, mentre alla maggior parte dei casi che ne costituiscono l'oggetto provvedono le norme generali di diritto civile sul contratto di mandato. Avverte poi che potrebb'essere soverchio l'accordare al commissionario la facoltà di vendere a prezzo minore quando provi che non era possibile di vendere al prezzo determinato. Non di rado i commercianti hanno interesse a che si venda a un certo prezzo o che la merce resti invenduta. Il mandato commerciale è sempre imperativo, e ciò riesce indispensabile perchè quello che riceve un incarico non può entrare nei calcoli delle speculazioni di chi lo ha dato.

Il prof. Carnazza-Puglisi aggiunge che d'ordinario, quando i commercianti intendono di lasciare una certa latitudine al commissionario, si servono della clausola *al meglio;* e che in difetto di essa è necessario di ricorrere alle regole del mandato.

Il sen. Cabella osserva ancora che assai frequentemente nel commercio si verifica il caso che il commissionario sia ad un tempo anche venditore o compratore per conto proprio. Il voler

regolare troppo strettamente i rapporti del commissionario, potrebbe recar turbamento ad una intera classe di speculazioni, le quali si riferiscono specialmente al commercio dei grani cogli scali del mar Nero.

Il cons. Sellenati ricorda che l'art. 376 del Codice germanico (1) ha appunto per oggetto i rapporti del commissionario, che è nel tempo medesimo compratore o venditore.

Il comm. Mancini è di avviso che, nei rapporti fra il commissionario ed il suo committente, la questione si concreti principalmente nel determinare i limiti del mandato. Ma, oltre all'esame, se sotto questo riguardo occorra di modificare in qualche parte nel Codice di commercio le norme del diritto civile, si presentano due indagini degne di studio. — La prima si riferisce alla convenienza di permettere l'unione della doppia qualità di commissionario e di compratore o di venditore nella stessa persona; e la seconda, accennata nell'ultima delle proposte sulle quali discutesi, è diretta a vedere se nei rapporti commerciali anche il silenzio di chi ebbe un incarico od un'offerta abbia un significato, e quali conseguenze se ne debbano derivare a seconda della varietà delle circostanze.

Il Presidente riassume la discussione ed osserva che, essendosi riservata ogni deliberazione circa l'art. 71 del Codice vigente per quando potranno concretarsi le disposizioni sulla materia del mandato commerciale (*Verb.* XXXIX, n. 172), ad essa si connettono anche le odierne proposte del prof. Vidari.

(1) *Art.* 376 *Cod. germ.*: « Nella commissione di comperare o di vendere merci, » cambiali e carte di valore, che hanno un prezzo di borsa o di mercato, il com» missionario è autorizzato, se il committente non ha disposto altrimenti, a som» ministrare egli stesso, come venditore, l'oggetto che deve comperare, o a » trattenere per sè, come compratore, l'oggetto che è incaricato di vendere.

» In questo caso l'obbligo del commissionario di dar conto sulla conclusione » della compra o della vendita si limita alla dimostrazione di essersi attenuto, » nel prezzo da lui calcolato, al prezzo di borsa o di mercato, al tempo della » esecuzione della commissione. Egli ha diritto alla solita provvigione e può » mettere in conto le altre spese, che di regola occorrono negli affari di com» missione.

» Se il commissionario nel dare avviso di avere eseguita la commissione non » nomina un terzo, qual compratore o venditore, il committente è autorizzato » a rivolgersi contro il commissionario stesso quale compratore o venditore ».

Fra le idee accennate dal comm. Mancini, quella che riguarda l'opportunità di qualche disposizione intorno agli effetti del silenzio di una delle parti nei rapporti commerciali, troverebbe opportuno collocamento fra le disposizioni sui contratti in genere. Quella infine che si riferisce alle disposizioni da darsi per i commissionari che assumono anche la veste di compratore o di venditore, dovrebbero discutersi in questo luogo, ma sarebbe necessaria la proposta di una formula concreta di articoli.

Accogliendo le premesse osservazioni, la Commissione delibera che sulla proposta Vidari debba trattarsi quando sarà in discussione la materia del mandato commerciale, e che la proposta Mancini relativa agli effetti giuridici del silenzio debba essere esaminata nel titolo delle obbligazioni commerciali in generale.

Riguardo finalmente ai rapporti del commissionario che fosse ad un tempo anche venditore e compratore, il Presidente si riserva di richiamare in altra tornata le relative questioni ai riflessi della Commissione.

183 — Il sen. Cabella, in esecuzione dell'incarico conferitogli nella prima tornata di ieri (n. 173, *Verb.*), riferisce che, avendo sottoposto, insieme col Presidente, ad accurato esame la formula dell'art. 91 col confronto di quella proposta dalla Sotto-commissione, si trova determinato a conservare il testo dell'articolo colla sola sostituzione della parola ***obbligato*** alla parola ***convenuto***.

Il Presidente non ha difficoltà di accettare anche questa formula così rettificata qualora resti inteso, come è nel concetto della maggioranza della Commissione, che il senso che deve esserle attribuito si è quello che la Sotto-commissione intese di esprimere colla sua proposta.

Il comm. Mancini e il prof. Vidari, subordinatamente alla diversa opinione da essi manifestata sul merito della disposizione, osservano che la formula rettificata, come ora viene proposta, potrebbe dar luogo a dubbio nel caso che si trattasse di un contratto per il quale entrambe le parti sono reciprocamente obbligate. — La formula precedente in questo caso accordava la preferenza alla legge relativa all'obbligazione di quella delle parti che venne convenuta in giudizio, ma questo criterio di distinzione ora sarebbe eliminato e il dubbio ritornerebbe in campo.

Per questo riflesso e per ottenere la possibile chiarezza di espressione la Commissione accetta a maggioranza la formula della Sotto-commissione lievemente modificata nei termini seguenti:

Art. . . .

Se un atto è commerciale per una delle parti e non per l'altra, le obbligazioni che ne derivano sono regolate dal diritto commerciale per la prima e dal diritto civile per la seconda.

184. — La deliberazione sul capoverso dell'art. 91 e sugli articoli 92, 93 e 94 è riservata per quando si tratterà della materia delle prove.

La seduta è levata alle ore 1 pomeridiane.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI.

Verbale XLIII

Seconda Tornata del 30 aprile 1870

SOMMARIO.

185. *Comunicazione ministeriale concernente le fedi di deposito e le note di pegno* (warrants).
186. *Si discutono i principii accettati al n. 84* Verb. *intorno alla conclusione dei contratti fra assenti. — Si modifica quella deliberazione, salvo di formulare gli articoli.*
187. *Si esamina la disposizione relativa alla decorrenza degli interessi sui debiti commerciali.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Cabella;
Carnazza-Puglisi;
Cossa;
Lampertico;
Mancini;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

185. — Il Presidente partecipa che, in vista del progetto di legge presentato al Senato del Regno dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, sull'istituzione dei magazzini generali, credette di dover sottoporre a S. E. il Ministro stesso il dubbio se, essendo in quel

progetto contenute delle norme di diritto sulle fedi di deposito e sulle note di pegno, siavi difficoltà a che venga eseguita la deliberazione già presa dalla Commissione (*Verb.* III, XXII e XXV, n. 13, 85 e 105), di inserire nel Codice alcune disposizioni relative a tali documenti. Il Ministro con graziosa lettera in data odierna, n. 12625, ebbe a parteciparli la sua piena adesione all'idea che, riservato alla legge speciale quanto riguarda le formalità necessarie per la erezione dei magazzini generali ed il loro esercizio, debbano trovare opportuno collocamento in un Codice di commercio che si inspiri ai più vitali e moderni bisogni del traffico tutte le disposizioni che hanno per oggetto di regolare la responsabilità di quegli stabilimenti per le perdite, le diminuzioni e le avarie delle merci, — di prescrivere i requisiti intrinseci ed estrinseci della fede di deposito e della nota di pegno, il modo con cui esse o congiuntamente o separatamente si trasmettono, secondo che vogliasi trasferire la intera proprietà della merce depositata, o la proprietà gravata di pegno, o il pegno soltanto, — di determinare i diritti del portatore della fede di deposito o della nota di pegno, le formalità necessarie perchè possano legalmente esercitarsi, ecc...

La Commissione prende atto della comunicazione e si riserva di occuparsi a luogo opportuno delle materie in essa accennate.

186. — Si prosegue l'esame delle disposizioni appartenenti al titolo *Delle obbligazioni commerciali in genere* e specialmente di quelle proposte dalla Sotto-commissione riguardo alla conclusione dei contratti fra presenti e fra assenti secondo i principii stabiliti negli articoli 318 e seguenti del Codice germanico ed alle deliberazioni espresse nel Verb. XXII, n. 84. Gli articoli proposti dalla Sotto-commissione sono formulati come segue:

Art. Quando fra presenti la proposta d'un contratto non è seguita subito dall'accettazione, il proponente a nulla è tenuto.

Art. Quando la proposta è fatta fra assenti, il proponente è vincolato fino al momento in cui può pervenirgli la risposta: si calcola il tempo supponendo che la proposta sia arrivata in tempo a colui al quale è fatta, e che questi abbia spedita la risposta regolarmente e a tempo debito.

Se l'accettazione anche spedita a tempo debito perviene dopo quel

momento, il proponente non è vincolato, se nel frattempo, o senza ritardo dopo l'arrivo dell'accettazione, ha dato avviso del suo recesso.

Art. La proposta d'un contratto si considera come non avvenuta quando la revoca di essa giunge a colui al quale fu fatta prima o contemporaneamente alla proposta stessa.

Del pari l'accettazione si considera come non avvenuta se la revoca di essa è pervenuta al proponente prima o contemporaneamente all'accettazione stessa.

Art. Il contratto fra assenti si considera conchiuso nel momento e nel luogo in cui la dichiarazione di accettazione fu consegnata per la spedizione.

Art. Un'accettazione condizionata o limitata equivale a rifiuto di proposta accompagnata da proposta novella.

Il comm. Mancini osserva che la determinazione ivi presa non esclude che ora si esamini nuovamente la questione che riguarda la preferenza da accordarsi all'uno od all'altro dei due sistemi fra i quali nel campo della scienza si dividono gli scrittori per determinare il tempo ed il luogo nel quale dee ritenersi conchiuso un contratto fra persone lontane. — Egli ricorda che, oltre al mezzo di corrispondenza mediante messo (*per nuncium*), ora i contratti avvengono, nella pratica commerciale, tanto per lettera, quanto per telegrafo. — Ritiene quindi di somma importanza l'esaminare con accuratezza se il sistema di stabilire per la conclusione del contratto il luogo ed il tempo nel quale l'accettazione della proposta parte da quello cui la proposta fu fatta, meriti veramente di essere preferito all'altro sistema, per il quale la conclusione del contratto deve ritenersi avvenuta al momento in cui la risposta contenente l'accettazione perviene a sua notizia. Questo secondo sistema ha per sè il suffragio di un gran numero di scrittori antichi e moderni, tanto italiani che stranieri. — Essi ritengono che il contratto non sia perfetto se non quando l'accettazione è nota al proponente (*semper requiritur ut acceptatio innotescat*). — Molti altri scrittori sostengono invece che anche l'accettazione ignorata dal proponente perfezioni il vincolo contrattuale, e alcuni Codici moderni, fra i quali il Codice germanico, adottarono questo sistema. — Ma non poche difficoltà vi sono connesse.

Prendendo in esame le disposizioni del Codice germanico, è facile di ravvisare in primo luogo una dissonanza fra la disposizione della prima parte dell'art. 319 (1) e quella della prima parte dell'art. 320. Mentre nell'art. 319 è stabilito il vincolo del proponente fino al momento in cui può aspettarsi l'arrivo della risposta, nell'art. 320 gli è accordata facoltà di pentirsi e di revocare la proposta; la revoca poi si riconosce efficace ove pervenga all'altra parte prima o contemporaneamente all'arrivo della proposta.

Havvi ancora che l'art. 321 dichiara perfezionato il contratto al momento in cui la dichiarazione di accettazione è consegnata per essere spedita, e ciò trova opposizione nell'art. 320, il quale ammette l'accettante a revocare la sua dichiarazione anche dopo quel momento, purchè la revoca giunga al proponente prima o contemporaneamente alla dichiarazione di accettazione. — Questa difficoltà è sostanziale, perchè le due disposizioni dicono ad un tempo che il contratto è perfetto, e che non lo è, nè certo è perfetto se una delle parti è autorizzata a ritirare il consenso prestato.

Ancor più grave è la difficoltà del determinare il momento in cui il contratto si perfeziona. La legge germanica prende in considerazione non già il momento della spedizione o dell'invio della risposta, ma quello della consegna di essa a tale scopo. — Basterà quindi che lo scritto sia stato consegnato al messo incaricato di rimetterlo alla posta e quali saranno gli effetti di un caso di morte del messo, della dispersione o della distruzione della lettera?

La disposizione della legge germanica è poi anche incompleta perchè limitandosi a determinare il tempo della conclusione del contratto, nulla stabilisce intorno al luogo. — Eppure non occorre di dimostrare quanto ciò fosse importante per le conseguenze che sono connesse alla diversità del luogo del contratto per l'applicazione delle leggi e degli usi che possono variare in sommo grado fra un luogo e l'altro.

Se, per esempio, un negoziante di Lione o di Marsiglia riceve una proposta di contratto al momento in cui sta per partire alla volta di Ginevra, e la di lui risposta è consegnata alla posta in quest'ultimo luogo, dove sarà conchiuso il contratto?

Le incertezze inevitabili nel sistema del Codice germanico deter-

(1) *Art.* 319-323 *Cod. germ.*: V. P. I, nota (1) a pag. 106.

minarono forse il suo silenzio intorno al luogo in cui dee ritenersi perfezionato il contratto, sicchè, anche prescindendo dalla contraddizione che esiste fra la disposizione del Codice germanico e quella dell'art. 862 del Codice civile austriaco (1), la quale richiede espressamente che l'accettazione sia notificata al proponente, è chiaro che gravissimi inconvenienti sono connessi al sistema di cui si tratta.

Nel progetto di Codice di commercio svizzero fu seguito il sistema contrario; il proponente è vincolato dal momento che la proposta arriva all'altra parte, ed il contratto è perfetto quando l'accettazione perviene alla di lui conoscenza (2). — In riserva di esaminare se le disposizioni ivi contenute siano sufficienti, il comm. MANCINI si manifesta favorevole all'adozione del sistema che ritiene prevalente fino ad ora nella dottrina e nella giurisprudenza italiana e che vedesi appunto adottato nel progetto di Codice svizzero.

Risalendo ai principii, il comm. MANCINI ritiene decisive le seguenti considerazioni:

I. Nei contratti fra assenti conviene ricercare quel fatto generatore dell'obbligazione e del vincolo che si richiede nei contratti fra presenti. L'esistenza di due volontà concordi non può bastare in verun caso se ne manca la conoscenza reciproca. L'ufficio che fra presenti fa la parola, è sostenuto fra assenti dalla lettera o dallo

(1) *Art.* 862 *Cod. civ. aust.*: « Nel caso in cui non sia stato convenuto alcun » termine all'accettazione della promessa, se questa è verbale, debb'essere accet- » tata senza dilazione. Trattandosi di promessa scritta, convien distinguere se » entrambe le parti si trovino o no nel medesimo luogo. Nel primo caso l'accetta- » zione deve farsi e notificarsi al promettente entro lo spazio di ventiquattr'ore; » nel secondo caso entro uno spazio di tempo doppio di quello ch'è necessario per » ottenere la risposta, altrimenti la promessa non è più obbligatoria. Prima che » sia passato il termine stabilito, la promessa non può rivocarsi ».

(2) *Art.* 207 *Prog. svizz.*: « Entre parties non présentes dans le même lieu, » l'offre qui détermine les conditions essentielles du contrat, lie celui qui l'a » formulée, dès le moment où elle est parvenue à l'autre partie.

» Il cesse toutefois d'être engagé, si l'acceptation, même pour causes acci- » dentelles, ne parvient pas sans retard à sa connaissance.

» La question de retard est jugée d'après les circonstances et l'usage du » commerce ».

Art. 208 *id.*: « Entre parties qui ne sont pas présentes dans le même lieu » personnellement ou par leurs mandataires, le contrat est parfait au moment » où l'acceptation est parvenue à la connaissance de celui qui a fait l'offre, soit » à l'instant où la lettre d'acceptation est arrivée à son adresse ».

scritto, e perciò, nella stessa guisa in cui, anche fra presenti, sarebbe impedita la formazione del vincolo contrattuale se una fisica incapacità od altro accidente non rendesse comprensibile al proponente l'accettazione di quello a cui è fatta la proposta, non può negarsi la stessa efficacia fra assenti al difetto di notizia dell'accettazione.

II. Non può esistere obbligazione se manca la coscienza di essere obbligato. Tale coscienza manca finchè il proponente ignora se la sua offerta sia stata accettata. Senz'essa non può esservi debito, nè colpa d'inadempimento. Per qualunque motivo la risposta non arrivi, l'obbligazione non esiste, nè una volontà invisibile ed ignota può produrre effetto obbligatorio. Altrimenti avremmo una obbligazione priva di effetto, benchè esistente in diritto, e ciò sarebbe una contraddizione, ovvero, se volessimo una obbligazione efficace e vincolante benchè ignorata, cadremmo nell'irrazionale e nell'assurdo.

III. Si è già osservato quanto sia contraddittorio l'ammettere che esista il vincolo contrattuale fino dal momento dell'avvenuta accettazione coll'accordare la facoltà di revocarla; eppure la necessità di serbare una parità di condizione e di trattamento rispetto ai due contraenti, richiede che tale facoltà sia accordata, giacchè altrimenti l'offerente sarebbe libero di revocare la offerta fino all'arrivo della proposta e l'accettante sarebbe vincolato dal momento della prestata accettazione.

IV. La disposizione dell'art. 1057 del Codice civile (1), uniforme a quella del Codice francese e di altri che in materia di donazione richiede espressamente la notificazione al donante dell'accettazione del donatario, viene da ultimo a suffragare il principio che si sostiene, imperciocchè, applicandolo ad un rapporto contrattuale che per sua natura potrebbe senza pregiudizio esserne ritenuto escluso, la legge dimostra che nei contratti bilaterali e nelle obbligazioni reciproche quel principio dev'essere a maggior ragione ritenuto sussistente, sicchè l'adottare un principio diverso per gli affari commerciali ci condurrebbe anche ad una deviazione dalle norme vigenti nel nostro diritto comune.

(1) *Art.* 1057 *Cod. civ.*: « La donazione non obbliga il donante e non produce effetto, se non dal giorno in cui viene accettata.

L'accettazione può esser fatta nell'atto stesso, o con atto pubblico posteriore, prima però della morte del donante; ma in quest'ultimo caso la donazione non ha effetto, se non dal giorno in cui è notificato al donante l'atto di accettazione ».

Passando agli argomenti addotti dai sostenitori del sistema opposto, il comm. MANCINI osserva:

che la finzione giuridica immaginata da SAVIGNY, secondo la quale il proponente, per effetto dell'invio della lettera, si ritiene trasferito egli stesso o per mezzo di nuncio o di procuratore presso l'altra parte, non può spingersi tant'oltre da ritenere che la lettera inanimata ed inintelligente possa anche considerarsi come un mandatario incaricato di ricevere l'accettazione;

che l'argomento desunto per analogia dalla condizione sospensiva che perfeziona la obbligazione anche se ne sia ignoto l'adempimento, non è applicabile al caso, imperciocchè la condizione suppone che la obbligazione esista, e qui trattasi invece di conoscere se e quando l'obbligazione sia nata;

che infine l'argomento desunto dal concetto che la lettera spedita sia di proprietà di quello al quale è diretta, lascia intatte le ragioni addotte, perchè non potrà mai giungersi alla conseguenza che se ne debba presumere noto il tenore al destinatario fin dal momento della spedizione, e che quindi la spedizione ignorata da lui possa avergli ingenerato la cognizione del concorso delle due volontà e la coscienza di essere obbligato.

Fra gli autori che sostennero il concetto da lui propugnato, l'esponente riferisce specialmente un passo di GROZIO (1), che nell'applicazione del principio tien conto principalmente della volontà del proponente; accenna poi a parecchie decisioni della giurisprudenza francese ed italiana che accettarono lo stesso principio.

Per tutto ciò l'onorevole esponente trovasi indotto a proporre che si adotti in massima il sistema del progetto svizzero, salvo di completarlo con quelle altre disposizioni particolari delle quali si riconoscesse il bisogno.

La proposta è accettata pienamente dai membri comm. BRUZZO, sen. CABELLA, prof. CARNAZZA-PUGLISI, e prof. VIDARI, dietro le osservazioni dei quali resta inteso che nel formulare le disposizioni si

(1) *Illud quaeri solet an satis sit acceptationem fieri an vero etiam innotescere debeat promissori, antequam promissio plenum effectum consequatur; et certum est utroque modo fieri posse promissionem, aut hoc modo:* volo ut valeat si acceptetur; *aut hoc modo:* volo ut valeat si acceptatum intellexero. *Et in his quidem quae ad mutuam pertinent obligationem posterior sensus praesumitur. In promissis vero mere liberalibus potius est ut prior sensus credatur adfuisse, nisi aliud appareat* (GROTIUS, De jur. bel. et pac. Lib. 2, c. XI, n. 15).

avrà riguardo allo scopo di mantenere la più completa parità di diritto delle due parti, sia sotto il punto di vista della loro libertà di revocare il consenso, sia sotto quello della rispettiva responsabilità per le conseguenze di danno che potessero derivare da proposte o revoche capricciose, imprudenti o colpose e di non nuocere all'applicazione degli usi e delle consuetudini, che in alcune materie o in certi luoghi fossero in vigore.

Il PRESIDENTE osserva che nella 2ª tornata del 22 ottobre p. p. la Commissione portò la sua attenzione sulle disposizioni degli articoli 318 a 323 del Codice di commercio germanico e sulle norme in essi contenute circa la conclusione dei contratti commerciali fra presenti e fra assenti, e, dopo accurato esame delle singole disposizioni, deliberò « di accettare in massima i principii sanciti dai menzionati articoli, e, soltanto per non pregiudicare la decisione sulle norme generali d'interpretazione del silenzio di uno dei contraenti, si riservò di pronunziarsi o meno per la regola stabilita nell'art. 323 in seguito alle proposte che, dopo opportuno studio, saranno fatte dalla Sotto-commissione »; dalle quali parole che si leggono nel Verb. XXII, n. 84, risulta che cogli articoli da lui formulati e proposti venne ottemperato esattamente al mandato ricevuto. — In quanto al merito della questione in esame e delle obbiezioni fatte dall'on. MANCINI, dichiara che, ad onta delle ragioni addotte, non può recedere dall'opinione che il momento della conclusione del contratto sia quello dell'incontro delle due volontà, e quindi sia preferibile il sistema adottato dal Codice germanico; ma trattandosi di questione lungamente e profondamente discussa in vario senso da tutti i trattatisti della materia, ritiene inutile di esporre i motivi che sostengono tale avviso e che sono certamente famigliari a tutti i membri della Commissione; non omette però di osservare che, qualora vogliasi accettare il sistema opposto, è necessario di tener presente che vi sono dei contratti nei quali il compimento avviene indipendentemente dall'arrivo della notizia della accettazione, come i contratti reali ed il mandato, e quindi devesi prestar attenzione che una formula troppo comprensiva non conduca ad applicazioni inesatte.. — Osserva pure che, siccome una parte del nostro commercio è rivolta verso gli scali settentrionali dell'Adriatico dove regge il Codice germanico, potrebbe recare difficoltà l'adozione di un sistema diverso,

nell'ammettere il quale non è affatto concorde neppure la giurisprudenza francese. — Aggiunge che in tale sistema ogni offerta può apparire uno scherzo se può essere revocata, ed havvi di più che l'accettazione lega l'accettante quand'anche non si esiga che egli pure abbia notizia che l'accettazione sia pervenuta al proponente, il quale, in caso di non arrivo, sarebbe svincolato.

Riguardo al luogo della conclusione del contratto osserva il Presidente che la determinazione da lui proposta, che il contratto fra assenti si considera conchiuso nel luogo in cui la dichiarazione di accettazione fu consegnata per la spedizione, gli apparve logica conseguenza del sistema adottato dal Codice germanico, e perciò ritenne necessario di esprimerlo quantunque ciò non siasi fatto da quel Codice. — A dilucidazione poi del suo concetto, non omette di osservare che l'esempio a cui fece allusione il comm. Mancini di una proposta arrivata in un luogo e susseguita da accettazione spedita da luogo diverso, non poteva entrare nelle previsioni e non potrebbe, a suo avviso, dar luogo a dubbi; poichè in tal caso dovrebbesi ritenere per luogo del contratto quello della residenza abituale della casa commerciale dell'accettante a cui era stata diretta la proposta, nel qual senso, ove lo si ritenga opportuno, potrebbesi fare qualche spiegazione alla proposta formula.

Il sen. Cabella osserva che all'uno ed all'altro sistema sono connesse delle difficoltà, ma, per quanto si riferisce a quei contratti per i quali non è richiesta una accettazione espressa, l'eccezione è già stabilita dalla legge; quanto poi alla parità di trattamento fra i contraenti, sembra che nel sistema del progetto svizzero vi si provveda a sufficienza, poichè, mentre il proponente è libero di revocare fino al momento dell'arrivo della proposta, l accettante è pur libero fino al momento dell'arrivo dell'accettazione.

Riguardo alla determinazione del luogo del contratto, potrebbe temersi qualche difficoltà nei rapporti internazionali, ma, siccome osserva il comm. Mancini, la parità dei contraenti deriverebbe dalle condizioni di reciprocanza, e vi è sempre la questione del luogo di esecuzione, che può essere diverso da quello della conclusione.

A ciò aggiunge il prof. Carnazza-puglisi che la determinazione del luogo non sarebbe forse necessaria perchè implicita nella determinazione del tempo.

Messa ai voti la proposta di modificare le precedenti deliberazioni coll'adottare il sistema del progetto di Codice svizzero e con riserva di introdurvi quelle modificazioni ed aggiunte che si reputeranno opportune, la Commissione la accetta a maggioranza, ed incarica i membri comm. Mancini e prof. Carnazza di assoggettarle uno schema di articoli sui quali si possa procedere alle ulteriori deliberazioni.

187. — Si prosegue l'esame della proposta della Sotto-commissione per il titolo delle *Obbligazioni commerciali in genere.* L'articolo sul quale ora cadono le osservazioni della Commissione è formulato, in armonia alla deliberazione espressa al n. 81, *Verb.* ed all'art. 289 del Cod. germ. (1), come segue:

I debiti commerciali producono interesse dal giorno della scadenza senza espressa convenzione o interpellazione.

Il Presidente accenna che il principio direttivo di questa disposizione quello si è che per il commerciante il tempo è danaro, e che le somme in mano del commerciante producono lucri dal momento nel quale gli entrano in cassa.

Il comm. Mancini manifesta il timore che vengano con la proposta disposizione assoggettati ad interesse anche i crediti illiquidi. Il sen. Cabella porge copiose informazioni riguardo agli usi della piazza di Genova e di altre ancora circa il modo di conteggiare i crediti dei negozianti per la decorrenza e per il computo degli interessi, e il Presidente fa osservare che gli articoli 1223 e 1231 (2)

(1) *Art.* 81 *Cod. germ.:* V. P. I, nota (2) a pag. 103.

(2) *Art.* 1223 *Cod. civ.:* « Se l'obbligazione consista nel dare o nel fare, il debitore è costituito in mora per la sola scadenza del termine stabilito nella convenzione.

Se il termine scade dopo la morte del debitore, l'erede non è costituito in mora se non mediante una intimazione od altro atto equivalente, e dopo il decorso di otto giorni dalla intimazione.

Se nella convenzione non è stabilito alcun termine, il debitore non è costituito in mora che mediante un'intimazione od altro atto equivalente ».

Art. 1231 *id.:* « In mancanza di patto speciale, nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro i danni derivanti dal ritardo nell'eseguirle consistono sempre nel pagamento degli interessi legali, salve le regole particolari al commercio, alla fideiussione ed alla società.

Questi danni sono dovuti dal giorno della mora, senza che il creditore sia tenuto a giustificare alcuna perdita ».

del Codice civile modificarono sensibilmente il sistema della legislazione precedente col sopprimere la necessità della costituzione in mora.

Ma, essendosi fatta l'ora tarda, il seguito della discussione è rimesso a domani.

La seduta è levata alle ore 6 e $^1/_2$ pomeridiane.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI.

Verbale XLIV

Prima Tornata del 2 maggio 1870

SOMMARIO.

188. *Si approva un nuovo articolo intorno alla decorrenza degli interessi sui debiti commerciali.*
189. *Discussione intorno alla clausola risolutiva tacita nei contratti commerciali (art. 97 Cod. vig.).*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Carnazza-Puglisi;
Cossa;
Lampertico;
Mancini;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 9 e $^1/_4$ antimeridiane.
Si leggono e si approvano i verbali della 1ª e 2ª tornata dei giorni 27 e 28 aprile, e quello della 1ª tornata del 29 detto.

188. — Si riprende la discussione sospesa nella precedente tornata sulla proposta di un articolo diretto a stabilire che *i debiti commerciali producono interesse dal giorno della scadenza senza espressa convenzione o interpellazione.* Il Presidente ne riassume i risultamenti, ed osserva che, parlandosi nell'articolo di debiti scaduti, ciò include necessariamente l'idea della liquidità, perchè non può dirsi scaduto un debito di cui l'ammontare sia ancora illiquido. — Os-

serva pure che, parlandosi di debiti scaduti, o di debiti liquidi ed esigibili, si viene a stabilire che ove un debito fosse composto di più partite, la illiquidità di alcune di esse non può escludere che sulle partite liquide decorrano gli interessi. Perciò non oppone a che si adotti anche una locuzione, dalla quale apparisca espressamente che il Codice di commercio intende di riferirsi alle disposizioni dell'art. 1231 del Codice civile (1), ma desidera che si adotti una formula che valga ad esprimere il concetto che i crediti commerciali producono interesse di pieno diritto.

Seguendo tale concetto il comm. MANCINI propone una nuova redazione dell'articolo che viene approvato concordemente dalla Commissione, nei termini seguenti:

Art. . . . .

I debiti commerciali liquidi ed esigibili, nei casi determinati dall'art. 1231 del codice civile, producono interesse di pieno diritto.

189. — Il prof. CARNAZZA-PUGLISI richiama l'attenzione della Commissione a ciò che dispone l'art. 97 del Codice vigente (2) intorno alla condizione risolutiva tacita nei contratti commerciali, ed osserva che quella disposizione diede luogo a molti inconvenienti, essendosi più volte verificato che speculatori di mala fede, con offerte di consegna fatte all'ultimo momento e sotto condizioni che rendevano impossibile all'altra parte l'adempimento di quanto incombevale, raggiungessero, con grave danno di questa, lo scopo di sciogliersi da rapporti contrattuali altrimenti ineccepibili.

L'esperienza ha poi dimostrato che le offerte, delle quali è parola

(1) *Art.* 1231 *Cod. civ.*: V. nota (2) a pag. 109.

(2) *Art* 97 *Cod. comm.*: « Quando nel contratto è stabilito un termine per la consegna della merce venduta, e non è convenuto altro termine per il pagamento del prezzo, la parte che intende dare esecuzione al contratto, deve offerire all'altra la consegna della merce o il pagamento del prezzo prima della scadenza del termine. In questo caso il contratto si risolve di diritto col risarcimento dei danni in suo favore se l'altra parte non adempia alla sua obbligazione nel termine convenuto.

In mancanza di tali offerte, lo scioglimento del contratto non può aver luogo che per effetto della clausola risolutiva espressa o tacita ».

nel citato articolo, si possono verificare con apparenza di realtà, ma senza che in sostanza sieno accompagnate dall'intenzione e dalla possibilità di effettivo adempimento. Per ovviare a tali dannosi risultamenti il proponente ritiene che sarebbe opportuno di comprendere nelle disposizioni sui contratti in genere un apposito articolo nel quale, a modificazione delle disposizioni dell'art. 1165 del Codice civile (1), sia dichiarato che la condizione risolutiva tacita nei contratti commerciali bilaterali opera di pieno diritto, senz'uopo dell'offerta accennata nell'art. 97, e salva l'azione di danni ed interessi.

Il comm. Corsi osserva che la disposizione dell'art. 97, oltre di essere corrispondente alle norme generali del diritto, soddisfa anche ai bisogni del commercio, per il quale la variabilità dei prezzi delle merci e la distanza dei luoghi fra i quali vengono conchiusi i contratti renderebbe pericoloso l'estendere la clausola risolutiva oltre la rigorosa necessità. — Ritiene quindi che quella disposizione debba mantenersi.

Il comm. Mancini accenna ai vantaggi che si ritrassero in molte occasioni dalla disposizione dell'art. 97 per determinare la distinzione fra i contratti a termine aventi reale consistenza, e i giuochi di borsa che, larvati sotto apparenza di realtà, si risolvono in altrettante scommesse. Ritiene perciò che se la offerta è necessaria nel contratto di compra-vendita di natura civile per l'art. 1512 del Codice civile (2), essa diviene indispensabile nelle materie commerciali, ove più importa provvedere alla libera disponibilità delle merci e dei capitali.

Osserva però che la disposizione di cui si tratta diede luogo a contestazioni sul punto se fosse necessaria una offerta effettiva e

(1) *Art. 1165 Cod. civ.*: « La condizione risolutiva è sempre sottintesa nei contratti bilaterali, pel caso che una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione.

In questo caso il contratto non è sciolto di diritto. La parte, verso cui non fu eseguita l'obbligazione, ha la scelta o di costringere l'altra all'adempimento del contratto, quando sia possibile, o di domandarne lo scioglimento, oltre il risarcimento dei danni in ambidue i casi.

La risoluzione del contratto deve domandarsi giudizialmente, e può essere concessa al convenuto una dilazione secondo le circostanze ».

(2) *Art. 1512 Cod. civ.*: V. nota (2) a pag. 80.

reale, fatta coll'intervento di usciere o di altro pubblico funzionario, o se bastasse una semplice offerta *labbiale*, la quale è generalmente reputata sufficiente in commercio, purchè sia offerta seria; come pure se per la prova dell'offerta potessero ammettersi le deposizioni testimoniali. Ma di ciò non può essere questione nelle disposizioni generali di cui ora la Commissione sta occupandosi.

La sola indagine a cui potrebbe dar luogo la proposta sulla quale discutesi, ci condurrebbe a vedere, se per le materie commerciali debba introdursi una qualche eccezione al disposto dell'art. 1165 del Codice civile per le condizioni risolutive non espressamente stipulate, ma sottintese come inerenti ai contratti bilaterali, e se in ispecie debbasi mantenere la facoltà accordata al giudice dall'art. 1165 Cod. civ. di concedere al convenuto una dilazione secondo le circostanze.

Il seguito della discussione è rimesso ad altra seduta.

La presente è levata alle ore 12 e $^1/_4$ pomeridiane.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI.

VERBALE XLV

Seconda Tornata del 2 maggio 1870

SOMMARIO.

190. *Seguito della discussione intorno alla clausola risolutiva tacita. Si mantiene il sistema dell'art. 97 Cod. vig., e, in riserva di esaminarne la formula, si approva un nuovo articolo che vieta al giudice di accordare dilazioni al pagamento dei debiti commerciali.*

Sono presenti i signori:
ALIANELLI, Presidente;
BRUZZO;
CARNAZZA-PUGLISI;
CORSI;
COSSA;
LAMPERTICO;
MANCINI;
SELLENATI;
VIDARI;
RIDOLFI, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 4 pomeridiane.

190. — Si continua la discussione sulle modificazioni da introdursi in materia di obbligazioni commerciali alle norme ordinarie sulla clausola risolutiva tacita.

Il prof. CARNAZZA-PUGLISI osserva, in appoggio della sua proposta (n. 189, *Verb.*) che negli affari commerciali le disposizioni del Codice civile riescono d'impaccio alle contrattazioni senza impedire i giuochi di borsa, la repressione dei quali viene addotta come la principale ragione per non derogare alle regole generali. — Accenna poi alle disposizioni degli art. 354 e seg. del Codice germanico (1), in forza

(1) *Art.* 354 *Cod.: germ.* « Se il compratore è in mora col pagamento del prezzo » e la merce non è ancora consegnata, spetta al venditore la scelta o di do-

delle quali anche il solò ritardo di un contraente ad eseguire l'obbligazione autorizza l'altro a recedere dal contratto ed a chiedere il risarcimento dei danni, e propone subordinatamente che venga accolto un sistema a questo corrispondente.

Il comm. Consi insiste nella opinione manifestata e ad essa si associano il comm. Bruzzo e il prof. Vidari.

Il cons. Sellenati appoggia la proposta di una disposizione conforme al sistema sancito dal Codice germanico, ma la maggioranza della Commissione, dopo una lunga discussione, la quale si estese anche all'esame delle conseguenze del giudizio di risoluzione del contratto, rispetto al momento in cui la risoluzione si intende avvenuta, delibera che sia mantenuta in sostanza la disposizione dell'art. 97, salvo di esaminarne la formula a suo luogo.

Delibera poi di inserire nelle disposizioni generali un nuovo articolo del seguente tenore:

Art. . . . . .

Nelle obbligazioni commerciali il giudice non può accordare la dilazione permessa dall'art. 1165 del codice civile.

La seduta è levata alle ore 6 e $^1/_4$ pomeridiane.

Il Presidente
Alianelli.

Il Segretario
Ridolfi.

» mandare l'adempimento del contratto e l'indennizzo pel ritardato adempimento, » od, in luogo dell'adempimento, di vendore la merce per conto del compratore, » osservando le disposizioni dell'art. 343, e di chiedere l'indennizzo, oppure di » recedere dal contratto, come se non fosse stato conchiuso ».

Art. 355 *id.*: « Se il venditore è in mora colla consegna della merce, il com» pratore ha la scelta o di domandare l'adempimento del contratto, oltre all'in» dennizzo per l'occorso ritardo, o di chiedere, in luogo dell'adempimento, l'in» dennizzo per l'ommesso adempimento, oppure di recedere dal contratto come » se non fosse stato conchiuso ».

Art. 356 *id.*: « Il contraente che in base alle disposizioni dei precedenti ar» ticoli, intende di domandare, in luogo dell'adempimento, l'indennizzo per l'om» messo adempimento o di recedera dal contratto, ne deve dare avviso all'altro » contraente, accordandogli ancora, per quanto lo comporta la natura dell'affare, » un termine corrispondente alle circostanza, onde riparare al ritardo ».

Verbale XLVI

Prima Tornata del 3 maggio 1870

SOMMARIO.

191. *Si rinvia al titolo:* del mandato commerciale *la deliberazione sulle proposte relative alla provvigione dovuta a chi riceve un incarico e agli obblighi di quello che si ricusa.*
192. *Si approva un nuovo articolo sulla determinazione del prezzo corrente commerciale.*
193. *Si modificano i due primi capoversi dell'art. 96 Cod. vig.*
194. *Proposta relativa al terzo capoverso del detto articolo.*
195. *Si conserva l'art. 30 Cod. vig. da collocarsi dopo l'articolo approvato al n. 192* Verb.
196. *Proposta di una disposizione generale sul modo di valutare le monete estere dedotte in contratto.*
197. *Si modifica l'art. 56 Cod. vig. e si autorizza la Sotto-commissione che redigerà il progetto a fare le altre modificazioni occorrenti.*
198. *Si approva un nuovo articolo sul ritratto litigioso.*
199. *Si approva un nuovo articolo sulla rivendicazione dei titoli al portatore smarriti o rubati.*

Sono presenti i signori:

Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Carnazza-Puglisi;
Casaretto;
Cossa;
Lampertico;
Mancini;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 9 e 1/4 antimeridiane.

191. — Si continua l'esame delle proposte della Sotto-commissione al titolo *delle obbligazioni commerciali in genere*. In armonia ai principii che regolano l'art. 290 del Codice germanico (1), si propone la disposizione seguente:

Il commerciante, anche se non fa abitualmente il commissionario o lo spedizioniere, il quale nell'esercizio del suo commercio tratta affari o presta servigi per un oltro, sia o no commerciante, può chiedere una provvigione nella misura usata nel luogo anche senza previa convenzione: può esigere inoltre il magazzinaggio, se è il caso, ed ogni altra spesa legittima da lui fatta, e porre in conto gl'interessi sui prestiti, anticipazioni e spese dal giorno in cui hanno avuto luogo.

Il prof. Vidari osserva che sarebbe opportuno di prendere qui in considerazione anche ciò che dispongono il Codice stesso (2) e il Progetto svizzero (3) circa l'obbligo del commerciante, che ricusa un incarico, di provvedere per la sicurezza delle merci speditegli, e per l'avviso del rifiuto al suo mandante.

Siccome però questa materia ha relazione colla teoria del mandato commerciale su cui una Sotto-commissione speciale sta elaborando alcune proposte (*Verb.* XXXVI, n. 163), la Commissione delibera di rinviare ad altro tempo l'esame di questo articolo e della proposta Vidari.

192. — Allorchè nella 1ª tornata del 23 aprile p. p. (*Verb.* XXX, n. 142) si deliberò di sopprimere il capo I del titolo III, *Delle Borse*

(1) *Art.* 290 *Cod. germ.*: V. P. I. nota (2) a pag. 104.

(2) *Art.* 323 *id.*: V. ivi nota (1) a pag. 106.

(3) *Art* 209 *Prog. svizz.*: « Celui qui reçoit un mandat d'un négociant avec » lequel il est en rapport d'affaires, ou auquel il a lui même offert de se charger » d'un tel mandat, est obligé à répondre sans retard; à défaut, son silence vaut » acceptation du mandat.

» Il doit, lors même qu'il refuse le mandat, prendra les mesures nécessaires » pour la conservation des marchandises ou autres objets qui lui ont été envoyés, » en taut qu'il est convert de ses frais.

» La tribunal peut, sur sa demande, ordonner que ces marchandises ou objets » soient placés dans un entrepôt public ou chez un tiers, jusqu'à ce que le pro- » prietaire en dispose. »

di commercio, si è preso di riservare al titolo delle disposizioni generali sui contratti e più precisamente alla materia delle prove che ne fa parte l'esame degli articoli 29 e 30 del Codice vigente (1) relativi alla determinazione dei corsi dei cambi e dei prezzi correnti.

Il comm. Bruzzo osserva che, nelle abitudini attuali del commercio, i prezzi delle merci si determinano in molti casi fuori della Borsa; che anzi la legge si riporta in più occasioni, oltrechè alle liste di Borsa, alle mercuriali, ecc.; che appunto perciò è necessario di stabilire una norma generale che stabilisca qual forza debba attribuirsi ai listini di Borsa, alle mercuriali ed agli altri simili mezzi di prova nei casi nei quali le parti non abbiano espressamente convenuto.

Il Presidente mette in luce che le disposizioni degli articoli 29 e 30 del Codice di commercio si riportano allo stato di cose che era vigente secondo il Codice di commercio francese, quando cioè la legge non riconosceva che i mediatori pubblici, e quando certi affari commerciali dovevano trattarsi nel recinto della Borsa. — Ora le circostanze si sono modificate sensibilmente; la professione di mediatore è libera, e non vi è alcuna speculazione per la quale gli affari debbano farsi nell'edifizio della Borsa. Anche per le contrattazioni sui fondi pubblici è tolta completamente la prescrizione limitativa della quale spesso i Governi assoluti si servirono per regolare i corsi a proprio arbitrio.

Conseguentemente il sistema degli articoli accennati è soverchiamente esclusivo, e la Commissione dovrà esaminare come, nello stabilire una norma generale a cui si possa ricorrere nei casi in cui le parti, prevalendosi della facoltà accordata dall'art. 96 del Codice vigente (2), siensi nelle loro contrattazioni rimesse al giusto prezzo o al prezzo corrente, debbasi aver riguardo ai vari mezzi di prova coi quali questo può essere constatato.

L'on. Casaretto fa osservare che una gran differenza intercede fra l'attendibilità che possono meritare i listini dei prezzi che vengono formulati per gli affari conchiusi in Borsa, e i varii altri listini che vengono pubblicati per le contrattazioni avvenute altrove. — Nelle Borse di solito vengono trattati i soli affari relativi ai fondi

(1) *Art.* 29 *e* 30 *Cod. comm.*: V. nota (1) a pag. 42.
(2) *Art.* 96 *id.*: V. nota (2) a pag. 79.

pubblici, ai cambi, ai titoli industriali, e in talune piazze anche quelli relativi a certi generi che vi hanno speciale importanza come i grani e gli olii nella Borsa di Napoli, ecc. — I listini di Borsa meritano una certa fede, ma quelli relativi agli affari conchiusi fuori di Borsa rappresentano di rado i veri prezzi, nè i commercianti sogliono attribuirvi nelle loro contrattazioni alcuna importanza. — Perciò converrà essere molto guardinghi nell'ascrivere a tali listini una esclusiva efficacia.

Il comm. Mancini osserva che l'indagine ora promossa presenta un qualche rilievo nel solo caso che le parti non abbiano determinato il prezzo delle merci cadute in contratto. In tali casi resta a vedersi se sia opportuno di deferire completamente al criterio del giudice, ovvero di stabilire qualche norma che possa servirgli di guida.

Nei contratti civili la legge è più rigorosa poichè richiede come elemento essenziale del contratto di vendita la determinazione del prezzo, ma la frequenza dei contratti commerciali sulle singole merci rende troppo agevole la determinazione del prezzo corrente, perchè si possa negare alle parti la facoltà di rimettersi ad esso.

Ora, se tale prezzo può accertarsi con facilità con una prova semplice in base ai listini di Borsa o di mercato, non vi è ragione per la quale debba imporsi una prova più difficile o più costosa; — ma se la prima non possa aversi, sarebbe del pari irragionevole il restringere le prove sussidiarie alla sola perizia come fa l'art. 96 del Codice, mentre in molti casi i fatti che debbono servir di base alla determinazione del prezzo possono constatarsi in modo migliore per mezzo di testimonianze.

Havvi ancora che, sebbene alcuni degli affari annoverati nell'art. 96 non sieno solitamente indicati nei listini di Borsa, quella disposizione può aver efficacia anche per gli affari nei quali debbano prendersi a calcolo i prezzi emergenti dai listini delle Borse di piazze estere, che talvolta contengono indicazioni non usate per avventura presso di noi.

Inspirato a tali intendimenti il comm. Mancini propone che nelle disposizioni generali si comprenda, in sostituzione all'art. 29, un articolo il quale esprima, che nei contratti per il giusto prezzo o a prezzo corrente s'intenderà che le parti, in difetto di patti diversi,

si riferiscano al prezzo *delle merci e dei trasporti, ai noli delle navi, ai premi di assicurazione, ai corsi dei cambi degli effetti pubblici e dei titoli industriali, quali risulteranno* dalle liste di Borsa, dalle mercuriali, o da altre simili fonti di prova, ed in loro mancanza, da perizia o da prova testimoniale.

La formula potrebbe anche abbreviarsi col sostituire alle parole *in corsivo* le seguenti: *al prezzo usato per la stessa specie nel tempo e nel luogo, quale risulta*, ecc.

Prese in esame le due formule, la Commissione, non avendo fondato motivo per sopprimere la enumerazione fatta nell'attuale articolo 29 del Cod. comm., accetta la prima di esse. L'articolo viene quindi adottato nei termini seguenti:

Art. . . .

Nei contratti per il giusto prezzo o a prezzo corrente s'intende che le parti, in difetto di patti diversi, si riferiscano al prezzo delle merci e dei trasporti, ai noli delle navi, ai premi di assicurazione, ai corsi dei cambi degli effetti pubblici e dei titoli industriali, quali risultano dalle liste di borsa, dalle mercuriali, o da altre simili fonti di prova, ed, in loro mancanza, da perizia o da prova testimoniale.

193. — In conseguenza della precedente deliberazione l'attenzione della Commissione è portata ad esaminare quali modificazioni debbano introdursi nell'art. 96 del Codice vigente (1).

Mantenuta la prima parte di esso, i due capoversi vengono sostituiti col seguente:

La vendita fatta per il giusto prezzo o a prezzo corrente è pur valida e si intende convenuto per prezzo il valore della cosa in comune commercio da determinarsi a tenore dell'art. . . . (*quello approvato al numero precedente*).

194. — Riguardo al terzo capoverso dell'attuale art. 96, il comm. Mancini fa osservare che in armonia al disposto dell'art. 12 del Co-

(1) *Art.* 96 *Cod. comm.*: V. nota (2) a pag. 79.

dice di procedura civile (1) sarebbe opportuno di contemplare anche il caso che l'arbitro eletto dalle parti non possa o non voglia accettare l'incarico, e propone che anche per esso si adotti il principio stabilito per il difetto di accordo nella scelta.

Il Presidente si associa alla proposta, osservando che la necessità di tale disposizione risulta anche da ciò che l'art. 1454 del Codice civile (2), a cui l'art. 96 intese di derogare, stabilisce espressamente un principio opposto, annullando la vendita nel caso in questione, e che l'interesse del commercio esige che la validità degli affari sia consolidata.

La Commissione si riserva di deliberare a tempo opportuno.

195. — L'art. 30 del vigente Codice (3) viene dopo ciò mantenuto e collocato subito dopo l'articolo votato al n. 192.

196. — Il Presidente richiama l'attenzione della Commissione alle disposizioni contenute nell'art. 452 del Codice vigente (4), laddove, parlando del contratto di assicurazione, sono regolati i casi nei quali

(1) *Art. 12 Cod. proc. civ.:* « Quando in un contratto, o dopo, le parti siansi obbligate a compromettere le controversie che ne possono nascere, se gli arbitri non siano stati nominati, oppure vengano a mancare per qualunque causa tutti od alcuni, la nomina dei mancanti è fatta dall'autorità giudiziaria che sarebbe competente a conoscere della controversia, semprechè le parti non abbiano stabilito diversamente.

Se ad alcuna delle parti che si obbligarono a compromettere siano succedute persone sottoposte a tutela, la facoltà di nominare gli arbitri è esercitata dal tutore con l'approvazione del consiglio di famiglia o di tutela ».

(2) *Art. 1454 Cod. civ.:* « Il prezzo della vendita debb'essere determinato e specificato dalle parti.

Può per altro rimettersi all'arbitrio di un terzo scelto dalle parti nell'atto della vendita. Può anche pattuirsi che la scelta sia fatta posteriormente d'accordo dalle parti, purchè sia espresso nella convenzione che, non concordando le parti, la scelta venga fatta dal pretore o dal conciliatore del luogo del contratto, o del domicilio, o della residenza di una delle parti. Se la persona scelta nell'atto non vuole o non può fare la dichiarazione del prezzo, la vendita è nulla.

Si può altresì pattuire che il prezzo sia quello risultante da una certa e determinata mercuriale ».

(3) *Art. 30 Cod. comm.:* V. nota (1) a pag. 42.

(4) *Art. 452 id.:* « Le cose, il cui prezzo è dedotto nel contratto in moneta straniera, sono valutate al prezzo che ha la medesima in moneta dello Stato secondo il corso al tempo della sottoscrizione della polizza ».

il prezzo delle cose assicurate sia stato dedotto in moneta straniera e non sia determinato nella valuta corrente; — ed osserva che, salva qualche disposizione speciale per il contratto di assicurazione, potrebbe forse tornare opportuno che nel titolo delle obbligazioni in generale venisse fissata qualche regola applicabile a tutti i contratti nei quali le somme sieno espresse in moneta estera.

Il comm. Mancini considera che l'argomento proposto comprende una duplice questione, quella cioè che riguarda la convenienza di stabilire se le somme convenute in moneta straniera possano pagarsi in moneta del paese e qual corso, riguardo al tempo, debba prendersi per base del ragguaglio.

Ciò ha importanza speciale nei contratti di assicurazione che spesso vengono conchiusi in valuta estera, ma può avere applicazione anche per gli altri contratti, sicchè non sarebbe inopportuno lo stabilire una norma generale. Siccome però anche al Codice civile può farsi il rimprovero di avere negli art. 1821 e 1822 (1) dato per il contratto di mutuo delle disposizioni alle quali conviene ricorrere in altri casi, potrebbe forse nascere il dubbio se convenga di mettere il Codice di commercio in una via diversa. Non per questo per altro la Commissione può dispensarsi dal sottoporre questo quesito ad uno studio accurato.

Il prof. Carnazza-Puglisi, richiamandosi alla deliberazione presa nella 2ª tornata del 15 ottobre 1869 (*Verb.* IX, n. 38) ed alla sua relazione sul titolo delle lettere di cambio (2), osserva che il Codice germanico tratta questo argomento nel titolo dei contratti in generale, e che la questione risolvesi nel vedere se la moneta estera sia caduta in contratto come merce o come misura di valore.

(1) *Art.* 1821 *Cod. civ.*: « L'obbligazione risultante da un prestito in danari è sempre della medesima somma numerica espressa nel contratto.

Accadendo aumento o diminuzione delle monete prima che scada il termine del pagamento, il debitore deve restituire la somma numerica prestata, e non è obbligato a restituire questa somma che nelle specie in corso al tempo del pagamento ».

Art. 1822 *id.*: « La regola contenuta nel precedente articolo non ha luogo, quando siansi somministrate monete d'oro o d'argento, e ne sia stata pattuita la restituzione nelle medesime specie e quantità.

Se viene alterato il valore intrinseco delle monete, o queste non si possono ritrovare, o sono messe fuori di corso, si rende l'equivalente al valore intrinseco che le monete avevano al tempo in cui furono mutuate ».

(2) Vedi allegato *C*.

Il prof. Vidari si dichiara favorevole al sistema adottato dal Codice germanico, e l'on. Casaretto non esita ad esprimere il suo avviso che essendovi molti altri contratti nei quali si conviene il pagamento in moneta estera, come, per esempio, i noleggi di navi, debba tornare opportuna qualche regola generale a cui si possa ricorrere senza andarla a cercare nel titolo delle assicurazioni, ove la specialità di quel contratto potrebbe aver consigliato qualche deviazione dai principii ordinari.

Valutata la gravità delle questioni che debbono esaminarsi, la Commissione si riserva di farne studio speciale e di concretare in una prossima tornata le deliberazioni che si reputeranno opportune.

197. — Dietro proposta del Presidente, la Commissione delibera che nell'art. 36 del Codice (1) si elimini la espressione: *dei biglietti all'ordine*, perchè non più corrispondente al nuovo sistema adottato per la materia cambiaria, ritenuto che la Sotto-commissione, a cui spetterà in seguito la definitiva redazione del progetto, debba togliere quella denominazione dovunque s'incontri, e modificare ogni altra che non fosse in armonia colle introdotte modificazioni.

198. — Seguitando l'esame delle proposte della Sotto-commissione per il titolo *delle obbligazioni commerciali*, la Commissione, riportandosi alle considerazioni che determinarono la sua deliberazione del 22 ottobre p. p. (*Verb.* XXI, n. 82), approva il seguente articolo:

Art. . . . . .

Nel caso di cessione di un diritto derivante da atto commerciale non ha luogo il ritratto litigioso di cui è parola negli articoli 1546, 1547 e 1548 del codice civile (2).

(1) *Art.* 36 *Cod. comm.*: « Gli agenti di cambio hanno soli il diritto di trattare le negoziazioni degli effetti pubblici e degli altri effetti ammessi nella liste di borsa, e di fare per conto altrui le negoziazioni delle cambiali, dei biglietti all'ordine e delle altre carte negoziabili e di accertarne il corso.

Hanno altresì il diritto di trattare, in concorrenza coi sensali di merci, la compra e vendita delle monete e delle paste d'oro e d'argento. Essi soli hanno il diritto di accertarne il corso ».

(2) *Art.* 1546 *Cod. civ.*: V. **P. I**, nota (3) a pag. 104.

Art. 1547 *id.*: Il diritto si ritiene per litigioso, quando la sussistenza di esso già sia giudizialmente contestata ».

199. — Relativamente alla rivendicazione dei titoli al portatore rubati o smarriti, la Commissione sottopone a nuovo esame il principio adottato nella 1ª tornata del 21 ottobre p. p. (*Verb.* XIX, n. 72) e lo conferma. L'articolo proposto dalla Sotto-commissione viene, coll'adesione del Relatore, modificato, per maggior precisione, nella formula seguente:

Art. . . . . .

La rivendicazione dei titoli al portatore smarriti o rubati è ammessa soltanto contro l'inventore o il ladro, o contro coloro che li hanno ricevuti da essi per qualunque titolo, conoscendo il vizio della causa del possesso.

La seduta è levata alle ore 12 e $^1/_2$ pomeridiane.

Il Presidente
Alianelli.

Il Segretario
Ridolfi.

Art. 1548 *Cod. civ.*: « La disposizione dell'articolo 1546 cessa

1° Se la cessione fu fatta ad un coerede o comproprietario del diritto ceduto;

2° Se fu fatta ad un creditore in pagamento di quanto gli è dovuto;

3° Se fu fatta al possessore del fondo soggetto al diritto litigioso ».

Verbale XLVII

Seconda Tornata del 3 maggio 1870

SOMMARIO.

200 *Si discutono e si approvano gli articoli relativi alla sostituzione dei titoli al portatore guasti o distrutti.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Carnazza-Puglisi;
Casaretto;
Corsi;
Cossa;
Lampertico;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 3 e 1/4 pomeridiane.

Si leggono e si approvano i verbali della tornata del 25 aprile, della 2ª tornata del 26 detto, della 2ª tornata del 29 e della 1ª tornata del 30 detto.

200 — Si continua l'esame della proposta per il titolo *Delle obbligazioni in generale* e specialmente dell'articolo che prevede i casi di guasto e distruzione dei titoli commerciali al portatore. Esso è proposto nei termini seguenti:

De' titoli al portatore non si potrà rilasciare un duplicato che nei due seguenti casi:

1° *Quando fossero così logori o insudiciati da non potere più convenientemente stare in circolazione, purchè però siano in essi*

riconoscibili la serie, il numero od altro contrassegno, che valga ad identificarli, il valore che esprimono e le firme che vi sono apposte. In tal caso il duplicato potrà esser rilasciato senza bisogno di permesso dell'autorità giudiziaria, e se ne serberà notizia in apposito verbale, al quale sarà unito il titolo vecchio sul quale si esprimerà che rimane annullato;

2° Quando detti titoli fossero distrutti, con ordine però dell'autorità giudiziaria, a cui si farà constare la distruzione, e solo dopo scorsi 30 giorni dall'annunzio della domanda in uno o più giornali, che l'autorità giudiziaria stessa indicherà, e previa cauzione uguale al valore de'titoli stessi secondo il corso del giorno della data della domanda. I nuovi titoli saranno nominativi.

Scorso un anno dal rilascio di essi, la cauzione sarà sciolta di dritto, ed il titolo nominativo potrà esser mutato in altro al portatore.

L'azione per ottenere il duplicato d'un titolo al portatore distrutto si prescrive col decorrimento di un anno dal fatto che ha cagionato la distruzione.

Il PRESIDENTE espone i motivi per i quali nella tornata del 24 ottobre 1869 (*Verb.* XXV, n. 96, 97, 98) furono adottati i principii dei quali l'articolo in discussione intese di fare l'applicazione.

Il comm. BRUZZO osserva che, sebbene gli stessi motivi che propugnano la possibile guarentigia dei diritti dei possessori di titoli al portatore, rimpetto a coloro dai quali quei titoli furono emessi, dovrebbero ragionevolmente valere anche per riguardo ai titoli del debito pubblico al portatore; tuttavia la legge del 10 luglio 1861, n. 94, non contiene su di ciò alcuna disposizione, e l'amministrazione del debito pubblico si è sempre ricusata di entrare in una via che sarebbe di tutta giustizia, almeno quando della distruzione e del precedente possesso constasse per prove non dubbie. Aggiunge che la legge del debito pubblico è affatto speciale ed è inspirata a principii che potevano aver ragione di essere in tempi anteriori, allorquando lo sviluppo degli affari non aveva raggiunto l'importanza attuale, ma che dovrebbero ora subire delle rilevanti modificazioni. — Ritenuto però che col Codice di commercio non si può modificare lo stato della legislazione relativa al debito pubblico, l'esponente, non senza esprimere il desiderio che il potere legislativo voglia provvedervi in qualche modo, propone che nell'arti-

colo in discussione sia espressamente dichiarata l'inapplicabilità delle sue disposizioni ai titoli del debito pubblico.

L'on. Casaretto, movendo dalla considerazione che il titolo al portatore non costituisce un valore in se stesso, ma piuttosto il segno rappresentativo di un dato valore, ritiene che per regola generale dovrebbesi stabilire il diritto del possessore ad avere la sostituzione di altro titolo in luogo di quello di cui per qualsiasi motivo gli fosse venuto meno il possesso, ponendo a tale diritto quelle sole limitazioni che sono reclamate dall'interesse generale, in guisa che resti sempre impregiudicato l'interesse dei terzi e che non ne soffra il credito commerciale. Perciò l'esponente sarebbe di avviso che si dovesse agevolare in tutti i casi possibili la reintegrazione dello spogliato nel possesso del suo titolo colle cautele richieste dal pubblico vantaggio; anche perchè non gli sembra opportuno di tener sospeso sulla testa dei possessori il pericolo della perdita irreparabile, e perchè potrebbe anche adottarsi il temperamento di prescrivere che il titolo sostituito dovesse per maggiore cautela essere intestato al nome del possessore che perdette il titolo al portatore.

Il comm. Corsi osserva che, per il modo nel quale praticamente avviene da parte delle società l'emissione dei titoli, potrebbesi incontrare difficoltà nell'eseguire la sostituzione dei titoli smarriti o distrutti con altri eguali, imperciocchè, per evitare gli abusi, d'ordinario si distruggono tutti i moduli eccedenti il numero strettamente necessario. Sarebbe quindi impossibile la sostituzione di un titolo identico a quello che si fosse distrutto, ed un titolo avente delle differenze non potrebbe a meno di destare delle diffidenze anche a carico delle amministrazioni, le quali, entrate nella via pericolosa delle sostituzioni dei titoli, non potrebbero essere agevolmente controllate.

Il Presidente, scorgendo rimessi in discussione i principii che furono adottati nella surriferita precedente tornata, ritiene opportuno di richiedere una nuova votazione di quei principii.

Dietro a ciò, e salve le deliberazioni da adottarsi nella redazione proposta, la Commissione si dichiara a maggioranza per i principii precedentemente adottati, che cioè sia ammesso il diritto del portatore alla sostituzione dei titoli logori o guasti, ma tuttora riconoscibili per contrassegni certi, come pure dei titoli distrutti, ma non anche dei titoli dispersi, smarriti, o rubati.

Ritenuti tali principii e fatto calcolo delle difficoltà accennate per il rilascio di un titolo identico a quello guasto o distrutto, si delibera di lasciare in facoltà dell'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.

Quanto alla formalità, proposta nel progetto, che per i titoli logori o guasti si serbi notizia della sostituzione in apposito verbale a cui debba annettersi il titolo ritirato munito di un cenno di annullamento, il Presidente osserva che in ciò si ebbe riguardo alla natura del titolo, che, ad onta dei guasti sofferti, potrebbe essere rimesso in commercio con pregiudizio non solamente di chi lo emise, ma anche con danno del credito in generale, per le contestazioni alle quali potrebbesi con ciò dar luogo. Aggiunge inoltre che, essendosi aggravata la responsabilità delle amministrazioni delle società, gli è sembrato opportuno di prescrivere tassativamente una cautela sufficiente a toglier di mezzo il pericolo di abusi, all'effetto che, in caso di trascuranza, le conseguenze che ne derivassero sieno anche giustificate dalla colposa omissione. Qualora pertanto la Commissione trovasse inopportuno il proposto mezzo dell'annullamento del titolo, potrebbesi nello stesso ordine d'idee sostituirvi l'ingiunzione che il titolo guasto venga distrutto.

Ma sulle osservazioni del comm. Bruzzo, dell'on. Casaretto e del comm. Corsi, che l'interesse delle società suggerirà ad esse senz'uopo di una disposizione legislativa il modo migliore per esonerarsi da responsabilità, — che sarebbe soverchio il prescrivere tale formalità per i biglietti di banca, per i quali il cambio succede con grande frequenza e in grandi masse, — e che la giurisprudenza fu concorde nel ritenere responsabili le società anche per i titoli che fossero stati rimessi in circolazione per effetto di abusi dei loro impiegati, — la Commissione delibera che non convenga di esprimere alcuna disposizione di legge, lasciando alle parti la scelta delle più opportune cautele.

Riguardo alle cautele sotto le quali dovrà essere accordato un duplicato od un equivalente dei titoli al portatore che si comproveranno distrutti, il comm. Corsi propone che la determinazione delle necessarie cautele sia lasciata al prudente arbitrio dell'autorità giudiziaria competente, e tale proposta viene accettata anche dal Presidente, per la considerazione che con tale sistema può evitarsi il pericolo che le cautele stabilite per legge riescano vessa-

torie ed eccedano in alcuni casi ciò che può essere strettamente necessario, ovvero in altri casi riescano insufficienti.

Questo concetto essendo accolto dalla Commissione, il prof. Carnazza-Puglisi propone che la disposizione eccezionale accennata di sopra riguardo ai titoli del debito pubblico al portatore venga estesa anche ai biglietti delle banche di emissione, rimettendo sì gli uni che gli altri alle disposizioni delle leggi speciali che riguardano quegli istituti. Ma, dietro la osservazione dell'on. Casaretto che nello stato attuale della legislazione relativa agli stabilimenti bancari non si potrebbero prevedere le conseguenze di tale disposizione e che riesce quindi opportuno di assoggettare tali banche alle norme generali, salvi sempre gli effetti delle future leggi speciali, la Commissione delibera che solo per riguardo ai titoli del debito pubblico si esprima il richiamo delle disposizioni particolari.

Conseguentemente alle suaccennate deliberazioni vengono formulati ed approvati gli articoli seguenti:

Art. . . .

Il possessore di un titolo al portatore reso logoro o guasto, ma tuttora riconoscibile per contrassegni certi, ha diritto di chiedere a chi lo ha emesso un titolo duplicato o un titolo equivalente.

Art. . . .

Quando un titolo al portatore fosse distrutto, l'autorità giudiziaria, citato l'emittente e provata la distruzione, può ordinare il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente con le cautele che reputa opportune.

Tutte le spese sono a carico del richiedente.

Art. . . .

Riguardo ai titoli del debito pubblico si osservano le leggi speciali.

Dopo ciò la seduta è levata alle ore 7 pomeridiane.

Il Presidente
Alianelli.

Il Segretario
Ridolfi.

Verbale XLVIII

Prima Tornata del 4 maggio 1870

SOMMARIO.

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Casaretto;
Cossa;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

201. — Il Presidente sottopone ai riflessi della Commissione la disposizione dell'art. 92 del Codice vigente (1) e considerando che, seb-

(1) *Art. 92 Cod. comm.*: « I contratti commerciali si provano
con atti pubblici;
con scrittura private;

bene l'art. 1098 del Codice civile chiami *contratto* anche l'accordo diretto a sciogliere un vincolo giuridico, pure nè tutte le obbligazioni, nè tutte le liberazioni derivano da contratti, propone, anche per la necessaria armonia colla rubrica del titolo approvata al n. 164 *Verb.*, che nel principio dell'articolo si sostituisca alla formula attuale un'altra formula, che accenni tanto alle *obbligazioni*, quanto alle *liberazioni* dipendenti da affari commerciali.

La Commissione accoglie pienamente il concetto che si parli delle *obbligazioni* anzichè dei *contratti* e che si esprima che, riguardo alla prova della liberazione, dee valere la stessa norma che regge la prova dell'obbligazione, tanto più che tale regola è soggetta ad eccezione come nel capoverso dell'art. 91 (1).

Il Presidente propone altresì il quesito se, relativamente all'ammissione della prova testimoniale, non sieno da applicarsi anche per le materie commerciali le norme rigorose stabilite nel Codice civile nel capo *Della prova delle obbligazioni*, ecc., o invece seguire la via additata dalla legislazione francese e ritenuta nel Codice di commercio in vigore che rende più generale quel mezzo di prova. — Esaminate le ragioni che potrebbero sostenere questo sistema, la Commissione, di accordo col Presidente, delibera di non introdurre in tal parte alcuna modificazione, e si riserva di fare espressa disposizione nei luoghi opportuni quando si crederà conveniente di ordinare la prova per iscritto.

L'articolo riesce quindi modificato come segue:

Art. 92 *(Cod. vig.)*.

Le obbligazioni e le liberazioni si provano:

(del resto come nel Codice).

con le note dei pubblici mediatori sottoscritte dalle parti nella forma stabilita dall'articolo 46;

con fatture accettate;

con la corrispondenza;

coi libri delle parti contraenti giusta le regole stabilite nel titolo II di questo libro;

coi libri dei pubblici mediatori secondo le regole stabilite nel titolo III di questo libro;

con testimoni, semprechè l'autorità giudiziaria creda di ammettere la prova testimoniale;

con ogni altro mezzo ammesso dalle leggi civili ».

(1) *Art.* 91 *Cod. comm.*: V. nota (2) a pag. 72.

202. — Esaminato l'art. 93 (1) del Codice vigente, la Commissione delibera di conservarlo senza modificazioni.

203. — In relazione alla riserva espressa nella 1ª tornata del 30 aprile p. p. (*Verb.* XLII, n. 184) si delibera di far seguire all'art. 93 un nuovo articolo conforme al capoverso dell'art. 91 del tenore seguente:

Art. ....

Nel caso preveduto dall'art. ... (*quello approvato al numero 183* Verb.), se l'obbligazione dipende da un titolo scritto, la prova della liberazione non è ammessa che a norma del codice civile.

204. L'art. 94 del Codice vig. (2), relativo alla prova della data dei contratti commerciali, è pure, dopo esame, conservato quanto al primo periodo, omessa la ripetizione di ciò che è detto nell'ultimo inciso dell'art. 92, e corretto il capoverso in armonia colle modificazioni adottate in materia cambiaria come segue:

Però la data delle cambiali e degli altri titoli all'ordine e quella delle loro girate si ha per vera fino a prova contraria.

205. — Si procede all'esame delle disposizioni contenute nel titolo *Della vendita*. La disposizione dell'art. 95 (3) relativa alla vendita della cosa altrui si ritiene conforme alla natura dei rapporti commerciali, e l'articolo è mantenuto nel suo attuale tenore.

(1) *Art.* 93 *Cod. comm.*: « Quando la legge commerciale richiede la scrittura sotto pena di nullità del contratto, nessun'altra prova è ammissibile, e in mancanza della scrittura il contratto si ha come non avvenuto.

Se la scrittura non è richiesta sotto pena di nullità, si osservano le regole stabilite dal codice civile nel capo *Della prova delle obbligazioni, ecc.*, salvo che il presente codice non provveda altrimenti ».

(2) *Art.* 94 *id.*: « La data dei contratti commerciali può essere accertata riguardo ai terzi con tutti i mezzi di prova indicati nell'articolo 92, oltre quelli stabiliti dal codice civile.

Però la data delle lettere di cambio, dei biglietti e altri titoli all'ordine, e quella delle loro girate si ha per vera fino a prova contraria ».

(3) *Art.* 95 *id.*: V. nota (1) a pag. 79.

206. — L'articolo 96 fu già discusso e modificato nella 1ª tornata 3 corrente (*Verb.* XLVI, n. 193), e sull'articolo 97 una discussione ebbe luogo nel 2 detto (*Verb.* XLIV e XLV, n. 189, 190). — Il Presidente delega i membri Bruzzo, Carnazza, Casaretto, Cossa e Vidari a proporre una formola corrispondente ai concetti che prevalsero in quella discussione.

207. — Relativamente all'art. 98 Cod. vig. (1) il prof. Vidari propone il dubbio se non sarebbe opportuno di prevedere anche il caso in cui le parti non avessero determinato il luogo di esecuzione del contratto. Ma sull'osservazione del Presidente che le questioni a ciò relative sono definite nell'art. 1249 del Codice civile (2), e nei rapporti commerciali vengono determinate dalle deliberazioni prese circa il tempo nel quale il contratto dee aversi per conchiuso (*Verb.* XLIII, n. 186), la Commissione delibera che il detto art. 98 debba conservarsi nel suo tenore attuale.

208. — L'art. 99 del Cod. vig. (3) è proposto dal Presidente ai riflessi della Commissione per quanto riguarda specialmente la seconda parte, che prevede la vendita di una merce viaggiante, con riserva

(1) *Art.* 98 *Cod. comm.*: « Se le merci vendute sono dedotte in contratto soltanto per quantità, specie e qualità, senz'altra indicazione atta a designare un corpo certo e determinato, il venditore è obbligato a consegnare la quantità, specie e qualità promessa, nel tempo e nel luogo convenuto, quantunque le merci che fossero a sua disposizione al tempo del contratto o che egli si fosse procacciato in appresso per l'adempimento del medesimo, siano perite o ne sia stato per qualsiasi causa impedito l'invio o l'arrivo ».

(2) *Art.* 1249 *Cod. civ.*: « Il pagamento deve farsi nel luogo fissato dal contratto. Non essendo fissato il luogo e trattandosi di cosa certa e determinata, il pagamento deve farsi nel luogo ove al tempo del contratto si trovava la cosa che ne forma l'oggetto.

Fuori di questi due casi, il pagamento si deve fare al domicilio del debitore, salvo ciò che è stabilito dall'articolo 1508 ».

(3) *Art.* 99 *Cod. comm.*: « La vendita di merci che si trovano in viaggio, con la designazione della nave che le trasporta o deve trasportarle, è subordinata alla condizione del *salvo arrivo* della nave designata.

Se il venditore si riserva di designare in appresso la nave che trasporta o deve trasportare le merci vendute, il contratto non è perfetto finchè la designazione non è fatta. Se alla designazione è stabilito un termine, il contratto si ha come non avvenuto, se il termine è trascorso senza ch'essa sia stata fatta. In ambedue i casi il compratore non ha diritto a indennità, se non fu espressamente convenuta ».

di designare in seguito la nave che la trasporta. — Le disposizioni di quel capoverso sembrano dare un campo troppo vasto alla frode. — Se da un contratto di vendita dipendente da una condizione risolutiva potestativa dell'obbligato non si fa derivare alcuna conseguenza giuridica, quel contratto si risolve in uno scherzo. Se poi si volessero attribuirgli delle conseguenze giuridiche, esso risolverebbesi in una ingiustizia, perchè, essendo sempre vincolato l'acquirente, il venditore adempirà la condizione se il prezzo della merce è diminuito, e non lo farà in caso contrario, sicchè il venditore potrà sempre guadagnare, perdere giammai. Si considerino le conseguenze pratiche del capoverso suaccennato, e si vedrà come non possa reggere la conseguenza a cui esso arriva. Di fronte ad un contratto nel quale abbiamo una cosa su cui è caduto il consenso di vendita per un prezzo determinato, ciò che importerebbe vendita di genere e quantità, troviamo una condizione facoltativa nel venditore, tutta diretta al di lui esclusivo vantaggio. Essa tende infatti a tramutare quel contratto, il quale racchiude obbligazione più estesa, in una vendita di corpo certo, nella quale la obbligazione è più limitata e, mentre il venditore può fare la designazione se e quando gli conviene, non è accordato al compratore il diritto di rifiutarla.

L'on. Casaretto osserva che i contratti con riserva di designazione della nave che trasporta la merce, si fanno ordinariamente nel commercio di granaglie cogli scali del mar Nero, ma per la designazione si fissa sempre un termine o per lo meno, essendo fissato il termine per la consegna, s'intende da sè che la designazione dev'essere fatta prima della scadenza di quello. — Egli ritiene che non sia possibile e non sarebbe certo serio un contratto nel quale il termine per la scadenza non fosse fissato in uno o nell'altro di questi modi, ma avverte che in certi casi potrebbe anche essere fissato dall'uso.

Il seguito della discussione è rimesso ad altra tornata.

La seduta è levata alle ore 12 e $^1/_2$ pomeridiane.

Il Presidente
Alianelli.

Il Segretario
Ridolfi.

Verbale XLIX

Seconda Tornata del 4 maggio 1870

SOMMARIO.

209. *Si mantiene la prima parte e si modifica il capoverso dell'articolo 99 Cod. vig.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Carnazza-Puglisi;
Casaretto;
Corsi;
Cossa;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 3 e $^1/_4$ pomeridiane.

209. — Si prosegue l'esame dell'art. 99 del Cod. vig. (V. n. 208, *Verb.*).
Il prof. Carnazza-Puglisi giustifica là disposizione dell'articolo considerando che esso riguarda la vendita di una cosa dedotta in ispecie, e che per conseguenza, allorchè manca la designazione della nave su cui viaggia la merce, non vi può essere contratto. — Nel determinare che in tal caso non vi è luogo ad indennità a favore del compratore, la legge lasciò libero il campo ad una convenzione diversa, ma decsi ritenere che l'inadempimento della

condizione debba, nel concetto di essa, essere indipendente dal fatto dell'obbligato e derivare da azione esterna, da caso fortuito o da forza maggiore, perchè altrimenti la responsabilità per i danni ed interessi sarebbe una conseguenza dei principi generali di diritto. Se intorno a ciò potesse sorgere un dubbio, potrebbesi modificare la disposizione con un opportuno schiarimento.

Il comm. Bruzzo si dichiara per la conservazione dell'articolo, che, a di lui avviso, è consentaneo ai principii i quali richiedono come essenziale la designazione della cosa venduta a corpo determinato. Se il termine per la designazione non venne fissato, il compratore potrà mettere in mora l'altro contraente, a termini di legge, e se il termine fu stabilito potrà vedersi se gli usi commermerciali richiedano una qualche deviazione dalle regole ordinarie.

Il comm. Corsi osserva succedere non di rado, specialmente per il commercio di grani col mar Nero, che un negoziante, dopo data la commissione di acquisto per un certo prezzo, e prima di avere perfino la certezza che la commissione sarà eseguita, ne contratti la vendita. In tali circostanze entrambe le parti sanno che il perfezionamento del contratto dipende dal verificarsi di certe condizioni, e quindi nessuna di esse può lagnarsi delle conseguenze già prevedute, essendo pur noto che la designazione della nave è talvolta anche una garanzia per l'acquirente, il quale, solo conoscendo la nave che porta la merce, può esercitare sulla stessa i suoi diritti.

Per questi casi, nei quali nulla è d'illecito, la disposizione dell'art. 99 può riuscire opportuna, e tutto al più potrebbesi esaminare se non convenisse di rendere possibile la fissazione del termine quando le parti non l'avessero convenuto.

L'on. Casaretto mette in luce che i contratti con riserva di designazione della nave sono frequentissimi in commercio, e vengono considerati come contrattazioni serie non solo nel nostro Stato, ma altresì presso gli Stati esteri ed anzi, quivi, in proporzioni assai maggiori.

Nelle nostre piazze non si è mai dubitato che chi si obbligò a designare la nave che trasporta la merce venduta sia libero di farlo o no, sia l'arbitro assoluto della esistenza del contratto. La disposizione dell'art. 99 è quindi contraria agli usi, e darebbe incoraggiamento alle frodi. Allorchè per la designazione della nave è fis-

sato un termine dalla convenzione o dall'uso, il contratto deve aversi come produttivo di conseguenze giuridiche. Un dubbio potrebbe nascere nel caso che nessun termine fosse stabilito nè sottinteso; tale contratto non avrebbe alcun senso, e non potrebbe dirsi seriamente conchiuso. Nessun commerciante vorrebbe certamente abbandonarsi in tal guisa all'arbitrio altrui.

Il prof. Vidari si assòcia alle conclusioni dell'on. Casaretto. È inutile, a suo avviso, prevedere nella legge un caso stranissimo: quello della vendita di una merce viaggiante senza fissazione di un termine per la designazione della nave che la trasporta; ma nel caso che il termine sia fissato dalla convenzione o dall'uso, è impossibile non attribuire alla stipulazione una qualche conseguenza giuridica. Tale conseguenza dovrebbe concretarsi nella facoltà dell'acquirente di chiedere l'esecuzione del contratto o il risarcimento dei danni.

Il Presidente osserva che questa conclusione è tanto più legittima, in quanto la prima parte dell'art. 99 dimostra che la designazione della nave costituisce una condizione favorevole pel venditore, quella cioè di subordinare l'obbligo della consegna al *salvo arrivo* della merce. A questa condizione egli può rinunciare, ma non per ciò il suo contratto dev'essere meno valido come vendita di specie e quantità. L'omettere ogni disposizione per il caso che il termine della designazione non sia fissato in modo alcuno, potrebbe far sorgere dei dubbi nella pratica, dacchè il Codice attuale lo prevede, e perciò sarebbe opportuno il dichiarare che in tal caso non si ritiene sussistente alcun vincolo giuridico.

Esaurita così la discussione, e posti ai voti i diversi principii, la Commissione accetta concordemente la prima parte dell'art. 99, e determina a maggioranza che la vendita della merce viaggiante si ritenga efficace se alla riserva di designazione della nave che la trasporta, sia, dalla convenzione o dall'uso, aggiunto un termine entro il quale la designazione dee farsi, e si ritenga come non avvenuta, se nessun termine fu stabilito.

L'articolo risulta quindi formulato nel tenore seguente:

Art. 99.

La vendita di merci che si trovano in viaggio con designazione della nave che le trasporta o deve trasportarle

è subordinata alla condizione del salvo arrivo della nave designata.

Se il venditore si riserva di designare in appresso la nave che trasporta o deve trasportare le merci vendute entro un termine stabilito dalla convenzione o dall'uso, il compratore, trascorso il termine, ha diritto di domandare l'esecuzione del contratto od il risarcimento del danno. Nella liquidazione del danno si ha riguardo all'epoca fissata per la consegna della merce, o, in difetto, a quella stabilita per la designazione della nave.

Se nessun termine è stabilito per la designazione della nave, il contratto si ha come non avvenuto.

La seduta è levata alle ore 6 e $^3/_4$ pomeridiane e si riserva ad altra tornata l'esame degli articoli 100 e seguenti (1).

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI.

(1) *Art.* 100 *Cod. comm.*: « Se nella vendita di merci che si trovano in viaggio è fissato un termine per l'arrivo della nave designata nel contratto o posteriormente, ed il termine scade senza che la nave sia arrivata, il compratore ha la facoltà di recedere dal contratto o di prorogare una o più volte il termine ».

Art. 101 *id.*: « Se non fu stabilito alcun termine all'arrivo della nave, s'intende convenuto il termine necessario al compimento del viaggio.

Nel caso di ritardo l'autorità giudiziaria può stabilire un termine secondo le circostanze, trascorso il quale senza che la nave sia arrivata, il contratto deve aversi per risoluto.

In nessun caso l'autorità giudiziaria può stabilire un termine maggiore di un anno dal giorno della partenza della nave dal luogo dove ha ricevuto a bordo le merci vendute ».

Art. 102 *id.*: Se nel corso del viaggio la merce venduta è trasportata per causa di forza maggiore dalla nave designata sopra un'altra nave, il contratto non è annullato, e la nave sulla quale si è fatto il trasporto s'intende sostituita alla nave designata per tutti gli effetti del contratto ».

Art. 103 *id.*: Le avarie occorse durante il viaggio risolvono il contratto, se le merci sono talmente deteriorate da non poter più servire all'uso cui sono destinate.

In ogni altro caso il compratore deve ricevere le merci nello stato in cui si trovano al loro arrivo, mediante adeguata diminuzione del prezzo ».

Verbale L

Prima Tornata del 5 maggio 1870

SOMMARIO.

210. *Si conservano gli articoli 100, 101 e 102 Cod. vig.*
211. *Si discute e si delibera di mantenere l'art. 103 id.*
212. *Si conserva, riguardo all'azione redibitoria, il sistema dell'art. 104 id.*
213. *Si mantiene l'art. 104 suddetto, con riserva di esaminare a suo tempo quali modificazioni possano occorrere nell'art. 252 id.*
214. *Si conserva la prima parte e si modificano i due capoversi dell'art. 105 id.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Carnazza-Puglisi;
Casaretto;
Corsi;
Cossa;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 9 e $^1/_4$ antimeridiane.

210. — Si continua l'esame del titolo VI Cod. comm. che tratta: *Della vendita.*

Si esaminano gli articoli 100, 101 e 102 (1) relativi alla vendita di merci viaggianti, alle conseguenze del ritardo dell'arrivo della nave designata pel trasporto, ed al passaggio della merce sopra altra nave per causa di forza maggiore; e si delibera che tali articoli debbano conservarsi senza modificazioni.

(1) *Art.* 100, 101, 102 *Cod. comm.*: Vedi nota (1) a pag. 139.

211. — Relativamente all'art. 103 (1) il prof. Carnazza-Puglisi considera che non di rado lievissimi guasti avvenuti nella merce possono dar adito al compratore di promuovere una lite per ottenere una diminuzione di prezzo. — Sembrandogli ragionevole che quei tenui danni vengano sopportati dall'acquirente, egli propone che, ad imitazione di quanto è stabilito nell'art. 517 del Codice stesso (2) rispetto alla domanda per avaria, si stabilisca nel capoverso di quell'articolo il *minimum* di una conveniente proporzione del danno che può dar luogo all'azione *quanti minoris*, escludendola affatto quando il danno sia inferiore a quella misura.

Il comm. Bruzzo si oppone all'adozione del sistema proposto. — Il diritto del compratore ad essere risarcito della differenza di valore derivato alla merce per le avarie sofferte, gli sembra incontestabile quando la merce ha viaggiato per conto del venditore; ma la determinazione che è messa innanzi non otterrebbe neppure il vantaggio di scemare le liti, perchè le contestazioni che ora avvengono per determinare se siavi o no qualche deperimento, avrebbero luogo invece per stabilire se il deperimento sia inferiore o superiore al *minimum* che proponesi di stabilire.

L'on. Casaretto osserva che l'art. 103 è conforme agli usi del commercio, e costituisce un progresso della legislazione del 1865, col quale venne supplito ad una lacuna delle leggi precedenti. Perciò è d'avviso che l'articolo sia mantenuto.

A questa opinione si associa il Presidente per una duplice considerazione appoggiata alla diversa importanza che nei contratti civili e nei contratti commerciali possono avere i vizi inerenti alla cosa caduta in contratto, ed alla diversa applicazione che può avere il concetto di vizio occulto od apparente nella pratica trattazione degli affari commerciali.

Negli affari civili le cose si contrattano, d'ordinario, singolarmente e a tutt'agio, e possono esaminarsi in tutte le loro particolarità, mentre negli affari commerciali le merci si comprano per lo più in grandi masse, e chiuse in casse, in balle od in botti. — L'esame quindi non ne è facile, e spesso diviene affatto impossi-

(1) *Art.* 103 *Cod. comm.*: Vedi nota (1) a pag. 139.

(2) *Art.* 517 *id.*: « La domanda per avaria non è ammissibile, se l'avaria comune non accede l'uno per cento del valore cumulato della nave e delle merci e se l'avaria particolare non accede l'uno per cento del valore della cosa danneggiata ».

bile, poichè non di rado le casse o le balle di mercanzie vengono dal commerciante rivendute senza che ne' suoi magazzini se ne sia pur esaminata la qualità.

Ma vi è ancora che nei rapporti commerciali dell'acquisto per la rivendita, i più lievi difetti della merce, ancorchè appena percettibili, possono produrre un danno reale e gravissimo, poichè bastano a cagionare un sensibile deprezzamento. Ed all'incontro nei negozi civili non si ha tanto riguardo alla perfezione della cosa caduta in contratto, quanto all'attitudine di essa a prestarsi all'uso cui è destinata. — Mentre, per esempio, un'intera partita di guanti perde pel negoziante gran parte del suo valore a cagione di una lievissima fioritura, il più scrupoloso consumatore passerà sopra assai agevolmente ad una macchiuzza che coll'uso del guanto svanisce o rimane in posizione non appariscente. Perciò tutta la disposizione dell'art. 103 dovrebbe essere mantenuta senza modificazioni per riflesso agli usi ed alle necessità del commercio.

La Commissione si manifesta favorevole alle conclusioni del Presidente, e l'articolo 103 è conservato.

212. — Il prof. Vidari propone che, ad imitazione del sistema adottato da parecchie legislazioni commerciali moderne, si stabilisca che il destinatario d'una merce debba, appena ricevuta, sottoporla ad esame, e dare immediato avviso al mittente dei vizi eventualmente riscontrati.

Il comm. Bruzzo osserva che ciò sta nella natura delle cose, e verrà certamente eseguito senza uopo di una prescrizione di legge. Ma se si volesse entrare nella fissazione di un termine che precisi l'idea del pronto avviso, si correrebbe pericolo di prescrivere un tempo or troppo lungo, or troppo breve a confronto del vero bisogno e delle circostanze speciali. D'altronde, al silenzio della legge suppliscono le abitudini e gli usi commerciali.

Il cons. Sellenati si associa alla proposta Vidari, ed opina che sarebbe opportuno d'introdurre nel Codice la disposizione dell'articolo 347 del Codice germanico (1) che a ciò appunto si riferisce.

(1) *Art.* 347 *Cod. germ.*: « Venendo spedita una merce da un altro luogo, il » compratore la esaminerà subito dopo il ricevimento, per quanto sia fattibile » nel regolare andamento degli affari, e qualora la stessa non apparisca con- » forme al contratto od alla legge (art. 335), ne darà tosto avviso al venditore.

Questa idea incontra opposizione nell'on. Casaretto, il quale, ritenendo pure che in massima la verifica della merce arrivata debba farsi subito, constata che nella pratica commerciale ciò suole farsi allora soltanto che la condizione della merce, imballata, incassata, o altrimenti sottratta all'ispezione, non lo impedisca. — In questi ultimi casi una prescrizione assoluta può riuscire dannosa, e perciò l'esponente si asterrebbe dall'entrare nella via tenuta da quelle legislazioni che, colla pretesa di sottoporre ogni atto a regole precise, corrono il pericolo d'impacciare il libero movimento degli affari.

Per queste considerazioni la Commissione delibera di non iscostarsi dal sistema seguito dall'art. 104 del Codice vig. (1).

213. — Questo medesimo articolo porge occasione al Presidente di richiamare l'attenzione della Commissione sul termine di prescrizione dell'azione redibitoria che è fissato dall'art. 1505 del Codice civile (2) a cui l'art. 104 del Codice di commercio si riferisce. — La più gran massa delle merci negoziabili va a cadere sotto la disposizione del capoverso dell'art. 1505 suddetto che stabilisce prescriversi l'azione redibitoria in tre mesi, e per gli animali in particolare in giorni 40. — Questi termini, certamente propor-

» Trascurando egli di farlo, la merce si avrà per approvata, a meno che non
» si tratti di vizi, che, secondo il regolare corso degli affari, non erano riconoscibili all'atto della prima visita.

» Se tali vizi emergono più tardi, l'avviso deve darsi non appena scoperti;
» altrimenti la merce si avrà per approvata, anche riguardo a questi vizi.

» La premessa disposizione si applica anche alle vendite ad ispezione, o prova
» o sopra campione, in quanto si tratti di vizi della merce spedita, non riconoscibili all'atto della regolare ispezione e prova ».

(1) *Art.* 104 *Cod. comm.*: « Il compratore deve proporre l'azione redibitoria per i vizi occulti nel termine stabilito dall'articolo 1505 del codice civile.

Per le merci spedite all'estero questo termine è accresciuto in ragione delle distanze secondo il disposto dell'art. 252 di questo codice.

La esistenza dei vizi occulti si prova coi mezzi ammessi dalle leggi vigenti nel luogo della destinazione delle merci ».

(2) *Art.* 1505 *Cod. civ.*: « L'azione redibitoria che proviene dai vizi della cosa, deve proporsi dal compratore, se si tratta d'immobili, entro un anno dalla consegna.

Se si tratta di animali, deve proporsi fra i quaranta giorni, e se d'altri effetti mobili, fra tre mesi dalla consegna, salvo che da usi particolari sieno stabiliti maggiori o minori termini.

L'azione redibitoria nelle vendite di animali non ha luogo che per i vizi determinati dalla legge o da usi locali ».

zionati agli affari civili, potrebbero in una gran parte dei casi essere, o troppo brevi, o eccedenti per gli affari commerciali, nei quali un grande elemento di riuscita sta nella opportunità del momento, e ciò tanto più dacchè, per le merci spedite all'estero, il termine è accresciuto in ragione delle distanze, secondo il disposto dell'art. 252. — Ma sulle osservazioni dell'on. CASARETTO, del prof. CARNAZZA-PUGLISI e del comm. BRUZZO, che, stante la varietà dei casi evenibili, sia impossibile di trovare un termine adeguato a ciascuno di essi, la Commissione delibera di mantenere il riferimento alle norme generali, e di conservare l'articolo 104 nel suo attuale tenore con riserva di esaminare se e quali modificazioni saranno da introdursi nell'art. 252 del Codice.

214. — Preso in esame l'art. 105 del Cod. vig. (1), il PRESIDENTE mette in rilievo che, mentre la verificazione e la stima delle merci, nel caso di rifiuto della parte cui furono spedite da un'altra piazza, può essere ordinata dal presidente del tribunale o dal pretore e senz'uopo di un formale giudizio, i medesimi possono anche prescriverne il deposito od il sequestro, ma le disposizioni per la vendita in caso di deterioramento non potrebbero emanare se non dal tribunale o dal pretore in seguito a regolare contestazione e con formale sentenza.

Ciò presenta oggetto ad una doppia indagine, se cioè da un lato le condizioni del commercio non rendano inopportuna la esigenza di formalità che non possono a meno di richiedere un tempo prezioso ed inutili spese, e se dall'altro il provvedimento della vendita debba limitarsi al caso di deperimento, e non possa invece per identità di motivo estendersi a tutti i casi nei quali, per qualsiasi ra-

(1) *Art. 105 Cod. comm.*: « Se il compratore rifiuta di ricevere le merci provenienti da altra piazza e il venditore o speditore non ha residenza nel luogo, il presidente del tribunale di commercio od il pretore, sopra ricorso del compratore, può ordinare che il loro stato sia verificato e ne sia fatta la stima da uno o più periti nominati d'uffizio.

Con lo stesso decreto che nomina i periti può essere ordinato il deposito o sequestro delle merci ed il trasporto delle medesime in pubblico magazzino.

Se le merci sono soggette a grave deterioramento, il tribunale di commercio o il pretore ne può ordinare la vendita per conto di chi spetta, stabilendone le forme e le condizioni ».

gione, la conservazione ulteriore della merce potesse essere cagione di grave pregiudizio.

La Commissione accetta pienamente le osservazioni del Presidente, e delibera che, conservata la prima parte dell'art. 105 nel suo attuale tenore: *Se il compratore*, ecc., fino a *nominato d'uffizio*, i due capoversi sieno sostituiti dal seguente:

Con lo stesso decreto che nomina i periti, o con altro, può essere ordinato il deposito o sequestro delle merci in un pubblico magazzino, o, in mancanza, in altro luogo da designarsi e, dove la conservazione delle stesse si reputasse di grave pregiudizio, può esserne ordinata la vendita per conto di chi spetta, stabilendone le forme e le condizioni.

La seduta è levata alle ore 12 e 1/2 pomeridiane.

Il Presidente
Allianelli.

Il Segretario
Ridolfi.

Verbale LI

Seconda Tornata del 5 maggio 1870

SOMMARIO.

215. *Si respinge la proposta di sopprimere la necessità dell'atto scritto per la costituzione del pegno commerciale. — Si prende in considerazione la proposta di qualche disposizione sul contratto di* riporto, *e si modifica l'art. 188 Cod. vig.*
216. *Nomina di una Sotto-commissione incaricata di formulare gli articoli sul contratto di* riporto.
217. *Si conserva l'art. 189 Cod. vig., e così pure l'art. 190, con un'aggiunta.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Carnazza-Puglisi;
Casaretto;
Corsi;
Cossa;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 3 e 1/4 pomeridiane.

215. — Si procede all'esame del titolo *del pegno*. — L'art. 188 del

Codice vig. (1), che esige la prova scritta per il contratto di pegno induce il prof. Vidari a far osservare che il commercio abbisogna della massima libertà nei suoi movimenti affinchè sieno agevolate le sue operazioni e sia resa possibile la maggiore sollecitudine nel compierle. — Egli considera che le parti contraenti sono senza alcun dubbio i migliori giudici dell'opportunità di dare ai loro contratti quella forma che meglio ne assicuri gli effetti, e ritiene che, in quanto all'interesse dei terzi, qualunque disposizione restrittiva deve riuscire inefficace a dare una protezione sufficiente contro la mala fede e l'astuzia di chi vuole commettere la frode. — Le più recenti legislazioni commerciali abbandonarono il vecchio criterio ed accettarono l'idea di spezzare i ceppi che legavano la libertà delle contrattazioni e lo sviluppo del commercio, e dei quali l'esperienza ha dimostrato la completa inanità. — Il Codice germanico (2) ha concesso la più ampia libertà nel costituire il pegno commerciale tanto a voce quanto in iscritto; l'esempio ne fu seguito dal progetto di Codice svizzero (3) e perfino in Francia la costituzione del pegno mediante contratto verbale è ora rimessa

(1) *Art.* 488 *Cod. comm.:* « Il contratto di pegno, se il valore di questo eccede le lire cinquecento, dev'essere fatto per iscritto, sia quando il pegno è dato dal commerciante, sia quando è dato dal non commerciante per un atto di commercio.

La data della scrittura può essere stabilita con ogni mezzo di prova ammesso dalle leggi commerciali.

Se per ragion di valore è richiesto l'atto scritto e questo manca, il pegno non ha efficacia riguardo ai terzi ».

(2) *Art.* 309 *Cod. germ.:* « Le formalità prescritte dalle leggi civili per costituire un pegno di cosa mobile non sono necessarie, se per un credito, dipendente da atti reciprocamente commerciali, viene tra commercianti costituito » un pegno sopra cose mobili, carte al portatore o carte cedibili mediante girata.

» In questo caso basta, che, oltre il semplice accordo sulla costituzione del pegno,

» 1° per le cose mobili, e le carte al portatore, si trasferisca il possesso » nel creditore nel modo richiesto dalle disposizioni delle leggi civili pel pegno » di cosa mobile;

» 2° per le carte cedibili mediante girata si consegni la carta girata ».

(3) *Art.* 238 *Prog. svizz.:* « Le commerçant peut remettre une chose en gage, » sans qu'il soit nécessaire de passer acte de nantissement par écrit.

» S'il s'agit d'objets mobiliers ou d'effets au porteur, la possession doit en » être réellement transmise au créancier gagiste; s'il s'agit d'effets endossables » il doit lui être fait remise du titre endossé ».

alla facoltà dei contraenti. — Perciò propone che l'art. 188 del Codice vigente venga modificato nel senso che non sia richiesto l'atto scritto per la costituzione del pegno.

Il comm. Bruzzo non può convenire nella proposta di sopprimere la necessità dell'atto scritto per la costituzione del pegno nei riguardi dei terzi estranei al contratto, come è richiesto dall'art. 188. — Se è vero che i contraenti possono provvedere convenientemente al loro interesse, i terzi sarebbero totalmente abbandonati alle conseguenze di atti a cui rimasero stranieri se la legge non circondasse tali atti di opportune garanzie. — Nè credasi che la necessità dell'atto scritto possa recare impaccio al libero movimento degli affari commerciali, giacchè se, per la natura del contratto, la costituzione del pegno esige il trasporto della cosa nel materiale possesso del creditore, non sarà certo possibile che il contratto si compia con tanta celerità che non permetta la formazione di un semplice scritto. — Aggiunge che le attuali istituzioni delle banche di deposito, dei magazzini generali ecc. accordano mille mezzi al commerciante che voglia procurarsi denaro mediante pegno delle sue merci, e quindi non si può riconoscere la necessità di derogare ad una disposizione di legge, dalla quale non apparisce che sia derivato alcun inconveniente.

L'on. Casaretto osserva che la questione sulla necessità dell'atto scritto per la costituzione del pegno commerciale può aver relazione con quella forma speciale di contratto di cui l'uso va estendendosi nelle nostre piazze, mediante il quale il possessore di titoli pubblici od industriali al portatore può provvedersi delle somme di danaro di cui abbisogna senza spogliarsi del diritto di riavere i suoi titoli dopo un certo tempo, restituendo le somme ricevute coll'aggiunta di un convenuto aumento. Questi contratti che prendono il nome di *riporti* vengono d'ordinario conchiusi mediante nota di sensale; essi sono ormai entrati nelle abitudini commerciali; nulla hanno d'illecito, e sarebbe forse opportuno che nella revisione del Codice di commercio non venissero completamente dimenticati. — L'esponente non entra nell'esame se ed in qual modo le disposizioni che potessero ritenersi necessarie trovino opportuno collocamento nel titolo del pegno o in altro luogo, ma rimane sempre a vedersi se la disposizione dell'art. 188 non possa riuscire d'impedimento a tali contratti.

Riguardo al merito di tale disposizione, l'on. CASARETTO non crede che in pratica ne sieno derivati inconvenienti. — Quando il pegno è costituito per una somma rilevante, sarebbe anche opportuno il richiedere l'atto scritto, purchè la legge esprima chiaramente che questa forma si esige nei riguardi della prova e non per la legale consistenza dell'atto. — L'esempio contrario che si è dato nei Codici commerciali di altre nazioni merita considerazione perchè il diritto commerciale è di sua natura cosmopolita, ed i conati che già si manifestano verso una legislazione universale almeno fra i vari Stati di Europa, dovrebbe indurci ad accettare, per quanto è possibile, quelle norme che tendono a generalizzarsi. — Considerato però che il contratto di pegno è, meno di parecchi altri, connesso ai rapporti internazionali, e ritenuto che, se non si possono impedire totalmente gli abusi, è però sempre opportuno di menomarne la frequenza, l'on. membro avviserebbe che la disposizione di cui si tratta potesse conservarsi.

Il prof. CARNAZZA-PUGLISI è indotto alla stessa conseguenza anche per il motivo che il diffondersi dell'istruzione va rendendo sempre più comune la scrittura e quindi sempre meno difficile l'ottenimento della prova scritta. — Avverte però che forse potrebbesi introdurre un'eccezione per i casi nei quali il pegno viene come contratto accessorio di un altro contratto per il quale la prova scritta non sia richiesta, come pure non dissentirebbe a che venisse stabilito per la necessità della prova scritta un limite di alquanto superiore alla somma di lire 500 adottata dal Codice.

Il comm. CORSI sta per la libertà della prova. Il rigore delle forme è giustificato, a suo avviso, nel diritto civile, ove il pegno non è frequente; ma nel commercio, e specialmente ai nostri giorni, il pegno, anche delle merci, è divenuto comunissimo. Appositi stabilimenti si sono ideati per tali operazioni, le quali producono l'effetto di mobilizzare la merce giacente in magazzino. — Questa è la tendenza odierna del commercio, e non sembra che sia opportuno recarvi impedimento col prescrivere un rigore di forme che non sia necessario; il solo inconveniente a cui può dar luogo l'adozione del principio da lui propugnato, si riferisce alle difficoltà che possono nascere in caso di fallimento. — Ma dacchè lo scopo di frode può molto più facilmente ottenersi col contratto di vendita, l'espo-

nente crede che non convenga il mantenere la restrizione per il pegno soltanto.

Il Presidente si dichiara profondamente convinto che la disposizione dell'articolo 188 debba essere sostanzialmente mantenuta. Concedasi pure, dic'egli, tutta la possibile larghezza alle contrattazioni, ma non si rinunci a quelle garanzie che si possono ottenere col regolarne il modo di conclusione. — L'eliminazione completa delle formalità gioverà agli usurai che prestano danaro sopra pegno, e non ai commercianti ai quali d'altra parte non può riuscire disagiata o difficile la prova per iscritto.

Qui importa principalmente di mettere in chiaro che, secondo il concetto dell'art. 188, l'atto scritto è richiesto unicamente per l'efficacia del contratto rimpetto ai terzi, siccome è detto espressamente nel secondo capoverso dell'articolo.

Che tale fosse l'intendimento della Commissione redattrice del Codice del 1865 risulta altresì dai processi verbali delle sue tornate (1) ove è detto senza esitazione che la legge non intende di *dichiarar nullo il pegno per difetto scrittura, se non rimpetto ai terzi* — Ritenuto pertanto che a tenore dell'art. 1347 del Codice civile (2) basta un principio di prova scritta perchè si possa dar luogo anche alle altre specie di prove che occorressero a completarla, è evidente che ogni commerciante potrà agevolmente offrire un principio di prova, non foss'altro, coi libri di negozio che, se è ben regolato, dee tenere in buon ordine. — Ma in ogni caso quale impaccio può cagionare il bisogno di scrivere una carta che accenni alla conclusione del pegno? Che se la mancanza di una corrispondente disposizione per il contratto di vendita lascia aperta una larga via agli abusi, perchè dovremo ricusarci di restringere tal via per quanto ci riesce possibile senza danno alle contrattazioni ?

Il contratto di vendita è la più frequente e la più essenziale ma-

(1) *Proc. Verb. delle tornate della Commissione del* 1865, 2ª *torn. del* 7 *maggio n. II, pag.* 117.

(2) *Art.* 1347 *Cod. civ.*: « Le regole sopra stabilite soggiacciono ad eccezione, quando vi è un principio di prova per iscritto.

Questo priocipio di prova risulta da qualunqua scritto che provenga da colui contro il qoale si propone la domanda, o da quello ch'egli rappresenta, e che renda verosimile il fatto allegato ».

nifestazione della vita commerciale; il sottoporlo a restrizioni avrebbe potuto essere dannoso.

Mille sono i modi coi quali possono prepararsi le frodi, ma i libri di commercio soventi volte giovano a smascherarle. E se ad onta dei vantaggi che possono ritrarsi dalla regolare tenuta dei libri di commercio, non si è potuto rendere efficace con positive sanzioni la legge che li prescrive, sarà sempre opportuno il mirare allo stesso scopo con disposizioni indirette.

Messa ai voti la proposta VIDARI di sopprimere la necessità della prova scritta della costituzione del pegno, la commissione la respinge colla maggioranza di 5 voti contro 4.

La proposta del Prof. CARNAZZA-PUGLISI che sia portata a L. 2,000 la somma fino alla quale la costituzione del pegno possa provarsi altrimenti che colla prova scritta, è respinta dalla Commissione sulla considerazione del comm. BRUZZO che la misura delle L. 500 trova riscontro in altre disposizioni ed è in armonia coll'art. 1341 del Codice civile (1).

Ritenuto quindi che, dovendosi formulare l'articolo nel senso che la scrittura si richieda soltanto per riguardo alla prova e nei rapporti coi terzi, non occorra di fare un espresso riferimento all'art. 1347, circa l'ammissibilità di altri mezzi probatori quando siavi un principio di prova scritta, e che l'art. 94 del Codice (2) rende affatto inutile il primo capoverso dell'attuale art. 188, la formula di questo viene approvata nei termini seguenti:

Art. 188.

Il contratto di pegno, riguardo ai terzi, dev'essere provato per iscritto se il valore del pegno eccede le lire 500, tanto se il pegno è dato dal commerciante, quanto se è dato dal non commerciante per un atto di commercio.

216. — Ritenuto che per la precedente deliberazione restino pienamente impregiudicate le disposizioni che fossero da darsi per i contratti di *riporto*, ai quali fu testè accennato, il PRESIDENTE invita l'on. CASARETTO a presentare in riunione al prof. CARNAZZA-PUGLISI quelle proposte che reputeranno opportune.

(1) *Art* 1341 *Cod. civ.*: V. P. I, nota (1) a pag. 141.
(2) *Art.* 94 *Cod. comm.*: V. nota (2) a pag. 133.

217. — Si procede all'esame degli art. 189 e 190 (1) concernenti le forme della costituzione del pegno. Il comm. Corsi osserva che l'art. 190 nel secondo capoverso esige che per costituire il pegno delle merci viaggianti la polizza di carico o la lettera di vettura debba essere *regolarmente girata*. Ciò potrebbe essere soverchio perchè la gira regolare trasferisce non solamente il pegno, ma anche la proprietà del titolo e quindi delle merci da esso rappresentate.

Il prof. Vidari aggiunge che, siccome tanto la polizza di carico quanto la lettera di vettura possono essere rilasciate al portatore, il richiedere che per la costituzione in pegno debbano essere girate, porterebbe un'alterazione al carattere giuridico del documento.

Il Presidente fa osservare che nel sistema tenuto dal Codice le prescrizioni degli articoli 189 e 190 non debbono ritenersi esclusive. — Dopo che l'art. 188 ebbe stabilito come venga costituito il pegno commerciale, l'art. 189 accenna ad una forma speciale per la costituzione del pegno dei titoli *all'ordine*, e l'art. 190 stabilisce la regola che per il pegno delle cose mobili è richiesta la materiale tradizione, ma soggiunge in qual modo possa farsi la tradizione simbolica delle merci viaggianti e di quelle giacenti in magazzino o in deposito.

Quest'ultima disposizione concerne l'ipotesi che la polizza di carico o la lettera di vettura sia emessa all'ordine, non potendo esser dubbio che ove fosse invece al portatore essa rientri nella

(1) *Art.* 189 *Cod. comm.*: « Se si tratta d'effetti all'ordine il pegno può essere costituito mediante regolare girata con le parole *valuta in garanzia* o con altre equivalenti.

Se si tratta di azioni, di obbligazioni o altri titoli nominativi di società industriali, commerciali o civili, nelle quali il trapasso si fa per mezzo di registrazione nei libri della società, il pegno può essere costituito mediante trapasso nei detti libri *per causa di garanzia* ».

Art. 190 *id.*: « Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare con privilegio sulla cosa pignorata.

Questo privilegio non sussiste, se non in quanto la cosa data in pegno è stata consegnata, ed è rimasta in potere del creditore o di un terzo eletto dalle parti.

Il creditore però si reputa avere il possesso delle merci, se le medesime sono nei suoi magazzini o sulle sue navi, in quelli del suo commissionario, in dogana od altri pubblici depositi a sua disposizione, o se prima del loro arrivo è munito della polizza di carico o lettera di vettura regolarmente girata ».

disposizione generale che per tutte le cose mobili richiede la tradizione materiale.

La Commissione accoglie queste idee e delibera che non occorra alcuna modificazione ai citati articoli, ma solo, per escludere ogni dubbio sulla forma della girata da apporsi alle polizze all'ordine, aggiunge al secondo capoverso dell'art. 190 dopo le parole: *regolarmente girata*, le altre: *colla clausola* VALUTA IN GARANTÌA *od altra equivalente.*

La seduta è levata alle ore 6 e $^3/_4$ pomeridiane.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI

Verbale LII

Prima Tornata del 6 maggio 1870

SOMMARIO.

218. *Si conserva l'art. 191 Cod. vig.*
219. *Si modificano le disposizioni degli art. 192, 193 id. e si fondono in un solo articolo.*
220. *Si nomina una Sotto-commissione per lo studio delle questioni relative alle note di pegno* (warrants).
221. *Si mantiene l'art. 194 Cod. vig.*
222. *Si modifica la prima parte dell'art. 195 id. e si sopprime il capoverso.*

Sono presenti i signori:

Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Carnazza-Puglisi;
Casaretto;
Corsi;
Cossa;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

Le seduta è aperta alla ore 9 e $^1/_2$ antimeridiane.

218. — Continuandosi l'esame del titolo del pegno, la Commissione delibera di conservare inalterato l'art. 191 Cod. vig. (1), che determina i diritti e i doveri del creditore con pegno.

(1) *Art. 191 Cod. comm.*: « Il creditore deve fare gli atti necessari per la conservazione della cosa data in pegno.
Egli esige tutte le somme che vengono in scadenza.
Se sono dati in pegno effetti cambiari, ha i diritti e i doveri del possessore.
Le spese occorse sono prelevate in suo favore; soddisfatto del suo credito, egli rende conto di quanto sopravanza sulle fatte esazioni ».

219. — Gli art. 192 e 193 (1), che regolano il procedimento da seguirsi per la vendita del pegno commerciale in mancanza di pagamento porgono occasione al PRESIDENTE di sottoporre alle considerazioni della Commissione se le prescritte formalità, forse un po'troppo ligie alle norme ordinarie del Codice di procedura civile in materia di esecuzione, sieno veramente corrispondenti alla natura speciale degli affari commerciali nei riguardi della necessaria sollecitudine del procedimento e del possibile risparmio di formalità e di spese.

Il comm. BRUZZO si associa alla proposta che si prescriva una forma più semplice, purchè sia mantenuto l'intervento dell'autorità giudiziaria ch'egli riguarda come una guarentigia dell'interesse del debitore.

Anche il prof. CARNAZZA-PUGLISI riconosce la opportunità della proposta, purchè si mantenga l'obbligo di notificare al debitore la vendita del pegno.

Il progetto di un nuovo articolo è formulato dal comm. CORSI, nell'intendimento che sieno riservati gli effetti delle convenzioni speciali, e che sia autorizzato tanto il pubblico mediatore, quanto il notaio, l'usciere, od altro pubblico funzionario a procedere alla vendita senza alcuna delle formalità prescritte dal Codice di procedura.

(1) *Art.* 192 *Cod. comm.*: « In mancanza di pagamento alla scadenza l'autorità giudiziaria, sul ricorso del creditore, ordina la vendita della cosa data in pegno e ne stabilisce il modo e le condizioni.

La vendita è commessa ad un agente di cambio se trattasi di effetti negoziabili alla borsa, e ad un pubblico mediatore, notaio od altro pubblico uffiziale se trattasi di merci, derrate o altri mobili.

Il creditore deve nel ricorso eleggere domicilio nel comune in cui sieda l'autorità giudiziaria.

Copia del ricorso e del decreto che ordina la vendita dev'essere notificata a colui che ha dato il pegno nella forma delle citazioni.

Non può procedersi alla vendita prima che sia decorso il termine di otto giorni da quello della notificazione ».

Art 193 *id.*: « È ammessa l'opposizione al decreto che ordina la vendita, purchè sia proposta e notificata prima del giorno stabilito per la medesima.

L'opposizione dev'essere fatta con atto di citazione al creditore per comparire a udienza fissa.

Se il creditore non ha eletto domicilio a norma dell'articolo precedente, la citazione può essere fatta alla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha pronunziato il decreto.

L'opposizione sospende la vendita ».

La Commissione approva l'articolo nei termini seguenti:

Art. . . .

(In luogo degli art. 192 e 193, Cod. vig.)

In mancanza di pagamento alla scadenza, il creditore può intimare giudizialmente al debitore di pagare e redimere il pegno entro 24 ore, coll'avvertimento che, in difetto, si procederà alla vendita del pegno.

Il debitore può fare opposizione con citazione a udienza fissa, che dev'essere notificata entro lo stesso termine.

Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l'opposizione è aumentato a tenore dell'art. 147 del codice di procedura civile.

Se l'opposizione non è fatta in termine od è rigettata dal giudice competente, il creditore può procedere alla vendita per mezzo di pubblico mediatore se si tratti di titoli o di oggetti negoziabili alla borsa, ovvero per pubblico mediatore, notaro od altro pubblico ufficiale se si tratti di altre merci od altri generi, il tutto senz'altra formalità.

229 — Il Presidente, richiamandosi alla comunicazione fatta nella 2ª tornata del 30 aprile p. p. (Verb. XLIII, N. 185), sottopone alle deliberazioni della Commissione il risolvere se, qualora si persistesse nell'idea adottata nella 2ª tornata del 12 ottobre p. p. (Verb. III, N. 13) di comprendere nel Codice le disposizioni concernenti le note di pegno (*warrants*), ritengasi opportuno di comprenderle nel titolo ora in discussione, ovvero in altra parte del Codice.

La Commissione si manifesta unanime per mantenere la deliberazione precedente, ma, circa il collocamento delle disposizioni delle quali si tratta, alcuni membri espongono opinioni divergenti intorno alle quali appariscono necessari studi ulteriori. L'effettuazione di tali studi e la produzione di una concreta proposta è commessa ad una Sotto-commissione composta dei membri Bruzzo, Carnazza-Puglisi, Casaretto e Vidari.

221. — Si passa all'art. 194 del Codice vig. (1).

Il comm. Bruzzo, accennando all'attuale tendenza della legislazione verso il principio di libertà delle banche, ricorda che un progetto di legge in questo senso fu presentato alla Camera dei deputati nella tornata dell'11 marzo a. c., e propone che la prima parte dell'articolo sia soppressa come quella di cui è cessato o sta per cessare il motivo; ma il Presidente osserva che attualmente esistono le leggi e regolamenti dei quali fa menzione l'art. 194, e sarebbe non solo prematuro ma pericoloso il supporne fin d'ora avvenuta l'abolizione. — Fautore egli della libertà delle banche, ritiene però che, anche quando questa potrà essere passata nel dominio dei fatti, i diversi istituti debbano sempre avere dei regolamenti interni contenenti le norme direttive delle loro operazioni, e questi regolamenti avranno per lo meno il valore di patti consentiti nei rapporti con coloro che saranno per contrarre relazioni di interesse cogli istituti medesimi.

Dietro queste osservazioni la Commissione delibera che l'articolo sia mantenuto nel suo complessivo tenore attuale.

222. — Riguardo all'art. 195 (2) il comm. Bruzzo propone che, ad imitazione della legge francese 23 maggio 1863 (3), sia espressamente stabilito anche per gli affari commerciali il divieto del patto commissorio del pegno, e la Commissione, accettando l'idea di prevenire i dubbi ai quali potesse dar luogo l'attuale tenore di quella

(1) *Art.* 194 *Cod. comm.*: « La precedenti disposizioni non derogano alle leggi ed ai regolamenti particolari concernenti le banche e gli altri istituti autorizzati a fare anticipazioni e prestiti sopra depositi e pegni.

I pegni delle navi sono regolati dalle norme speciali stabilite nel titolo II, libro II di questo codice ».

(2) *Art.* 195 *id.*: « La disposizione dell'articolo 1884 del codice civile, in quanto concede facoltà al creditore di far ordinare giudizialmente che il pegno rimanga presso di lui in pagamento fino alla concorrenza del suo credito, non si applica alle materie commerciali.

Del resto, in quanto non sono contrarie alle presenti, si applicano le disposizioni del codice civile ».

(3) « Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en « disposer sans les formalités ci-dessus préscrites est nulle (Legge fr. 23 maggio « 1863) ».

disposizione, combinata coll'articolo 1884 del Codice civile (1), delibera di sostituire alla prima parte dell'art. 195 la formula seguente:

Art. 195.

È nullo qualunque patto che autorizzi il creditore ad appropriarsi il pegno.

La seconda parte dell'articolo suddetto viene soppressa dietro proposta del prof. COSSA come quella che sarebbe superflua e non si troverebbe in piena armonia colla disposizione generale sulla preferenza delle leggi e degli usi che dovrà esser posta in fronte del nuovo Codice mediante l'art. 1, sostituito all'art. 89 del Codice vigente.

La seduta è levata alle ore 12 e $^1/_2$ pomeridiane, e all'ordine del giorno della prossima tornata si pone l'esame del libro IV del Codice vigente.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI.

(1) *Art.* 1884 *Cod. civ.*: « Il creditore non può disporre del pegno pel non effettuato pagamento: ha però il diritto di far ordinare giudizialmente, che il pegno rimanga presso di lui in pagamento e fino alla concorrenza del debito secondo la stima da farsi per mezzo di periti, oppure che sia venduto all'incanto.

È nullo qualunque patto, il quale autorizza il creditore ad appropriarsi il pegno od a disporne senza le formalità sopra stabilite ».

Verbale LIII

Seconda Tornata del 6 maggio 1870

SOMMARIO.

223. *Si modifica la rubrica del libro IV del Codice vigente e si sopprime il titolo II.*
224. *Si sopprime il n. 2 dell'art. 723 id.*
225. *Si aggiunge all'articolo suddetto la disposizione del capoverso dell'art. 309 sulla competenza nel giudizio di validità del sequestro di navi.*
226. *Si delibera che le domande di separazione delle navi pignorate appartengano alla competenza civile e si riserva di dichiararlo allorchè si esaminerà l'art. 305 Cod. vig.*
227. *Si conserva l'art. 724 id.*
228. *Si modifica l'art. 725 id. giusta la deliberazione al n.° 173* Verb.
229. *Si modifica l'art. 726 id. esprimendo un voto al potere legislativo.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente
Bruzzo;
Carnazza-Puglisi;
Casaretto;
Corsi;
Cossa;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 3 e $^1/_4$ pomeridiane.

223. — Si procede all'esame del libro IV del Codice. Esso porta attualmente la rubrica: *Della competenza e dell'arresto personale in materia commerciale.* — La deliberazione presa nella 2ª tornata del 15 ottobre p. p. (Verb. IX, n. 40), colla quale venne adottata

l'abolizione dell'arresto personale per debiti, recherebbe la necessità di sopprimere insieme col titolo II di questo libro la seconda parte della rubrica.

Il comm. Corsi, il quale non intervenne alla deliberazione suddetta, dichiara ch'egli si sarebbe manifestato dissenziente dall'abolizione dell'arresto personale, perchè ritiene ch'essa debba essere assai nociva al piccolo commercio.

Gli altri membri della Commissione, riportandosi alle considerazioni registrate nel processo verbale della seduta suaccennata, mantengono ferma la risoluzione allora adottata e conseguentemente la rubrica del libro in esame viene modificata come segue:

LIBRO IV.

Della competenza in materia commerciale.

224. — Il Presidente, qual relatore della Sotto-commissione relativa, ricordando le riforme adottate in materia cambiaria, propone in primo luogo l'abolizione del n. 2 dell'art. 723, Cod. vig. (1).

Preso in esame quest'articolo e considerando che per il nuovo concetto adottato per base delle disposizioni concernenti la materia cambiaria, la cambiale assume il carattere di atto di commercio senza differenza se le persone che la sottoscrissero siano commercianti o non commercianti, le controversie ad essa relative vengono ad essere comprese nel n. 1 del presente articolo; la Commissione adotta la proposta e delibera di sopprimere il n. 2 dell'art. 723.

225. — La Sotto-commissione propose inoltre di aggiungere al citato articolo un novello inciso all'uopo di collocare in luogo più opportuno il capoverso dell' art. 309 del Codice (2) in quanto dispone sulla competenza del tribunale di commercio per il giudizio sulla validità del sequestro delle navi. L'inciso è formulato come segue:

(1) *Art.* 323 *Cod. comm.*: V. P. I, nota (1) a pag. 116 ».

(2) *Art.* 309 *id.*: « La nave può essere sequestrata nei casi e con le forme stabilite dal capo I, titolo XI, libro III del codice di procedura civile.

Il giudizio per la validità del sequestro appartiene sempre al tribunale di commercio ».

« . . . *Il giudizio per la validità del sequestro delle navi, ancorchè promosso per credito civile o per nave non addetta al commercio, ma ai propri usi del proprietario di essa.* »

La Commissione conviene pienamente sulla convenienza che la disposizione di cui si tratta venga compresa nell'art. 723 attuale ove sono date le norme per la competenza nella giurisdizione commerciale. Conviene altresì che la natura dell'oggetto sequestrato debba per se sola determinare la competenza commerciale, qualunque sia la natura del credito, per il quale fu ottenuto il sequestro, e così pure conviene che non debbasi far distinzione se la nave sequestrata sia destinata al commercio o ad altro uso qualsiasi. Essa ritiene però superfluo di entrare nella specificazione degli usi diversi ai quali la nave potesse essere destinata essendo inutile una enumerazione dimostrativa che non può mai essere completa.

Conseguentemente si delibera di aggiungere all'art. 723 un novello numero del tenore seguente:

. . . Il giudizio per la validità del sequestro delle navi ancorchè promosso per crediti civili.

La collocazione del capoverso nell'ordine di quelli esistenti nell'articolo è rimessa alla Sotto-commissione che avrà l'incarico dell'ordinamento finale.

226. — Il Presidente fa osservare che l'art. 305 del Codice di commercio (1) relativo alla forma di procedimento da seguirsi sulle domande di separazione delle navi pegnorate, non determina se la citazione debba farsi dinanzi al tribunale civile o dinanzi al tribunale commerciale. — Mentre però l'art. 295 (2) stabilisce espressamente la

(1) *Art.* 305 *Cod. comm.*: « La domanda di separazione deve contenere citazione del creditore istante a comparire a udienza fissa davanti il tribunale, e l'elezione, o la dichiarazione di domicilio o di residenza a norma dell'art. 647 del codice di procedura civile.

Se la domanda è rigettata, può l'attore, oltre alle spese e ai danni, essere condannato in una pena pecuniaria estendibile a lire cinquecento ».

(2) *Art.* 295 *id.*: « Se il proprietario della nave pignorata ha residenza o dimora nel comune dove si è proceduto al pignoramento, il creditore istante deve fargli notificare nel termine di tre giorni copia del processo verbale e farlo ci-

competenza del tribunale civile per gli atti di vendita, e l'espresso richiamo che l'art. 305 fa dell'art. 647 del Codice di procedura civile, nonchè la natura del procedimento, che prende la forma di una controversia di esecuzione, farebbero ritenere la competenza del tribunale civile, starebbe invece per la competenza commerciale la considerazione che la domanda di separazione si risolve nella rivendicazione della nave o di una quota di essa, ciocchè costituisce oggetto di giudizio puramente commerciale.

A prevenire i dubbi che potrebbero nascere e ad evitare le questioni di competenza che ne deriverebbero e che sono sempre le più dannose all'amministraziono della giustizia, la Sotto-commissione avea proposto di aggiungere all'enumerazione delle controversie spettanti alla giurisdizione commerciale anche *le domande di separazione delle navi pegnorate.*

Ritornando però all'esame di tale proposta, il Presidente, che ne fu relatore, considera che dal dichiarare la competenza commerciale per tali controversie avverrebbe l'altro inconveniente di assoggettare al tribunale di commercio la decisione di un incidente sorto in una procedura di esecuzione già pendente presso il giudice civile, e perciò si trova indotto a ritirare la proposta medesima, e la Commissione, adottando le stesse idee, delibera che la proposta aggiunta all'art. 723 non abbia luogo, salvo di inserire, ove occorra, nell'art. 305 una dichiarazione diretta a prevenire i dubbi suenunciati.

227. — L'art. 724 del Cod. vig. (1) è, dopo esame, conservato nel suo tenore attuale.

tare dinanzi al tribunale civile nella cui giurisdizione si fa l'esecuzione, perchè si proceda alla vendita delle cose pignorate.

Se il proprietario non ha residenza o dimora nel detto comune, le notificazioni e citazioni sono fatte al capitano della nave pignorata, o in sua assenza a chi rappresenta il proprietario od il capitano.

Se il proprietario è straniero e non ha residenza o dimora nel regno, le citazioni e notificazioni sono fatte nel modo stabilito dagli articoli 141 e 142 del codice di procedura civile ».

(1) *Art. 724 Cod. comm.*: « Non appartengono alla giurisdizione commerciale le azioni promosse contro il proprietario, il coltivatore, il vignaiuolo per vendite delle derrate prodotte dal suo fondo o dal fondo da lui coltivato, e quelle promosse contro il commerciante per il pagamento del prezzo delle derrate e delle merci da lui comperate per uso proprio o della sua famiglia ».

228. — Ritenuta la deliberazione della 1ª tornata 29 aprile p. p. (Verb. XL, n. 173) che ammise la possibilità che un atto sia qualificato commerciale per una delle parti e civile per l'altra, la Commissione adotta il principio direttivo dell'art. 725 del Codice vigente (1), e, quanto alla formula, accetta quella proposta dalla Sottocommissione, lievemente modificata, per maggiore chiarezza, come segue:

Art. 725.

Se l'atto è commerciale per una sola delle parti, quella che promuove l'azione deve convenire l'altra al foro commerciale, se rispetto a quest' ultima l'atto è di commercio, ed al foro civile, se rispetto alla stessa l'atto è civile.

229. — Il Presidente richiama l'attenzione della Commissione sull'art. 726 (2) relativo alle contestazioni sorte in tempo di fiera o di mercato alle quali sia necessario di provvedere senza dilazione.

È indubitato che lo sviluppo del commercio e le comunicazioni, che divengono sempre più facili e rapide, hanno tolto l'antica importanza a quelle unioni di venditori e compratori che a determinate epoche avvenivano in alcuni luoghi e specialmente presso certi santuari dove la divozione soleva attrarre gran concorso di gente: oggi si negozia da per tutto e sempre; ma le abitudini secolari, gli interessi coordinati con quelle unioni a tempo e luogo stabilito ed altre cause ancora fanno sì che le fiere e mercati, se pur un giorno cesseranno del tutto, continueranno ad esistere per molto tempo ancora, e perciò la legge deve continuare ad occuparsene.

Giova però notare che in siffatte riunioni non convengono soltanto commercianti, ma anche coloro che tali non sono, sicchè bene spesso l'agricoltore o l'allevatore di animali vende non al

(1) *Art.* 725 *Cod. comm.*: Vedi nota (3) a pag. 72.

(2) *Art.* 726 *id.*: « Quando si tratti di contestazioni sorte in tempo di fiera o mercato, alle quali sia necessario di provvedere senza dilazione, il pretore del mandamento, ancorchè la causa non sia di sua competenza, dà i provvedimenti temporanei che stima opportuni, e rimette le parti davanti l'autorità giudiziaria competente.

Questi provvedimenti possono anche darsi dal conciliatore del comune in cui ha luogo la fiera od il mercato, se ivi non risiede il pretore ».

commerciante che compra per rivendere, ma invece a chi acquista per uso proprio, o i commercianti vendono a coloro che fanno le provviste per il proprio consumo.

E poichè non è il luogo che dà la qualità di commerciale all'atto, è chiaro che un gran numero di quelli che si compiono in una fiera o in un mercato sono civili o per entrambe le parti o almeno per una di esse.

Ciò premesso, è evidente che l'art. 726 nel modo com'è redatto e pel sito che occupa fa sorgere il dubbio se debba applicarsi ai soli fatti di diritto che sono atti di commercio e per la parte per la quale sono tali, o in generale a tutti quelli che si compiono in fiere o mercati.

A far ritenere la prima idea verrebbe la considerazione che il titolo del Codice, nel quale l'articolo è collocato, non tratta che delle cause commerciali e della relativa giurisdizione; ma dall'altra parte si può opporre la generalità delle espressioni adoperate nell'articolo e la parità delle ragioni per gli atti civili e commerciali, poichè si tratta di provvedere senza dilazione fra persone di residenze diverse e talora lontane che, avvicinate per accidente, debbono dividersi subito dopo.

A questo proposito ricorda che nelle provincie meridionali per la legge dell'ordinamento giudiziario e per le leggi di procedura vi era eccezione alle regole comuni di competenza per le cause che traevano origine da contratti fatti in fiera, così commerciali che civili, e ciò aveva corrispondenza colle antiche istituzioni in virtù delle quali per le fiere più importanti e per la durata di esse avea luogo la nomina di un giudice speciale con ampia giurisdizione.

Ora, se si conserva l'art. 726 del Codice di commercio nella redazione attuale, si dà luogo al dubbio sopra espresso, se vi si fa qualche aggiunta per esprimere chiaramente ch'esso non sia applicabile se non ai contratti che sono atti di commercio conchiusi in fiera o mercato, non si ha alcun provvedimento per i simili contratti che sono atti civili.

La Commissione, prese in esame le gravi considerazioni suesposte, e ritenuto che il Codice di commercio non può provvedere se non per gli atti di commercio, ciocchè risulta dall'attuale collocamento dell'art. 726; e ritenuto ancora che le mancherebbe il mandato a proporre disposizioni per gli affari civili; delibera che nell'articolo

si esprima tale concetto, ma nel tempo stesso esprime il voto che da parte del potere legislativo sia provocato un qualche provvedimento che adotti anche per gli affari civili una disposizione uniforme a quella stabilita per gli affari commerciali nell'articolo stesso.

La formula dell'articolo viene quindi adottata nei termini seguenti:

Art. 726.

Quando si tratti di contestazioni commerciali sorte in tempo di fiera o mercato, alle quali sia necessario di provvedere senza dilazione ecc. *(come nel Codice)*.

La seduta è levata alle ore 6 e $^1/_2$ pomeridiane.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI.

Verbale LIV

Prima Tornata del 7 maggio 1870

SOMMARIO.

230. *Si adotta un novello articolo intorno all'eccezione d'incompetenza in materia commerciale.*
231. *Si sospende, fino a che siano stabilite le disposizioni relative al mandato commerciale, la decisione sulla competenza nelle azioni dirette contro gli stabilimenti filiali e le agenzie.*
232. *Si approva la formula di un separato progetto di legge per alcune modificazioni agli articoli 148, 389, 411 e 413 del Cod. di proc. civ.*
233. *Si revoca la proposta di una modificazione all'art. 485 del Codice suddetto deliberata al n. 90* Verb.
234. *Si approva la formula di un'aggiunta da proporsi all'art. 406 del Codice suddetto.*
235. *Si approva la formula di un'aggiunta da proporsi all'art. 905 id.*
236. *Si riserva la deliberazione sopra una modificazione da proporsi all'articolo 924 id.*
237. *Simile sopra altre proposte.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Carnazza-Puglisi;
Casaretto;
Cossa;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 9 antimeridiane.

230. — Il Presidente sottopone alle considerazioni della Commissione una proposta di *riforme ed aggiunte alle disposizioni del Codice di procedura civile che riguardano le cause commerciali,* da lui presentata dietro l'incarico conferitogli nella tornata del 24 ottobre 1869 (*Verb.* XXV, n. 106, pag. 151) in forma di progetto per una legge speciale separata dal Codice di commercio.

Una delle aggiunte ivi formulate ha lo scopo di togliere i dubbi sorti fra le varie corti di cassazione del Regno nel caso che nella citazione siasi omessa la indicazione che l'autorità giudiziaria civile è adita nelle funzioni di giudice di commercio. A tale effetto proponevasi di aggiungere al n. 2 dell'art. 145 del Codice di procedura civile un novello capoverso del seguente tenore:

La sola mancanza di dichiarazione che l'autorità giudiziaria civile è adita colle funzioni di giudice di commercio in niun caso potrà portare la nullità della citazione, e si potrà supplire anche a voce all'udienza; nel qual caso se ne prenderà nota nel foglio di udienza.

Considerato però che quella disposizione potrebbe trovare un collocamento assai più opportuno nel libro IV che tratta della competenza in materia commerciale, egli si sente condotto a modificare in quella parte il progetto, ed a proporre invece che nel libro ora indicato, subito dopo dell'art. 726 votato nella tornata pomeridiana di ieri, venga collocato un altro articolo, del quale presenta la formula. La Commissione, dopo accurato esame, adotta il principio, ed approva pure la formula proposta, sicchè l'articolo riesce accettato nei termini seguenti:

Art. 727.

L'eccezione di incompetenza della giurisdizione commerciale per le cause civili e quella della giurisdizione civile per le cause commerciali può essere proposta in qualunque stato e grado della causa, e l'autorità giudiziaria deve pronunziarla anche d'uffizio.

Nondimeno la sola mancanza nella citazione della dichiarazione che l'autorità giudiziaria civile è adita colle funzioni di giudice di commercio si può supplire posteriormente ed anche nella comparsa conclusionale.

Si fa menzione che, coll'adottare quest'articolo, la Commissione non intese di derogare menomamente all'art. 187 del Codice di procedura civile (1), ma solo di togliere occasione alle questioni che in materia commerciale si sono elevate nel foro.

231. — Un'altra delle proposte della Sotto-commissione si riferisce all'art. 90 del Codice di procedura civile (2). Essa tende ad impedire che le società aventi stabilimenti in più luoghi vengano senza fondato motivo tratte dinanzi ad un giudice che non è quello del loro ordinario domicilio. Perciò venne proposto e deliberato nelle tornate del 18 e 23 ottobre (*Verbali* XIII, XXIV, n. 53, 89 e 91), di limitare la facoltà di citare le società dinanzi al giudice del luogo dove esiste uno stabilimento di essa alle sole controversie che derivano dagli affari trattati collo stabilimento medesimo.

L'onorevole Casaretto osserva che, per una pratica commerciale la quale va acquistando sempre maggiore estensione, alcune società, in luogo di fondare nei luoghi ove hanno una certa massa d'affari un apposito stabilimento, vi tengono un agente, il quale ha l'incarico di trattare tali affari e li tratta in nome della società. Per indicare un esempio di tale uso, egli ricorda che qualche società ferroviaria, per tutti gli affari di carbone fossile che si trattano in Genova, vi tiene un agente, il quale la rappresenta tanto nella stipulazione, quanto nella esecuzione dei contratti. Ora non è a credere quanto sarebbe grave il disagio di dovere per le questioni derivanti da tali contratti andarsene a citare la società nella sede della direzione o dello stabilimento principale, e quanto d'altronde si faciliterebbero i rapporti se si potesse accordare la facoltà di adire il foro della residenza dell'agente che ha trattato gli affari.

Il Presidente osserva che il progetto intese di prevedere il solo caso in cui gli affari siano stati trattati da uno stabilimento filiale, e non ha preso in considerazione il caso ben diverso che gli affari siano stati trattati da un agente della società. L'agente non sarebbe

(1) *Art.* 187 *Cod. proc. civ.*: « L'eccezione d'incompetenza per materia o valore può essere proposta in qualunque stato e grado della causa; l'autorità giudiziaria deve pronunziarla anche d'uffizio.

In ogni altro caso l'eccezione d'incompetenza deve essere proposta prima di ogni altra istanza o difesa, nè si può pronunziare d'uffizio ».

(2) *Art.* 90 *id.*. V. P. I, nota (2) a pag. 59.

un commissionario perchè egli tratta gli affari in nome della società; egli sarebbe piuttosto un mandatario, e quindi, se la commissione ritiene che sull'oggetto proposto dall'on. CASARETTO debba prendersi una risoluzione in un senso o nell'altro, sarebbe forse opportuno di sospendere la decisione fino a quando siasi deliberato sull'argomento del mandato commerciale intorno a cui si attendono alcune proposte da una Sotto-commissione (*Verb.* XXXVI, n. 168).

La Commissione, adottando la proposta sospensiva, rimette ad altro giorno la soluzione della promossa questione.

232. — Allo scopo di promuovere la sollecitudine e la semplicità ed efficacia del procedimento nelle cause commerciali si propone che il procedimento debba di regola trattarsi in via sommaria. Ciò si concreta in poche lievi modificazioni da farsi negli articoli 148 (1), 389, 411 e 413 del suddetto Codice di procedura civile (2).

La Commissione, esaminata nuovamente la questione già trattata nelle tornate suaccennate (V. n. 89 e 91, *Verb.*) e ritenuto che la proposta riuscirebbe di somma utilità, accetta la formula della Sotto-commissione lievemente variata come segue:

a) l'ultimo capoverso dell'art. 148 sarebbe da modificarsi come segue:

Quando si tratta di controversie di cui appartiene la cognizione alla giurisdizione commerciale, la citazione sarà fatta in via sommaria, ed il termine a comparire sarà quello stabilito dall'articolo precedente, salva la facoltà accordata dall'art. 154 *per l'abbreviazione del termine stesso.*

b) il numero 3 dell'articolo 389 sarebbe da modificarsi come segue:

3. *Le cause commerciali e le altre per le quali sia ordinata dalla legge o autorizzata dal presidente la citazione a udienza fissa.*

c) l'art. 411 sarebbe a modificarsi come segue:

Art. 411. *Davanti i tribunali di commercio il procedimento sommario si osserva in tutte le cause, salvo il disposto nell'art.* 413.

d) l'art. 413 sarebbe a modificarsi come segue:

Art. 413. *Quantunque il giudizio sia cominciato col procedimento*

(1) *Art.* 148 *Cod. proc. civ.*: V. P. I, nota (1) a pag. 116.
(2) *Art.* 389, 411 a 413 *id.*: V. ivi nota (2) a pag. 115.

sommario, il tribunale può ordinare che si prosegua in via formale se così richiedano la natura o le particolari condizioni della causa, dando ad un tempo quei provvedimenti provvisionali che saranno opportuni.

233. — Nelle suaccennate precedenti deliberazioni la Commissione aveva adottato la proposta che il termine per appellare in affari commerciali sia ridotto a soli quindici giorni (n. 90, *Verb.*). In questo senso venne anche formulata nel progetto la modificazione da proporsi all'art. 485 del Cod. proc. civ. (1). — Ma il PRESIDENTE si sente in debito di dichiarare che, avendo posteriormente interpellato in proposito parecchi uomini pratici del foro e del commercio, ebbe a convincersi, per le loro osservazioni, che un accorciamento del termine ad appellare riescirebbe pernicioso in quanto che il termine attuale non apparisce punto soverchio. — Da ciò trovasi indotto a ritirare ogni proposta di modificazioni all'art. 485 suddetto.

Esaminata accuratamente la questione e fatto riflesso alla gravità delle conseguenze che sarebbero connesse ad una soverchia brevità del termine ad appellare, la Commissione delibera concordemente che riguardo all'art. 485 del Cod. proc. civ. non sia da proporsi l'accennata modificazione.

234. A togliere il dubbio se, in caso di incidente di falso promosso dinanzi al tribunale civile, il tribunale di commercio possa accordare, anche in pendenza di tale procedimento, i provvedimenti provvisionali, proponesi nel progetto l'aggiunta di un apposito capoverso all'art. 406 del Cod. proc. civ. (2).

La Commissione, uniformandosi alle deliberazioni precedenti (n. 89 IV e 91, *Verb.*), approva pienamente tale concetto, ma, modificando la formula per amore di brevità, delibera che al detto articolo sia da proporsi l'aggiunta del capoverso seguente:

Ciò nondimeno il tribunale di commercio può ordinare, anche durante il procedimento, i provvedimenti provvisionali che saranno opportuni.

235. Un'altra modificazione, di cui si è già sostanzialmente delibe-

(1) *Art. 485 Cod. proc. civ.*: V. P. I, nota (2) a pag. 120.

(2) *Art. 406 Cod. proc. civ.*: V. ivi nota (5) a pag. 117.

rata la proposta (n. 89 VI e 91, *Verb.*), concerne la facoltà da concedersi, in caso di accordo degli interessati, circa l'effettuazione del deposito in materia commerciale anche presso un istituto di credito od un banchiere privato. — La Commissione, accettando la formula del progetto delibera di conformità che all'art. 905 Cod. proc. civ. (1) sia da proporsi l'aggiunta del capoverso seguente:

Nelle materie commerciali il deposito, col consenso delle parti interessate, può esser fatto presso qualunque istituto di credito ed anche presso un privato banchiere.

236. — Colla abolizione dell'arresto personale e coll'adozione del più vasto concetto della lettera di cambio era necessario di conciliare la più pronta e la più sicura esecuzione sui beni del debitore. — Perciò venne deliberato (n. 89 V, *Verb.*) che dietro la produzione della cambiale e del protesto, che non presentino irregolarità, debba dal giudice accordarsi il sequestro conservativo. — La formula dell'aggiunta da proporsi all'art. 924 del Cod. proc. civ. esiste già nel progetto, ma la Commissione si riserva di esaminarla quando discuterà il titolo relativo alla cambiale.

237. Le ultime due parti del progetto riguardano le eccezioni permesse in confronto del portatore di una cambiale, ed alcune disposizioni dirette ad affrettare la pronunciazione delle sentenze.

Ritenuto che la prima debba riservarsi per la discussione allorchè si tratterà della materia cambiaria, e che le seconde abbisognino di un esame alquanto esteso, il Presidente propone e la Commissione accetta che, essendo anche l'ora inoltrata, si rimetta la discussione di queste ad altra tornata.

La seduta è levata alle ore 1 pomeridiane.

Il Presidente
Alianelli.

Il Segretario
Ridolfi.

(1) *Art.* 908 *id.*: V. P. I, nota (1) a pag. 120.

Verbale LV

Seconda Tornata del 7 maggio 1870

SOMMARIO.

238. *Esame generale del progetto sulla* lettera di cambio. *Si delibera di modificarlo, versando prima sulla cambiale tratta e poi su quelle di specie diversa.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Carnazza-Puglisi;
Casaretto;
Cossa;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

238. — Il Presidente mette in discussione il titolo relativo alla lettera di cambio, ecc., a cui si riferisce lo schema di articoli redatto dal prof. Carnazza-Puglisi (1) per la Sotto-commissione, che ne fu incaricata nella tornata del 24 ottobre 1869 (*Verbale* XXV, n. 106).

Il prof. Carnazza-Puglisi sviluppa le considerazioni accennate nella relazione che precede il detto schema di articoli per giustificare come nel suo progetto sieno state seguite le norme tracciate dalla Commissione nelle sue prime dodici tornate del decorso ottobre.

(1) Vedi **P. IV**, allegato *C*.

Il prof. Cossa fa osservare che nel sistema di redazione proposto dal progetto si sopprime la distinzione fra la cambiale tratta e la cambiale propria o secca, che la legge germanica rende evidente non solo con la diversa denominazione, ma anche versando separatamente sulle due specie di cambiale in due sezioni diverse.

Il proponente ritiene abbastanza grave la innovazione che con ciò il Codice introdurrebbe al sistema cambiario germanico perchè meriti di essere discussa e risolta prima che si entri nell'esame delle singole disposizioni.

Il prof. Vidari ritiene pur egli che col sopprimere la separata trattazione riguardo alle due specie di cambiale si verrebbe ad introdurre una sostanziale modificazione alle idee del diritto moderno in materia cambiaria.

Fra la cambiale tratta e la cambiale che la legge germanica chiama *propria* o *secca* esiste una differenza assai marcata non solamente sotto il punto di vista giuridico, ma anche sotto il punto di vista economico, imperciocchè l'obbligo di far pagare è ben diverso dall'obbligo di pagare, e le funzioni economiche, alle quali si presta la cambiale tratta, sono completamente diverse da quelle che sono sostenute dalla cambiale propria.

Non tutti i requisiti essenziali della cambiale tratta lo sono egualmente per la cambiale propria, come l'indicazione del luogo del pagamento e quella della persona del trattario, che certamente non sono indispensabili in quella cambiale colla quale uno assume l'obbligo di pagare una data somma a certo termine. Le disposizioni inoltre relative all'accettazione appartengono esclusivamente alla cambiale tratta, e non hanno alcuna applicazione alla cambiale propria. Per queste ragioni il prof. Vidari, nel riflesso che tutte le più moderne legislazioni trattarono separatamente delle due specie di cambiale, ritiene che anche il nostro Codice debba nell'interesse dell'ordine pratico e della metodica legislativa adottare un sistema corrispondente.

Il Relatore si oppone alla proposta. Nel redigere il progetto la distinzione dovevasi ritenere superflua, sia perchè ciò era voluto dalle precedenti deliberazioni della Commissione, sia perchè era anche conforme alla natura ora attribuita alla lettera di cambio.

Il concetto della lettera di cambio secondo la deliberazione del 12 ottobre p. p. (*Verbale* II, n. 8), quello cioè di *obbligazione formale*

di pagare o far pagare, esclude l'antica distinzione fra la lettera di cambio ed il biglietto all'ordine, e quindi logicamente doveva escludere anche la necessità di distinguere le disposizioni relative alla cambiale tratta, da quelle che si appartengono al biglietto all'ordine o cambiale propria o secca.

L'antica distinzione del Codice francese era logica e scientifica nel sistema da esso adottato, perchè la natura del biglietto all'ordine era sostanzialmente diversa da quella della lettera di cambio. Ma nel sistema della legge germanica la distinzione non è logica e non è scientifica perchè la natura della cambiale è affatto identica, tanto se l'emittente si obblighi con essa a pagare una somma, quanto se assuma di farla pagare da un altro. L'unica diversità di forma consiste in ciò che nella seconda ipotesi non può parlarsi del trattario e dell'accettazione, e questa diversità già s'intese di far risaltare nel progetto con una sola parola laddove si tratta delle condizioni di essenza della lettera di cambio, e con un breve cenno parlando dell'accettazione. Riguardo all'indicazione del luogo del pagamento, è da osservarsi che, proclamato il principio contrario alla necessità della tratta da luogo a luogo, tale indicazione non è più essenziale neppure per la cambiale tratta; ma secondo i casi può esprimersi tanto nella cambiale tratta, quanto nella cambiale propria.

Ma basta esaminare la redazione della sezione terza dell'ordinanza germanica per convincersi della inutilità della distinzione, giacchè quella sezione non contiene alcuna norma speciale alla cambiale propria, ma si compone soltanto di alcuni richiami alle disposizioni relative alla cambiale tratta.

Neppure si scorge in che consista l'utilità della separata trattazione, se anzi, parecchi trattatisti tedeschi criticarono per tale motivo la legge germanica. Quantunque infatti possa dirsi che la cambiale propria rappresenta giuridicamente un contratto di mutuo e la cambiale tratta una traslazione di beni, ciò non è per altro esclusivo, mentre tali funzioni possono agevolmente invertirsi, e d'altra parte non havvi dubbio che, tanto nel caso della cambiale propria, quanto in quello della cambiale tratta, chi si obbliga, sia a pagare, sia a far pagare, è sempre l'emittente del documento cambiario, ed a questa obbligazione può aggiungersi nel primo caso quella dell'accettante, che non è per altro essenziale.

Conseguentemente, e perchè adottandosi la separata trattazione

andrebbesi in contraddizione colla deliberazione del 12 ottobre, e perchè non esiste alcun motivo d'interesse giuridico o di pratica opportunità per introdurre nel progetto una innovazione si sostanziale, e perchè finalmente la novità da introdursi dovrebbe recare gravissimo imbarazzo nella redazione, non foss'altro per la difficoltà di trovare altro nome da sostituirsi alla denominazione di cambiale propria o secca, che certo mal corrisponde in italiano all'idea voluta esprimere dalla legge germanica, il Relatore non può accettare l'emendamento proposto dal prof. Vidari.

Questi soggiunge che la deliberazione del 12 ottobre 1869 non è per nulla in opposizione alla sua proposta, ed anzi questa non mira che a mettere in atto la distinzione che fu espressamente dichiarata nella formula allora votata. — E la distinzione risulta espressamente da quella formula, poichè per essa la cambiale può costituire un'obbligazione *di pagare*, ovvero anche un'obbligazione *di far pagare*, locuzione questa che distingue pienamente la cambiale propria, cioè l'obbligazione di pagare, dalla cambiale tratta cioè dall'obbligazione di far pagare.

Nè dicasi che il sistema della legge germanica manchi di logica legislativa e sia contrario alla dottrina, poichè, prescindendo anche da ciò che tutte le leggi posteriori, le quali adottarono il principio di essa, sostanzialmente diverso da quello del Codice francese, seguirono l'esempio della distinta trattazione delle due forme cambiarie, quel sistema è conforme alla natura delle cose e serve assai utilmente alla chiarezza ed alla semplicità, che sono due requisiti essenziali di ogni formula legislativa.

A queste considerazioni si associa il prof. Cossa, il quale osserva pure che il concetto della cambiale determinato nella seduta 12 ottobre include virtualmente la distinzione della quale si tratta, e che tale distinzione, sebbene muova da un principio diverso da quello del Codice francese, non è però meno sostanziale. D'altra parte, senza diffondersi nel dimostrare con esempi quanto sia diversa la funzione economica della cambiale propria da quella della cambiale tratta, non crede inopportuno di far osservare che alcuni distinti giuristi germanici dovettero perfino rinunciare all'idea di comprenderle entrambe in un solo concetto giuridico, sotto una sola definizione. — Perciò senza insistere nella denominazione di cambiale *propria* che in italiano non traduce precisa-

mente la espressione tedesca, poichè ammette la doppia antitesi di *impropria* e di *altrui*, il prof. Cossa, salvo di adottare in seguito quella denominazione che apparirà più opportuna, insiste perchè si debba in massima stabilire fin da ora che si tratterà separatamente delle due specie di cambiale.

Il comm. Bruzzo si associa alle idee del Relatore. Il concetto della legge germanica in materia cambiaria quello si è di rendere indipendente la obbligazione dalla sua causa. Bene si vede che nell'idea del progetto si fa un passo più innanzi della legge germanica, poichè si toglie la distinzione che questa intese di sarbare; ma quel passo è una conseguenza logica del nuovo sistema, e nessun dannoso effetto può derivarne.

Il Presidente mette innanzi che allorquando nell'ottobre p. p. si trattò la questiona di principio relativa alla teoria della lettera di cambio, trovavansi di fronte due diversi sistemi. Il Codice francese e gli altri Codici che ne seguirono le traccie, limitando la lettera di cambio all'espressione del contratto di cambio traiettizio, esigono la necessità della tratta da luogo a luogo e l'indicazione della valuta a sanciscono effetti diversi fra la lettera di cambio ed il biglietto all'ordine e fra il biglietto all'ordine emesso da un commerciante o per causa commerciale, e quello emesso da chi non è commerciante, o non deriva da causa commerciale.

Se non sembra che possa dubitarsi che la cambiale ritragga la sua origine dal cambio traiettizio, è certo del pari che posteriormente subì una modificazione sostanziala nalla pratica, sicchè ora la cambiala si presta a tanti altri uffici economici, e non vi è più ragione di richiedere quelle formule tassative che o non sono osservate affatto dalla pratica, o lo sono a prezzo di altrettante simulazioni. La differenza poi degli effetti e le questioni che ne derivavano resero tanto più necessaria la parificazione. Ma non per questo può dirsi totalmente cessata la ragione di una distinzione fra la forma della cambiale tratta, colla quale uno incarica un altro di pagare e quella della cambiale finora chiamata biglietto all'ordine, colla quale uno assume di pagara egli stesso.

Il mantenere nel Codice una distinta trattazione par queste due forme del titolo cambiario gioverà sommamente alla chiarezza, e presenterà anche il vantaggio di mantenere, per quanto è possibile, un sistema di redazione conforme al Codice attuale.

E siccome il diritto commerciale è di sua natura cosmopolita, ed importa sommamente che le leggi commerciali di una nazione si scostino il meno possibile da quelle delle nazioni finitime, la mantenuta distinzione produrrà anche il vantaggio di mettere la nostra legislazione in armonia con quelle che adottarono la parificazione sostanziale delle due forme cambiarie, e di non farla scostare completamente, almeno nella forma, dalle leggi dei paesi tuttora regolati dal sistema che ora per noi sta per cessare.

Mentre però il Presidente si manifesta, per le ragioni addotte, favorevole alla separata trattazione, egli dichiara che, riguardo ai nomi da attribuirsi alle due diverse forme cambiarie, intende di riservare il suo voto. Egli non avrebbe difficoltà di accettare la denominazione generale di *cambiale* in sostituzione dell'altra *lettera di cambio* perchè più concisa, perchè questa è meno usitata, e perchè l'idea del cambio è sempre connessa, giacchè avremo sempre o cambio di danaro presente con danaro presente d'altra specie, o cambio di danaro presente con danaro lontano, o cambio di danaro presente con danaro futuro.

Esiterebbe però nel determinarsi ad accogliere per la cambiale, colla quale l'emittente obbliga se stesso a pagare, la denominazione di *cambiale propria*, che in italiano non è precisa, e corrisponderebbe piuttosto a quella specie di cambiale che la legge germanica designa coll'addiettivo di cambiale tratta, poichè questa è la cambiale propriamente detta.

Neppure accetterebbe l'altra denominazione di *cambiale secca* che è desunta dal concetto del cambio secco, ma non corrisponde all'attuale idea della cambiale a cui viene applicata.

Salva quindi l'adozione di quelle diverse denominazioni che si reputeranno più convenienti e salvo di vedere se, partendo dall'idea che la cambiale propria della legge germanica si concreta nell'obbligazione di una sola persona, potesse giovare all'uopo la denominazione di *cambiale semplice* come antitesi dell'altra di *cambiale tratta* che esprime un obbligo collegato a quello di un altro, il Presidente mette ai voti la proposta che la distinzione fra le due forme della cambiale esprimenti l'obbligazione di pagare, o quella di far pagare debba farsi risultare espressamente con trattazione distinta.

L'on. Casaretto dichiara che essendo ritenuti identici gli effetti

delle due forme cambiarie, egli non metterebbe grande importanza nella questione se delle stesse debba trattarsi separatamente o cumulativamente.

Veduta però la gravità dell'avvenuta discussione, e trattandosi di una questione che riflette principalmente la metodica legislativa, egli non intende di appoggiare col suo voto nè l'una nè l'altra delle opposte opinioni, e perciò si asterrà dal votare.

Raccolti i voti, la proposta VIDARI risulta accettata da quattro votanti contro tre.

La seduta è levata alle ore 6 e $^3/_4$ pomeridiane.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI.

Verbale LVI

Prima Tornata del 9 maggio 1870

SOMMARIO.

239. *Si sostituisce la denominazione* cambiale *a quelle di* lettera di cambio *e di* biglietto all'ordine *e si adotta la rubrica del titolo:* Della cambiale, *ecc., e del capo I:* Della cambiale tratta.
240. *Si discute e si adotta la rubrica della sezione I:* Delle condizioni essenziali della cambiale tratta.
241. *Si approva con modificazioni il capoverso* a) *dell'art. 1 prog. che richiede la data della cambiale tratta.*
242. *Idem il capoverso* b) *che richiede la denominazione di cambiale.*
243. *Idem il capoverso* c) *che vuole indicata la somma da pagarsi.*
244. *Idem il capoverso* d) *sull'indicazione del nome del prenditore.*
245. *Idem il capoverso* e) *sull'indicazione del nome del trattario.*

Sono presenti i signori:

Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Carnazza-Puglisi;
Casaretto;
Corsi;
Cossa;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 9 e $^1/_2$ antimeridiane.

239. — Si continua l'esame del progetto del prof. Carnazza-Puglisi sulla materia cambiaria.

Il Presidente richiama all'attenzione della Commissione l'oppor-

tunità di risolvere fin d'ora il quesito, se, dovendosi trattare in un solo titolo, sebbene in due separati capitoli, della duplice forma che può essere assunta dall'atto cambiario e che il Codice vigente distingue colle diverse espressioni di *lettera di cambio* e di *biglietto all'ordine* non sia forse opportuno di accettare come termine comune la denominazione di *cambiale* in luogo di quella (*lettera di cambio*) proposta dal Relatore. — Dal canto suo il proponente non esita a dichiararsi per l'adozione della parola *cambiale*, la quale anche nell'uso volgare comprende chiaramente tanto la lettera di cambio tratta sopra un'altra persona, quanto il biglietto all'ordine col quale uno obbliga se stesso a pagare. D'altronde sembra pure conveniente di prevenire ogni erronea interpretazione, per la quale potesse dubitarsi che la legge, parlando solamente della lettera di cambio, abbia inteso di preterire il biglietto all'ordine, ed a ciò gioverebbe sommamente il far uso di una espressione diversa da quelle due che furono usate fino ad ora, ed alle quali la legge attribuiva una sì grande diversità di effetti. Ciò sarebbe opportuno anche per far comprendere che ogni diversità di effetti rimane ora soppressa; ma v'è di più, che male potrebbesi designare col nome di *lettera* quello scritto col quale uno dichiara in nome proprio di assumere un'obbligazione, e il quale non è diretto ad un'altra persona.

Parimenti egli ritiene che non possa dubitarsi dell'opportunità di designare colla denominazione di *cambiale tratta*, come nella legge germanica, quella forma della cambiale che verrebbe a corrispondere all'attuale lettera di cambio vera e propria, e quindi propone che il titolo, sul quale si sta discutendo, debba assumere la rubrica: *della cambiale*, con quelle aggiunte che si delibereranno in seguito per designare gli altri effetti commerciali, dei quali dovrà forse tenersi parola in questo titolo. — Propone pure che il capo I venga intitolato *Della cambiale tratta*.

Il Relatore persiste nella sua proposta che debbasi conservare la denominazione *lettera di cambio*, perchè consacrata nel linguaggio della legislazione italiana, e perchè in alcune provincie il nome di cambiale è di preferenza riferito al biglietto all'ordine per distinguerlo dalla lettera di cambio.

Il prof. Cossa si associa alla proposta del Presidente anche perchè l'espressione di *lettera di cambio* lascia trasparire l'idea

del cambio da luogo a luogo, alla eliminazione della quale mirano principalmente le innovazioni che si vogliono introdurre nel Codice.

Il comm. Bruzzo dichiara di dividere pienamente l'idea del Relatore, anche per la ragione, più volte fatta valere, che convenga di introdurre nel Codice quelle sole novità che si presentano strettamente necessarie affine di non dar luogo ad erronei giudizi sui motivi che determinarono le modificazioni.

La maggioranza della Commissione si dichiara però favorevole alla proposta del Presidente, e delibera che il titolo in discussione debba portare in fronte la rubrica:

TITOLO....

DELLA CAMBIALE, ECC.

CAPO I.

Della cambiale tratta.

240. — La rubrica della sezione I è proposta nel progetto come segue: *Delle condizioni di essenza della cambiale tratta.*

Il prof. Vidari osserva che nella presente sezione non si vogliono, nè si potrebbero stabilire tutti i requisiti essenziali per la validità della cambiale. — I requisiti intrinseci richiesti per ogni obbligazione, quali il consenso, la capacità ed altri, restano completamente abbandonati alle disposizioni generali. — Le norme contenute in essa si limitano quindi a determinare i requisiti estrinseci, ovvero le condizioni di forma che sono necessarie per la validità di quella specie di obbligazione *formale*, che si deliberò di chiamare *cambiale*. — Propone quindi che la rubrica di questa sezione esprima soltanto che in essa si tratta *della forma della cambiale.*

Il Relatore osserva che nel concetto del diritto moderno tutto tende a sopprimere le formule sacramentali, che quindi le condizioni espresse dalla legge riguardano l'essenza e non la forma dell'atto cambiario e perciò deve persistere nella sua proposta.

Il Presidente si dichiara concorde col Relatore nel ritenere la formula adottata dall'ordinanza germanica preferibile a quella che fu premessa alla sezione I del titolo IX del Codice di commercio, non solamente perchè, se questa poteva forse adattarsi al sistema del

Codice che riguarda la lettera di cambio come conseguenza del contratto di cambio, non conviene più all'attuale concetto della cambiale; ma ancora perchè, anche in quel sistema, la rubrica non comprende tutto ciò che è disposto negli articoli di quella sezione, la quale contiene anche delle disposizioni sulla sostanza dell'atto cambiario. — Ben inteso che non è questo il luogo di esprimere tutti i requisiti della cambiale, ma debbono qui indicarsi quei soli che le sono speciali e che la distinguono dagli altri contratti e dalle altre obbligazioni, è evidente che la rubrica proposta dal Relatore riassume il concetto delle disposizioni che la seguono.

Accolte queste considerazioni, la Commissione respinge la proposta del prof. Vidari, e sulla proposta del comm. Bruzzo, che in luogo di *condizioni di essenza* si adotti la formula *condizioni essenziali*, accetta la rubrica della sezione prima nei termini seguenti:

SEZIONE I.

Delle condizioni essenziali della cambiale tratta.

241. — L'articolo 1 del progetto in discussione è concepito come segue:

La lettera di cambio deve contenere:

a) *la data.*

Ritenuto che per le precedenti deliberazioni tale articolo deve parlare soltanto dei requisiti della cambiale tratta, il prof. Vidari osserva che, essendosi contestato talvolta se sotto l'espressione *data* s'intenda l'indicazione sì del luogo come del tempo in cui si erige uno scritto, sarebbe forse opportuno di esprimere, per maggior chiarezza, che la cambiale dee contenere l'indicazione del tempo e del luogo della emissione.

Il Presidente si associa alla proposta ed aggiunge in appoggio di essa che un dubbio potrebbe elevarsi anche perchè l'art. 775 del Codice civile (1), parlando del testamento olografo, stabilisce che la data deve indicare il giorno, il mese e l'anno e non parla del luogo. Osserva poi che sarebbe anche opportuno di precisar meglio

(1) *Art. 775 Cod civ.:* « Il testamento olografo deve essere scritto per intiero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

La data del testamento deve indicare il giorno, il mese e l'anno.

La sottoscrizione dev'essere posta alla fine delle disposizioni ».

il requisito dell'indicazione del tempo, enumerando gli elementi dei quali essa deve constare.

Il comm. Bruzzo non si scosterebbe dalla formula proposta perchè anche l'art. 196 del Codice vigente (1) prescrive soltanto che la lettera di cambio dev'essere datata, e non si è mai dubitato che con ciò si richiedesse tanto l'indicazione del tempo e del luogo della emissione, quanto quelle che sono necessarie a distinguere un dato giorno dagli altri, e che sono appunto il numero di esso nella serie dei giorni di un mese, il nome del mese e il numero dell'anno.

La Commissione è invece di avviso che debbasi prescrivere l'indicazione in modo da escludere ogni dubbio e il primo capoverso dell'art. 1 riesce accettato come segue:

Art. 1.

La cambiale tratta deve contenere

a) l'indicazione del luogo e del giorno, mese ed anno dell'emissione,

212. — Il capoverso lett. b) del progetto richiede come requisito essenziale della cambiale *la enunciazione di lettera di cambio, effetto all'ordine od altra equivalente.*

Il Relatore, riportandosi a quanto è detto nella sua relazione, osserva che questo capoverso fu da lui espresso per omaggio alla deliberazione della 2ª tornata del 13 ottobre p. p. (Verb. V. n. 19), nella quale fu preso di non richiedere come condizione essenziale la clausola all'ordine, ma di prescrivere la denominazione di cambiale od altra equivalente. — A suo modo di vedere l'intero capoverso dovrebbe essere soppresso, perchè esso accenna all'idea antichissima dei contratti innominati, e mantiene nella legge un sistema di formule sacramentali, che è contrario all'odierno sviluppo del diritto.

Il prof. Cossa si oppone alla soppressione del capoverso di cui si tratta, perchè ritiene necessario di stabilire un carattere preciso di demarcazione fra la cambiale ed ogni altra obbligazione, senza di che potrebbero succedere degli equivoci; tanto più che, essendosi esteso l'uso della cambiale a chiunque e cioè anche ai non

(1) *Art.* 196 *Cod. comm.*: Vedi P. I, nota (1) a pag. 15.

commercianti, la necessità di esprimere nel documento la sua speciale natura viene ad essere un correttivo dell'estensione che con ciò va ad acquistare la cambiale.

Il prof. Vidari si associa alla proposta di sopprimere la disposizione mentre egli ritiene che la cambiale si distingua abbastanza dagli altri documenti civili e commerciali, perchè sia necessaria una caratteristica speciale. Osserva poi che i Codici spagnuolo, portoghese ed olandese reputarono di non dover prescrivere alcuna denominazione speciale e che nelle conferenze di Lipsia, dalle quali uscì la legge cambiaria germanica, l'opinione dei sostenitori della necessità di una formula sacramentale fu assai combattuta, e non può dirsi neppure che abbia superato le opposizioni, se, coll'ammettere l'uso di una denominazione equivalente, fu lasciato alla libertà un campo assai vasto.

Il comm. Bruzzo appoggia la proposta di abolizione del capoverso di cui si tratta e il cons. Sellenati, non solo si dichiara convinto della necessità di mantenere un contrassegno evidente perchè si possa avere la certezza che chi ha firmato una cambiale ebbe la volontà di obbligarsi cambiariamente, ma estenderebbe il rigore fino a neppur permettere l'uso di una enunciazione equivalente, per togliere affatto ogni possibilità di abusi e di malintesi. In appoggio di questa idea egli osserva che la facoltà di usare una formola equivalente fu ammessa nella legge germanica per riguardo al vario idioma delle nazioni componenti gli Stati, per i quali quella legge era stata destinata. Questo motivo non ha importanza per noi, giacchè tanto la denominazione di cambiale, quanto quella di lettera di cambio è conosciuta ed usata in tutta Italia.

L'on. Casaretto osserva che il mantenere un punto fisso di distinzione fra la cambiale e gli altri documenti commerciali è di grande importanza, anche per l'uso introdottosi in alcune piazze, per il quale i commercianti si valgono assai frequentemente delle così dette *delegazioni*, le quali hanno gran somiglianza colle cambiali, ma non corrispondono ad esse quanto agli effetti. Sarebbe quindi opportuno di allontanare ogni pericolo di confusione.

Il comm. Corsi si dichiara favorevole alla conservazione del capoverso, poichè ritiene necessaria una demarcazione tra la cambiale e gli altri titoli commerciali.

Il Presidente non teme che possa dubitarsi della di lui tendenza

ad adottare, per quanto è possibile, le idee liberali, avendo proposto nella sessione di ottobre che si ammettesse anche la cambiale *al portatore;* ma sul punto in questione non può a meno di riflettere che le disposizioni sulla cambiale riguardano ora non i soli commercianti, ma tutti i cittadini; e che tutti i requisiti che si prescrivono, oltre di quello in questione, sono comuni a molte altre obbligazioni.

Conviene quindi che si imponga un'espressione caratteristica che distingua con precisione la cambiale dagli altri atti civili o commerciali, a fine di evitare le dannose conseguenze che potrebbero derivare dallo scambio di una cambiale con altra obbligazione o viceversa. — È vero che, abolito, come ora si propone, l'arresto personale, la gravissima differenza che per esso derivava tra gli effetti della cambiale e quelli delle altre obbligazioni è sparita; ma rimane sempre che, appena protestata la cambiale, è dato il sequestro assicurativo sui beni del debitore. — Perciò, non essendo proposto alcun altro elemento atto a distinguere marcatamente la cambiale dalle altre obbligazioni, il Presidente si associa alla proposta di mantenere il capoverso.

La Commissione accoglie a maggioranza tale avviso, e, dietro proposta del prof. Cossa, approva la formula seguente:

b) L'enunciazione di « cambiale, lettera di cambio » od altra equivalente,

243. — Il capoverso seguente viene accettato nella formula del progetto come segue:

c) La somma da pagarsi,

244. — Il capoverso *d*) è formulato nel progetto come segue: *Il nome e cognome di colui all'ordine del quale deve pagarsi, che può essere lo stesso traente.*

Sulle osservazioni del prof. Vidari, che non sia necessario di esprimere la clausola *all'ordine*, come quella che è sottintesa, perchè la girabilità è inseparabilmente connessa colla essenza della cambiale, e che sarebbe opportuno di far comprendere che il prenditore di una cambiale può anche essere indicato col nome della sua ditta commerciale, e può inoltre essere una persona

morale, come una società, la Commissione accetta la formula modificata come segue, con riserva di esprimere nell'art. 3 che la cambiale può essere tratta *all'ordine proprio*:

d) Il nome e cognome della persona a favore della quale è tratta,

245. — Il capoverso che segue: *e*), *Il nome e cognome di colui che deve pagare, che può essere lo stesso traente*, viene pure accettato dalla Commissione; ma per maggior esattezza di espressione, e per il motivo addotto di sopra, circa la facoltà di trarre una cambiale *sopra se stesso*, la formula viene modificata come segue:

e) Il nome e cognome della persona sulla quale è tratta,

Essendo l'ora inoltrata, il seguito della discussione è rimesso ad altra tornata, e la seduta è chiusa alle ore 1 pomeridiane.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI.

Verbale LVII

Seconda Tornata del 9 maggio 1870

SOMMARIO.

246. *Si approva con modificazioni il capoverso* f) *dell'art. 1* prog. *circa l'indicazione del tempo e luogo del pagamento della cambiale.*
247. *Idem il capoverso* g) *che richiede la sottoscrizione del traente.*
248. *Si accetta l'art. 2* prog. *relativo all'indicazione della somma da pagarsi.*
249. *Si accetta con modificazioni e con aggiunte l'art. 3* id.
250. *Discussione preliminare sull'art. 4* id. *concernente la girata.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Carnazza-Puglisi;
Corsi;
Casaretto;
Cossa;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 3 e $^1/_2$ pomeridiane.

246. — Si continua l'esame del progetto *della cambiale*.
Il capoverso lettera *f)*, proposto dal Relatore nei termini: *il tempo ed il luogo in cui il pagamento dee farsi*, viene accettato dalla Commissione nella più breve formula seguente:

f) il tempo ed il luogo del pagamento.

247. — Relativamente al capoverso lett. *g*) che nel progetto richiede la *firma del traente o di chi forma (rilascia) la lettera di cambio*, il prof. Vidari osserva che la parola *sottoscrizione* tradurrebbe più esattamente il concetto che si vuole esprimere e che alla frase *chi forma o chi rilascia* la cambiale sarebbe preferibile la frase *chi emette*. Osserva poi che essendosi esteso l'uso della cambiale anche ai non commercianti, sarebbe altresì opportuno di esprimere nella legge qualche disposizione sul modo col quale una cambiale potesse firmarsi da chi non sa scrivere, ad imitazione, per esempio, della disposizione dell'art. 94 della legge germanica (1), ove è prescritto che i segni di croce od altri apposti alle cambiali non hanno effetto se non sono autenticati dal giudice o da un notaio. Su di ciò per altro non intende di fare una concreta proposta.

Il Presidente osserva che una simile disposizione potrebbe nella sua applicazione trovare delle difficoltà per la legge sul bollo che vieta di erigere due atti sul medesimo foglio. — Osserva poi circa la parola *sottoscrizione*, ch'essa è usata più volte anche nel Codice civile come, per esempio, nella materia dei testamenti.

La Commissione, non ritenendo che sia necessario di dare alcuna disposizione per autorizzare gl'illetterati ad emettere cambiali, accetta l'altra osservazione e modifica il capoverso come segue:

g) La sottoscrizione del traente.

248. — L'art. 2 del progetto viene, dopo esame, accettato nella formula proposta del seguente tenore:

Art. 2.

Se la somma da pagarsi è scritta in lettere ed in cifre, in caso di differenza deve pagarsi la somma indicata in lettere.

249. — Si passa all'art. 3 del progetto, e, in relazione alla riserva fattasi nella tornata precedente (Verb. LVI, n. 244 e 245) di parlare in questo luogo delle cambiali tratte *all'ordine proprio*, e di quelle tratte *sopra se stesso*, il prof. Vidari osserva che la cambiale

(1) *Art. 94 Legge camb. germ.:* « La dichiarazioni cambiarie, che in vece del » del nome, portano croci od altri segni, hanno effetto cambiario allora soltanto » che questi segni siano stati autenticati in giudizio o da notaio ».

tratta sopra se stesso viene a confondersi colla cambiale propria domiciliata, poichè entrambe portano l'obbligazione di pagare una data somma in un luogo diverso. Perciò egli propone che, per evitare il pericolo di confusione, si parli della cambiale tratta sopra se stesso nelle disposizioni che dovranno darsi separatamente intorno alla cambiale propria (biglietto all'ordine).

Il prof. Cossa oppone che, quantunque nei loro effetti giuridici quelle due forme di cambiale possano ritenersi assai somiglianti fra loro, nei riguardi economici passa fra esse una grandissima diversità sia per le abitudini commerciali, sia per gli uffici ai quali possono prestarsi. — D'altra parte non v'ha dubbio che essendosi adottato di trattar separatamente della cambiale tratta e della cambiale propria, sarebbe inopportuno il parlare di una cambiale che riveste la forma della prima specie fuori del capitolo ad essa consacrato.

Anche il comm. Bruzzo si manifesta contrario alla proposta del prof. Vidari e il Presidente appoggia tale opinione anche colla considerazione che la cambiale tratta sopra se stesso è permessa pure dall'art. 197 del Cod. vig. (1) e che l'omettere di accennare ad essa nel capitolo della cambiale tratta potrebbe far supporre che ora quella forma non sia più permessa.

Il comm. Corsi avvisa pure che debba esprimersi in questo luogo la facoltà di trarre una cambiale sopra se stesso, ma siccome tale cambiale risolverebbesi in una cambiale propria o biglietto all'ordine quando non sia pagabile in un luogo diverso dal luogo dell'emissione, propone che sia fatta corrispondente riserva.

La maggioranza della Commissione esprime eguale avviso, ed, accettando l'emendamento Corsi, approva l'articolo colle aggiunte suaccennate nella formula seguente:

Art. 3.

La cambiale può essere tratta sopra una persona e pagabile presso un'altra.

(1) *Art.* 197 *Cod. comm.:* « La lettera di cambio può essere tratta sopra una persona e pagabile presso un'altra.
Può essere tratta per ordine e per conto di un terzo.
Il traente può trarre la cambiale sopra se stesso. »

Può essere tratta per ordine e conto di un terzo.

Può essere tratta a favore del traente.

Può essere tratta sopra il traente, purchè pagabile in luogo diverso da quello dell'emissione.

250. — Si passa alla sezione II del progetto, che tratta *Della girata.* L'art. 4 è concepito come segue: *La proprietà della lettera di cambio si trasferisce con la girata, eccetto il caso che porti la clausola non all'ordine od altra equivalente.*

Riguardo a questa formula il comm. Corsi esprime il dubbio se la clausola *non all'ordine* esprima chiaramente il concetto che le viene attribuito, che cioè sia per essa vietata la trasmissibilità della cambiale mediante girata, ma il Relatore oppone che essa è adottata dall'uso e da parecchie legislazioni, e la Commissione delibera di conservarla.

Entrandosi nel merito dell'articolo le opinioni appariscono divise, sicchè essendosi inoltrata l'ora, il seguito della discussione è rimesso a domani.

La seduta è chiusa alle ore 6 e 1/2 pomeridiane.

Il Presidente
Alianelli.

Il Segretario
Ridolfi.

Verbale LVIII

Prima Tornata del 10 maggio 1870

SOMMARIO.

251. *Si esamina di nuovo e si mantiene il capoverso* b) *dell'art. 1* prog.
252. *Idem il capoverso* g).
253. *Si approva con formula modificata l'art. 4* prog. *sugli effetti della girata e della clausola* non all'ordine *apposta dal traente.*
254. *Si comprendono in un solo articolo le disposizioni degli articoli 8 e 9* prog. *sugli effetti della clausola* non all'ordine *apposta dal girante.*
255. *Si respinge la proposta che la girata debba essere datata.*
256. *Si ritiene inutile di precisare dove debba essere scritta la girata.*

Sono presenti i signori:

Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Carnazza-Puglisi;
Casaretto;
Corsi;
Cossa';
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 9 e $^1/_2$ antimeridiane.

251. — Il Presidente partecipa che il membro dott. Lampertico, costretto per ragioni di famiglia a trattenersi lontano da Firenze, ma desideroso di prender parte, per quanto gli è possibile, ai lavori della Commissione, gli ha trasmesso una memoria nella quale sono accennati alcuni punti del progetto relativo alla cambiale che gli presentano argomento di qualche dubbio.

In riserva di richiamare le osservazioni del dott. Lampertico di mano in mano che verranno in discussione gli articoli che formano oggetto delle di lui osservazioni, il Presidente accenna che queste si riferiscono anche ai due capoversi lett. *b*) e lett. *g*)

dell'art. 1 già votato, e contenente i requisiti essenziali della cambiale.

Riguardo alla lett. *b*) dell'art. 1 il dott. Lampertico manifesta il dubbio se, essendo la cambialo un documento che porta con sè particolari conseguenze, non fosse più opportuno di prescrivere come categorica la denominazione di cambiale o di lettera di cambio, escludendo la facoltà di far uso di una enunciazione equivalente, la quale può dar luogo a contestazioni ogni qualvolta emerga dubbio sull'equivalenza dell'espressione che si fosse usata. Egli ricorda quanto su questo proposito siasi dimostrata rigorosa la legge germanica, che solo per le lingue diverse da quella in cui la legge fu redatta ammise una denominazione equivalente e quanto la giurisprudenza abbia tenuto fermo il rigore. — Nel timore che ogni incertezza relativa ad un requisito essenziale della cambiale possa pregiudicare al credito di essa, il dott. Lampertico esprime l'idea che, anche per non cagionare alle cambiali italiane un discapito al confronto di quelle del commercio germanico, debba prescriversi anche da noi una denominazione categorica, escludendo l'uso di qualsiasi denominazione equivalente.

Le ragioni addotte in appoggio di questa proposta sono prese in accurato esame dalla Commissione; ma, ritenute preponderanti le considerazioni che determinarono la votazione del capoverso *b*) nella 1ª tornata di ieri (Verb. LVI, n. 242), la Commissione insiste nella deliberazione ivi presa.

252. — Riguardo al capoverso lett. *g*) dell'art. 1 il dott. Lampertico nella suaccennata memoria propone l'esame del quesito, come possano in luogo della firma o sottoscrizione aver effetto cambiario i segni di croce od altri di persone che non possono scrivere quando siano debitamente autenticati.

La Commissione anche su questo punto mantiene ferma la deliberazione presa al n. 247.

253. — Si riprende l'esame della sezione II del progetto che porta la rubrica: *Della girata.*

Questa non dà luogo ad alcuna osservazione, e viene approvata; ma riguardo all'art. 4, di cui l'esame fu cominciato nella tornata precedente, il prof. Vidari espone le seguenti considerazioni.

Egli è di opinione che questo articolo attribuisca troppo gravi conseguenze alla clausola *non all'ordine*, mentre, a suo avviso, essa non dovrebbe aver influenza che fra il traente e il prenditore della cambiale, in guisa che ove questi, pur contravvenendo al divieto, trasmettesse la cambiale ad altri con girata regolare, non si potrebbe impedire al giratario l'ulteriore trasmissione del titolo, nè si dovrebbero scemare gli effetti cambiari delle girate posteriori. — In questo caso l'azione di regresso dei giratari dovrebbe arrestarsi alla persona del prenditore il quale solo avrebbe l'azione di regresso contro il traente. — Questi infatti null'altro volle se non che sottrarsi alla responsabilità cambiaria verso qualunque portatore, e perciò sarebbe inutile l'accordare alla clausola *non all'ordine* un effetto maggiore. — Ciò sarebbe anche dannoso, perchè verrebbe a distruggere la natura della cambiale, e quindi l'esponente propone che l'effetto della clausola *non all'ordine* sia limitato a sottrarre il traente che la appose al regresso cambiario verso i giratarj che avessero ricevuto la cambiale mediante girata dal prenditore.

Il comm. Bruzzo si manifesta di contrario avviso. — Egli ritiene che l'aggiunta della clausola *non all'ordine* apposta dal traente imprima alla cambiale un carattere eccezionale per il quale essa perde fino dall'origine la sua natura ordinaria di documento trasmissibile per girata. — Chi creò il documento non volle attribuirgli tale qualità, e quindi neppure il possessore successivo può rivestirlo di un carattere che gli fu negato allorchè nacque.

Il prof. Cossa respinge l'idea che ammettendo la clausola *non all'ordine* si debba accordare nel tempo stesso al prenditore la facoltà di contravvenire alla medesima. — A suo modo di vedere due soli sistemi si presentano possibili in questa materia, o vogliasi proscrivere la clausola *non all'ordine* perchè contraria all'essenza della cambiale, titolo di credito trasmissibile per sua natura, e si dichiari che, seppure aggiunta, la si deve ritenere affatto inefficace; ovvero, coll'ammissione della clausola, si accordi alla stessa l'effetto al quale è diretta. — Economicamente parlando la clausola di cui si tratta non avrà certo grande applicazione nel commercio e fra commercianti; ma, ora che abbiamo esteso la capacità cambiaria a tutti i cittadini, non può negarsi che un privato potrà difficilmente indursi a firmare una cambiale quando non possa procurarsi la certezza ch'essa non sarà travolta nei vortici del commercio, ma resterà

nel portafoglio del suo creditore. Verso di questo egli potrà assoggettarsi alle conseguenze del debito cambiario, ma rifuggirebbe dal mettersi in contatto per esso con un terzo qualunque. Se la legge, col rendere illusoria la clausola *non all'ordine*, togliesse ai privati questo mezzo di obbligarsi cambiariamente senza vedersi esposti alla pubblicità del commercio, verrebbe a scemare grandemente il beneficio che si ebbe di mira coll'estendere anche ai non commercianti l'uso della cambiale.

Queste considerazioni però non possono, per avviso dell'esponente, spingersi tanto innanzi da produrre l'effetto che il credito comprovato da una cambiale non girabile non possa trasmettersi nei modi che in diritto civile sono atti a trasferire la proprietà, e quindi la formula del progetto gli apparisce troppo comprensiva, e propone che sia modificata nel senso che la girata apposta ad una cosiffatta cambiale venga parificata ad una cessione civile.

Il Relatore osserva che il progetto non ebbe certamente l'idea di impedire la cessione dei diritti derivanti da una cambiale non girabile, ma solo intese di esprimere che la girata fatta in onta al divieto non può conferire al giratario il diritto di agire *jure proprio* per il pagamento della cambiale, giacchè egli non potrebbe agire in tal caso che nella veste di cessionario *(jure cesso)*, e sarebbe quindi passibile di tutte le eccezioni che competono al debitore verso la persona del cedente.

La Commissione respinge la proposta del prof. Vidari, e nell'intendimento di rendere più chiara la disposizione, accetta la formula proposta dal prof. Cossa, ed approva l'articolo nei termini seguenti:

Art. 4.

La proprietà della cambiale si trasferisce per mezzo della girata.

Se però il traente ha vietato nella cambiale il trasferimento di essa colla clausola « *non all'ordine* » od altra equivalente, la girata si considera come una semplice cessione.

254. — Per connessione di materia l'attenzione della Commissione si porta agli articoli 8 e 9 del progetto, col primo dei quali si permette ad ogni possessore di aggiungere nella girata la clausola *non*

all'ordine, e col secondo si stabilisce che in tal caso, essendo la cambiale girata ulteriormente, i giratari successivi non abbiano azione di regresso contro il girante che appose la clausola.

Il Relatore osserva che questa disposizione corrisponde logicamente al principio adottato nell'articolo precedente, poichè anche in questo caso, oltre la responsabilità cambiaria verso quello che ricevette la girata colla clausola, il girante che la appose è sempre tenuto anche verso i giratari ulteriori come cessionari dei diritti del primo giratario suddetto.

L'on. Casaretto non vede per qual motivo la clausola apposta dal girante non abbia ad impedire le girate ulteriori della cambiale, quando tale effetto fu attribuito alla clausola apposta dal traente. — Il possessore della cambiale potrebbe anche distruggerla perchè ognuno è libero dispositore dei propri diritti, qual ragione adunque può addursi perchè gli sia vietato di togliere alla cambiale la girabilità, come può fare al traente?

Il Presidente osserva che la condizione è ben diversa, giacchè mentre non poteva negarsi al traente il diritto di menomare entro certi limiti gli effetti del documento da lui creato, sarebbe eccessivo il concedere al giratario ulteriore, il quale acquistò scientemente un titolo girabile, la facoltà di mutarne la natura e di sottrarlo agli usi del commercio. — Aggiunge poi che nella pratica la clausola *non all'ordine* può giovare ai non commercianti per sottrarsi fino a un certo punto alle conseguenze che sono connesse al rilascio di un titolo circolante, ma minore interesse ha il girante che divenne acquirente di una cambiale già posta in circolazione e il quale può fare in modo che il suo nome non vi figuri, valendosi della girata in bianco. Perciò non accetterebbe la proposta estensiva dell'on. Casaretto.

Il prof. Cossa si associa allo stesso avviso, e solo opina che per ragione di brevità e di chiarezza gli articoli 8 e 9 del progetto debbano essere fusi in un solo articolo, di cui propone la formula, che viene accettata dalla Commissione nei termini seguenti:

Art. 8.

Se fu aggiunta alla girata la clausola « *non all'ordine* » od altra equivalente, i giratari successivi non hanno azione di regresso verso il girante che appose la clausola.

255. — Si esamina l'art. 5 del progetto ove è detto che la sola condizione di essenza per la validità della girata è la firma del prenditore, o di quello nel possesso del quale pervenne poi la cambiale.

Il prof. Vidari osserva non essere esatto che la sola condizione di essenza per la validità della girata stia nella sottoscrizione del girante, essendovi molte altre condizioni, e quelle in ispecie che riguardano la capacità giuridica del girante. Aggiunge poi che, appunto per rendere più agevole la soluzione delle questioni che possono elevarsi in linea della capacità giuridica dei vari giranti di una cambiale, e per evitare le frodi e le difficoltà che si moltiplicano nei casi di fallimento, sarebbe opportuno di prescrivere che la girata, come ordina l'art. 223 del Codice vigente (1), debba essere datata.

Sopprimendo, perchè superflua, la seconda parte dell'articolo, giacchè è ben inteso che la girata può farsi tanto dal prenditore, quanto dal possessore a cui poscia pervenne la cambiale, l'esponente propone che l'articolo si limiti a dichiarare che *la girata dev'essere datata e sottoscritta dal girante.*

Il Relatore oppone che il sistema proposto sarebbe contrario al concetto attual della cambiale, e distruggerebbe la facoltà di usare della girata in bianco. — La necessità della data potrebbe inoltre compromettere l'interesse dei terzi, facendo nascere gravi questioni ogni qualvolta dovesse decidersi sulla verità della data apposta. Quanto alla formula dell'articolo, il Relatore si rimette a ciò che la Commissione riterrà opportuno, avvertendo ch'esso intese soltanto di contemplare tutti i casi possibili per evitare ogni dubbio.

Il Presidente aggiunge che nelle provincie meridionali è da molto tempo in vigore per le fedi di credito del Banco di Napoli il sistema delle girate che possono dirsi *in bianco*, perchè sovente consistono nella sola firma, e che non solo non si ritenne mai ne-

(1) *Art. 223 Cod. comm.*: « La girata è datata e deve indicare

il valore somministrato in moneta, in merci, in conto o in qualunque altro modo;

il nome e cognome di colui all'ordine del quale è fatta.

Quanto all'indicazione della data o del valore possono bastare le parole - *data* - o *valore come sopra* - o *come retro* - ma tali parole si riferiscono solamente alla scrittura che immediatamente precede la girata ».

cessaria la data della girata, ma nessun inconveniente è mai derivato dalla più ampia libertà accordata in quella materia. — La girata in bianco è incompatibile colla richiesta della data, e poichè la più estesa libertà si vede ora consacrata nella maggior parte delle legislazioni dei paesi che adottarono il concetto moderno della cambiale, e poichè, anche senza di questo, la pratica del commercio se ne vale con frequenza senza che ne sieno derivati pregiudizi, in onta pur anco alle diverse prescrizioni di alcune leggi, sarebbe certamente inopportuno l'introdurre delle disposizioni limitative.

Perciò il Presidente si dichiara contrario alla proposta del prof. Vidari, che alla validità della girata sia richiesta l'indicazione della data di essa.

Eguale avviso manifesta il prof. Cossa, ed è pure accettato dalla maggioranza della Commissione, con riserva di concretare in altra tornata la formula dell'articolo.

256. — Elevatosi dal cons. Sellenati il dubbio se convenga di esprimere in quest'articolo, come venne precisato nell'art. 11 della legge germanica (1), che la girata debba essere scritta sulla cambiale, o sopra una copia di essa, o sopra un foglio di allungamento, la Commissione dichiara concordemente non essere ciò necessario, mentre è nell'essenza della girata ch'essa venga apposta a tergo del documento a cui si riferisce, e gli usi del commercio provvedono completamente al modo di rendere possibile una serie ulteriore di girate, quando lo spazio a tergo della cambiale sia esaurito.

La tornata è chiusa alle ore 1 pomeridiane.

Il Presidente
Alianelli.

Il Segretario
Ridolfi.

(1) *Art.* 11 *Legge camb. germ.:* « La girata debb'essere scritta sulla cambiale, » sopra una copia di essa, o sopra un foglio di giunta (allungamento) unito alla » cambiale od alla copia ».

Verbale LIX

Seconda Tornata del 10 maggio 1870

SOMMARIO.

257. *Si modifica l'art. 6 prog. sulle condizioni della girata*
258. *Si adotta l'art. 6 id. sugli effetti della girata per procura.*
259. *Si accetta l'art. 7 id. sulla facoltà di riempiere le girate in bianco.*
260. *Si approva l'art. 10 id. sugli effetti della girata posteriore alla scadenza.*
261. *Si aggiunge un articolo che determina gli effetti della girata colla clausola* senza garantia.
262. *Si respinge l'emendamento diretto a dividere in due parti le disposizioni relative all'accettazione.*
263. *Si approva l'art. 11 id. relativo alla garantia del traente e del girante.*
264. *Si modifica l'art. 12 id. che stabilisce da chi e come debba farsi l'accettazione.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Carnazza-Puglisi;
Casaretto;
Cossa;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 3 e $^1/_2$ pomeridiane.

257. — Il prof. Cossa, in seguito alla riserva fatta nella tornata precedente (*Verb.* LVIII, n. 255), propone una formula da sostituirsi a

quella dell'art. 5 del progetto, e la Commissione la accetta nei termini seguenti:

Art. 5.

Per la validità della girata basta la sottoscrizione del girante.

258. — Riguardo all'art. 6 del progetto, che determina gli effetti della clausola *per procura* od altra equivalente apposta alla girata, il Presidente osserva che, quantunque nella facoltà attribuita al giratario di esigere la somma della cambiale ritengasi compresa quella di costringere il debitore al pagamento, tuttavia per prevenire ogni possibile dubbio sarebbe opportuno di aggiungere espressamente anche la facoltà di stare in giudizio.

Ciò è accettato dalla Commissione, e ritenuto che alle parole *la girata che porti la clausola, ecc.*, possa sostituirsi la più breve locuzione: *la girata colla clausola, ecc.*, l'articolo viene approvato come segue:

Art. 6.

La girata colla clausola « *per procura, per incasso, per mandato* » od altra equivalente non trasferisce la proprietà della cambiale, ma autorizza il giratario ad esigerla, a protestarla, a stare in giudizio ed anche a girarla per procura.

259. — L'art. 7 del progetto autorizza il possessore della cambiale a riempiere le girate in bianco che vi si trovano.

Il comm. Bruzzo ritiene che questa facoltà sia implicitamente connessa coll'ammissione della girata in bianco. Esprimerla nella legge sarebbe quindi superfluo, e d'altra parte potrebb'essere pericolosa una deviazione espressa dalle norme di legge che regolano la prova scritta.

L'on. Casaretto accenna che senza una eccezione espressa a quelle regole potrebbe nascer dubbio se il possessore col riempiere le girate in bianco possa fornire a se stesso la legittimazione del suo possesso.

Il Presidente, quantunque non ritenga necessaria una espressa disposizione su questo proposito perchè la facoltà di riempiere le

girate in bianco è insita nella natura delle cose, e perchè, riconoscendosi la girata in bianco, il riempimento non è necessario per l'efficacia di essa, ma giova solo a rendere nominativa la cambiale che colla girata in bianco sarebbe documento al portatore; tuttavia per evitare le erronee interpretazioni che potrebbero aver luogo ove il nuovo Codice sopprimesse quella disposizione che esiste nell'art. 13 della legge germanica (1), avvisa che l'articolo debba conservarsi.

La Commissione, accettando queste idee, approva il seguente:

Art. 7.

La girata in bianco può essere riempita dal possessore.

260. — L'art. 10 del progetto, contemplando il caso che una cambiale venga girata dopo la scadenza, distingue se sia stato o no levato il protesto per mancanza di pagamento. — In questo caso l'articolo non riserva al possessore, oltre il diritto (azione diretta) contro l'accettante, che l'azione di regresso verso il traente e i giranti posteriori alla scadenza; e qualora il protesto sia stato levato, lo autorizza ad esercitare i diritti del suo girante contro l'accettante, il traente e i giranti anteriori al protesto.

Il prof. VIDARI osserva che il criterio direttivo della disposizione deve essere quello che, se il protesto fu levato in tempo utile e venne con ciò esaurita la vita eccezionale del titolo cambiario, le girate posteriori debbono riguardarsi come altrettante cessioni dei diritti appartenenti al possessore che fece protestare la cambiale, e quindi la seconda parte dell'articolo non gli presenta difficoltà. — Ma quanto alla prima parte, seppur vogliasi mantenere la disposizione dell'art. 16 della legge germanica (2), in forza della quale quelli che

(1) *Art.* 13 *Legge camb. germ.*: V. **P. I**, nota (2) a pag. 20.

(2) *Art.* 16 *id.*: « Venendo girata una cambiale dopo il termine stabilito per levare il protesto in mancanza di pagamento, il giratario acquista verso il trattario i diritti nascenti dall'accettazione che fosse avvenuta, ed i diritti di regresso verso coloro che hanno girato la cambiale dopo il decorso del suddetto termine.

» Ma se la cambiale fu già protestata per mancanza di pagamento prima della girata, il giratario ha soltanto i diritti del suo girante in confronto dell'accettante, del traente e coloro, che hanno girato la cambiale fino al momento del levato protesto. Oltreciò il girante non è in tal caso obbligato in via cambiaria ».

hanno girata dopo la scadenza una cambiale pregiudicata si ritengono per tale fatto obbligati cambiariamente, è forza però ritenere che l'omesso protesto deve aver pregiudicati i diritti di regresso non solo verso i giranti anteriori alla scadenza, ma anche verso il traente, e quindi al possessore, oltre l'azione diretta contro l'accettante, potrà bensì competere l'azione cambiaria verso i giranti posteriori alla scadenza del termine per il protesto, ma non anche verso il traente.

A queste osservazioni il Relatore oppone che a termini dell'articolo 87 del progetto l'omissione del protesto per difetto di pagamento pregiudica i diritti verso i giranti; ma l'azione verso il traente è riservata fino ad un certo punto dall'art. 89.

La maggioranza della Commissione conviene in queste idee, ed accetta la disposizione proposta, ma, per chiarezza e brevità, la formula dell'articolo viene modificata come segue:

Art. 10.

Il possessore di una cambiale girata dopo la scadenza, oltre l'azione contro l'accettante, può esercitare l'azione di regresso contro il traente e contro i giranti anteriori al protesto, se questo fu levato in tempo utile.

In caso contrario l'azione di regresso può esercitarsi soltanto contro il traente e contro i giranti posteriori alla scadenza.

261. — Il prof. Vidari sottopone alla Commissione il quesito se non fosse per avventura opportuno che il nuovo Codice contenesse qualche disposizione per determinare gli effetti della clausola *senza obbligo o senza garanzia* che potesse venir apposta ad una girata. — Osserva in appoggio della sua proposta che di questa clausola si è occupata la legge germanica nell'art. 14 (1), e che la stessa è pure prevista nell'art. 225 del Codice vigente (2), sicchè l'omettere ogni

(1) *Art.* 14 *Legge camb. germ.*: « Il girante risponde in via cambiaria per » l'accettazione e pel pagamento della cambiale verso ogni successivo portatore. » Egli è per altro liberato da ogni obbligo nascente dalla sua girata quando vi » abbia aggiunto l'annotazione *senza garanzia*, *senza obbligo* od altra equivalente riserva ».

(2) *Art.* 225 *Cod. comm.*: « Coloro che hanno firmata, accettata o girata una

disposizione in tale proposito potrebbe far nascere dei dubbi nella pratica.

La Commissione, accettando la proposta, e ritenendo che gli effetti della clausola si concretino nel tramutare la girata (colla quale assumesi garantia *propter veritatem et bonitatem nominis*) in una semplice cessione per la quale si garantisce solamente la verità del credito, approva che all'art. 8, sostituito agli articoli 8 e 9 del progetto, si faccia seguire la seguente disposizione:

Art. 9.

Se alla girata fu aggiunta la dichiarazione « *senza garantia* » od altra equivalente, il girante non garantisce che l'esistenza del credito.

262. — Si procede alla sezione III del progetto sotto la rubrica: *dell'accettazione.*

Il prof. Vidari osserva che le disposizioni relative all'accettazione debbono distinguersi in due categorie, giacchè altre contemplano i diritti e gli obblighi del possessore della cambiale riguardo alla presentazione di essa per l'accettazione, ed altre si riferiscono all'accettazione stessa ed alle sue conseguenze. — Perciò sottopone ai rilessi della Commissione se non fosse opportuno di dividere quelle disposizioni in due sezioni diverse, come si è fatto nelle sezioni IV e V della legge germanica, le quali trattano, l'una *della presentazione per l'accettazione* e l'altra *dell'accettazione.*

Il Relatore oppone che nell'economia del suo progetto le disposizioni relative ai diritti ed agli obblighi del possessore di una cambiale furono comprese in due separate sezioni, XI e XIII, e che quindi in esse trovarono collocamento anche le norme relative alla presentazione della cambiale per l'accettazione.

Perciò non crede che l'ordine sistematico adottato dal progetto gli consenta di aderire alla proposta del prof. Vidari.

A questa idea si associa anche il comm. Bruzzo, perchè lo stesso sistema è seguito nel Codice attuale e non è opportuno di introdurvi modificazioni che non sieno volute dalla necessità.

lettera di cambio sono obbligati in solido alla garantia verso il possessore.

Se però fu aggiunta alla girata la dichiarazione *senza garantia*, *senza obbligo*, od altra simile riserva, il girante non assume alcun obbligo di garantia ».

La Commissione, valutando queste considerazioni non accetta la proposta del prof. VIDARI e delibera di conservare il sistema del progetto.

263 — L'art. 11 del progetto stabilisce che il traente ed i giranti di una cambiale sono responsabili dell'accettazione e del pagamento di essa alla scadenza secondo le norme tracciate dall'art. 90 del Codice vigente (1), cioè con vincolo solidale.

Essendosi promosso dal comm. BRUZZO il dubbio se il proposto richiamo sia necessario dal momento che la disposizione dell'art. 90 è compresa nel titolo delle obbligazioni commerciali in generale, il quale si applica quindi anche alla materia cambiaria, il RELATORE osserva che dietro l'esempio dell'art. 205 del Codice vigente (2) si ritenne opportuno di prevenire il dubbio che talvolta fu mosso sul punto se la solidarietà sia applicabile anche per le obbligazioni assunte *ex intervallo*.

La Commissione accetta l'articolo nella formula seguente.

Art. 11.

Il traente ed i giranti di una cambiale sono responsabili dell'accettazione e del pagamento alla scadenza secondo l'articolo. . . (3).

264. — L'art. 12 del progetto, dopo aver precisato che l'accettazione ha luogo soltanto nelle cambiali tratte da una persona e pagabili da un'altra, ne determina la forma, e stabilisce che può essere fatta dal trattario, da un raccomandatario al bisogno, ed anche da un terzo quando il possessore vi acconsenta.

Essendosi deliberato (*Verb.* LV, n. 238) che il presente capo tratti soltanto delle cambiali tratte, cessa il bisogno dell'avvertenza che limita alla cambiale tratta le regole sull'accettazione, e, sull'osservazione del PRESIDENTE che la facoltà del possessore di rifiutare

(1) *Art.* 90 *Cod. comm.*: V. nota (1) a pag. 72.

(2) *Art.* 205 *id.*: « Il traente ed i giranti di una lettera di cambio sono garanti in solido dell'accettazione e del pagamento alla scadenza, salvo il disposto dall'art. 225 ».

Art. 225 *id.*: V. nota (2) a pag. 201.

(3) *L'articolo* 90 del Codice vigente.

l'intervento di un terzo è stabilita nell'art. 23, si delibera pure di non accennare in questo luogo al diritto del possessore di non acconsentirvi. — L'articolo viene quindi modificato ed accettato nei termini seguenti:

Art. 12.

L'accettazione è espressa con la parola « *accettata* » od altra equivalente scritta sulla cambiale e sottoscritta dal trattario o da chi è indicato al bisogno od anche da un terzo che intervenga.

La seduta è levata alle ore 6 e 1/2 pomeridiane.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI

Verbale LX

Prima Tornata dell'11 maggio 1870

SOMMARIO.

265. *Si sopprime l'art. 13* prog. *e si delibera di non riprodurre il capoverso dell'art. 208 Cod. vig.*
266. *Si delibera di non far alcuna dichiarazione sui diritti del trattario verso il traente.*
267. *Si accetta l'art. 14* prog. *sull'accettazione delle cambiali* a tempo vista.
268. *Si modifica l'art. 15* id. *concernente le indicazioni necessarie nelle cambiali domiciliate.*
269. *Si accetta l'art. 16* id. *sulle conseguenze dell'inosservanza delle precedenti disposizioni.*
270. *Si approva l'art. 17* id. *sul tempo dell'accettazione.*
271. *Si adottano gli articoli 18 e 19* id. *sugli effetti delle condizioni e limitazioni aggiunte all'accettazione.*

Sono presenti i signori:

Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Carnazza-Puglisi;
Corsi;
Cossa;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 9 e 1/2 antimeridiane.

265. — Si continua l'esame del progetto di titolo *Della cambiale*.

L'art. 13, nel quale si dichiara che l'accettante *è il primo obbligato al pagamento della cambiale*, è oggetto di una delle osservazioni

trasmesse in iscritto dal dott. Lampertico. Egli dubita che il dirsi che l'accettante *è il primo obbligato* al pagamento della cambiale possa dar motivo a supporre che gli altri responsabili abbiano diritto ad una specie di eccezione d'ordine, e che quindi prima di rivolgersi ad essi, il portatore della cambiale debba escutere l'accettante. Ciò non s'intese certamente, perchè l'intero progetto lo esclude; ma sarebbe opportuno di evitare una espressione che può cagionare una erronea interpretazione.

Il Relatore dichiara che nessun dubbio può derivare da questa disposizione, la quale ha lo scopo di far conoscere che l'azione diretta al pagamento della cambiale colpisce il solo accettante mentre gli altri obbligati non rispondono che in via di regresso.

Il Presidente richiama l'attenzione della Commissione al capoverso dell'art. 208 del Codice vig. (1), ove è detto che l'accettante non è liberato ancorchè il traente, a sua insaputa, fosse fallito prima dell'accettazione, e propone il dubbio se non sarebbe opportuno che il nuovo Codice riproducesse una disposizione corrispondente. Quanto all'osservazione del dott. Lampertico ed allo schiarimento dato dal Relatore, il Presidente osserva che gli art. 79 e 82 del progetto accennano come l'accettante sia tenuto in principalità per il pagamento della cambiale.

Il prof. Vidari propone che l'articolo in discussione sia soppresso come superfluo, e il Relatore osserva che il capoverso dell'art. 208 del Codice vigente è in connessione colle altre disposizioni che riguardano la provvista dei fondi; e siccome di questa il progetto non si è fatto alcun carico per la diversità dei principii adottati e in relazione alla deliberazione presa nella 2ª tornata del 13 ottobre p. p. (*Verb.* V, n. 21), così neppure credette necessario di far parola del caso contemplato dal capoverso, perchè l'obbligazione dell'accettante è, nel sistema adottato, affatto indipendente dalla provvista dei fondi.

La Commissione, esaminate le ragioni addotte, delibera di sopprimere l'art. 13 e di non aggiungere alcuna disposizione nel senso del capoverso dell'art. 208 Cod. vig.

(1) *Art.* 208 *Cod. comm.*: « Quegli che accetta una lettera di cambio, contrae l'obbligo di pagarla.

L'accettante non è liberato, ancorchè a sua insaputa il traente fosse fallito prima dell'accettazione ».

266. — Il prof. Vidari osserva che la legge germanica ha trovato necessario di dichiarare espressamente (1) che al trattario non compete alcun diritto cambiario verso il traente. Ciò è in armonia col principio dominante in quella legislazione che rende il diritto derivante dalla cambiale affatto indipendente dalla provvista dei fondi e dai rapporti di debito e di credito che possono esistere fra traente e trattario. Senza fare una concreta proposta, l'esponente sottopone ai riflessi della Commissione il decidere se occorra o sia opportuna una qualche dichiarazione esplicita.

La Commissione, esaminata la questione, ritiene che, siccome l'obbligazione derivante dalla cambiale si estingue col pagamento verificato dal trattario, l'omissione della disposizione della legge germanica non può dar luogo ad alcun dubbio, mentre i rapporti di credito, che derivassero a favore del trattario dal pagamento della cambiale, danno luogo ad un'azione distinta. Perciò delibera di non fare intorno a ciò alcuna dichiarazione espressa.

267. — L'art. 14 del progetto prescrive che *l'accettazione delle cambiali, per le quali il termine della scadenza decorre dal dì della presentazione, dev'essere datata.*

Ciò corrisponde all'art. 20 della legge germanica (2) ed al secondo capoverso dell'art. 209 del Codice vigente (3).

(1) *Art. 23 Legge camb. germ.:* « Coll'accettazione il trattario si obbliga in » via cambiaria di pagare alla scadenza la somma, per la quale egli ha accettato.
» Per effetto dell'accettazione il trattario risponde in via cambiaria anche » verso il traente.
» Viceversa non compete al trattario alcun diritto cambiario in confronto del » traente ».

(2) *Art. 20 id.:* « Non potendosi ottenere l'accettazione di una cambiale tratta » a certo tempo vista, o ricusando il trattario di apporre la data alla sua accet- » tazione, il portatore dee far constare della presentazione seguita in tempo utile, » levando il protesto entro il termine prescritto per la presentazione (*art.* 19), » e ciò sotto pena della perdita dell'azione cambiaria in confronto dei giranti e » del traente.
» In tale caso sta pel giorno della presentazione quello del protesto.
» Quando siasi omesso di levare il protesto, il tempo della scadenza della cam- » biale si conta, in confronto dell'accettante, che non ha datata la sua accetta- » zione, dall'ultimo giorno del termine prefisso per la presentazione ».

(3) *Art. 209 Cod. comm. ult. capov.:* « Se la lettera è a uno o più giorni o mesi di vista, l'accettazione sarà datata: altrimenti la lettera sarà esigibita al termine in essa espresso, da decorrere dalla sua data ».

Il prof. Cossa propone che per maggior brevità si parli dell'accettazione delle cambiali *a certo tempo vista;* ma la Commissione, ritenendo che la formula del progetto non dia luogo a dubbi, approva l'articolo nei termini seguenti:

Art. 14 (13) (*).

L'accettazione della cambiale, il cui termine per la scadenza decorre dal dì della presentazione, dev'essere datata.

268. — Per l'accettazione delle cambiali pagabili in luogo diverso da quello della residenza dell'accettante l'art. 15 del progetto richiede la indicazione del *domicilio ove dev'essere fatto il pagamento, o, in mancanza, il protesto.*

Il principio della disposizione, conforme all'art. 210 del Codice vig. (1), non incontra opposizione; ma, sopra proposta del comm. Bruzzo, la Commissione ritiene che non occorra di esprimere in questo luogo che il protesto deve levarsi al luogo di pagamento, perchè ciò è stabilito altrove.

L'articolo è quindi accettato nella formula seguente:

Art. 15 (14).

L'accettazione di una cambiale pagabile in luogo diverso da quello della residenza dell'accettante deve indicare il domicilio ove dev'essere fatto il pagamento.

269. — In caso d'inosservanza delle formalità prescritte dai due articoli precedenti, l'art. 16 richiede che si faccia il protesto per mancata accettazione, sotto pena, al possessore, della perdita del diritto di regresso per aver cauzione *contro i giranti e l'avallante, e contro il traente.*

Il prof. Vidari propone che, in luogo di questa enumerazione, si usi l'espressione comprensiva *contro i suoi autori.* — Ma nel ri-

(*) *NB.* Si aggiungono tra parentesi i numeri assunti dagli articoli votati nel progetto complessivo approvato nella tornata 1° giugno, *verb.* LXXIX, n. 390.

(1) *Art.* 210 *Cod. comm.:* « L'accettazione di una lettera di cambio pagabile in luogo diverso da quello della residenza dell'accettante, indica il domicilio ove dev'essere fatto il pagamento e ove debbono farsi gli atti »

flesso che questa locuzione potrebbe apparire meno estesa, la Commissione accetta l'articolo come proposto:

Art. 16 (15).

L'accettazione senza data, o senza indicazione del luogo, nei casi espressi nei due articoli precedenti, obbliga il possessore a protestare per mancanza di accettazione, sotto pena di perdere l'azione di regresso contro i giranti e l'avallante, ed anche contro il traente per aver cauzione secondo l'articolo . . (1).

270. — L'art. 17 prescrive che l'accettazione deve aver luogo alla presentazione della lettera di cambio, o al più tardi 24 ore dopo. — Nel capoverso dell'art. 212 del Codice vig. (2) è stabilita la responsabilità del trattario per i danni derivati qualora entro tal termine non restituisca la cambiale, accettata o non accettata.

Questa disposizione apparisce superflua, inquantochè i principii generali provvedono pel fatto ingiusto che nuoce altrui; e la Commissione delibera che non si debba esprimerla, anche perchè non vuole possa supporsi in modo alcuno che il portatore sia obbligato a lasciar la cambiale in mano di chi deve accettarla.

L'articolo è approvato come segue:

Art. 17 (16).

L'accettazione deve aver luogo alla presentazione della cambiale, o al più tardi nelle ventiquattro ore dopo.

271. — Se l'accettazione possa essere divergente dal tenore della tratta, è determinato negli art. 18 e 19 del progetto. — Il primo dichiara che l'accettazione non può essere condizionale, ma può essere ristretta quanto alla somma, e il secondo prescrive che ogni

(1) L'art. 21 del progetto, sostituito più innanzi dall'art. 96 (Vedi *Verb.* LXIV, n. 282).

(2) *Art.* 212 *Cod. comm.*: « La lettera di cambio dev'essere accettata tostochè viene presentata o al più tardi nelle ventiquattro ore dopo la presentazione.

Il trattario che entro le ventiquattro ore non la restituisce accettata o non accettata, è tenuto ai danni verso il possessore ».

condizione apposta nell'accettazione si reputa come non scritta riguardo al possessore.

Il Relatore fa osservare che, relativamente all'accettazione limitata ad una somma minore di quella della tratta, tutte le legislazioni sono concordi nel ritenerla valida per la somma accettata, e di considerarla come rifiuto di accettazione per la differenza. — Riguardo invece alle altre limitazioni o condizioni apposte all'accettazione, si adottarono nelle varie legislazioni norme diverse. — Secondo il Codice di commercio francese, conforme all'italiano (1), la disposizione che l'accettazione non può essere condizionale, fu intesa nel senso che l'accettazione condizionale deve aversi come rifiuto di accettazione. — Questo principio venne espressamente dichiarato dalla legge germanica (2), la quale però riserva l'obbligo dell'accettante di rispondere cambiariamente nei limiti della sua accettazione. — Anche il progetto svizzero (3) adotta lo stesso sistema.

Il nostro progetto se ne è discostato radicalmente pel riflesso che l'interesse del commercio esige che la cambiale non ammetta eccezioni o restrizioni, che possano, come che sia, inceppare il movimento, e perciò il Relatore propone che si accetti il sistema dei due articoli suaccennati.

Il Presidente osserva che tre sono i sistemi che si trovano di fronte in questa materia. Quello del Codice francese ed italiano che considera l'accettazione condizionata come rifiuto di accettazione; quello del progetto che ritiene valida l'accettazione, e con-

(1) *Art.* 211 *Cod. comm.*: L'accettazione non può essere condizionale, ma può essere ristretta quanto alla somma.

In questo caso, il possessore deve far protestare la lettera di cambio pel soprappiù ».

(2) *Art.* 22 *Legge camb. germ.*: « Il trattario può limitare l'accettazione ad » una parte della somma portata dalla cambiale.

» Aggiungendosi altre restrizioni all'accettazione, la cambiale viene parificata » ad una di cui siasi ricusata affatto l'accettazione, ma l'accettante risponde in » via cambiaria a tenore della sua accettazione ».

(3) *Art.* 370 *Prog. svizz.*: « L'acceptation peut être restreinte à une partie » de la somme portée sur la lettre de change.

» L'énonciation de toute autre restriction est réputée refus d'accepter. L'ac» ceptant est responsable du contenu de son acceptation d'après les règles du » contrat de change ».

sidera come non apposte le condizioni; e quello della legge germanica e del progetto svizzero, per il quale la condizione apposta annulla l'accettazione, ma l'accettante è responsabile nei limiti dell'accettazione fatta. — Fra questi sistemi, quello del progetto giova più degli altri all'efficacia del titolo cambiario, imperciocchè per esso le accettazioni condizionate cesseranno del tutto; e per lo sviluppo del commercio, e per la celerità delle negoziazioni commerciali è certo meno dannoso che si faccia qualche protesto per difetto di accettazione, di quello che si trovino in circolazione cambiali con accettazioni condizionate, che possono gettare il discredito e le incertezze riguardo all'attendibilità ed all'efficacia di quella specie di obbligazioni.

Il comm. Corsi si dichiara pur favorevole al sistema di dichiarare inefficaci le condizioni apposte; ma però farebbe una eccezione, oltrechè per l'entità della somma, anche per il tempo della scadenza. E ciò perchè gli utili servigi che la cambiale presta al commercio si riferiscono non solamente ai trasporti di danaro da piazza a piazza, ma anche a moltissime contrattazioni sulla piazza medesima: se può concedersi al trattario di limitare la somma, dovrebbesi pure concedergli di fissare un termine di scadenza più lungo o più breve di quello indicato dal traente.

Il comm. Bruzzo non è d'avviso che sia conveniente l'abbandonare il sistema che è concordemente adottato da tutte le legislazioni, quello che le condizioni aggiunte all'accettazione autorizzano il portatore della cambiale a chiedere garanzia a' suoi datori; mentre col sistema del progetto egli deve accontentarsi di un'accettazione condizionata, che non è certo atta ad insinuargli grande fiducia, seppure egli sappia che è in sua facoltà di considerare come non aggiunta la condizione.

Anche l'on. Casaretto preferisce il sistema vigente.

Riguardo alla proposta di rendere attendibile una modificazione che venisse introdotta dal trattario rispetto al tempo della scadenza della cambiale, il Relatore osserva che ciò muterebbe la natura dell'atto, mentre l'epoca della scadenza è uno degli elementi essenziali che vengono presi a calcolo nelle negoziazioni dei titoli cambiarii, e non può permettersi una modificazione sì sostanziale, da cui potrebbero derivare gravissimi inconvenienti.

Accogliendo queste considerazioni, la Commissione delibera in

primo luogo che non si permetta l'accettazione per una scadenza diversa da quella espressa nella cambiale, ed accetta in secondo luogo il sistema del progetto, approvando i due articoli seguenti:

Art. 18 (17).

L'accettazione non può essere condizionale, ma può essere ridotta quanto alla somma.

Art. 19 (18).

Qualunque condizione aggiunta all'accettazione si reputa come non scritta riguardo al possessore.

La seduta è levata alle ore 1 pomeridiane.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI.

Verbale LXI

Seconda Tornata dell'11 maggio 1870

SOMMARIO.

272. *Si adotta l'art. 20 prog. sulla prova della ricusata accettazione.*
273. *Si respinge la proposta di una espressa disposizione sul modo di dar cauzione e si sospende la deliberazione sull'art. 21 prog.*
273 bis. *Si adottano i principii relativi all'intervento per onore, con riserva di deliberare sulla formula della disposizione da sostituirsi all'art. 22 prog.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Carnazza-Puglisi;
Casaretto;
Corsi;
Cossa;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

272. — Continuandosi l'esame del progetto del prof. Carnazza-Puglisi per il titolo *Della cambiale*, ecc., l'art. 20 viene, dopo esame, accettato come proposto nei termini seguenti:

Art. 20 (19).

Il rifiuto di accettazione totale o parziale si prova con un atto di protesto.

273. — L'art 21 del progetto determina che il traente, i giranti ed anche l'avallante, ai quali è notificato il protesto per mancanza di accettazione, sono tenuti a prestar cauzione per il pagamento della cambiale alla scadenza.

Nelle osservazioni trasmesse dal dott. LAMPERTICO è rilevato il dubbio, se, riguardo al modo di dar cauzione, nulla esprimendo il Codice di commercio, possa aver luogo l'applicazione delle norme ordinarie sancite negli art. 1904, 1905, 1921 e 1922 del Codice civile (1), e se non sia preferibile il sistema della legge germanica, la quale, in difetto di accordo fra le parti, stabilisce che la cauzione debba darsi mediante deposito in giudizio della somma portata dalla cambiale (2).

Il cons. SELLENATI propone che si adotti una disposizione corrispondente a quella della legge germanica; ma la Commissione non accetta tale proposta, ritenendo che le regole ordinarie provvedono a sufficienza.

Siccome però la disposizione dell'art. 21 ha relazione con quella dell'art. 96, la Commissione sospende ogni deliberazione definitiva sul medesimo.

273 *bis*. — Segue la sezione IV del progetto sotto la rubrica: *Dell'accettazione per intervento*.

Il RELATORE espone che il progetto è partito dall'idea che interveniente sia quello soltanto che è perfettamente estraneo alla cambiale, sicchè tale non sarebbe neppure chi vi è indicato per pagarla al bisogno. — Questo sistema era imposto dalle deliberazioni precedenti della Commissione nelle tornate del 14 e del 16 ottobre p. p. (*Verb.* VII e XI, n. 28, 45 e 46), colle quali venne auto-

(1) *Art.* 1904 *Cod. civ.*: « Il debitore obbligato a dare sicurtà deve presentare persona capace di contrattare, che posseda beni sufficienti per cautelare l'obbligazione, e che abbia il suo domicilio nella giurisdizione della corte d'appello in cui si deve prestare la sicurtà ».

Art. 1905 *id.*: « La solvenza di un fideiussore non si misura che in ragione dei suoi beni capaci d'ipoteca, eccetto che si tratti di materie di commercio o il debito sia tenue.

Pel fine accennato non si tien conto dei beni litigiosi, nè di quelli situati a tale distanza da rendere troppo difficili gli atti esecutivi sopra i medesimi ».

Art. 1921 *id.*: « Qualora una persona venga obbligata dalla legge o dal giudice a dare una sicurtà, il fideiussore offerto deve adempire alle condizioni stabilite negli articoli 1904 e 1905 ».

Art. 1922 *id.*: « È in facoltà di colui che deve dare una sicurtà, il dare invece un pegno od altra cautela che sia riconosciuta sufficiente ad assicurare il credito ».

(2) *Art.* 25 *Legge camb. germ.*: V. **P. I**, nota (1) a pag. 119.

rizzato il possessore a rifiutare l'accettazione di chiunque non è indicato nella cambiale almeno come bisognatario, e colle quali, respingendo la disposizione dell'art. 215 del Codice di commercio (1) che riserva al portatore i diritti di garanzia per la mancata accettazione del trattario non ostante l'accettazione per intervento, si accolse invece la disposizione dell'art. 61 della legge germanica (2), per la quale anche l'accettazione per intervento toglie al possessore il diritto di regresso per ottenere cauzione.

Il comm. CORSI osserva che nel sistema del progetto la persona indicata per pagare la cambiale al bisogno è parificata al trattario. Questo sistema a suo avviso, è assai pericoloso specialmente per la grave conseguenza che l'accettazione, anche di un estraneo, toglie al possessore il diritto di regresso verso i suoi autori per aver cauzione. È necessario di riflettere che il bisognatario può essere indicato nella cambiale dal traente, ma può esserlo anche da uno dei giranti, od anche da uno per le cui mani la cambiale sia passata con girata in bianco, ovvero da un estraneo qualunque. — Tale indicazione si fa d'ordinario senza formalità, e quindi anche in modo che non può rilevarsi da chi sia stata fatta l'aggiunta del bisognatario.

Lo scopo dell'indicazione del bisognatario è d'ordinario quello di risparmiare le spese del conto di ritorno nel caso che siavi dubbio sulla solvenza del trattario. — Senza rimettere in discussione la deliberazione precedente, l'esponente non esita però a dichiarare che per lui sarebbe stato preferibile il sistema dell'art. 215 del Codice vigente, che riserva l'azione di regresso per ottenere cauzione ogni qualvolta l'accettazione non sia data dal trattario.

Ritenuta l'adozione del sistema opposto, è di logica necessità la distinzione fra il bisognatario indicato nella cambiale e il terzo estraneo che si offre ad accettarla sotto protesto, perchè in questo secondo caso devesi concedere al possessore la facoltà di non ammettere l'estraneo interventore. Ma, nella varietà dei casi che possono verificarsi, potrebbe accadere altresì che il trattario, per motivi che riguardano il traente, rifiutasse l'accettazione come trattario, ma volesse invece accettare per onore di alcuno dei giranti precedenti. — In tale ipotesi resta a vedere se il possessore abbia o meno

(1) *Art. 215 Cod. comm.:* V. **P. I**, nota (1) a pag. 51.
(2) *Art. 61 Legge camb. germ.:* V. ivi nota (2).

la facoltà di considerarlo come un interventore estraneo e di rifiutare quindi l'accettazione per onore.

Il Relatore ritiene che nel caso proposto non sarebbe possibile di considerare il trattario come un estraneo, imperocchè il possessore della cambiale non ha per essa altro diritto che quello di ottenere l'accettazione ed il pagamento dal trattario; l'accettazione è una garanzia, e la bontà della garanzia si concreta nella solidità della persona che la dà. Ora non v'ha certo differenza sotto questo aspetto se il trattario assuma il pagamento della cambiale come tale, o se lo assuma sotto qualsiasi altra veste, e non vi è quindi alcuna ragione per accordare al possessore il diritto di rifiutarlo.

Il prof. Vidari si dichiara di contrario avviso, perchè se il possessore della cambiale deve accontentarsi della accettazione del trattario, e questa gli fa perdere il diritto di regresso verso i suoi autori, non sembra che siavi alcun motivo per tenerlo obbligato a perdere il diritto ad aver cauzione anche quando le condizioni del contratto sono sostanzialmente modificate, quando il contegno del trattario gli fa perdere quella fiducia nella cambiale, per la quale si trovò determinato ad acquistarla. D'altronde, siccome il rifiuto di accettazione per parte del trattario ha fatto nascere nel possessore il diritto di cauzione verso tutti gli altri obbligati, come mai si potrà costringerlo a subire una limitazione del suo diritto per un fatto posteriore del trattario stesso, non preveduto dalla cambiale?

La questione viene discussa diffusamente e la Commissione, tenuto fermo il principio che il possessore della cambiale possa rifiutare l'intervento da parte di chi in essa non è indicato come trattario o come incaricato di pagarla al bisogno, adotta, con cinque voti contro quattro, di accordare al possessore la facoltà di ricusare come onorante lo stesso trattario, il quale avesse negata l'accettazione come tale.

In riserva di deliberare sulla formula da darsi a questo concetto, il seguito della discussione è rimesso ad altra tornata.

La seduta è chiusa alle ore 6 pomeridiane.

Il Presidente
Alianelli.

Il Segretario
Ridolfi.

Verbale LXII

Prima Tornata del 12 maggio 1870

SOMMARIO.

274. *Si adotta l'articolo 22 prog. relativo all'accettazione per intervento con un'aggiunta sull'intervento del trattario o di un raccomandatario al bisogno.*
275. *Si ammette in massima l'accettazione tardiva, salvo di concretare la formula.*
276. *Si adotta che l'indicazione del raccomandatario al bisogno debba essere firmata da chi la fa, e si colloca la relativa disposizione nell'articolo 3 del progetto.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Carnazza-Puglisi;
Casaretto;
Corsi;
Cossa;
Mancini;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 9 e $^1/_2$ antimeridiane.

274. — Si continua la discussione delle norme relative all'accettazione della cambiale per intervento, e la Commissione prende in esame l'art. 22 del progetto ove è stabilito che, in caso di protesto per mancata accettazione, la cambiale può essere accettata da un terzo che intervenga per uno degli obbligati. Il Presidente, richiamando

la deliberazione della precedente tornata (n. 273 *bis Verb.*), osserva che sarebbe forse opportuno di esprimere in questo luogo, che l'accettazione per intervento può essere fatta anche dal trattario, benchè questi l'abbia ricusata in tale qualità; sempre però sotto le riserve dell'art. 23, che permette al possessore di ricusare l'intervenzione. L'attuale locuzione infatti dell'art. 22 potrebbe fare nascere il dubbio, se il trattario, che ricusò l'accettazione, debba per riguardo all' intervenzione considerarsi come un terzo. Così pure dovrebbesi esprimere che a pari condizione del trattario si trova l'indicato al bisogno che abbia in tale qualità ricusato l'accettazione, ma voglia accettare come interventore estraneo e forse per onore di una persona diversa da quella che lo indicò per pagare al bisogno.

La Commissione accoglie queste idee ed approva l'art. 22 del progetto coll'aggiunta di un apposito capoverso come segue:

Art. 22 (20).

Nel caso di protesto per mancanza di accettazione totale o parziale, la cambiale può essere accettata da un terzo che intervenga pel traente o per uno dei giranti o per l'avallante.

Possono anche accettarla come intervenienti il trattario ed il raccomandatario al bisogno, benchè abbiano ricusato in tale qualità l'accettazione.

275. — Il comm. Mancini osserva poter soventi volte accadere che il trattario abbia ricusato l'accettazione perchè non gli sia per anco arrivata la lettera di avviso, o per altri motivi che dopo un breve intervallo possono cessare. — In tali casi vorremo togliere affatto al trattario la possibilità di revocare il suo rifiuto se pure il protesto si fosse fatto? L'interesse di tutti gli obbligati consiglia che la accettazione della cambiale sia agevolata, e nessuno può avere alcun danno quando venisse accordato al trattario un termine brevissimo per ritirare il rifiuto e per accettare la cambiale. — Perciò, non come questione di principii, ma sotto il punto di vista dell'opportunità di risparmiare i danni che sono la conseguenza di un protesto, l'on. esponente propone che sia esaminato se possa accordarsi al trattario un breve termine per accettare la cambiale, anche dopo fatto il protesto, e verso rifusione delle spese.

L'on. Casaretto oppone poter avvenire benissimo che la lettera di avviso giunga al trattario con qualche ritardo, ma essere del pari indubitato che se si accordasse al trattario il termine di cui si tratta, ciò recherebbe impaccio alla retrocessione del protesto per l'esercizio dei diritti di regresso.

Il Relatore si associa alla proposta del comm. Mancini, osservando che, trattandosi di concedere un termine assai breve, nessun danno può derivarne all'esercizio del regresso per aver cauzione. Aggiunge poi che il diritto del portatore di una cambiale protestata per difetto di accettazione si riduce ad avere una cauzione equivalente a quella che avrebbe ottenuto coll'aggiunta dell'obbligazione del trattario. Se quindi il trattario stesso presta l'accettazione, sebbene tardiva, il portatore non può avere interesse di ricusarla, nè potrebbe col rifiuto aver salva l'azione di regresso, perchè l'art. 36 del Codice di procedura civile (1) prescrive che per proporre una domanda in giudizio è necessario avervi interesse. Nè a ciò potrebbe opporsi la facoltà che venne accordata al possessore di una cambiale di ricusare il pagamento da un interveniente estraneo, perchè in questo caso può esserci un vero interesse, quello cioè, per esempio, di non ricevere un pagamento da persona prossima al fallimento, col pericolo di essere obbligato a restituire la somma.

La brevità del termine che si accorderebbe al trattario per l'accettazione tardiva allontana anche il pericolo che sia intervenuta una tale modificazione nel di lui stato economico da deteriorare la sicurtà derivante dalla sua coobbligazione.

Il prof. Vidari oppone che l'odierna proposta deve essere rigettata per i motivi identici, per i quali nella tornata precedente fu rigettata quella di obbligare il possessore della cambiale ad ammettere un'accettazione per intervento dal trattario che rifiutò l'accettazione come tale. — Levato il protesto per mancanza di accettazione, il possessore ha diritto di essere cautato da tutti o da quello fra i suoi datori ch'egli crede opportuno di prescegliere. — Se prima del protesto egli doveva accontentarsi della sottoscrizione

(1) *Art.* 36 *Cod. proc. civ.*: « Per proporre una domanda in giudizio, o per contraddire alla medesima, è necessario avervi interesse.

Le persone che non hanno il libero esercizio dei loro diritti devono essere rappresentate, assistite o autorizzate, a norma delle leggi che regolano il loro stato e la loro capacità ».

dell'accettante, dopo il rifiuto di questo nacque a lui un diritto più esteso. — Sarebbe ingiustizia il volerglielo restringere.

Il comm. Corsi espone che, nella pratica, il caso del quale discutesi succede assai di rado, perchè negli usi del commercio non si procede con tanto rigore. — Se allorquando il possessore della cambiale si presenta al trattario per l'accettazione, questi non ha ricevuto alcun avviso o non si trova col traente in tali rapporti che possano determinarlo ad accettare senz'altro la cambiale, il possessore gli accorda di solito il tempo necessario a mettersi in comunicazione con lui, e quindi ben di rado può accadere che si rifiuti un'accettazione senza gravi motivi. — Ma d'altra parte nella giurisprudenza non si dubita che quando nel processo per aver cauzione verso il traente od i giranti sia giustificato che l'accettazione è intervenuta anche dopo il protesto, la lite non può proseguirsi, ed anzi la cauzione che fosse stata data per difetto di accettazione resta sciolta quando sia presentata la firma dell'accettante. Nessun pregiudizio potrebbe quindi intervenire al possessore che detenga tuttora la cambiale ed il protesto, qualora lo si obbligasse ad accettare, verso rifusione dei danni e delle spese, l'accettazione tardiva.

Il comm. Bruzzo per la necessaria uniformità colla precedente deliberazione che lasciò libero al possessore di rifiutare l'accettazione del trattario come interventore, ritiene che non si possa obbligare il possessore stesso ad ammettere l'accettazione tardiva.

Messa ai voti la proposta di concedere al trattario la facoltà di revocare, sotto certi limiti, il rifiuto di accettazione, la Commissione si dichiara in massima per l'affermativa, ma si riserva di deliberare definitivamente quando siano determinate le condizioni alle quali tale facoltà dev'essere subordinata, e sia concretata la formula dell'articolo che a tale effetto dovrebbe aggiungersi alla sezione III.

276. — Il Presidente richiama l'attenzione della Commissione a vedere se, riguardo agli effetti dell'indicazione di un raccomandatario al bisogno aggiunta alla cambiale, debbasi introdurre una qualche distinzione tra il caso in cui si sappia quale degli obbligati abbia apposto tale aggiunta, e il caso in cui non si possa rilevare da chi il raccomandatario sia stato indicato. Siccome, nel sistema del progetto, il possessore della cambiale è obbligato a presentarla per

l'accettazione in caso di rifiuto del trattario a tutti i raccomandatari al bisogno che vi sono indicati, e l'accettazione fatta da uno di essi lo priva del diritto di ottener cauzione dai suoi datori, sembra che sarebbe necessario di aggiungere una qualche garanzia, perchè le indicazioni dei bisognatarii non vengano fatte a capriccio e con possibile danno dell'ultimo possessore.

Il Relatore osserva che nessuna differenza può derivare da ciò che sia o meno indicata la persona che aggiunse la raccomandazione al bisogno. Il possessore della cambiale, il quale la ricevette con quelle indicazioni, non può certo lagnarsi se vi si trovano dei bisognatarii poco solidi. Egli poteva infatti ricusare di riceverla, e col fatto di averla acquistata si è assoggettato alle condizioni che le sono connesse, fra le quali quella di doverla presentare ai bisognatarii e di accontentarsi, in caso di rifiuto del trattario, dell'accettazione di uno di loro. Nè alcun danno può derivare ai giranti anteriori ed al traente, giacchè l'accrescersi il numero degli obbligati non può che scemare la loro responsabilità, e perciò appunto il possessore può accettare anche l'intervento di un estraneo. D'altronde è di fatto che negli usi del commercio l'aggiunta dei raccomandatari al bisogno è sempre fatta nel caso che vi sia dubbio sulla solvenza del trattario, o che questi sia persona ignota ed ha lo scopo di accrescere il credito della cambiale, e di risparmiare le spese dell'azione di regresso. Il raccomandatario al bisogno è quindi sempre un negoziante di conosciuta solidità, il cui intervento è di vantaggio alla sicurezza dell'esito della cambiale. Per questi motivi il Relatore propone che si lasci in questo proposito la massima libertà.

L'on. Casaretto si preoccupa delle difficoltà, nelle quali può trovarsi il portatore d'una cambiale alla quale siano state apposte parecchie raccomandazioni al bisogno. Egli è costretto a presentarla a tutti per l'accettazione in caso di rifiuto del trattario, e ciò può riuscirgli difficile e imbarazzante, e d'altra parte non si ha alcuna garanzia che gli indicati abbiano qualche solidità e possano costituire colla loro coobbligazione una vera sicurtà. D'altronde il principale interessato perchè la cambiale abbia un esito regolare si è il traente, e quindi per evitare la incertezza sulla persona che può aver indicato il raccomandatario al bisogno, dovrebbesi limitare al solo traente la facoltà di indicarlo, ovvero dovrebbesi prescrivere

che in ogni caso si debba far constare nella cambiale da chi sia stato aggiunto il raccomandatario al bisogno.

A questa idea accede il prof. Vidari nel senso che si dichiari che la indicazione del raccomandatario al bisogno si avrà come non scritta, se non è accompagnata dalla sottoscrizione del traente o del girante che la appose.

Anche il Presidente si manifesta favorevole a questa proposta, e la maggioranza della Commissione la adotta. Versandosi poi sul collocamento della disposizione relativa, si delibera ch'essa debba costituire un capoverso dell'art. 3, il quale determina le varie aggiunte che possono essere fatte alla cambiale.

La formula del capoverso è concretata nei termini seguenti:

Può avere (la cambiale) la indicazione di un raccomandatario al bisogno, ma questa si ha per non scritta se non è accompagnata dalla sottoscrizione del traente o del girante che l'appose.

La seduta è chiusa alle ore 1 pomeridiane.

Il Presidente
Alianelli.

Il Segretario
Ridolfi.

Verbale LXIII

Seconda Tornata del 12 maggio 1870

SOMMARIO.

277. *Si delibera di non formulare alcuna disposizione intorno all'accettazione tardiva.*
278. *Si esaminano le disposizioni dell'art. 24 prog. intorno alle conseguenze dell'accettazione per intervento e si adotta il sistema di esso, salvo di rivederne la redazione.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Carnazza-Puglisi;
Casaretto;
Corsi;
Cossa;
Mancini;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

277. — In relazione alla deliberazione della seduta precedente (n. 275) il comm. Corsi propone la formula che potrebbe assumere la disposizione diretta *ad autorizzare il trattario ad offrire anche dopo il protesto al portatore, che abbia tuttavia il possesso materiale della cambiale, l'accettazione di essa verso pagamento delle spese del protesto ed altre.*

Considerando però che le difficoltà connesse con la fissazione di

un termine entro il quale il trattario possa revocare il rifiuto della accettazione, derivanti da ciò che il possessore della cambiale dovrebbe sospendere per la durata di esso le pratiche per l'esercizio dell'azione di regresso, non possono togliersi col sistema proposto di condizionare l'accettazione tardiva al materiale possesso della cambiale presso l'ultimo possessore, poichè tanto vale il dichiarare che questi può permettere l'accettazione tardiva se gli piace; — considerando inoltre che non può dubitarsi dell'ammissibilità dell'accettazione anche tardiva quando vi consenta il possessore; — la Commissione delibera che non convenga di entrare nella via di regolare con una espressa disposizione l'ammissibilità dell'accettazione tardiva.

278. — Gli articoli 23 e 24 del progetto stabiliscono che l'accettazione per intervento da parte di chi non è indicato nella cambiale può essere rifiutata dal possessore di essa, e che questi coll'ammettere l'accettazione dell'interventore perde il diritto di regresso per ottenere cauzione da quelli che lo precedono. — Entrambi questi principii furono già adottati dalla Commissione nella sessione di ottobre (*Verb.* VII e XI, n. 28 e 46), e riguardo al primo di essi l'art. 23 dispone che qualora *l'accettazione per intervento non sia rifiutata dal possessore, ne sarà fatta menzione nell'atto di protesto che dev'essere sottoscritto dall'interveniente.*

Il comm. Mancini richiama la Commissione a considerare che per le gravi conseguenze connesse all'accettazione per intervento rispetto al possessore della cambiale, il quale perde per essa il diritto di aver cauzione dagli altri obbligati, sarebbe forse opportuno di circondare l'ammissione dell'interveniente con qualche opportuna garanzia, all'effetto che almeno sia constatato in modo provante il concorso della di lui volontà nel permettere che la cambiale sia accettata da un terzo.

Il Presidente osserva che l'introdurre in questo argomento delle forme rigorose per constatare l'adesione del possessore può rendere difficili le accettazioni per intervento, le quali dovrebbero invece essere agevolate se vuolsi proteggere l'interesse del credito del titolo cambiario coll'assicurarne il regolare svolgimento. D'altra parte qualche cosa dovrebbe pure provvedersi nel senso della proposta del comm. Mancini, e a tale scopo sottopone alla

Commissione se piuttosto non fosse opportuno di esaminare di nuovo l'altro fra i suindicati principii, quello cioè che trovasi sancito nell'art. 24 del progetto, in forza del quale il possessore della cambiale, non rifiutando l'accettazione per intervento, perde il diritto ad aver cauzione derivante dalla mancata accettazione del trattario. — Avendo meditata la estensione degli effetti che possono risultare dall'essersi nella 2ª tornata del 16 ottobre p. p. (*Verb.* XI, n. 46) adottato il principio sancito dall'art. 61 della legge germanica in sostituzione di quello dell'art. 215 del Codice di commercio (in forza del quale l'accettazione per intervento lasciava impregiudicati i diritti del possessore verso il traente, ed i giranti per la mancata accettazione del trattario), il Presidente non esita a dichiararsi pronto a recedere da quella deliberazione. E lo farebbe tanto più volentieri perchè, come si è accennato, mal può permettersi che un terzo qualunque a cui una cambiale viene trasmessa dal possessore affinchè la presenti all'accettazione possa trovarsi in condizione di recar grave offesa al di lui interesse. Grave danno infatti potrebbe cagionargli coll'accogliere l'accettazione di una persona insolvente o vicina ad esserlo, e col rinunciare così per lui al regresso accordato dalla legge. Nella pratica del commercio avviene sovente che nè l'ultimo giratario, nè il di lui incaricato per la presentazione all'accettazione abbiano elementi sufficienti per giudicare se si possa senza pericolo accettare l'intervento del terzo che si presenta, e quindi è certo pericoloso il dare al non rifiuto dell'intervento un'efficacia sì grave.

Il comm. Mancini, accogliendo le osservazioni del Presidente, ritiene con esso che nulla impedisca un nuovo esame della disposizione di cui si tratta, giacchè la Commissione potrebbe in seguito ad esso trovarsi indotta a modificare la precedente deliberazione, la quale non costituisce certamente una cosa giudicata, ma può sempre ceder luogo a più maturo consiglio. Egli è certo infatti che col rendere troppo gravi le conseguenze delle accettazioni per intervento, si corre pericolo di renderle più difficili, imperciocchè sarà senza dubbio assai raro il trovare un possessore di cambiali che non ricusi ogni intervento, quando, accettandolo, si priva della garanzia di tutti gli altri obbligati.

Il Relatore oppone che nel sistema del progetto la presentazione per l'accettazione è, di regola, facoltativa per il possessore, e si

traduce in ultimo effetto in una cauzione, cioè in una guarentigia del pagamento. Che se manchi l'accettazione, il diritto ad aver la guarentigia può bensì esercitarsi verso i giranti e verso il traente, ma la cauzione data da uno di essi libera certamente gli altri senza che questi restino meno responsabili per il pagamento della cambiale alla scadenza. Nè può credersi che il possessore della cambiale o il di lui incaricato sarà per essere sì poco accorto da accogliere un'accettazione da persona affatto insolvente, ma in ogni caso, se ciò può forse non aumentare la sicurezza del credito cambiario, non potrà certo mai scemarla dal momento che tutti gli obbligati conservano la loro responsabilità.

Sviluppando inoltre le dannose conseguenze che potrebbero derivare dal sistema contrario, in quantochè con esso si autorizzerebbe il possessore della cambiale a rendere col fatto proprio migliore la sua condizione giuridica, il Relatore insiste perchè si tenga fermo il principio altra volta deliberato e con esso si approvi l'art. 24 come proposto.

Il comm. Mancini soggiunge che parecchi altri Codici, fra i quali il portoghese e l'olandese, seguirono il sistema dell'art. 215 del Codice italiano;

che tale sistema è conforme ai principii generali del diritto relativi alla novazione, come apparisce dagli art. 1267 al 1278 del Codice civile;

che in fatti riguardo a quella forma della novazione, che è costituita dalla sostituzione di un altro debitore, l'art. 1271 (1) richiede l'espressa dichiarazione della volontà del creditore di liberare il debitore precedente senza di che l'obbligazione originaria sussiste;

che per conseguenza l'art. 215 del Codice di commercio non fa che applicare questa regola, e perciò dovrebb'essere mantenuto, non potendo dirsi che per esso il possessore della cambiale possa migliorare la sua posizione, coll'agire verso i suoi datori dopo aver ottenuta l'accettazione dell'interventore, giacchè questa non può averli esonerati dall'obbligo di garantire la mancata accettazione.

Il Relatore conforta il suo contrario assunto col considerare che le disposizioni del Codice civile non possono avere nella materia

(1) *Art.* 1271 *Cod. civ.:* « La delegazione per cui un debitore assegna al creditore un altro debitore, il quale si obbliga verso il creditore, non produce novazione, se il creditore espressamente non ha dichiarato la sua volontà di liberare il debitore che ha fatta la delegazione ».

commerciale quell'importanza che ad esse vuolsi attribuire. — Il diritto civile considera la cessione sotto un punto di vista diverso da quello sotto il quale essa si presenta in materia commerciale. — L'aggiunta di un altro obbligato responsabile pel pagamento della cambiale è facoltativa al possessore; egli può rifiutarla, ma se la accetta, ciò non può avvenire certamente colla riserva dei diritti verso coloro che sono garanti per l'accettazione.

Oltre a ciò, se collo scemare le conseguenze delle accettazioni per intervento mirasi ad agevolarle, certo è che si avrebbe l'effetto contrario col tener obbligati il traente ed i giranti mentre con ciò si toglie ad essi ogni interesse a provvedere perchè in caso di difficoltà la cambiale sia accettata per intervento, ed all'interventore si toglie il vantaggio di liberare quelli fra i suoi corrispondenti, per onore dei quali sarebbe disposto di intervenire.

Altri membri della Commissione prendono parte in vario senso alla discussione, e la maggioranza si pronuncia per il sistema dell'art. 24 del progetto che viene adottato in massima, salve le modificazioni di redazione che si troveranno opportune.

La seduta è levata alle ore 6 e $^1/_2$ pomeridiane.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI.

Verbale LXIV

Prima Tornata del 13 maggio 1870

SOMMARIO.

279. *Si discute e si modifica l'art.* 23 *prog. sull'accettazione per intervento.*
280. *Si approva l'art.* 24 id.
281. *Si adotta con modificazioni l'art.* 21 id.
282. *Si sopprime l'art.* 25 id.

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Carnazza-Puglisi;
Casaretto;
Corsi;
Cossa;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 9 e $^{1}/_{2}$ antimeridiane.

279. — Si continua la discussione intorno agli art. 23 e 24 del progetto Carnazza-Puglisi concernenti l'accettazione per intervento in materia cambiaria.

Il comm. Mancini, essendosi colla deliberazione di ieri (*Verb.* LXIII, n. 278) mantenuto il principio stabilito dall'art. 24, ritorna, subordinatamente al suo voto per la conservazione dell'art. 215 Cod. comm., alla proposta ieri accennata relativamente all'art. 23. — La disposizione di esso, per la quale nell'atto di protesto dee farsi menzione che l'accettazione per intervento non venne rifiutata, e per la quale tale atto dev'essere sottoscritto anche dall'interventore, non basta, a giudizio dell'on. esponente, ad accertare che il possessore

della cambiale abbia veramente acconsentito all'intervento ed alle gravi conseguenze che ne derivano. — L'intervento dà vita ad un contratto nuovo con persone nuove, e perciò deve constare regolarmente della manifestazione del consenso di entrambe le parti. A tale effetto dovrebbesi prescrivere che, ove l'intervento non sia rifiutato o, meglio, ove sia acconsentito, se ne faccia menzione nell'atto di protesto; e che questo debba essere sottoscritto non solo dall'interveniente, ma anche dal possessore della cambiale.

Il Presidente osserva che questa disposizione renderebbe difficili in sommo grado le accettazioni per intervento, in quantochè le cambiali vengono spesso mandate per l'accettazione dal possessore che si trova lontano dal domicilio del trattario, e quindi in tali casi occorrerebbe un regolare mandato perchè l'incaricato possa ammettere un'accettazione per intervento.

Le difficoltà, ad evitare le quali il Presidente avrebbe volentieri veduto revocata la deliberazione presa in ottobre rispetto all'art. 215 Cod. comm., non possono però condurlo, ora che quella deliberazione fu mantenuta, fino ad accedere alla proposta odierna dell'on. Mancini, perchè con essa si recherebbero inconvenienti più gravi di quelli che si vogliono prevenire.

Il Relatore si oppone all'aggiunta proposta per le ragioni già accennate dal Presidente, e perchè l'accettazione apposta dall'interveniente alla cambiale costituisce la sostanza e la prova del contratto senz'uopo di alcun altro documento.

Il prof. Vidari aggiunge che nel protesto il notaio deve constatare i fatti, sui quali è chiamato a fare un'attestazione ufficiale, e quindi non deve rendersi necessario che a quell'atto intervenga alcuna delle parti, inquantochè l'accettazione dell'interveniente deve essere apposta alla cambiale, e non vi è motivo di esigere una nuova sottoscrizione di lui all'atto di protesto. Conseguentemente egli non esigerebbe nel protesto la dichiarazione nè dell'interveniente, nè del possessore.

Anche il comm. Corsi e il prof. Cossa si associano a questa idea pel motivo altresì che l'adesione del possessore all'accettazione per intervento risulta dal fatto, che o direttamente o per mezzo del suo incaricato permise che fosse apposta alla cambiale esistente in sue mani.

Il comm. Mancini osserva che l'intervento di un terzo potrebbe

venire offerto dopo che il notaio avesse già chiuso l'atto di protesto, e che in tal caso potrebbe nascere il dubbio se, e come, essendo disposto il possessore ad accettare l'offerta, il notaio possa farne constare dall'atto di protesto od in qualche altro modo.

Il PRESIDENTE osserva che per le leggi vigenti nelle varie provincie d'Italia in materia di notariato e pel progetto di una legge generale approvato dal Senato ed ora pendente alla Camera dei Deputati, il notaro non potrebbe fare alcuna aggiunta all'atto di protesto che avesse già chiuso, e quindi non resterebbe che di permettere che l'accettazione per intervento potesse constatarsi con atto separato.

Compiuta la discussione, la Commissione adotta a maggioranza che l'accettazione per intervento debba essere acconsentita dal possessore della cambiale, e, sulla formula proposta dal comm. MANCINI, approva l'articolo nei termini seguenti:

Art. 23 (21).

L'accettazione per intervento non produce effetto, se non è acconsentita dal possessore e non ne risulta la prova dall'atto di protesto o da atto separato sottoscritto dall'interveniente e dal possessore.

280. — L'art. 24, già approvato in massima nella tornata precedente (n. 278), viene accettato nella formula proposta dal RELATORE, lievemente modificata, sopra proposta del prof. COSSA, a studio di chiarezza, nei termini seguenti:

Art. 24 (22).

Se l'accettazione per intervento è rifiutata, il possessore conserva i suoi diritti contro il traente, i giranti e l'avallante per la mancata accettazione a termini dell'art. .. (1). Se l'accettazione per intervento non è rifiutata, egli perde i di-ritti attribuitigli dal suaccennato art. .. (2), salva l'azione di regresso per mancanza di pagamento.

Nondimeno colui nell'interesse del quale è stata data l'accettazione per intervento può esercitare l'azione di garantia

(1) Nel progetto era citato l'art. 21, ma al n. 282 *Verb.* fu sostituita la citazione dell'art. 96.

(2) Vedi la nota precedente.

contro coloro che lo precedono, e così di seguito fino al traente.

Lo stesso ha luogo se l'accettante sia un raccomandatario al bisogno indicato da uno dei giranti o dall'avallante.

281. — L'art. 25 del progetto è, previo esame, accettato nella formula proposta, lievemente modificata dietro mozione del cons. Sellenati, nei termini seguenti:

Art. 25 (23).

Colui che accetta una cambiale per intervento deve farsi rilasciare l'atto di protesto per la mancata accettazione, sotto pena di perdere le spese.

È pure obbligato a dare avviso del suo intervento a colui nell'interesse del quale ha accettato, trasmettendogli il protesto per mezzo della posta, sotto pena dei danni ed interessi.

282. — Il comm. Mancini richiama l'attenzione della Commissione all'art. 21 del progetto da cui è stabilito che in difetto di accettazione del trattario, il traente ed i giranti, ed anche l'avallante sono obbligati a dar cauzione per il pagamento della cambiale alla scadenza.

La stessa disposizione trovasi ripetuta nell'art. 96, ove parlasi dei diritti del possessore della cambiale, e perciò appunto nella 2ª tornata dell'11 corr. (*Verb.* LXI, n. 273) la Commissione tenne sospesa la sua deliberazione su quell'articolo.

Ora per altro l'esponente ritiene che sarebbe opportuno di togliere ogni incertezza anche perchè quell'articolo trovasi due volte citato nell'art. 24 testè votato.

Il lasciar sussistere la ripetizione della stessa disposizione potrebbe far nascere dei dubbi, e perciò, salvo quanto verrà deciso rispetto all'art. 96, la Commissione delibera di sopprimere l'art. 21, e di sostituire al richiamo di esso negli art. 16 e 24 già votati quello dell'art. 96 predetto.

La seduta è levata alle ore 1 pomeridiane.

Il Presidente
Alianelli.

Il Segretario
Ridolfi.

Verbale LXV

Seconda Tornata del 13 maggio 1870

SOMMARIO.

283. *Si approva l'art. 26 prog. sull'accettazione per intervento.*
284. *Si sospende la deliberazione sull'art. 27 prog. concernente l'obbligazione dell'interventore.*
285. *Si accetta l'art. 28 id. intorno all'avallo.*
286. *Si adotta di permettere l'avallo per atto separato e si accetta l'art 29* id.
287. *Si approva l'art. 30* id. *sulle forme dell'avallo.*

Sono presenti i signori:

Alianelli, Presidente;
Brizzo;
Carnazza-Puglisi;
Casaretto;
Cossa;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

283. — Si prende in esame l'art. 26 del progetto del prof. Carnazza-Puglisi sul titolo *Della cambiale* ecc. — Il principio da esso stabilito non incontra opposizioni, e la formula ne viene accettata come proposta nei termini seguenti:

Art. 26 (24).

Se l'accettante per intervento non ha dichiarato la persona nell'interesse della quale interviene, si reputa essere intervenuto nell'interesse del traente.

284. — L'art. 27, il quale stabilisce che l'accettante per intervento è obbligato al pagamento della cambiale fino al secondo giorno dopo la scadenza, e che in caso di omessa richiesta e di omesso protesto per mancanza di pagamento il possessore è decaduto da ogni azione contro di lui, solleva una discussione di principii, sulla quale la Commissione si riserva di deliberare in altra tornata.

285. — Si procede alla sezione V: *Dell'avallo.*

L'art. 28, che esprime il concetto dell'*avallo*, si accetta senza osservazioni nei termini seguenti:

Art. 28 (26).

L'accettazione ed il pagamento della cambiale possono essere garantiti con la obbligazione di un terzo, la quale si dice « *avallo* ».

286. — L'art. 29, nel quale è detto che l'avallo può darsi sulla cambiale o per atto separato, porge occasione al prof. VIDARI di osservare che il Codice francese introdusse una modificazione alla ordinanza del 1673 (1) coll'autorizzare l'avallo per atto separato. — Ma la scienza non accolse con favore questa innovazione sì grave, la quale costituisce un'anomalia nella natura della lettera di cambio. — Essa è una obbligazione meramente formale e tutta la sua efficacia si sostanzia nella forma dell'atto.

Perciò la legge germanica nell'art. 81 e il progetto di Codice svizzero nell'art. 416 (2) prescrissero che l'avallo dovesse essere scritto

(1) *Art.* 33 *Ord. franc. del marzo* 1673, *tit. V*: « Caux qui auront mis leur » aval sur des lettres de change, sur des promesses d'en fournir, sur des ordres, » ou des acceptations, sur des billets de change, ou autres actes de pareille qua- » lité, concernant le commerce, seront tenus solidairement avec les tireurs, pro- » metteurs, endosseurs et accepteurs, encore qu'il n'en soit pas fait mention » dans l'aval ».

(2) *Art.* 81 *Legge camb. germ.*: « L'obbligaziona cambiaria colpisce il traente, » l'accettante ed i giranti della cambiale, come pure ognuno che abbia aggiunta » la propria firma alla cambiale, alla copia, all'accettazione od alla girata, an- » che nel caso ch'egli siavisi nominato soltanto qual fideiussore (per avallo).

» La obbligazione di queste persone si estende a tutto ciò che compete al » portatore della cambiale per l'inadempimento degli obblighi cambiari.

» Il portatore della cambiale può attenersi ad un solo obbligato in via cam-

sulla cambiale, e con ciò tolsero ad esso ogni effetto cambiario nel caso che venisse fatto con atto separato.

Gli inconvenienti che possono derivare dal sistema del Codice francese, adottato nell'art. 227 del Codice di commercio vigente (1), come quelli dell'impaccio che l'avallo separato cagiona alla circolazione della cambiale, e la facilità di ingannevoli insinuazioni a pregiudizio del credito, inducono l'esponente a proporre che si tolga la facoltà di contrarre l'avallo per atto separato.

Il Relatore si oppone a tale proposta. — Se il Codice francese dovette derogare alle disposizioni dell'ordinanza, ciò derivò dalle insistenti proteste del commercio che richiese quella disposizione perchè conforme agli usi. — Le leggi commerciali debbono essere corrispondenti agli usi ed ai bisogni del commercio quand'anche dovessero perciò discostarsi dai principii. — Ma neppure i principii si oppongono alla concessione dell'avallo per atto separato, perchè, quantunque non possa dubitarsi che la cambiale sia una obbligazione meramente formale, da ciò potrà dedursi che tutte le condizioni che ne costituiscono l'essenza debbano risultare dal documento: questa necessità non potrà per altro sostenersi per l'avallo, che è una obbligazione affatto accessoria, la quale può essere e non essere aggiunta alla cambiale senza che ne sia turbata la esistenza e scemata l'efficacia. Non dicasi poi che l'avallo per atto separato impedisca la circolazione della cambiale, mentre non è punto necessario che l'avallo segua sempre la cambiale, e dipende dal beneplacito di quello che riceve la cambiale l'essere contento delle firme che vi appariscono o l'esigere altra garanzia, e dall'arbitrio di quello a cui fu dato in garanzia un avallo il richiedere che sia scritto sulla cambiale o contentarsi di averlo per atto separato.

» biaria per l'intiero suo credito, e dipende da lui la scelta di quello contro cui » voglia prima agire ».

Art. 416 *Prog. svizz.*: « Celui qui oppose sa signature pure et simple sur une » lettre de change, ou qui l'appose avec la mention *pour caution*, ou *pour aval* » en faveur du tireur, d'un endosseur ou de l'acceptant, est engagé par sa si- » gnature suivant les règles du contrat de change, et ne peut demander la dis- » cussion préalable du débiteur principal, ni réclamer le bénéfice de la division ».

(1) *Art.* 227 *Cod. comm.*: « Tale garantia è data sulla lettera stessa o per atto separato.

Chi dà l'avallo, è obbligato in solido e per gli stessi mezzi che il traente ed giranti, salvo le diverse convenzioni delle parti ».

L'on. Casaretto osserva che l'avallo fu introdotto per i bisogni del commercio, che spesso è opportuna la facoltà di far l'avallo per atto separato perchè senza di essa quelli che non amano di figurare sopra una cambiale si asterrebbero dal garantirla, che infine nessuno può aver danno da tale concessione, giacchè, seppure un avallo potesse essere tenuto nascosto, chi ebbe la cambiale ignorando l'avallo non può aver diritto di conoscerlo poi. Egli era libero di ricusarla se non riteneva sufficienti le garantie risultanti dal tenore di essa, ma poichè la ricevette, non può pretenderne di maggiori.

Il Presidente aggiunge che l'art. 33 della ordinanza del 1673 non impediva già che l'avallo separato potesse farsi con atto separato; ma all'avallo separato attribuiva gli effetti di una semplice fidejussione. La differenza quindi riducevasi a ciò che l'avallo per atto separato non produceva la solidarietà. — Ma, ora che per una disposizione generale la solidarietà si ritenne connessa ad ogni obbligazione commerciale, la ragione della differenza sparisce e non vi è motivo sufficiente per ritornare al divieto.

Il comm. Bruzzo si associa allo stesso concetto, per la necessità di consacrare, per quanto è possibile, gli usi commerciali.

Il cons. Sellenati ed altri commissari si associano all'emendamento del prof. Vidari per le ragioni da lui addotte, e perchè ritengono che ciò che è fuori della cambiale non possa essere parificato a ciò che vi è compreso e che produce effetti particolari in virtù della natura speciale di essa.

Ma la maggioranza della Commissione respinge l'emendamento, e adottando la proposta del Relatore approva l'articolo nei termini seguenti:

Art. 29 (27).

L'avallo è dato sulla cambiale stessa o per atto separato.

237. — L'art. 30 esprime che le condizioni essenziali dell'avallo sono: l'indicazione della natura dell'obbligazione con la formula per avallo o altra equivalente e la firma dell'avallante.

Il Presidente fa osservare che, ammettendosi l'avallo anche per atto separato, sarebbe forse opportuno di esprimere che l'articolo contempla solamente i requisiti dell'avallo scritto sulla cambiale,

certo essendo che qualora l'avallo è fatto per atto separato, deve rivestire le forme di ogni contratto. Ritenuto però che ciò non possa dar luogo a dubbio, la Commissione delibera di prescindere da tale aggiunta ed approva la formula dell'articolo modificata dal prof. VIDARI come segue:

Art. 30 (28).

L'avallo dev'essere sottoscritto da chi lo presta. Si esprime colle parole « *per avallo* » od altre equivalenti.

La seduta è levata alle ore 6 pomeridiane.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI.

Verbale LXVI

Prima Tornata del 14 maggio 1870

SOMMARIO.

288. *Si adotta di limitare la responsabilità dell'interventore fino alla scadenza della cambiale ed al termine del protesto* (*art.* 27 prog.).
289. *Si mantiene, quanto al termine del protesto, la disposizione dell'articolo* 248 *Cod. vig.*
290. *Si modifica l'art.* 87 prog , *restringendo la decadenza al caso di omissione del protesto.*
291. *Si approva l'art.* 27 prog. *come proposto.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente .
Bruzzo;
Carnazza-Puglisi;
Casaretto;
Corsi;
Cossa;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 9 e 1/2 antimeridiane.

288. — Si ripropone all'esame la disposizione dell'art. 27 del progetto in discussione sul quale venne sospesa la deliberazione nella tornata precedente (n. 284).

Il prof. Vidari osserva che l'articolo riproduce una disposizione

della legge germanica (1), ma può essere dubbio se il principio ivi stabilito sia accettabile in tutte le sue conseguenze. Quella disposizione ha lo scopo di concedere all'accettante per onore il tempo necessario per farsi pagare dall'onorato ed a questo il tempo di agire verso i suoi datori. Ma se l'accettazione fu fatta per onore del traente, il motivo di un termine tanto rigoroso cade del tutto, e con ciò vien meno il fondamento della disposizione. Perciò l'esponente accetterebbe il sistema per alcuni casi, ma vorrebbe circondarlo di opportune eccezioni.

Il Relatore oppone che qui trattasi dell'intervento di un terzo non indicato nella cambiale. La di lui accettazione risolvesi puramente in una cauzione diretta ad assicurare che la cambiale verrà pagata alla scadenza. Se non vogliamo rendere impossibili le accettazioni per intervento, dobbiamo necessariamente circoscrivere gli effetti della garanzia entro i confini fra i quali fu convenuta, cioè fino all'epoca della scadenza della cambiale. Sono ben note le difficoltà sorte nella giurisprudenza circa la durata dell'obbligazione dell'avallante; e la Commissione nella 1ª tornata del 15 ottobre p. p. (*Verb.* VIII, n. 37) deliberò di introdurre nella obbligazione dell'avallante le necessarie limitazioni. Conseguentemente dovevasi limitare anche la responsabilità dell'interventore come nell'articolo di cui propone la conservazione.

Discussa largamente la questione, la maggioranza della Commissione si manifesta favorevole al sistema del progetto, che cioè la responsabilità dell'interventore si estingua qualora alla scadenza della cambiale non siagli richiesto il pagamento e qualora, in difetto, non sia levato il protesto.

289. — Sulla formola dell'art. 27 proposta nel progetto sollevasi il dubbio se sia esatto il dire che l'accettante per intervento è obbligato fino al secondo giorno dopo la scadenza, mentre in caso di protesto può essere tenuto anche dopo, e si osserva che questa disposizione non sarebbe in armonia coll'art. 82 del progetto, secondo il

(1) *Art.* 60 *Legge camb. germ.*: « Coll'accettazione l'accettante per onore si » obbliga in via cambiaria verso tutti quelli che susseguono all'onorato. Questa » obbligazione si estingue ove la cambiale non venga presentata pel pagamento » all'accettante per onore al più tardi nel secondo giorno di lavoro dopo quello » del pagamento ».

quale (a differenza dell'art. 41 della legge germanica (1) che permette di levare il protesto nel secondo giorno non festivo dopo quello fissato pel pagamento) prescrive che il protesto devo levarsi nel giorno seguente a quello della scadenza.

Il Relatore osserva che secondo il sistema della legge germanica il possessore della cambiale ha due giorni di tempo per far levare il protesto, ma nel decorso di essi il protesto deve essere levato tanto contro il trattario, quanto contro l'accettante per intervento. — Siccome nella pratica tali atti vengono d'ordinario eseguiti all'ultimo momento, ciò potrebbe dar luogo a degli inconvenienti che il progetto intese di prevenire, accordando un giorno di più per il lievo del protesto contro l'interventore deviando così in parte dalla deliberazione presa nella prima sessione (*Verb.* VI, u. 26).

L'attenzione della Commissione è quindi portata a vedere se debba preferirsi riguardo al protesto il termine accordato dall'art. 41 della legge germanica, o quello dell'art. 82 del progetto che è conforme all'art. 248 del Codice vigente (2).

L'esperienza non ha dimostrato che quest'ultima disposizione dia luogo a difficoltà, e quindi non si ritiene necessario di decampare dal sistema a cui il commercio italiano è abituato, ed anzi la formula del Codice attuale apparisce più opportuna di quella proposta per l'articolo 82 del progetto. — Perciò la Commissione delibera fin d'ora che il detto articolo sia espresso nei termini seguenti:

Art. 82 (77).

Il rifiuto di pagamento deve essere accertato nel giorno che segue quello della scadenza con un atto che si chiama « *protesto per mancanza di pagamento* ».

Se tale giorno è festivo, il protesto è fatto nel giorno seguente.

290. — L'on. Casaretto richiama l'attenzione della Commissione al disposto dell'art. 79 del progetto, ove è detto che il possessore della

(1) *Art.* 41 *Legge camb. germ.*: V. **P. I**, nota (2) a pag. 27.

(2) *Art.* 248 *Cod. comm.*: « Il rifiuto di pagamento deve essere accertato nel giorno che segue quello della scadenza con un atto che si chiama protesto per mancanza di pagamento.

Se tale giorno è festivo, il protesto è fatto nel giorno seguente ».

cambiale *deve* domandarne il pagamento al trattario, ai raccomandatari al bisogno o all'accettante per intervento *nel giorno della scadenza;* ed osservando che nell'art. 87 è pronunciata la di lui decadenza da ogni diritto contro i giranti e l'avallante dopo la scadenza dei termini stabiliti per la presentazione della cambiale o *la richiesta del pagamento*, propone il dubbio se in tal guisa non si imponga al possessore un duplice carico troppo oneroso, quello cioè di chiedere il pagamento nel giorno della scadenza a tutti i suindicati, e di far levare nel giorno successivo il protesto, apponendo ad entrambi questi obblighi la gravissima conseguenza della perdita dei diritti di regresso.

La Commissione, adottando il concetto che, salve le disposizioni che saranno da darsi per la presentazione delle cambiali a certo tempo di vista, la comminatoria della perdita dei diritti di regresso debba restringersi al caso di omissione del protesto, delibera fin d'ora che l'art. 87 del progetto sarà modificato a suo tempo coll'omissione del capoverso surriferito.

291. — Risolte così le questioni insorte a proposito dell'art. 27, approvato in massima al n. 288, la Commissione, ritenendo che la proposta redazione non presenti oggetto di dubbio, la accetta nei termini seguenti :

Art. 27 (25).

L'accettante per intervento è obbligato al pagamento della cambiale fino al secondo giorno dopo la scadenza.

Epperò il possessore, che entro tal termine non domanda il pagamento all'accettante per intervento, e non protesta per mancanza di pagamento, perde ogni azione contro lo stesso.

La seduta è levata all'ora 1 pomeridiana.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI.

Verbale LXVII

Seconda Tornata del 14 maggio 1870

SOMMARIO.

292. *Si esamina se debbasi prevedere l'avallo limitato alla sola accettazione, e si approva l'art. 31 prog.*
293. *Si approva l'art. 32 id. che determina gli effetti di tale specie di avallo.*
294. *Si approva l'art. 33 id. sugli effetti dell'avallo limitato al solo pagamento.*
295. *Si approva l'art. 34 id. sugli effetti dell'avallo senza limitazione.*
296. *Si aggiunge un articolo che determina la facoltà di limitare l'avallo a date persone, e i diritti dell'avallante che paga.*
297. *Si approva l'art. 35 prog. sull'estensione della responsabilità dell'avallante.*
298. *Si approva l'art. 36 id. contenente una disposizione speciale a certe specie di avallo e di cambiali.*
299. *Si approvano gli articoli 37 a 42 id. che trattano sulla scadenza della cambiale.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Carnazza-Puglisi;
Corsi;
Cossa;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 3 e 1/2 pomeridiane.

292. — Si continua l'esame del progetto del prof. Carnazza-Puglisi intorno alla cambiale.

L'art. 31, che contempla l'avallo limitato alla sola accettazione,

porge occasione al comm. Corsi di esprimere il dubbio se sia veramente necessario di dichiarare ciò che forma oggetto dell'articolo. Egli dubita inoltre se siasi manifestata la necessità di tale disposizione, ed osserva che nessuna delle leggi precedenti ci dà l'esempio della distinzione fra l'avallo per accettazione e quello per pagamento, e quindi essa apparisce affatto nuova. Perciò l'on. esponente si dichiara esitante ad ammetterla.

Il prof. Vidari si associa alle premesse considerazioni e, ritenendo pericoloso l'introdurre novità che non sono imposte dai bisogni del commercio, propone che si sopprima l'art. 31, e, siccome l'art. 28 già votato contiene un cenno della distinzione fra l'avallo per l'accettazione e l'avallo per il pagamento, propone pure che anche esso art. 28 sia riveduto allo scopo di eliminarne la distinzione medesima.

Il Relatore espone che il progetto intese di prevenire parecchie questioni che si sono agitate nel foro circa l'estensione degli obblighi dell'avallante; e che in alcuni rami di commercio si presenta utilissimo l'avallo per accettazione, il quale è assai frequente, per es. in Sicilia, per le cambiali che vengono tratte sopra negozianti di luoghi lontani per avere il pagamento delle derrate che si spediscono per mare. — Il proprietario della derrata ha bisogno di realizzare le cambiali anche prima dell'accettazione, ed ove si tratti di corrispondenti di conosciuta solidità, basta che la cambiale sia avallata anche per la sola accettazione per essere scontata facilmente sulla piazza. Nè ciò è punto contrario ai principii, perchè ognuno può limitare, come crede, la sua responsabilità, ed anzi l'art. 227 del Cod. vig. (1) permette ogni convenzione limitativa dell'avallo. Perciò il Relatore ritiene che debba ammettersi la proposta distinzione delle due specie di avallo per l'accettazione e per il pagamento.

Il comm. Bruzzo si associa alla proposta del Relatore, e la maggioranza della Commissione, tenuto fermo l'art. 28 già approvato nella 2a ternata di ieri (*Verb.* LXV, n. 285), approva anche l'art. 31 nei termini seguenti:

Art. 31 (29).

L'avallo può essere limitato alla sola accettazione con la clausola « *avallo per accettazione* » od altra equivalente.

(1) *Art.* 227 *Cod. comm.*: V. nota (1) a pag. 234.

293. — L'art. 32 determina gli obblighi di chi prestò avallo per la sola accettazione. — Esaminata la disposizione dell'articolo, la Commissione la accetta, ma, sopra proposta del comm. Corsi, la formula ne riesce modificata nella locuzione come segue:

Art. 32 (30).

Se la cambiale non è accettata dal trattario o da uno dei raccomandatari al bisogno indicati dal traente, l'avallante per accettazione è obbligato al pagamento, ma non è obbligato a dare cauzione a termini dell'art. . . . (1).

294. — Gli effetti dell'*avallo per il solo pagamento* sono stabiliti dall'art. 33, che, dopo esame, viene accettato nella formula proposta come segue:

Art. 33 (31).

L'avallo per il solo pagamento non garantisce l'accettazione.

295. — Anche l'art. 34 viene accettato, dopo esame, nella formula proposta, lievemente modificata come segue:

Art. 34 (32).

L'avallo senza limitazione garantisce l'accettazione ed il pagamento; ma, ove sia dato in seguito a protesto per mancata accettazione, garantisce il pagamento.

296. — Riguardo all'estensione dell'obbligazione di chi prestò avallo, l'art. 35 del progetto stabilisce ch'essa si arresta al termine della scadenza, a meno che non siansi adempiuti verso di lui i doveri imposti per la conservazione del diritto di regresso contro i giranti.

Il prof. Vidari si dichiara contrario a tale limitazione. Chi prestò avallo assunse responsabilità solidale con quello per il quale ha garantito. — Gli atti eseguiti verso di questo debbono essere efficaci anche per l'avallante, e non vi è ragione sufficiente per accrescere a danno del possessore le formalità necessarie per la conservazione dei diritti derivanti dalla cambiale.

Il Relatore ricorda che nella 1ª tornata del 15 ottobre p. p. (*Verb.* VIII, n. 37) venne già deliberato di autorizzare il datore di

(1) L'articolo 96 del progetto in discussione.

avallo a rispondere per tutti o per alcuni soltanto degli obbligati, e di estendere ad esso le cautele prescritte per i giranti.

Dopo diffusa discussione, la Commissione delibera a maggioranza di non deviare dalla precedente deliberazione, ed entrando nell'esame dell'art. 35 suddetto, il comm. Corsi propone che, a rendere più evidente il concetto della legge circa la condizione giuridica dell'avallante, sia espressa in apposito articolo la di lui facoltà di rispondere per uno o per l'altro degli obbligati, e sia pure espresso che, pagando, egli subentra nei diritti del possessore verso colui pel quale si obbligò e verso i di lui datori.

La Commissione accoglie la proposta ed adotta il seguente articolo che dovrà precedere l'attuale art. 35, salve le modificazioni opportune:

Art. 34 *bis* (33).

L'avallo può essere dato per il traente, per uno o più giranti od anche per l'accettante.

L'avallante che paga subentra nei diritti del possessore verso colui per il quale ha dato l'avallo e verso gli obbligati a questo anteriori.

297. — In conseguenza della deliberazione precedente l'art. 35 del progetto riesce modificato come segue:

Art. 35 (34).

L'obbligazione dell'avallante si reputa limitata al termine della scadenza della cambiale, ma egli rimane obbligato anche oltre quel termine, ove il possessore adempia verso di lui i doveri impostigli dalla legge per conservare l'obbligazione dei giranti.

298. — L'art. 36 contiene una disposizione speciale per l'avallo delle cambiali, per le quali il termine della scadenza decorre dal giorno della presentazione. Sottoposto ad esame non incontra difficoltà e viene approvato nei termini seguenti:

Art. 36 (35).

Per l'avallo limitato alla sola accettazione nelle cambiali ad uno o più giorni, ad uno o più mesi, ad uno o più usi vista, il termine della scadenza è quello segnato dall'art. 80 *(prog.)*.

299. — La sezione VI del progetto tratta *della scadenza* delle cambiali e comprende gli articoli 37 a 42. — Questi articoli vengono esaminati dalla Commissione nel loro complesso e singolarmente. Essi corrispondono tanto agli articoli 216-221 del Codice vigente (1), quanto agli articoli 4, 31, 33, e 35 della legge germanica (2).

Una sola modificazione è introdotta nell'art. 41, il quale stabilisce che la cambiale scadente in giorno festivo è pagabile nel giorno *seguente*, mentre l'art. 220 del Cod. comm. riteneva invece la scadenza nel giorno *precedente*. — Questa modificazione fu già deliberata nella 1ª tornata del 15 ottobre p. p. (*Verb.* VIII, n. 33) e viene confermata, sicchè gli articoli suddetti riescono accettati nei termini seguenti :

(1) *Art.* 216 *Cod. comm.*. V. **P. I**, nota (2) a pag. 36.

Art. 217 *id.*: « La lettera di cambio a vista è pagabile alla sua presentazione ».

Art. 218 *id.*: V. **P. I**, nota (2) a pag. 36.

Art. 219 *id.*: « La lettera di cambio pagabile in fiera scade alla vigilia del giorno stabilito come ultimo della fiera, o nel giorno della fiera se essa non dura che un giorno ».

Art. 220 *id.*: « Se la lettera di cambio scade in giorno festivo, è pagabile il giorno precedente ».

Art. 221 *id.*: « Non sono ammesse dilazioni di grazia o di favore, nè di uso o di consuetudine locale per il pagamento delle lettere di cambio ».

(2) *Art.* 4 *Legge camb. germ.*: « I requisiti essenziali di una cambiale tratta » sono : ....

4. » La indicazione del tempo in cui deve farsi il pagamento; questo tempo » può essere determinato soltanto:

» a giorno fisso;

» a vista (a presentazione, a piacere, ecc.) od a certo tempo vista;

» a certo tempo dal giorno della emissione (dalla data);

» in una fiera od in un mercato (cambiale in fiera o mercato) ».

Art. 31 *id.*: V. **P. I**, nota (1) a pag. 25.

Art. 33 *id.*: V. ivi nota (1) a pag. 35.

Art. 35 *id.*: « Le cambiali pagabili in fiera o mercato scadono nel termine » stabilito dalle leggi della fiera o dal mercato; ed in mancanza di siffatta de- » terminazione, nel giorno precedente a quello in cui si chiude per legge la » fiera od il mercato.

» Durando la fiera od il mercato un giorno solo, la cambiale scade nel giorno » medesimo ».

Art. 37 (36).

La cambiale può essere tratta

a vista, ovvero a uno o più giorni, uno o più mesi, uno o più usi vista,

a uno o più giorni, uno o più mesi, uno o più usi data,

a giorno fisso o determinato,

in fiera.

Art. 38 (37).

La cambiale a vista è pagabile alla sua presentazione.

Art. 39 (38).

La scadenza della cambiale tratta a uno o più giorni, uno o più mesi, uno o più usi vista è fissata dalla data dell'accettazione o da quella del protesto per mancata accettazione.

L'uso è di trenta giorni. I mesi sono computati secondo il calendario gregoriano.

Art. 40 (39).

La cambiale pagabile in fiera scade la vigilia del giorno stabilito come ultimo per la fiera, o nel giorno della fiera se essa non dura che un giorno.

Art. 41 (40).

Se la cambiale scade in giorno festivo, è pagabile il giorno seguente.

Art. 42 (41).

Non possono accordarsi dilazioni di grazia o di favore, nè di uso o di consuetudine locale per il pagamento delle cambiali.

La seduta è levata alle ore 6 pomeridiane.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI.

Verbale LXVIII

Tornata del 20 maggio 1870

SOMMARIO.

300. *Si esamina l'art. 45* prog. *relativa al modo di pagamento della cambiale e si delibera di collocare fra le disposiziani generali sui contratti una regola conforme a quella adottata dalla legge germanica.*
301. *Si approva un nuovo articolo sul moda di pagamento delle somme contenute in moneta non avente corso legale.*
302. *Si modifica analogamente l'art. 43* prog.
303. *Si approva l'art. 44* id. *circa il luogo ed il tempo del pagamento.*
304. *Si modifica l'ordine degli articoli 45 a 53* id.
305. *Si approva l'art. 48* id. *che diviene 45.*
306. *Si approva l'art. 45* id. *che diviene 46.*
307. *Si approva con lieve modificazione l'art. 46* id. *che diviene 47.*
308. *Si approva l'art. 47* id. *che diviene 48.*
309. *Si approva l'art. 53* id. *che diviene 49.*
310. *Si approvano gli articoli 49, 50 e 51* id. *che divengono 50, 51 e 52, circa i casi di perdita della cambiale.*
311. *Si modifica l'art. 52* id. *che diviene 53, e contempla il caso di perdita di una cambiale di cui non può prodursi un duplicata.*
312. *Si approva l'art. 54* id. *concernente la facoltà dell'accettante di liberarsi col deposito della somma.*
313. *Si approva l'art. 55* id. *che vieta al giudice di accordar dilazioni al pagamento.*
314. *Si approva l'art. 56* id. *sulle opposizioni al pagamento.*
315. *Si approvana gli articoli 57 e 58* id. *sulle eccezioni permesse al debitore cambiario.*

Sono presenti i signori:

Alianelli, Presidente;
Carnazza-Puglisi;
Corsi;
Sellenati;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

300. — In continuazione dell'esame del progetto di disposizioni sulle cambiali, l'attenzione della Commissione si porta alla sezione VII intitolata: *Del pagamento*.

L'art. 43 stabilisce che la cambiale dev'essere pagata con la moneta in essa indicata e, prevedendo il caso che la moneta indicata non abbia corso legale o commerciale nel Regno, o che il corso non sia stato espresso, autorizza il pagamento con la moneta del paese secondo il valore di cambio nel giorno e nel luogo della scadenza, a meno che con la clausola *effettivo*, od altra equivalente siasi in diverso modo disposto dalla cambiale.

Il Relatore si richiama allo svolgimento scientifico con cui nella relazione premessa al progetto intese di dimostrare troppo assoluta la disposizione generale dell'articolo e non affatto corrispondente alla natura ed allo scopo della cambiale la eccezione ivi introdotta in armonia all'art. 37 della legge germanica (1) per omaggio alla deliberazione della 2ª tornata del 15 ottobre 1869 (*Verb.* IX, n. 38). Più logica sarebbe, a suo avviso, la disposizione dell'art. 143 del Codice francese 1807 (2), che in ogni caso mantiene l'efficacia del patto contrattuale; ma ove vogliasi adottare una distinzione, riesce sempre di vitale importanza l'esame se la moneta sia caduta in contratto come misura di valore, ovvero come merce, tanto se la specie indicata nella cambiale abbia corso nel Regno, quanto se non lo abbia. — Perciò il Relatore propone che la Commissione sottoponga a novello esame la materia su cui cadde la suaccennata deliberazione, affine di vedere se non fosse opportuno di revocare l'adozione illimitata di una disposizione della legge germanica, che anche in Germania fu oggetto di aspre e fondate censure della scienza.

Il Presidente fa osservare che la disposizione di cui si tratta non dev'essere ristretta al solo titolo della cambiale, ma si riferisce necessariamente a tutti i contratti commerciali nei quali sia pattuito un pagamento in moneta non avente corso nel Regno. — Lo stesso Codice vigente, dopo aver dato una disposizione analoga

(1) *Art.* 37 *Legge camb. germ.*: V. **P. I**, nota (1) a pag. 40.

(2) *Art.* 143 *Cod. comm.* 1807: « Une lettre de change doit être payée dans » la monnaie qu'elle indique ».

nell'art. 228 (1), parlando della lettera di cambio, dovette ripeterla nell'art. 452 (2) parlando del contratto di assicurazione, ed è di necessità logica e giuridica che a tali regole si debba ricorrere per analogia ogni qualvolta la questione si riferisca a qualunque altro dei contratti regolati dalla legge commerciale.

Per questi motivi il PRESIDENTE, anche in relazione alla riserva espressa nella deliberazione della 1ª tornata del 3 corr (*Verb.* XLVI, n. 196), propone che la disposizione sulla quale disentesi debba trasportarsi nel titolo delle obbligazioni commerciali in genere, con riserva di esaminare quali modificazioni debbano introdursi nell'art. 452 allorquando si esaminerà il libro II.

Quanto al merito della disposizione, il PRESIDENTE, ad onta delle osservazioni addotte in contrario, non esita a ritenere che debba essere confermata la deliberazione, colla quale venne accettato il principio scritto nell'articolo che si discute, anche per il motivo che lo sviluppo ch'ebbe in questi ultimi tempi il commercio di banca giustifica pienamente la sollecitudine, colla quale la legge germanica assunse di proteggere l'osservanza del patto contrattuale sulla valuta da pagarsi.

Anche il comm. CORSI si dichiara favorevole alla conservazione dell'articolo. — Alle conseguenze del corso forzato della moneta nello Stato dal quale fu emessa il commercio provvede coll'oscillazione dei prezzi, corrispondente all'oscillazione del valore reale della moneta medesima, e non sarebbe saggio quel legislatore che volesse introdurre delle eccezioni alla regola generale del corso forzato della moneta nei limiti del suo territorio.

Trattandosi invece di moneta estera può essere di somma importanza per il commercio il poter stabilire il pagamento in una data specie; a comprovarlo basterebbe addurre per esempio l'uso estesissimo che si faceva, anche negli ultimi tempi, di certe specie di moneta metallica nel commercio con alcuni scali del

(1) *Art.* 228 *Cod comm.*: « La lettera di cambio dev'essere pagata con la moneta in essa indicata.

Se la moneta indicata non ha corso legale o commerciale nel regno, e se il corso non fu espresso nella lettera di cambio, il pagamento si fa in moneta del paese al corso del giorno della scadenza e del luogo del pagamento, e qualora non vi sia corso di cambio, al corso della piazza più vicina ».

(2) *Art.* 452 *id.*: V. nota (4) a pag. 422.

levante. — Che se in qualche caso l'obbligo imposto di pagare con *effettivo* le somme espresse in moneta di lontano paese potesse recare delle difficoltà, conviene sempre riflettere che chi si obbliga deve sottostare alle conseguenze della obbligazione assunta, e che in ogni evento soccorre la regola generale della rifazione dei danni per l'inadempimento delle obbligazioni.

Fondata alle premesse considerazioni, la Commissione accetta la disposizione dell'articolo e la collocazione di esso fra le disposizioni sulle *obbligazioni commerciali in generale*, salve le modificazioni di redazione che si riterranno necessarie, e salvo di sostituire nel luogo dell'articolo stesso un richiamo a questo titolo, e di rivedere a suo tempo l'art. 452.

301. — Versandosi sulla redazione di un articolo da collocarsi fra le disposizioni generali per le obbligazioni commerciali all'effetto di regolare il modo di pagamento delle somme che in un contratto si fossero pattuite in moneta non avente corso legale o commerciale nel Regno, il prof. Carnazza-Puglisi propone che in luogo dell'espressione: *in un contratto*, si adoperi l'altra espressione più comprensiva: *in una obbligazione;* ma il Presidente osserva che, se non può escludersi che una obbligazione possa derivare anche indipendentemente da un contratto, il caso però che vuolsi regolare coll'articolo di cui si tratta non può concepirsi all'infuori di una obbligazione contrattuale, e la Commissione si associa a questa idea, ed approva che nel titolo delle obbligazioni commerciali in generale si scriva un nuovo articolo del seguente tenore:

Art. . . .

Se la moneta indicata in un contratto non ha corso legale o commerciale nel regno, e se il corso non fu espresso, il pagamento può esser fatto con la moneta del paese secondo il valore di cambio al giorno della scadenza nel luogo del pagamento e, qualora ivi non sia un corso di cambio, al corso della piazza più vicina, salvo se il contratto porti la clausola « *effettivo* » od altra equivalente.

302. — In conseguenza della deliberazione precedente l'art. 43 del progetto in discussione resta modificato come segue:

Art. 43 (42).

La cambiale dev'essere pagata con la moneta in essa indicata. Si applicano al pagamento le disposizioni dell'art. . . .

(Quello approvato al paragrafo precedente secondo il numero che assumerà nell'ordinamento definitivo del Codice).

303. — Circa il luogo ed il tempo del pagamento, si accetta senza osservazioni l'articolo proposto del seguente tenore:

Art. 44 (43).

Il pagamento dee farsi nel luogo e nel tempo indicato dalla cambiale.

304. — Riguardo all'ordinamento degli articoli 45 a 53 del progetto, il dott. Lampertico, nelle sue osservazioni trasmesse in iscritto, solleva il dubbio se la disposizione dell'art. 48, per la quale il possessore della cambiale non è tenuto a riceverne il pagamento prima della scadenza, non dovesse per l'ordine naturale delle cose precedere quella dell'art. 45 che stabilisce la responsabilità di chi presta anticipato pagamento; — e così pure se l'art. 53 che stabilisce gli effetti dei pagamenti parziali a deconto della cambiale, e l'obbligo di levare il protesto per il residuo insoluto, non dovesse collocarsi subito dopo dell'art. 47 che prescrive essere il possessore della cambiale tenuto a ricevere un pagamento parziale.

Il Relatore osserva che nell'ordinamento di quelle disposizioni si ebbe in mira di ravvicinare fra loro quelle che riguardano il debitore, e quelle che al possessore della cambiale si riferiscono, ma non ha difficoltà di aderire alla proposta modificazione di ordine, che viene accettata dalla Commissione.

305. — L'art. 48 del progetto, conforme all'art. 231 Cod. vig. (1), è approvato dalla Commissione, colla suesposta mutazione di numero, nei termini seguenti:

Art. 45 (44).

Il possessore di una cambiale non può essere costretto a riceverne il pagamento prima della scadenza.

(1) *Art. 231 Cod. comm.:* « Il possessore di una lettera di cambio non può essere costretto a riceverne il pagamento prima della scadenza ».

306. — Anche l'art. 45 del progetto, corrispondente all'art. 229 del Codice vigente (1), è accettato, con modificazione del numero, nel seguente tenore:

Art. 46 (45).

Colui che paga una cambiale prima della scadenza è responsabile della validità del pagamento.

307. — Riguardo all'art. 46 del progetto, il dott. LAMPERTICO esprime il dubbio se sia necessario od utile il supporre la possibilità di una opposizione di cui non si precisa la derivazione e la forma, e se ciò non possa dar luogo a ritardi, incagli o collusioni di gravissimo nocumento al credito cambiario.

Il RELATORE osserva che la disposizione in esame è conforme a quella dell'art. 230 Cod. vig. (2), e che i casi di opposizione possono essere quelli soltanto della perdita della cambiale o del fallimento del possessore, giusta l'art. 56 del progetto.

Il comm. CORSI ritiene che la disposizione non possa presentare difficoltà; ma osserva piuttosto che la formula dell'articolo potrebbe apparire meno esatta contemplando colui che deve pagare una cambiale alla scadenza, mentre dovrebbesi piuttosto precisare il fatto del prestato pagamento alla scadenza, sebbene questo dovrebbesi sottintendere, perchè espresso nell'art. 45.

Il RELATORE non oppone a che venga rettificata la formula dell'articolo nel senso dell'osservazione del comm. CORSI, e la Commissione accoglie la proposta, e, valutati gli schiarimenti offerti sul dubbio promosso dal dott. LAMPERTICO, accetta l'articolo modificato nel numero e nella forma come segue:

Art. 47 (46).

Colui che deve pagare e che paga una cambiale alla scadenza è liberato.

308. — L'articolo 47 del progetto, conforme alla disposizione del-

(1) *Art.* 229 *Cod. comm.*: « Quegli che paga una lettera di cambio prima della sua scadenza, è responsabile della validità del pagamento ».

(2) *Art.* 230 *id.*: « Quegli che paga una lettera di cambio alla sua scadenza e senza opposizione, si presume liberato ».

l'art. 38 della legge germanica (1), adottata nella 1ª tornata del 14 ottobre p. p. (*Verb.* VI, n. 25), è approvato, con mutazione di numero, nei termini seguenti:

Art. 48 (47).

Il pagamento parziale di una cambiale, offerto alla scadenza da chi vi è obbligato, non può essere rifiutato dal possessore, quand'anche la cambiale sia stata accettata senza riduzione.

309. — Secondo l'alterazione d'ordine deliberata più sopra, l'esame della Commissione si porta ora all'art. 53, che riesce accettato, perchè conforme all'articolo 242 del Cod. vig. (2), nel tenore che segue:

Art. 49 (48).

I pagamenti fatti a conto di una cambiale sono a scarico del traente e dei giranti.

Il possessore deve far protestare la cambiale pel soprappiù.

310. — Esaminati gli art. 49 e 50 del progetto, corrispondenti agli art. 236 e 237 del Cod. vig. (3), e l'art. 51, corrispondente all'art. 67 della legge germanica (4), la Commissione li accetta modificando la numerazione come segue:

(1) *Art.* 38 *Legge camb. germ.*: V. **P. I**, nota (1) a pag. 26.

(2) *Art.* 242 *Cod. comm.*: « I pagamenti fatti a conto di una lettera di cambio sono a scarico del traente e dei giranti.

Il possessore deve far protestare la lettera di cambio pel soprappiù ».

(3) *Art.* 236 *id.*: « Nel caso di perdita di una lettera di cambio non accettata, quegli al quale essa appartiene può domandarne il pagamento sopra seconda, terza, quarta, ecc. ».

Art. 237 *id.*: « Se la lettera di cambio perduta è rivestita dell'accettazione, il pagamento non può essere esatto sopra seconda, terza, quarta, ecc., salvo che per decreto del giudice e mediante fideiussione ».

(4) *Art.* 67 *Legge camb. germ.*: « Pagato uno fra più esemplari emessi, gli » altri perdono la loro efficacia.

» Tuttavia rimangono obbligati in forza degli altri esemplari:

1° » per effetto delle rispettive girate colui, che girò più esemplari della » stessa cambiale a diverse persone, e tutti i giranti posteriori, le cui firme si » trovano sugli esemplari non restituiti all'atto del pagamento;

2° » L'accettante di più esemplari di una stessa cambiale, per le accet- » tazioni apposte agli esemplari non restituiti all'atto del pagamento ».

Art. 50 (49).

Nel caso di perdita di una cambiale non accettata, quegli al quale essa appartiene può domandarne il pagamento in virtù di un duplicato od altro esemplare.

Art. 51 (50).

Se la cambiale perduta è stata accettata, il pagamento non può essere esatto in virtù di duplicato o altro esemplare, salvo che per decreto del giudice e mediante cauzione.

Art. 52 (51).

Quegli che paga una cambiale su duplicato od altro esemplare estingue l'obbligazione compresa in tutti gli altri duplicati od esemplari.

Ove però un duplicato od esemplare sia stato rivestito dell'accettazione, l'accettante resta obbligato rispetto al terzo che ne è possessore, se paga senza ritirare il duplicato o esemplare portante la sua accettazione.

311. — L'art. 52 del progetto, che ora diviene art. 53, prevede il caso che il possessore abbia perduto una cambiale, e non possegga un duplicato od altro esemplare di essa. — Il progetto stabilisce ch'egli possa chiedere alla scadenza il pagamento, ed ottenerlo mediante decreto di giudice, giustificandone la proprietà *co' suoi libri*, e dando cauzione, o facendo depositare la somma *in una cassa pubblica o presso qualunque istituto di credito destinato a ricevere depositi*.

Esaminate le disposizioni proposte, la Commissione le accetta; ma considerando che la cambiale può essere posseduta anche da chi non è negoziante, e che non è opportuno il restringere ad una sola specie le prove della proprietà dello spogliato, delibera di sopprimere le parole *co' suoi libri*. Considerando poi che sul modo di effettuare i depositi giudiziari provvedono le leggi generali, e che nelle precedenti deliberazioni venne già proposta una disposizione eccezionale per facilitare i depositi in affari commer-

ciali (n. 235, *Verb.*), delibera inoltre di sopprimere le espressioni colle quali l'articolo designa come il deposito possa farsi.

Conseguentemente a ciò l'articolo viene approvato nei termini seguenti:

Art. 53 (52).

Quegli che ha perduto una cambiale accettata o non accettata, ma non può presentarne un duplicato od altro esemplare, può alla scadenza domandarne il pagamento ed ottenerlo mediante decreto del giudice, giustificandone la proprietà e dando cauzione, e, non potendo dar cauzione, può domandare il deposito della somma.

312. — L'art. 54 del progetto riproduce la disposizione dell'art. 40 della legge di cambio germanica (1), accettata nella 1ª tornata del 14 ottobre p. p. (*Verb.* VI, n. 26), sulla facoltà dell'accettante di depositare l'importo della cambiale dopo scaduto il termine per il protesto. La Commissione lo accetta nei termini seguenti:

Art. 54 (53).

Se il pagamento della cambiale non è domandato alla scadenza, l'accettante è autorizzato, spirato il termine per protestare, a depositare la valuta della cambiale a spese, rischio e pericolo del possessore senza bisogno di alcun avvertimento.

313. — Si esamina l'art. 55 del progetto. Il Presidente richiama l'attenzione della Commissione a considerare che il Codice civile non mantenne (2) la facoltà che il capoverso dell'art. 1244 del Codice Napoleone attribuiva al potere giudiziario di accordare moderate dilazioni al pagamento, e di sospendere l'esecuzione giudiziale, sicchè l'articolo non avrebbe ora più ragione di essere.

Il Relatore dichiara che l'articolo venne formulato nei precisi termini dell'art. 243 del Cod. vig. (3) e ritiene che debba conservarsi

(1) *Art. 40 Legge camb. germ.*: V. P. I, nota (4) a pag. 27.

(2) *Art. 1246 Cod. civ.*: V. ivi nota (2) a pag. 26.

(3) *Art. 243 Cod. comm.*: « Il giudice non può accordare veruna dilazione per il pagamento della lettera di cambio ».

non essendo mai superfluo il ricordare che negli affari commerciali l'immediato adempimento delle obbligazioni è di tutto rigore (1).
Il comm. CORSI e il cons. SELLENATI si associano al RELATORE, e così la maggioranza della Commissione lo accetta come segue:

Art. 55 (54).

Il giudice non può accordare alcuna dilazione per il pagamento della cambiale.

314. — L'art. 56, conforme all'art. 235 Cod. comm. (2), è approvato come segue:

Art. 56 (55).

Non è ammessa opposizione al pagamento che nei soli casi di perdita della cambiale o di fallimento del possessore.

315. — Gli art. 57 e 58 riguardano le eccezioni che possono opporsi al possessore della cambiale che esercita l'azione di pagamento. — Il primo di essi esclude tutte le eccezioni che non riguardano direttamente l'attore. Il secondo ammette le sole eccezioni che riguardano la competenza, le forme essenziali della procedura, l'adempimento dei doveri imposti per la conservazione dei diritti di regresso e quelle di pagamento, di compensazione, di remissione o dilazione purchè sieno prontamente giustificate da scrittura, esclusa anche la prova per giuramento, ed esclusa ogni altra eccezione ed ogni azione riconvenzionale.

Il RELATORE informa che nella redazione dell'art. 58 si è avuto riguardo alla deliberazione della 2ª tornata del 13 ottobre 1869 (*Verb.* V, n. 23), colla quale fu adottata in massima la disposizione dell'art. 436 del progetto svizzero, ma non si è creduto di mantenere il divieto dell'eccezione di compensazione, la quale, quando sia giustificata da scrittura, deve avere la stessa efficacia dell'eccezione di pagamento.

Il PRESIDENTE osserva che nella 2ª tornata del 23 ottobre 1869 (*Verb.* XXIV, n. 91) la Commissione approvò la formula da lui proposta nella 1ª tornata del giorno stesso (*Verb.* XXIII, n. 89, V lett. *b)*

(1) *Art.* 1165 *Cod. civ.*: V. nota (1) a pag. 113.

(2) *Art.* 235 *Cod. comm.*: « Non è ammessa opposizione al pagamento che nei soli casi di perdita della lettera di cambio o di fallimento del possessore. »

per attuare la precedente deliberazione. — Quella formula venne in esame allorchè si concretarono le riforme ed aggiunte alle disposizioni del Cod. di proced. civ. riguardanti le cause commerciali, e nella 1ª tornata del 7 corr. (*Verb.* LIV, n. 237) si è sospesa ogni deliberazione sulla medesima appunto perchè quella disposizione era stata compresa negli art. 57 e 58 del progetto ora in discussione. — La differenza essenziale fra le due formule consiste in ciò che, mentre in quella da lui proposta si omise affatto di parlare delle eccezioni di incompetenza e di forma, eccezioni che per la loro natura pregiudiziale non sembravano meritare una particolare menzione, essendo sempre sottintese, l'art. 58 del progetto in esame enumera tassativamente tali eccezioni e vi aggiunge quella dell'inadempimento dei doveri imposti dalla legge per la conservazione dell'azione.

Questa tassativa enumerazione apparisce pericolosa, giacchè non v'ha dubbio che, per quanto rigore vogliasi usare per promuovere la sollecita decisione delle cause derivanti da affari cambiarii, non potrebbesi negare efficacia anche ad altre eccezioni che feriscono la legale esistenza dell'obbligazione, ovvero ne producono giuridicamente la estinzione, quali sarebbero l'incapacità dell'obbligato, la prescrizione dell'azione, ed altre.

Conseguentemente il Presidente, convenendo nell'idea che questa disposizione sia compresa nel titolo della cambiale, propone che nell'art. 58 l'enumerazione delle eccezioni ammesse si limiti a quelle di pagamento, di compensazione e di remissione del debito, e si ritengano sottintese quelle di competenza e di procedura e le altre che riguardano la esistenza dell'obbligazione e la conservazione di essa.

Il Relatore oppone che l'enumerazione è opportuna, a suo avviso, anche per la chiarezza, e perciò credette opportuno di seguire l'esempio del progetto svizzero, ammettendo, tutto al più, che nell'articolo si parli anche dell'eccezione di prescrizione.

Il comm. Corsi ed il cons. Sellenati si associano al voto del Relatore; e così la maggioranza della Commissione delibera che l'art. 58 debba contenere l'enumerazione proposta, aggiuntavi la prescrizione.

Si fa per altro menzione che nelle osservazioni prodotte in iscritto dal dott. Lampertico è pure espressa l'idea che sia opportuno mantenere le precedenti deliberazioni, aggiungendosi il desiderio che

laddove parlasi della necessità che le eccezioni ammissibili sieno giustificate da scrittura, si precisino i caratteri speciali per i quali la scrittura debba essere pienamente provante contro chi esercita l'azione del pagamento.

Questa idea viene accolta nel senso di prescrivere che la scrittura debba emanare dal possessore della cambiale che agisce in giudizio, e gli articoli in discussione risultano approvati dalla maggioranza nei termini seguenti:

Art. 57 (56).

Non sono ammesse contro il possessore di una cambiale eccezioni che riguardino la persona dei suoi cedenti, tranne il caso che la cambiale gli sia stata girata con la clausola « *per procura, per incasso, per mandato* » od altra equivalente, a termini dell'art. . . . (art. 6 *prog.*).

Art. 58 (57).

Colui che è chiamato in giudizio per il pagamento di una cambiale non può opporre che le eccezioni relative alla competenza, alle forme essenziali della procedura ed alla prescrizione, nonchè quelle di pagamento, di compensazione, di remissione o di dilazione, quante volte fossero prontamente giustificate da scrittura emanante dal possessore, esclusa ogni altra prova, compreso il giuramento.

Il traente, il girante, e l'avallante possono eccepire anche l'inadempimento dei doveri del possessore per l'esercizio dell'azione di regresso.

Ogni altra eccezione, anche di simulazione, è inammissibile, al pari di ogni azione riconvenzionale, salvo sempre al convenuto il diritto a proporle in separato giudizio.

La seduta è levata alle ore 1 e 1/2 pomeridiane.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI.

Verbale LXIX

Tornata del 21 maggio 1870

SOMMARIO.

316. Si approva l'art. 59 prog. sul pagamento per intervento.
317. Si accetta l'art. 60 id. sui diritti dell'interventore che paga.
318. Si adotta l'art. 61 id. sugli effetti del pagamento per intervento.
319. Gli articoli 62, 63, 64 id., che regolano la preferenza fra più interventori, sono fusi in un articolo solo.
320. Si approva l'art. 65 id. sulla preferenza dovuta al trattario.
321. Si elimina l'art. 66 id. sui diritti dell'accettante per intervento non ammesso a pagare.
322. Si approva l'art. 67 id. sul diritto di avere duplicati della cambiale.
323. Si accettano gli articoli 68 e 69 id. sulla forma dei duplicati.
324. Si accetta con nuova redazione la disposizione dell'art 70 id. sugli effetti della girata di più duplicati di una cambiale a più persone.
325. Si approva con modificazioni di formula l'art. 71 id. sul diritto del giratario di un duplicato di cambiale.
326. Si accettano gli articoli 72, 73 e 74 id. intorno alle copie delle cambiali.
327. Si accetta con nuova redazione l'art. 75 id. sull'efficacia delle firme false sopra cambiale vera.
328. Si approva l'art. 76 id. sull'efficacia delle firme vere sopra cambiale falsa.

Sono presenti i signori:

Alianelli, Presidente;
Carnazza-Puglisi;
Corsi;
Sellenati;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

316. — Si procede ad esaminare la sezione VIII del progetto in discussione, intitolata: *Del pagamento per intervento*. — L'art. 59 stabi-

lisce il principio adottato nella 2ª tornata del 14 ottobre 1869 (*Verb.* VII, n. 28) per cui il possessore può rifiutare il pagamento da un terzo non indicato nella cambiale. — La Commissione delibera di mantenere quel principio ed approva l'articolo seguente:

Art. 59 (58).

La cambiale protestata per mancanza di pagamento può essere pagata da un terzo se il possessore vi consente.

317. — L'art. 60 del progetto è pure accettato dalla Commissione, dopo esame, con lieve modificazione di redazione voluta dalla corrispondenza coll'art. 23 già votato, come risulta dalla formula seguente:

Art. 60 (59).

Se il possessore accetta il pagamento per intervento, l'interveniente, pagando la valuta della cambiale e le spese di protesto, ha diritto ad avere la cambiale e l'atto di protesto ed è surrogato in tutti i diritti e doveri del possessore.

L'intervento accettato ed il pagamento sono dichiarati nell'atto di protesto o in atto separato.

318. — Si accetta altresì l'art. 61 che determina gli effetti del pagamento per intervento riguardo alla responsabilità dei giranti. Esso è concepito così:

Art. 61 (60).

Se il pagamento per intervento è fatto per conto del traente, tutti i giranti sono liberati.

Se è fatto per conto di un girante, sono liberati tutti i giranti susseguenti.

319. — Gli art. 62, 63 e 64 del progetto stabiliscono l'obbligo del possessore della cambiale di accettare il pagamento per intervento che venisse offerto da uno degli obbligati in essa indicati, e di preferire quello fra essi che libera il maggior numero; essi regolano inoltre le conseguenze dell'inosservanza di tali doveri.

La Commissione accetta il principio, ma ritiene opportuno di

fondere i tre articoli in uno solo che viene approvato nella formula seguente:

Art. 62 (61).

Se il pagamento è offerto dal traente, dai giranti, dall'avallante o da uno dei raccomandatari al bisogno, il possessore non può rifiutarlo sotto pena di perdere l'azione di regresso.

Se è offerto da più di uno fra questi, dee preferirsi quello che libera il maggior numero di obbligati.

Se è preferito quello che ne libera un numero minore, chi paga perde l'azione di regresso contro coloro che sarebbero stati liberati col pagamento di colui che liberava il numero maggiore.

320. — Coll'art. 65 del progetto si accorda al trattario, anche se non abbia accettata la cambiale, la preferenza sopra ogni altro interveniente. Questa disposizione, conforme all'art. 245 ult. capoverso Cod. vig. (1), è adottata come proposta:

Art. 65 (62).

Il trattario che si presenta per pagare una cambiale protestata, l'abbia o non l'abbia preventivamente accettata, deve essere sempre preferito ad ogni altro.

321. — In corrispondenza all'art. 65 della legge germanica (2) l'arti-

(1) *Art.* 245 *Cod. comm.*: » Quegli che paga la lettera di cambio, per intervento, è surrogato nei diritti del possessore e nei doveri di questo per le formalità da adempirsi.

Se il pagamento per intervento è fatto per conto del traente, tutti i giranti sono liberati.

Se è fatto per conto di un girante, sono liberati tutti i giranti susseguenti.

Se più persone intervengono per il pagamento di una lettera di cambio è preferita quella che libera il maggior numero di obbligati.

Il trattario che si presenta per pagarla, è sempre preferito ad ogni altro ».

(2) *Art.* 65 *Legge camb. germ.*: « L'accettante per onore, che non perviene a » pagare per essersi fatto il pagamento dal trattario o da un altro intervenuto, » ha diritto di chiedere dal pagatore la provvigione di $^1/_3$ per cento ».

colo 66 del progetto accorda all'accettante per intervento il diritto alla provvigione d'uso a carico di quello per cui intervenne, quantunque, essendo stata pagata la cambiale dal trattario o da altri, non sia stato chiamato al pagamento.

Il Relatore espone che la disposizione è giustificata dalla supposizione che chi accettò per intervento abbia tenuto pronta la somma per il giorno del pagamento, e quindi non sarebbe giusto che debba sottostare ai danni della giacenza e perdere la provvigione che avrebbe acquistata se avesse dovuto pagarla.

Il comm. Consi osserva che nella varietà dei casi possibili, una disposizione generale potrebbe talvolta essere eccessiva, mentre provvedono gli usi e le disposizioni generali perc' è ogni servigio prestato da un negoziante venga rimunerato. — Propone quindi che l'articolo sia soppresso, e ciò viene adottato dalla maggioranza della Commissione.

322. — Si passa alla sezione IX, *Dei diversi esemplari di una cambiale*. — Essa dividesi in due parti, la prima delle quali tratta *dei duplicati* e la seconda *delle copie*. — La Commissione accetta questa divisione, ed accetta anche l'art. 67 colle lievi modificazioni apparenti dalla formula seguente:

Art. 67 (63).

Colui a favore del quale una cambiale è tratta può domandarne uno o più duplicati il traente non può rifiutarvisi.

323. — Si accettano pure gli art. 68 e 69, corrispondenti al settimo capoverso dell'art. 196 Codice di commercio (1) ed al primo capoverso dell'art. 66 della Legge germanica (2), nei termini seguenti:

(1) *Art.* 196 *Cod. comm.:* V. **P. I**, nota (1) a pag. 15.

(2) *Art.* 66 *Legge camb. germ.:* « Chi emette una cambiala tratta è in obbligo di consegnerne al rimettente, sopra sua richiesta, più esemplari conformi.
» Questi debbono essere contrassegnati nel contesto come prima, seconda, terza, ecc., altrimenti si considera ogni esemplare come una cambiale sussistente da sè (cambiala sola).
» Anche un giratario può chiedere un duplicato della cambiale. A tal uopo egli dee rivolgersi al suo immediato datore, e questi parimenti al proprio, e così via risalendo fino al traente. Ogni giratario può pretendere dal suo datore che le girate precedenti vengano ripetute sul duplicato ».

Art. 68 (64).

Ogni duplicato deve essere dello stesso tenore della cambiale, salva l'indicazione diversa di « *prima, seconda, terza,* o *quarta,* » ecc.

Art. 69 (64).

La mancanza dell'indicazione di *prima, seconda, terza,* ecc. fa considerare i duplicati come altrettante cambiali distinte.

324. — *Se diversi duplicati di una* cambiale *sono girati dallo stesso girante a diverse persone, o sono accettati dal trattario, il girante e l'accettante rispondono della girata e dell'accettazione di ogni duplicato come se si trattasse di* cambiali *diverse.*

Questa formula dell'art. 70 del progetto dà luogo all'osservazione del comm. Corsi, che non sia abbastanza chiaramente determinato che il girante è responsabile delle sole girate, e l'accettante delle sole accettazioni, e che nel caso di concorso di più girate e di più accettazioni sopra più esemplari d'una cambiale, il girante e l'accettante sono responsabili solidariamente.

Quanto al principio direttivo della disposizione, corrispondente agli art. 66 e 67 della legge germanica (1), non è promossa alcuna difficoltà.

Il Relatore ritiene che l'articolo da lui proposto esprima abbastanza chiaramente il concetto della disposizione, conciliando la brevità che non potrebbesi ottenere con una formula, la quale dovesse contemplare specificamente tutti i casi. — Perciò egli tiene ferma la sua redazione.

Il Presidente si associa alla proposta che la chiarezza esiga di contemplare distintamente i casi accennati dal comm. Corsi, e vi si associa pure il cons. Sellenati.

La maggioranza della Commissione accetta quindi la nuova formula dell'articolo proposta dal comm. Corsi nei termini seguenti:

Art. 70 (66).

Se diversi duplicati di una cambiale sono girati dallo stesso girante a più persone, egli è responsabile delle girate come se si trattasse di cambiali diverse.

(1) *Art.* 67 *Legge camb. germ.*: V. nota (4) a pag. 253.

Se i diversi esemplari sono accettati dal trattario, egli è egualmente responsabile per ciascuna accettazione.

Se sono come sopra girati a persone diverse e tutti accettati, il girante e l'accettante sono obbligati solidariamente per ogni girata e per ogni accettazione.

325. — In corrispondenza all'art. 68 della legge germanica (1), l'art. 71 del progetto stabilisce l'obbligo di chi vuol girare un duplicato di indicare presso chi si trovi l'esemplare spedito per l'accettazione, e prescrive che questi non possa rifiutarsi di *consegnare il duplicato accettato o non accettato al giratario possessore.*

La Commissione accetta la disposizione, ma per maggiore chiarezza ritiene opportuno di contemplare anche il caso che l'incaricato della presentazione per l'accettazione non tenesse più in sue mani l'esemplare accettato o protestato per rifiuto di accettazione.

Perciò la formula dell'articolo viene modificata come segue:

Art. 71 (67).

Se, mentre un duplicato è stato mandato all'accettazione, il possessore vuole girarne un altro, egli deve indicare nella girata il nome di colui al quale rimise il duplicato per l'accettazione, e questi non può rifiutarsi di consegnare al giratario possessore il duplicato accettato che si trovi tuttora in sue mani.

326. — Il progetto passa a parlare delle *copie delle cambiali.* Gli art. 72, 73 e 74 stabiliscono da chi e come possano farsi la copie, e quali siano gli effetti delle girate e dell'accettazione scritte

(1) *Art.* 68 *Legge camb. germ.*: « Chi, fra più esemplari di una cambiale, ne » ha spedito uno per l'accettazione, deve notare sugli altri presso chi quell'e» semplare si ritrovi. Non è tolta per altro alla cambiale la sua forza se questa » annotazione venga omessa.

» Il depositario dell'esemplare spedito per l'accettazione è tenuto di consegnarlo a colui, che, come giratario (art. 36) o in altro modo, giustifica il diritto di riceverlo ».

in originale sopra una copia. Essi sono approvati come proposti, ma lievemente modificati nei termini seguenti:

Art. 72 (68).

Le copie di una cambiale possono farsi da qualunque possessore.

Art. 73 (69).

Le copie devono essere conformi all'originale e comprendere le girate, gli avalli e le indicazioni tutte che si trovano nell'originale con l'aggiunta « *fin qui copia* » od altra equivalente.

Art. 74 (70).

L'accettazione e le girate originali scritte sulla copia obbligano l'accettante ed i giranti come se fossero scritte sulla cambiale originale.

327. — La sezione X del progetto tratta *delle cambiali false o falsificate*. La rubrica si accetta come proposta.

L'art. 75 esprime che la cambiale *con firme false è improduttiva di effetti giuridici relativamente a colui o coloro la cui firma è dichiarata o riconosciuta falsa.*

La Commissione approva pienamente il concetto che regge la disposizione; ma, nel timore che la formula possa dar luogo ad incertezze, delibera, coll'adesione del Relatore, che si dichiari invece l'efficacia delle firme vere apposte ad una cambiale falsa. La nuova formula dell'articolo, proposta dal comm. Corsi, viene accettata come segue:

Art. 75 (71).

La cambiale con firme false è efficace relativamente a coloro che vi hanno apposto la firma vera.

328. — Il susseguente articolo contempla l'efficacia delle girate apposte ad una cambiale falsa. — La Commissione lo accetta come proposto nei termini seguenti:

Art. 76 (72).

Coloro che hanno girato, avallato o accettato una cambiale falsa sono obbligati in faccia al possessore nello stesso modo come se avessero girato, avallato o accettato una cambiale vera.

Essendo l'ora inoltrata, il seguito della discussione è rimesso ad altra tornata.

La seduta è levata alle ore 2 pomeridiane.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI.

VERBALE LXX

Tornata del 23 maggio 1870

SOMMARIO.

329. *Si modifica il n. 2 del nuovo art. 3 approvato al n. 121, Verb.*
330. *Si approva il n. 3 conforme al n. 17 dell'art. 2 Cod. vig.*
331. *Si esaminano le questioni relative al contratto di* riporto *e si riserva di deliberare.*
332. *Si ritorna al titolo:* Della cambiale, ecc., *e si approva con modificazioni l'art. 77* prog.

332 bis. *Si sopprime l'art. 78* id.

Sono presenti i signori:
ALIANELLI, Presidente;
BRUZZO;
CARNAZZA-PUGLISI;
SELLENATI;
RIDOLFI, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

329. — Innanzi che si continui l'esame delle disposizioni sulla cambiale, il PRESIDENTE richiama l'attenzione della Commissione alle deliberazioni intervenute allorchè si trattò della enumerazione degli atti di commercio, di cui l'art. 2 del Cod. vig. e l'art. 3 del progetto di riforma del titolo I.

Nella 2ª tornata del 21 aprile p. p., dopochè già erasi approvato l'alinea secondo dell'art. 3 nella formula rettificata: 2° *le vendite e le locazioni che si fanno da chi ha acquistato le merci e le derrate a questo scopo* (*Verb.* XXVIII, n. 121), venne promossa (ivi n. 123) la questione se anche le contrattazioni sopra i titoli del debito pubblico si dovessero comprendere fra gli atti di commercio.

La questione fu risolta affermativamente per il caso che quelle contrattazioni abbiano l'elemento commerciale dello scopo di rivendita, e si dichiarò nel primo alinea di quell'articolo essere atto di commercio *la compra per rivendita di obbligazioni dello Stato e di altri titoli di credito circolanti in commercio.*

Ma la stessa aggiunta sembrerebbe opportuna anche al n. 2 dell'articolo in esame per identità di motivo, giacchè ciò che vale per la compra con intenzione di rivendere, dee valere per la vendita di ciò che fu acquistato con tale intenzione.

La Commissione accoglie l'idea che sia necessario di mettere in armonia fra di loro i due alinea suaccennati, e delibera di modificare la deliberazione relativa al n. 2° dell'art. 3, e il capoverso che lo sussegue. Il n. 2° è quindi accettato nella nuova forma seguente:

2° Le vendite e le locazioni di merci in natura o lavorate e le vendite di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio, quando ne fu fatto l'acquisto a tale scopo; non è atto di commercio la compra di derrate o di merci o di obbligazioni dello Stato o altri titoli di credito circolanti in commercio per i bisogni della famiglia, nè la rivendita che poscia se ne facesse.

330.— Il Presidente osserva ancora che nella suaccennata occasione non è intervenuta una deliberazione definitiva sul n. 3° dell'art. 3, col quale, in armonia al n. 17° dell'art. 2 del Codice vigente, proponevasi di dichiarare atti di commercio *le compre* e *le vendite delle azioni di società commerciali,* e si aggiungevano le parole: *e di banche pubbliche,* per analogia di cosa.

La grave questione ivi sòrta riguardo ai titoli del debito pubblico (*Verb.* sudd., n. 123) impedì che l'attenzione si fermasse alla frase in parola, sebbene siasi anche accennato al motivo per cui nel Codice vigente venne aggiunto l'alinea 17° dell'art. 2; perciò sarebbe conveniente che la lacuna venisse ora riempiuta.

La Commissione accetta la proposta, e, preso in esame l'alinea di cui si tratta, delibera di accettarlo per ciò che si riferisce alle azioni di società commerciali; ma, considerando che le banche pub-

bliche se costituite per azioni avrebbero una forma sociale e sarebbero quindi comprese nella prima parte della disposizione, ritiene superflua l'aggiunta, ed approva l'alinea, come espresso nel Codice vigente, nei termini seguenti:

3° Le compre e le vendite delle azioni di società commerciali.

331. — Il PRESIDENTE, ricordando le precedenti deliberazioni (*Verb.* LI, n. 216), colle quali si è riservato di vedere se ed in qual modo dovrà ammettersi nel Codice qualche disposizione sui contratti di *riporto*, accenna fin d'ora che sarebbe pure da vedersi se un qualche cenno intorno a tali contratti fosse da comprendersi nella enumerazione degli atti di commercio.

Il prof. CARNAZZA-PUGLISI espone a voce il risultamento degli studi fatti sulla natura e sugli effetti di tali contratti. Ciò dà luogo ad una discussione, alla quale prendono parte tutti i membri della Commissione, ma, riconoscendosi la necessità di nuovi esami prima di concretare una risoluzione, si delibera di rimettere la trattazione di questa materia ad altra tornata, e di fare di ciò solamente un breve cenno nel processo verbale.

332. — Tornandosi all'esame delle disposizioni sulla cambiale, l'attenzione della Commissione è portata all'art. 77 del progetto, il quale stabilisce che l'obbligazione dei vari interessati in una cambiale falsificata si desume dal tenore che la cambiale aveva al momento in cui l'obbligazione fu assunta. Prevedendo poi il doppio caso che non sia provato se la falsificazione sia anteriore o posteriore a quel momento, e che non possa provarsi il tenore originario della cambiale, l'articolo dice che *la falsificazione si presume posteriore*, e che *la prova della verità si ottiene mediante giuramento dell'obbligato o degli obbligati.*

Il PRESIDENTE riconosce che sia opportuno di stabilire un termine di probabilità che serva di guida al giudice nel risolvere le questioni che potessero insorgere nel primo dei due casi suaccennati; ma riguardo ai mezzi di prova, dei quali le parti potranno valersi per constatare il tenore originario della cambiale falsificata, ritiene che sarebbe pericoloso l'entrare in una determinazione precisa,

mentre già provvedono le disposizioni generali sulla prova. — Perciò propone che si sopprima la disposizione relativa al secondo caso.

Il RELATORE osserva che le norme ordinarie potrebbero rendere in molti casi inapplicabile la prova per giuramento, e siccome assai frequentemente può accadere che manchino altri mezzi di prova per ristabilire l'originario tenore della cambiale, insiste perchè l'articolo sia mantenuto come proposto.

La Commissione ritiene che, secondo le regole generali, non possa nascere difficoltà all'applicazione della prova per giuramento nei casi preveduti dal RELATORE, ed approva l'articolo nei termini seguenti:

Art. 77 (73).

Coloro che hanno girato, avallato o accettato una cambiale falsificata o nella data, o nella somma, o nel luogo del pagamento ecc. sono obbligati rispettivamente secondo la data, il valore, il luogo, ecc. indicati nella cambiale al momento della girata, dell'avallo, o dell'accettazione.

Se però non è provato che la falsificazione fosse stata fatta prima della girata, dell'avallo o dell'accettazione, si presume posteriore.

332 bis. — L'art. 78 del progetto dispone: *La falsità o la falsificazione nelle cambiali è considerata come falsità o falsificazione di atto pubblico, e come tale punita.*

Considerando che a ciò provvede il Codice penale, la Commissione delibera di sopprimere questa disposizione.

La seduta è levata alle ore 1 e $^1/_2$ pomeridiane.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI.

Verbale LXXI

Prima Tornata del 24 maggio 1870

SOMMARIO.

333. *Si approvano gli articoli 79 e 80* prog. *sui doveri del possessore della cambiale.*
334. *Si approva l'art. 81* id. *relativo al prolungamento dei termini in caso di guerra.*
335. *Si respinge l'art. 82* id., *e si adottano, riguardo agli effetti della clausola* senza protesto, *le disposizioni dell'art. 261 Cod. vig.*
336. *Si delibera di recedere dalla deliberazione al n. 30,* Verb. *che accettava il sistema dell'art. 45 della Legge germ. circa l'avviso del mancato pagamento.*
337. *Si approva l'art. 84* prog.
338. *Si respinge la proposta di rivedere i termini stabiliti per l'esercizio del diritto di regresso e si approva l'art. 85* id.
339. *Si approva l'art. 86* id.
340. *Si approva l'art. 87* id. *colle modificazioni richieste dalla deliberazione ai numeri 290 e 333* Verb.
341. *Si approva l'art. 88* id.
342. *Si riserva la deliberazione sull'art. 89* id. *concernente l'azione di arricchimento.*

Sono presenti i signori:

Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Carnazza-Puglisi;
Corsi;
Sellenati;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

333. — Si continua l'esame del progetto per il titolo *Della cambiale*.

La sezione XI, *Dei doveri del possessore*, comincia coll'art. 79, il quale in armonia cogli art. 247 e 259 del Codice vigente (1) e cogli articoli 39 e 41 della Legge germanica (2) stabilisce a chi debba presentarsi la cambiale per il pagamento, e quali documenti debbansi rilasciare a chi paga.

Segue l'art. 80, il quale, in esecuzione della deliberazione della 1ª tornata del 14 ottobre p. p. (*Verb.* VI, n. 24), che, a modificazione dell'art. 246 del Codice vigente (3), adottava le disposizioni degli art. 19 e 31 della Legge germanica (4), contiene una disposizione speciale per le cambiali a vista o a tempo vista.

I due articoli, esaminati dalla Commissione e trovati corrispondenti, sono approvati come segue:

Art. 79 (74).

Il possessore della cambiale deve domandarne il pagamento al trattario, ai raccomandatari al bisogno o all'accettante per intervento nel giorno della scadenza.

Egli non può pretendere il pagamento senza rilasciare quietanza sulla cambiale, o senza farne menzione sulla stessa e rilasciar quietanza separata in caso di pagamento parziale, salvo il disposto degli art. ... (*art.* 49 *e* 50 *prog., divenuti* 50 *e* 51).

Art. 80 (75).

Se la cambiale è a vista, a uno o più giorni, mesi o usi vista, sia che fosse tratta sulla stessa piazza, sia da una sopra un'altra piazza del regno, sia da una piazza del regno sopra un paese estero, il possessore deve richiederne l'ac-

(1) *Art.* 247 *Cod. comm.*: « Il possessore della lettera di cambio deve esigerne il pagamento nel giorno della scadenza ».

Art. 259 *id.*: V. P. I, nota (2) a pag. 32.

(2) *Art.* 39 *Legge camb. germ.*: « Il debitore cambiario è tenuto al pagamento » soltanto verso consegna della cambiale saldata.

» Il debitore cambiario, che presta un pagamento parziale, può chiedere soltanto che questo sia notato a sconto sulla cambiale, e che sopra copia gliene » venga rilasciata quittanza ».

(3) *Art.* 246 *Cod. comm.*: V. P. I, nota (2) a pag. 25.

(4) *Art.* 19 *e* 31 *Legge camb. germ.*: V. ivi nota (1) a pag. 26.

cettazione o il pagamento dal trattario o dai raccomandatari al bisogno entro diciotto mesi dal dì della data della cambiale.

334. — L'art. 81 contiene la disposizione degli ultimi due capoversi dell'art. 246 Codice vigente (1) per i casi di guerra marittima, e per la riserva della facoltà delle parti di stabilire termini diversi da quelli dell'articolo precedente. — Quest'ultima disposizione è pure conforme al primo capoverso dell'art. 31 della legge germanica (2).

Elevatosi il dubbio se sia necessario di esprimere che la fissazione di termini diversi per la presentazione delle cambiali *a vista* o a *tempo vista* deve essere scritta sulla cambiale, la Commissione delibera che ciò non occorra essendo di massima potersi opporre al portatore ciò solo che risulta dalla cambiale.

Si approva quindi l'articolo come segue:

Art. 81 (76).

Se la cambiale è tratta da una piazza del regno sopra un paese estero col quale il commercio si fa in tutto o in parte per la via di mare, il termine fissato nell'articolo precedente è raddoppiato in tempo di guerra marittima.

Le parti possono stabilire termini diversi da quelli indicati nel presente articolo e nell'articolo precedente.

335. — Nella 1ª tornata del 14 corrente (*Verb.* LXVI, n. 289) si è già deliberato di sostituire all'art. 82 del progetto l'art. 248 del Codice vigente, e quindi si passa all'art. 83.

Questo articolo dispone che *se il traente o uno dei giranti o l'avallante hanno apposto nella* cambiale *la menzione di non protestare in caso di rifiuto di pagamento con la clausola* senza protesto, senza spese *o altra equivalente, il possessore è dispensato dall'obbligo del protesto in faccia a colui che ha apposto la clausola, ma non è dispensato dall'obbligo della presentazione;* che *la prova della richiesta di pagamento alla scadenza contro colui che appose la clausola* senza protesto *può farsi con tutti i mezzi autorizzati*

(1) *Art.* 246 *Cod. comm.*: V. P. I., nota (2) a pag. 25.
(2) *Art.* 19 *e* 31 *Legge camb. germ.*: V. ivi nota (1) a pag. 25.

dal Codice di commercio; e che *il possessore, che protesta malgrado la clausola* senza protesto, *non ha diritto a domandare le spese di protesto a colui che appose la clausola.*

Il comm. Bruzzo osserva che la proposta disposizione, in quanto ammette l'efficacia della clausola *senza protesto* tanto se apposta dal traente, quanto se apposta da uno dei giranti o dall'avallante, concede troppa facilità a snaturare l'essenza della cambiale, e perciò dichiara che, a suo avviso, sarebbero preferibili le disposizioni dei due capoversi dell'art. 261 del Codice vigente (1), il quale distingue con opportunità il caso che la clausola sia apposta dal traente, da quello in cui l'abbia apposta un girante.

Il comm. Corsi si associa a questa opinione, osservando che col divieto di levare il protesto si modifica la natura della cambiale; che ciò non può essere in facoltà di tutti quelli per le mani dei quali essa passa, giacchè tutti i coobbligati hanno interesse alla regolare constatazione dell'omesso pagamento, essendo soggetti alle conseguenze che ne derivano; e che col sistema del progetto si viene a costituire uno stato giuridico diverso per i vari coobbligati, ciò che non è conforme a giustizia. — Osserva pure che questa disposizione non è neppure corrispondente a quella dell'art. 42 della legge germanica (2), la quale impone all'obbligato la prova del contrario di ciò che avrebbe dovuto provarsi coll'atto di protesto a cui rinunciò coll'apporre la clausola *senza spese,* e, lasciando in facoltà del possessore di far levare il protesto ad onta della clausola, gli riserva anche la rifusione delle spese relative.

(1) *Art. 261 Cod. comm.:* « Nessun atto per parte del possessore della cambiale può supplire all'atto di protesto, eccettuato il caso espresso negli art. 235 e seguenti relativi alla perdita della lettera di cambio.

La clausola apposta dal traente nella cambiale - *senza spese e senza protesto* - od altra che dispensi dal protesto esclude la qualità di lettera di cambio, e la converte in un assegno o mandato di pagamento che ha gli effetti di una semplice obbligazione.

La stessa clausola apposta dai giranti è nulla e si ha come non scritta ».

(2) *Art. 42 Legge camb. germ.:* « La richiesta di non far levare il protesto (*senza » protesto, senza spese ecc.*) dispensa bensì dall'obbligo del protesto, ma non da » quello della presentazione in tempo debito. La parte obbligata in via cam» biaria, da cui procede quella richiesta, negando che la presentazione sia se» guita in tempo debito, ha il carico della prova.

» Una tale richiesta non esime dall'obbligo di risarcire le spese del protesto ».

Il Relatore si oppone alla proposta di adottare i due capoversi dell'art. 261 Codice vigente. — Non è vero che colla clausola di cui si tratta si tolga alla cambiale la sua natura. — Essa dispensa soltanto il possessore dall'obbligo di levare il protesto come condizione dell'esercizio dell'azione di regresso contro chi la appose. — Essa non gli toglie il diritto di protestare per riservarsi tale diritto verso di quelli che non chiesero l'omissione del protesto. — Qual differenza può aversi in ciò fra il traente ed i giranti od anche coll'avallante? — Il portatore della cambiale è solo giudice competente a conoscere se, non ostante la clausola, gli convenga o meno di levare il protesto. In ciò egli sarà guidato da considerazioni di opportunità, che rientrano esclusivamente nell'apprezzamento della solvenza dei vari obbligati. — Colla disposizione dell'art. 261 del Codice vigente si toglierebbe affatto il beneficio che il commercio può ritrarre dalla clausola di cui si tratta, sebbene la stessa debba ritenersi penetrata nelle consuetudini commerciali, quando si vede che tutte le legislazioni ne fanno parola.

Il Relatore non crede quindi che siavi motivo di proscrivere quella clausola, ed aggiunge che se il giratario a cui perviene una cambiale è padrone di distruggerla e di rinunciare così all'incasso della somma ch'essa rappresenta, neppure può essergli vietato di cederla ad altri colla dichiarazione che in caso di mancato pagamento egli vi si presterà anche senz'uopo del protesto, senza impedire perciò al possessore di levarlo, qualora volesse riservarsi il diritto di regresso anche verso altri obbligati.

Aggiungo infine che si ritenne pericoloso il seguire l'esempio della legge germanica riguardo al carico della prova per la difficoltà di dare una prova negativa, e che, riguardo alle spese di protesto, reputavasi almeno di dovere in tal parte dar una efficacia alla clausola, che nel sistema della legge germanica si riduce a rendere facoltativo il protesto.

Il Presidente osserva che nella materia in esame è necessario prendere di vista separatamente le due questioni che si presentano. — Se la clausola senza protesto fu apposta dal traente, dovrebbesi andare fino al punto di vietare assolutamente l'atto di protesto, perchè i giranti tutti ricevettero la cambiale e la trasferirono in altri sotto l'impero di quella ingiunzione. — Se invece fu apposta da uno dei giranti, il protesto può occorrere per agire di regresso

contro i giranti anteriori, e quindi solo in tal caso dovrebbesi accordare la facoltà di protestare.

Movendo da questa idea egli accetterebbe piuttosto il sistema del progetto, che quello del Codice vigente, salvo di dichiararsi in seguito sulle disposizioni che stanno in linea subordinata riguardo al carico della prova ed alle spese.

La maggioranza della Commissione accetta il sistema del Codice vigente, e, ritenuto che la disposizione dei due capoversi dell'art. 261 trovi opportuno collocamento nell'art. 92 del progetto, dove è riportato il principio di quell'articolo, delibera la soppressione dell'articolo 83 salvo di provvedere per la necessaria aggiunta all'art. 92.

336. — L'art. 84 e seg. regola gli obblighi del possessore di una cambiale protestata per difetto di pagamento riguardo alla conservazione del diritto di regresso. — Il PRESIDENTE ricorda che nella 2ª tornata del 14 ottobre p. p. (*Verb.* VII, n. 30) si è adottata la disposizione dell'art. 45 della legge germanica (1) in forza della quale il portatore di una cambiale protestata per mancanza di pagamento deve avvisarne per lettera il suo datore entro due giorni, e così di seguito fino al traente. — Osserva poi che nel sistema del progetto quella disposizione non ha trovato luogo ed interroga la Commissione se intenda di persistere nella precedente deliberazione, o se, in vista delle modificazioni introdotte nei termini per l'esercizio del diritto di regresso, ritenga inutile di riprodurre la disposizione suaccennata.

Il RELATORE espone che, essendosi negli art. 84 e 85 del progetto adottati, per l'esercizio della azione di regresso, i brevi termini degli art. 251 e 252 del Codice vigente, l'importanza della disposizione di cui trattasi è assai scemata, ed anzi verrebbesi con essa ad aggiungere una formalità di più che non apparisce necessaria. Perciò il progetto non se ne fece carico e il RELATORE chiede che sia sancito il sistema adottato, ciocchè la Commissione approva.

337. — Esaminato l'art. 84, corrispondente all'art. 251 Cod. vig. (2),

(1) *Art.* 45 *Legge camb. germ.*: V. P. 1, nota (1) a pag. 32.

(2) *Art.* 251 *Cod. comm.*: « Se il possessore della lettera di cambio esercita l'azione individualmente contro il suo cedente, gli deve far notificare il protesto,

la Commissione lo accetta con lievi modificazioni nei termini seguenti:

Art. 84 (78).

Il possessore che ha fatto protestare una cambiale per mancanza di pagamento, volendo esercitare in giudizio l'azione di regresso o individualmente contro il traente e ciascuno dei giranti o collettivamente contro i giranti, l'avallante ed il traente, deve far loro notificare il protesto ed, in mancanza di rimborso, farli citare in giudizio nei quindici giorni dalla data del protesto.

Quando il luogo in cui risiede il girante e quello in cui la cambiale era pagabile facciano parte di giurisdizioni diverse di corte di appello, il termine per far la citazione è quello stabilito nei numeri 4° e 5° dell'art. 148 del codice di procedura civile.

Per le cambiali tratte da un luogo di terraferma e pagabili nelle isole del regno, o tratte dalle isole e pagabili in terraferma, i termini sono raddoppiati in tempo di guerra marittima.

338 — L'art. 85 stabilisce i termini per l'esercizio dell'azione di regresso derivante da cambiali tratte nel Regno e pagabili in paese estero. Esso è conforme all'art. 252 del Codice vigente (1).

e in mancanza di rimborso farlo citare in giudizio nei quindici giorni dalla data del protesto.

Quando il luogo in cui risiede il cedente, e quello in cui la lettera di cambio era pagabile facciano parte di giurisdizioni diverse di corti d'appello, il termine per far la citazione è quello stabilito nei numeri 4 e 5 dell'articolo 148 del codice di procedura civile.

Per le lettere di cambio tratte da un luogo di terraferma e pagabili nelle isole del regno, o tratte dalle isole e pagabili in terraferma, i termini sono raddoppiati in tempo di guerra marittima ».

(1) *Art. 252 Cod. comm.*: « Se è protestata una lettera di cambio tratta da una piazza del Regno e pagabile in paese estero, il possessore deve agire contro il traente ed i giranti residenti nel regno nel termine

Di novanta giorni, se la lettera è pagabile in uno Stato dell'Europa;

Il Presidente fa osservare che, avuto riguardo alla posizione geografica del territorio italiano, ed allo sviluppo attuale dei mezzi di comunicazione, i termini fissati nell'articolo dovrebbero essere riveduti e modificati. Non si comprende infatti come possano occorrere cento ottanta giorni per una cambiale pagabile in Alessandria d'Egitto od in Algeri mentre bastano novanta giorni per una cambiale pagabile nelle estreme coste delle isole Britanniche, della penisola Scandinava, e della Finlandia, per non parlare dell'Islanda e delle isole adiacenti. Le coste asiatiche ed africane del Mediterraneo, del mar Nero e del mare d'Azof ci sono così vicine, e geograficamente e per mezzi di comunicazione, che il Codice della marina mercantile le comprende nella navigazione di cabotaggio (1).

Il Relatore oppone che, quantunque i mezzi di comunicazione per mare sieno migliorati grandemente negli ultimi anni, non minore progresso ebbero anche i mezzi di comunicazione per terra,

Di cento ottanta giorni, se è pagabile in una piazza delle coste settentrionali dell'Affrica, degli scali del Levante o del mar Rosso;

Di duecento quaranta giorni, se è pagabile in una piazza dell'Affrica o dell'America, sui versanti dell'Oceano Atlantico;

Di un anno, se è pagabile in una piazza dell'America sul versante dell'Oceano Pacifico, od in una piazza dell'Affrica o dell'Asia sui versanti dell' Oceano Indiano;

Di diciotto mesi, se è pagabile in una piazza dell' Asia sul versante dell'Oceano Pacifico, od in una piazza dell'Oceania.

I termini sopra indicati sono raddoppiati in tempo di guerra marittima, se la lettera di cambio è pagabile in una piazza con la quale il traffico non si fa in tutto od in parte che per via di mare ».

(1) *Art.* 59 *Cod. mar. merc.*: « I capitani di lungo corso possono comandare navi di qualunque portata, ed estenderne la navigazione a qualunque viaggio dei due emisferi.

La navigazione dei capitani di gran cabotaggio è circoscritta alle coste del Mediterraneo, del mar Nero, del mare d'Azoff e delle isole corrispondenti; uscendo dallo stretto di Gibilterra, alle coste oceaniche della Spagna, di Portogallo, di Francia, delle isole Britanniche, mar del Nord, mar Baltico ed alla costa d'Africa sino al Senegal, compreso le isole a non più di trecento miglia da tutte le coste suddette; uscendo dal canale di Suez, al mar Rosso, golfo Persico e coste indiane sino a Bombày ed isole adiacenti.

I capitani di gran cabotaggio non possono comandare navi di una portata superiore alle cinquecento tonnellate.

La navigazione dei padroni è limitata alle coste del Mediterraneo e sue isole, e non possono i medesimi comandare navi di una portata superiore a cento tonnellate ».

ed osserva che, appunto perciò, il commercio, il quale in passato arrestavasi ai grandi centri, ora potè sminuzzarsi e penetrare anche nei più piccoli luoghi. Conseguentemente la proporzione che nel 1865 determinò la fissazione dei termini dell'art. 252 del Codice sussiste tuttora, e, a giudizio dell'esponente, non sarebbe opportuno l'introdurre in essa delle novità.

Il comm. Bruzzo si associa all'opinione del Relatore è, messa ai voti, la proposta del Presidente risulta in minoranza, e l'articolo in discussione è approvato nei termini seguenti:

Art. 85 (79).

Se una cambiale, tratta da una piazza del regno e pagabile in paese estero, è stata protestata per mancanza di pagamento, il possessore che esercita l'azione di regresso contro i soscrittori residenti nel regno deve agire nel termine

di novanta giorni, se la cambiale è pagabile in uno Stato dell'Europa,

di cento ottanta giorni, se è pagabile in una piazza delle coste settentrionali dell'Africa, degli scali del Levante o del mar Rosso,

di duecento quaranta giorni, se è pagabile in una piazza dell'Africa o dell'America sui versanti dell'oceano Atlantico,

di un anno se è pagabile in una piazza dell'America sui versanti dell'oceano Pacifico o in una piazza dell'Asia o dell'Africa sui versanti dell'oceano Indiano,

di diciotto mesi, se è pagabile in una piazza dell'Asia sui versanti dell'oceano Pacifico, o in una piazza dell'Oceania.

I termini sopra indicati sono raddoppiati in tempo di guerra marittima, se la cambiale è pagabile in una piazza, con la quale il traffico si fa in tutto o in parte per via di mare.

339. — Anche l'art. 86, corrispondente all'art. 253 del Cod. vig. (1), è accettato, previo esame, nei termini seguenti:

(1) *Art.* 253 *Cod. comm.*: « Se il possessore della lettera di cambio esercita il regresso collettivamente contro i giranti ed il traente, ha riguardo a ciascuno di essi il termine stabilito dagli articoli precedenti.

Art. 86 (80).

Se il possessore della cambiale vuole esercitare il regresso collettivamente contro i giranti, l'avallante ed il traente ha, riguardo a ciascuno di essi, il termine stabilito dagli articoli precedenti.

Ciascuno dei giranti, convenuto individualmente dal possessore, ha il diritto di esercitare lo stesso regresso individualmente o collettivamente entro lo stesso termine.

Per i giranti e l'avallante il termine decorre dal giorno successivo a quello della citazione in giudizio.

340. — In relazione alle deliberazioni espresse nei verb. LXVI e LXXI ai n. 290 e 333, l'art. 87, corrispondente all'art. 254, Cod. vig. (1), viene approvato, colla modificazione del primo capoverso, come segue:

Art. 87 (81).

Il possessore della cambiale decade da ogni diritto contro i giranti e l'avallante dopo la scadenza dei termini sopra stabiliti

per la presentazione della cambiale a vista, a uno o più giorni, mesi od usi vista,

per il protesto in mancanza di pagamento,

per l'esercizio dell'azione di regresso.

Ciascuno dei giranti ha il diritto di esercitare lo stesso regresso individualmenta o collettivamente entro lo stesso termine.

Quanto ai giranti, il termine decorre dal giorno successivo a quello della citazione in giudizio ».

(1) *Art. 254 Cod. comm.*: « Il possessore della lettera di cambio decade da ogni diritto contro i giranti dopo la scadenza dei termini sopra stabiliti:

per la presentaziona della lettera di cambio a vista, a uno o più giorni, mesi o usi di vista;

per il protesto in mancanza di pagamento;

per l'esercizio dell'aziooo di garantia ».

341. — Anche l'art. 88, conforme all'art. 255 Codice vigente (1), è approvato come proposto nei termini seguenti:

Art. 88 (82).

I giranti decadono egualmente da ogni diritto contro i loro cedenti dopo i termini sopra stabiliti, ciascuno in ciò che lo riguarda.

342. — La deliberazione sull'art. 89 è riservata ad altra tornata.

La seduta è levata alle ore 1 pomeridiane.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI.

(1) *Art.* 255 *Cod. comm.*: « I giranti decadono egualmente da ogni azione di garantia contro i loro cedenti, dopo i termini sopra stabiliti, ciascuno in ciò che lo riguarda ».

Verbale LXXII

Seconda Tornata del 24 maggio 1870

SOMMARIO.

343. *Si mantiene la necessità dell'intervento di due testimoni nell'atto di protesto.*
344. *Si adatta il sistema del progetto quanto al luogo del protesto contro i raccomandatari al bisogno.*
345. *Si conserva la pena sancita e si approva l'art. 90* prog.
346. *Si approva l'art. 91* id. *sulle indicazioni che debbono esprimersi nel protesto.*
347. *Si approva l'art. 92* prog. *coll'aggiunta deliberata al n. 335,* Verb.
348. *Si approvano gli articoli 93 e 94* id.
349. *Si approva l'art. 95* id. *sul diritto del possessore all'accettazione della cambiale.*
350. *Si approva l'art. 96* id. *sui diritti del possessore in caso di rifiuto di accettazione.*
351. *Si approva l'art. 97* id. *sui diritti del possessore in caso di fallimento dell'accettante.*
352. *Si approvano gli articoli 98 e 99* id. *sui diritti del possessore alla scadenza della cambiale.*
353. *Si approvano gli articoli 100 a 106* id. *sul ricambio.*
354. *Si discute l'art. 107* id. *e si approva col seguente art. 108* id.
355. *Si approva l'art. 109* id., *comprendendovi la disposizione deliberata ai numeri 90, 91 e 236,* Verb.

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Carnazza-Puglisi;
Sellenati;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

343. — Continuandosi l'esame del progetto relativo alla cambiale, si passa alla sezione XII: *Dei protesti*.

L'art. 90, pienamente conforme all'art. 259 del Codice vigente (1), è oggetto di una delle osservazioni scritte del dott. Lampertico Quantunque la Commissione abbia già deliberato (*Verb*. VII, n. 31) di mantenere l'intervento di due testimoni all'atto di protesto, il dott. Lampertico crede opportuno di sottoporle nuovamente il quesito se ciò sia veramente imposto dalla necessità. Il protesto, a suo avviso, null'altro è che la constatazione di un fatto per mezzo di un pubblico ufficiale, e quindi gli sembra superfluo l'intervento dei testimoni, il quale potrebbe anche nuocere, coll'introdurre una pubblicità dannosa al credito e non necessaria. Un protesto divenuto notorio può essere per un negoziante causa irreparabile di rovina, sebbene non sempre una cambiale in sofferenza sia indizio sicuro di fallimento.

Il Presidente rende conto dello stato attuale della legislazione in materia di notariato, tanto secondo le varie leggi vigenti nelle singole provincie d'Italia, quanto secondo i lavori che si stanno facendo per unificare quel ramo della legislazione, e dimostra che per tutti gli atti di notaio è richiesto l'intervento di due testimoni. L'introdurre una novità radicale per la materia cambiaria in una legge generale, crede egli affatto inopportuno, e, siccome nessuno inconveniente è derivato dalla disposizione del Codice vigente, in questo conforme a quelli che lo precedettero, propone che nessuna modificazione sia in questa parte introdotta.

La maggioranza della Commissione accetta di conservare la necessità dell'intervento di due testimoni all'atto di protesto.

344. — Il comm. Bruzzo esprime il dubbio se le disposizioni dell'articolo in esame sieno corrispondenti a quelle del Codice di procedura civile in materia di notificazione delle citazioni. Questa deve farsi alla persona del convenuto, e qualora ciò non sia possibile, l'art. 139 stabilisce una preferenza per il luogo di residenza, e in difetto per quello di domicilio, e solo quando sia sconosciuta tanto

(1) *Art.* 259 *Cod. comm.*: V. P. I, nota (2) a pag. 32.

la residenza quanto il domicilio, la citazione può farsi al luogo di dimora.

L'art. 90 del progetto stabilisce invece nel terzo capoverso che il protesto dee farsi *alla residenza* od *alla dimora* delle persone indicate nella cambiale per pagarla al bisogno. Ciò gli sembra costituire una deviazione dalle regole generali, e perciò propone che l'articolo sia modificato.

Il Relatore fa osservare che la regola del Codice di procedura è seguita nell'articolo per ciò che riguarda il trattario della cambiale, imperciocchè nel secondo capoverso è stabilito che il protesto deve levarsi alla sua residenza o al suo ultimo domicilio conosciuto, ogni qualvolta la cambiale non contenga l'indicazione del luogo ove il pagamento dee farsi.

Ma riguardo agli intervenienti od ai raccomandatari al bisogno la legge suppone che sieno presenti nel luogo del pagamento e non può obbligare il portatore della cambiale ad andarli a cercare all'ultimo domicilio conosciuto. La loro indicazione e il loro intervento ha per iscopo di facilitare il corso regolare del titolo cambiario, e quindi lo scopo della legge è soddisfatto col farsi la domanda nel luogo della loro residenza o della temporaria dimora. L'esigere che il portatore levi il protesto anche al luogo del loro domicilio intralcierebbe il corso degli atti necessari per la conservazione dei diritti del portatore.

La Commissione, accettando queste idee, approva anche in tal parte l'articolo proposto.

345. — Il comm. Bruzzo osserva ancora che la penalità stabilita nel principio dell'articolo per il notaio od usciere che, richiesto, si rifiutasse a redigere l'atto di protesto, non è a suo luogo nel Codice di commercio, ma dovrebbe far parte delle disposizioni disciplinari pei quei funzionari, o in generale delle disposizioni di legge penale.

Ma, sull'osservazione del Presidente che, non facendosi ora una revisione generale delle leggi vigenti, ma solo del Codice di commercio, la soppressione di quella disposizione non potrebbe essere accompagnata dall'inserzione di essa in un altro corpo di leggi, la Commissione si astiene dall'entrare nella deliberazione proposta, ed approva l'articolo nei termini seguenti:

Art. 90 (86).

I protesti per mancanza di accettazione o di pagamento sono redatti da un notaio o da un usciere assistiti da due testimoni. Il notaio o l'usciere richiesto non può ricusarsi sotto pena di multa estendibile a lire cinquecento, oltre il risarcimento dei danni.

Il protesto deve farsi con un solo atto

al luogo indicato nella cambiale per l'accettazione o per il pagamento ed, in mancanza di tale indicazione, alla residenza del trattario o al suo ultimo domicilio conosciuto,

alla residenza o dimora delle persone indicate nella cambiale per accettarla o pagarla al bisogno,

alla residenza o dimora del terzo che ha accettato per intervento.

Nel caso di errore o falsità d'indicazione del luogo anzidetto il protesto è preceduto da un atto di perquisizione, nel quale il notaio o l'usciere fa fede delle ricerche eseguite per ritrovarlo.

346. — L'art. 91 enumera le indicazioni che debbono contenersi nell'atto di protesto.

Il PRESIDENTE osserva che nell'indicare i requisiti dell'atto di protesto non può essere necessario l'esprimere anche quelli che sono comuni a tutti gli atti di notaio o d'usciere. Perciò nell'art. 260 del Codice vigente (1) non si fa parola della data, nè della sottoscrizione del notaio od usciere e dei testimoni. Queste indicazioni, come tutte le altre forme richieste per la validità dell'atto, debbono ricercarsi nelle leggi speciali che regolano l'istituto dei notai e degli

(1) *Art. 260 Cod. comm.*: « L'atto di protesto deve contenere

La trascrizione esatta della lettera di cambio, dell'accettazione, della girate e della raccomandazioni che vi sono indicate;

L'intimazione di pagare la lettera di cambio.

Esso deve enunciare

La presenza o l'assenza di chi deve pagare;

I motivi del rifiuto di pagare e l'impossibilità od il rifiuto di sottoscrivere ».

uscieri. L'esprimerne taluna in questo luogo, e non tutte, può far nascere dei dubbi che si debbono possibilmente evitare, e perciò converrebbe escludere dall'articolo quelle disposizioni che non sono connesse alla specialità dell'atto di protesto.

Il Relatore oppone che le condizioni indicate sono sufficienti per la validità dell'atto di protesto, mentre non tutte le forme degli atti notarili debbono necessariamente in esso osservarsi. — Nessun inconveniente può quindi derivare dal tenore attuale della disposizione, e, poichè anche la legge germanica (1) ritenne necessario di esprimere che l'atto di protesto deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, mese ed anno in cui l'interpellazione fu fatta, o tentata, e la sottoscrizione del funzionario che ha levato il protesto, insiste perchè l'articolo venga approvato nel suo tenore attuale.

La Commissione accetta le idee del Relatore; ma per la necessaria uniformità colla formula altrove adottata, al capoverso che richiede *la data*, si sostituisce una frase corrispondente all'inciso *a)* dell'art. 1 di questo progetto come fu modificato al n. 241, *Verb.*

L'articolo viene quindi approvato come segue:

Art. 91 (87).

L'atto di protesto deve contenere

l'indicazione del luogo e del giorno, mese ed anno in cui è fatto,

la trascrizione esatta della cambiale, dell'accettazione,

(1) *Art.* 88 *Legge camb. germ.*: « Il protesto dee contenere:

» 1° la trascrizione letterale della cambiale o della copia, e di tutte le
» girate ed annotazioni, che vi sono apposte;

» 2° il nome o la ditta della persone, per le quali e contro cui viene le-
» vato il protesto;

» 3° la interpellazione fatta alla persona contro cui si leva il protesto, la
» sua risposta, ovvero l'osservazione che essa non ne ha data alcuna, o che non
» si è potuto trovarla;

» 4° la indicazione del luogo, del giorno del calendario, del mese e dello
» anno in cui l'interpellazione venne fatta o tentata senza effetto;

» 5° in caso di un'accettazione o di un pagamento per onore, la menzione
» da chi, per chi ed in che modo si offrono e si prestano;

» 6° la sottoscrizione del notaio o dell'impiegato giudiziario, che ha levato
» il protesto, coll'apposizione del suggello d'ufficio ».

delle girate, delle raccomandazioni e degli avalli che vi esistono,

la richiesta del pagamento o dell'accettazione,

l'indicazione della presenza o dell'assenza di chi deve accettare o pagare,

i motivi del rifiuto di accettare o pagare ove se ne adducano,

la sottoscrizione di colui che dovrebbe accettare o pagare, o l'indicazione dell'impossibilità o del rifiuto del medesimo a sottoscrivere,

la sottoscrizione del notaio o dell'usciere e dei testimoni.

347. — Ritenuta la deliberazione della 1ª tornata del 24 corrente (*Verb.* LXXI, n. 335), colla quale si accettò la proposta di aggiungere all'art. 92 i due capoversi dell'art. 261 Cod. vig., la Commissione esamina ed accetta la prima parte come proposta, e l'articolo complessivo viene approvato nei termini seguenti:

Art. 92 (88).

Nessun atto per parte del possessore della cambiale può supplire all'atto di protesto per provare la presentazione di essa alla scadenza ed il rifiuto dell'accettazione o del pagamento.

La clausola « *senza spese* e *senza protesto* » od altra che dispensi dal protesto, apposta dal traente, esclude la qualità di cambiale e la converte in un assegno o mandato di pagamento che ha gli effetti di una semplice obbligazione.

La stessa clausola apposta dai giranti è nulla e si ha come non scritta.

348. — Gli articoli 93 e 94, corrispondenti agli articoli 249 e 262 del Cod. vig. (1), sono approvati, dopo esame, nei termini proposti:

(1) *Art.* 249 *Cod. comm.*: « Il protesto per mancanza di accettazione, per la morte o il fallimento di colui sul quale è tratta la lettera di cambio, non dispensa il possessore dal fare il protesto per mancanza di pagamento.

Nel caso di fallimento dell'accettante prima della scadenza, il possessore della lettera di cambio può farla protestare ed esercitare l'azione di garantia ».

Art. 93 (89).

La morte o il fallimento di colui sul quale è tratta la cambiale, o il protesto per mancanza di accettazione non dispensano il possessore dall'obbligo di protestare per mancanza di pagamento.

Art. 94 (90).

I notai e gli uscieri sono obbligati, sotto pena di destituzione, delle spese e dei danni verso le parti, a dare copia del protesto ai richiedenti ed a registrare i protesti per intiero, giorno per giorno e per ordine di data, in un registro particolare numerato, firmato e tenuto nelle forme stabilite per i repertori.

349. — Si procede alla sezione XIII - *Dei diritti del possessore.*

L'art. 95 riguarda il diritto del possessore di presentare la cambiale per l'accettazione. Esso esprime che presentandosi il possessore al domicilio del trattario o del raccomandatario al bisogno, prima della scadenza, ha diritto all'accettazione. — Ma la Commissione ritiene che, essendosi già indicato all'art. 90 dove debba farsi la presentazione della cambiale, e non essendo escluso che possa farsi anche in altro luogo che non sia il domicilio di chi deve accettare, sia superfluo l'accennare di nuovo al luogo della presentazione, e l'articolo è approvato come segue:

Art. 95 (91).

Il possessore della cambiale, che si presenta al trattario od al raccomandatario al bisogno anteriormente alla scadenza della cambiale, ha diritto all'accettazione.

350. — L'art. 96 dichiara i diritti del possessore in caso di rifiuto di accettazione. La Commissione, dopo esame, lo accetta, e, soppri-

Art. 262 *Cod. comm.*: « I notai e gli uscieri sono tenuti, sotto pena di destituzione, delle spese e dei danni verso le parti, di dare copia del protesto ai richiedenti, e di registrare i protesti per intero, giorno per giorno e per ordine di date, in un registro particolare numerato, firmato e tenuto nelle forme stabilite pei repertori ».

mendo il richiamo all'art. 21 eliminato nella 1ª tornata del 13 corr. (*Verb.* LXIV, n. 282), lo approva nei termini seguenti:

Art. 96 (92).

Il possessore della cambiale, il quale, rifiutata l'accettazione, ha fatto accertare il rifiuto mediante protesto, ha diritto ad aver cauzione individualmente o collettivamente dal traente, dai giranti ed anche dall'avallante per il pagamento alla scadenza.

351. — Per il caso di fallimento dell'accettante, l'art. 97 accorda al possessore il diritto ad aver cauzione verso tutti gli obbligati, ma questi possono liberarsi da quel dovere pagando la cambiale con le spese di protesto e di ricambio.

Il dott. Lampertico osserva nella sua memoria scritta più volte accennata che, trattandosi qui di una cambiale non scaduta e già accettata, non dovrebbero esservi spese di protesto e di ricambio.

Il Relatore conviene che nel caso previsto dall'articolo non potrebbe aver luogo il ricambio; ma, siccome la fallita rende scaduti tutti i crediti, la possibilità del protesto non è esclusa.

La Commissione accetta l'articolo coll'omissione delle spese di ricambio come segue:

Art. 97 (93).

Il possessore di una cambiale accettata ha diritto ad avere cauzione collettivamente o individualmente dal traente, dai giranti e dall'avallante, se il trattario accettante sia fallito avanti la scadenza.

In tal caso però il traente, il girante ed anche l'avallante possono liberarsi dall'obbligo della cauzione pagando la cambiale con le spese del protesto.

352. — La Commissione esamina quindi ed approva gli art. 98 e 99 che riguardano i diritti del possessore alla scadenza della cambiale. Essi sono accettati nei termini seguenti:

Art. 98 (94).

Il possessore di una cambiale, ancorchè non accettata,

presentandosi alla scadenza al trattario od a chi è chiamato od obbligato a pagarla, ha diritto a ripeterne il pagamento.

Art. 99 (95).

Il possessore, che, rifiutato il pagamento, ha fatto accertare il rifiuto mediante protesto, ha diritto a ripetere il pagamento

giudizialmente dal traente, dai giranti ed anche dall'avallante individualmente o collettivamente a termini degli articoli .... (art. 82, 84 e seg. *prog.*),

stragiudizialmente dal traente o da uno dei giranti, o dall'avallante individualmente col ricambio.

353. — Le disposizioni degli articoli 100 a 106 *sul ricambio*, perfettamente conformi agli articoli 263 e seguenti del Cod. vig. (1), sono accettate, dopo esame, senza discussione, nei termini seguenti:

Art. 100 (96).

Il ricambio si opera per mezzo di rivalsa.

Art. 101 (97).

La rivalsa è una nuova cambiale, per mezzo della quale il possessore si rimborsa sul traente o sopra uno dei giranti o anche sopra l'avallante del capitale della cambiale protestata, delle spese fatte e del nuovo cambio che paga.

(1) *Art.* 263 *Cod. comm.*: « Il ricambio si opara per mezzo di rivalsa ».

Art. 264 *id.*: « La rivalsa è una nuova lettera di cambio, per mezzo della quale il possessore si rimborsa sul traente o sopra uno dei giranti, del capitale della lettera protestata, delle spese fatte e del nuovo cambio che paga ».

Art. 265 *id.*: « Il ricambio si regola rispetto al traente col corso del cambio del luogo in cui la lettera era pagabile, sopra il luogo da cui è stata tratta.

Si regola rispetto ai giranti col corso del cambio del luogo, in cui la lettera è stata ceduta o negoziata da essi, sopra il luogo in cui si opara il rimborso ».

Art. 266 *id.*: « La rivalsa è accompagnata da un conto di ritorno ».

Art. 267 *id.*: « Il conto di ritorno deve contenere

La somma capitale della lettera di cambio protestata;

La spese di protesto e le altre spese legittime, come commissioni di banca, senseria, bollo e porto di lettere;

Art. 102 (98).

Il ricambio si regola, rispetto al traente, col corso del cambio del luogo in cui la cambiale era pagabile sopra il luogo da cui è stata tratta; rispetto ai giranti, col corso del cambio del luogo in cui la cambiale è stata girata o negoziata da essi sopra il luogo in cui si opera il rimborso.

Art. 103 (99).

La rivalsa è accompagnata da un conto di ritorno.

Art. 104 (100).

Il conto di ritorno deve contenere

la somma capitale della cambiale protestata,

la spesa di protesto e le altre spese legittime, come commissione di banca, senseria, bollo e porto di lettere,

il nome e cognome di colui sul quale la rivalsa è fatta ed il prezzo del cambio secondo il quale essa fu negoziata.

Il conto di ritorno deve essere certificato da un agente di cambio e, nei luoghi ove non sono agenti di cambio, da due commercianti.

Deve essere accompagnato dalla cambiale protestata e da una copia dell'atto di protesto.

Nel caso in cui la rivalsa sia fatta sopra uno dei giranti,

Il nome e cognome di colui sul quale la rivalsa è fatta, ed il prezzo del cambio secondo il quale essa fu negoziata.

Il conto di ritorno deve essere certificato da un agente di cambio, e nei luoghi ove non sono agenti di cambio, da due commercianti.

Deve essere accompagnato dalla lettera di cambio protestata e da una copia dell'atto di protesto. Nel caso in cui la rivalsa sia fatta sopra uno dei giranti, deve essere accompagnato inoltre da un certificato che comprovi il corso del cambio del luogo in cui la lettera di cambio era pagabile sopra il luogo da cui è stata tratta ».

Art. 268 *Cod. Comm.*: « Non possono essere fatti più conti di ritorno sopra una stessa lettera di cambio.

Il conto di ritorno è rimborsato da girante in girante rispettivamente e definitivamente dal traente ».

Art. 269 *id.*: « L'interesse sulla lettera di cambio protestata per rifiuto di pagamento è dovuto dal giorno del protesto ».

deve essere accompagnata inoltre da un certificato che comprovi il corso del cambio del luogo in cui la cambiale era pagabile sopra il luogo da cui è stata tratta.

Art. 105 (101).

Non possono essere fatti più conti di ritorno sopra una stessa cambiale. Il conto di ritorno è rimborsato da girante in girante rispettivamente e definitivamente dal traente.

Art. 106 (102).

L'interesse sul capitale della cambiale protestata per rifiuto di pagamento è dovuto dal giorno del protesto.

354. — Riguardo all'art. 107, corrispondente all'art. 270 del Codice vigente (1) il PRESIDENTE osserva che, essendosi nelle disposizioni generali sulle obbligazioni commerciali stabilito il principio che i debiti commerciali liquidi ed esigibili producono interesse di pieno diritto (*Verb.* XLIII e XLIV, n. 187, 188), si cadrebbe in contraddizione ove si stabilisse che l'interesse sulle spese di protesto, ricambio ed altre spese legittime, che pure sono tutte liquide ed esigibili, producono interesse solo dal giorno della domanda giudiziale. Perciò, per evitare tale inconveniente, dovrebbesi omettere la disposizione di questo articolo, lasciando che abbia effetto la regola generale suaccennata.

Ma il RELATORE si oppone alla soppressione dell'articolo, osservando che potrebbesi dubitare se tutte le specie di spese ivi enumerate cadano sotto la disposizione generale relativa all'interesse sui crediti commerciali, e la maggioranza della Commissione accetta tale idea ed approva l'articolo 107 e con esso anche, dopo esame, l'art. 108 conforme all'art. 271 Cod. vig. (2), nei termini seguenti:

Art. 107 (103).

L'interesse sulle spese di protesto, ricambio ed altre spese legittime è dovuto dal giorno della domanda giudiziale.

(1) *Art.* 270 *Cod. comm.*: « L'interesse sulle spese di protesto, ricambio e di altre spese legittime non è dovuto che dal giorno della domanda giudiziale. »

(2) *Art.* 271 *id.*: « Il ricambio non è dovuto, se il conto di ritorno non è accompagnato dai certificati di agenti di cambio o di commercianti a norma dell'articolo 267 ».

Art. 108 (104).

Il ricambio non è dovuto, se il conto di ritorno non è accompagnato dai certificati di agenti di cambio o di commercianti a norma dell'art. . . . (1).

355. — L'attenzione della Commissione è portata all'art. 109 del progetto dove sarebbe stabilito che, indipendentemente dall'esercizio dell'azione di regresso, il possessore di una cambiale protestata regolarmente per mancanza di pagamento può ottenere dall'autorità giudiziaria il sequestro dei beni mobili degli obbligati. — Ciò è conforme all'art. 258 del Cod. vig. (2) — Ma il Presidente osserva che fino dalla 1ª tornata del 23 ottobre p. p. (*Verb.* XXIII, n. 89) si è proposto di rendere più efficace il diritto del possessore della cambiale protestata, accordandogli di diritto il sequestro dei beni del debitore, anziché lasciare in facoltà del giudice di accordarglielo.

Ciò venne anche accettato in massima dalla Commissione (*Verbale* XXIV, n. 91) e nella 1ª tornata del 7 maggio corrente (*Verb.* LIV, n. 236) si è deliberato di rimettere l'esame della modificazione progettata per l'art. 924 di quel Codice al momento in cui si tratterà della materia cambiaria, appunto perchè l'articolo 109 del progetto in esame versa sul medesimo oggetto.

Qui è dunque il luogo di esaminare se meglio converga di comprendere la disposizione sul sequestro nel Codice di commercio, ovvero di farne oggetto di una separata proposta di modificazioni al Codice di procedura civile, e l'esponente dichiara fin d'ora ch'egli è ben lieto di associarsi al primo partito perchè in tal modo l'adozione della proposta non è condizionata alla sanzione di un progetto di legge separato e distinto dal Codice che si sta elaborando. — Esprime però il desiderio che la formula dell'art. 258 del Cod. vig., trasportata nell'articolo in esame, venga modificata in guisa che ne risulti l'espressione di ciò che fu scopo dei lavori preparatori, vale a dire: di fare in modo che colla cambiale protestata e

(1) L'art. 104 (100) del progetto in discussione.

(2) *Art. 258 Cod. comm.*: « Indipendentemente dalle formalità ordinate per l'esercizio dell'azione di garantia, il possessore di una lettera di cambio protestata par mancanza di pagamento può ottenere dall'autorità giudiziaria il sequestro dei beni mobili dei traenti, degli accettanti e dei giranti ».

col protesto ritualmente fatto non possa negarsi al possessore il sequestro conservativo.

Il Relatore aderisce alla proposta e la Commissione accetta l'articolo modificato nei termini seguenti:

Art. 109 (105).

Indipendentemente dall'azione di regresso esercitata sia giudizialmente sia stragiudizialmente, il possessore di una cambiale protestata regolarmente per mancanza di pagamento può domandare e l'autorità giudiziaria deve accordargli il sequestro conservativo a carico del traente, dei giranti, degli avallanti e dell'accettante.

La seduta è levata alle ore 6 e $^1/_2$ pomeridiane.

Il Presidente
Alianelli.

Il Segretario
Ridolfi.

Verbale LXXIII

Tornata del 25 maggio 1870

SOMMARIO.

356. *Si esamina nuovamente la questione insorta sul modo di trattazione della materia cambiaria e, rivocando la deliberazione al n. 238 Verb., si adotta la trattazione cumulativa.*
357. *Si provvede per l'esame e proposta delle modificazioni occorrenti agli articoli già approvati.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente,
Bruzzo;
Carnazza-Puglisi;
Corsi;
Mancini;
Sellenati;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 11 antimeridiane.

Si leggono e si approvano i verbali della 2ª tornata del 30 aprile e delle due tornate del 2 corrente. La lettura degli altri che si trovano redatti è rimessa ad altro giorno.

356. — Essendosi compiuta nella tornata precedente la discussione del capo I del progetto in esame, il **Relatore** fa presente che, siccome, in omaggio alla deliberazione della 2ª tornata del 7 corrente (*Verb.* LV, n. 238), il testo adottato parla della cambiale tratta soltanto, sarebbe necessario di qui provvedere perchè in un capo, che potrebbe essere il secondo, si esprimano le disposizioni speciali che riguardano la cambiale secca o propria, cioè il biglietto

all'ordine del Codice vigente. Questo compito, che trovasi in aperta opposizione col concetto che servì di guida nella redazione del progetto, non potrebbe certamente assumersi da esso Relatore, e perciò sarà della Commissione il disporre come crede opportuno, prima che si passi all'esame dell'attuale capo II che tratta degli ordini in derrate.

Aggiunge poi che anche questo dovrà per lo stesso motivo essere suddiviso in due parti, essendosi deliberato nella sessione di ottobre (*Verb.* XII, n. 50) di mantenere nel Codice gli ordini in derrate sotto la doppia forma di cambiali tratte e di biglietti all'ordine o cambiali proprie.

Il comm. Bruzzo osserva che coll'essersi deliberata la distinta trattazione per le due specie di cambiali, si venne a recare una rilevante alterazione nell'economia di tutto il progetto. Una gran parte delle disposizioni adottate per la cambiale tratta sono comuni all'altra specie e quindi, se si volesse trattare di questa separatamente, si dovrebbe ripeterle o riportarsi ad esse colla citazione degli articoli. La deliberazione presa non impedisce che la Commissione, ora che ha esaminato quasi completamente il progetto, possa ponderare di nuovo se la necessità della separazione sussista, e l'esponente crede che un più riposato giudizio possa condurre a conseguenze diverse da quelle che allora sono emerse.

Il comm. Mancini manifesta l'idea che, trattandosi di una Commissione incaricata della redazione di un progetto di Codice, nulla affatto impedisca che in una tornata posteriore, in seguito a più profonda informazione, vengasi a modificare una deliberazione precedente, e ciò ancora di più, nel caso che quella deliberazione fosse stata presa coll'intervento di uno scarso numero di membri, con lieve maggioranza, e che il voto dei membri non intervenuti a quella deliberazione potesse aggiungersi ai voti rimasti allora in minoranza.

Quanto al merito della questione, l'on. esponente parte dal concetto che nei Codici le definizioni e le distinzioni razionali sono fuori di luogo, poichè le leggi non debbono distinguere nè classificare, ma disporre.

Ogni distinzione che non sia necessaria per la chiarezza della formula legislativa, deve quindi essere completamente bandita, e non è necessario, nè deve ammettersi una duplicità di denomina-

zione se la diversità degli effetti non richieda la distinta redazione. Altrimenti la suddivisione può esser causa di dubbi.

Quali sieno i diversi effetti della cambiale tratta da quelli della cambiale propria, l'on. esponente non vede, imperciocchè entrambe danno luogo ad una giurisdizione speciale, entrambe sono favorite di una procedura esecutiva più sollecita, entrambe hanno eguale efficacia provante, entrambe, secondo il concetto ora adottato, vanno esenti del requisito della indicazione della *causa debendi*.

In tale condizione di cose una diversa trattazione ed una denominazione distinta può solo dar luogo a dubbi, i quali sono resi ancora più facili da ciò che fino ad ora abbiamo avuto la distinzione fra la lettera di cambio ed il biglietto all'ordine con una diversità di effetti sì grave da costituire dell'una e dell'altro due cose completamente distinte.

La riforma della legislazione che si sta operando ebbe appunto per iscopo di eliminare quella diversità di effetti e di rendere eguali fra loro quei due istrumenti del credito privato, aumentando così l'efficacia della cambiale.

Il confondere l'origine storica della cambiale coll'ufficio al quale essa ora si presta, ci condurrebbe lontano dal punto cui dev'essere diretto lo studio del legislatore, che è quello di allontanare ogni dubbio nell'applicazione della legge.

Perciò l'on. esponente esprime l'avviso che il sistema adottato dal Relatore, di trattare della cambiale senza far luogo a distinzioni non necessarie, sia preferibile a quello per il quale la Commissione si è pronunciata nella seduta surriferita. All'effetto però che risulti evidente che il nuovo Codice non intese menomamente di escludere quella forma di obbligazione cambiaria, che finora fu designata colla denominazione di biglietto all'ordine, sarà a vedersi se non sia opportuno di esprimere che la cambiale può servire tanto per esprimere un trasporto di danaro da luogo a luogo, quanto per costituire un obbligo di pagamento derivante da qualsiasi altra causa.

Il comm. Corsi si associa alle idee espresse dal preopinante, ed osserva soltanto che forse neppure sarebbe necessaria alla chiarezza l'aggiunta da lui proposta.

Il Presidente, dopo aver interpellato gli altri membri intervenuti

alla deliberazione del 7 maggio, se intendano di tener fermo il voto allora espresso, ed avutane risposta affermativa, dichiara che egli pure, ad onta delle ragioni ora addotte, non può desistere dall'opinione che la separata trattazione sia necessaria appunto per evitare l'inconveniente delle incertezze nella pratica.

Osserva però che essendosi ai tre voti, allora dissenzienti, aggiunti quelli dei due membri Mancini e Corsi, allora non intervenuti, la maggioranza sarebbe ora per la trattazione cumulativa, e quindi dichiara in tal modo esaurita la discussione colla revoca della deliberazione suddetta.

357. — Il comm. Mancini osserva che in conseguenza del principio ora adottato converrà riprendere in esame tutte le disposizioni che furono discusse fino a questo punto per vedere quali modificazioni debbano subire ora che, in vece di riferirsi alla sola cambiale tratta, debbono avere applicazione ad ogni specie di cambiale.

La revisione dovrà in ispecie avere riguardo a ciò che ovunque si è parlato del traente sia sostituita una formula che comprenda tanto chi emette una cambiale tratta, quanto chi rilascia una cambiale propria; e così pure che la disposizione dell'art. 89 del progetto, ed alcune altre che saranno designate in seguito, vengano adattate al doppio ufficio della cambiale.

La Commissione, accettando queste idee, incarica il Relatore di procedere ad una revisione degli articoli votati e di proporle le modificazioni rese necessarie dalla precedente deliberazione.

La seduta è levata alle ore 2 pomeridiane.

Il Presidente
Alianelli.

Il Segretario
Ridolfi.

Verbale LXXIV

Tornata del 26 maggio 1870

SOMMARIO.

358 *Facendo ritorno alle disposizioni generali sui contratti commerciali, si deliberò di non inserire nel codice alcuna disposizione sulla conclusione dei contratti fra presenti.*
359. *Si approva l'articolo proposto intorno agli effetti di un'accettazione condizionata o limitata.*
360. *Formule proposte per regolare la conclusione dei contratti fra assenti.*
361. *Si prende per base della discussione la formula proposta alla lettera C.*
362. *Si deliberò che non convenga di entrare nella determinazione dell'obbligazione di chi riceve un'accettazione inefficace o tardiva.*
363. *Si esclude la necessità di determinare il luogo della conclusione del contratto fra assenti.*
364. *Si approva il nuovo articolo sulla materia sopra indicata.*
365. *Si accoglie la proposta di regolare l'applicazione degli usi del luogo della conclusione o dell'esecuzione dei contratti commerciali e si approva la formula relativa.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Carnazza-Puglisi;
Mancini;
Sellenati;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 11 antimeridiane.

Si leggono e si approvano i verbali delle due tornate del 3 corrente, rimettendo ad altro giorno la lettura degli altri che sono pronti.

358. — Nella 2ª tornata del 30 aprile p. p. (*Verb.* XLIII, n. 186) la Commissione modificò le deliberazioni precedenti riguardo ai prin-

cipj direttivi da seguirsi nel regolare la conclusione dei contratti fra presenti e fra assenti, e dispose che una nuova formula di articoli venisse proposta per attuare le nuove disposizioni.

Avendo i commissari incaricati dello studio di tale questione formulate secondo il nuovo principio le disposizioni che dovrebbero regolare la conclusione dei contratti fra assenti, il Presidente invita la Commissione a portare la sua attenzione alla materia di cui si tratta, allo scopo di deliberare sulle nuove formule non meno che sugli articoli da lui proposti qual relatore della Sotto-commissione, per la riforma del titolo *delle obbligazioni commerciali in genere*, riferiti al 186 *Verb.*, ai quali non si estendono le modificazioni deliberate nel 30 aprile, ma ciò nondimeno si tennero in sospeso per la loro connessione colle disposizioni da modificarsi.

Il primo di tali articoli, corrispondente all'art. 318 del Codice germanico, giusta la deliberazione contenuta al n. 84 dei verbali, si riferisce alla conclusione dei contratti fra presenti, e la formula ne fu proposta come segue:

Quando fra presenti la proposta di un contratto non è seguita subito dall'accettazione, il proponente a nulla è tenuto.

L'esame di quest'articolo potrebbe precedere quello delle formule proposte per regolare la conclusione del contratto fra assenti, e perciò il Presidente apre sul medesimo la discussione.

Il comm. Mancini osserva che l'articolo proposto relativamente alla conclusione dei contratti fra presenti, può essere inteso nel senso che vogliasi con esso consacrare un principio generale, quello cioè che, anche tra persone presenti, la semplice proposta di un contratto non vincola punto il proponente, se tosto non vi si aggiunge il consenso di accettazione di quello a cui la proposta è diretta, sicchè il primo è libero di revocare la sua proposta, e di disporre a piacimento delle cose proprie, ed in tal caso un testo speciale di legge può ritenersi superfluo e compreso nella definizione generale di ogni contratto, quale risulta dalle disposizioni del Codice civile.

Ma se la formula proposta dovesse aver l'effetto di prescrivere che sempre la accettazione debba seguire immediatamente l'offerta in modo che sia tolta ogni efficacia agli usi commerciali che esistessero o che potessero introdursi, per i quali, rispetto ad alcune speciali contrattazioni, o in certi paesi, sia accordata facoltà a quelli ai quali una proposta è fatta, anche fra presenti, di rispondere util-

mente entro un termine corrispondente alle circostanze, in tale caso la disposizione potrebbe essere sommamente pericolosa.

Subordinatamente poi alla premessa osservazione, il comm. Mancini aggiunge che, se pure l'articolo dovesse accogliersi, la locuzione di esso dovrebbe essere chiarita e concretata in armonia alle regole adottate in massima, e che saranno formulate or ora per ciò che riguarda la conclusione dei contratti fra assenti. Sotto questo punto di vista non potrebbe ammettersi che il vincolo nasca dal solo fatto della accettazione, ma dovrebbe essere inteso che il fatto della accettazione produce il vincolo contrattuale nel caso soltanto che niun ostacolo o niun accidente impedisca al proponente di averne notizia, giacchè può bene succedere, sebbene di rado, che qualche ostacolo impedisca anche fra i presenti la comunicazione diretta, come sarebbe: la diversità dell'idioma, la esistenza di fisiche imperfezioni e simili.

Finalmente osservava l'esponente che la proposta formula: *il proponente a nulla è tenuto*, potrebbe avere un senso troppo esteso, quello di escludere cioè, non solo il vincolo di prestare adempimento alla proposta, ma generalmente ogni altra, anche diversa, conseguenza obbligatoria.

Il Presidente espone che il criterio direttivo della disposizione di cui si tratta quello si fu che la libertà di azione dei commercianti nel disporre delle cose loro è un elemento essenziale del commercio, che quindi la legge deve restringere i vincoli entro i limiti della più stretta necessità, e che quando le parti si trovano personalmente presenti nulla richiede che fra la offerta e l'accettazione interceda un termine qualsiasi, libero sempre il patto contrario.

Conseguentemente la legge commerciale dee precludere l'adito alle questioni che potessero aver l'effetto di inceppare il libero movimento dei patrimoni commerciali, come sarebbe se dopo una proposta fatta in persona da un commerciante ad un altro che subito non accettò, questi volesse far valere più tardi un'accettazione avvenuta quando il proponente aveva già disposto in modo diverso della sua merce o dei suoi capitali.

Lo scopo dell'articolo è di stabilire che, se una offerta fra presenti non viene accettata subito, il proponente rimane in piena libertà, a meno che un patto diverso non siasi acconsentito, e in questo senso il Presidente tiene ferma la sua proposta, salvo di ver-

sare in seguito sulle modificazioni di espressione che potessero apparire necessarie.

Il cons. Sellenati si dichiara per la conservazione dell'articolo e solo per aderire all'ultima osservazione del comm. Mancini propone che la formula ne sia modificata, sostituendo alle parole: *a nulla è tenuto*, le altre: *non vi è più tenuto*. Egli appoggia il suo voto alle considerazioni che, seppure potesse ritenersi compresa la disposizione di cui si tratta nei principii generali, sembra ragionevole che, poichè si credette necessario di parlare della conclusione dei contratti fra persone lontane di luogo, la legge parli anche dei contratti fra persone presenti, come fece pure il Codice germanico; — che l'obbiezione della possibile attuale o futura esistenza di usi commerciali che importino la riserva di un termine per deliberare sull'accettazione, non reca la necessità di una disposizione speciale perchè gli usi futuri non possono prevedersi contrari alla legge, e perchè agli usi presenti le parti potranno aver riguardo col convenire nel modo che reputeranno conforme al loro interesse; — che finalmente sarebbe superfluo l'occuparsi nella legge della rarissima ipotesi che fra due persone presenti non possa esservi comunicazione scambievole della reciproca volontà, nel qual caso mancherebbe affatto la possibilità di un contratto.

Messa ai voti la proposta Mancini di sopprimere come superfluo l'articolo relativo alla conclusione dei contratti fra presenti, perchè le disposizioni di esso già sono comprese nelle norme generali di diritto, la proposta stessa è accettata dalla maggioranza della Commissione.

359. — Innanzi di procedere all'esame delle formule proposte per regolare la conclusione dei contratti fra assenti, che verrebbero a sostituire il secondo, terzo e quarto degli articoli riprodotti al n. 186 *Verb.* il Presidente propone che si esamini l'ultimo di essi quale venne formulato in corrispondenza all'art. 322 del Codice germanico.

Nessuna osservazione è fatta sia riguardo al merito, sia riguardo alla forma della disposizione, la quale è accettata dalla Commissione nei termini seguenti:

Art....

Un'accettazione condizionata o limitata equivale a rifiuto della proposta accompagnato da proposta novella.

360. — Riguardo alla conclusione dei contratti fra assenti due diverse formule vengono proposte dai commissari MANCINI e CARNAZZA-PUGLISI, che ne ebbero l'incarico nella tornata 30 aprile. — Altra formula è proposta dal cons. SELLENATI. — Ecco ne il tenore:

A. — *Formula* SELLENATI.

Art. 1°

« Fra assenti il contratto s'intende conchiuso al momento, che » al proponente pervenga la risposta dell'accettante.

» Il proponente però rimane obbligato colla sua proposta dal » momento che questa, non revocata, arrivi all'altra parte, e fino » al tempo necessario ad avere la risposta.

Art. 2°

» Si reputa corrispondere al tempo necessario, di cui nel precedente articolo, quello spazio di tempo entro il quale possa giungere due volte la risposta per lettera, a meno che non si fosse » determinato altro mezzo più sollecito.

Art. 3°

» La revoca pervenuta all'accettante dopo la fatta accettazione, » ma prima che questa sia giunta al proponente, non obbliga » quest'ultimo all'esecuzione del contratto, ma lo rende responsabile di tutti i danni ed interessi, che l'accettante fosse in grado » di comprovare essergli derivati da tale revoca.

Art. 4°

» La revoca dell'accettante ha effetto se pervenga al proponente » prima o contemporaneamente all'accettazione ».

B. — *Formula* CARNAZZA-PUGLISI.

Art....

« Fra persone lontane il contratto è perfetto quando l'accettazione è conosciuta da chi ha fatto l'offerta.

» Colui che propone un contratto non è obbligato finchè la proposta non è conosciuta dal destinatario. — La sua obbligazione » comincia quando la proposta è conosciuta dal destinatario, e » dura pel tempo necessario alla risposta.

» Qualunque ritardo nella risposta, anche accidentale, fa cessare » l'obbligazione del proponente.

» La questione del ritardo è giudicata secondo le circostanze e » gli usi del commercio ».

C. — *Formula* MANCINI.

Art....

« Fra persone lontane il contratto è perfetto, tostochè l'accettazione è conosciuta dal proponente.

» Chi propone un contratto non è obbligato e può revocare la » proposta finchè questa non giunga a conoscenza del destinatario. » Parimenti l'accettante non è vincolato e può rivocare l'accettazione finchè questa non giunga a notizia del proponente.

» L'autore della proposta non può più revocarla dal momento in » cui essa è giunta a conoscenza del destinatario e per tutto il » tempo sufficiente all'arrivo della risposta, ma rimane svincolato » per qualunque ritardo, anche accidentale, di tale arrivo.

» La determinazione del tempo occorrente alla risposta e la questione del ritardo saranno giudicate secondo le circostanze del » caso e gli usi del commercio ».

361. — Il comm. MANCINI prende in esame le formule proposte. — Egli osserva che la prima comprende due elementi che non furono espressi nelle altre, e quindi propone che la Commissione si dichiari sul duplice quesito:

1. Se convenga di esprimere che il tempo necessario ad avere una risposta è quello spazio di tempo entro il quale possa giungere due volte la risposta per lettera, salvo patto diverso;

2. Se convenga di esprimere che le offerte e le accettazioni colpose possono dar luogo ad altra azione diversa da quella che deriverebbe dal contratto conchiuso.

L'esponente si dichiara contrario a tali aggiunte perchè, riguardo al primo punto, ogni determinazione potrebb'essere pericolosa. Nella varietà dei mezzi di comunicazione di cui possono valersi i contraenti, il tener vincolato il proponente per il tempo necessario al doppio invio della risposta per lettera può portare conseguenze eccessive. Possono infatti essere sì varie le condizioni di fatto, pos-

sono verificarsi sì gravi differenze nei rapporti delle persone, dei luoghi, e della qualità delle merci, che meglio conviene il lasciare al criterio del giudice la determinazione del periodo di tempo di cui si tratta a seconda delle condizioni speciali di ogni singolo caso.

Riguardo poi al secondo punto, non deve perdersi di vista che la disposizione, sulla quale ora discutesi, deve regolare la sola questione della conclusione del contratto, e con essa non si intende di derogare menomamente alle regole generali per le quali ognuno è responsabile del danno recato con colpa più o meno grave.

Queste idee vengono accettate dalla Commissione; ma un altro dubbio è sollevato sul punto se, parlando del tempo occorrente all'arrivo della risposta, debbasi usare la parola *necessario*, come nella formula SELLENATI, ovvero: *sufficiente* come nella formola MANCINI. — Questa seconda espressione si ritiene preferibile come quella che accorda al giudice una maggior latitudine per valutare equamente tutte le circostanze, ritenuto che, ove concorrano vari mezzi per trasmettere la risposta, dipende dalla qualità dei luoghi, delle persone e della contrattazione il conoscere quale di quei mezzi diversi dovesse all'uopo prescegliersi.

Un'altra divergenza fra le formule proposte è messa in rilievo dal comm. MANCINI se cioè sia preferibile l'espressione: *tra persone lontane*, usata nelle formule *B*, *C*, a quella: *nei contratti fra assenti*, usata nella formula *A*.

Soppresso l'articolo sulla conclusione dei contratti *fra presenti*, e tolta così l'antitesi che valeva a dimostrare come la frase *fra assenti* nulla avesse di comune colle disposizioni del tit. III del libro I del Codice civile, la frase *tra persone lontane* sembra più conforme alla chiarezza, ben inteso che non è necessario che i contraenti si trovino in due diverse città, ma che basta che non sieno *presenti* uno all'altro nello stesso luogo.

Ciò pure ottiene l'adesione della Commissione, la quale per le ragioni addotte accetta tra le formule proposte quella segnata colla lettera *C*, salvo di ponderarne le singole disposizioni.

362. — Il PRESIDENTE, per omaggio alla deliberazione della Commissione, ma con piena riserva del voto espresso in contrario allorchè si discusse la questione di principio, dichiara di accettare la formula proposta dal comm. MANCINI, e sottopone ai riflessi della

Commissione se, facendosi dipendere, nel sistema adottato, la conclusione del contratto dall'arrivo della risposta, in guisa che ogni ritardo anche accidentale sciolga il proponente da ogni obbligo, non fosse conveniente d'imporgli il dovere di accusare il ricevimento dell'accettazione, ovvero di partecipare che per l'avvenuto ritardo egli ritiene sciolto l'obbligo derivante dalla proposta.

Il Codice germanico fa di ciò un obbligo preciso al proponente (art. 319) e, quantunque non possa dubitarsi che nei rapporti di buona corrispondenza commerciale tale comunicazione sia sempre dovuta, resta a vedersi se, ove essa non si imponga come dovere giuridico, l'omissione, che pur sarebbe un fatto non lodevole, possa produrre una giuridica responsabilità per i danni che ne derivassero.

Il comm. Mancini osserva che nei rapporti e negli usi commerciali l'obbligo di rispondere alle proposte ricevute e di notificare il tardo arrivo delle risposte è talmente radicato, che sarà certo rarissimo il caso dell'omissione. — Prescindendo da ciò che l'arrivo regolare della risposta potrebbe essere impedito da un caso fortuito, nel quale evento troverebbero applicazione le regole generali di diritto, non sarebbe però opportuno esprimere nella legge un obbligo espresso, perchè una tale disposizione potrebbe divenir pretesto a molte liti e riuscir quindi più dannosa che vantaggiosa al commercio.

La Commissione si associa a queste idee e, ritenuto, che nei casi nei quali la risposta è necessaria, e nei quali l'omissione di essa può arrecar danno all'altra parte, ogni commerciante sarà tenuto al risarcimento per l'omissione come per ogni altro fatto colposo, adotta di non inserire nel Codice alcuna disposizione espressa.

363. — Il Presidente propone infine all'esame della Commissione, se debbasi dire qualche cosa sul luogo in cui si ritiene conchiuso il contratto fra persone lontane. Movendo dalla considerazione che non può dubitarsi che il luogo della conclusione del contratto sia quello nel quale avviene l'incontro delle due volontà, cioè quello dell'arrivo dell'accettazione al proponente, la Commissione delibera che non occorra di entrare nella determinazione proposta.

364. — Esaurite così le questioni insorte, la Commissione approva la formula proposta dal comm. Mancini, nei termini seguenti:

Art. .

Tra persone lontane il contratto è perfetto tostochè l'accettazione è conosciuta dal proponente.

Chi propone un contratto non è obbligato e può revocare la proposta finchè questa non giunga a conoscenza del destinatario. Parimenti l'accettante non è vincolato e può rivocare l'accettazione finchè questa non giunga a notizia del proponente.

L'autore della proposta non può più revocarla dal momento in cui essa è giunta a conoscenza del destinatario e per tutto il tempo sufficiente all'arrivo della risposta, ma rimane svincolato per qualunque ritardo, anche accidentale, di tale arrivo.

La determinazione del tempo occorrente alla risposta e la questione del ritardo sono giudicate secondo le circostanze del caso e gli usi del commercio.

365. — Il Presidente ricorda alla Commissione che allorquando, nella 1ª tornata del 21 aprile p. p. (n. 117, *Verb.*), si è deliberato sulla preferenza da accordarsi alle leggi ed agli usi in materia commerciale, si è fatta riserva di esaminare quali disposizioni sieno necessarie per mettere in armonia il principio stabilito nell'art. 9 delle disposizioni generali che precedono il Codice civile circa l'influenza delle leggi della persona o del luogo sulla validità o sulla forma dei contratti, colla massima sancita nell'art. 1 del nuovo Codice. — Propone quindi che tale riserva sia ora discussa e risolta nel senso, in ispecie, che sia determinato quali usi debbano applicarsi quando un contratto viene conchiuso ed eseguito in luogo a cui nessuno dei due contraenti appartiene per nazionalità.

Il comm. Mancini osserva che l'art. 9 suddetto parla delle leggi e non degli usi, e che, essendosi stabilita nell'art. 1 la preferenza degli usi commerciali a confronto delle leggi civili, ove nulla dispongano le leggi commerciali, ne consegue la necessità di dare una qualche disposizione per il caso proposto, tanto più che, dopo il tentativo fatto dal Codice civile di regolare i rapporti di diritto

internazionale, si avrebbe una lacuna, ove nulla disponesse il Codice di commercio. — La norma direttiva su questo argomento dev'essere sempre quella che prima di tutto debba prevalere l'intenzione delle parti, ma, in difetto, sembra che, ove si tratti di decidere della sussistenza del contratto, debbano valere gli usi del luogo della conclusione, e dove si tratti del modo di eseguire i contratti, debbano valere gli usi del luogo della esecuzione, perchè appunto è da presumersi che, in difetto di patto contrario, l'intenzione delle parti abbia avuto riguardo agli usi locali.

Il prof. Carnazza-Puglisi ritiene che una determinazione nel senso della proposta potrebbe condurre a risultamenti pericolosi, e perciò si asterrebbe dall'entrare in questa via.

Il Presidente, il quale espresse altra volta l'avviso di nulla definire in generale sulla prevalenza della legge sugli usi o al contrario, e degli usi vari di luoghi diversi tra loro, ritiene che, dopo il primo passo dato dalla Commissione, sia necessario di regolare anche i casi dei quali ora si tratta. E la Commissione si dichiara a maggioranza, perchè nel Codice si comprenda una disposizione nel concetto proposto dal comm. Mancini.

Questi propone anche la formula di un articolo da collocarsi fra le disposizioni sulle obbligazioni commerciali in genere, che viene accettata come segue:

Art.....

Per regolare i fatti coi quali si genera o si esegue l'obbligazione nei casi dell'art..., si applicano gli usi del luogo ove tali fatti avvengono, in difetto di diverso accordo delle parti.

La seduta è levata alle ore 2 pomeridiane.

Il Presidente
Alianelli.

Il Segretario
Ridolfi.

Verbale LXXV

Tornata del 27 maggio 1870

SOMMARIO.

366. *In relazione alla deliberazione al n. 356* Verb. *si modifica la rubrica del capo I e della sezione I di esso, nel titolo* Della cambiale ecc.
367. *Si adottano le modificazioni occorrenti nell'art. 1 del prog.*
368. *Si respinge la proposta di una disposizione che preveda il caso di omessa indicazione del luogo di pagamento.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Carnazza-Puglisi;
Corsi;
Piccoli;
Sellenati;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 11 antimeridiane.

Si leggono e si approvano i verbali delle due tornate del 4 e della 1ª tornata del 5 corrente. Si rimette ad altro giorno la lettura dei rimanenti.

366. — In esecuzione dell'incarico ricevuto nella tornata del 25 corrente (*Verb.* LXXIII, n. 357), il prof. Carnazza-Puglisi, relatore del progetto per il titolo della cambiale, si fa a proporre le modificazioni rese necessarie, nella parte votata finora, dal cambiamento di sistema adottato nella tornata stessa.

Poichè il capo I deve ora contenere tutte le disposizioni sulla

cambiale e non quelle sole che riguardano la cambiale tratta, la rubrica di esso e quella della sezione I deve modificarsi di conformità, e la Commissione accetta di sostituire a quelle precedentemente votate (*Verb.* LVI, n. 239, 240) le seguenti:

CAPO I.

Della cambiale.

SEZIONE I

Delle condizioni essenziali della cambiale.

367. — Riguardo all'articolo 1, il RELATORE propone che, oltre di cancellare nel principio la espressione di cambiale *tratta*, null'altro occorra che di modificare i capoversi *d*) ed *e*), ove si parla di cambiale tratta, ripristinando la formula originaria del progetto, od altra simile.

Il comm. CORSI espone che a suo avviso la formula dell'articolo colle rettifiche proposte dal RELATORE lascia dubitare che la legge abbia inteso di abolire il *biglietto all'ordine* o *pagherò* del Codice vigente, o la *cambiale propria* o *secca* della legge germanica. A rendere evidente che ciò non fu mai nella intenzione del legislatore, propone che il capoverso *b*) esprima che per la validità della cambiale occorre la *enunciazione di cambiale, pagherò o biglietto all'ordine*.

Il PRESIDENTE dichiara che, sebbene egli abbia dovuto assoggettarsi alla deliberazione della Commissione di trattare cumulativamente delle due specie di cambiale, mentre egli è sempre convinto che la separazione avrebbe contribuito moltissimo alla chiarezza ed alla semplicità delle disposizioni, non perciò può desistere dal chiedere che almeno la formula della legge sia concepita in modo da non lasciar luogo ad incertezze nella pratica.

Tutti siamo d'accordo che, lungi dall'abolire il biglietto all'ordine, la nuova legge deve liberarlo dalle pastoie e dalla necessità di simulazioni nella quale dovette aggirarsi finora; ma è pur necessario che ciò risulti chiaramente dalla formula legislativa in modo che, non solo i giureconsulti, ma anche gli indotti, ai quali il Codice giungerà certo fra mani, possano comprendere l'idea che ci guida.

Il comm. BUCZZO propone che in un articolo preliminare si esprima che la cambiale può essere tratta da una persona sopra

un'altra coll'incarico a questa di pagare una data somma, e può anche essere emessa da una persona a proprio carico.

Il Relatore osserva che in tal modo si verrebbe a dare una definizione, locchè sarebbe contraddittorio a tutte le deliberazioni adottate finora dalla Commissione, e sarebbe pure contrario a tutte le regole della metodica legislativa.

Aggiunge poi che, non essendovi, secondo il sistema adottato, distinzione essenziale fra la cambiale e il biglietto all'ordine, la premessa sarebbe anche inutile, ma non avrebbe difficoltà d'accettare la proposta del comm. Corsi di aggiungere le parole: *biglietto all'ordine* alle espressioni prescritte per designare la natura cambiaria del documento.

La Commissione esamina accuratamente le diverse proposte, e, non potendo aderire ad esprimere nella legge una dichiarazione di principj che sarebbe fuori di luogo, adotta però, nella vista di soddisfare alla possibile chiarezza della disposizione, che la formula dell'art. 1, quale era stata votata nelle due tornate del 9 corr. (*Verb.* LVI e LVII, n. 241-247), venga modificata nei termini seguenti:

Art. 1.

La cambiale deve contenere

1° l'indicazione del luogo e del giorno, mese ed anno della emissione,

2° l'enunciazione di « *cambiale, lettera di cambio, biglietto all'ordine* » od altra equivalente,

3° la somma da pagarsi,

4° il tempo del pagamento,

5° il nome e cognome della persona a favore della quale è data,

6° la sottoscrizione dell'emittente.

Se è pagabile da persona diversa dall'emittente, deve inoltre contenere

7° il nome e cognome della persona che è chiamata a pagare, e

8° il luogo del pagamento.

368. — Il Presidente osserva che, secondo l'art. 1249 del Cod. civ. (1), qualora il luogo del pagamento non sia indicato, esso deve farsi al luogo di domicilio del debitore. Questa regola non è sempre opportuna per la cambiale, per la quale anche la legge germanica stabilì delle norme speciali al n. 8 dell'art. 4 (2) per la cambiale tratta, e all'art. 97 per la cambiale propria. Perciò propone che si esamini se non sarebbe opportuno di prevedere con qualche disposizione il caso che il luogo del pagamento non sia indicato nella cambiale.

Il Relatore oppone che la regola generale è sufficiente, essendo sempre libero alle parti di formulare diversamente l'obbligazione, e la Commissione delibera di non fare luogo alla proposta aggiunta.

La seduta è levata alle ore 12 e $^1/_2$ pomeridiane.

Il Presidente
Alianelli.

Il Segretario
Ridolfi.

(1) *Art* 1249 *Cod. civ.*: « Il pagamento devo farsi nel luogo fissato dal contratto. Non essendo fissato il luogo e trattandosi di cosa certa e determinata, il pagamento deve farsi nel luogo ove al tempo del contratto si trovava la cosa che ne forma l'oggetto.

Fuori di questi due casi, il pagamento si devo fare al domicilio del debitore, salvo ciò che è stabilito dall'articolo 1508 ».

Art. 1508 *id.*: « Quando nel contratto non è stabilito nulla in proposito *(al pagamento del prezzo)*, il compratore deve pagare nel luogo e nel tempo in cui deve farsi la tradizione ».

(2) *Art.* 4 *Legge camb. germ.*: « I requisiti essenziali di una cambiale tratta » sono:

1° » ......

8° » La indicazione del luogo, in cui dee farsi il pagamento; e se questo » non è specialmente designato, il luogo apposto al nome od alla ditta del trat- » tario vale per la lettera di cambio come luogo di pagamento ed altresì quale » domicilio del trattario ».

Art. 97 *id.*: « In una cambiale secca il luogo di sua emissione vale per quello » di pagamento ed altresì di domicilio di chi la emette, ogni qualvolta non siavi » designato un luogo speciale di pagamento ».

Verbale LXXVI

Tornata del 28 maggio 1870

SOMMARIO.

369. *Si modifica l'art. 3 prog. approvato ai numeri 249 e 276* Verb.
370. *Si modifica l'art. 12* id. *approvato al n. 261* id.

Sono presenti i signori:
- **Alianelli**, Presidente;
- **Bruzzo**;
- **Carnazza-Puglisi**;
- **Corsi**;
- **Sellenati**;
- **Ridolfi**, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 11 antimeridiane.

369. — Si continua l'esame delle modificazioni da introdursi al capo I, del titolo della cambiale dopo la deliberazione riferita al n. 356.

Il **Relatore** osserva che l'art. 3 parla esclusivamente della cambiale tratta, e quindi non vi sarebbe altra modificazione da fare che quella di sopprimere, nel capoverso, ove è detto potere la cambiale *essere tratta sopra il traente*, l'aggiunta delle parole: *purchè pagabile in luogo diverso da quello dell'emissione.* Questa aggiunta era giustificata quando si teneva separato il concetto della cambiale tratta da quello del biglietto all'ordine, ma ora non avrebbe più ragione di essere.

Il **Presidente** osserva che l'articolo in esame parla della sola cambiale tratta, cioè dei vari modi nei quali essa può farsi, e quindi sarebbe opportuno di esprimervi che le disposizioni di esso non

sono applicabili alla cambiale denominata *propria* o *secca*. — Egli poi si oppone alla soppressione di quella parte dell'articolo colla quale si stabilisce che la cambiale tratta sopra se stesso dev'essere pagabile in luogo diverso da quello dell'emissione. — La cambiale tratta sopra se stesso pagabile nel luogo dell'emissione non avrebbe alcun senso, e perciò l'aggiunta deve mantenersi non potendo in nessun caso applicarsi al biglietto all'ordine una disposizione che comincia col dire che la cambiale *può essere tratta*.

Convenendo pienamente perchè la cambiale ed il biglietto sieno parificati, il Presidente non sa comprendere come, quando si parla di una *cambiale tratta*, si possa supporre che abbiasi voluto parlare del biglietto.

Il Relatore oppone che ogni dubbio d'interpretazione resta escluso una volta che si dichiari che la modificazione è proposta nell'intendimento da lui accennato e, associandosi al di lui voto i commissari Bruzzo e Corsi, è preso della maggioranza che l'articolo 3 si mantenga come votato (*Verb.* LVII e LXII, n. 249 e 276) colla sola modificazione che al terzo capoverso sono soppresse le parole *purchè pagabile in luogo diverso da quello dell'emissione*.

370. — Relativamente all'art. 12 che tratta dell'accettazione, il Relatore propone che, per il necessario coordinamento col sistema di redazione ora adottato, si riproduca la dichiarazione del primo progetto, per la quale le disposizioni sull'accettazione erano limitate alle cambiali tratte.

La Commissione aderisce ed approva che l'articolo sia modificato come segue:

Art. 12.

L'accettazione ha luogo nelle cambiali tratte da una persona e pagabili da un'altra.

Essa è espressa, ecc.

(Il resto come al n. 264 Verb.).

La seduta è levata alle ore 1 pomeridiane.

Il Presidente
Alianelli.

Il Segretario
Ridolfi.

Verbale LXXVII

Tornata del 30 maggio 1870

SOMMARIO.

371. *È riprodotta la proposta di una disposizione da aggiungersi all'art. 1 prog. per regolare i casi in cui il luogo di pagamento non fosse indicato dalla cambiale, ma si persiste nella deliberazione espressa al n. 368.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Carnazza-Puglisi;
Mancini;
Sellenati;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 11 e $^1/_2$ antimeridiane, dopo avere inutilmente atteso l'intervento di altri Commissari.

371. — Il comm. Mancini, avuta comunicazione del risultamento delle deliberazioni delle due tornate precedenti, richiama nuovamente la Commissione ad esaminare quella parte dell'art. 1 ieri votato, ove fra i requisiti essenziali della cambiale è inserita (lett. *h*) l'indicazione del luogo del pagamento.

Questa espressione senz'altra aggiunta, egli osserva, potrebbe portare ad un rigore inutile, mentre in ogni obbligazione il luogo dell'adempimento può essere sottinteso, o nella cambiale quella indicazione non è essenziale come lo sono le altre indicazioni annoverate dall'art. 1.

La legge germanica prevede espressamente il caso che il luogo del pagamento non sia espresso, e stabilisce che cosa debba allora intendersi.

L'aggiunta di una disposizione sarebbe anche necessaria per derogare alla norma generale del diritto civile, che, se è opportuna per i debitori civili, non sempre può utilmente applicarsi agli affari commerciali. E perciò, stante l'estensione che ora assume la cambiale, l'esponente propone che nell'ultimo capoverso dell'art. 1 sia espresso richiedersi nella cambiale l'indicazione del *luogo del pagamento, se questo non debba farsi dal debitore commerciante nel luogo del suo stabilimento commerciale, o da ogni altro debitore nel proprio domicilio.*

Il Presidente ricorda che una simile proposta da lui fatta venne respinta dalla Commissione (*Verb.* LXXV, n. 368), e quindi, salvo di entrare in seguito nell'esame delle specialità della disposizione, si associa all'idea espressa dal comm. Mancini, che all'ultimo capoverso dell'art. 1 venga aggiunta una determinazione corrispondente alla natura dei rapporti commerciali e cambiari.

Il Relatore si oppone a qualsiasi aggiunta, osservando che le regole generali provvedono a sufficienza, e che non esiste la necessità di una disposizione speciale.

Il comm. Bruzzo e il cons. Sellenati convengono di tener ferma la precedente deliberazione, e la proposta è respinta.

Dovendosi taluno degli intervenuti assentare per altri urgenti affari, la seduta è levata alle ore 12 meridiane.

Il Presidente
Alianelli.

Il Segretario
Ridolfi.

Verbale LXXVIII

Tornata del 31 maggio 1870

SOMMARIO.

372. Si nomina una Sotto-commissione incaricata dell'esame delle proposte relative alle assicurazioni in genere ed al libro II.
373. Si esamina l'art. 89 prog. relativo all'azione verso il traente e l'accettante di una cambiale pregiudicata. - Si mantiene la prescrizione quinquennale estintiva, e si delibera di riprodurre le disposizioni degli articoli 256, 257 Cod. vig.
374. Si approva il primo degli articoli, che debbono sostituire l'art. 89 prog.
375. Si adotta, per il secondo, l'art. 257 Cod. vig.
376. Si esamina la proposta di una disposizione sulle facoltà occorrenti a firmar cambiali per altri, e si riserva di deliberare quando si discuteranno le materie del mandato e delle società.

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Carnazza-Puglisi;
Corsi;
Mancini;
Piccoli;
Sellenati;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

372. — Il Presidente espone che, in conformità alla determinazione presa nella 2ª tornata del 23 ottobre p. p. (*Verb.* XXIV, numero 95, art. 5 del programma), furono da lui preparate alcune proposte di modificazioni ed aggiunte che, a suo giudizio, sarebbero neces-

sarie nel libro II del vigente Codice di commercio. — L'esecuzione di tal lavoro sul diritto marittimo lo condusse naturalmente ad occuparsi della materia delle assicurazioni a cui trovasi di avere richiamato l'attenzione della Commissione fino dal primo giorno in cui si è raccolta (*Verb.* I, n. 4). Questa idea venne appoggiata anche dal comm. MANCINI nella seconda tornata del 22 ottobre (*Verb.* XXII, n. 85); e non v'ha dubbio che l'ordinamento del Codice di commercio abbisogni in tal parte di essere riveduto.

Coll'inserire nel libro che tratta *del commercio marittimo* un titolo sulle assicurazioni, il Codice vigente doveva necessariamente comprendere in esso, oltre alle regole proprie delle assicurazioni contro i rischi della navigazione, anche tutte quelle che sono applicabili ad ogni specie di assicurazione, daechè nel I libro neppure è cenno della generalità di tal contratto, nè delle assicurazioni terrestri in particolare.

Raccogliendo in un titolo da inserirsi nel libro I le dette regole generali ed aggiungendovi qualche altra disposizione opportuna, l'ordinamento sistematico del Codice verrebbe certo a migliorarsi.

Siccome poi, in seguito all'incarico conferito dalla Commissione nella 1ª tornata del 22 aprile p. p. (*Verb.* XXIX, n. 129), furono già sentite le Camere di commercio, e i Tribunali di commercio delle principali città marittime del Regno sui quesiti più gravi che si riferiscono alle ideate modificazioni del libro II, e siccome le risposte già cominciarono a pervenire, e possono quindi servire di norma ai lavori ulteriori, così il PRESIDENTE interroga la Commissione se non fosse opportuno che una Sotto-commissione venisse delegata per l'esame dei suaccennati suoi lavori che verrebbero poscia sottoposti alle deliberazioni della Commissione plenaria.

La Commissione accoglie con tutto il favore tale proposta; e delega i commissari comm. BRUZZO e cons. SELLENATI a formare, in aggiunta al PRESIDENTE, una Sotto-commissione incaricata di presentare il progetto di cui si tratta col concorso di qualunque altro dei commissari, che volesse e potesse prendere parte all'importante lavoro.

373. Si ritorna alla discussione del titolo *della cambiale* ecc.

Il RELATORE richiama l'attenzione della Commissione all'art. 89

del suo progetto, il quale, prevedendo il caso di decadenza del possessore, dei giranti o dell'avallante per inosservanza dei termini stabiliti alla conservazione dell'azione di regresso, riserva tuttavia agli stessi *l'azione verso il traente e verso l'accettante, limitata però a quanto questi ultimi avessero vantaggiato.*

Questa disposizione, nel sistema del progetto, era coordinata coll'altra disposizione dell'art. 13, ove era detto che *l'accettante è il primo obbligato al pagamento della cambiale.* — La disposizione dell'art. 13 venne soppressa nella 1ª tornata dell'11 corr. (*Verb.* LX, n. 265), ma, essendosi nella 1ª tornata del 24 detto (*Verb.* LXXI, n. 342) riservata la deliberazione sull'art. 89, il Relatore crede suo dovere di ricordare anche la prima, perchè nel suo concetto le due disposizioni fanno parte di un solo sistema. — Egli espone come, in omaggio alle deliberazioni della sessione di ottobre, per le quali le disposizioni del Codice vigente sulla provvista dei fondi furono messe da canto (*Verb.* V, n. 21) e venne adottata la prescrizione quinquennale estintiva del credito con esclusione del giuramento di cui l'art. 282 Codice comm. (*Verb.* VII e VIII, n. 29 e 35), fosse necessario di conciliare fra loro due sistemi opposti. — A tale scopo, le disposizioni del progetto si concretarono nel dichiarare prescritta dopo 5 anni ogni azione derivante dalla cambiale (art. 117), nel dichiarare estinto ogni diritto verso i giranti e l'avallante in caso di inosservanza dei termini stabiliti (art. 87 e 88), e nel riservare in tal caso per cinque anni l'azione verso l'accettante in primo luogo (art. 13) e poi verso il traente, ma per entrambi sotto la condizione della prova che siensi avvantaggiati con altrui danno per l'omesso pagamento della cambiale (art. 89).

Il comm. Mancini prende in esame il sistema della legge germanica ed osserva ch'essa riserva l'azione contro il traente e contro l'accettante anche nel caso di omissione degli atti prescritti per la conservazione del diritto di regresso, ed anche nel caso di prescrizione dell'azione cambiaria, ma solo in quanto venissero ad arricchirsi con danno del portatore. Quest'azione non si prescrive che nel periodo ordinario d'anni 30.

Noi abbiamo esclusa ogni azione dopo il periodo di cinque anni, e quindi la posizione degli obbligati risulta per noi assai più favorevole che secondo la legge germanica.

La riserva dell'art. 83 di questa (1) non è ben chiara, imperciocchè non ne risulta se l'arricchimento, di cui vi è parola, includa la sola idea di un lucro fatto, ovvero anche quella di una spesa risparmiata, che pure in senso lato può costituire un indebito arricchimento.

Se una cambiale non è pagata, il traente o l'accettante ne hanno certamente un vantaggio, e sarebbe qui affatto fuori di luogo il prevedere dei casi che escono dall'ordinario corso dei fatti, quali sarebbero quelli che vengono ideati da alcuni scrittori germanici per provare che il non pagamento di una cambiale può aver luogo anche senza che il traente o l'accettante ne abbiano avuto vantaggio.

Nel corso ordinario delle cose un pagamento risparmiato, mentre era dovuto, induce aumento indebito di patrimonio a danno di chi vi aveva diritto.

Sembra quindi che, per non rendere troppo grave la condizione del portatore di una cambiale pregiudicata, potrebbesi riservargli l'azione contro il traente e contro l'accettante entro il termine della prescrizione quinquennale, senza metterlo nella difficile posizione di dover dare la prova, spesso impossibile, che siensi vantaggiati per l'omesso pagamento della cambiale.

Il solo caso, nel quale la presunzione di un vantaggio mancherebbe riguardo al traente, quello potrebb'essere ch'egli provasse di aver somministrati i fondi per la cambiale al trattario.

Questa disposizione, conforme all'art. 256 del Codice vigente (2), potrebbe essere anche temperata coll'aggiunta del seguente articolo 257 (3), il quale ammette la prova di fatti posteriori alla sommi-

(1) *Art.* 83 *Legge camb. germ.*: V. P. I, nota (4) a pag. 20.

(2) *Art.* 256 *Cod. comm.*: « Il possessore ed i giranti decadono altresì dal l'azione di garantia contro il traente, se questo prova che alla scadenza della lettera di cambio vi era provvista di fondi presso il trattario il quale non fosse in quel tempo fallito.

Il possessore della lettera di cambio in questo caso non conserva azione che contro il trattario ».

(3) *Art.* 257 Id. « Gli effetti della perdita di azione, incorsa a norma dei tre articoli precedenti, cessano in favore del possessore contro il traente o contro quello dei giranti, il quale, dopo spirati i termini stabiliti per il protesto, per la notificazione del medesimo e per la citazione in giudizio, abbia ricevuto per conto, per compensazione o altrimenti, i fondi destinati al pagamento della lettera di cambio ».

nistrazione dei fondi per i quali il traente sia ritornato in possesso dei medesimi.

Il comm. CORSI conviene nell'idea che l'imporre al possessore la prova che il traente o l'accettante si siano avvantaggiati, lo costituisca in una posizione soverchiamente difficile, mentre essi potranno sempre opporre che la cambiale fu rilasciata per comodo, per favore, e senza il contemporaneo incasso dei fondi relativi. Perciò aderisce che l'obbligo della prova della provvista dei fondi venga imposto al traente, ma vorrebbe che l'azione contro di lui non potesse esercitarsi che subordinatamente ed in seconda linea dopo l'esercizio dell'azione contro l'accettante.

L'on. PICCOLI osserva che l'uso della cambiale venne generalizzato, e quindi assai sovente può essere adoperata come strumento di contrattazioni di natura meramente civile. Perciò la riserva dell'azione di arricchimento o di credito, affatto distinta e indipendente dall'azione privilegiata che deriva dalla cambiale, gli sembrava nella legge germanica molto opportuna, perchè con essa si vengono a temperare i rigori della legge cambiaria ed a mettere questa in armonia colle esigenze degli affari ordinari civili. Perciò l'esponente propone che debbasi ritornare sulla deliberazione che ha adottato la prescrizione quinquennale estintiva del credito in luogo della prescrizione triennale dell'azione privilegiata derivante dalla cambiale.

Il PRESIDENTE dichiara ch'egli non potrebbe recedere da quella deliberazione. La cambiale, a suo avviso, serve eminentemente agli usi del commercio, e gli affari commerciali abbisognano di sollecito sviluppo e di pronta risoluzione. Se non è tolto ai privati di usare di quell'istrumento anche per i loro particolari negozi, essi sono ammessi ad usufruire dei vantaggi connessi a quel titolo di credito individuale, e non possono pretendere di andar esenti dai rigori che servono appunto a procurar quei vantaggi.

Dacchè peraltro fu rimesso in discussione l'oggetto della deliberazione suddetta, il PRESIDENTE ritiene opportuno di proporre alla Commissione se vogliasi mantenere il principio della prescrizione quinquennale estintiva del credito adottato al n 29 dei processi verbali.

La Commissione dichiara a maggioranza di mantenere quella deliberazione.

374. — Il Presidente mette ora ai voti la proposta dell'on. Mancini, concretata nella formula di due articoli da sostituirsi all'attuale art. 89.

Nel primo di essi è stabilito che l'azione contro l'emittente di una cambiale (volendo così comprendere tanto la cambiale tratta, che la cambiale propria o biglietto all'ordine) e contro l'accettante rimane ferma anche nei casi dei due articoli precedenti, con questo solo che l'emittente di una cambiale tratta può liberarsi colla prova della somministrazione dei fondi al trattario non fallito alla scadenza di essa.

L'articolo viene accettato dal Relatore e dalla maggioranza della Commissione nei termini seguenti:

Art. 89 (83).

Il possessore, i giranti e l'avallante conservano la loro azione contro l'emittente e l'accettante ma nelle cambiali pagabili da persona diversa dall'emittente, quest'ultimo può liberarsi da ogni obbligazione se prova che alla scadenza della cambiale aveva versato i fondi occorrenti presso il trattario, il quale non fosse in quel tempo fallito, e in tal caso il possessore ha l'azione contro il trattario.

375. — L'altro articolo, conforme all'art. 257 del Codice vigente è approvato come segue:

Art. 89 *bis* (84).

Gli effetti della perdita di azione, incorsa a norma dei tre articoli precedenti, cessano in favore del possessore contro l'emittente e contro quello dei giranti, il quale, dopo spirati i termini stabiliti per il protesto, per la notificazione del medesimo o per la citazione in giudizio, abbia ricevuto per conto, per compensazione o altrimenti, i fondi destinati al pagamento della cambiale.

376. — Il comm. Mancini ricorda alla Commissione le questioni insorte nella pratica sulla forma del mandato necessaria a con-

ferire la facoltà di firmar cambiali per un altro, e propone se per prevenire tali questioni non fosse opportuno di scrivere nel titolo in discussione una disposizione, la quale potrebbe essere formulata per esempio nel modo segnente:

Niuno potrà emettere cambiale in nome altrui se non abbia la firma della casa o società commerciale di cui si tratta, o non vi sia autorizzato con speciale facoltà o patto.

Il Relatore si oppone a tale aggiunta nel titolo della cambiale ove sarebbe fuori di luogo una disposizione relativa al mandato. D'altronde, una disposizione quale quella proposta, sarebbe più dannosa che utile, poichè introdurrebbe delle restrizioni all'estensione del mandato, restrizioni che debbono essere abbandonate alle convenzioni speciali, non dovendosi dimenticare che il pubblico non accetta certamente cambiali firmate da chi non sa che sia munito di regolare facoltà di firmare in nome di chi è indicato come traente.

Il comm. Mancini soggiunge che non è tanto questione di fiducia, quanto di responsabilità per il mandante e per il mandatario, e che il punto a decidersi sta nel vedere se l'emissione di cambiali sia un atto di ordinaria amministrazione, e se quindi basti un incarico semplice od occorra un mandato speciale.

Egli ricorda ancora la disposizione dell'art. 114 Codice vigente (1), per ciò che si riferisce alle società commerciali, e conchiude che una disposizione sarebbe opportuna, e potrebbe trovare collocamento nel titolo della cambiale, sebbene egli non abbia difficoltà che sia invece espressa nel titolo che verrà formulato sul mandato commerciale e che se ne faccia un cenno nel titolo delle società a suo tempo.

Il comm. Bruzzo opina che una disposizione non sia necessaria

(1) *Art. 114 Cod. comm.*: « I soci in nome collettivo sono tenuti in solido per tutte le obbligazioni della società, ancorchè un solo socio vi abbia apposta la firma sotto la ragione sociale.

Se nell'atto di società uno o più soci sono autorizzati a firmare, le sole firme di questi sotto la ragione sociale obbligano i soci.

Non si reputano soci per gli effetti dell'impresa sociale i commessi di commercio, ai quali fosse accordata una porzione degli utili in retribuzione dell'opera loro ».

giacchè provvedono le norme generali, e il cons. SELLENATI ritiene che sarebbe opportuno di non lasciare senza una regola precisa l'argomento importante di cui si tratta, ritenuto però che di esso dovrebbesi parlare nel titolo del mandato.

La Commissione si riserva di deliberare quando si tratterà la materia del mandato e quella delle società commerciali.

La seduta è levata alle ore 1 e 1/2 pomeridiane.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI.

Verbale LXXIX

Tornata del 1° giugno 1870

SOMMARIO.

377. *Si adotta la rubrica del capo II* Degli ordini in derrate.
378. *Nuova discussione sulla necessità della espressa denominazione di cambiale o di ordine in derrate e risoluzione affermativa.*
379. *Si approva l'art. 110* prog. *che esprime le condizioni essenziali dell'ordine in derrate.*
380. *Si accetta l'art. 111* id. *sulle varie forme di esso.*
381. *Si approva l'art. 112* id. *che stabilisce il requisito del tempo determinato.*
382. *Si approvano gli articoli 113 e 114* id. *sull'esecuzione degli ordini in derrate.*
383. *Si approva l'art. 115* id. *sulla determinazione del prezzo della derrata.*
384. *Si accetta l'art. 116* id. *che richiama le disposizioni correlative in materia cambiaria.*
385. *Si adotta la rubrica del capo III,* Della prescrizione, *in riserva di esaminare se le regole a ciò relative sparse nel Codice non debbano raccogliersi in un opposito titolo.*
386. *Si approvano gli articoli 117 e 118* prog.
387. *Si approva la definitiva redazione del n. 8 del nuovo art. 3 rimasto sospeso al n.* 128 Verb.
388. *Si approva un novello articolo diretto a determinare la natura delle decadenze stabilite in materia cambiaria.*
389. *Si rinvia al titolo* Delle obbligazioni commerciali in genere *una regola sull'applicazione dei vari statuti locali agli atti cambiari.*
390. *Si approva l'intiero titolo:* Della cambiale e degli ordini in derrate.

Sono presenti i signori:

Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Carnazza-Puglisi;
Mancini;
Sellenati;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

377. — Si continua l'esame del progetto di disposizioni *sulla cambiale,* ecc.

Il capo II porta il titolo: *Degli ordini in derrate.*

Il comm. Bruzzo propone che per esprimere che gli ordini in derrate sono parificati alle cambiali, la rubrica accenni alle *cambiali od ordini in derrate.*

La Commissione non accetta la proposta per la considerazione che non può dubitarsi della piena parità di effetti fra le cambiali e gli ordini in derrate, sia per il luogo dove sono collocate le disposizioni che riguardano le une e gli altri, sia per il tenore delle seguenti disposizioni.

La rubrica è quindi approvata come segue:

CAPO II.

Degli ordini in derrate.

378. — L'art. 110 del progetto contiene l'enumerazione delle condizioni di essenza dell'ordine in derrate.

Il Relatore propone che vi si introducano le modificazioni necessarie a renderlo uniforme all'art. 1, che esprime le condizioni di essenza della cambiale.

Il comm. Mancini richiama l'attenzione della Commissione al capoverso lett. *b)* che verrebbe formulato: *l'enunciazione di ordine in derrate od altra equivalente.* — L'espressione *od altra equivalente* apparisce all'on. esponente troppo ristretta, mentre, a suo modo di vedere, dovrebbesi trovare una formola che non sia capace di interpretazione troppo angusta. Altrimenti si verrebbe a prescrivere una locuzione sacramentale e il sistema delle formule, ormai proscritto dal diritto civile, deve a maggiore ragione proscriversi dal diritto commerciale. — Basta che le parti usino un'espressione qualunque, dalla quale si possa comprendere che hanno avuta intenzione di stipulare quella data obbligazione, alla quale dalla legge sono attribuite certe speciali conseguenze. — A tale scopo, invece della suddetta, potrebbesi adottare l'espressione: *od altra sufficiente ad indicarne la natura.* — Potrebbesi anche sostituire

semplicemente la frase: *od altra analoga.* — Questa proposta dee ritenersi estesa anche alla lett. *b*) dell'art. 1.

Il comm. Bruzzo è d'avviso che la prima delle due espressioni proposte si allontani troppo dallo spirito della disposizione, ma accetterebbe la seconda, come quella che, a suo avviso, vale a rendere il concetto che si intese di esprimere colle parole *od altra equivalente.*

Il cons. Sellenati manifesta l'opinione che una formula sacramentale da usarsi nelle obbligazioni cambiarie sia necessaria a mettere in avvertenza coloro che le esprimono delle conseguenze alle quali si espongono; perciò egli ripete il voto espresso altra volta che debba prescriversi una formula inalterabile, e che sia quindi vietata ogni sostituzione.

Il Presidente ritiene necessario il rigore della forma ora che l'uso della cambiale è permesso a chiunque. — Gli altri requisiti della cambiale sono comuni a quasi tutte le altre obbligazioni. Se non vi fosse differenza di effetti, se tutti i debiti fossero parificati quanto alle conseguenze, se non si avesse per alcuni una giurisdizione speciale ed una differenza di sanzioni giuridiche quanto all'esercizio e quanto alla prescrizione dell'azione, la distinzione sarebbe inutile; ma fino a tanto che la parificazione completa rimane fra i voti della scienza, non è possibile di adottare una larghezza eccessiva. — Noi abbiamo fatto un passo di più della legge germanica riconoscendo anche le enunciazioni equivalenti. — L'andare più oltre sarebbe pericoloso, perchè potrebbe attribuire gli effetti delle obbligazioni commerciali ad ogni obbligo, di natura anche civile, contratto da chi non è negoziante.

Messa ai voti, la mozione Mancini, di sostituire alla parola *equivalente* la parola *analoga*, risulta in minoranza e quindi si dichiara respinta.

379. — Proposta quindi la formula dell'art. 110 quale modificata dal Relatore, essa risulta accettata nei termini seguenti:

Art. 110 (106).

L'ordine in derrate deve contenere

1° l'indicazione del luogo e del giorno, mese ed anno dell'emissione,

2° la enunciazione di « *ordine in derrate* » od altra equivalente,

3° la specie della derrata da consegnarsi e la qualità e quantità della medesima,

4° il tempo della consegna,

5° il nome e cognome della persona a favore della quale è dato,

6° la sottoscrizione dell'emittente.

Se la derrata deve consegnarsi da persona diversa dall'emittente, l'ordine deve inoltre contenere

7° il nome e cognome di colui che è chiamato a consegnare, e

8° il luogo della consegna.

380. — All'art. 111 il Relatore propone di esprimere tutte le aggiunte che furono fatte all'art. 3 del progetto.

Il comm. Mancini osserva che, siccome molte disposizioni del Capo I relative alla cambiale si applicano anche agli ordini in derrate, sarebbe inutile il ripeterle e basterebbe un semplice richiamo.

La Commissione considera che, trattandosi degli elementi che costituiscono l'essenza del titolo speciale di cui si tratta ed essendo in essi qualche differenza da ciò che si richiede per la cambiale, apparisce opportuno di conservare la formula dell'art. 110 come votata, e così pure d'indicare le modificazioni ed aggiunte che il titolo può contenere. Perciò si accetta l'articolo proposto dal Relatore come segue:

Art. 111 (107).

L'ordine in derrate può essere tratto sopra una persona per farne consegna al domicilio di un terzo, e può essere tratto per ordine e conto di un terzo.

Può essere tratto a favore del traente.

Può essere tratto sopra il traente.

Può avere l'indicazione di un raccomandatario al bisogno, ma questa si ha per non scritta se non è accompagnata dalla sottoscrizione del traente o del girante che l'appose.

381. — L'art. 112 del progetto prescrive che gli ordini in derrate sieno emessi a tempo determinato. In caso diverso sono parificati a semplici obbligazioni civili.

Il comm. MANCINI esprime il dubbio se, potendo gli ordini in derrate emettersi da commercianti o da non commercianti, convenga di esprimere che nel caso contemplato dall'articolo sono reputati semplici obbligazioni civili anche se fossero emessi da commercianti per i quali ogni obbligazione è per legge reputata commerciale.

Il RELATORE acconsente che, per lasciar intatta la questione sulla natura dell'obbligazione secondo la qualità personale di chi la contrasse, dicasi soltanto che gli ordini in derrate a tempo indeterminato saranno reputati semplici obbligazioni.

L'articolo è quindi accettato nei termini seguenti:

Art. 112 (108).

Negli ordini in derrate il tempo della consegna dev'essere determinato. Se sono emessi a tempo indeterminato, sono riputati semplici obbligazioni.

382. — Gli art. 113 e 114 concernenti l'esecuzione degli ordini in derrate vengono, previo esame, approvati nei termini proposti, lievemente modificati come segue:

Art. 113 (109)

Giunto il termine prefisso nell'ordine, è in facoltà del possessore di farlo eseguire o col caricamento della derrata per terra o per acqua, o col trasporto di essa in altre posture o magazzini.

Se egli vuole ritenerla nelle posture o nei magazzini dove si trova oltre al tempo espresso nell'ordine, qualora ciò sia negli usi locali, le derrate vi restano per suo conto e rischio.

Art. 114 (110).

In mancanza di convenzione speciale o di consuetudine locale, le spese di consegna ed in ispecie di misurazione e di pesatura sono a carico di chi deve consegnare, le spese di ricevimento a carico di colui al quale la consegna deve essere fatta.

383. — L'art. 115, il quale esprime le conseguenze dell'omessa richiesta della consegna al tempo prescritto, viene soppresso dietro proposta del Relatore, come quello che riesce superfluo, essendo provveduto dagli articoli relativi alla cambiale.

In luogo di esso il Relatore propone, e si accetta di sostituire la seconda parte dell'art. 116 del progetto colle lievi modificazioni di formula che appariscono dal seguente:

Art. 115 (111).

La stima del prezzo della derrata non consegnata è reregolata, quanto all'indennità ed al rimborso, secondo il corso di piazza nel luogo e nel tempo della consegna, il quale dev'essere certificato da sensali, o da commercianti ed, in mancanza, dal sindaco.

384. — Si accetta poi senza modificazione la prima parte dell'articolo 116 come segue:

Art. 116 (112).

Le disposizioni relative alle cambiali e rignardanti la girata, l'accettazione, l'accettazione per intervento, l'avallo, la scadenza, il pagamento per intervento, i diversi esemplari, i doveri del possessore, i protesti e i diritti del possessore sono applicabili agli ordini in derrate.

385. — Il capo III del titolo in esame tratta *della prescrizione*. La Commissione lo accetta, salvo di deliberare in seguito se non sia opportuno di comprendere le varie prescrizioni che si incontrano qua e là nel Codice sotto un titolo speciale da collocarsi a suo tempo ove si reputerà opportuno. — Si adotta quindi:

CAPO III.

Della prescrizione.

386. — Gli art. 117 e 118 si accettano, dopo esame, come proposti, colla sola modificazione che nel primo di essi, invece di parlare delle *azioni relative alle cambiali ed agli ordini in derrate*, si

adopera l'espressione: *le azioni nascenti, ecc.*, affinchè sia chiaro che la prescrizione speciale ivi adottata si applica nel solo caso che le cambiali e gli ordini in derrate abbiano i requisiti essenziali di tali documenti.

Ecco la formula accettata dei due articoli:

Art. 117 (113).

Le azioni nascenti dalle cambiali e dagli ordini in derrate si estinguono con la prescrizione di cinque anni, che corrono dal giorno del protesto, e, se non vi fu protesto, dal giorno della scadenza.

Tale prescrizione non è interrotta, se non quando vi è stato un riconoscimento del debito per iscritto separato o una domanda giudiziale non perenta.

Art. 118 (114).

Tale prescrizione corre eziandio contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, contro la donna maritata e contro i minori, ancorchè non emancipati e gli interdetti, salvo il loro regresso verso il marito od il tutore.

387. — Il Presidente ricorda alla Commissione che, allorquando nella 2ª tornata del 21 aprile p. p. (*Verb.* XXVIII, n. 128) si approvò in genere di comprendere fra gli atti di commercio le obbligazioni cambiarie, si fece riserva di concretare la formula quando si fosse deliberato sulla materia relativa.

Ora che le disposizioni sulla cambiale sono quasi completamente esaminate, il Presidente interroga la Commissione se si reputasse opportuno di formulare il capoverso di cui si tratta, colle espressioni adottate nel titolo relativo.

La Commissione approva ed adotta per il n. 8° del nuovo art. 3 la redazione seguente:

8° Le cambiali e gli ordini in derrate.

388. — Il comm. Mancini propone il dubbio se i termini indicati negli art. 84, 85, 86 e 87 del progetto sulla cambiale sieno vere prescrizioni, e se quindi la citazione dinanzi ad un tribunale, che

poi si dichiari incompetente, valga ad interromperle. Nel caso poi che la prima ricerca sia risolta affermativamente, propone che la Commissione esamini se convenga di dare una qualche disposizione che valga a prevenire gli eventuali litigi.

La questione verte sull'applicabilità dell'art. 2125 del Codice civile (1) che riguarda la prescrizione; ed è notorio che vi fu gravissima disputa sul punto: se i brevi termini prefissi all'esperimento dell'azione in disconoscimento di paternità (art. 166 Cod. civ.), dell'azione in caso di abbordaggio o di scontro di navi (536 Cod. comm.) ed altre, sieno altrettante decadenze alle quali sia inapplicabile ogni causa di sospensione od interruzione ammessa per le vere prescrizioni, ovvero costituiscano nel concetto del legislatore altrettante prescrizioni brevissime.

Per evitare tali dispute nella materia cambiaria, l'esponente chiede che la Commissione esamini questa materia e vegga se ed in qual modo la legge possa provvedere.

Il Relatore esprime il timore che, riconoscendosi efficace anche la citazione fatta davanti ad un giudice incompetente, si corra pericolo di rendere indefinita la durata dell'obbligazione, ed incerta la condizione dei diversi obbligati.

Considerando però che, prescindendo dal difetto d'incompetenza del giudice adito, la citazione dev'essere regolarmente fatta e notificata, giacchè altrimenti non avrebbe efficacia d'interrompere la prescrizione, giusta l'art. 2128 del Codice civile (2), la Commissione accoglie la proposta del comm. Mancini, che mediante un nuovo articolo, che deve succedere all'art. 89 *bis*, approvato di

(1) *Art.* 2125 *Cod. civ.*: « È interrotta civilmente in forza di una domanda giudiziale, sebbene fatta davanti a giudice incompetente, di un precetto o di un atto di sequestro intimato alla persona a cui si vuole impedire il corso della prescrizione, o di qualunque altro atto che la costituisca in mora d'adempiere l'obbligazione.

La chiamata o la presentazione volontaria per la conciliazione interrompe la prescrizione, semprechè la domanda giudiziale sia fatta nel corso di due mesi dalla non comparsa davanti il conciliatore o dalla non seguita conciliazione ».

(2) *Art.* 2128 *Cod. civ.*: « Si ha come non interrotta la prescrizione,

Se la citazione o intimazione è nulla per incompetenza dell'uffiziale che l'ha eseguita o per difetto di forma;

Se l'attore receda dalla domanda;

Se la domanda è perenta;

Se la domanda è rigettata ».

sopra (n. 374), si stabilisca, senza entrare nella questione di principio, che la domanda, sebbene proposta avanti ad un giudice incompetente, interrompe la decorrenza dei termini dei quali si tratta.

Il comm. Mancini propone anche la formula di tale articolo, che viene accettato dalla Commissione come segue:

Art. 89 *ter* (85).

Non si incorre nella decadenza stabilita negli articoli precedenti quando la domanda giudiziale fu prodotta sebbene dinanzi a giudice incompetente.

389. — Il comm. Mancini passa ora a considerare che una cambiale, nel periodo spesso breve della sua vita passa per parecchi stati retti da diverse legislazioni, e può in ciascuno di essi essere oggetto di contrattazioni, la validità delle quali, sia per la sostanza che per la forma, può dar luogo a questioni. Quali leggi dovranno applicarsi in tal caso; quali principii di diritto internazionale privato dovranno servire di guida al giudice chiamato a conoscerne? — Basteranno i principii dello statuto personale e locale sanciti nelle disposizioni preliminari del Codice civile? — Una cambiale dovrà essere regolata da tante leggi per quante persone vi sono intervenute, per quanti Stati è andata a toccare nelle sue lunghe e frequenti peregrinazioni? — E, pur tenendo ferme le regole generali, non sarebbe forse necessario d'introdurre qualche norma particolare che corrisponda alla specialità di questa materia, dopo che la legge germanica (1) ci ha dato l'esempio di una deviazione quasi completa dai principii dello statuto personale e locale?

Le accennate questioni sono lungamente esaminate e discusse e il comm. Mancini, concretando le idee emesse, propone che in apposito articolo si dichiari che i requisiti essenziali di ogni cambiale e di ogni obbligazione cambiaria, e le forme e gli effetti degli atti necessari all'esercizio od alla conservazione dei diritti che ne derivano debbono regolarsi rispettivamente secondo le leggi del luogo ove si emettono le cambiali, dove si assumono le obbligazioni, o dove quegli atti si adempiono.

(1) *Art.* 84 *e* 85 *Legge camb. germ.*: V. P. I. nota (1) a pag. 21

Per mettere poi in armonia tale disposizione colla regola dell'art. 9 del titolo preliminare del Codice civile circa la facoltà degli italiani rispetto alle obbligazioni assunte all'estero verso i loro connazionali, di rimettersi alle leggi patrie, propone che sia fatta di ciò una espressa riserva.

La Commissione accetta concordemente la prima parte della proposta, ed accetta pure la seconda parte ad onta del dissenso del Relatore e del comm. Bruzzo, i quali ritengono superflua l'aggiunta, giacchè, a loro modo di vedere, basta che nel processo verbale sia espresso non aver inteso la Commissione di derogare in tal parte a quella disposizione di legge.

Siccome però la disposizione di cui si tratta avrebbe applicazione non solamente alle cambiali, ma anche a tutte le altre carte commerciali trasmissibili per girata, si delibera che la formula che qui si trascrive, quale è uscita dalla discussione odierna, venga, con opportuna estensione, resa applicabile a tutti i titoli commerciali dell'accennata natura, ed inserita fra le disposizioni sulle obbligazioni commerciali in generale a completamento e in luogo dell'articolo approvato al n. 365, *Verb.* Ecco il tenore della formula: *i requisiti essenziali delle cambiali e di ogni dichiarazione ed obbligazione cambiaria, nonchè le forme e gli effetti degli atti da farsi per l'esercizio o la conservazione dei diritti che ne derivano, sono determinati rispettivamente dalla legge del luogo dove si emettono le cambiali o si assumono le obbligazioni e dove si adempiono gli atti anzidetti, salva l'eccezione dell'art. 9 delle disposizioni preliminari del Codice civile per coloro che sono soggetti ad una medesima legge nazionale.*

390. — Essendosi nella tornata odierna ultimata la discussione del progetto del titolo sulle cambiali ed ordini in derrate, il progetto complessivo, quale risulta in seguito alla discussione, viene approvato dalla Commissione nel tenore seguente:

TITOLO ....

DELLA CAMBIALE E DEGLI ORDINI IN DERRATE (1).

N. 5, 6, 8, 9, 15, 39, 47, 238, 239, 356, 366, 377, v.

—

CAPO I.

Della cambiale.

N. 238, 239, 356, 366 v.

Sezione I.

Delle condizioni essenziali della cambiale.

N. 240, 366, v.

Art. 1.

Prog. a. 1.

La cambiale deve contenere

1.° l'indicazione del luogo e del giorno, mese ed anno della emissione, — N. 241, 367, v.

2.° l'enunciazione di « *cambiale, lettera di cambio, biglietto all'ordine* » od altra equivalente, — N. 19, 242, 251, 367, 378, v.

3.° la somma da pagarsi, — N. 243, 367, v.

4.° il tempo del pagamento, — N. 246, 367, v.

5° il nome e cognome della persona a favore della quale è data, — N. 244, 367, v.

6.° la sottoscrizione dell'emittente. — N 18, 247, 252, 367, v.

Se è pagabile da persona diversa dall'emittente, deve inoltre contenere

7.° il nome e cognome della persona che è chiamata a pagare, e — N. 245, 367, v.

8.° il luogo del pagamento. — N. 246, 367, 368, 371, v.

Art. 2.

Pr. a. 2, n. 248, v.

Se la somma da pagarsi è scritta in lettere ed in cifre, in caso di differenza deve pagarsi la somma indicata in lettere.

(1) Si riferiscono in margine i numeri degli articoli corrispondenti del progetto del prof. Carnazza-Puglisi, e quelli dei paragrafi dei processi verbali ove sono discusse e deliberate le modificazioni introdotte.

Gli articoli nuovi sono designati con una *n*.

Pr. a. 3, n. 249, 276, 369, v.

Art. 3.

La cambiale può essere tratta sopra una persona e pagabile presso un'altra.

Può essere tratta per ordine e conto di un terzo.

Può essere tratta a favore del traente.

Può essere tratta sopra il traente.

Può avere la indicazione di un raccomandatario al bisogno, ma questa si ha per non scritta se non è accompagnata dalla sottoscrizione del traente o del girante che l'appose.

Sezione II.

Della girata.

Pr. a. 4, n. 250, 253, v.

Art. 4.

La proprietà della cambiale si trasferisce per mezzo della girata.

Se però il traente ha vietato nella cambiale il trasferimento di essa colla clausola « *non all'ordine* » od altra equivalente, la girata si considera come una semplice cessione.

Pr. a. 5, n. 20, 255, 257, v.

Art. 5.

Per la validità della girata basta la sottoscrizione del girante.

Pr. a. 6, n. 258, v.

Art. 6.

La girata colla clausola « *per procura, per incasso, per mandato* » od altra equivalente non trasferisce la proprietà della cambiale, ma autorizza il giratario ad esigerla, a protestarla, a stare in giudizio ed anche a girarla per procura.

Pr. a. 7, n. 20, 259, v.

Art. 7.

La girata in bianco può essere riempita dal possessore.

Pr. a. 8, 9, n. 254, v.

Art. 8.

Se fu aggiunta alla girata la clausola « *non all'ordine* » od altra equivalente, i giratari successivi non hanno azione di regresso verso il girante che appose la clausola.

N. 264, v.

Art. 9 *n*.

Se alla girata fu aggiunta la dichiarazione « *senza garantia* » od altra equivalente, il girante non garantisce che l'esistenza del credito.

Pr. a. 10, n. 260, v.

Art. 10.

Il possessore di una cambiale girata dopo la scadenza, oltre l'azione contro l'accettante, può esercitare l'azione di regresso con-

tro il traente e contro i giranti anteriori al protesto, se questo fu levato in tempo utile.

In caso contrario l'azione di regresso può esercitarsi soltanto contro il traente e contro i giranti posteriori alla scadenza.

Sezione III.

Dell'accettazione.

Art. 11. — Pr. a. 11, n. 263, v.

Il traente ed i giranti di una cambiale sono responsabili dell'accettazione e del pagamento alla scadenza secondo l'art. . . . (1)

Art. 12. — Pr. a. 12, n. 264, 370, v.

L'accettazione ha luogo nelle cambiali tratte da una persona e pagabili da un'altra.

Essa è espressa con la parola « *accettata* » od altra equivalente scritta sulla cambiale e sottoscritta dal trattario o da chi è indicato al bisogno od anche da un terzo che intervenga.

Art. 13. — Pr. a. 14 n. 267, v.

L'accettazione della cambiale, il cui termine per la scadenza decorre dal dì della presentazione, dev'essere datata.

Art. 14. — Pr. a. 15, n. 268, v.

L'accettazione di una cambiale pagabile in luogo diverso da quello della residenza dell'accettante deve indicare il domicilio ove dev'essere fatto il pagamento.

Art. 15. — Pr. a. 16, n. 269, v.

L'accettazione senza data o senza indicazione del luogo, nei casi espressi nei due articoli precedenti, obbliga il possessore a protestare per mancanza d'accettazione, sotto pena di perdere l'azione di regresso contro i giranti e l'avallante, ed anche contro il traente per aver cauzione secondo l'art. ... (2).

Art. 16. — Pr. a. 17, n. 270, v.

L'accettazione deve aver luogo alla presentazione della cambiale, o al più tardi nelle ventiquattro ore dopo.

Art. 17. — Pr. a. 18, n. 271, v.

L'accettazione non può essere condizionale, ma può essere ridotta quanto alla somma.

(1) L'art. 90 del Cod. vigente.

(2) L'art. 92 del presente progetto.

Pr. a. 19, n. 271, v.

Art. 18.

Qualunque condizione aggiunta all'accettazione si reputa come non scritta riguardo al possessore.

Pr. a. 20, n. 272, v.

Art. 19.

Il rifiuto di accettazione totale o parziale si prova con un atto di protesto.

Sezione IV.

Dell'accettazione per intervento.

Pr. a. 22, n. 273 *bis*, 274, v.

Art. 20.

Nel caso di protesto per mancanza di accettazione totale o parziale, la cambiale può essere accettata da un terzo che intervenga pel traente o per uno dei giranti o per l'avallante.

Possono anche accettarla come intervenienti il trattario ed il raccomandatario al bisogno, benchè abbiano ricusato in tale qualità l'accettazione.

Pr. a. 23, n. 28, 278, 279, v.

Art. 21.

L'accettazione per intervento non produce effetto, se non è acconsentita dal possessore e non ne risulta la prova dall'atto di protesto o da atto separato sottoscritto dall'interveniente e dal possessore.

Pr. a. 24, n. 46, 280, v.

Art. 22.

Se l'accettazione per intervento è rifiutata, il possessore conserva i suoi diritti contro il traente, i giranti e l'avallante per la mancata accettazione, a termini dell'art. ... (1). Se l'accettazione per intervento non è rifiutata, egli perde i diritti attribuitigli dal succennato articolo ... (2), salva l'azione di regresso per mancanza di pagamento.

Nondimeno colui nell'interesse del quale è stata data l'accettazione per intervento può esercitare l'azione di garanzia contro coloro che lo precedono, e così di seguito fino al traente.

Lo stesso ha luogo se l'accettante sia un raccomandatario al bisogno indicato da uno dei giranti o dall'avallante.

Pr. a. 25, n. 281, v.

Art. 23.

Colui che accetta una cambiale per intervento deve farsi rilasciare

(1) L'art. 92 del presente progetto.

(2) Vedi nota precedente.

l'atto di protesto per la mancata accettazione, sotto pena di perdere le spese.

È pure obbligato a dare avviso del suo intervento a colui nell'interesse del quale ha accettato, trasmettendogli il protesto per mezzo della posta, sotto pena dei danni ed interessi.

Art. 24.

Pr. a. 26, n. 283, v.

Se l'accettante per intervento non ha dichiarato la persona nell'interesse della quale interviene, si reputa essere intervenuto nell'interesse del traente.

Art. 25.

Pr. a. 27, n. 284, 288, 289, 291, v.

L'accettante per intervento è obbligato al pagamento della cambiale fino al secondo giorno dopo la scadenza.

Epperò il possessore, che entro tal termine non domanda il pagamento all'accettante per intervento, e non protesta per mancanza di pagamento, perde ogni azione contro lo stesso.

Sezione V.

Dell'avallo.

Art. 26.

Pr. a. 28, n. 285, 292, v.

L'accettazione ed il pagamento della cambiale possono essere garantiti con la obbligazione di un terzo, la quale si dice « *avallo* ».

Art. 27.

Pr. a. 29, n. 286, v.

L'avallo è dato sulla cambiale stessa o per atto separato.

Art. 28.

Pr. a. 30, n. 287, v.

L'avallo dev'essere sottoscritto da chi lo presta. Si esprime colle parole « *per avallo* » od altre equivalenti.

Art. 29.

Pr. a. 31, n. 292, v.

L'avallo può essere limitato alla sola accettazione con la clausola « *avallo per accettazione* » od altra equivalente.

Art. 30.

Pr. a. 32, n. 293, v.

Se la cambiale non è accettata dal trattario o da uno dei raccomandatari al bisogno indicati dal traente, l'avallante per accettazione è obbligato al pagamento, ma non è obbligato a dare cauzione a termini dell'art. ... (1).

Art. 31.

Pr. a. 33, n. 294, v.

L'avallo per il solo pagamento non garantisce l'accettazione.

(1) L'art. 92 del presente progetto.

Pr. a. 31, n. 295, v.

Art. 32.

L'avallo senza limitazione garantisce l'accettazione ed il pagamento; ma, ove sia dato in seguito a protesto per mancata accettazione, garantisce il pagamento.

N. 37, 296, v.

Art. 33 n.

L'avallo può essere dato per il traente, per uno o più giranti ed anche per l'accettante.

L'avallante che paga subentra nei diritti del possessore verso colui per il quale ha dato l'avallo e verso gli obbligati a questo anteriori.

Pr. a. 35, n. 297, v

Art. 34.

L'obbligazione dell'avallante si reputa limitata al termine della scadenza della cambiale, ma egli rimane obbligato anche oltre quel termine, ove il possessore adempia verso di lui i doveri impostigli dalla legge per conservare l'obbligazione dei giranti.

Pr. a. 36, n. 298, v.

Art. 35.

Per l'avallo limitato alla sola accettazione nelle cambiali ad uno o più giorni, ad uno o più mesi, ad uno o più usi vista, il termine della scadenza è quello segnato dall'art. ... (1).

Sezione VI.

Della scadenza.

Pr. a. 37, n. 34, 299, v.

Art. 36.

La cambiale può essere tratta

a vista, ovvero a uno o più giorni, uno o più mesi, uno o più usi vista,

ad uno o più giorni, uno o più mesi, uno o più usi data,

a giorno fisso o determinato,

in fiera.

Pr. a. 38, n. 299, v.

Art. 37.

La cambiale a vista è pagabile alla sua presentazione.

Pr. a 39, n. 299, v.

Art. 38.

La scadenza della cambiale tratta a uno o più giorni, uno o più mesi, uno o più usi vista è fissata dalla data dell'accettazione o da quella del protesto per mancata accettazione.

(1) L'art. 75 del presente progetto.

L'uso è di trenta giorni. I mesi sono computati secondo il calendario gregoriano.

Art. 39.

Pr. a. 40, n. 299, v.

La cambiale pagabile in fiera scade la vigilia del giorno stabilito come ultimo per la fiera, o nel giorno della fiera se essa non dura che un giorno.

Art. 40.

Pr. a. 41, n. 33, 299, v.

Se la cambiale scade in giorno festivo, è pagabile il giorno seguente.

Art. 41.

Pr. a. 42, n. 33, 299, v.

Non possono accordarsi dilazioni di grazia o di favore, nè di uso o consuetudine locale per il pagamento delle cambiali.

Sezione VII.

Del pagamento.

Art. 42.

Pr. a. 43, n. 38, 300, 302, v.

La cambiale dev'essere pagata con la moneta in essa indicata. Si applicano al pagamento le disposizioni dell'art. . . . (1)

Art. 43.

Pr. a. 44, n. 303, v.

Il pagamento dee farsi nel luogo e nel tempo indicato dalla cambiale.

Art. 44.

Pr. a. 44 (45), n. 305, v.

Il possessore di una cambiale non può essere costretto a riceverne il pagamento prima della scadenza.

Art. 45.

Pr. a. 45 (46), n. 306, v.

Colui che paga una cambiale prima della scadenza è responsabile della validità del pagamento.

Art. 46.

Pr. a. 46 (47), n. 307, v.

Colui che deve pagare e che paga una cambiale alla scadenza è liberato.

Art. 47.

Pr. a. 47 (48), n. 95, 308, v.

Il pagamento parziale di una cambiale, offerto alla scadenza da chi vi è obbligato, non può essere rifiutato dal possessore, quand'anche la cambiale sia stata accettata senza riduzione.

(1) Quello aggiunto al titolo: *Delle obbligazioni commerciali in genere* al n. 301, v.

Pr. a. 53 (49), n. 309, v.

Art. 48.

I pagamenti fatti a conto di una cambiale sono a scarico del traente e dei giranti.

Il possessore deve far protestare la cambiale pel soprappiù.

Pr. a. 49 (50), n. 310, v.

Art. 49.

Nel caso di perdita di una cambiale non accettata, quegli al quale essa appartiene può domandarne il pagamento in virtù di un duplicato od altro esemplare.

Pr. a 50 (51), n. 310, v.

Art. 50.

Se la cambiale perduta è stata accettata, il pagamento non può essere esatto in virtù di duplicato o altro esemplare, salvo che per decreto del giudice e mediante cauzione.

Pr. a. 51 (52), n. 310, v.

Art. 51.

Quegli che paga una cambiale su duplicato od altro esemplare estingue l'obbligazione compresa in tutti gli altri duplicati od esemplari.

Ove però un duplicato od esemplare sia stato rivestito dell'accettazione, l'accettante resta obbligato rispetto al terzo che ne è possessore, se paga senza ritirare il duplicato o esemplare portante la sua accettazione.

Pr. a. 52 (53), n. 311, v.

Art. 52.

Quegli che ha perduto una cambiale accettata o non accettata, ma non può presentarne un duplicato od altro esemplare, può alla scadenza domandarne il pagamento ed ottenerlo mediante decreto del giudice, giustificandone la proprietà e dando cauzione, e, non potendo dare cauzione, può domandare il deposito della somma.

Pr. a. 54, n. 2.., 312, v.

Art. 53.

Se il pagamento della cambiale non è domandato alla scadenza, l'accettante è autorizzato, spirato il termine per protestare, a depositare la valuta della cambiale a spese, rischio e pericolo del possessore senza bisogno di alcun avvertimento.

Pr. a. 55, n. 313, v.

Art. 54.

Il giudice non può accordare alcuna dilazione per il pagamento della cambiale.

Pr. a. 56. n. 314, v.

Art. 55.

Non è ammessa opposizione al pagamento che nei soli casi di perdita della cambiale o di fallimento del possessore.

Art. 56.

Pr. a 57, n 23, 59, 91, 237, 315, v.

Non sono ammesse contro il possessore di una cambiale eccezioni che riguardino la persona dei suoi cedenti, tranne il caso che la cambiale gli sia stata girata con la clausola « *per procura*, *per incasso*, *per mandato* » od altra equivalente, a termini dell'articolo ... (1).

Art. 57.

Pr. a 58, n 23, 59, 91, 237, 315, v.

Colui che è chiamato in giudizio per il pagamento di una cambiale non può opporre che le eccezioni relative alla competenza, alle forme essenziali della procedura ed alla prescrizione, nonchè quelle di pagamento, di compensazione, di remissione o di dilazione, quante volte fossero prontamente giustificate da scrittura emanante dal possessore, esclusa ogni altra prova, compreso il giuramento.

Il traente, il girante e l'avallante possono eccepire anche l'inadempimento dei doveri del possessore per l'esercizio dell'azione di regresso.

Ogni altra eccezione, anche di simulazione, è inammissibile, al pari di ogni azione riconvenzionale, salvo sempre al convenuto il diritto a proporle in separato giudizio.

Sezione VIII.

Del pagamento per intervento.

Art. 58.

Pr. a. 59 n. 28, 45, 316, v.

La cambiale protestata per mancanza di pagamento può essere pagata da un terzo se il possessore vi consente.

Art. 59.

Pr a. 60, n. 317, v.

Se il possessore accetta il pagamento per intervento, l'interveniente, pagando la valuta della cambiale e le spese di protesto, ha diritto ad avere la cambiale e l'atto di protesto ed è surrogato in tutti i diritti e doveri del possessore.

L'intervento accettato ed il pagamento sono dichiarati nell'atto di protesto o in atto separato.

Art. 60.

Pr. a. 61, n. 318, v.

Se il pagamento per intervento è fatto per conto del traente, tutti i giranti sono liberati.

(1) L'art. 6 del presente progetto.

Se è fatto per conto di un girante, sono liberati tutti i giranti susseguenti.

Pr. a. 62, 63, 64, n. 319, v.

Art. 61.

Se il pagamento è offerto dal traente, dai giranti, dall'avallante o da uno dei raccomandatari al bisogno, il possessore non può rifiutarlo sotto pena di perdere l'azione di regresso.

Se è offerto da più di uno fra questi, dee preferirsi quello che libera il maggior numero di obbligati.

Se è preferito quello che ne libera un numero minore, chi paga perde l'azione di regresso contro coloro che sarebbero stati liberati col pagamento di colui che liberava il numero maggiore.

Pr. a. 65, n. 320, v.

Art. 62.

Il trattario che si presenta per pagare una cambiale protestata, l'abbia o non l'abbia preventivamente accettata, deve essere sempre preferito ad ogni altro.

SEZIONE IX.

Dei diversi esemplari di una cambiale.

§ 1.° Dei duplicati.

Pr. a. 67, n. 322, v.

Art. 63.

Colui a favore del quale una cambiale è tratta può domandarne uno o più duplicati e il traente non può rifiutarvisi.

Pr. a. 68, n. 323, v.

Art. 64.

Ogni duplicato deve essere dello stesso tenore della cambiale, salva la indicazione diversa di « *prima, seconda, terza* o *quarta,* » ecc.

Pr. a. 69, n. 323, v.

Art. 65.

La mancanza dell'indicazione di « *prima, seconda, terza,* » ecc. fa considerare i duplicati come altrettante cambiali distinte.

Pr. a. 70, n. 324, v.

Art. 66.

Se diversi duplicati di una cambiale sono girati dallo stesso girante a più persone, egli è responsabile delle girate come se si trattasse di cambiali diverse.

Se i diversi esemplari sono accettati dal trattario, egli è egualmente responsabile per ciascuna accettazione.

Se sono come sopra girati a persone diverse e tutti accettati, il girante e l'accettante sono obbligati solidariamente per ogni girata e per ogni accettazione.

Art. 67.

Pr. a. 71, n. 325, v.

Se, mentre un duplicato è stato mandato all'accettazione, il possessore vuole girarne un altro, egli deve indicare nella girata il nome di colui al quale rimise il duplicato per l'accettazione, e questi non può rifiutarsi di consegnare al giratario possessore il duplicato accettato che si trovi tuttora in sue mani.

§ 2.° Delle copie.

Art. 68.

Pr. a 72, n. 326, v.

Le copie di una cambiale possono farsi da qualunque possessore.

Art. 69.

Pr. a. 73, n. 326, v.

Le copie devono essere conformi all'originale e comprendere le girate, gli avalli e le indicazioni tutte che si trovano nell'originale con l'aggiunta « *fin qui copia* od altra equivalente. »

Art. 70.

Pr. a. 74, n. 326, v.

L'accettazione e le girate originali scritte sulla copia obbligano l'accettante ed i giranti come se fossero scritte sulla cambiale originale.

Sezione X.

Delle cambiali false o falsificate

Art. 71.

Pr. a. 75, n. 327, v

La cambiale con firme false è efficace relativamente a coloro che vi hanno apposto la firma vera.

Art. 72.

Pr. a. 76, n. 328, v.

Coloro che hanno girato, avallato o accettato una cambiale falsa sono obbligati in faccia al possessore nello stesso modo come se avessero girato, avallato o accettato una cambiale vera.

Art. 73.

Pr. a 77, n. 332, v.

Coloro che hanno girato, avallato o accettato una cambiale falsificata o nella data, o nella somma, o nel luogo del pagamento, ecc. sono obbligati rispettivamente secondo la data, il valore, il luogo, ecc. indicati nella cambiale al momento della girata, dell'avallo o dell'accettazione.

Se però non è provato che la falsificazione fosse stata fatta prima della girata, dell'avallo o dell'accettazione, si presume posteriore.

Sezione XI.

Dei doveri del possessore.

Pr. a. 79, n. 36, 333, v.

Art. 74.

Il possessore della cambiale deve domandarne il pagamento al trattario, ai raccomandatari al bisogno o all'accettante per intervento nel giorno della scadenza.

Egli non può pretendere il pagamento senza rilasciare quietanza sulla cambiale, o senza farne menzione sulla stessa e rilasciar quietanza separata in caso di pagamento parziale, salvo il disposto degli articoli .... (1).

Pr. a. 80, n. 24, 333, v.

Art. 75.

Se la cambiale è a vista, a uno o più giorni, mesi o usi vista, sia che fosse tratta sulla stessa piazza, sia da una sopra un'altra piazza del regno, sia da una piazza del regno sopra un paese estero, il possessore deve richiederne l'accettazione o il pagamento dal trattario o dai raccomandatari al bisogno entro diciotto mesi dal dì della data della cambiale.

Pr. a. 81, n. 334, v.

Art. 76.

Se la cambiale è tratta da una piazza del regno sopra un paese estero col quale il commercio si fa in tutto o in parte per la via di mare, il termine fissato nell'articolo precedente è raddoppiato in tempo di guerra marittima.

Le parti possono stabilire termini diversi da quelli indicati nel presente articolo e nell'articolo precedente.

Pr. a. 82, n. 26, 289, v.

Art. 77.

Il rifiuto di pagamento deve essere accertato nel giorno che segue quello della scadenza con un atto che si chiama « *protesto per mancanza di pagamento* ».

Se tale giorno è festivo, il protesto è fatto nel giorno seguente.

Pr. a. 84. n. 27, 30, 336, 337, v.

Art. 78.

Il possessore che ha fatto protestare una cambiale per mancanza di pagamento, volendo esercitare in giudizio l'azione di regresso o individualmente contro il traente e ciascuno dei giranti, o collettivamente contro i giranti, l'avallante ed il traente, deve far

(1) Gli art. 49 e 50 del presente progetto.

loro notificare il protesto, ed, in mancanza di rimborso, farli citare in giudizio nei quindici giorni dalla data del protesto.

Quando il luogo in cui risiede il girante e quello in cui la cambiale era pagabile facciano parte di giurisdizioni diverse di corte di appello, il termine per far la citazione è quello stabilito nei numeri 4° e 5° dell'art. 148 del codice di procedura civile.

Per le cambiali tratte da un luogo di terraferma e pagabili nelle isole del regno, o tratte dalle isole e pagabili in terraferma, i termini sono raddoppiati in tempo di guerra marittima.

Art. 79.

Pr. a. 85, n. 337, 338, v.

Se una cambiale, tratta da una piazza del regno e pagabile in paese estero, è stata protestata per mancanza di pagamento, il possessore che esercita l'azione di regresso contro i soscrittori residenti nel regno deve agire nel termine

di novanta giorni, se la cambiale è pagabile in uno Stato dell'Europa,

di cento ottanta giorni, se è pagabile in una piazza delle coste settentrionali dell'Africa, degli scali del Levante o del mar Rosso,

di duecento quaranta giorni, se è pagabile in una piazza dell'Africa o dell'America sui versanti dell'oceano Atlantico,

di un anno, se è pagabile in una piazza dell'America sui versanti dell'oceano Pacifico, o in una piazza dell'Asia o dell'Africa sui versanti dell'oceano Indiano.

di diciotto mesi, se è pagabile in una piazza dell'Asia sui versanti dell'oceano Pacifico o in una piazza dell'Oceania.

I termini sopra indicati sono raddoppiati in tempo di guerra marittima, se la cambiale è pagabile in una piazza, con la quale il traffico si fa in tutto o in parte per via di mare.

Art. 80.

Pr. a. 86, n. 339, v.

Se il possessore della cambiale vuole esercitare il regresso collettivamente contro i giranti, l'avallante ed il traente ha, riguardo a ciascuno di essi, il termine stabilito dagli articoli precedenti.

Ciascuno dei giranti, convenuto individualmente dal possessore, ha il diritto di esercitare lo stesso regresso individualmente o collettivamente entro lo stesso termine.

Per i giranti e l'avallante il termine decorre dal giorno successivo a quello della citazione in giudizio.

Pr. a. 87, n. 290, 340, v.

Art. 81.

Il possessore della cambiale decade da ogni diritto contro i giranti e l'avallante dopo la scadenza dei termini sopra stabiliti

per la presentazione della cambiale a vista, a uno o più giorni, mesi, od usi vista,

per il protesto in mancanza di pagamento,

per l'esercizio dell'azione di regresso.

Pr. a. 88, n. 341, v.

Art. 82.

I giranti decadono egualmente da ogni diritto contro i loro cedenti dopo i termini sopra stabiliti, ciascuno in ciò che lo riguarda.

Pr. a. 89, n. 342, 373, 374, v.

Art. 83.

Il possessore, i giranti e l'avallante conservano la loro azione contro l'emittente e l'accettante, ma nelle cambiali pagabili da persona diversa dall'emittente, quest'ultimo può liberarsi da ogni obbligazione se prova che alla scadenza della cambiale aveva versato i fondi occorrenti presso il trattario, il quale non fosse in quel tempo fallito, e in tal caso il possessore ha l'azione contro il trattario.

Pr. a. 89 e a. 257 cod. com., n. 24, 373, 374, v.

Art. 84.

Gli effetti della perdita di azione, incorsa a norma dei tre articoli precedenti, cessano in favore del possessore contro l'emittente o contro quello dei giranti, il quale, dopo spirati i termini stabiliti per il protesto, per la notificazione del medesimo e per la citazione in giudizio, abbia ricevuto per conto, per compensazione, o altrimenti, i fondi destinati al pagamento della cambiale.

N. 388, v.

Art. 85 *n*.

Non si incorre nella decadenza stabilita negli articoli precedenti quando la domanda giudiziale fu prodotta sebbene dinanzi a giudice incompetente.

Sezione XII.

Dei protesti.

Pr. a 90. n. 31, 343, 344, 345, v.

Art. 86.

I protesti per mancanza di accettazione o di pagamento sono redatti da un notaio o da un usciere assistiti da due testimoni.

Il notaio o l'usciere richiesto non può ricusarsi sotto pena di multa estendibile a lire cinquecento, oltre il risarcimento dei danni.

Il protesto deve farsi con un solo atto

al luogo indicato nella cambiale per l'accettazione o per il pagamento ed, in mancanza di tale indicazione, alla residenza del trattario o al suo ultimo domicilio conosciuto,

alla residenza o dimora delle persone indicate nella cambiale per accettarla o pagarla al bisogno,

alla residenza o dimora del terzo che ha accettato per intervento.

Nel caso di errore o falsità d'indicazione del luogo anzidetto il protesto è preceduto da un atto di perquisizione, nel quale il notaio o l'usciere fa fede delle ricerche eseguite per ritrovarlo.

Art. 87.

Pr. a. 91, n. 346, v

L'atto di protesto deve contenere

l'indicazione del luogo e del giorno, mese ed anno in cui è fatto,

la trascrizione esatta della cambiale, dell'accettazione, delle girate, delle raccomandazioni e degli avalli che vi esistono,

la richiesta del pagamento o dell'accettazione,

l'indicazione della presenza o dell'assenza di chi deve accettare o pagare,

i motivi del rifiuto di accettare o di pagare ove se ne adducano,

la sottoscrizione di colui che dovrebbe accettare o pagare, o l'indicazione dell'impossibilità o del rifiuto del medesimo a sottoscrivere,

la sottoscrizione del notaio o dell'usciere e dei testimoni.

Art. 88.

Pr. a. 83 e 92, n. 328, 347, v.

Nessun atto per parte del possessore della cambiale può supplire all'atto di protesto per provare la presentazione di essa alla scadenza ed il rifiuto dell'accettazione o del pagamento.

La clausola « *senza spese e senza protesto* » od altra che dispensi dal protesto, apposta dal traente, esclude la qualità di cambiale e la converte in un assegno o mandato di pagamento che ha gli effetti di una semplice obbligazione.

La stessa clausola apposta dai giranti è nulla e si ha come non scritta.

Pr. a. 93, n. 348, v.

Art. 89.

La morte o il fallimento di colui sul quale è tratta la cambiale, o il protesto per mancanza di accettazione, non dispensano il possessore dall'obbligo di protestare per mancanza di pagamento.

Pr. a. 94, n. 348, v.

Art. 90.

I notai e gli uscieri sono obbligati, sotto pena di destituzione, delle spese e dei danni verso le parti, a dare copia del protesto ai richiedenti ed a registrare i protesti per intiero, giorno per giorno e per ordine di data, in un registro particolare numerato, firmato e tenuto nelle forme stabilite per i repertori.

SEZIONE XIII.

Dei diritti del possessore.

Pr. a. 95, n. 349, v.

Art. 91.

Il possessore della cambiale, che si presenta al trattario od al raccomandatario al bisogno anteriormente alla scadenza della cambiale, ha diritto all'accettazione.

Pr. a. 96, n. 350, v.

Art. 92.

Il possessore della cambiale, il quale, rifiutata l'accettazione, ha fatto accertare il rifiuto mediante protesto, ha diritto ad aver cauzione individualmente o collettivamente dal traente, dai giranti ed anche dall'avallante per il pagamento alla scadenza.

Pr. a 97, n. 351, v.

Art. 93.

Il possessore di una cambiale accettata ha diritto ad avere cauzione collettivamente o individualmente dal traente, dai giranti e dall'avallante, se il trattario accettante sia fallito avanti la scadenza.

In tal caso però il traente, il girante ed anche l'avallante possono liberarsi dall'obbligo della cauzione pagando la cambiale con le spese di protesto.

Pr. a. 98, n. 352, v.

Art. 94.

Il possessore di una cambiale, ancorchè non accettata, presentandosi alla scadenza al trattario od a chi è chiamato od obbligato a pagarla, ha diritto a ripeterne il pagamento.

Pr. a. 99, n. 352, v.

Art. 95.

Il possessore, che, rifiutato il pagamento, ha fatto accertare il rifiuto mediante protesto, ha diritto a ripetere il pagamento

giudizialmente dal traente, dai giranti ed anche dall'avallante individualmente o collettivamente a termini dell'art. .... (1) e seguenti,

stragiudizialmente dal traente o da uno dei giranti o dall'avallante individualmente col ricambio.

Art. 96. — Pr. a. 100, n. 353, v.

Il ricambio si opera per mezzo di rivalsa.

Art. 97. — Pr. a. 101, n. 353, v.

La rivalsa è una nuova cambiale, per mezzo della quale il possessore si rimborsa sul traente o sopra uno dei giranti o anche sopra l'avallante del capitale della cambiale protestata, delle spese fatte e del nuovo cambio che paga.

Art. 98. — Pr. a. 102, n. 353, v.

Il ricambio si regola, rispetto al traente, col corso del cambio del luogo in cui la cambiale era pagabile, sopra il luogo da cui è stata tratta; rispetto ai giranti, col corso del cambio del luogo in cui la cambiale è stata girata o negoziata da essi, sopra il luogo in cui si opera il rimborso.

Art. 99. — Pr. a. 103, n. 353, v.

La rivalsa è accompagnata da un conto di ritorno.

Art. 100. — Pr. a. 104, n. 353, v.

Il conto di ritorno deve contenere

la somma capitale della cambiale protestata,

la spesa di protesto e le altre spese legittime, come commissione di banca, senseria, bollo e porto di lettere,

il nome e cognome di colui sul quale la rivalsa è fatta, ed il prezzo del cambio secondo il quale essa fu negoziata.

Il conto di ritorno deve essere certificato da un agente di cambio e, nei luoghi ove non sono agenti di cambio, da due commercianti.

Deve essere accompagnato dalla cambiale protestata e da una copia dell'atto di protesto.

Nel caso in cui la rivalsa sia fatta sopra uno dei giranti, deve essere accompagnata inoltre da un certificato che comprovi il corso del cambio del luogo in cui la cambiale era pagabile sopra il luogo da cui è stata tratta.

Art. 101. — Pr. a. 105, n. 353, v.

Non possono essere fatti più conti di ritorno sopra una stessa

(1) L'art. 78 del presente progetto.

cambiale. Il conto di ritorno è rimborsato da girante in girante rispettivamente e definitivamente dal traente.

Pr. a. 106, n. 353, v.

Art. 102.

L'interesse sul capitale della cambiale protestata per rifiuto di pagamento è dovuto dal giorno di protesto.

Pr. a. 107, n. 354, v.

Art. 103.

L'interesse sulle spese di protesto, ricambio ed altre spese legittime è dovuto dal giorno della domanda giudiziale.

Pr. a. 108, n. 354, v.

Art. 104.

Il ricambio non è dovuto, se il conto di ritorno non è accompagnato dai certificati di agenti di cambio o di commercianti a norma dell'articolo ... (1).

Pr. a. 109, n. 32, 8°, 355, v.

Art. 105.

Indipendentemente dall'azione di regresso esercitata sia giudizialmente sia stragiudizialmente, il possessore di una cambiale protestata regolarmente per mancanza di pagamento può domandare e l'autorità giudiziaria deve accordargli il sequestro conservativo a carico del traente, dei giranti, degli avallanti e dell'accettante.

CAPO II.

N. 377, v.

Degli ordini in derrate.

Pr. a. 110, n. 44, 50, 378, 379, v.

Art. 106.

L'ordine in derrate deve contenere

1.° l'indicazione del luogo, e del giorno mese ed anno dell'emissione,

2.° la enunciazione di « *ordine in derrate* » od altra equivalente,

3.° la specie della derrata da consegnarsi e la qualità e quantità della medesima,

4.° il tempo della consegna,

5.° il nome e cognome della persona a favore della quale è dato,

6.° la sottoscrizione dell'emittente.

Se la derrata deve consegnarsi da persona diversa dall'emittente, l'ordine deve inoltre contenere

7.° il nome e cognome di colui che è chiamato a consegnare, e

8.° il luogo della consegna.

(1) L'art. 100 del presente progetto.

Art. 107.

Pr. a. 111, n. 380, v.

L'ordine in derrate può essere tratto sopra una persona per farne consegna al domicilio di un terzo, e può essere tratto per ordine e conto di un terzo.

Può essere tratto a favore del traente.

Può essere tratto sopra il traente.

Può avere l'indicazione di un raccomandatario al bisogno, ma questa si ha per non scritta se non è accompagnata dalla sottoscrizione del traente o del girante che l'appose.

Art. 108.

Pr. a. 112, n. 381. v.

Negli ordini in derrate il tempo della consegna dev'essere determinato. Se sono emessi a tempo indeterminato, sono riputati semplici obbligazioni.

Art. 109.

Pr. a. 113, n. 382, v.

Giunto il termine prefisso nell'ordine, è in facoltà del possessore di farlo eseguire o col caricamento della derrata per terra o per acqua, o col trasporto di essa in altre posture o magazzini.

Se egli vuole ritenerla nelle posture o nei magazzini dove si trova oltre al tempo espresso nell'ordine, qualora ciò sia negli usi locali, le derrate vi restano per suo conto e rischio.

Art. 110.

Pr. a. 114, n. 382, v.

In mancanza di convenzione speciale o di consuetudine locale, le spese di consegna ed in ispecie di misurazione e di pesatura sono a carico di chi deve consegnare, le spese di ricevimento a carico di colui al quale la consegna deve essere fatta.

Art. 111.

Pr. a. 116, cap. n. 383, v.

La stima del prezzo della derrata non consegnata è regolata, quanto all'indennità ed al rimborso, secondo il corso di piazza nel luogo e nel tempo della consegna, il quale dev'essere certificato da sensali o da commercianti e, in mancanza, dal sindaco.

Art. 112.

Pr. a. 116, pr. n. 384, v.

Le disposizioni relative alle cambiali e riguardanti la girata, l'accettazione, l'accettazione per intervento, l'avallo, la scadenza, il pagamento per intervento, i diversi esemplari, i doveri del possessore, i protesti e i diritti del possessore sono applicabili agli ordini in derrate.

CAPO III.

Della prescrizione.

Pr. a. 117, n. 29, 35, 386, v.

Art. 113.

Le azioni nascenti dalle cambiali e dagli ordini in derrate si estinguono con la prescrizione di cinque anni, che corrono dal giorno del protesto, e, se non vi fu protesto, dal giorno della scadenza.

Tale prescrizione non è interrotta, se non quando vi è stato un riconoscimento del debito per iscritto separato o una domanda giudiziale non perenta.

Pr. a. 118, n. 29, 35, 386, v.

Art. 114.

Tale prescrizione corre eziandio contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, contro la donna maritata e contro i minori, ancorchè non emancipati e gli interdetti, salvo il loro regresso verso il marito od il tutore.

Dopo ciò la seduta è levata alle ore 2 pomeridiane.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI.

Verbale LXXX

Tornata del 2 giugno 1870

SOMMARIO.

391. *Presentazione di un progetto di articoli relativi alle note di pegno* (warrants).
392. *Esame preliminare e sommario del progetto di un nuovo titolo sul contratto di trasporto.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Carnazza-Puglisi;
Corsi;
Mancini;
Piccoli;
Sellenati;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

391. — In relazione alla deliberazione presa nella 1ª tornata del 6 maggio p. p. (*Verb.* LII, n. 220), colla quale fu nominata una Sotto-commissione coll'incarico di studiare le questioni che si riferiscono ai depositi presso i magazzini generali ed ai titoli che servono alla trasmissione della proprietà e del pegno delle merci depositate, il prof. Carnazza-Puglisi, quale relatore, presenta uno schema di articoli e si riserva di presentare nel più breve termine possibile la relazione da cui dovrà essere preceduto.

La Commissione prende in esame sommario il progetto, e scorgendo necessaria sullo stesso una profonda discussione, delibera che a tal effetto venga stampato e distribuito anche ai membri assenti unitamente alla relazione, tostochè questa sarà per essere presentata.

392. — La Commissione procede all'esame del progetto presentato dall'on. Piccoli quale relatore della Sotto-commissione incaricata nella tornata 24 ottobre 1869 (*Verb.* XXV, n. 106) della redazione del titolo relativo al *contratto di trasporto* (1).

Il Relatore sviluppa i motivi accennati nella relazione per i quali si è ritenuto opportuno di non mantenere la distinzione del Codice germanico fra lo *speditore* o *spedizioniere* ed il *condottiere*, ma di comprenderli entrambi sotto il nome comune di *vettore*.

Accenna pure che non si è conservata nel progetto la distinzione del Codice vigente fra il commissionario di trasporti ed il vetturale anche perchè non solamente il commissionario di trasporti del Codice francese tende sempre più a confondersi collo speditore del Codice germanico, ma ancora perchè la responsabilità imposta allo speditore od imprenditore di trasporti ci allontana dall'idea del contratto di commissione, nel quale il commissionario non risponde di regola per le persone colle quali contrae. Ciò non impedisce che anche l'incarico di far eseguire un trasporto possa formar oggetto del contratto di commissione, ma le norme direttive di questo contratto debbono ricercarsi altrove che non nel titolo *del contratto di trasporto* il quale si occupa unicamente dei rapporti del mittente o di chi per esso coll'imprenditore di trasporti e col vetturale.

Ciò serve a spiegare perchè nel primo articolo del progetto siasi creduto di proporre la formula: *Le disposizioni contenute in questo titolo sono comuni agli imprenditori di trasporti, agli impresari di vetture pubbliche, alle amministrazioni delle ferrovie, ai vetturali o vetturini, ai padroni di barca e in generale a tutti coloro che per professione eseguiscono o fanno eseguire il trasporto di mercanzie per terra, sopra fiumi, canali o laghi.*

Propone poi il Relatore che si esamini se non fosse necessario di aggiungervi che il trasporto s'intende eseguito *verso mercede*, e

(1) Vedi **P. IV**, allegato *D*.

se debba conservarsi la frase *per professione*, la quale fu aggiunta affinchè la grave responsabilità del vettore e l'elemento di assicurazione che in sè comprende il contratto di trasporto non vengano estesi a coloro che assumono singoli trasporti, e che non hanno quindi il correspettivo che i vettori di professione trovano nella moltiplicità dei trasporti che eseguiscono o fanno eseguire.

Il Presidente osserva che il sistema del Codice francese ed italiano di trattare separatamente dei diritti e dei doveri dell'imprenditore di trasporti e del vetturale, comunque la loro responsabilità sia eguale, gioverebbe moltissimo al metodo della trattazione ed alla chiarezza indispensabile in ogni formula legislativa.

Perciò egli sarebbe disposto ad introdurre anche nel progetto la separata trattazione.

Non ritiene poi necessario di dichiarare che al contratto di trasporto è essenziale la stipulazione di una mercede, perchè ciò è sì certamente sottinteso, che neppure il Codice civile lo esprime laddove parla della locazione di opera, e perchè nei contratti commerciali il correspettivo è elemento fondamentale.

La limitazione che le leggi commerciali in genere e quelle sul contratto di trasporto si applichino a quei soli che ne fanno professione, ci esporrebbe al pericolo di escludere dalla responsabilità propria di chi imprende atti di commercio un'intiera classe di persone, che, senza una manifesta intenzione di dedicarsi a un certo ramo di commercio, s'intrudono surrettiziamente nella vita commerciale, e sono sempre pronti a schivare, in caso di esito sfavorevole, le sanzioni della legge commerciale col sostenere che i loro atti furono prettamente civili. È invece nell'interesse generale che chi imprende atti di commercio sia soggetto alle leggi commerciali, e che chiunque li esercita si trovi a pari condizione, e perciò il Presidente propone che dall'articolo si eliminino le parole *per professione*.

Osserva infine il Presidente che in tutto il progetto, per indicare l'oggetto del contratto di trasporto, si è usata la parola *merci*, la quale è troppo restrittiva e non contempla affatto i casi frequentissimi in cui l'oggetto del trasporto non entra in quella denominazione.

Il comm. Corsi avvisa che nessuna differenza convenga di stabilire tra la responsabilità dello spedizioniere, il quale riceve la provvigione e sceglie il vetturale, e quella del vetturale stesso. Perciò

ritiene che possa prescindersi dalla separata trattazione adottata dal Codice vigente.

Il prof. CARNAZZA-PUGLISI osserva che, siccome la rubrica del titolo accenna al *contratto di trasporto*, le disposizioni degli articoli che lo seguono dovrebbero parlare delle condizioni di essenza e di forma di quel contratto, perchè altrimenti sarebbe stato più opportuno di conservare il sistema dei Codici precedenti, i quali posero quelle disposizioni sotto la rubrica delle denominazioni delle persone che intervengono nei contratti di trasporto. Convenendo pienamente nelle considerazioni, per le quali fu adottata una rubrica che si riferisce al contratto che ha per iscopo l'esecuzione dei trasporti, e non alle persone che vi prendono parte, l'esponente avvisa che per la necessaria armonia dell'insieme dovrebbe cominciarsi il titolo con una disposizione contenente le caratteristiche essenziali di tale contratto. Il tenore poi della rubrica sembrerebbe all'esponente più conforme all'idea se fosse espresso colla frase: *Del contratto per i trasporti.*

Il comm. MANCINI esprime il desiderio che le singole disposizioni del titolo vengano collocate secondo il sistema seguito nelle altre parti del Codice, quello cioè per il quale si riuniscono fra loro quelle regole che si riferiscono alle varie persone che prendono parte al contratto, e quelle che riguardano le conseguenze degli obblighi rispettivi e le condizioni accessorie.

Il RELATORE, contrario in massima ad esprimere nei Codici definizioni che debbono abbandonarsi alla scienza, si riserva di studiare per l'art. 1 una formula che, senza eccedere ciò che deve formar materia di un Codice, soddisfi possibilmente all'armonia delle disposizioni del titolo colla rubrica che lo precede, e che non aderirebbe a sostituire con quella proposta dal prof. CARNAZZA-PUGLISI, perchè neppur questa traduce esattamente il concetto che si vuole esprimere.

Accetta pure che non si comprenda l'idea della mercede, e che possa eliminarsi la limitazione dell'esercizio professionale. Convenendo che il senso della parola *merci* sia forse troppo ristretto, osserva che si credette di adottarla per evitare l'uso, che riescirebbe frequente e spesso incomodo, della frase *oggetti da trasportarsi.*

Nota poi che la Sotto-commissione credette di ordinare le disposizioni del titolo secondo lo svolgimento progressivo della vita

dell'atto contrattuale, ma non oppone che possa invece adottarsi l'ordine accennato dal comm. MANCINI, e si riserva di studiare e proporre nella prossima tornata le modificazioni necessarie per corrispondere alle fattegli osservazioni.

La Commissione si riserva di deliberare sulle modificazioni che saranno proposte, e rimette ad altra tornata l'esame del resto del progetto.

La seduta è levata alle ore 1 e $^1/_2$ pomeridiane.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI.

Verbale LXXXI

Tornata del 3 giugno 1870

SOMMARIO.

393. *Si approva la rubrica del titolo* Del contratto di trasporto, *e si adotta una novella redazione dell'art. 1* prog.
394. *Si riserva la deliberazione sulla proposta di adottare la generica denominazione* di vettore.
395. *Si sopprime l'art. 2* prog.
396. *Si accetta l'art. 3* id.
397. *Si approva con modificazioni l'art. 4* id.
398. *Si modifica l'art. 8 id.*
399. *Si approva l'art. 5* id. *e vi si comprendono le disposizioni dei successivi articoli 6 e 7.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Corsi;
Piccoli;
Sellenati;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 10 e 1/2 antimeridiane.

393. — Si continua l'esame del progetto sul *contratto di trasporto.*

Il Relatore, versando sulla formula da sostituirsi all'art. 1 del progetto, accenna ch'essa dovrebbe esprimere come il contratto di trasporto possa avvenire fra chi spedisce la merce, che si chiama mittente, e l'imprenditore di trasporti o spedizioniere che assume di farla trasportare in nome proprio, ovvero tra il mittente e il vetturale direttamente, ovvero fra l'imprenditore di trasporti ed il vetturale.

Avvisa pure che dovrebbesi esprimere come nel presente titolo sieno regolati tanto i contratti che si stipulano dal mittente o dall'imprenditore col vetturale e che hanno per oggetto il trasporto per terra o per laghi, fiumi o canali, quanto quelli che il mittente pattuisce coll'imprenditore anche se avessero per oggetto il trasporto per mare.

Sarebbe pure necessario di esprimere che i contratti di trasporto per via di mare, conchiusi dai capitani o padroni di navi, sia direttamente col mittente, sia con un imprenditore che ne abbia assunto l'incarico, sono regolati dal libro II del Codice che riguarda il diritto marittimo.

La Commissione conviene pienamente nell'esposto concetto, e, prese in esame le varie formule che le sono proposte, accetta ed approva la rubrica e l'articolo seguente:

TITOLO ....

Del contratto di trasporto.

Art. 1.

Il contratto di trasporto ha luogo fra lo speditore o mittente che dà l'incarico del trasporto e l'imprenditore che assume di farlo eseguire in nome proprio e per conto altrui, oppure tra uno di essi ed il vetturale che assume di eseguirlo.

Le obbligazioni reciproche tra il mittente o l'imprenditore di trasporti, ed il capitano o padrone sono regolate nel libro secondo.

394. — Il Relatore fa osservare che per la necessaria chiarezza sarebbe opportuno di spiegare che la legge comprende sotto la denominazione di *vettore* tutti quelli che assumono di eseguire o di far eseguire i trasporti.

La Commissione si riserva di deliberare sulla necessità di tale dichiarazione dopochè si saranno esaminati gli altri articoli del progetto [1].

[1] Vedi. al n. 452, *Verb.*

395. — L'art. 2 del progetto stabilisce che *per la validità del contratto di trasporto non si richiede alcuna forma determinata*, e ch'esso *può farsi verbalmente o per iscritto.*

La Commissione considera che, per le disposizioni generali sulle obbligazioni commerciali, i contratti commerciali possono sempre provarsi con tutti i mezzi di prova ammessi dalla legge, ritiene perciò superflua la proposta disposizione, e, non opponente il Relatore, delibera che l'articolo rimanga soppresso.

396. — Riguardo alla disposizione dell'articolo 3 sul diritto del vettore ad avere dal mittente la lettera di vettura, l'on. Piccoli espone i motivi accennati nella sua relazione, ed il comm. Bruzzo osserva che sarebbe eccessivo l'esigere in tutti i casi il rilascio di una lettera di vettura, perchè allora si potrebbe ritenervi obbligato anche il passeggiere che consegna i suoi bagagli mentre imprende un viaggio in ferrovia. — Perciò propone che si esprima un'eccezione per i bagagli, e che per essi si dichiari non necessaria la lettera di vettura quando il viaggiatore stesso non volesse dichiararne il contenuto.

Il Relatore oppone che i regolamenti provvedono, e che non può essere certo nell'interesse di alcuna impresa ferroviaria il recar inciampo al libero movimento dei passeggieri.

La Commissione respinge la proposta ed approva l'articolo:

Art. 3 (2) *.

Il mittente deve rilasciare una lettera di vettura al vettore che gliela domanda.

397. — L'art. 4 del progetto esprime i requisiti della lettera di vettura. Oltre la più precisa indicazione per la data e per il nome dei contraenti, che si ritiene necessaria per l'uniformità con altre disposizioni del Codice (n. 241, 244, V.), ed oltre l'adozione di una formula più corrispondente all'art. 81 del Cod. vig. (1) per evitare

* Il numero tra parentesi è quello assunto dall'articolo nell'ordinamento finale del titolo (V. n. 453, *verb.*). La numerazione del progetto è conservata.

(1) *Art.* 81 *Cod. comm.*: « La lettera di vettura deve avere la data.

Essa anuncia:

La natura e il peso o la misura delle merci da trasportare;

Il termine entro cui il trasporto deve essere eseguito;

Il nome, cognome e la residenza del commissionario, qualora vi sia, per la cui interposizione si opera il trasporto;

che il difetto di taluna delle enunciazioni annoverate rechi la nullità della lettera di vettura, la Commissione delibera di esprimere che la lettera di vettura può essere *all'ordine* o al *portatore*.

Sull'osservazione del comm. Buzzo, che dovrebbe farsi un'eccezione per le ferrovie, giacchè per esse il prezzo del trasporto e il termine della resa risultano dalle tariffe e dai regolamenti approvati dal governo, la Commissione considera che, non essendo tassativamente prescritte le indicazioni enumerate nell'articolo, non occorre alcuna disposizione speciale. Siccome poi il porto, il termine della resa ed il prezzo sono determinati con diversa proporzione, secondo che la spedizione è fatta a *grande* o a *piccola velocità*, si delibera di richiedere nella polizza l'indicazione relativa.

Considerando infine che, se la lettera di vettura è richiesta come documento di prova, essa non avrebbe alcuna forza provante se non fosse provveduta della firma del mittente, e che, per la grande importanza che ora hanno acquistato i trasporti per terra, è necessario di procedere con cautela, delibera ancora che, ad imitazione di ciò che per la polizza di carico prescrive l'art. 390 Cod. vig. (1), anche la lettera di vettura debba essere sottoscritta dal mittente.

In conseguenza di ciò l'articolo viene approvato come segue:

Art. 4 (3).

La lettera di vettura deve contenere la indicazione del luogo e del giorno, mese ed anno in cui è emessa.

Il nome, cognome e la residenza di colui al quale la merce è indirizzata: però la lettera di vettura può essere all'ordine o al portatore;

Il nome, cognome e la residenza del vetturale;

Il prezzo del trasporto;

L'indennità dovuta per ragione di ritardo.

La lettera di vettura è sottoscritta da chi spedisce, o dal commissionario; porta in margine le marche e i numeri delle merci da trasportare: è copiata dal commissionario sopra un registro numerato e firmato, di seguito e senza alcun spazio in bianco ».

(1) *Art.* 390 *Cod. comm.*: « La polizza di carico è sottoscritta dal caricatore e dal capitano entro ventiquattr'ore dopo compiuto il caricamento.

È fatta in quattro originali almeno, da servire per il caricatore, il ricevitore, il capitano e il proprietario od armatore della nave, uno per ciascuno.

Il caricatore deve consegnare al capitano nello stesso termine le spedizioni delle merci caricate, ossia le quitanze di pagamento o le bollette di cauzione delle dogane ».

Essa enuncia

la natura e la quantità degli oggetti da trasportare, la qualità dell'imballaggio, il numero dei colli e i loro contrassegni o marche,

il nome e cognome e la residenza del mittente,

il nome e cognome e la residenza del vettore,

il luogo di destinazione e il nome e cognome del destinatario: però la lettera di vettura può essere all'ordine, o al portatore,

il porto o prezzo del trasporto,

le somme dovute al vettore per le spedizioni aggravate di spese anticipate o di assegni,

il tempo entro cui il trasporto deve essere eseguito: per le strade ferrate ne tiene luogo l'indicazione se il trasporto deve esser fatto a grande o a piccola velocità,

le altre stipulazioni convenute fra le parti,

la sottoscrizione del mittente.

398. — Seguendo l'ordine adottato in seguito alla proposta del com. MANCINI (n° 392, *Verb.*) il RELATORE propone ora all'esame l'art. 8 del progetto, come quello che, come gli altri articoli finora esaminati, si riferisce agli obblighi del mittente. — Esso riguarda l'obbligo di chi spedisce di consegnare al vettore le spedizioni o ricapiti finanziari occorrenti e di garantirne la verità e la regolarità.

Si osserva che non sempre tali documenti sono necessari, e, vista l'espressione con cui vengono designati nell'art. 323 del Codice vigente (1), si adotta la formula dell'articolo come segue:

(1) *Art.* 323 *Cod. comm.*: « Il capitano deve avere a bordo
L'atto di proprietà della nave;
L'atto di nazionalità;
Il ruolo dell'equipaggio;
Le polizze di carico ed i contratti di noleggio;
I processi verbali di visite;
Le quitanze di pagamento o le bollette di cauzione delle dogane ».

Art. 8 (4).

Il mittente deve consegnare al vettore che li richieda i documenti doganali: egli risponde della loro verità e regolarità.

399. — Passando ad esaminare le disposizioni concernenti gli obblighi del vettore, l'attenzione della Commissione è portata all'art. 5, che tratta dello *scontrino di ricevuta (récépissé, bulletin de chargement)*.

Si osserva, riguardo ad esso, che in certi casi il rilascio di un documento diverso dalla lettera di vettura può esser connesso a difficoltà, mentre l'ufficio dello scontrino di ricevuta potrebb'essere sostenuto da un duplicato della lettera di vettura firmato dal vettore.

Si osserva pure che le disposizioni degli art. 6 e 7 del progetto relative allo scontrino di ricevuta troverebbero opportuno collocamento nello stesso articolo.

La Commissione accoglie tali osservazioni e l'articolo viene formulato ed approvato nei termini seguenti:

Art. 5.

Il vettore deve rilasciare al mittente, che glielo domanda, uno scontrino di ricevuta il quale contenga le indicazioni stabilite per la lettera di vettura o un duplicato di questa.

Lo scontrino o il duplicato devono essere sottoscritti dal vettore.

Se sono all'ordine, o al portatore, le stipulazioni del contratto di trasporto in essi non indicate non hanno effetto in confronto del destinatario.

La forma e gli effetti della girata si regolano secondo gli art... *(4 e seg. del titolo: Della cambiale)*.

La seduta è levata alle ore 1 e 1/2 pomeridiane.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI.

Verbale LXXXII

Tornata del 4 giugno 1870

SOMMARIO.

400. Si approva l'art. 9 del progetto relativo al contratto di trasporto.
401. Si modifica l'art. 10.

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Corsi;
Piccoli;
Sellenati;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 11 antimeridiane.

400. — Si continua l'esame del progetto sul contratto di trasporto. — L'art. 9 si ritiene conforme alla natura delle cose, e si approva nei termini seguenti:

Art. 9 (6).

Se il vettore accetta gli oggetti da trasportarsi senza fare riserva, si presume che essi non presentino vizi apparenti d'imballaggio.

401. — L'art. 10 dispone *che se il termine della resa non è stabilito da convenzioni delle parti, da regolamenti o da pubblici manifesti, si determina secondo l'uso.*

Soggiunge poi che *per le merci, che hanno la medesima destinazione, la spedizione deve farsi secondo l'ordine delle consegne,* e che *il vettore che non segue quest'ordine, è responsabile dei danni.*

Riguardo alla prima parte dell'articolo, il Presidente osserva che la legge, come proposta, dà soverchio valore non solo ai regolamenti che le imprese di trasporti e specialmente le amministrazioni ferroviarie possono stabilirsi per curare il proprio interesse, ma anche ai manifesti che, quando pure si trovassero pubblicati, possono non essere a cognizione della maggior parte dei mittenti o dei destinatari. — La facilità colla quale possono farsi delle pubblicazioni mediante affissi che, distrutti poco dopo, sono letti da pochissime persone, e il pericolo che imprese poco oneste accampino pretese desunte da manifesti pubblicati in epoca remota, e quindi usciti dalla comune conoscenza, lo dissuade dall'accettare la formola proposta.

Quanto alla seconda parte dell'articolo, il comm. Bruzzo espone che, a suo avviso, la diversa destinazione delle merci non dovrebbe influire sull'ordine delle spedizioni; ma tutte le spedizioni dovrebbero farsi secondo la priorità delle consegne.

Il Relatore espone che di regola i termini della resa sono determinati dai regolamenti approvati dal governo, e quindi sarà rarissimo il caso di ricorrere all'applicazione di altre regole all'infuori delle convenzioni speciali delle parti o dei regolamenti.

Avvengono però talvolta delle circostanze affatto straordinarie nelle quali, o per accresciuto concorso sopra una data linea, o per sinistri avvenuti o per altri motivi, le società debbono prendere delle disposizioni particolari, l'urgenza delle quali non permette di ottenere regolare autorizzazione, senza che perciò sia meno giusto che possano coprirsi da una indebita responsabilità. — Per prevedere questi casi straordinari la Sotto-commissione ha creduto di dover esprimere nella legge che in tali casi anche ai manifesti pubblici si abbia riguardo. Qualora però l'espressione apparisca troppo generale, potrebbe anche limitarsi al caso di manifesti pubblicati per circostanze speciali.

Riguardo all'ordine delle spedizioni, il Relatore espone che nell'esercizio pratico delle ferrovie la preferenza secondo l'ordine delle consegne non potrebbe osservarsi in via assoluta. — I treni che hanno destinazioni lontane spesso non si arrestano alle stazioni

intermedie, ed alcune specie di merci abbisognano di tale celerità nelle spedizioni che sarebbe sommamente dannoso se dovessero ad esse preferirsi le merci ordinarie, perchè consegnate anteriormente. — Basterà intorno a ciò il ricordare i treni che dalla Svizzera portano giornalmente il latte a Parigi, per i quali fu organizzato un servizio speciale, essendo inutile il parlare dei trasporti di erbaggi, di pesce fresco e di mille altre cose che esigono una celerità affatto straordinaria.

L'interesse del commercio, nel vietare le preferenze che non sieno desunte dall'ordine delle consegne, sta in ciò, che merci di una data natura non arrivino sulla stessa piazza prima ad uno che ad un altro commerciante.

Per queste considerazioni anche l'art. 422 del Codice germanico (1) lascia una certa latitudine, e, mentre prescrive che nessun mittente debba essere favorito riguardo al tempo della spedizione, ammette però le eccezioni rese necessarie dalle circostanze.

Propone quindi che nella prima parte dell'art. 10 si introduca la suaccennata modificazione, e nella seconda si aggiunga l'indicazione che le merci sieno *della stessa natura,* ed abbiano la stessa destinazione.

Il Presidente sostiene che la prima parte dell'articolo, anche colla proposta modificazione, lascia soverchia latitudine e può dar luogo ad abusi, e quanto alla seconda parte crede che sarebbe opportuno di cercare una formula, nella quale fosse chiaramente espresso l'obbligo del vettore di non usare preferenze quanto al tempo del trasporto senza togliere adito a quelle eccezioni, che fossero rese necessarie dalla specialità delle circostanze.

Ma la maggioranza della Commissione si associa al Relatore, ed accetta la disposizione proposta da lui come segue:

Art. 10. (7).

Se il termine della resa non è stabilito da convenzioni delle parti, da regolamenti o da manifesti pubblicati per circostanze speciali, si determina secondo l'uso.

(1) *Art.* 422, 2° *capov. Cod. germ.*: « ... Riguardo al tempo dell'inoltro, nessun mittente può essere favorito, a preferenza di altri, senza un motivo derivante dalla sistemazione della strada ferrata, dalle relazioni di trasporto o dal pubblico interesse.... »

Oltre a ciò, per le merci della stessa natura, che hanno la medesima destinazione, la spedizione deve farsi secondo l'ordine delle consegne. Il vettore che non segue quest'ordine è responsabile dei danni.

La seduta è levata al tocco.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI.

Verbale LXXXIII

Tornata del 6 giugno 1870

SOMMARIO.

402. *Si approva, riguardo al* contrordine, *l'art. 11 del prog. sul contratto di trasporto.*
403. *Si riserva la deliberazione sugli articoli 12 e 13 concernenti la responsabilità del vettore per i fatti dei suoi dipendenti e dei vettori intermedi.*
404. *Proposta di disposizioni sul tempo dell'incominciamento del viaggio.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Corsi;
Mancini;
Piccoli;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 11 antimeridiane.

402. — Si continua l'esame del progetto di titolo sul contratto di trasporto.

L'art. 11 tratta del *contrordine.*

Tenute presenti le considerazioni esposte nella relazione che precede il progetto, si osserva dal comm. Corsi che la generica riserva del risarcimento dovuto al vettore dei danni che sono la conseguenza del contrordine potrebbe fargli muovere delle pretese eccedenti ciò che giustamente gli può competere. Non può dubitarsi che in tal caso il diritto del vettore debba limitarsi alla riparazione dei danni che furono una conseguenza immediata e

diretta del contrordine, e cioè dei danni intrinseci, a tenore dell'art. 1229 (1) del Codice civile.

Il Relatore dichiara che tale è appunto il senso della proposta disposizione, e quindi, ove si ritenga necessario di esprimerlo, non avrebbe alcuna difficoltà ad accettare la spiegazione.

Il comm. Bruzzo osserva ancora che, siccome la lettera di vettura può anche non esistere perchè non è necessaria, converrebbe che non si richiedesse troppo assolutamente la consegna di tal documento.

La Commissione accetta di esprimere che il risarcimento dovuto al vettore si limita ai danni che si trovano in connessione causale immediata, e diretta col contrordine, e per rendere brevemente quest'idea, dopo aver cercato indarno altra espressione più usitata, accetta quella di *danni intrinseci* proposta dal comm. Corsi. Ritiene poi che si debba anche dichiarare che l'obbligo del vettore di eseguire i contrordini del mittente cessa non solo quando sia stata consegnata la lettera di vettura al destinatario, ma altresì quando questi, possessore dello scontrino o della copia della lettera di vettura, o altrimenti legittimato a ripetere la consegna della cosa trasportata, l'abbia reclamata.

Nel caso infine che lo scontrino o la copia di lettera di vettura siano *all'ordine* o *al portatore*, si delibera che la limitazione del diritto del mittente non si estenda al caso in cui egli fosse tuttavia in possesso del documento e potesse restituirlo al vettore per la necessaria sostituzione.

Con tali modificazioni si accetta l'articolo come segue:

Art. 11 (8).

Il vettore deve eseguire gli ordini che gli pervengono dal mittente di sospendere il trasporto, di restituire gli oggetti o di consegnarli ad un destinatario diverso da quello indicato nella lettera di vettura; ma ha diritto di essere risarcito dei danni intrinseci e rimborsato delle spese che sono la conseguenza del contrordine.

(1) *Art.* 1229 *Cod. civ.*: « Quantunque l'inadempimento dell'obbligazione derivi da dolo del debitore, i danni relativi alla perdita sofferta dal creditore ed al guadagno di cui fu il medesimo privato, non debbono estendersi se non a ciò che è una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell'obbligazione ».

Quest'obbligo cessa dal momento in cui, arrivati gli oggetti al luogo di destinazione, il destinatario che sia in possesso del documento atto ad esigere la resa, l'abbia reclamata dal vettore, o questi gli abbia consegnato la lettera di vettura.

Se lo scontrino o il duplicato della lettera di vettura sono all'ordine o al portatore, il vettore ha diritto che gli sia restituito, surrogandone un altro per la nuova destinazione.

403. — Riguardo alla responsabilità del vettore stabilita dagli articoli 12 e 13 per i fatti dei suoi dipendenti e dei vettori successivi, il comm. Mancini osserva che nei rapporti dei vettori successivi la responsabilità imposta potrebbe in certi casi essere eccessiva, poichè può darsi che, o per tutto il trasporto o per una parte di esso, non sia possibile la scelta del mezzo di esecuzione, e si debba necessariamente ricorrere all'unico mezzo che esiste, e in tal caso la responsabilità non sarebbe giustificata neppure dalla possibilità di una *culpa in eligendo*. Sonvi poi i trasporti internazionali, e in essi è assai grave il tenere responsabile il vettore per ciò che avviene fuori dello Stato, ed è quindi sottratto completamente ad ogni sorveglianza od ingerenza per parte sua.

Senza fare per ora una proposta concreta, l'on. Mancini richiama l'attenzione della Commissione alla gravità delle conseguenze che deriverebbero dall'art. 13 qualora specialmente si ritenesse vietata ogni convenzione contraria.

Il Presidente osserva che le accennate difficoltà derivano dall'essersi voluto applicare le stesse disposizioni tanto all'imprenditore di trasporti, quanto al vetturale. Allorchè uno contratta coll'imprenditore di trasporti, e questi assume di far trasportare un oggetto determinato da un luogo all'altro, spetta naturalmente a lui di prendere quelle disposizioni che valgano ad accertare nel miglior modo possibile l'esecuzione del trasporto, per quanti sieno i mezzi dei quali dovrà servirsi, e di calcolare nella determinazione del prezzo l'entità dei rischi ai quali è esposto a seconda delle varie circostanze locali. Conseguentemente la responsabilità dell'imprenditore di trasporti è giustificata; ma quando il contratto è conchiuso col vetturale, quando uno, per esempio, consegna una merce ad una strada ferrata perchè sia trasportata in luogo assai lon-

tano, per giungere al quale sia necessario di percorrere dei tratti di via esercìti da altre imprese ferroviarie, o con diversi mezzi di trasporto, l'imporre alla ferrovia che ricevette la merce l'obbligo di rispondere per i fatti di tutti i vettori successivi potrebbe essere eccessivo.

Il RELATORE espone che le imprese di ferrovie non assumono d'ordinario i trasporti che fino al punto cui arrivano le linee esercitate direttamente, o quelle esercitate dalle società colle quali è da esse stabilito il servizio cumulativo. Ma tanto in tal caso, come nel caso che un'impresa assumesse in qualunque modo un trasporto oltre il limite di percorrenza delle linee che esercita direttamente, ed in quello altresì che un vetturale ordinario assumesse di far eseguire un trasporto al di là di quel limite fino a cui può eseguirlo direttamente coi propri mezzi, in tutti questi casi l'impresa ferroviaria ed il vetturale rivestirebbero la doppia qualità di vetturale fino al punto al quale trasportano direttamente la merce, e di imprenditore di trasporti per lo spazio ulteriore. In questo senso sembra giustificata la responsabilità imposta dall'art. 13, non meno che la inutilità di trattare separatamente dei rapporti del vetturale e dell'imprenditore di trasporti, dal momento che non vi è differenza nella loro responsabilità, e che entrambe le qualità possono confondersi nella stessa persona.

Queste idee si accettano dalla Commissione, la quale si riserva di deliberare, allorquando si tratterà dell'art. 36 del progetto, se le disposizioni in esame debbano comprendersi fra quelle alle quali sia da vietarsi alle imprese ferroviarie di derogare mediante convenzioni, o regolamenti. Anche la deliberazione sulla forma degli articoli 12 e 13 è rinviata ad altra tornata.

404. — Il comm. MANCINI sottopone allo studio della Commissione se non fosse opportuno scrivere nel Codice qualche disposizione sul tempo nel quale il vettore deve cominciare il trasporto e sulle conseguenze del ritardo per quanto si riferisce in ispecie al diritto del mittente di recedere dal contratto per impedimenti sopravvenuti.

Egli osserva che in questo rapporto possono verificarsi tre ipotesi:

o che il momento della partenza sia stato espressamente pattuito;

o che null'altro siasi stabilito se non che il trasporto segua a grande o a piccola velocità;

o che nulla siasi determinato, ma risulti che riguardo all'epoca della partenza il mittente non abbia alcun interesse speciale.

In tutti questi casi le conseguenze del ritardo possono essere diverse e il Codice germanico se ne occupò, sebbene le disposizioni dell'art. 394 (1) non contemplino tutte le ipotesi suaccennate. Propone quindi che sia esaminato se possa essere necessaria una qualche aggiunta alle disposizioni del progetto.

Il Relatore espone i motivi per i quali non si ritenne necessario di parlare nel progetto del tempo del cominciamento del viaggio. Questo poco può interessare al mittente, quando la consegna della merce al destinatario avvenga nei termini del patto. Regolando coll'art. 10 il termine della resa, si ritenne quindi di aver provveduto a sufficienza. Le disposizioni poi dell'art. 11 relative al contrordine riservano pienamente al mittente il diritto di recedere dal contratto di trasporto anche nei casi preveduti dal citato articolo del Codice germanico.

Il comm. Corsi osserva che le disposizioni dell'art. 11 si riferiscono anche al caso in cui il mittente possa essere obbligato a dare il contrordine per ostacoli sopravvenuti all'incominciamento od alla prosecuzione del viaggio, e quindi propone che la Commissione consideri se, anche per tal caso, debbasi mantenere il diritto del vettore ad avere, oltre la rifusione delle spese sostenute, anche il risarcimento del danno derivante dal contrordine.

La Commissione si riserva di meditare sulle questioni proposte e di risolverle in altra tornata.

La seduta è levata alle ore 2 pomeridiane.

Il Presidente
Alianelli.

Il Segretario
Ridolfi.

(1) *Art.* 394 *Cod. germ.*: V. nota (1) a pag. 400.

Verbale LXXXIV

Tornata del 7 giugno 1870

SOMMARIO.

405. *Si approva l'art. 12* prog. *sulla responsabilità del vettore per i fatti dei suoi dipendenti.*
406. *Si modifica l'art. 13* id. *relativo alla responsabilità per i fatti dei vettori successivi.*
407. *Si accetta l'art. 14* id. *sulle dichiarazioni da farsi al vettore successivo.*
408. *Si approva l'art. 15* id. *che determina la responsabilità del vettore per le perdite ed avarie sofferte dall'oggetto del trasporto.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Corsi;
Mancini;
Piccoli;
Sellenati;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 11 antimeridiane.

405. — Si continua l'esame del titolo sul contratto di trasporto; e si riprende la discussione sugli art. 12 e 13 del progetto, rimasta sospesa nella seduta di ieri (n. 403).

L'art. 12 è approvato come proposto nei termini seguenti:

Art. 12 (9).

Il vettore risponde dei fatti dei suoi dipendenti e delle persone alle quali egli affida l'esecuzione del trasporto di cui si è incaricato.

406. — Riguardo all'art. 13 si solleva il dubbio se, prescrivendo la legge la responsabilità del vettore per i fatti dei vettori *intermedi*, possa in tale espressione ritenersi compreso anche l'ultimo di essi, cioè quello che effettua il trasporto per l'ultimo tratto di via necessario a giungere al luogo di destinazione, e che fa la consegna al destinatario. — Quantunque quella parola sia usata nel medesimo senso dall'art. 78 del Codice vigente (1), si ritiene più opportuno di accennare ai vettori *successivi*.

Il capoverso del suddetto articolo stabilisce che *ogni vettore intermedio che accetta la merce insieme colla lettera di vettura subentra nel contratto di trasporto, assume l'obbligo di eseguirlo alle condizioni espresse nella lettera di vettura e risponde altresì per i vettori precedenti.*

Si osserva che l'obbligo del vettore intermedio o successivo esisterebbe anche se nessuna lettera di vettura si fosse fatta e consegnata, e che il nuovo vettore non *subentra*, ma si aggiunge colla sua obbligazione ai vettori precedenti che restano sempre obbligati.

A conciliare tali riguardi l'articolo è modificato come segue:

Art. 13.

Il vettore è responsabile dei fatti di tutti i vettori successivi.

Ogni vettore intermedio assume di fronte a tutti gli interessati gli obblighi ed i diritti nascenti dal contratto di trasporto senza liberare i vettori precedenti.

Se ha ricevuto la lettera di vettura, la sua responsabilità è determinata dai patti in essa contenuti.

407. — L'art. 14 concerne il diritto dei vettori *intermedi* di far dichiarare sulla lettera di vettura lo stato della *merce* al momento in cui loro è consegnata. In difetto si presume la condizione buona e conforme alle indicazioni della lettera di vettura.

(1) *Art. 78 Cod. comm.*: « Egli (*il commissionario di trasporti*) è responsabile
Dell'arrivo delle merci nel termine stabilito dalla lettera di vettura, salvi i casi di forza maggiore legalmente provata;
Delle avarie o perdite delle merci se non vi è convenzione contraria, o se non dipendono da vizio della cosa o da forza maggiore;
Dei fatti del commissionario intermedio al quale egli indirizza le merci ».

Le ragioni altra volta addotte giustificano perchè la Commissione sostituisca alla frase *vettori intermedi* la frase *vettori successivi*, ed alla parola *merci* l'espressione *oggetti da trasportarsi.*

Siccome poi può non esistere una lettera di vettura, si delibera pure che la dichiarazione di cui si tratta possa farsi anche con atto diverso da quel documento.

Così l'articolo rimane approvato:

Art. 14 (10).

I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare sulla lettera di vettura o altrimenti lo stato degli oggetti da trasportarsi al momento in cui loro sono consegnati.

La mancanza di dichiarazione fa presumere che li abbiano ricevuti in buona condizione e conforme alle indicazioni della lettera di vettura.

408. — Riguardo ai motivi che determinarono la Sotto-commissione a parificare nell'art. 15 del progetto le conseguenze del ritardo a quelle della perdita e dell'avaria delle cose trasportate, nonchè ad ammettere un'eccezione a favore del vettore nei soli casi che il danno derivi da forza maggiore, da vizio inerente, o da fatto del mittente o del destinatario, il Relatore si riporta alla esposizione che precede il progetto medesimo.

Il comm. Mancini propone che alla frase di *forza maggiore* si aggiunga anche quella di *caso fortuito.* — Egli fa osservare che anche dal Codice civile non è dato un senso preciso di quelle due espressioni in guisa che possa rilevarsi se e quale distinzione corra fra esse. Mentre l'art. 1629, parlando della responsabilità dei vetturini rispetto alla custodia ed alla conservazione delle cose loro affidate, si riporta alle disposizioni nel contratto di deposito, e mentre l'art. 1845 dichiara responsabile il depositario *per gli accidenti prodotti da forza maggiore*, l'art. 1631 ritiene obbligati i vetturini per la perdita e per le avarie delle cose loro affidate se non provano che ciò avvenne *per un caso fortuito o per forza maggiore.*

L'art. 1226 solleva il debitore da ogni risarcimento di danni se in conseguenza *di una forza maggiore o di un caso fortuito* fu impedito di adempiere la sua obbligazione.

L'art. 1866 considera gli osti ed albergatori come depositari degli effetti loro affidati, l'art. 1867 li dichiara responsabili pel furto e pel danno ad essi recato non solo dai loro dipendenti, *ma anche da estranei*, e l'art. 1868 li esonera per i furti commessi a mano armata o altrimenti *con forza maggiore*.

L'art. 1621 introduce una distinzione fra i *casi fortuiti* ordinari, come la grandine, il fulmine e la brina, e *straordinari* come le devastazioni di guerra, le inondazioni, ecc.

Senza diffondersi in altre citazioni, l'on. esponente esprime la sua opinione che le disposizioni del Codice civile meriterebbero sotto questo riguardo di essere rivedute; ma, arrestandosi all'oggetto in esame, ritiene pericoloso di non parlare affatto del caso fortuito, e dichiara che sarebbe anche disposto di aggiungervi una parola che dimostri il concetto di non ammettere lo scarico della responsabilità quando il caso fortuito fosse associato ad una colpa qualsiasi del vettore.

Il comm. Corsi ritiene che nell'espressione forza maggiore si comprenda anche il caso fortuito veramente inevitabile, e perciò accetta l'articolo come proposto.

Il Presidente e il cons. Sellenati si associano alla proposta dell'on Mancini; ma la maggioranza della Commissione si unisce al voto del Relatore che nessuna aggiunta sia necessaria.

L'articolo è quindi approvato nei termini seguenti:

Art. 15 (11).

Il vettore è responsabile della perdita, dell'avaria delle cose che trasporta e del ritardo nella resa, se non prova che la perdita, l'avaria o il ritardo dipendono da forza maggiore, da vizio delle cose stesse o dalla loro natura, da fatto del mittente o del destinatario.

La seduta è levata alle ore 1 e 1/2 pomeridiane.

Il Presidente
Alianelli.

Il Segretario
Ridolfi.

Verbale LXXXV

Tornata del 9 giugno 1870

SOMMARIO.

409. *Si adotta di comprendere nel Codice qualche disposizione sui contratti di* riporto *e si riserva la deliberazione sul tenore di esse.*
410. *Si delibera di far cenno dei contratti di* riporto *nell'enumerazione degli atti di commercio.*
411. *Si rimettono in discussione le disposizioni adottate ai numeri 154 a 161* verb. *sul contratto di contocorrente, e si riserva una nuova deliberazione.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Bruzzo;
Corsi;
Mancini;
Sellenati;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 11 antimeridiane.

409. — Il Presidente espone che l'on. Piccoli, relatore del progetto sul contratto di trasporto, non può intervenire all'odierna seduta per altri suoi urgenti affari, ed essendo perciò necessario di sospendere l'esame di quel progetto, propone che si continui ora la discussione relativa ai contratti di *riporto,* intorno ai quali fu presa nel 20 maggio 1870 (*Verb.* LXX, n. 331) una deliberazione sospensiva.

La proposta è accolta, ed esaminato lo stato attuale della pratica commerciale e della giurisprudenza italiana e francese nella materia di cui si tratta, si discute lungamente sul triplice quesito: se sia necessario di comprendere nel Codice qualche disposizione che valga a far cessare le oscillazioni della giurisprudenza, in qual

parte del Codice dovrebbero collocarsi tali disposizioni, e quale debba esserne il concetto essenziale.

Riguardo al primo punto si ritiene concordemente che sarebbe inopportuno il non considerare nella revisione del Codice di commercio questi nuovi fatti che hanno acquistato grandissima importanza ed estensione e di non adottare almeno quelle poche regole riguardo alle quali possa assodarsi un concetto preciso.

Sulla questione poi che riguarda il collocamento delle disposizioni da darsi, sia in un titolo speciale da aggiungersi al Codice, sia fra le materie di uno o dell'altro dei titoli esistenti, come pure relativamente al tenore delle disposizioni stesse, la gravità delle questioni insorte e la emersa necessità di uno studio ulteriore e di proposte concrete che possano servire di base alla discussione, inducono la Commissione a rinviare le sue deliberazioni ad altra giornata, nella quale il comm. Corsi assume di presentare uno schema di articoli.

410. — Ritenuta la deliberazione precedente di esprimere nel Codice qualche disposizione sul contratto di *riporto*, il Presidente propone che di tale contratto si faccia parola nell'enumerazione degli atti di commercio, contenuta nell'art. 3 già votato.

La Commissione accetta e delibera che al n. 1° dell'art. 3 suddetto (approvato al n. 123, *Verb.*) si aggiunga un cenno sui contratti di riporto come segue:

Art. 3.

Sono atti di commercio:

1. Le compre di derrate o di merci per rivenderle, sia in natura, sia dopo averle lavorate e poste in opera od anche solo per darle in locazione, e parimente la compra per rivendita di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio ed i contratti di *riporto* sui medesimi.

411. — Il Presidente espone che, allorquando nella 1ª tornata 26 aprile p. p. (*Verb.* XXXIV, n. 154 e seg.) fu preso in esame lo schema di articoli da lui proposto relativamente *al contratto di conto corrente*, restò sospesa la deliberazione riguardo al 3° capoverso dell'articolo avente lo scopo di determinare gli effetti dell'annota-

zione in conto corrente. — Affine di esaurire quella pendenza egli propone che la Commissione esamini l'argomento per poter giungere ad una determinazione.

La proposta è accettata, ed il comm. Mancini, prima che si proceda all'esame del capoverso di cui si tratta, espone che nelle disposizioni da darsi sul conto corrente due punti dovrebbero, a suo avviso, essere presi principalmente in considerazione, e questi sono la progressione e la durata del conto corrente.

Il conto corrente può aprirsi da un negoziante a favore d'un altro coll'unico limite di una somma determinata, oltre la quale non possano giungere le somministrazioni; può aprirsi per un certo tempo senza limite di somma; può aprirsi infine col doppio limite di una certa somma e di un dato tempo.

Quando il conto corrente è aperto con limite di somma e non di tempo, sembra che l'esaurimento di quella somma almeno per una volta debba ritenersi di diritto.

Ma se le parti nulla stabiliscono nè circa la somma, nè circa il tempo, è da vedere se sia più conveniente che la legge introduca una presunzione e che in forza di essa si debba imporre la durata del conto per un tempo stabilito, come sarebbe per un anno, ovvero se debbasi lasciare alle parti la libertà di denunciare quando credono la chiusura del conto e di procedere alla liquidazione dei rispettivi rapporti di debito e credito, ritenuto sempre che ciò sia fatto di buona fede e senza lo scopo illegittimo di nuocere ingiustamente.

L'on. Mancini non esiterebbe a manifestarsi favorevole al secondo sistema, che ritiene più conforme al principio della libertà delle contrattazioni, ed anche agli usi del commercio.

Ma se la Commissione, esaminando ora la questione sotto un diverso aspetto, credesse di dover seguire questa via, dovrebbe di necessità rivedere le disposizioni già votate su questa materia ed in ispecie il quinto degli articoli approvati, che sarebbe informato al principio contrario.

Il Presidente osserva che non conviene preoccuparsi esclusivamente di quel conto corrente che si risolve in un credito aperto, cioè nella promessa di somministrare una somma ad intervalli ed a seconda che quello cui fu aperto il credito può averne bisogno. — Questa forma di conto corrente è assai usitata per gli imprenditori

di opere pubbliche od industriali, i quali hanno bisogno di trovare i capitali necessarî in anticipazione, salvo di rifonderli mano mano che realizzano gli incassi per i lavori eseguiti. Qui si tratta in ultima analisi di una sovvenzione di danaro, della quale le parti dovranno determinare le condizioni; ma le disposizioni proposte ed accettate in parte dalla Commissione hanno per oggetto il conto corrente propriamente detto, che avviene fra grandi commercianti e che ha per oggetto incassi e pagamenti reciproci, per i quali ora l'uno ora l'altro di essi può trovarsi in debito o in credito.

Se, per effetto di alcune operazioni avvenute fra due case di commercio, si genera reciprocamente un conto di *dare* ed *avere*, è evidente che ciascuna di esse può far cessare questo stato di fatto subito che le piace. Ma quando invece fra due commercianti si stabilisce un rapporto contrattuale di tal natura, potrà bensì concedersi a ciascuno di essi di disdirlo ogniqualvolta emergano giuste e gravi ragioni per farlo; ma non si può sancire il diritto di recederne ad arbitrio, e di porre all'improvviso l'altro contraente nella necessità di pagare il saldo. Per quanto vogliasi favorire il principio di libertà, posta l'esistenza di un contratto, ne deve nascere un vincolo giuridico ed il contratto deve avere il suo effetto per il tempo determinato dalla convenzione; e se nulla venne intorno a ciò stabilito, è naturale che si supponga sottinteso il termine stabilito dalla legge o dagli usi, cioè quello ordinario nel quale i negozianti chiudono e liquidano le loro registrazioni.

Il comm. Corsi osserva che nei rapporti di conto corrente i negozianti ritengono in pratica che stia in facoltà di ciascuno di chiudere le partite ad ogni momento, e che basti un semplice preavviso al corrispondente col quale si trovano in relazioni di tale natura. Perciò egli sarebbe aderente alle idee espresse dal comm. Mancini.

Ma essendosi inoltrata l'ora, e trattandosi di questione complicata per la molteplicità dei casi possibili, il seguito della discussione è rimesso ad altra tornata.

La seduta è levata alle ore 1 e 1/2 pomeridiane.

Il Presidente
Astanelli.

Il Segretario.
Ridolfi.

Verbale LXXXVI

Tornata del 16 giugno 1870

SOMMARIO.

412. *Si approva l'art. 16* prog., *relativo alla limitazione della responsabilità del vettore per calo o colaggio delle merci.*
413. *Si approva, circa al modo di calcolare il danno, la disposizione dell'articolo 17* prog., *con un'aggiunta per i danni recati con colpa.*
414. *Riguardo alla responsabilità per gli oggetti preziosi, si approva l'articolo 18* id.
415. *Si modifica la disposizione dell'art. 19* id.
416. *Si approva l'art. 20* id.
417. *Si sopprime l'art. 22* id.
418. *Si accetta l'art. 21* id., *relativo ai diritti del destinatario.*
419. *Gli articoli 25 e 27* id, *che si riferiscono alla resa dell'oggetto del trasporto, sono fusi in uno solo.*
420. *L'art. 26* id., *relativo al regresso del vettore verso il mittente.*
421. *Si approva l'art. 28* id., *con redazione modificata.*

Sono presenti i signori:

Alianelli, Presidente;
Casaretto;
Corsi;
Piccoli;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 11 antimeridiane.

412. — Si continua l'esame del progetto relativo al contratto di trasporto.

L'art. 16 autorizza il vettore a limitare la sua responsabilità ri-

guardo alle merci soggette a calo o colaggio fino alla concorrenza di una quotità da determinarsi per ciascun capo o collo, ma ammette la prova che la perdita avvenne per altro motivo, o che la diminuzione preveduta non corrispondeva alle circostanze del caso.

Il Presidente riferisce che in una memoria, lasciata in iscritto dal comm. Bruzzo, si osserva che per i danni derivanti dalla natura della merce il vettore è già sollevato da reponsabilità per l'art. 15, e si soggiunge che spesso la determinazione della perdita per ogni capo o collo può riuscire impossibile. — Perciò si propone che meglio convenga rimettere la liquidazione del calo o colaggio ad una perizia.

Il Relatore espone che la disposizione è conforme all'art. 426 del Cod. germ. (1), ed è motivata da ciò che, siccome l'articolo precedente impone al vettore la prova che la perdita o l'avaria derivò dalla natura della merce, si volle permettergli di esonerarsi, mediante convenzione, da tal prova nel caso di merci soggette a diminuzione, e si dovette poi stabilire che il calo o colaggio sia determinato per ciascun collo, per impedire che in una spedizione di molti colli si pretenda di compensare la diminuzione avvenuta in alcuni, oltre il limite convenuto, con la quantità rimasta inalterata negli altri.

Avverte poi che il capoverso tende a temperare la disposizione dell'articolo, ammettendo la prova del contrario, e ricorda che nel congresso delle camere di commercio fu caldamente reclamata la disposizione di cui si tratta.

Ritiene infine che non occorra di esprimere che in caso di controversia sull'entità della diminuzione e sulla corrispondenza con

(1) *Art.* 426 *Cod. germ.*: « Riguardo alle merci, che per la loro qualità na-
» turale vanno regolarmente soggette, durante il trasporto, ad una perdita nel
» peso o nella misura, si può convenire, che non si risponde fino ad un certo im-
» porto normale, preventivamente stabilito, per la perdita nel peso o nella mi-
» sura. Questo importo normale deve essere computato separatamente per ogni
» singolo collo, nel caso che siano stati trasportati più colli assieme ed il peso
» o la misura dei singoli colli sia indicata nella polizza di legittimazione o
» possa essere provato in altro modo.
» La disposizione qui indicata non può farsi valere, se viene provato che la
» perdita, giusta le circostanze del caso, non è derivata dalla naturale qualità
» della merce, o che l'importo normale stabilito non corrisponde a tale qualità
» od alle altre circostanze del caso ».

quella preveduta nel contratto si dovrà ricorrere alla perizia, perchè ciò sta nella natura delle cose.

La Commissione accoglie l'articolo con questo solo che sia precisato che la prova contemplata dal capoverso può darsi tanto dal mittente quanto dal destinatario. — L'articolo è quindi approvato come segue:

Art. 16 (12).

Riguardo agli oggetti che per loro natura soggiacciono durante il trasporto ad una diminuzione nel peso o nella misura, il vettore può limitare la sua responsabilità fino alla concorrenza di una quotità determinata, che deve essere stabilita per ciascun capo o collo.

Questa disposizione non ha effetto se il mittente o il destinatario provino che la perdita non avvenne in conseguenza della natura degli oggetti, o che la quotità stabilita non corrispondeva alle circostanze del caso.

413. — L'art. 17 stabilisce che *il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il corso di piazza della merce nel luogo e nel tempo della resa, detratte le spese risparmiate in conseguenza della perdita o dell'avaria.*

Il Relatore osserva che l'articolo parla delle merci che hanno un corso di piazza, e propone che si dichiari in aggiunta che, se gli oggetti trasportati non hanno un corso di piazza, il danno sarà calcolato col mezzo di perizia.

Osserva pure che qui sarebbe da esaminarsi la questione relativa alla perdita dei bagagli dei viaggiatori, e si riporta alle osservazioni esposte nella sua Relazione sui motivi per i quali la Sotto-commissione deliberò di non seguire l'esempio del Codice germanico, che permise alle ferrovie di limitare per i bagagli la sua responsabilità.

Il Presidente osserva che nella suaccennata memoria del comm. Bruzzo si propone che, riguardo ai bagagli, si dichiari calcolarsi il danno in base al valore degli oggetti di vestiario ed altri effetti d'uso presumibilmente contenuti nei colli, avuto riguardo alla condizione della persona da cui il bagaglio è stato consegnato.

Il Relatore oppone che ogni regola fissa può essere pericolosa in un argomento sul quale mancano elementi per un fondato criterio; e, poichè i bagagli si debbono ritenere compresi negli altri oggetti di cui si parlò di sopra per rimetterne la valutazione ad una perizia, ritiene che si possa prescindere da ogni ulteriore disposizione.

La Commissione accetta le conclusioni del Relatore, il quale sottopone ai di lei riflessi un'altra serie di considerazioni. — L'articolo in esame non contempla il caso che il danno sia derivato da dolo del vettore, o di chi per lui. — Questo caso è invece preveduto con espressa disposizione dall'art. 396 del Cod. germanico (1) e dall'art. 295 del prog. svizzero (2), i quali assoggettano in tal caso il vettore al pieno soddisfacimento, cioè alla rifusione del danno emergente e del lucro cessante.

La Sotto-commissione ritenne che non occorresse un richiamo espresso alle disposizioni generali del Codice civile in questa materia; ma ove la Commissione lo reputasse opportuno, potrebbe aggiungersi un capoverso nel quale sia espresso che, se il danno fu

(1) *Art.* 396 *Cod. germ.*: « Dovendo il condottiere prestare indennizzo per la
» perdita od avaria della merce, a tenore dell'articolo precedente, nel calcolare
» il danno, si prenderà per base soltanto il valore mercantile della merce.
» In caso di perdita, si deve rifondere il valore mercantile ordinario, che
» una merce di quelle specie e qualità aveva nel luogo della destinazione al
» tempo in cui doveva essere resa; è però a diffalcarsi quanto in seguito alla
» perdita viene risparmiato in dazi e spese.
» In caso di avaria, si deve rifondere la differenza fra il valore di vendita
» della merce avariata e l'ordinario valore mercantile, che la stessa avrebbe
» avuto, non avariata, nel luogo ed al tempo della resa, diffalcandone i dazi e
» le spese in quanto furono risparmiate in causa dell'avaria.
» Se la merce non ha un valore mercantile, si prenderà a base del calcolo del
» danno il valore ordinario della merce.
» Venendo provato a carico del condottiere un modo d'agire doloso, sarà egli
» tenuto al pieno soddisfacimento ».

(2) *Art.* 295 *Prog. svizz.*: « Le dommage résultant de perte ou d'avarie,
» est déterminé d'après le prix qu'aurait coûté une marchandise de même na-
» ture et qualité, à l'époque et au lieu de la livraison, en déduisant les frais de
» transport, douanes et autres épargnés par suite de la perte ou de l'avarie.
» Le transporteur doit, en outre, indemnité pour le bénéfice non réalisé, si
» la perte ou l'avarie provient de ce qu'il a agi méchamment ou avec une né-
» gligence ou imprudence grave ».

operato con dolo o con manifesta negligenza, il risarcimento verrà determinato con le disposizioni analoghe del Codice civile.

Questa proposta è accettata, e l'articolo è approvato come segue:

Art. 17 (13).

Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il corso di piazza della merce nel luogo e nel tempo della resa, e, se trattasi di oggetti per i quali non vi sia un corso di piazza, per mezzo di perizia, detratte le spese risparmiate in conseguenza della perdita o dell'avaria.

Se il danno è operato con dolo o con manifesta negligenza, il risarcimento è determinato con le disposizioni analoghe del codice civile.

414. — Riguardo agli effetti preziosi, danari, e titoli di credito, l'articolo 18 del progetto dispone che il vettore non risponde *se la loro esistenza o il loro valore non gli è dichiarato.*

La Commissione accetta l'articolo, ma non volendo pregiudicare la questione se in tutti i casi possa bastare la generica dichiarazione della esistenza di oggetti preziosi senza la indicazione di un determinato valore, la formula viene modificata come segue:

Art. 18 (14).

Il vettore non risponde degli effetti preziosi, danari e titoli di credito che non gli sono stati dichiarati.

415. — L'art. 19 del progetto dispone che *se il mittente ha fatto una dichiarazione falsa, inesatta o incompleta della merce che spedisce, il vettore in caso di perdita o di avaria non può mai essere tenuto a risarcire di più del valore che ha la merce indicata nella lettera di vettura.*

Nell'intendimento di non far credere chè sia messa in contingenza la ben più grave sanzione cui potrebbe andar soggetto il mittente che fa dichiarazioni deliberatamente false, inesatte od incomplete, si sopprime la prima parte dell'articolo, che risulta così approvato come segue:

Art. 19 (15).

In caso di perdita o di avaria il vettore non può essere tenuto a risarcire più del valore degli oggetti indicati nella lettera di vettura.

416. — L'art. 20 è approvato come proposto nei termini seguenti:

Art. 20 (16).

La mancanza di sufficienti mezzi di trasporto non basta a scusare il ritardo avvenuto nella resa.

417. — Esauriti gli articoli che trattano dei diritti ed obblighi del vettore, si passa all'art. 22, il quale, nei rapporti fra questo ed il destinatario, stabilisce che *il porto è dovuto soltanto sulle merci che furono realmente rimesse a destinazione*. Il Relatore espone che questa disposizione è conforme all'art. 302 del progetto svizzero (1), ed ha per oggetto i casi in cui, per perdita od avaria, le merci trasportate abbiano subito una diminuzione. Ma sulle osservazioni del Presidente, dell'on. Casaretto e del comm. Corsi circa la varietà degli usi che esistono, a seconda della diversa qualità delle merci, ed a seconda dei luoghi, usi che resterebbero derogati dalla legge, giusta il principio sancito all'art. 1 del nuovo Codice, la Commissione delibera che la disposizione non potrebbe accettarsi nel tenore assoluto che ora presenta, e che, quando si dovesse fare espressa riserva degli usi vigenti secondo la varia qualità dei casi e secondo i luoghi diversi, la disposizione sarebbe inutile.

Perciò l'art. 22 viene soppresso.

418. — Ai rapporti fra il vettore ed il destinatario si riferisce ancora l'art. 24, che determina il diritto di questo a pretendere la consegna della merce giunta al luogo di destinazione.

Il Relatore osserva che non si è contemplato il caso che, dopo la consegna al vettore, il mittente, valendosi del contr'ordine, di cui all'art. 11 del progetto, abbia ordinato la consegna ad un de-

(1) *Art.* 302 *Prog. svizz.*: « L'expéditeur soit le destinataire ne sont tenus » de payer les frais de transport que sur les marchandises réellement remises à » destination par le transporteur ».

stinatario diverso da quello che fu dapprima indicato, mentre non può dubitarsi che la legge, parlando del destinatario, intenda accennare a quello che, giusta gli ordini o contrordini ricevuti, venne indicato al vettore, o può legittimarsi presso di lui, come autorizzato a ricevere la merce.

La Commissione, accogliendo tale spiegazione, approva l'articolo nei termini seguenti:

Art. 24 (17).

Il destinatario, dopo l'arrivo degli oggetti nel luogo di destinazione, può esercitare in nome proprio tutti i diritti derivanti dal contratto di trasporto e le azioni di risarcimento; da quel momento egli può pretendere la consegna degli oggetti e della lettera di vettura.

419. — L'art. 25 autorizza il vettore a non eseguire la resa se il destinatario non adempie verso di lui agli obblighi che gli incombono, e se non gli viene restituito lo scontrino di ricevuta che fosse stato rilasciato all'ordine o al portatore.

Il Presidente osserva che l'art. 413 Cod. vig. (1) vieta al capitano di tenere la merce nella nave per mancanza di pagamento del nolo, ma lo autorizza a farne il deposito presso un terzo. Questa disposizione, corrispondente alle condizioni speciali del commercio marittimo, sembra, quanto all'essenza, sostituita opportunamente dall'articolo in esame, completato cogli articoli 27 e 30.

Sopra proposta del comm. Corsi, la disposizione dell'art. 27 viene inserita fra la prima e la seconda parte dell'art. 25, che riesce quindi approvato nel tenore seguente:

Art. 25 (18).

Il vettore non è obbligato ad eseguire la resa, se il destinatario non adempie a quanto gli impongono il contratto e la legge.

Se però il destinatario paga la somma che crede dovuta

(1) *Art. 413 Cod. comm.*: « Il capitano non può ritenere le merci nella nave per mancanza di pagamento del nolo.

Egli può nel tempo dello scaricamento domandare che le merci sieno depositate presso un terzo sino al pagamento del nolo ».

e fa contemporaneamente il deposito della differenza, il vettore deve consegnargli gli oggetti trasportati.

Il vettore che ha rilasciato uno scontrino di ricevuta all'*ordine* o al *portatore* può rifiutare la resa, finchè non gli venga restituito.

420. — *Se il vettore consegna la merce senza esigere il pagamento di quanto è dovuto a lui, al mittente o ai vettori precedenti, egli perde il diritto di regresso, ma conserva l'azione contro il destinatario.* Accettandosi in massima questa disposizione dell'art. 26 del progetto, il tenore di essa offre luogo ad una duplice osservazione. Nulla può competere al mittente verso il destinatario in dipendenza al contratto di trasporto, e se il vettore gli avesse fatto degli assegni, delle anticipazioni od avesse assunto di esigere dal destinatario il prezzo della merce, in tal caso egli, oltre la veste di vettore, avrebbe assunto quella di commissionario, ed i suoi diritti sarebbero regolati dalle norme relative al contratto di commissione. D'altra parte non può dubitarsi che il suo diritto rimanga salvo, oltrechè nel caso in cui abbia ritenuto la merce, anche in quello in cui l'abbia consegnata verso il deposito della somma che corrisponde alle pretese controverse, previsto dal precedente art. 25.

Perciò l'articolo viene modificato, aderente il Relatore, come segue:

Art. 26 (19.)

Se il vettore consegna gli oggetti trasportati senza esigere il pagamento di quanto è dovuto a lui o ai vettori precedenti, o il deposito della somma controversa, egli perde il diritto di regresso, ma conserva l'azione contro il destinatario.

421. — Essendosi già deliberato sull'art. 27 del progetto (n. 419 *Verb.*), si passa all'esame dell'art. 28, che viene approvato nel suo tenore attuale con questo solo, che il capoverso relativo al diritto del destinatario di verificare lo stato della merce al momento della consegna (resa), si premette all'altra parte dell'articolo, ove la consegna si suppone già avvenuta. Così l'articolo è modificato come segue:

Art. 28 (20).

Il destinatario ha diritto di verificare lo stato degli oggetti trasportati al momento della resa, se anche non portano traccie esterne di avaria.

L'accettazione degli oggetti e della lettera di vettura obbliga il destinatario a fare al vettore i pagamenti risultanti da questa.

La seduta è levata alle ore 2 pomeridiane.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario.
RIDOLFI.

Verbale LXXXVII

Tornata del 17 giugno 1870

SOMMARIO.

422. *Comunicazione relativa alle disposizioni intorno alle note di pegno* (warrants).
423. *Relativamente alla clausola penale aggiunta nel contratto di trasporto, si modifica l'art. 21* prog.
424. *Si modifica l'art. 33* id., *relativo alla prescrizione delle azioni contro il vettore.*
425. *Si sopprime l'art. 34* id.
426. *Si approva con una modificazione l'art. 35* id.

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Casaretto;
Corsi;
Piccoli;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 10 e 1/2 antimeridiane.

Si leggono e si approvano i processi verbali della 2ª tornata del 29 aprile e delle due tornate del 30 detto, e si riserva ad altro giorno la lettura di molti altri che si trovano redatti.

422. — Il Presidente espone che il Senato del Regno nella tornata del 15 corrente ha approvato con alcune modificazioni il progetto

di legge presentato da S. E. il Ministro di agricoltura e commercio sulla istituzione dei magazzini generali, e propone che nella discussione della materia relativa alle fedi di deposito ed alle note di pegno, cui si riferiscono le precedenti deliberazioni ai n. 185, 220 e 391, si tengano presenti tanto il progetto ministeriale e quello dell'ufficio centrale del Senato, quanto le deliberazioni di quell'onorevole consesso. Di queste ha domandato un certo numero di copie che, appena ricevute, saranno poste a disposizione della Commissione.

La Commissione prende atto della comunicazione e passa a continuare l'esame del progetto sul contratto di trasporto.

423. — Il Relatore propone allo studio della Commissione la disposizione sulla clausola penale, contenuta nell'art. 21 del progetto. Questo dispone che *se al contratto di trasporto fu aggiunta una clausola penale, si può sempre domandare l'adempimento del contratto e la pena,*

che *questa s'incorre se anche non è provato un danno, eccettuati i casi che escludono la responsabilità del vettore*, e

che *si può altresì pretendere una indennità superiore alla somma stipulata colla clausola penale.*

Su questa materia si presentano in linea preliminare i quesiti:

se in tesi generale sia necessario di scrivere nel Codice di commercio qualche disposizione diretta a modificare le regole generali espresse negli articoli 1209 (1) e seguenti del Codice civile?

se tale disposizione debba collocarsi nel titolo delle *obbligazioni commerciali in genere,* ovvero nel titolo dei trasporti? e

se, nel primo caso, alle regole da determinarsi per tutti i con-

(1) *Art.* 1209 *Cod. civ.*: « La clausola penale è quella, con cui una persona, per assicurare l'adempimento di un'obbligazione, si obbliga a qualche cosa nel caso che non l'adempia o ne ritardi l'esecuzione ».

Art. 1211 *id.*: « Il creditore può domandare al debitore che è in mora, l'esecuzione dell'obbligazione principale, invece della pena stipulata ».

Art. 1212 *id.*: « La clausola penale è la compensazione dei danni che soffre il creditore per l'inadempimento della obbligazione principale.

Il creditore non può domandare nel tempo medesimo la cosa principale e la pena, quando non l'abbia stipulata pel semplice ritardo ».

Art. 1214 *id.*: « La pena può essere diminuita dal giudice, allorchè l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ».

tratti, debbasi introdurre qualche spiegazione o modificazione per i trasporti?

Aggiunge il Relatore che tanto il Codice germanico (1), quanto il progetto svizzero (2) adottarono l'ultimo sistema.

Esaminati gli articoli citati, il Presidente osserva che per i contratti in generale è abbastanza provveduto dalle disposizioni del Codice civile, ma quanto ai trasporti, e specialmente ai trasporti per mezzo delle ferrovie, potrebbe occorrere qualche disposizione.

Il prof. Vidari esprime l'avviso che le disposizioni del Codice civile non sieno sufficienti per i contratti commerciali, giacchè l'adempimento degli obblighi che vi sono connessi dev'essere assicurato con sanzioni più gravi che per i contratti civili ordinari. I danni poi che possono derivare dall'inadempimento di un contratto commerciale possono portare delle conseguenze ben più gravi che negli affari della vita civile. Perciò egli propone che la disposizione

(1) *Art.* 284 *Cod. germ.*: « La pena convenzionale non soggiace ad alcune » restrizione nell'importo; esse può eccedere il doppio dell'interesse.

» Nel dubbio il debitore non è autorizzato a liberarsi dell'adempimento del » suo obbligo col pagamento della pena convenzionale.

» Il patto d'una pena convenzionale non esclude nel dubbio la pretesa ad un » indennizzo, che ne superi l'importo ».

Art. 398 *id.*: « Se pel caso di ritardata resa fu pattuita una diminuzione o » la perdita del nolo od altra pena convenzionale, si potrà, nel dubbio, chiedere, » oltre a ciò, anche il risarcimento del danno eccedente quell'importo e derivato » dalla ritardata resa ».

Art. 399 *id.*: « Comprovando il condottiere di non aver potuto evitare il ri» tardo colla diligenza di un regolato condottiere, non si potrà pretendere la » pattuita trattenuta di tutto o di parte del nolo o la pena convenzionale per » la ritardata resa, qualora dal contratto non emerga una intenzione contraria ».

(2) *Art.* 226 *Prog. svizz.*: « Les parties peuvent stipuler telle clause pénale » qu'elles déterminent, pour assurer l'exécution d'une convention.

» Le juge peut toujours restreindre, d'après son libre arbitre, les peines con» ventionelles qui lui semblent excessives ».

Art. 227 *id.*: « Le débiteur n'a pas le droit de demander à se libérer de l'o» bligation en exécutant la clause pénale.

» La stipulation d'une clause pénale ne met point obstacle à ce que le créan» cier réclame des dommages et intérêts au delà de ceux résultant de la peine. »

Art. 299 *id.*: « Toute peine ou indemnité conventionnelle, par exemple la re» tenue totale ou partielle des frais de transport, prévue pour le cas de livraison » tardive, est encourue lors même qu'il n'y a pas eu dommage, à l'exception » toutefois des cas prévus par l'art. 294, exclusifs de toute demande en dom» mages et intérêts ».

dell'art. 21 si trasporti nel titolo delle obbligazioni commerciali in generale.

Il comm. Corsi si manifesta contrario alla proposta di estendere a tutti i contratti commerciali le rigorose conseguenze della clausola penale che ritiene giustificate solo per i contratti di trasporto in vista della grave importanza di tali contratti e dei danni enormi che possono derivare dall'inadempimento delle obbligazioni che ne derivano.

Per ciò egli manterrebbe la disposizione nel presente titolo, ma vorrebbe che nel principio dell'articolo fosse espresso che la clausola penale può essere aggiunta tanto per il caso di ritardo, che per il caso d'inadempimento, e che nel primo caso può esigersi l'esecuzione del trasporto.

Propone ancora che nel primo capoverso si esprima più chiaramente non richiedersi, per il conseguimento della pena, la prova del danno, e nel secondo si spieghi che, ove sia data la prova di un danno superiore all'entità della pena, può chiedersi, oltre la pena, anche la differenza fra essa e l'ammontare del danno. L'eccezione per i casi che escludono la responsabilità del vettore, dovrebbe, a parere dell'esponente, costituire un ultimo capoverso dell'articolo.

L'on. Casaretto aderisce a che le disposizioni speciali sulla clausola penale si inseriscano nel titolo in esame, e, quantunque gli sembri assai grave il tener responsabile il vettore ordinario anche al di là dell'importo della pena convenzionale, considera che tale rigore lo porrà in avvertenza nell'assoggettarsi a tali clausole e gioverà sempre a garantire la puntualità dei trasporti. Perciò accetta le disposizioni proposte cogli emendamenti accennati dal comm. Corsi.

Il prof. Vidari, per il caso che le disposizioni proposte si comprendano nel titolo in discussione, si riserva di riproporre a suo tempo che anche nel titolo delle obbligazioni commerciali in generale si scriva qualche regola speciale sulla clausola penale.

La Commissione accetta a maggioranza l'art. 21 del progetto, cogli emendamenti proposti dal comm. Corsi nei termini seguenti:

Art. 21 (24).

Se al contratto di trasporto fu aggiunta una clausola penale per il solo adempimento o per il termine della resa, si

può sempre domandare l'esecuzione del trasporto e la pena.

Per il conseguimento della pena non si richiede la prova del danno.

Se può provarsi che il danno risentito sia superiore alla pena, può chiedersi il supplemento.

Nei casi che escludono la responsabilità del vettore, a termini dell'art. 15 (11), non vi è luogo a pena.

424. — Si prende in esame la disposizione dell'art. 33 e si accetta il principio in essa stabilito riguardo alla prescrizione delle azioni contro il vettore.

Il Presidente ricorda la discussione avvenuta nella 1ª tornata del 24 maggio p. p. (*Verb.* LXXI, n. 338), allorchè venne in esame l'art. 85 del progetto sulla cambiale, e la deliberazione che rigettò la di lui proposta, per la quale, stante la situazione geografica del territorio italiano e la condizione attuale dei mezzi di comunicazione, dovrebbesi abbandonare, riguardo alla decorrenza dei termini per gli atti da intraprendersi in luoghi lontani, l'antico criterio desunto dall'essere quei luoghi appartenenti o meno agli Stati europei. La stessa osservazione avrebbe applicazione anche a quanto disponesi nell'articolo in esame collo stabilire che le azioni contro il vettore si estinguano in sei mesi per le spedizioni fatte in Europa e in un anno per quelle fatte fuori d'Europa.

Rispettando la suddetta deliberazione, il Presidente si astiene ora da qualsiasi proposta, limitandosi al fattone cenno.

Le osservazioni del Presidente vengono accolte dal Relatore, il quale fa sua la proposta di modificare l'articolo, adottando la prescrizione semestrale per le spedizioni fatte in Europa o sulle coste del Mediterraneo, del mar Nero o del mare d'Azof, e la prescrizione annuale per quelle fatte in altri luoghi.

L'on Casaretto e il prof. Vidari esprimono lo stesso avviso, e la modificazione risulta così sostenuta dalla maggioranza.

Essendosi proposto di rimettere in discussione la deliberazione presa riguardo alle cambiali, perchè nel Codice non figurino due disposizioni discordanti, il Presidente si oppone a che, in assenza di chi formulò e sostenne il progetto per il titolo *Della cambiale*, si modifichi una risoluzione che vi si riferisce, ma si riserva di ri-

proporre la questione quando il prof. Carnazza-Puglisi sia presente. Salve le deliberazioni che potessero intervenire in seguito, l'articolo riesce quindi approvato come segue:

Art. 33 (27).

Le azioni contro il vettore per perdita, avaria o ritardo, si prescrivono col decorso di sei mesi per le spedizioni fatte in Europa o sulle coste d'Asia o d'Africa bagnate dal Mediterraneo, dal mar Nero, dal mare di Azof, o dal Canale di Suez e col decorso di un anno per quelle fatte in altri luoghi, da computarsi, nel caso di perdita totale, dal giorno in cui gli oggetti avrebbero dovuto giungere alla loro destinazione e, nel caso di perdita parziale, avaria o ritardo, dal giorno della resa.

425. — L'art. 34 del progetto suona:

Le eccezioni che il destinatario può opporre al vettore quando sieno dedotte dalla perdita totale o parziale della merce, da avaria o ritardo, si estinguono entro i termini indicati all'articolo precedente a meno che i fatti sui quali si fondano non sieno notificati al vettore entro i termini stessi.

Il Relatore sottopone alle considerazioni della Commissione se una tale disposizione sia necessaria o se convenga rimettersi alle disposizioni generali del diritto civile.

Il Presidente richiama la disposizione dell'art. 1302 del Codice civile (1), relativa alle eccezioni contro le azioni di nullità e di rescissione, e la Commissione delibera di sopprimere l'articolo anche perchè neppure riguardo agli altri contratti si credette necessaria alcuna disposizione analoga.

426. — L'art. 35 esclude l'estinzione dell'azione contro il vettore *nei casi di frode o di infedeltà.*

Il Relatore propone che debbasi spiegare se lo stesso effetto è prodotto anche dalla frode od infedeltà dei dipendenti del vettore;

(1) *Art.* 1302 *Cod. civ.*: « L'eccezione di nullità o di rescissione può essere opposta da chi è convenuto per l'esecuzione del contratto in tutti i casi, nei quali avrebbe potuto egli stesso agire per nullità o rescissione.

Quest'eccezione non è soggetta alla prescrizione stabilita nell'articolo 1300 »

ma la Commissione ritiene che su di ciò non possa elevarsi dubbio, e, solo per una più esatta espressione del concetto, si adotta la formula: *in caso di dolo.*

Così l'articolo si approva:

Art. 35 (28).

Le disposizioni degli articoli 31 (25), 32 (26) e 33 (27) non sono applicabili in caso di dolo.

La seduta è levata alle ore 1 e 1/2 pomeridiane.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI.

Verbale LXXXVIII

Tornata del 18 giugno 1870

SOMMARIO.

427. *Si approva la disposizione dell'art. 36 del progetto sul contratto di trasporto, contenente le eccezioni stabilite riguardo alle ferrovie.*
428. *Si delibera di non inserire nel Codice alcuna deliberazione circa il tempo in cui si deve incominciare il trasporto.*
429. *Si delibera di aggiungere all'art. 11 prog. una disposizione sugli effetti della forza maggiore nel contratto di trasporto.*
430. *Si sopprimono i due capoversi dell'art. 13 approvato al n. 406 verb., si modifica l'art. 23 prog., e si respinge la proposta di autorizzare l'esercizio dell'azione di danno contro il capo della stazione ferroviaria ove avvenne.*
431. *Si aggiunge all'art. 12 prog., approvato al n. 405 verb., la prima parte dell'art. 13 id.*
432. *Si approva l'art. 29 prog., relativo al diritto di pegno del vettore sugli oggetti trasportati.*
433. *Si delibera di nulla disporre circa il grado di preferenza dei vari diritti di pegno.*
434. *Si approva l'art. 30 del progetto.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Casaretto;
Corsi;
Piccoli;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

427. — Si continua l'esame del titolo dei trasporti. Nei riguardi delle ferrovie, l'art. 36 stabilisce il divieto di derogare mediante stipulazioni o regolamenti alle disposizioni che riguardano:

lo scontrino di ricevuta (art. 5);
la presunzione d'integrità degli oggetti (art. 9);
il termine della resa, e l'ordine delle spedizioni (art. 10);
la responsabilità del vettore (art. 15);
le merci soggette a calo o colaggio (art. 16);
la valutazione del danno (art. 17);
la sufficienza dei mezzi di trasporto (art. 20);
l'esercizio dell'azione di danno (art. 23);
i diritti del destinatario (art. 24 e 27);
la verificazione delle avarie e la prescrizione (art. 32 e 33); e finalmente:
le conseguenze del dolo (art. 35).

La Commissione esamina singolarmente e nel loro complesso le disposizioni dell' articolo, e, considerando le gravi ragioni per le quali l'interesse generale del commercio esige che sia messo fermo riparo agli abusi che le imprese ferroviarie possono commettere nell'esercizio del monopolio di fatto in cui si trovano costituite, approva l'articolo nei termini seguenti:

Art. 36 (29)

Tutte le stipulazioni che escludono o limitano a favore delle ferrovie l'applicazione degli art. 5, 9 (6), 10 (7), 15 (11) 16 (12), 17 (13), 20 (16), 23 (21), 24 (17), 27 (18), 32 (26), 33 (27), e 35 (28), sono nulle e di nessun effetto, se anche fossero permesse da regolamenti generali o particolari.

428. — Il Relatore, richiamandosi alla discussione avvenuta nella tornata del 6 corrente (*Verb.* LXXXIII, n. 404) sul desiderio, espresso dal comm. Mancini, che venga data qualche disposizione sugli obblighi del vettore riguardo al cominciamento del viaggio, riferisce che il Codice germanico (1) fa pur dipendere tale determinazione dall'uso locale e, in difetto, dalle circostanze del caso; e il pro-

(1) *Art.* 394 *Cod. germ.*: « Se nel contratto di trasporto non fu pattuito il » tempo entro cui il condottiere abbia ad eseguire il trasporto, il termine, entro » il quale egli deve imprendere il viaggio, sarà determinato dall'uso locale; in

getto svizzero (1) si rimette alle disposizioni di legge che esistessero, agli annunci o prospetti emessi dal vettore, alle convenzioni speciali delle parti, e in difetto all'equo criterio del giudice. — Con ciò nulla di più viene a disporsi di quanto già risulta dai principii generali sanciti agli art. 1172 e seg. del Codice civile (2), e siccome nessun altro criterio fisso può desumersi dal più accurato esame dei pratici risultamenti che sono offerti dai documenti raccolti su questa materia, si presenta ancora preferibile il sistema di nulla disporre e di rimettere la soluzione delle questioni emergenti al libero apprezzamento del giudice, fondato nella valutazione ponderata di tutte le circostanze di ogni singolo caso.

La Commissione adotta che nessuna ulteriore disposizione sia da darsi riguardo al momento in cui deve incominciare il trasporto.

» mancanaa d'un uso locale, si dovrà imprendere il viaggio ontro un termine » corrispondeuto alle circostauze del caso.

» Se il priucipio o la continuazione del viaggio viene temporariamente im» pedita da avvenimenti naturali o da altri casi fortuiti, il mittente uou è ob» bligato d'attondere la rimoziona dell'impedimeuto, ma può invece recedere dal » contratto. Deve però rifondere al condottiere che non sia in colpa le apase » pei preparativi del viaggio, quelle per lo scarico, a le pretesa pel viaggio già » fatto. Sull'ammoutare deil'indennizzo decido l'uso locale, ed in mancanza di » questo, il criterio del giudice ».

(1) *Art.* 294, *parte prima*, *Prog. svizz*: « L'appréciation dea délaia dans les» quels le transporteur doit commencer lo transport, rendre la marchandisa au » liau da la destiuation et en opérer la livraison au destinataire après son ar» rivée, est faite d'après les dispositioos légalea existautes, les annonees ou pro» spectua émis par le transporteur et les conventions apécialea des parties; à » défaut, ces délais sont arbitrés équitablemeut ».

(2) *Art.* 1172 *Cod. civ.*: « Il tarmine apposto alle obbligaaioni differisce dalla condiaione in queato ebe non sospende l'obbligaaione, ma ne ritarda soltanto l'esecuzione ».

Art. 1173 *id.*: » Quando uon sia apposto termine, l'obbligaziene deva subito eseguirsi, semprechè la qualità dell'obbligaaioue, o il modo con cui dev' essere eseguita, o il luogo couveuuto per la sua esecuaiono uon porti seco la necessità di un termiue da stabilirsi dall'autorità giudiziaria.

Spetta egualmenta all'autorità giudiaiaria di atabilire per l'adempimento dell'obbligaaione uu termine conveniente, se questo sia atato rimesso alla valoutà dal dabitore ».

Art. 1174 *id.*: « Ciò ebe si deve a tempo determinato, uon si può esigere prima della scadenza del termine; ma uou si può ripetere ciò ebo si è pagato anticipalameute, ancorchè il debitore ignorassa il termine ».

429. — Riguardo all'altro desiderio manifestato dal comm. MANCINI, che si scriva qualche disposizione sul diritto del mittente di recedere dal contratto nel caso che il principio o la continuazione del trasporto sia temporariamente impedito per ostacoli sopravvenuti, il RELATORE osserva che la disposizione dell'art. 394 del Cod. germ. (1) è già compresa nell'art. 11 del progetto ove si parla del contrordine, e richiama le analoghe disposizioni degli art. 384 e 387 Cod. vig. (2), relative ai trasporti per mare.

Il prof. VIDARI ritiene che sieno sufficienti le disposizioni del Codice civile circa la clausola risolutiva dei contratti, — e il PRESIDENTE ricorda che con apposito articolo venne derogata per le obbligazioni commerciali la facoltà accordata al giudice dall'art. 1163 Cod. civ., di accordare una dilazione all'esecuzione dei contratti (*Verb.* XLV, n. 190).

Sopra proposta del comm. CORSI si adotta di inserire nell'articolo 11 di questo progetto, subito dopo la prima parte di esso, un capoverso diretto a stabilire che, se il contrordine è motivato da ostacoli che impediscano il cominciamento o la prosecuzione del viaggio, nessun risarcimento è dovuto al vettore, ma solo il rimborso delle spese.

L'art. 11, approvato nella tornata del 6 corrente (*Verb.* LXXXIII, n. 402), è quindi modificato come segue:

Art. 11 (8).

Il vettore *ecc....*, *fino a:* contrordine.

Il risarcimento dei danni non è dovuto, se il contrordine è motivato da forza maggiore che abbia impedito od interrotto il viaggio.

L'obbligo del vettore cessa, *ecc....*, *fino a:* destinazione.

(1) *Art.* 394 *Cod. germ.*: V. nota (4) a pag. 400.

(2) *Art.* 384 *Cod. comm.*: « Se prima della partenza della nave vi è interdizione di commercio col paese per cui è destinata, le convenzioni sono risolte senza risarcimento di danni per alcuna delle parti.

Il caricatore è obbligato alle spese del caricamento e scaricamento delle sue merci ».

Art. 387 *id.* « Nel caso di blocco del porto al quale la nave è destinata, il capitano, se non ha ordini contrari, deve condursi in uno dei porti vicini del medesimo Stato ove gli sia permesso di approdare ».

430. — Si procede all'esame dell'art. 23 del progetto, secondo il quale *ogni domanda di risarcimento dev'essere diretta contro il primo o contro l'ultimo vettore; si può proporre contro il vettore intermedio quando si provi che il danno sia a lui imputabile. Al vettore reso responsabile di fatti non suoi compete il diritto di regresso contro il vettore che immediatamente lo precede o lo segue, e così di seguito.*

Il Relatore espone che il Codice di commercio germanico (1) sancisce di regola la responsabilità di ogni vettore verso il mittente od il destinatario per gli obblighi anche dei vettori precedenti derivanti dal contratto di trasporto; ma in riguardo alle ferrovie permette (2) di pattuire che l'azione possa rivolgersi soltanto contro la prima ferrovia che assunse la merce, o l'ultima di esse cui incombe la resa, salvo il regresso delle ferrovie fra loro, e salvo pure di poter dirigere l'azione contro una ferrovia intermedia purchè si provi che il danno è accaduto sulla sua linea.

Il progetto svizzero muta sistema, e, fissando per legge ciò che il Codice germanico aveva permesso alle parti di pattuire, stabilisce che il mittente abbia azione soltanto verso il primo vettore (3), e

(1) *Art.* 401 *Cod. germ*: « Il condottiere, che per l'intiera o parziale esecu- » zione del trasporto, da lui assunto, affida la merce ad un altro condottiere, ri- » sponde per questo e per gli eventuali condottieri successivi sino alla resa.

» Ogni condottiere, che succede ad un altro condottiere, accettando la merce » colla primitiva polizza di legittimazione, subentra nel contratto di trasporto, » di conformità alla polizza di legittimazione, assume nella sua specialità l'ob- » bligo di effettuare il trasporto a tenore della polizza, e deve rispondere anche » per gli obblighi dei precedenti condottieri, riguardo al trasporto già da essi » eseguito ».

(2) *Art.* 429 *id.* « Se la strada ferrata assume la merce con una polizza di » legittimazione, secondo la quale il trasporto deve farsi sopra varie strade » ferrate, immediatamente congiunte fra loro, si può pattuire, che non già » tutte le strade ferrate, che hanno assunta la merce colla polizza di legittima- » zione, sieno garanti, come un condottiere, a tenore dell'art. 401 per tutto il » trasporto, ma che soltanto alla prima strada ferrata ed a quella che ha as- » sunta da ultimo la merce colla polizza di legittimazione, incomba tale obbligo » di rispondere per tutto il trasporto, colla riserva di regresso delle strade fer- » rate fra loro, e che all'opposto una delle altre strade ferrate intermedie non » possa essere chiamata responsabile, quale condottiere, se non si provi che il » danno è accaduto sulla sua linea ».

(3) *Art.* 303 *Prog. svizz.*: « Toute demande en dommages et intérêts pour » perte totale ou partielle de la marchandise, pour avarie ou pour retard dans

il destinatario verso l'ultimo (1); ad entrambi poi accorda azione contro un vettore intermedio quando si provi che il danno avvenne durante la parte di trasporto che a questo incombeva.

Il sistema del nostro progetto era in parte conforme al sistema del Codice germanico; ma, essendosi introdotte delle modificazioni all'art. 13 (*Verb.* LXXXIV, n. 406), è necessario di mettere in armonia con questo le disposizioni dell'art. 23, di cui ora si tratta.

Il comm. Corsi osserva che il punto grave a risolversi si è se tra più vettori siavi obbligazione solidaria verso il mittente e verso il destinatario. Nel caso affermativo soltanto potrebbe reggere la disposizione votata all'art. 13, dietro la proposta del Relatore, conforme all'art. 401 Codice germanico. — Ma nel caso contrario ed anche qualora si riconoscesse più opportuno ai riguardi di pubblico interesse, che i vettori intermedi non sieno esposti a pretese di persone, colle quali non si trovarono in alcun rapporto, non resterebbe che di ammettere l'azione verso il primo vettore, che ha ricevuto la merce, e verso l'ultimo che ne fa la consegna al destinatario, come pure verso quello fra i vettori intermedi a cui il danno è imputabile, giacchè per esso il vincolo risulta dal fatto illecito o colposo.

Il Presidente osserva che, nella memoria accennata al n. 412, il comm. Bruzzo, appoggiandosi al desiderio da molti manifestato che sia agevolato l'esercizio dell'azione di risarcimento ai danneggiati nel servizio ferroviario, i quali difficilmente potrebbero nei casi ordinari e quando trattisi di lievi danni rivolgersi al giudizio della sede della società, propone che si dichiari che, trattandosi di ferrovie, l'azione possa promuoversi anche in persona del capo-stazione del luogo dove accadde il danno.

La commissione si associa alla proposta del comm. Corsi, e conse-

» le transport, peut être dirigée aussi bien contre le premier transporteur que » contre le transporteur intermédiaire, si le dommage provient du fait de celui-ci » ou si l'avarie, la perte ou le retard a eu lieu pendant la durée du transport » spécial dont ce dernier était chargé ».

(1) *Art.* 305 *Prog. svizz.* « La destinataire a une action en dommages et intérêts » pour le cas d'avarie ou de perte partielle de la marchandise ou de retard, sous » réserve des dispositions de l'art. 308; il peut agir à son gré contre le transporteur » responsable (art. 303) et contre celui qui a remis la marchandise à destination ».

guentemente delibera, aderente il Relatore, di sopprimere i due capoversi dell'art. 13 (n. 406, *Verb.*) e di precisare nel principio dell'art. 23 che ivi si tratta dell'azione di risarcimento del mittente e del destinatario. — Riguardo alla seconda parte dell'articolo ritiensi pure conveniente di accordare al vettore, chiamato a rispondere di fatti non suoi, tanto l'azione verso il vettore che lo precede o lo segue, quanto l'azione contro il vettore intermedio imputabile del danno.

Non si accoglie poi la proposta di autorizzare l'esercizio dell'azione di danno anche in persona del capo-stazione del luogo dove avvenne il danno, non potendosi ritenere ch'egli abbia mandato a rappresentare la società in giudizio, e non potendosi prevedere le conseguenze di una tale disposizione la quale inoltre non apparisce sostenuta dai principii.

L'articolo risulta con ciò approvato come segue:

Art. 23 (21).

Ogni domanda di risarcimento del mittente o del destinatario dev'essere diretta contro il primo o contro l'ultimo vettore: si può proporre contro il vettore intermedio, quando si provi che il danno sia a lui imputabile.

Ogni vettore, chiamato a rispondere di fatti non suoi, ha la scelta di rivolgere le sue azioni contro il vettore che immediatamente lo precede o lo segue, oppure contro il vettore intermedio responsabile del danno.

431. — Conseguentemente alla soppressione dei due capoversi dell'art. 13 già votato (n. 406, *Verb.*), la prima parte dell'articolo viene aggiunta al precedente art. 12 e con ciò l'art. 13 viene completamente eliminato. — L'art. 12 risulta quindi modificato come segue:

Art. 12 (9).

Il vettore ecc. (*come al n. 405, Verb.*) *fino a:* incaricato.

Egli è responsabile dei fatti di tutti i vettori successivi.

432. — L'art. 29 del progetto riguarda i diritti del vettore sugli oggetti trasportati. Esso dispone: *per il porto, la provvigione,*

le anticipazioni, le spese, il vettore ha privilegio sugli oggetti trasportati finchè questi si trovano nei suoi magazzini, in deposito o in sequestro.

Se vi sono vettori intermedi l'ultimo di essi esercita il privilegio spettante ai precedenti.

Il Relatore propone che, in analogia alla deliberazione presa nella 1ª tornata del 22 ottobre p. p. (*Verbale* XXI, n. 84), con cui venne adottato l'ultimo alinea dell'art. 306 del Codice germanico, il diritto del vettore sugli oggetti trasportati sia designato colla denominazione di pegno; che in analogia agli articoli 413 e 414 Cod. vig. (1) si conservi tale diritto anche per tre giorni dopo la consegna, se gli oggetti non sono passati in altre mani; che infine il diritto di pegno si limiti alle sole pretese derivanti dal contratto di trasporto, salvo di esaminare, quando si tratterà del titolo relativo al mandato commerciale ed al contratto di commissione, se e come occorra di provvedere per le anticipazioni ed altri crediti del vettore non derivanti dal trasporto.

Esaminate e discusse le ragioni di tali proposte, la Commissione accetta la riserva suddetta, ed approva l'articolo modificato come segue:

Art. 29 (22).

Per tutti i crediti dipendenti dal contratto di trasporto, il vettore ha diritto di pegno sugli oggetti trasportati fino alla consegna al destinatario.

Questo diritto dura per tre giorni dopo tale consegna, se gli oggetti non sono passati in mano di terzi.

Se vi sono più vettori, l'ultimo di essi esercita i diritti dei precedenti.

433. — Il Relatore osserva che il Codice germanico (2) prevede il

(1) *Art.* 413 *Cod. comm.*: V. nota (1) a pag. 389.

Art. 414 *id.*: « Il capitano ha per il nolo la preferenza sulle merci del carico durante quindici giorni dopo la loro consegna, se non sono passate in mano di terzi ».

(2) *Art.* 414 *Cod. germ.*: « Verificandosi, a tenore degli articoli 374, 382 e » 409, due o più diritti di pegno sulla medesima merce, quello prevale fra i diritti » di pegno derivanti dalla spedizione o dal trasporto della merce, che sorse più

caso che sopra gli stessi oggetti si verifichino più diritti di pegno, e regola fra essi il diritto di priorità. — Sottopone quindi ai riflessi della Commissione se qualche disposizione dovesse intorno a ciò impartirsi dal Codice; ma, sulla osservazione del comm. CORSI, che se i diversi diritti derivano da contratti estranei al trasporto, non sarebbe questo il luogo di occuparsene, e che per i diritti derivanti dal trasporto non vi sarebbe motivo per costituire fra essi un diverso trattamento, la Commissione delibera che nulla convenga di disporre.

434. — L'art. 30 del progetto si approva dopo accurato esame come proposto, e, solamente per coordinarlo alla disposizione del nuovo articolo sostituito agli articoli 192 e 193 Cod. vig. nella 1ª tornata del 6 maggio p. (*Verbale* LII, n. 219), l'ultimo capoverso è lievemente modificato come segue:

Art. 30 (23).

Nel caso che il destinatario non si trovi o sorga controversia pel ricevimento degli oggetti trasportati, il presidente del tribunale di commercio o il pretore può ordinarne il deposito o il sequestro.

Il presidente od il pretore può, sopra domanda della parte interessata, far verificare lo stato degli oggetti da periti nominati di ufficio.

Egli può altresì ordinarne la vendita sino alla concorrenza delle somme dovute al vettore dipendenti dal contratto di trasporto, osservando le forme stabilite dall'art. . . . (1).

La seduta è chiusa alle ore 1 e $^1/_2$ pomeridiane.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI.

» tardi in confronto del diritto sorto anteriormente; tutti questi diritti di pegno » hanno priorità rimpetto al diritto di pegno del commissionario ed a quello » dello speditore per anticipazioni; fra questi ultimi diritti di pegno, quello sorto » anteriormente prevale al diritto sorto più tardi ».

(1) L'articolo approvato al n. 219, *Verb.*

Verbale LXXXIX

Tornata del 19 giugno 1870

SOMMARIO.

435. *Le disposizioni relative ai libri che debbono tenere i mediatori pubblici si collocano nel titolo:* Dei libri di commercio.
436. *Si completano le disposizioni suddette.*
437. *Si modifica l'art. 53 Cod. vig. relativo ai diritti dei pubblici mediatori.*
438. *Si muta l'ordine di alcuni articoli del Codice, concernenti lo stesso argomento.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Casaretto;
Corsi;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

435. — Il Presidente richiama l'attenzione della Commissione alle disposizioni dei titoli II e III del libro I del Codice vigente, che, essendosi eliminato il capo *delle borse di commercio* (*Verb.* XXXI, n. 142), trattano ora soltanto *dei libri di commercio* e *degli agenti di cambio e sensali*. — Egli propone che le disposizioni degli articoli 46-49, comprese nel titolo III, fra quelle concernenti i pubblici mediatori, vengano trasportate nel titolo II, mentre, a suo avviso, esse trovano opportuno collocamento fra le disposizioni relative ai libri di commercio, perchè appunto si riferiscono ai libri che debbono tenere i pubblici mediatori.

La Commissione accetta la proposta e delibera che l'art. 46, con-

tenente la enumerazione dei libri che debbono tenere i pubblici mediatori, venga collocato dopo l'art. 19 e prima dell'art. 20, ove contengonsi disposizioni comuni ad entrambe le specie di libri; che l'art. 24 venga collocato fra l'art. 20 e l'art. 21; e che gli articoli 47, 48 e 49 vengano collocati dopo dell'art. 23 e prima dell'art. 25.

436. — Riguardo all'art. 24, a cui fu aggiunto il capoverso relativo alla decorrenza del termine per la conservazione dei libri (*Verb.* XXX, n. 139), il Presidente propone che l'obbligo della conservazione dei libri si estenda anche ai pubblici mediatori, e che, in armonia all'art. 21 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2672, sulla professione di mediatore, si provveda per la custodia dei loro libri, lettere e telegrammi anche dopo la loro cessazione dall'ufficio.

La Commissione accetta e delibera, in primo luogo, che all'art. 46, trasferito come sopra dopo l'art. 19, si aggiunga il capoverso seguente:

Ai pubblici mediatori è applicabile il capoverso dell'articolo 16.

e che l'art. 24 si completi come segue:

Art. 24.

I commercianti e i pubblici mediatori devono conservare per dieci anni i libri che sono in obbligo di tenere, e le lettere ed i telegrammi ricevuti.

Il termine decorre per i libri dei commercianti e dei mediatori dall'ultima registrazione.

I libri, le lettere ed i telegrammi dei pubblici mediatori defunti o interdetti o cancellati dal ruolo debbono essere, a cura del sindacato, depositati nella segreteria della camera di commercio o del municipio del luogo dove esercitavano la mediazione.

437. — Sopra proposta del comm. Corsi la Commissione delibera di sopprimere il secondo capoverso dell'art. 53, il quale dispone che *i pubblici mediatori non possono ricevere, nè fare pagamenti per conto dei loro committenti.* — Con ciò non s'intende di pregiu-

dicare la questione se ed in quanto i pagamenti fatti o ricevuti dai mediatori abbiano effetto nei riguardi dei committenti, poichè tale questione dovrà sempre risolversi colle regole del mandato.

Si delibera poi anche di sopprimere nell'ultimo capoverso le denominazioni di *lettera di cambio, biglietto all'ordine*, e l'articolo riesce modificato come segue:

Art. 53.

I pubblici mediatori, *ecc. fino a:* impresa commerciale.

Non possono negoziare cambiali o altri effetti, nè vendere veruna merce appartenente a coloro dei quali fosse conosciuto il fallimento.

438. — Il comm. Corsi propone ancora che l'art. 66, il quale parla dei sensali che non sono pubblici mediatori, sia collocato subito dopo dell'art. 34, ove si stabilisce la distinzione fra i mediatori pubblici e quelli che non lo sono. — La Commissione accetta, e delibera pure che gli articoli 63, 64 e 65, che contengono disposizioni penali, vengano collocati subito dopo dell'art. 60, e che ad essi si faccia seguire l'art. 62, che parla della competenza all'applicazione delle sanzioni stesse. — Gli articoli 61 e 67 vengono collocati in fine del titolo.

La seduta è levata alle ore 1 e $^1/_2$ pomeridiane.

Il Presidente
Alianelli.

Il Segretario
Ridolfi.

Verbale XC

Tornata del 20 giugno 1870

SOMMARIO.

439. *Nuovo esame delle questioni relative al contratto di* riporto. *La soluzione è aggiornata.*
440. *Si conserva l'art. 97 Cod. rig. con formula modificata.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Casaretto;
Corsi;
Cossa;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 11 antimeridiane.

439. — Il Comm. Corsi riferisce intorno agli studi fatti in seguito all'incarico ricevuto nella tornata del 9 corr. (*Verb.* LXXXV, n. 409) sulle questioni che si riferiscono ai contratti di *riporto.*

Nello studio intrapreso parecchi dubbi gli emersero sui quali ritiene opportuno di sentire l'avviso della Commissione prima di accingersi alla redazione dello schema di articoli.

L'esame delle questioni proposte dà luogo ad una discussione preparatoria assai animata, alla quale prendono parte tutti i membri presenti. In essa debbonsi di necessità ricordare ed esaminare le

argomentazioni diverse e spesso opposte, colle quali sono state sostenute finora le varie opinioni che emersero nella materia. Considerando che sarebbe inutile e potrebbe per avventura riuscir pericoloso il riferire nel processo verbale tutto ciò che è stato detto; la Commissione delibera che si esprima nel processo verbale soltanto il fatto della discussione seria che ha avuto luogo, salvo di enunciare, allorchè si esaminerà il progetto che sarà presentato dal Relatore, i motivi delle disposizioni che verranno adottate.

440. — Il PRESIDENTE espone che allorquando nella 2ª tornata del 2 maggio p. p. (*Verb.* XLV, n. 190) venne deliberato sulla proposta di una disposizione da introdursi fra le regole generali per le obbligazioni commerciali riguardo alla clausola risolutiva tacita, la Commissione si fece riserva di esaminare a suo luogo la formula dell'art. 97 e nominò a tal uopo una Sotto-commissione (n. 206, *Verb.*) coll'incarico di fare gli studi occorrenti.

Il prof. VIDARI osserva che gli art. 1165, 1508 e 1512 del Codice civile (1) contengono le disposizioni necessarie per regolare tutte le questioni relative all'adempimento dei contratti e quindi l'art. 97 del Cod. comm. apparisce superfluo.

Ma la maggioranza della Commissione si pronuncia perchè la disposizione dell'art. 97 sia mantenuta come quella che è soddisfacente ai bisogni particolari del commercio.

Esaminata però con ogni accuratezza la formula dell'articolo, e fatto studio speciale di tutte le difficoltà a cui essa diede finora o può dar luogo, si determina di sostituire la formula proposta dalla Sotto-commissione che, modificata dal comm. CORSI, viene accettata nei termini seguenti:

Art. 97.

Quando nel contratto è stabilito il termine della consegna della merce, ma non quello per il pagamento del prezzo, questo è pagabile nello stesso termine della consegna.

In tal caso, e quando il prezzo è convenuto pagabile al

(1) *Art.* 1165 *Cod. civ.*: V. nota (1) a pag. 113.

Art. 1508 *id.*: « Quando nel contratto non si è stabilito nulla in proposito, il compratore deve pagare nel luogo e nel tempo in cui deve farsi la tradizione »

Art. 1512 *id.*: V. nota (2) a pag. 80.

momento della consegna, ciascuna delle parti può chiedere l'adempimento offrendo la merce o il prezzo prima della scadenza del termine fissato per la consegna.

Se la parte così intimata non adempie entro il termine convenuto, il contratto è risoluto di diritto, e si fa luogo al risarcimento del danno contro l'inadempiente.

In mancanza di tali offerte lo scioglimento del contratto è regolato dai principii della condizione risolutiva.

La seduta è levata alle ore 2 pomeridiane.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI.

VERBALE XCI

Tornata del 21 giugno 1870

SOMMARIO.

441. *Comunicazione relativa alla materia delle fedi di deposito e note di pegno* (warrants) *ed aggiunta di un capoverso al nuovo art. 3 (a t. 2 Cod. vig.).*
442. *Si modifica una citazione nell'art. 104, Cod. vig., approvato al n. 213* Verb.
443. *Si esprime il voto di un provvedimento diretto ad affrettare la pronunciazione delle sentenze nelle cause commerciali.*

Sono presenti i signori:
ALIANELLI, Presidente;
CASARETTO;
CORSI;
COSSA;
SELLENATI;
VIDARI;
RIDOLFI, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 10 $^1/_2$ antimeridiane.

Si leggono e si approvano i processi verbali delle due tornate del giorno 2 maggio. La lettura di molti altri già redatti è aggiornata.

441. — Il PRESIDENTE, richiamandosi alla comunicazione fatta al n. 422 *Verb.*, fa osservare alla Commissione che, dopo fatta lettura della discussione avvenuta nel Senato del regno relativamente al progetto di legge sui magazzini generali, due ordini di considerazioni si presentano influenti riguardo a quella materia nella revisione del Codice di commercio; — se, cioè, e quali disposizioni debbano esprimersi in esso circa la natura e gli effetti dei

titoli commerciali che vengono emessi da quegli stabilimenti, e se, qualora si dovesse prescindere dall'inserirvi tali disposizioni già approvate dal Senato come formanti parte della proposta di legge speciale, debbasi però dichiarare che gli affari intrapresi dai magazzini generali, o dai terzi con essi o sui detti titoli, debbono considerarsi atti di commercio per le conseguenze giuridiche che da tale determinazione derivano.

Riguardo alla convenienza di inserire nel Codice le accennate disposizioni, conviene necessariamente riservare ogni decisione per allora che si saprà se e quale risultato definitivo avrà ottenuto il progetto di legge dopo la discussione nell'altro ramo del Parlamento.

Ma riguardo alla determinazione se i depositi nei magazzini generali e le operazioni relative alle fedi di deposito ed alle note di pegno debbano considerarsi atti di commercio, la Commissione potrebbe deliberare fin d'ora, perchè la qualsiasi sua decisione non può influire sul corso della trattazione relativa alla legge speciale suaccennata.

Intorno a questo proposito merita uno speciale riguardo la recente discussione del Senato, perchè, mentre l'art. 32 del progetto ministeriale dichiarava atti di commercio tutte le operazioni relative ai depositi nei magazzini generali, l'emendamento proposto dall'ufficio centrale nel senso che la commercialità ne sia stabilita assolutamente nei soli riguardi dei magazzini e, nei riguardi dei terzi contraenti, solo in quanto riuniscano i caratteri indicati dagli articoli 2 e 3 del vigente Codice di commercio, venne respinto dopo una diffusa discussione che dimostra l'alta importanza di tale questione.

Quanto al merito di essa, il Presidente non esita ad associarsi al concetto del progetto ministeriale ritenuto dal Senato, e quindi, essendo già compresi nell'enumerazione degli atti di commercio *i depositi per causa di commercio*, giusta la deliberazione della 2ª tornata del 23 aprile prossimo passato (n. 144, *Verb.*), propone che vi si inseriscano anche gli affari dei magazzini generali.

Il prof. Vidari, riportandosi al parere espresso in altra occasione riguardo alle cambiali (n. 128, *Verb.*), si oppone alla proposta dichiarazione, mentre a suo avviso i depositi nei magazzini generali possono essere anche atti puramente civili ogni qualvolta manchino dei caratteri intrinseci che servono a qualificare l'atto di commercio.

Il comm. Corsi si associa alla proposta del Presidente, osservando che il ritenere gli affari dei magazzini generali atti di commercio è di somma importanza nei riguardi della giurisdizione.

La Commissione delibera di rimettere ad altro tempo l'esame del progetto presentato circa le fedi di deposito e le note di pegno (*warrants*) ed approva l'aggiunta all'art. 3 sostituito all'art. 2 del Cod. vig. di un nuovo capoverso del seguente tenore:

I depositi nei magazzini generali e tutte le operazioni sulle fedi di deposito e sulle note di pegno rilasciate dai medesimi.

442. — Allorchè nella 1ª tornata del 5 maggio p. p. (n. 213, *Verb.*) si deliberò di mantenere l'art. 104 del Codice vigente, relativo al termine per l'esercizio dell'azione redibitoria, si fece riserva di sottoporre ad esame l'art. 252 a cui si richiama il primo capoverso dell'articolo stesso. — L'art. 252, compreso nel titolo della lettera di cambio, venne rifuso nell'art. 85 (79) del progetto sulla cambiale, che fu accettato dalla Commissione nella 1ª tornata del 24 maggio (*Verb.* LXXI, n. 338). — La questione si è ripresentata nell'esame dell'art. 33 (27) del progetto *sui trasporti* (n. 424, *Verb.*), e fu presa la risoluzione di ritornare in seguito all'esame di quei due articoli. — Perciò, sopra proposta del Presidente, a soluzione preliminare della riserva fatta al n. 213, *Verb*, si delibera di sostituire, nel 1° capoverso dell'art. 104, alla citazione dell'art. 252, quella dell'art. 85 (79) del titolo della cambiale, salve le modificazioni che saranno in seguito introdotte nella numerazione, e nel tenore di quell'articolo.

443. — Nella 1ª tornata del 7 maggio p. p. (n. 236, 237, *Verb.*), discutendosi la proposta di riforme ed aggiunte alle disposizioni del Codice di procedura civile riguardanti le cause commerciali, presentata dal Presidente dietro l'incarico speciale avutone nella sessione di ottobre, si tenne sospesa la deliberazione circa le proposte formulate circa il sequestro conservativo in base a cambiali, circa le eccezioni permesse al debitore cambiario, e circa ai provvedimenti necessari per affrettare la pronunciazione delle sentenze nelle cause commerciali.

Riguardo alle due prime fu già deliberato nell'approvare le dis-

posizioni degli art. 56, 57 e 105 del progetto sulla cambiale, quale fu adottato nel suo complesso nella tornata del 1° corrente (n. 390, *Verb.*). — Rimane quindi a deliberare sulla terza.

A scemare le dannose conseguenze dell'indeterminata facoltà che l'art. 356 del Cod. di proc. civ. accorda ai giudici riguardo al termine della pronunciazione della sentenza, proponevasi che venisse per legge prescritta l'osservanza della seguente disposizione, come facente parte dei capi III e IV del libro I del Codice stesso:

La pronunciazione e pubblicazione delle sentenze non potrà essere differita oltre la terza udienza dopo quella in cui si sono lette le comparse conclusionali per le cause trattate con procedimento sommario, ed oltre la sesta udienza *per quelle trattate con procedimento formale.*

È proibito procedere alla rilettura delle comparse conclusionali ad eccezione del solo caso che, per circostanze straordinarie, la causa non potesse esser decisa da quei giudici che furono presenti alla lettura già fatta ed alla discussione orale: verificandosi questo caso il presidente nell'ultima delle udienze, nelle quali avrebbe dovuto pubblicarsi la sentenza, annunzierà pubblicamente la necessità della rilettura ed il motivo di essa, ed indicherà una delle due udienze seguenti in cui avrà luogo; di tutto sarà fatta menzione nel foglio di udienza e ciò terrà luogo di avviso, nè vi sarà bisogno di altra iscrizione a ruolo di spedizione.

Il Presidente propone che la Commissione voglia, in esito agli studi fatti, addivenire in oggi ad una definitiva risoluzione circa tale proposta.

Il cons. Sellenati deplora come gravissimo inconveniente quello che, dopo esaurita la discussione di una causa, abbiasi a portare la pronunciazione della sentenza ad epoca remota. — Oltre al danno gravissimo che ne risentono le parti, anche l'amministrazione della giustizia deve averne pregiudizio, perchè il beneficio dell'oralità viene a perdersi completamente, se i giudici lasciano svanire le impressioni riportate all'udienza, e si riservano poi di giudicare la causa sulle memorie e sulle allegazioni scritte delle parti.

Ciò si verifica in proporzioni più gravi nelle cause commerciali, le quali sono anche d'ordinario sì semplici, da non esigere lunghe dilazioni, e perciò propone che la Commissione accolga la proposta.

Il comm. Corsi, associandosi al desiderio che all'inconveniente accennato venga posto riparo, esprime l'avviso che, a tale uopo, invece di assoggettare al Governo una formula concreta della disposizione che si riterrebbe opportuna, si faccia sentire al medesimo, in via ufficiosa, quali sieno i voti della Commissione, affinchè egli possa, nella sua saviezza, emettere i provvedimenti che reputerà opportuni non solo per le cause commerciali, ma in senso più generale.

La Commissione accoglie all'unanimità la proposta, e dà formale incarico al suo Presidente, il quale lo accetta, di rappresentare a S. E. il Guardasigilli, che gli abusi invalsi nella pratica applicazione dell'art. 356 del Cod. di proc. civ. produssero uno stato di cose che merita le più attive sollecitudini del Governo nella ricerca di convenienti rimedi.

La seduta è levata alle ore 1 e 1/2 pomeridiane.

Il Presidente
Alianelli.

Il Segretario
Ridolfi.

Verbale XCII

Tornata del 22 giugno 1870

SOMMARIO.

444. *Si aggiunge al libro IV un nuovo articolo, sulla competenza commerciale durante l'incidente di falso.*
445. *Si aggiunge al libro stesso un articolo, sul deposito commerciale.*
446. *Si aggiunge anche un articolo contenente norme speciali sul procedimento in affari commerciali.*
447. *Si completa l'articolo già votato, sul pagamento delle somme pattuite in moneta non avente corso legale nel regno.*
448. *Si approva un nuovo articolo sulle leggi e gli usi applicabili agli atti e contratti che hanno vita sotto legislazioni diverse.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Casaretto;
Corsi;
Cossa;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

444. — Nella 1ª tornata del 7 maggio p. p. (n. 234, *Verb.*) venne accettata la proposta che fra le modificazioni da invocarsi nel Codice di procedura civile, per riguardo alle cause commerciali dovesse comprendersi quella di aggiungere all'art. 406 un capoverso avente lo scopo di dichiarare che, anche dopo promosso l'incidente di falso dinanzi al tribunale civile, il tribunale di commercio può ordinare i provvedimenti provvisionali che fossero opportuni.

Considerando che, siccome quella disposizione ha per oggetto di prevenire gli inconvenienti della sospensione della giurisdizione commerciale che la giurisprudenza ritenne verificarsi nel caso in questione, essa potrebbe trovare collocamento nel libro IV del Codice che riguarda appunto la competenza in materia commerciale, il Presidente propone che in apposito articolo da formularsi sia inscrita nel libro IV la disposizione suddetta, eliminandola così dalle proposte di modificazioni al Codice di procedura civile.

La Commissione accetta ed approva che si inserisca nel libro IV un nuovo articolo del seguente tenore:

Art. . . .

Quando in una causa commerciale le parti sono rimesse davanti il tribunale civile per l'incidente di falso a termini dell'art. 406 del codice di procedura civile, l'autorità giudiziaria commerciale può nondimeno ordinare, anche durante il procedimento, i provvedimenti provvisionali opportuni.

445. — Riguardo al deposito nelle cause commerciali venne nella succitata tornata (n. 235) adottata la proposta d'invocare un'aggiunta all'art. 905 del Codice di procedura civile, allo scopo di permettere che, col consenso delle parti, il deposito possa farsi presso qualunque istituto di credito ed anche presso un privato banchiere.

Il Presidente propone che questa disposizione venga invece inserita nel Codice di commercio. — Essa potrebbe, a suo avviso, trovar posto nel titolo delle disposizioni generali sui contratti commerciali.

Il cons. Sellenati accoglie l'idea che la disposizione di cui si tratta sia inserita nel Codice di commercio come speciale alle materie commerciali, ma siccome essa si riferisce alla procedura da tenersi davanti i tribunali di commercio o davanti quelle autorità giudiziarie che ne fungono le veci, propone che sia invece collocata non già nel titolo suaccennato, ma nel libro IV.

Questa idea è accolta pienamente ed, a modificazione della deliberazione suddetta, si conviene di inserire nel libro IV un nuovo articolo che viene formulato come segue:

Art. . ..

Nelle materie commerciali il deposito può farsi col consenso delle parti interessate presso qualunque istituto di credito ed anche presso un privato banchiere.

446. — Nello scopo di promuovere la sollecitudine, la semplicità e l'efficacia del procedimento negli affari commerciali, con altra deliberazione della stessa tornata (n. 232) si deliberò d'invocare alcune modificazioni agli articoli 148, 389, 411 e 413 del suddetto Codice di procedura civile. — Le ragioni di opportunità fatte valere per le altre disposizioni delle quali si discorse finora, inducono il Presidente a proporre che, senza metter mano al Codice di procedura civile, si inserisca nel libro IV del Codice di commercio un articolo atto a produrre l'effetto desiderato.

La Commissione accetta, e l'articolo è formulato ed approvato come segue:

Art. . . .

Per tutte le cause commerciali si osserva il procedimento sommario ed il termine a comparire è quello stabilito dall'art. 147 del codice di procedura civile, salva la facoltà accordata dall'art. 174 del codice stesso per l'abbreviazione del detto termine.

Quantunque il giudizio sia cominciato col procedimento sommario, il tribunale può ordinare che si prosegua in via formale a termini dell'art. 413 del codice di procedura civile.

447. — Nella tornata del 20 maggio p. p. (n. 301, *Verb.*) venne approvato un nuovo articolo da inserirsi nel titolo delle obbligazioni commerciali in genere per regolare il caso che la moneta indicata in un contratto non abbia corso legale o commerciale nel Regno, e il corso non ne sia stato espresso. Per tal emergente si dispose potersi fare il pagamento con la moneta del paese, secondo il valore di cambio al giorno della scadenza nel luogo del pagamento.

L'on. Casaretto osserva che questa disposizione non determina

se debbasi prender per base il corso del cambio *a vista* ovvero il corso del cambio *ad uso*, cioè quello di una cambiale pagabile a tre mesi data. — Fra l'uno e l'altro corso è sempre una notevole differenza, e quindi l'esponente propone che si precisi a quale dei due corsi si deve aver riguardo.

La Commissione prende in seria considerazione la osservazione, e, riesaminate le ragioni che determinarono quella disposizione e lo spirito di essa, delibera che si debba dichiarare che la base del calcolo va desunta dal corso del cambio *a vista*.

La formula del suddetto articolo viene quindi modificata come segue:

Art. . . .

Se la moneta indicata in un contratto non ha corso legale o commerciale nel regno e se il corso non fu espresso, il pagamento può esser fatto con la moneta del paese secondo il corso del cambio a vista nel giorno, *ecc. come al n. 301, Verb.*

448. — Nella tornata del 1° corrente (n. 389, *Verb.*) si è deliberato di inserire nel titolo delle obbligazioni, con formula più generale applicabile a tutti i titoli commerciali trasmissibili per girata, la disposizione ch'erasi accettata, riguardo alla cambiale, per determinare quali leggi debbano applicarsi nel regolare i requisiti essenziali delle obbligazioni, e le forme e gli effetti degli atti da farsi a seconda dei vari Stati nel cui territorio le obbligazioni si assumono e gli atti si fanno, e della varia nazionalità delle persone che vi prendono parte.

Il Presidente propone che la Commissione si occupi dell'esaurimento di tale pendenza.

La Commissione aderisce ed entrando nell'esame dell'argomento si propone in linea preliminare il quesito, se veramente sia necessario di limitare la disposizione ai titoli trasmissibili per girata, e non possa convenire invece a tutte le obbligazioni commerciali che, potendo essere trasmesse per cessione, possono trovarsi, benchè più di rado, nelle condizioni prevedute dall'articolo.

Non scorgendosi motivo per cui si debba escludere la più estesa applicazione del principio, la Commissione accetta l'articolo quale

viene proposto dal comm. CORSI comprendendovi anche il concetto dell'articolo approvato al n. 365, *Verb.*, nella formula seguente:

Art. . . .

La forma e i requisiti essenziali delle obbligazioni commerciali, la forma e gli effetti degli atti da farsi per l'esercizio e la conservazione dei diritti che ne derivano sono regolati rispettivamente dalle leggi o dagli usi del luogo dove si emettono le obbligazioni e dove si fanno gli atti suddetti, salva l'eccezione dell'art. 9 delle disposizioni preliminari del codice civile per coloro che sono soggetti ad una stessa legge nazionale.

La seduta è levata alle ore 1 e $^1/_2$ pomeridiane.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI.

Verbale XCIII

Tornata del 23 giugno 1870

SOMMARIO.

449. *Si approva un'aggiunta all'art. 96 Cod. vig., per regolare il caso che l'arbitro incaricato della determinazione del prezzo non possa o non voglia accettare.*
450. *Si fissa l'ordine degli articoli del libro IV.*
451. *Si approvano con modificazioni gli articoli 31 e 32 del progetto sul contratto di trasporto, che riguardano l'estinzione dell'azione verso il vettore.*
452. *Si completa l'art. 1 del progetto stesso colla definizione del* vettore.
453. *Si approva il titolo* Del contratto di trasporto.

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Casaretto;
Corsi;
Cossa;
Piccoli;
Sellenati;
Vidari;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 10 e 1/2 antimeridiane.

Si legge e si approva il verbale della 1ª tornata 9 maggio p. p. In altro giorno si farà lettura degli altri molti già compilati.

449. — Il Presidente espone che allorquando nella 1ª tornata del 3 maggio p. p. (n. 193 e 194, *Verb.*) venne in esame l'articolo 96 del Codice vigente, e, mantenuto il principio di esso, vennero fusi in uno solo i due primi capoversi, si fece una riserva riguardo all'ultimo capoverso di quell'articolo, relativo al caso che la

determinazione del prezzo di una vendita sia stata rimessa all'arbitrio di un terzo.

Ivi si prevede il caso che non essendosi eletto l'arbitro, le parti non si accordino nella scelta, e si dispone che questa sarà fatta dall'autorità giudiziaria.

Nulla è stabilito per l'altro evento che l'arbitro eletto dalle parti non possa o non voglia accettare, e per quello che non possa o non voglia accettare l'arbitro eletto dall'autorità giudiziaria nel caso preveduto.

Tenuto presente quanto dispone l'art. 1454 del Cod. civ. (1) per emergenze analoghe, la Commissione delibera che l'ultimo capoverso dell'art. 96 venga modificato come segue:

La determinazione del prezzo può essere rimessa all'arbitrio di un terzo eletto nel contratto o da eleggersi posteriormente.

Se, nei due casi, l'eletto non vuole o non può accettare, le parti devono procedere a nuova nomina.

Essa è fatta dall'autorità giudiziaria in ogni caso in cui le parti non si accordano.

450. — Dietro proposta del Presidente la Commissione addiviene ora all'esame delle varie disposizioni, delle quali si è deliberato il collocamento nel libro IV del Codice affine di determinare l'ordine rispettivo.

Salve le aggiunte e modificazioni ulteriori, delle quali potesse emergere in seguito la necessità, il libro suddetto viene provvisoriamente ordinato come segue:

LIBRO IV.

DELLA COMPETENZA IN MATERIA COMMERCIALE.

TITOLO UNICO.

Art. 1°. N. 223, v.

(L'art. 723 Cod. vig. modific. come ai n. 224, 225 e 226, *Verb.*).

(1) *Art. 1454 Cod. civ.*: V. nota (2) a pag. 122.

Art. 2°.

(L'art. 724 Cod. vig., v. n. 227, *Verb.*)

Art. 3°.

(L'art. 725 Cod. vig. modificato al n. 228, *Verb.*).

Art. 4°.

(L'art. 726 Cod. vig. modificato al n. 229, *Verb.*).

Art. 5°.

(Il nuovo articolo sull'eccezione di incompetenza, approvato al n. 230, *Verb.*).

Art. 6°.

(Il nuovo articolo sull'incidente di falso, approvato ai n. 234 e 444, *Verb.*).

Art. 7°.

(Il nuovo articolo sulla procedura sommaria, approvato ai n. 32, 89, 91, 232 e 446, *Verb.*).

Art. 8°.

(Il nuovo articolo sul deposito giudiziale, approvato ai n. 89, 90, 235 e 445, *Verb.*).

451. — Si fa ritorno alla materia dei trasporti, e si esaminano le disposizioni degli articoli 31 e 32 relativi all'estinzione dell'azione contro il vettore. Per essi il ricevimento della cosa trasportata e il pagamento del porto estinguono l'azione contro il vettore e solo per la perdita od avaria, non riconoscibile al momento della resa, l'azione sussiste se la perdita fu tosto verificata da periti e si prova che non è avvenuta *dopo* la resa.

Il Relatore propone che a quest'ultima parte della disposizione si sostituisca il concetto inverso, che cioè si richieda la prova che la perdita o l'avaria avvenne *prima* della resa, affinchè non sembri che la legge voglia imporre una prova negativa.

La Commissione accetta il principio che regge le due disposizioni. Accetta pure la formula proposta colla modificazione suaccennata, e gli articoli sono approvati come segue:

Art. 31 (25).

Il ricevimento degli oggetti trasportati e il pagamento del porto estinguono ogni azione contro il vettore, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Art. 32 (26).

Per la perdita o l'avarìa non riconoscibile al momento della resa sussiste l'azione contro il vettore anche dopo il ricevimento degli oggetti e il pagamento del porto, se la perdita o l'avarìa fu verificata subito dopo scoperta da periti nominati dal giudice, e se si prova che la perdita o l'avarìa è avvenuta prima della resa.

452. — A scioglimento della riserva espressa al n. 394 *Verb.*, colla quale venne rimesso ad altro tempo il deliberare, se, in qual modo e dove debbasi dichiarare il senso della voce *vettore* adoperata nelle varie parti del titolo sui trasporti; la Commissione, considerando che una spiegazione risulta necessaria, poichè si tratta di una voce non usata nella vigente legislazione, e neppure nel linguaggio comune intesa nell'ampio senso ora attribuitole, e ritenendo perciò che debba la stessa essere collocata nel principio del titolo, delibera che dopo il principio dell'art. 1 e prima del capoverso che lo segue si aggiunga un primo capoverso del seguente tenore:

Col nome di *vettore* si designa chiunque assume in qualunque modo di eseguire o fare eseguire trasporti.

453. — Versandosi ora sull'ordinamento dei vari articoli del titolo in esame, il Relatore propone che alla disposizione generale dell'art. 1 si facciano seguire gli altri coll'ordine seguente:

dei doveri del mittente, art. 3, 4 e 8 del progetto;
dei doveri del vettore, art. 5, 9, 10 e 11, id.;
dei doveri dei vettori successivi, art. 12, 13 e 14, id.;
della responsabilità del vettore, art. 15 al 20, id.;
dei rapporti del vettore col destinatario, art. 24 al 28, id.;
dell'azione contro i vettori, art. 23, id.;
del pegno, art. 29, id.;
della procedura, art. 30, id.;
della clausola penale, art. 21, id.;
dell'estinzione dell'azione, art. 31, 32, 33 e 35, id.;
disposizioni eccezionali per le ferrovie, art. 36, id.

Questo ordinamento è accettato dalla Commissione, e quindi l'intero progetto risulta modificato come segue:

TITOLO. . . .

DEL CONTRATTO DI TRASPORTO.

Pr. a. 1, n. 392, 393 394, 452 e 453, v.

Art. 1.

Il contratto di trasporto ha luogo tra lo speditore o mittente che dà l'incarico del trasporto e l'imprenditore che assume di farlo eseguire in nome proprio e per conto altrui, oppure tra uno di essi ed il vetturale che assume di eseguirlo.

Col nome di « *vettore* » si designa chiunque assume in qualunque modo di eseguire o fare eseguire trasporti.

Le obbligazioni reciproche tra il mittente o l'imprenditore di trasporti, ed il capitano o padrone sono regolate nel libro secondo.

Pr. a. 3, n. 396, v.

Art. 2.

Il mittente deve rilasciare una lettera di vettura al vettore che gliela domanda.

Pr. a. 4, n. 397, v.

Art. 3.

La lettera di vettura deve contenere la indicazione del luogo e del giorno, mese ed anno in cui è emessa.

Essa enuncia

la natura e la qualità degli oggetti da trasportare, la qualità dell'imballaggio, il numero dei colli e i loro contrassegni o marche,

il nome e cognome e la residenza del mittente,

il nome e cognome e la residenza del vettore,

il luogo di destinazione e il nome e cognome del destinatario: però la lettera di vettura può essere all'ordine o al portatore,

il porto o prezzo del trasporto,

le somme dovute al vettore per le spedizioni aggravate di spese anticipate o di assegni,

il tempo entro cui il trasporto deve essere eseguito: per le strade ferrate ne tiene luogo l'indicazione se il trasporto deve esser fatto a grande o a piccola velocità,

le altre stipulazioni convenute fra le parti,

la sottoscrizione del mittente.

Pr. a. 5, n. 398, v.

Art. 4.

Il mittente deve consegnare al vettore che li richieda i documenti doganali: egli risponde della loro verità e regolarità.

Art. 5.

Pr. a. 5, n. 399, v.

Il vettore deve rilasciare al mittente, che glielo domanda, uno scontrino di ricevuta il quale contenga le indicazioni stabilite per la lettera di vettura o un duplicato di questa.

Lo scontrino o il duplicato devono essere sottoscritti dal vettore.

Se sono all'ordine o al portatore, le stipulazioni del contratto di trasporto in essi non indicate non hanno effetto in confronto del destinatario.

La forma e gli effetti della girata si regolano secondo gli articoli.... (1).

Art. 6.

Pr. a. 9, n. 400, v.

Se il vettore accetta gli oggetti da trasportarsi senza fare riserva, si presume che essi non presentino vizi apparenti d'imballaggio.

Art. 7.

Pr. a. 10, n. 401, 404 e 428, v.

Se il termine della resa non è stabilito da convenzioni delle parti, da regolamenti o da manifesti pubblicati per circostanze speciali, si determina secondo l'uso.

Oltre a ciò, per le merci della stessa natura, che hanno la medesima destinazione, la spedizione deve farsi secondo l'ordine delle consegne. Il vettore che non segue quest'ordine è responsabile dei danni.

Art. 8.

Pr. a. 11, n. 402 e 429, v.

Il vettore deve eseguire gli ordini che gli pervengono dal mittente di sospendere il trasporto, di restituire gli oggetti o di consegnarli ad un destinatario diverso di quello indicato nella lettera di vettura; ma ha diritto di essere risarcito dei danni intrinseci e rimborsato delle spese che sono la conseguenza del contrordine.

Il risarcimento dei danni non è dovuto, se il contrordine è motivato da forza maggiore che abbia impedito od interrotto il viaggio.

L'obbligo del vettore cessa dal momento in cui, arrivati gli oggetti al luogo di destinazione, il destinatario che sia in possesso del documento atto ad esigere la resa, l'abbia reclamata dal vettore, o questi gli abbia consegnato la lettera di vettura.

Se lo scontrino o il duplicato della lettera di vettura sono all'ordine o al portatore, il vettore ha diritto che gli sia restituito, surrogandone un altro per la nuova destinazione.

(1) *L'articolo 4 e seguenti del titolo* Della cambiale, vedi a pag. 336.

Pr. a. 12 e 13, n. 403, 405, 406, 430 e 431, v.

Art. 9.

Il vettore risponde dei fatti dei suoi dipendenti e delle persone alle quali egli affida l'esecuzione del trasporto di cui si è incaricato.

Egli è responsabile dei fatti di tutti i vettori successivi.

Pr. a. 14, n. 407, v.

Art. 10.

I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare sulla lettera di vettura o altrimenti lo stato degli oggetti da trasportarsi al momento in cui loro sono consegnati.

La mancanza di dichiarazione fa presumere che li abbiano ricevuti in buona condizione e conforme alle indicazioni della lettera di vettura.

Pr. a. 15, n. 408, v.

Art. 11.

Il vettore è responsabile della perdita, dell'avaria delle cose che trasporta e del ritardo della resa, se non prova che la perdita, l'avaria o il ritardo dipendono da forza maggiore, da vizio delle cose stesse o dalla loro natura, da fatto del mittente o del destinatario.

Pr. a. 16, n. 412, v.

Art. 12.

Riguardo agli oggetti che per loro natura soggiacciono durante il trasporto ad una diminuzione nel peso o nella misura, il vettore può limitare la sua responsabilità fino alla concorrenza di una quotità determinata, che deve essere stabilita per ciascun capo o collo.

Questa disposizione non ha effetto se il mittente o il destinatario provino che la perdita non avvenne in conseguenza della natura degli oggetti, o che la quotità stabilita non corrispondeva alle circostanze del caso.

Pr. a. 17, n. 413, v.

Art. 13.

Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il corso di piazza della merce nel luogo e nel tempo della resa, e, se trattasi di oggetti per i quali non vi sia un corso di piazza, per mezzo di perizia, detratte le spese risparmiate in conseguenza della perdita o dell'avaria.

Se il danno è operato con dolo o manifesta negligenza, il risarcimento è determinato con le disposizioni analoghe del codice civile.

Pr. a. 18, n. 414, v.

Art. 14.

Il vettore non risponde degli effetti preziosi, danari e titoli di credito che non gli sono stati dichiarati.

Art. 15.

Pr. a. 19, n. 415, v.

In caso di perdita o di avaria il vettore non può essere tenuto a risarcire più del valore degli oggetti indicati nella lettera di vettura.

Art. 16.

Pr. a. 20, n. 416, v.

La mancanza di sufficienti mezzi di trasporto non basta a scusare il ritardo avvenuto nella resa.

Art. 17.

Pr. a. 24, n. 418, v.

Il destinatario, dopo l'arrivo degli oggetti nel luogo di destinazione, può esercitare in nome proprio tutti i diritti derivanti dal contratto di trasporto e le azioni di risarcimento; da quel momento egli può pretendere la consegna degli oggetti e della lettera di vettura.

Art. 18.

Pr. a. 25 e 27, n. 419, v.

Il vettore non è obbligato ad eseguire la resa, se il destinatario non adempie a quanto gli impongono il contratto e la legge.

Se però il destinatario paga la somma che crede dovuta e fa contemporaneamente il deposito della differenza, il vettore deve consegnargli gli oggetti trasportati.

Il vettore che ha rilasciato uno scontrino di ricevuta *all'ordine o al portatore* può rifiutare la resa, finchè non gli venga restituito.

Art. 19.

Pr. a. 26, n. 420, v.

Se il vettore consegna gli oggetti trasportati senza esigere il pagamento di quanto è dovuto a lui o ai vettori precedenti, o il deposito della somma controversa, egli perde il diritto di regresso, ma conserva l'azione contro il destinatario.

Art. 20.

Pr. a. 28, n. 421, v

Il destinatario ha diritto di verificare lo stato degli oggetti trasportati al momento della resa, se anche non portano traccie esterne di avaria.

L'accettazione degli oggetti e della lettera di vettura obbliga il destinatario a fare al vettore i pagamenti risultanti da questa.

Art. 21.

Pr. a. 23, n. 430, v

Ogni domanda di risarcimento del mittente o del destinatario deve essere diretta contro il primo o contro l'ultimo vettore: si può proporre contro il vettore intermedio, quando si provi che il danno sia a lui imputabile.

Ogni vettore, chiamato a rispondere di fatti non suoi, ha la scelta

di rivolgere le sue azioni contro il vettore che immediatamente lo precede o lo segue, oppure contro il vettore intermedio responsabile del danno.

Pr. a. 29, n. 432 e 433, v.

Art. 22.

Per tutti i crediti dipendenti dal contratto di trasporto, il vettore ha diritto di pegno sugli oggetti trasportati fino alla consegna al destinatario.

Questo diritto dura per tre giorni dopo tale consegna, se gli oggetti non sono passati in mano di terzi.

Se vi sono più vettori, l'ultimo di essi esercita i diritti dei precedenti.

Pr. a. 30, n. 434, v.

Art. 23.

Nel caso che il destinatario non si trovi o sorga controversia pel ricevimento degli oggetti trasportati, il presidente del tribunale di commercio o il pretore può ordinarne il deposito o il sequestro.

Il presidente od il pretore può, sopra domanda della parte interessata, far verificare lo stato degli oggetti da periti nominati di ufficio.

Egli può altresì ordinarne la vendita sino a concorrenza delle somme dovute al vettore dipendenti dal contratto di trasporto, osservando le forme stabilite dall'art. .... (1).

Pr. a. 21, n. 423, v.

Art. 24.

Se al contratto di trasporto fu aggiunta una clausola penale per il solo adempimento o per il termine della resa, si può sempre domandare l'esecuzione del trasporto e la pena.

Per il conseguimento della pena non si richiede la prova del danno.

Se può provarsi che il danno risentito sia superiore alla pena, può chiedersi il supplemento.

Nei casi che escludono la responsabilità del vettore, a termini dell'art. ... (2), non vi è luogo a pena.

Pr. a. 31, n. 451, v.

Art. 25.

Il ricevimento degli oggetti trasportati ed il pagamento del porto estinguono ogni azione contro il vettore, salvo il disposto dell'articolo seguente.

(1) L'art. 192 Cod. vig. modificato al n. 219 *Verb.*
(2) L'art. 11 del presente progetto.

Art. 26.

Pr. a. 32, n. 451, v.

Per la perdita o l'avaria non riconoscibile al momento della resa sussiste l'azione contro il vettore anche dopo il ricevimento degli oggetti e il pagamento del porto, se la perdita o l'avaria fu verificata subito dopo scoperta da periti nominati dal giudice, e se si prova che la perdita o l'avaria è avvenuta prima della resa.

Art. 27.

Pr. a. 33, n. 4[illegible]4 e [illegible], v.

Le azioni contro il vettore per perdita, avaria o ritardo si prescrivono col decorso di sei mesi per le spedizioni fatte in Europa o sulle coste d'Asia o d'Africa bagnate dal Mediterraneo, dal mare Nero, dal mare d'Azof, o dal Canale di Suez, e col decorso di un anno per quelle fatte in altri luoghi, da computarsi, nel caso di perdita totale, dal giorno in cui gli oggetti avrebbero dovuto giungere alla loro destinazione e, nel caso di perdita parziale, avaria o ritardo, dal giorno della resa.

Art. 28.

Pr. a. 35, n. 426, v.

Le disposizioni degli articoli .... (1) non sono applicabili in caso di dolo.

Art. 29.

Pr. a. 36, n. 427, v.

Tutte le stipulazioni che escludono o limitano a favore delle ferrovie l'applicazione degli articoli .... (2) sono nulle e di nessun effetto, se anche fossero permesse da regolamenti generali o particolari.

La seduta è levata alle ore 2 pomeridiane.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario.
RIDOLFI.

(1) Gli art. 25, 26 e 27 del presente progetto.
(2) Gli art. 5, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 26, 27 e 28 id

VERBALE XCIV

Tornata del 24 giugno 1870

SOMMARIO.

454. *Si fondono in uno solo gli articoli approvati ai numeri 192 e 195 Verb. concernenti la prova del prezzo corrente.*
455. *Si coordinano i primi sei titoli del libro I.*
456. *Si coordinano gli articoli approvati per i titoli della vendita e del pegno.*
457. *Comunicazione relativa agli studi per la riforma del libro II e per un nuovo titolo sulle assicurazioni in generale.*

Sono presenti i signori:
ALIANELLI, Presidente;
CORSI;
COSSA;
SELLENATI;
VIDARI;
RIDOLFI, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 11 antimeridiane.

454. — Il PRESIDENTE fa osservare che nella 1ª tornata del 23 aprile p. p. (n. 142 *Verb.*), allorchè si deliberò di sopprimere il capo *Delle borse di commercio*, si fece riserva di aver riguardo agli art. 29 e 30, quando si sarebbe discussa la materia delle prove. — Per l'art. 29 fu provveduto nella 1ª tornata del 3 maggio p. p. (n. 192 *Verb.*) coll'adottare un nuovo articolo da inserirsi nelle disposizioni generali sui contratti. Riguardo all'art. 30, che concerne le facoltà dei pubblici mediatori nell'accertare i corsi di piazza, si è determinato (n. 195 *Verb.*) di conservarlo come sta, e di collocarlo subito dopo del nuovo articolo suindicato.

Considerando però che sarebbe opportuno di fondere i due articoli in uno solo, il quale sia concepito in termini più generali, la Commissione delibera di rivedere l'articolo allora votato, e, sopprimendo l'art. 30, lo modifica nei termini seguenti:

Art. . . . . .

In ogni caso in cui si deve determinare il giusto prezzo o il prezzo corrente delle derrate, merci, trasporti, noli delle navi, premi di assicurazione, corsi dei cambi, degli effetti pubblici e dei titoli industriali, esso è stabilito sopra quello accertato dagli agenti di cambio e dai sensali che hanno la qualità di pubblici mediatori e, in difetto, dalle mercuriali e da ogni fonte di prova.

455. — La Commissione, sopra proposta del Presidente, prende ora in esame l'ordinamento del libro I del Codice vigente affine di determinare, col confronto dell'ordinamento del Codice civile, e di quello dei Codici di commercio vigenti negli altri Stati, quale sarebbe l'ordine più conveniente da darsi nel nuovo Codice alle disposizioni che, nell'intendimento di non alterare radicalmente il sistema del Codice attuale, vengono comprese nel libro I.

Premessa la considerazione generale, che, siccome il Codice di commercio non può contenere l'intero complesso della legislazione, ma quelle sole parti di essa nelle quali gl'interessi e le consuetudini commerciali esigono una deviazione dalle regole ordinarie, non può sperarsi di ottenere in esso un ordinamento che corrisponda pienamente ad un determinato sistema; la Commissione considera altresì che, nello stato attuale de' suoi lavori, molte parti importantissime del libro I si trovano tuttora imperfette, e quindi non sarebbe possibile di stabilire fin d'ora dove queste potranno essere collocate.

Considerando però che, essendo prossima al termine la presente sessione, riesce opportuno di assodare, almeno fino a quanto è possibile, i risultamenti dei lavori fatti, che serviranno di norma per ciò che rimane da fare, e ritenuto concordemente dai membri presenti, che possano per ora coordinarsi i primi sei titoli del libro I, salvo di deliberare in seguito sul collocamento degli altri, la Com-

missione accetta la proposta del **Presidente**, che i primi titoli del libro I siano collocati nell'ordine seguente:

LIBRO PRIMO

DEL COMMERCIO IN GENERALE

—

TITOLO I.

N. 99, v.

Disposizioni generali.

il quale conterrà:

l'art. 89 del Cod. vig., modificato come al num. 117 *Verbali*, e

l'articolo nuovo, approvato al num. 143 *Verb.*, relativo all'articolo 28 Cod. vig.

TITOLO II.

N. 119, 120, v.

Degli atti di commercio.

il quale conterrà:

l'articolo che enumera gli atti di commercio secondo le deliberazioni ai n. 121, 123, 125, 126, 127, 128, 131, 132-135, 144, 146, 167, 329, 330, 387, 410 e 441 *Verb.*, con riserva di determinare l'ordine rispettivo, giusta il desiderio espresso al n. 124; e

N. 119, 122, v.

l'articolo deliberato al n. 137, e corrispondente all'articolo 3 Cod. vig.

TITOLO III.

Dei commercianti.

il quale conterrà:

l'art. 1 Cod. vig., modificato al n. 118 *Verb.;*
gli art. 4 e 5 Cod. vig.;
l'art. 6 Cod. vig., modificato al n. 149 *Verb.;*
l'art. 7 Cod. vig., modificato al n. 151 *Verb.;*
l'art. 8 Cod. vig.;
l'art. 9 Cod. vig., modificato al n. 150 *Verb.;*
gli art. 10 a 15 Cod. vig.

TITOLO IV.

Degli agenti di cambio e sensali.

N. 452, v.

il quale, giusta le deliberazioni del 19 corr. (n. 435 e 438 *Verb.*), conterrà:

gli art. 32, 33, 34, 66 e 35 Cod. vig.;
l'art. 36 Cod. vig., modificato al n. 197 *Verb.;*
gli art. 37 a 45, 50 a 52 Cod. vig.;
l'art. 53 Cod. vig., modificato al n. 437 *Verb.;*
gli art. 54-60, 63 a 65, 62, 61 e 67 Cod. vig.

TITOLO V.

Dei libri di commercio.

N. 438, v.

il quale, giusta la deliberazione 19 corr. (n. 435), deve contenere:

gli art. 16 e 17 Cod. vig.;
gli art. 18 e 19 Cod. vig., modificati al n. 140 *Verb.;*
l'art. 46 Cod. vig., coll'aggiunta delib. al n. 436 *Verb.;*
l'art. 20 Cod. vig.
l'art. 24 Cod. vig., colle aggiunte delib. ai n. 139 e 436 *Verb.;*
gli art. 21 a 23 Cod. vig.;
gli art. 47 a 49 id.
gli art. 25 a 27 id.

TITOLO VI.

Delle obbligazioni commerciali in genere.

N. 464, v.

il quale deve contenere le seguenti disposizioni ordinate come segue:

gli articoli nuovi sui contratti fra assenti, approvati ai n. 359 e 364 *Verb.;*

l'articolo sostituito agli art. 29 e 30 Cod. vig., secondo le deliberazioni ai n. 192, 195 e 454 *Verb.;*

l'articolo nuovo sulla moneta, approvato al n. 301 e 447 *Verb.;*

l'art. 90 Cod. vig. (n. 165 *Verb.)*;

l'articolo nuovo sugl'interessi, approvato ai n. 187 e 188 *Verb.*;

l'articolo nuovo sulla condizione risolutiva tacita, approvato al n. 190 *Verb.;*

l'articolo nuovo sul retratto litigioso, approvato al n. 198 *Verb.;*

l'art. 92 Cod. vig. modificato nel principio al n. 201 *Verb.;*

l'art. 93 Cod. vig. (n. 202 *Verb.*);

il capoverso dell'art. 91 Cod. vig. modificato al n. 203 *Verb.;*

l'art. 94 Cod. vig. modificato al n. 204 *Verb.;*

i tre nuovi articoli relativi ai titoli al portatore guasti o distrutti, approvati al n. 200 *Verb.;*

il nuovo articolo sulla rivendicazione dei titoli suddetti, approvato al n. 199 *Verb.;*

il nuovo articolo, relativo allo statuto personale e locale, approvato ai n. 365, 389 e 448 *Verb.;*

la prima parte dell'art. 91 Cod. vig. modificata al n. 183 *Verb.* (Vedi n. 166 id.).

456. — Dopo ciò, relativamente all'ordinamento delle disposizioni contenute nei titoli *della vendita, del pegno, della cambiale e dei trasporti*, per i quali non si è per anco stabilito il luogo di collocamento nell'ordine dei titoli del libro I, il Presidente, ricordando che per i due ultimi si sono già ordinati gli articoli ai n. 390 e 453 *Verb.*, propone, e la Commissione delibera per i due primi quanto segue:

TITOLO....

Della vendita.

Le disposizioni di esso vengono ordinate come segue:

l'art. 95 Cod. vig. (n. 205 *Verb.*);

l'art. 96 Cod. vig. modificato ai n. 193 e 449 *Verb.;*

l'art. 97 Cod. vig. modificato ai n. 190 e 440 *Verb.;*

l'art. 98 Cod. vig. (207 *Verb.*);

l'art. 99 Cod. vig. modificato ai n. 208, 209 *Verb.;*

gli articoli 100 a 103 Cod. vig. (n. 210 e 211 *Verb.*);

l'art. 104 Cod. vig. (n. 212, 213 e 442 *Verb.)*;

l'art. 105 Cod. vig. modificato al n. 214 *Verb.;*

TITOLO....

Del pegno.

Le disposizioni di questo titolo vengono ordinate come segue:
l'art. 188 Cod. vig. modificato al n. 215 *Verb.;*
l'art. 189 Cod. vig. (n. 217 *Verb.*);
l'art. 190 Cod. vig. modificato al n. 217 *Verb.;*
l'art. 191 Cod vig. (n. 218 *Verb.*);
l'articolo nuovo sostituito agli articoli 192 e 193 colla deliberazione al n. 219 *Verb.;*
l'art. 195 Cod. vig. modificato al n. 222 *Verb.;*
l'art. 194 Cod. vig. (n. 221 *Verb.*).

Nulla si delibera intorno all'ordinamento degli articoli discussi sui contratti di *conto corrente* e di *commissione* perchè su tali argomenti pendono esami ulteriori.

457. — Il Presidente riferisce alla Commissione che i di lui lavori sul diritto marittimo e sul titolo del contratto di assicurazione in genere da inserirsi nel libro I, vennero discussi completamente nel seno della Sotto-commissione costituita nella tornata 31 maggio p. p. (*Verb.* LXXVIII, n. 372);

Che inoltre, avendo potuto l'on. Casaretto riprendere, dopo breve assenza motivata da urgenti affari, il suo intervento ai lavori della Commissione, ed essendo egli assai competente per buoni studi e per lunga pratica a dar giudizio nelle materie commerciali, ed in ispecie nelle materie marittime, quelle proposte vennero anche in di lui concorso esaminate e diffusamente discusse.

Per tal modo agli studi dell'esponente già confortati dal parere di uomini pratici interpellati a Napoli, fra i quali non può omettere una menzione speciale del sig. Gaetano Maresca, che gentilmente si prestò a cinque lunghe conferenze che fruttarono utili suggerimenti, si aggiunse il voto di parecchi fra i membri della Commissione.

Egli presenta i progetti da lui formulati ed esprime il desiderio che la Commissione voglia, se è possibile, esaminarli nel corso della presente sessione, sull'esposizione verbale dei motivi, ai quali sono

fondate le proposte di aggiunte e modificazioni, essendogli mancato il tempo per distendere la relazione scritta. Manifesta questo desiderio e fa una tale preghiera alla Commissione perchè prevede che i suoi doveri verso il pubblico, come consigliere della Corte di cassazione di Napoli, e quelli verso la gioventù che dà opera agli studi legali come professore incaricato di Codice civile in quella regia Università, non gli permetteranno di aver l'onore di presiedere la Commissione nella terza sessione, di che va a dare partecipazione al Ministro Guardasigilli.

La Commissione accoglie il lavoro presentato, esprimendo la sua gratitudine per lo zelo straordinario, e per l'interesse vivissimo preso dal Presidente, affinchè i suoi lavori abbiano a soddisfare nel miglior modo possibile all'aspettazione colla quale l'intero paese ne aspetta il compimento.

Esprime poi vivissimo desiderio che le difficoltà le quali potessero opporsi a che le continui l'illuminata, attiva e benevola direzione dell'egregio suo Presidente, vengano in ogni modo eliminate.

Riservasi infine di prendere in esame il lavoro sul diritto marittimo e sulle assicurazioni in una delle prossime tornate.

La seduta è levata alle ore 1 e 1/2 pomeridiane.

Il Presidente
Alianelli.

Il Segretario
Ridolfi.

VERBALE XCV

Tornata del 25 giugno 1870

SOMMARIO.

458. *Si modifica il n. 15 dell'art. 2 Cod. vig.*
459. *Ordinamento complessivo dell'articolo contenente l'enumerazione degli atti di commercio.*
460. *Presentazione di uno schema di articoli sul contratto di* riporto.
461. *Desiderio di disposizioni per garantire la sicurezza delle persone nei trasporti ferroviari.*

Sono presenti i signori:
ALIANELLI, Presidente;
CORSI;
COSSA;
SELLENATI;
RIDOLFI, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 11 antimeridiane.

458. — Il PRESIDENTE espone che allorquando si sottopose ad esame l'enumerazione degli atti di commercio contenuta nell'art. 2 del Cod. vig., la Commissione accettò (nº 134, *Verb.*) la proposta della Sotto-commissione, per la quale il n. 15 dell'art. 3 del progetto, di conformità al n. 15 del citato art. 2, Cod. vig., indicava: *le assicurazioni marittime anche mutue.*

Per maggiore esattezza si fa ora a proporre che la formula sia riveduta in guisa ch'essa contempli le assicurazioni contro i rischi della navigazione, locchè corrisponde alla già adottata intitolazione del libro II.(n. 130, *Verb.*) ed alla testuale disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 449, Cod. vig. (1).

(1) *Art. 449 Cod. comm*; V. nota (1) a pag. 25.

La Commissione accetta, ed approva che il relativo capoverso dell'articolo 3 sia modificato come segue:

Le assicurazioni anche mutue contro i rischi della navigazione.

459. — Procedendosi allo studio dell'ordine da tenersi nella enumerazione degli atti di commercio contenuta nell'art. 3 del progetto della Sotto-commissione, giusta quanto è detto al n. 124, *Verb.*, ed a tenore della riserva espressa nella tornata di ieri (n. 455), il Presidente propone e la Commissione accetta la redazione seguente:

Art. 3.

N. 123, 410, Verb.

Sono atti di commercio

1° Le compre di derrate o di merci per rivenderle, sia in natura, sia dopo averle lavorate e poste in opera od anche solo per darle in locazione, e parimente la compra per rivendita di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio ed i contratti di *riporto* sui medesimi,

N. 124, 329, id

2° Le vendite e le locazioni di merci in natura o lavorate e le vendite di obbligazioni dello Stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio, quando ne fu fatto l'acquisto a tale scopo; non è atto di commercio la compra di derrate o di merci o di obbligazioni dello Stato o altri titoli di credito circolanti in commercio per i bisogni della famiglia, nè la rivendita che poscia se ne facesse,

N. 330, id.

3° Le compre e le vendite delle azioni di società commerciali,

N. 125, id.

4° Le imprese di somministrazioni e di spettacoli pubblici,

N. 126, id.

5° Le imprese di fabbriche e di costruzioni, se l'imprenditore provvede materiali,

N. 127, id.

6° Le imprese di manifatture,

N. 146, id.

7° Le imprese editrici tipografiche o librarie,

N. 127, id.

8° Le operazioni di banca,

9° Le cambiali e gli ordini in derrate, N. 128, 387, Verb.

10° Le imprese di trasporti per terra o per acqua, N. 131, id.

11° La costruzione, la compra, la vendita e la rivendita di navi, N. 131, 167, id.

12° Le compre e le vendite di attrezzi, arredi, vettovaglie, combustibili ed altri oggetti di armamento per la navigazione, N. 132, id.

13° Le spedizioni marittime, N. 131, id.

14° Gli arruolamenti di persone a servizio di navi di commercio e le convenzioni per salari e stipendi di equipaggi, N. 133, id.

15° I noleggi, i prestiti a cambio marittimo e gli altri contratti riguardanti il commercio di mare e la navigazione, N. 131, id.

16° Le assicurazioni anche mutue contro i rischi della navigazione, N. 134, 138, id

17° Le assicurazioni terrestri a premio; se la cosa assicurata non è oggetto o stabilimento di commercio, l'assicurazione è atto di commercio rispetto all'assicuratore soltanto; le assicurazioni terrestri mutue sono atti di commercio solamente se riguardano oggetti o stabilimenti di commercio, N. 135, id

18° Le imprese di commissioni, di agenzie e di uffizi di affari, N. 134, 141, id.

19° Le operazioni di mediazione, N. 134, id.

20° I depositi per causa di commercio, N. 144, id.

21° I depositi nei magazzini generali e tutte le operazioni sulle fedi di deposito e sulle note di pegno rilasciate dai medesimi. N. 441, id.

460. — Il comm. Corsi, in relazione alla riserva espressa nella tornata 20 corrente, (*Verb.* XC, n. 439), presenta il seguente schema di articoli sui contratti di riporto:

Art. . . . .

Il riporto trasferisce la proprietà dei titoli dati al sovventore del danaro.

Art....

È lecito patture nel riporto che i premj, rimborsi e interessi che si conseguiranno sui titoli nel termine del riporto debbano rimanere a favore del primo cedente.

Il riporto si pone in essere con la consegna materiale dei titoli dati a riporto.

Art....

Alla scadenza del termine fissato nel riporto, colui che avrà presi i titoli dovrà offrire la consegna a colui che li avrà dati.

L'offerta sarà constatata col mezzo di notaio. Se il datore a riporto ricuserà riceverli e pagarne il prezzo convenuto, il prenditore a riporto potrà senz'altra forma procedere a venderli per conto del datore col mezzo di un pubblico mediatore.

La Commissione prende atto della presentaziono del progetto, e si riserva di discuterlo nella prossima tornata.

461. — Il Presidente richiama l'attenzione della Commissione alla grave importanza che assunsero negli ultimi anni le questioni che si riferiscono alla responsabilità delle imprese ferroviarie per le ferite e morte di persone che avvengono in conseguenza dei sinistri che si verificano nell'esercizio delle ferrovie. Ricorda le disposizioni legislative adottate recentemente presso altre nazioni, e le manifestazioni della pubblica opinione che, anche presso di noi, reclama un qualche provvedimento.

In tale proposito ricorda con encomio l'importante recentissimo lavoro del cav. G. Zanella, presidente del tribunale provinciale in Padova, *sulle guarentigie delle persone dagli avvenimenti delle strade ferrate.*

Sebbene la Sotto-commissione incaricata di formulare il progetto sul contratto di trasporto abbia espresso nella sua relazione (Introduzione) che tali disposizioni non possono essere comprese nel Codice di commercio, il Presidente ritiene opportuno di provocare un voto esplicito della Commissione.

Considerando che la responsabilità di cui si tratta non ha sempre immediata connessione col contratto di trasporto, specialmente per ciò che riguarda il risarcimento dovuto per i danni derivati a persone estranee al trasporto ed ai dipendenti delle ferrovie, e considerando

ancora che le desiderate disposizioni avrebbero uno scopo che si inspira ad idee di un ordine più elevato di quelle che possono entrare nel campo di una legge di diritto privato, quale è il Codice di commercio, la Commissione esprime l'avviso che nulla si debba scrivere intorno a tale argomento nel Codice, ma non omette di manifestare il concorde suo desiderio che da parte del Governo siano provocati nelle forme dovute i provvedimenti dei quali si è manifestato il bisogno, e dà formale incarico al suo PRESIDENTE di presentare intorno a ciò i suoi voti a S. E. il Ministro Guardasigilli.

Il PRESIDENTE accetta e promette di rappresentare nei modi opportuni il desiderio della Commissione.

La seduta è levata alle ore 2 pomeridiane.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI.

VERBALE XCVI

Tornata del 27 giugno 1870

SOMMARIO.

462. Comunicazione relativa al progetto di un nuovo titolo sulle assicurazioni in generale e di riforma del libro II.

Sono presenti i signori:
ALIANELLI, Presidente;
CASARETTO;
COSSA;
SELLENATI;
RIDOLFI, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 11 antimeridiane.

462. — Il PRESIDENTE espone che, avendosi da private notizie come il Governo francese avesse recentemente fatto eseguire un progetto di riforme ed aggiunte al libro II del Codice di commercio concernente il diritto marittimo, ed essendosene chiesta comunicazione in via ufficiosa, tale progetto, accompagnato da una estesa esposizione di motivi, gli venne trasmesso nel giorno di ieri.

Dall'esame sommario, che ha potuto eseguire finora, risulta la grave importanza di tal lavoro eseguito da una numerosa commissione di uomini eminenti e preceduto da lunghi studi di giureconsulti e di esperti in affari marittimi; egli quindi ha pensato che sarebbe improvido il procedere ora alla discussione dei progetti da lui presentati nella tornata del 24 corr. (*Verb.* XCIV, n. 457).

Il Codice italiano, come quelli che l'avevano preceduto nei diversi Stati d'Italia, ebbe a modello il Codice francese. — Nel lavoro intrapreso per introdurre nel libro II, come in ogni altra parte del

Codice, quelle modificazioni ed aggiunte che le speciali nostre condizioni possono richiedere e che la scienza e l'esperienza suggeriscono, la Commissione ha dinanzi a sè gli atti del congresso delle camere di commercio in Genova, i pareri speciali delle rappresentanze commerciali delle più cospicue città marittime del regno e quelli di eminenti giureconsulti. — Ma tuttociò non ci dispensa dal fare attento studio del lavoro eseguito presso una nazione, colla quale abbiamo tanta comunanza d'istituti giuridici e tante relazioni di commercio. — I romani, che tanta gloria acquistarono nello svolgimento del diritto, ed i quali non mancavano certo di coraggio e di saviezza, non ebbero la superbia di respingere le istituzioni giuridiche delle altre nazioni quando ne riconoscevano la bontà (SALLUSTIO *Catilin.*, c. 51.)

Per tali considerazioni la Commissione accetta la proposta del PRESIDENTE di sospendere la discussione dei progetti suaccennati, e questi assume di presentare non solo la relazione scritta relativamente ai progetti medesimi, ma anche una distinta esposizione intorno al lavoro compiuto in Francia.

Non essendo oggi intervenuto il comm. CORSI, e non potendosi in assenza di lui esaminare il progetto sui contratti di riporto di cui fu relatore, il PRESIDENTE ne aggiorna la discussione a domani, e la seduta è levata alle ore 12 meridiane.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI.

Verbale XCVII

Tornata del 28 giugno 1870

SOMMARIO.

463. *Si chiude la seconda sessione dei lavori della Commissione.*

Sono presenti i signori:
Alianelli, Presidente;
Cossa;
Sellenati;
Ridolfi, Segretario.

La seduta è aperta alle ore 11 antimeridiane.

463. — Il Presidente annuncia che il comm. Corsi gli ha fatto conoscere di non aver potuto ieri per altri urgenti affari e di non potere oggi nè nei prossimi giorni prender parte ai lavori della Commissione, dovendo allontanarsi da Firenze.

Annuncia ancora che il sen. Cabella gli scrisse di essere trattenuto a Genova per le sue molte occupazioni forensi e per quelle relative al suo ufficio di professore di quella Università ed alla direzione di essa;

che il comm. Mancini, il quale dovette lasciare Firenze per alcuni affari che non ammettevano ritardo, gli scrisse di dover prolungare la sua assenza per alcuni giorni;

che anche il comm. Bruzzo e il prof. Vidari dovettero partire, il primo per una grave sventura famigliare, il secondo per affari inerenti alla cattedra che occupa presso l'Università di Pavia;

che infine per il prof. CARNAZZA-PUGLISI, e per il dott. LAMPERTICO perdura l'impossibilità di abbandonare per ora la loro residenza.

Per ciò tutto e perchè anche il prof. COSSA è obbligato a restituirsi presso l'Università di Pavia, il PRESIDENTE vedesi nella impossibilità di prolungare ulteriormente l'attuale periodo dei lavori della Commissione.

Dichiarando chiusa la presente sessione, egli va a rappresentare questa determinazione al sig. Ministro Guardasigilli, dal quale i membri delle Commissioni riceveranno quelle disposizionl che si reputeranno opportune e che si desiderano affinchè l'opera incominciata non rimanga incompiuta.

La seduta è chiusa alle ore 12 meridiane.

Il Presidente
ALIANELLI.

Il Segretario
RIDOLFI.

RIASSUNTO

delle deliberazioni della Commissione di revisione del Codice di commercio nelle tornate XXVI a XCVII secondo l'ordine del Codice 25 giugno 1865.

LIBRO PRIMO

DEL COMMERCIO IN GENERALE.

TITOLO I.

Dei commercianti.

Si adotta l'ordine seguente. Titolo I: *Disposizioni generali*, come deliberato nella prima sessione (1); — Titolo II: *Degli atti di commercio;* — Titolo III: *Dei commercianti* (n. 455 *Verb.*) (2).

Art. 1 *Cod. vig.* — È riprodotto con modificazioni (n. 118 *Verb.*).

Art. 2, 3 *id.* — Si mantiene la distinzione degli atti *commerciali* per loro natura, da quelli che tali *si reputano* (n. 119, 122 *Verb.*)

Art. 2 *id.* — Non si accetta la proposta di omettere od abbreviare l'enumerazione degli atti di commercio (n. 120 *Verb.*). - Ordine dell'enumerazione (n. 124, 147, 459 *id.*).

(1) Vedi P. I, Verb. XXV, n. 99, 100.
(2) I verbali della seconda sessione si citano per brevità coi soli numeri del paragrafo.

Gli atti di commercio enumerati nell'art. 2 Cod. vig. sono collocati nell'art. 3 del progetto come segue:

1° *con aggiunte,* ai n. 1 e 2 (n. 121, 123, 410 *Verb*);
2° *diviso,* ai n. 6, 10 e 18 (n. 127, 131, 134 *id.*);
3° *diviso,* ai n. 4 e 18 (n. 125, 134 *id.*);
4° *modificato,* al n. 19 (n. 134 *id.*);
5° al n. 8 (n. 127 *id.*);
6° e 7° *modificati e riuniti,* al n. 9 (n. 128, 387 *id.*);
8° al n. 5 (n. 126 *id.*);
9° *modificato,* al n. 11 (n. 131, 167 *id.*);
10° al n. 13 (n. 131 *id.*);
11° *con aggiunte,* al n. 12 (n. 132 *id.*);
12° *con aggiunte,* al n. 15 (n. 131 *id.*);
13° e 14° *modificati e riuniti,* al n. 14 (133 *id.*);
15° *modificato,* al n. 16 (n. 134, 458 *id.*);
16° *modificato,* al n. 17 (n. 135 *id.*);
17° al n. 3 (n. 330 *id.*);

Si aggiungono all'enumerazione degli atti di commercio:
a) *i contratti di riporto sopra obbligazioni di Stato e altri titoli di credito circolanti,* al n. 1 (n. 331, 410 *Verb.*);
b) *le imprese editrici, tipografiche o librarie,* al n. 7 (n. 128 *bis* e 146 *id.*);
c) *i depositi per causa di commercio,* al n. 20 (n. 128 *bis* e 144 *id.*);
d) *i depositi nei magazzini generali e le operazioni sui titoli relativi,* al n. 21 (n. 128 *bis* e 441 *id.*).

Non si aggiungono *i pegni* e le *fidejussioni* per causa *commerciale* (n. 128 *bis,* 141 e 145 *id.*).

Art. 3 *Cod. vig.* — Si estende il concetto della vendita commerciale (n. 121, 329 *Verb.*); - presunzione di commercialità e prova contraria (n. 122, 136, 137 *id.*).

Art. 6 *id.* — Si autorizzano i minori commercianti a vendere la proprietà immobiliare (n. 149 *id.*).

Art. 7 *Cod. vig.* — Si mette in armonia l'ultimo capoverso col Cod. civ. e non si determina la durata delle affissioni prescritte (n. 151 e 153 *Verb.*).

Art. 9 *id.* — Moglie non commerciante: autorizzazione a far atti di commercio (n. 148 *Verb*); - modificazione di redazione (n. 150 *Verb.*).

TITOLO II.

Dei libri di commercio.

Determinazione dei libri necessari a tenersi (n. 138 *Verb.*).

Art. 18 *e* 19 *Cod. vig.* — È aggiunta la facoltà di far eseguire da notaio l'annua vidimazione dei libri (1) (n. 140 *Verb.*).

Si trasportano in questo titolo le disposizioni relative ai libri dei mediatori (n. 435 *Verb.*); - si modifica l'art. 24 (n. 139 e 436 *Verb.*) e si muta l'ordine degli articoli (n. 435 *Verb.*).

TITOLO III.

Delle borse di commercio, degli agenti di cambio e sensali.

Si sopprime il Capo I *delle borse di commercio*, salvo alcune disposizioni (n. 142, 143, 192, 195 e 454 *Verb.*).

Si conserva il Capo II *degli agenti di cambio e sensali* (n. 152 *Verb.*), si modificano gli art. 36 e 53 (n. 197 e 437 *id.*), si trasportano nel titolo dei libri di commercio gli art. 46 e 49 (n. 435 *id.*), e si muta l'ordine degli altri (n. 438 e 455 *id.*).

TITOLO IV.

Dei commissionari.

Si adotta la rubrica: *Della Commissione* (n. 169 *Verb.*).

(1) Vedi P. I, Verb. XX, n. 74.

Capo I. — *Dei commissionari in genere.* Modificati gli art. 68 e 69, si conservano gli art. 70, 72, 74 e 75 (n. 170, 171, 174, 178 e 179 *Verb.*), - si mantiene l'art. 73, si aggiunge un articolo sullo *star del credere*, e si riservano studi ulteriori sulla commissione nella stessa piazza, sul mandato commerciale, e sulle funzioni degli institori, agenti, ecc. (n. 162, 163, 172, 176, 177, 180, 181, 182, 191, 376 e 432 *Verb.*).

Capo II e III. — *Dei commissionari di trasporti per terra e per acqua e del vetturale.* - Si adotta un nuovo titolo: *Del contratto di trasporto* (1); le discussioni e deliberazioni relative si riassumono come segue:

a) principii direttivi e sistema di trattazione (n. 392, 393, 395 e 453 *Verb.*);
b) del vettore (n. 392, 394, 452 *id.*);
c) doveri del mittente (n. 396, 397 e 398 *id.*);
d) doveri del vettore (n. 399-402, 404, 428 e 429 *id.*);
e) doveri dei vettori successivi (n. 403, 405-407, 431 e 439 *id.*);
f) responsabilità del vettore (n. 408, 412-416 *id.*);
g) rapporti del vettore col destinatario (417-421 *id.*);
h) azione contro i vettori (n. 430 *id.*);
i) pegno (n. 432, 433 *id.*);
l) procedura (n. 434 *id.*);
m) clausola penale (n. 423 *id.*);
n) estinzione d'azione (n. 424-426 e 451 *id.*);
o) norme eccezionali per le ferrovie (n. 403 e 427 *id.*).

TITOLO V.

Dei contratti commerciali in genere.

Modificazione della rubrica e ordinamento del titolo (n. 164 e 455 *Verb.*).

Art. 89 *Cod. vig.* — Si trasporta con formula modificata nel nuovo titolo I (n. 115-117 *Verb.*).

Art. 90 *id.* — È conservato (n. 165 *Verb.*).

(1) Vedi P. I, Verb. I, XII e XXV, n. 4, 49 e 100.

Art. 91 *Cod. vig.* — Si ammette che un atto possa essere commerciale per una sola delle parti (n. 166, 168, 173, 183 *Verb.*). Prova della liberazione (n. 184, 203 *id.*).

Art. 92, 93 e 94 *id.* — Sono conservati con una modificazione al primo (n. 201, 202 e 204 *Verb.*).

Disposizioni aggiunte:

a) sulla conclusione dei contratti fra assenti (1) (n. 186, 358-364 *Verb.*);

b) sulla moneta estera o non avente corso legale (n. 196, 301 e 447 *id.*);

c) sulla determinazione del prezzo corrente (n. 192, 195, 454 *id.*);

d) sugli interessi dei crediti commerciali (2) (n. 187 e 188 *id.*);

e) sulla condizione risolutiva tacita (n. 189 e 190 *id.*);

f) sul retratto litigioso (3) (n. 198 *id.*);

g) sulla sostituzione dei titoli al portatore guasti o distrutti (n. 200 *id.*);

h) sulla rivendicazione dei titoli smarriti o rubati (n. 199 *id.*);

i) sull'applicazione delle leggi ed usi dei luoghi ai titoli circolanti (n. 117, 365, 389 e 448 *id.*).

Discussione non compiuta sul *contratto di conto corrente* (4) (n. 154-161 e 411 *Verb.*).

Non si accetta una disposizione speciale sulla *clausola penale nei contratti commerciali* (n. 423 *Verb.*).

TITOLO VI.

Della vendita.

Art. 95 *Cod. vig.* — È conservato (n. 205 *Verb.*).

» 96 *id.* — È conservato con modificazioni (n. 193, 194, e 449 *Verb.*).

(1) Vedi P. I, Verb. XXII, n. 81.
(2) Vedi ivi, Verb. XXI, n. 81.
(3) Vedi ivi, n. 82.
(4) Vedi ivi, n. 81.

Art. 97 *Cod. vig.* — È modificato (n. 189, 190, 206 e 440 *Verb.*).

» 98 *id.* — È conservato (n. 207 *Verb.*).

» 99 *id.* — È modificato il capoverso (n. 208 e 209 *Verb.*).

» 100, 101, 102 *e* 103 *id.* — Sono conservati (n. 210 e 211 *Verb.*).

» 104, 105 *id.* — Sono modificati (n. 212, 213, 214 e 442 *Verb.*).

Ordinamento del titolo (n. 456 *Verb.*).

Proposte sul contratto di *riporto* (n. 215, 216, 331, 409, 439 e 460 *Verb.*).

TITOLO VII.

Delle società ed associazioni commerciali.

Riserva di esaminare come debbasi regolare (1) la competenza passiva delle società (n. 231 *Verb.*), e come i rappresentanti di una società possano assumere per essa obbligazioni cambiarie (n. 376 *Verb.*).

TITOLO VIII.

Del pegno.

Discussione sulla forma del contratto di pegno e modificazioni all'art. 188 Cod. vig. (n. 215 *Verb.*).

Si conservano gli art. 189, 191 e 194, - si fa un'aggiunta all'articolo 190, - si riuniscono gli art. 192 e 193 - e si modifica in parte l'art. 195 (n. 217-219, 221 e 222 *Verb.*).

Ordinamento degli articoli (456 *Verb.*).

Comunicazioni e proposte (2) relative ai titoli (*warrants, ecc.*) emessi dai magazzini generali (n. 185, 220, 391, 422 e 441 *Verb.*).

(1) Vedi P. I, Verb. XIII, XXIII e XXIV, n. 53, 89, 94.
(2) Vedi ivi, Verb. III, XXII e XXV, n. 13, 85, 105.

TITOLO IX.

Delle lettere di cambio, ecc.

Si adotta la denominazione *cambiale* (1) in luogo di *lettera di cambio* e *biglietto all'ordine* (n. 239 *Verb*).

Si adotta la rubrica del titolo: *Della cambiale e degli ordini in derrate* (n. 239, 356, 366 e 377 *Verb.*).

Intorno al sistema di redazione del titolo (n. 238, 356 e 357 *Verb.*).

Nuova rubrica del Capo I: *Della cambiale.* — Sezione I: *Delle condizioni essenziali della cambiale* (n. 239, 240, 366 *Verb.*); approvazione del nuovo titolo (n. 390 *Verb.*).

Sezione I.

Della forma della lettera di cambio.

Art. 196. *Cod. vig.* — Si conservano per ogni specie di cambiali i requisiti (2):

a) della data (n. 241 *Verb.*);
b) della somma da pagarsi (n. 243 *id.*);
c) del tempo del pagamento (n. 246 *id.*);
d) del nome della persona a cui la cambiale è data (n. 244 *id.*);
e) della sottoscrizione dell'emittente (n. 247, 252 e 367 *id.*); e per le cambiali tratte (n. 367 *id.*) si conservano quelli;
f) del nome di chi deve pagare (n. 245 *id.*);
g) del luogo del pagamento (n. 246, 368 e 371 *id.*).

Si aggiunge per ogni specie di cambiale il requisito
h) dell'enunciazione di *cambiale, lettera di cambio, biglietto all'ordine* od altra equivalente (n. 242, 251, 367 e 378 *Verb.*).

Si aggiungono disposizioni:
1° sugli effetti dell'emessa numerazione dei duplicati (n. 322, 323 *Verb.*);

(1) Vedi P. I, Verb. I e II, n. 5, 6, 8, 9.
(2) Vedi ivi, Verb. IV e V, n. 16 e 19.

2° sulle copie delle cambiali (n. 326 *Verb.*);
3° sulla discordanza della somma espressa in lettere e in cifre (n. 248 *Verb*).

Art. 197 *Cod. vig.* — È conservato coll'aggiunta della cambiale *all'ordine proprio* (n. 249, 369 *Verb.*) e dell'indicazione del raccomandatario al bisogno (n. 276 *id.*).

Art. 198 *id.* — Si determina l'efficacia delle firme fatte sopra cambiali vere, e delle firme vere sopra cambiali false (n. 327, 328 e 332 *Verb.*) e si riserva ogni altra disposizione al Cod. pen. (n. 332 *bis*, *id.*).

Sezione III.

Dell'accettazione.

Proposta di divisione, rigettata (n. 262 *Verb.*).

Art. 205 *Cod. vig.* — È conservato (n. 263 *Verb.*).

Art. 206 *id.* — È conservato con un'aggiunta (n. 272 *Verb.*).

Art. 207 *id.* — La determinazione del modo di garantia è rimessa alle regole generali (n. 273, 282, 350 *Verb.*).

Art. 208 *id.* — È omesso (n. 265 *Verb.*). Rapporti fra il trattario ed il traente (n. 266 *id.*).

Art. 206 *id.* — È modificata la formola (n. 264, 267, 370 *Verb.*).

Art. 210 *id.* — È conservato con aggiunte (n. 268, 269 *Verb.*).

Art. 211 *id.* — È conservato con aggiunte (n. 271 *Verb.*).

Art. 212 *id.* — È conservato in parte (n. 270 *Verb.*).

Dell'accettazione tardiva (n. 275, 277 *Verb.*) e dell'accettazione sopra duplicato e copia (n. 324 e 326 *id.*).

Sezione IV.

Dell'accettazione per intervento.

Art. 213 *Cod. vig.* — È conservato coll'aggiunta della facoltà di rifiuto (1), e delle corrispondenti cautele (n. 273 *bis*, 274, 278 e 279 *Verb.*).

Art. 214 *id.* — È conservato, aggiunto l'obbligo di rilasciare il protesto, e dichiarate le conseguenze dell'omessa designazione della persona onorata, e la durata della responsabilità dell'interventore (n. 281, 283, 284, 288 e 291 *Verb.*).

Art. 215 *id.* — È modificato, disponendosi che l'accettazione per intervento non rifiutata (2) estingue l'azione in garantia per mancata accettazione (n. 278, 280 *Verb.*).

Sezione V.

Della scadenza.

Si riproducono gli art. 216-219 e 221, e si modifica l'art. 220 (3) sulla scadenza in giorno festivo (n. 299 *Verb.*).

Sezione VI.

Della girata.

Art. 222 *Cod. vig.* — Si aggiunge la determinazione degli effetti della clausola *non all'ordine* (n. 250, 253 e 254 *Verb.*), della girata *per procura* (n. 258 *id.*), della girata *senza garantia* (n. 261 *id.*), e della girata di più duplicati o copie (n. 324-326 *id.*), e si omette di dichiarare che la girata dev'essere scritta sulla cambiale (n. 256 *id.*).

(1) Vedi P. I, Verb. VII, n. 28.
(2) Vedi ivi, Verb. XI, n. 46.
(3) Vedi ivi, Verb. VII e VIII, n. 30, 33 e 34.

Art. 223 *Cod. vig.* — Si aggiunge la *girata in bianco* (1) e la facoltà di riempierla (n. 255-257 e 259 *Verb.*).

Art. 224 *id.* — Si modificano gli effetti della girata fatta dopo la scadenza (n. 260 *Verb.*).

SEZIONE VII.

Della garantia in solido.

La solidarietà di cui l'art. 225 è mantenuta (n. 338, 339 e 352 *Verb.*).

Clausola *senza garantia* (n. 261 *Verb.*).

SEZIONE VIII.

Dell' avallo.

Art. 226 *Cod. vig.* — È modificato (n. 285 *Verb.*).

Art. 227 *id.* — Si mantiene l'avallo per atto separato (n. 286 *Verb.*). Condizioni essenziali dell'avallo (n. 287 *id.*), - avallo per la accettazione (n. 292 *id.*), - avallo per persona designata (2) (n. 296 *id.*), - diversi effetti dell'avallo (n. 293-295 e 298 *id.*), - effetti del pagamento prestato dall'avallante (n. 296 *id.*), - e limiti dell'obbligazione di lui (n. 297 *id.*).

SEZIONE IX.

Del pagamento.

Art. 228 *Cod. vig.* — Diritto al pagamento (n. 352 *Verb.*); - moneta da pagarsi (n. 300, 302 *id.*); - tempo e luogo del pagamento (n. 303 *id.*), - ordine delle disposizioni (n. 304 *id*).

Art. 229 *id.* — È conservato (n. 306 *Verb.*).

(1) Vedi P. I, Verb. V, n. 20.
(2) Vedi ivi, Verb. VIII, n. 37

Art. 230 *Cod. vig.* — È modificato (n. 307 *Verb.*).

Art. 231 *id.* — È conservato (n. 305 *Verb.*) e si aggiungono disposizioni sul pagamento parziale (1) e sul pagamento mediante deposito (2) (n. 308 e 312 *id.*).

Art. 232, 233 *id.* — Si determinano gli effetti del pagamento sopra duplicato (n. 324 *Verb.*).

Art. 234 *id.* — Si limitano le eccezioni ammesse (3) contro il possessore della cambiale (n. 237 e 315 *Verb.*).

Art. 235-238, 342 e 343 *id.* — Sono conservati (n. 309, 310, 311, 313 e 314 *Verb.*).

Sezione X.

Del pagamento per intervento.

Art. 244 *Cod. vig.* — Si determina in quali casi possa rifiutarsi il pagamento per intervento (4) (n. 316, 319 *Verb.*).

Art. 245 *id.* — Effetti dell'intervento accettato (n. 317, 318 *Verb.*); - ordine di preferenza (n. 319 e 320 *id.*); - provvigione (5) all'interventore (n. 321 *id.*).

Sezione XI.

Dei diritti e doveri del possessore.

Art. 246 *Cod. vig.* — Si adotta un termine unico (6) per la presentazione delle cambiali a vista (n. 333 *Verb.*), raddoppiato in tempo di guerra marittima (n. 334 *id.*), omesso il dovere di speciale avviso (7) del levato protesto (n. 336 *id.*).

(1) Vedi P. I, Verb. VI, n. 25.
(2) Vedi ivi, n. 26.
(3) Vedi ivi, Verb. V. n. 23.
(4) Vedi ivi, Verb. VII, n. 28.
(5) Vedi ivi, Verb. VI, n. 27.
(6) Vedi ivi, n. 24.
(7) Vedi ivi, Verb. VII, n. 30.

Art. 247 e 248 *Cod. vig.* — Sono riprodotti, ed è mantenuto (1) il termine per il protesto (n. 289 e 333 *Verb.*).

Art. 249 *id.* — Necessità del protesto; effetti del fallimento dell'accettante (348 e 351 *Verb.*).

Art. 250-253 *id.* — Diritti del possessore all'accettazione (n. 349 *Verb.*), alla scadenza (n. 352 *id.*); - azione di pagamento (n. 337 *id*); - termini (n. 338 *id*); - azione collettiva (n. 339 *id.*).

Art. 254-257 *id.* — Decadenze (n. 290, 340, 341, 342, 373, 374 e 375 *Verb.*); - indole di esse (n. 388 *id.*).

Art. 258 *id.* — Modificazione (2) quanto al sequestro conservativo (n. 236 e 355 *Verb.*).

Sezione XII.

Dei protesti.

Art. 259-262 *Cod. vig.* — Si mantiene (3) l'intervento dei testimoni nel protesto (n. 343-348 *Verb.*). - Modificazione negli effetti della clausola *senza protesto* (n. 335 e 347 *id*).

Sezione XIII.

Del ricambio.

Art. 263-271 *Cod. vig.* — Sono conservati (n. 353 e 354 *Verb.*).

CAPO II.

DEI BIGLIETTI ALL'ORDINE IN DERRATE.

Si sostituisce la rubrica *Degli ordini in derrate* (4) (n. 377 *Verb.*).

(1) Vedi P. I, Verb. VI, n. 26.
(2) Vedi ivi, Verb. VII, n. 32, XXIII, n. 89, V. *a* e XXI V, n. 91.
(3) Vedi ivi, Verb. VII, n. 31 e VIII, n. 36.
(4) Vedi ivi, Verb. X, n. 44 e XII, n. 50.

Art. 275-280 *Cod. vig.* — Si modificano quanto alle condizioni essenziali dell'*ordine* (n. 378 e 379 *Verb.*); - quanto alle varie forme di esso (n. 380 *id.*); - quanto al tempo (n. 381 *id.*); - ed alle spese (n. 382 *id.*), mantenuto il resto (n. 383 e 384 *id.*).

CAPO III.

DELLA PRESCRIZIONE.

Art. 282 e 283 *Cod. vig.* — È sostituito (1) il sistema della prescrizione quinquennale estintiva, senza giuramento (n. 386 *Verb.*). Riserva deliberare se tutte le disposizioni sulla prescrizione debbano comprendersi in un titolo apposito (n. 385 *id.*).

LIBRO SECONDO

DEL COMMERCIO MARITTIMO.

Si adotta la rubrica: DEL COMMERCIO MARITTIMO E DELLA NAVIGAZIONE (n. 130 *Verb.*).

Quesiti alle camere ed ai tribunali di commercio (n. 113, 129 e 372 *Verb.*).

Comunicazioni sugli studi delle riforme (n. 372, 457 e 462 *Verb.*).

Riserva di schiarimento all'art. 305 Cod. vig. sulla competenza nei giudizi di separazione delle navi pignorate (n. 226 *Verb.*).

Art. 309 *capoverso Cod. vig.* — Passato al libro IV (n. 224 *Verb.*).

Art. 452 *Cod. vig.* — Riserva di esame (n. 300 *Verb.*).

(1) Vedi P. I, Verb. VII, n. 29 e VIII, n. 35.

LIBRO QUARTO

DELLA COMPETENZA E DELL'ARRESTO PERSONALE IN MATERIA COMMERCIALE.

Essendosi abolito l'arresto personale (1), si adotta la rubrica: DELLA COMPETENZA IN MATERIA COMMERCIALE e si sopprime il titolo II (n. 223 *Verb.*).

Art. 723 *Cod. vig.* — Soppresso il n. 2°, si aggiunge il capoverso dell'art. 309 e si mantiene la competenza civile nei giudizi di separazione delle navi (n. 224-226 *Verb.*).

Art. 724 *id.* — È conservato (n. 227 *Verb.*).

Art. 725 *id.* — Si conservano le norme sulla competenza per le azioni derivanti da atti commerciali per uno solo dei contraenti (n. 166,168 e 228 *Verb.*).

Art. 726 *id.* — È modificato (n. 229 *Verb.*).

Si mantiene (2) il termine ordinario dell'appellazione (n. 233 *Verb.*).

Disposizioni aggiunte:
a) sull'eccezione d'incompetenza (n. 230 *Verb.*);
b) sull'incidente di falso (3) (n. 234 e 444 *id.*);
c) sulla procedura commerciale (4) n. 232 e 446 *id.*);
d) sul deposito giudiziale (5) (n. 235 e 445 *id.*).

Ordinamento del titolo (n. 450 *Verb.*).

APPENDICE — *Comunicazioni e deliberazioni* relative alla presidenza della commissione (n. 112 *Verb.*), — ai lavori di essa (n. 111, 175 e 463 *Verb.*), — alla redazione finale (n. 147 e 197 *Verb.*) — e alla forma dei processi verbali (n. 114 *Verb.*).

Desiderio di provvedimenti legislativi per la pronta decisione (6) delle cause commerciali (n. 237 e 443 *Verb.*) e per la sicurezza delle persone nei trasporti ferroviari (n. 461 *Verb.*).

(1) Vedi P. I, Verb. IX, n. 40 e 41.
(2) Vedi ivi, Verb. XXIII, n. 90.
(3) Vedi. ivi, n. 89, IV.
(4) Vedi ivi, n. 89, II.
(5) Vedi ivi, n. 89, VI e Verb. XXIV, n. 91.
(6) Vedi ivi, Verb. XXIII, n. 89, VI.

INDICE SOMMARIO

DEI PROCESSI VERBALI

Parte II

Verbale LXXII. — *Seconda tornata del 24 maggio 1870.*

Verbale LXXIII. — *Tornata del 25 maggio 1870.*

RIASSUNTO delle deliberazioni precedenti secondo l'ordine del codice 25 giugno 1865.